TESORO DEL FORO TOSCANO O SIA RACCOLTA DELLE DECISIONI DEL SUPREMO...

TESORO
DEL
FORO TOSCANO
O SIA
RACCOLTA DELLE DECISIONI
DEL
SUPREMO CONSIGLIO
E DELLE REGIE
RUOTE CIVILI
DELLE PRIME APPELLAZIONI
DI TOSCANA

OPERA

DELL' AVVOCATO LORENZO CANTINI

TOMO I.

FIRENZE 1820.

NELLA STAMPERIA DEL GIGLIO

Digitized by Google

AGL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

GIOVANNI ALBERTI PRESIDENTE	
CAV. MICHELE NICCOLINI CAV. VINCENZO SERMOLLI FILIPPO DEL SIGNORE GAETANO SODI	*CONSIGLIERI*

COMPONENTI

IL SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Signori

Non poteva presentarsi a me più favorevole occasione per dare alle SS. VV. Illme. un' Attestato del mio profondo rispetto, e dell' alta mia considerazione, di quella di pubblicare la presente mia Opera sotto i Vostri pregevolissimi auspicj, la quale, a Voi Chiarissimi, e Ornatissimi Signori ogni ragione voleva che io umiliassi, per contenere ancora la Collezione di quelle sapientissime Decisioni che di

Digitized by Google

tempo in tempo proferite, le quali servono in certo modo d'illustrazione alle Vostre sublimi qualità, e fanno universalmente conoscere quel Vostro vastissimo sapere col quale non solamente conservate, ma accrescete quella somma estimazione che in ogni tempo oltre i confini della Toscana, ha avuto quell'antico Supremo Consiglio di Giustizia, che oggi rinnovato Voi meritamente formate, destinato a terminare senza ulteriori Esami le Questioni de' Cittadini. Voi, che conoscete la somma utilità che può recare questa Opera alla Classe studiosa di tutti quelli che si applicano alla Civile Giurisprudenza, vi siete degnati d'incoraggirmi colle Vostre grazie ad intraprenderla, ed io impiegherò tutta la mia diligenza per bene riuscirvi.

Abbiate dunque, o Signori, la benignità di accogliere questa mia piccola Offerta, di favorirla colla Vostra autorevole protezione, mentre animato da questa ho il distinto onore di dichiararmi

Umiliss. Ossequioss. Servo
Avv. LORENZO CANTINI.

Digitized by Google

AL
BENEVOLO LETTORE

Il desiderio di tutti quelli che in Toscana si esercitano nella Civile Giurisprudenza, di avere una compita Collezione delle Decisioni, che di tempo in tempo vengono emanate da' Supremi Tribunali, non tanto per conoscere le Opinioni ricevute nel nostro Foro, quanto per intendere le massime che si stabiliscono, e le interpretazioni che si danno alle nostre Leggi, cognizioni necessarie non tanto a quegli che si occupa nella difesa delle Questioni Forensi, quanto ancora a quegli ch' è destinato a risolverle, e terminarle, mi ha mosso ad applicarmi a questo laborioso Lavoro, persuaso che verrà accolto generalmente con benignità in specie dalla classe studiosissima de' Legali, i quali non mancano di Lumi, e di Cognizioni per conoscerne l' importanza, e l' utilità, la quale altre volte negli andati tempi è stata conosciuta, ed in specie allora che il sempre degno di onorevole memoria, sig. Avv. Giov. Paolo Ombrosi fece, e pubblicò nel 1772 *la tanto celebre Raccolta di Decisioni della antica Ruota Fiorentina, sotto il Titolo di* Tesoro Ombrosiano.

In questa mia Collezione, a fine di renderla veramente utile, entreranno tutte le Decisioni del Supremo Consiglio di Giustizia, ed entreranno ancora quelle de' Tribunali delle Regie Ruote Civili delle prime Appellazioni che hanno fatto passaggio in cosa giudiciata, o che hanno definitivamente confermato quelle de' Tribunali di Prima Istanza, le quali per uniformarmi a' Veneratissimi Ordini contenuti nella Circolare dell' I. e R. Consulta del 10. *Agosto* 1818. *correderò in fronte del Titolo, secondo l'antico costume, indicando il Luogo al quale appartengono le Parti Litiganti.*

Digitized by Google

Ne' Motivi di quelle Decisioni, ne' quali non si legge la storia de' Fatti, farò precedere a' Motivi medesimi un breve Racconto dell' origine, progressi, e fine della Questione stata agitata, e definitivamente risoluta; questa Narrazione sarà da me omessa, allorachè i Fatti si trovano riportati ne' Motivi, perchè in questo caso farei una superflua repetizione.

Digitized by Google

DECISIONE I.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Fojanen. Emphiteusis die 4. Augusti 1820.

IN CAUSA MICHELI E BULLETTI

Procur. Mess. Antonio Pucci
Avv. Illmo. sig. Ermanno Cusieri

Procur. Messer Carlo Catanzaro

ARGOMENTO

I Livelli di diretto Dominio delle Comunità d'antica Investitura non si possono alienare senza il Sovrano Consenso, il quale è d'uopo che preceda il Contratto di alienazione perchè è integrativo, e dispositivo del medesimo Contratto.

SOMMARIO

1. *I Livelli di patto, e provvidenza differiscono relativamente alla facoltà d'alienare da' Livelli ereditari.*

2. *Ne' Livelli di patto, e provvidenza è proibita l'alienazione.*

3. *Le qualità de' Livelli liberamente alienabili non possono applicarsi a quelli di diretto dominio delle Comunità.*

4. *Le qualità de' Livelli Comunitativi non sono comprese sotto la Censura della Legge de' 2. Marzo 1769.*

5. *Ne' Livelli di patto, e provvidenza i diritti de' Chiamati non sono stati alterati in Toscana dalle Leggi Francesi.*

6. *Le Leggi successive a quella del 1769. non hanno reso alienabili i Livelli di diretto dominio delle Comunità.*

7. *Le Istruzioni del 29. Settembre 1774. dichiarano appodiati i Beni delle Comunità, che sarebbero stati allivellati in futuro.*

8. *Le Istruzioni del 29. Settembre 1774. non contemplano i Livelli precedenti di diretto dominio delle Comunità.*

9. *I Livelli antichi di diretto dominio delle Comunità non possono alienarsi senza la Sovrana approvazione.*

10. *Le Istruzioni pe' Magistrati approvate dal Sovrano sono Leggi.*

11. *L'Istanza al Magistrato Comunitativo di ridurre a nuovi i Livelli antichi non è sufficiente.*

12. *Le Istruzioni del 24. Maggio 1783. autorizzano i Magistrati Comunitativi a solamente ricevere le Domande, a nominare i Periti.*

13. *La sola Sovrana approvazione rende alienabili i Livelli antichi di diretto dominio delle Comunità.*

14. *Qualunque Atto, o Convenzione fra Comunità, e Livellario resta sospesa, ed imperfetta prima della Sovrana approvazione.*

15. *L'alienazione degli antichi Livelli di diretto dominio delle Comunità varia l'originaria Investitura pazionata.*

16. *Non hanno facoltà indipendente i Magistrati Comunitativi di convenire la Novazione degli antichi Livelli per ridurli a' termini de' Nuovi.*

17. *L'Istanza, la nomina de' Periti, e la Relazione de' medesimi anche approvata dal Giudice non è che una imperfetta iniziativa di Contratto incapace di obbligare le Parti.*

18. *Il Sovrano assenso è integrativo, e dispositivo del Contratto di Novazione che qualunque Livellario antico domanda di stipulare per ridurre il suo Livello a moderno.*

19. *Le Istruzioni del 1783. vogliono, che l'assenso Sovrano preceda la stiplazione del Contratto di Novazione de' Livelli antichi di diretto dominio delle Comunità per ridurli a moderni.*

20. *Il Beneplacito Apostolico è un Consenso permissivo, e accessorio al Contratto.*

21. *L'Assenso del Padrone diretto nell' alienazione de' Livelli per consuetudine alienabili non può esser negato.*

22. *La Novazione de' Livelli antichi Comunitativi non si pone in èssere colla semplice Istanza del Livellario, coll' accettazione della Comunità, e colle Stime, ma dipende essenzialmente dalla Sovrana approvazione.*

STORIA DELLA CAUSA

I sigg. Santi, e Antonio Fratelli Micheli nel 17. Luglio 1817. domandarono con loro Scrittura esibita al Tribunale di Fojano, che fosse condannata la sig. Orsola Micheli Moglie del sig. Giulio Bulletti di Castiglione alla restituzione di circa Stiora 6. di Beni, che formavano parte dell' antico Livello condotto dal fu Santi Micheli loro Avo Paterno negl' 11. Maggio 1734. dalla Comunità di Fojano per mezzo d'Istrumento rogato dal Notajo Vincenzo Biondi a terza linea Mascolina escluse espressamente le Femmine, al qual Livello erano essi chiamati, col Gius accrescendi, come Discendenti Maschi dal detto Santi Micheli Conduttore.

La sig. Orsola Bulletti che possedeva detta porzione di Beni, come Erede Testamentaria del defunto Agostino Micheli suo Avo, ultimo Possessore Maschio, a cui erano stati assegnati in parte nelle Divisioni che erano seguite fra Esso, ed il suo Fratello Gio. Batista Padre de' Rivendicanti Fratelli Micheli, unitamente al suo Marito sig. Giulio Bulletti, si oppose alle loro domande, e fondò le sue Opposizioni nella sua qualità di Erede del prefato Agostino Micheli in ordine al di lui Testamento del 6. Marzo 1814. rogato dal Notajo Giovenale Cesi, e nel preteso scioglimento del Vincolo Livellare avvenuto per disposizione delle Nostre Patrie Leggi d'Ammortizzazione, e per quella delle già abolite Leggi Francesi.

Malgrado queste Opposizioni il Tribunale di Fojano nel 26. Febbrajo 1818. proferì la sua Sentenza favorevole a' predetti Fratelli Micheli pe' Motivi, che le Leggi di Amortizzazione non percuotono i Livelli Comunitativi d'antica Investitura non ricondotti a forma de' nuovi Regolamenti, e che le

Leggi Francesi non hanno avuta alcuna influenza ne'Livelli della nostra Toscana.

Si appellarono da questa Sentenza i Coniugi Bulletti alla Regia Ruota Civile d'Arezzo, ed in questo secondo Giudizio produssero un Documento consistente in una Istanza fatta dal defunto Agostino Micheli nel 10. Giugno 1807. al Magistrato Comunitativo, colla quale domandava la Riconduzione del Livello da Esso posseduto, produssero la Deliberazione del detto Magistrato Comunitativo, colla quale questi aderiva alla domandata riconduzione, ed esibirono finalmente la Perizia, che per quest'oggetto era stata fatta.

Questi Documeuti persuasero i Decidenti della Regia Ruota Civile d'Arezzo a revocare la Sentenza stata emanata nella prima Istanza, e con loro Sentenza del 22. Dicembre 1817. assolverono la sig. Orsola Bulletti dalle cose contro di Essa domandate.

I Fratelli Micheli interposero Appello al Supremo Consiglio di Giustizia e nel tempo, che si agitava la Causa, avendo cessato di vivere la sig.Orsola Bulletti, fu proseguita dalla di lei Madre sig. Margherita Borghini assertasi di lei Erede legittima, ed il sig. Bulletti domandò di essere posto fuori di Causa.

I Fratelli Micheli aderirono alla Domanda del sig.Bulletti, ed in quanto alla sig. Margherita Borghini dichiararono, che attesa la morte della sig. Orsola Bulletti, la questione era cessata, poichè si era fatto luogo nuovamente a loro favore al godimento del controverso Livello, ancora nell' ipotesi, che lo avesse potuto legittimamente possedere la defonta Bulletti, al che replicò la sig. Borghini, che se nella di lei figlia sig. Orsola si era trasfuso legittimamente per mezzo del Testamento di Agostino Micheli il Livello in questione, doveva trapassare ne' di lei Eredi legittimi; Questo Articolo incidentale fu riunito all'Articolo principale della Questione, al quale fu portata tutta l'attenzione, e i Difensori di ambe le Parti non omessero diligenza per porre nel più chiaro aspetto le respettive ragioni.

Fu fondata la difesa de' Fratelli Micheli nel dimostrare, che i Livelli Comunitativi in Toscana d'antica Investitura non sono soggetti alla Legge d'Ammortizzazione, che le Istruzioni del 7. Giugno 1783. non erano applicabili al caso in questione, perchè non trattandosi di un Livello ricondotto, gli Atti che fatti aveva il defunto Agostino Micheli non ponevano in essere un Contratto colla Comunità di Fojano, per la mancanza del Sovrano Consenso; che il Real Motuproprio del 19. Aprile 1794. riguardava unicamente l'interesse de' Corpi Morali, e non i diritti de' Chiamati a succedere ne'Livelli d'antica Investitura, e che contemplava il caso della semplice Cessione delle Ragioni Livellarie, per tutto il tempo nel quale seguitavano i diritti de' Cedenti, la qual cosa non si verificava nel caso in questione, non potendosi dedurre dalla Testamentaria disposizione di Agostino Micheli.

Poche repliche a queste ragioni furono date dalla sig. Margherita Borghini, e portarono ambe le Parti tutto l'esame sopra gli Atti incoati dal de-

funto Agostino Micheli per la riconduzione del Livello a fine di conoscerne l'efficacia, o l'inconcludenza.

Nel più viril conflitto delle Parti fu proferita la seguente Decisione.

MOTIVI

Atteso che nei Livelli di Patto, e Provvidenza, qual'è quello di cui si disputa stipulato col Pubblico Istrumento del dì 11 Maggio 1734. rogato Ser Angelo Vincenzio Biondi fra la Comunita di Fojano, ed il già Santi
1 Micheli a sua terza generazione Masculina escluse le femmine, che relativamente alla facoltà di alienare differiscono molto dai Livelli Ereditari, o
2 per consuetudine alienabili, *Gob. tract. var. quaest.* 2. *de permis. feud., et emphit. alien. n.* 25., *et n.* 51. è sempre vietata l'alienazione, che altera l'ordine stabilito nei Chiamati dall'Investitura, come fermano concordemente *Marescott. Variar. resolut. Lib. n. cap.* 100. *n.* 8. *Fulgin. de iur emphit. quaest.* 8. *de alien. n.* 1. *Rot. cor. Ansald. Decis.* 34. *n.* 7. *cor. Molin. decis.* 45. *n.* 15. *in Anconitana Reintegraetionis, et Reductionis in pristinum* 14 *Maii* 1763. §. 7. *cor. Vicecomite, et in Senogallien. Immissionis* 17. *Mart.* 1782. §. 11. *cor. Azedo*

E che la qualità dei liberamente alienabili, e come appodiati voluta, ed introdotta per disposizione della Legge *de'* 2 *Marzo* 1769. nei Livelli di manomorta, non è applicabile a quelli di dominio diretto delle Comu-
3 nità, le quali per espressa dichiarazione dello stesso Legislatore *non sono comprese a verun effetto* sotto la censura di detta Legge, come in lettera
4 prescrivono i Sovrani Motupropri *de'* 19. *Aprile* 1769. *e* 23. *Novembre dell' anno stesso;* Dimodochè le allivellazioni, ed altri Contratti dei Beni Comunitativi restarono sempre ancor dopo la detta Legge dipendenti dalle regole, ed ordini, che vegliavano prima della medesima, e che già si è veduto essere proibitive di tutte le disposizioni, che non fossero conformi al Contratto d'Investitura.

Senza che queste regole, dalle quali dipendono i diritti dei Chiamati nei Livelli di Patto, e Provvidenza, venissero cangiate in Toscana nemme-
5 no dalle Leggi Francesi sopravvenute dopo le prime iniziative per l'alienabilità del Livello di cui si tratta, perchè le medesime non hanno alterati questi diritti, e regole per le massime adottate ed amplamente dimostrate dal Supremo Consiglio nella *Florentina Emphiteusis, quoad prætensam Consuccessionem* 7. *Julii* 1817. *per tot.*

Atteso che le altre disposizioni Legislative posteriori alla prelodata Legge Toscana del 1769. non hanno resi assolutamente alienabili questi
6 Livelli, perchè le Istruzioni del 29 Settembre 1774. le quali dichiarano quasi appodiati i Beni delle Comunità che si sarebbero allivellati, si limitano espressamente a quelli, che avrebbero formato il soggetto dei Contratti

futuri, e non investono in conto alcuno i Beni precedentemente allivellati; e perchè le altre Istruzioni de' 24. Maggio 1783. prescrivono certe forme indispensabili, e positive per simili contrattazioni, senza le quali a nulla si riducono tutti gli altri tentativi dei Livellari per le Alienazioni dei Livelli di Dominio diretto delle Comunità.

Atteso che i titoli allegati dalla Succumbente Margherita Borghini negli Urbani per sostenere la traslazione in Lei di quella controversa parte di Livello, che godeva il fù Agostino Micheli figlio di Santi primo acquirente, si riducevano alla sua qualità di Erede intestata della sua figlia Orsola Bulletti nata Micheli nipote *ex filio* di detto Agostino, che fu instituita Erede dal medesimo col suo Testamento de'6. Marzo 1814. rogato Ser Giovenale Cesi, ed alla Istanza fatta più anni prima della sua morte dal medesimo avanti la Comunità per ridurre questa porzione di Livello antico alla medesima qualità alienabile, che hanno i Livelli nuovi stipulati con le regole delle preallegate Istruzioni del 1774.

E che dopo questa Istanza sebbene il Magistrato Comunitativo di Fojano con Deliberazione de' 20. Giugno 1807. ammettesse la Domanda, e la Nomina del Perito fatta dal Micheli, nominando esso ancora il proprio Perito; sebbene si rimettesse la Perizia, che fu approvata con Decreto del Giusdicente Locale nel Dicembre del suddetto anno 1807; e con ciò si ponessero in essere alcuni delli atti primordiali richiesti dalle prelodate Istruzioni del 1783., mancò per altro il più importante degli Atti, e la forma la più sostanziale per ottenere l'intento del Postulante, cioè l'approvazione Sovrana, che in termini formali, e positivi si ordina letteralmente che debba precedere il nuovo Contratto.

Ecco le parole delle predette Istruzioni del 1783. « Venendo presen-
« tate suppliche per Cessione di Livelli contratti con le Comunità ec. avan-
« ti l'epoca dei moderni Regolamenti approvati da S. A. R. per i nuovi
« Livelli delle preaccennate Aziende, i Magistrati delle Comunità, gli Am-
« ministratori dei Luoghi Pii ec. faranno determinare sullo Stato attuale
« dei Beni fatte le detrazioni, che saranno di ragione, tanto il Canone, che
« il Laudemio da pagarsi dal Cessionario per mezzo di Stime, e Perizie
« regolari coll'intervento del Decreto del Giudice competente, per quello
« riguarda tanto l'approvazione della Nomina dei Periti, che dovranno e-
« seguire le Stime, quanto ancora l'autenticità, e convalidazione delle Sti-
« me medesime. « Ed in seguito sarà reso conto nelle solite forme alla R.
« A. S. del resultato PER ATTENDERNE LA SOVRANA APPROVA-
« ZIONE „ *Ed approvate che siano dalla prefata A. S. R. tali Cessio-*
« *ni, sarà proceduto con i respettivi Cessionarj alla Stipulazione del*
« *Nuovo Contratto* con i medesimi patti, condizioni, e cautele, con i qua-
« li si celebrano gl'Istrumenti dei moderni Livelli per Interesse delle dette
« Aziende secondo i nuovi Regolamenti. »

Tali essendo le parole della Legge (poichè Leggi sono ancora le Istruzioni approvate dal Sovrano per i suoi Magistrati, e d'ordine suo pubblica-

te) ha creduto il Supremo Consiglio, che il suo vero, proprio ed univoco significato fosse non di concedere l'assoluto diritto, come pretendeva la Borghini negli Urbani, ad ogni Possessore di antico Livello di ridurlo a nuovo
10 con adire semplicemente il Magistrato Comunitativo, che ammettendo l'Istanza, e consentendo alle Stime ponesse in essere questa novazione; ma unicamente si autorizzassero i Magistrati predetti a ricevere simili Dimande,
11 nominare i Periti, e fare dal Giudice competente omologare le Relazioni dei medesimi, senzachè per altro si concedesse di procedere oltre, dovendo render conto di tutto al Principe, ed attendere la Sovrana sua approvazione,
12 dopo la quale soltanto, e non prima veniva permesso di procedere con i Cessionarj alla *stipulazione* dell'opportuno Contratto, che rendeva solo alienabili li antichi Livelli, che tali non erano; In conseguenza restava sempre
13 insospesa, e assolutamente imperfetta qualunque convenzione fra Comunità, e Livellario per variare l'originaria Investitura pazzionata, ad ottenere
14 l'alienabilità del Livello, finchè non sopravveniva l'esplicito, e positivo So-
15 vrano assenso, con espressioni tanto chiare, e geminate prescritto nelle suddette Istruzioni, giacchè nelle medesime nulla si legge di obbligatorio, quanto al Sovrano, per accordare il suo assenso, e molto meno di facoltà
16 indipendente ai Magistrati Comunitativi di convenire la novazione delli antichi Livelli riducendoli ai termini di quelli nuovi, che formano il soggetto delle Istruzioni preallegate del 1774.

Nei quali termini l'opinione ricevutissima, e sicura dei più Classici DD. e l'oracolo dei Tribunali si uniscono a stabilire, che manca intieramente l'unione dei consensi fra i Contraenti, finchè non accade l'approvazione Sovrana, restando sempre l'Istanza, la nomina dei Periti, e la loro relazione approvata dal Giudice in cui fondavasi la succumbente, una mera, ed imperfetta iniziativa di contratto, incapace di obbligare le parti, ed attribuire ad alcuna di esse il minimo Gius quesito, perchè aspettava, e doveva ricevere tutta la sua perfezione da quel Sovrano assenso, che nel caso attuale non era stato dimandato; e molto meno ottenuto *Paris. Cons.* 14. *N.* 22. *Lib.* 1. *Roland. Cons.* 63. *N.* 25. *vol.* 4. *Menoch. cons.* 38. *N.* 17. *Rot. in Recent. Decis.* 567. *N.* 1. *et seq. part.* 3. *et Decis.* 506. *N.* 13. *part.* 19. *tom.* 2.

Più precisamente la Ruota di Siena *nella Sarteanen. Emphiteusis* 3. *Febbraio* 1778. *Cor. Da Mulazzo Signorini* §. *si pretendeva*, e *seq. Rot. nostra*, *in Cascinen. praetensi Retractus* 22. *Iul.* 1774. *Cor. Buratti*, *Morelli*, e *Maccioni* §. 15.

E lo stesso ripete la *Rota nost.* esaminando appunto l'istruzioni del 1783. e confermando la Sentenza di prima Istanza del Magistrato Supremo di Firenze nella *Florent. praetensae Prælationis*, *et Nullitatis venditionum* 28. *Settembris* 1798. *cor. Brichieri*, *Cercignani*, e *Maggi* §. *Ma questa difficoltà vers.* „ e prima di tale approvazione le Cessioni restassero « in sospeso, e non fossero, che atti imperfetti, inefficaci, e non obbligato- « rj, nullameno, che se dipendessero da una condizione meramente causale,

» e sospensiva quale di fatto diveniva la sua approvazione, che si era espres-
» samente riservata, e che conveniva necessariamente attendere per la dovu-
» ta unione dei consensi.

Nè migliorava la difesa della Borghini Erede Bulletti col ricorrere, come per la sua parte facevasi a supporre, che il Sovrano assenso fosse meramente permissivo, e potesse lasciare l'unione dei consensi fra la Comunità, ed il suo Autore mediato Agostino Micheli nell'implicito stato di validità, e sopravvenire anche in progresso a simiglianza dei *Beneplaciti Apostolici*, giacchè oltre ad incontrare questo supposto l' imponentissima resistenza del fatto, essendo il detto Agostino morto prima ancora di fare l' Istanza per l' approvazione Sovrana che non fu richiesta, nemmeno dalla Comunità, dimodoche i successori nella porzione di livello da lui posseduta contemplati nell' investitura, trovarono quanto a loro la cosa intiera, e tanto imperfetto, ed inefficace qualunque atto preparatorio della novazione dell' antico livello, che non lasciava luogo alla sopravvenienza di alcun consenso in pregiudizio dei chiamati, che avevano agnito di gia il proprio diritto, come in termini ancor meno favorevoli osservano *Paris Cons.* 18. *N.* 3. *Fulgin. de jur Emphit. tit. de Alienat quaest* 9. *N.* 1. *Rot. Senen. in Florent. Emphiteusis* 3. *Ottobre* 1732. §. 13. *cor. Sorba*. Oltre alla resistenza insuperabile di questo fatto era inammissibile di ragione il supposto della succumbente perchè non mero permissivo era l' assenso, ed approvazione Sovrana per l' oggetto inteso dalle più volte rammentate Istruzioni del 1783. ma dispositivo, ed integrativo del contratto di novazione, che qualunque livellario antico dimandasse di stipulare per ridurre il suo Livello a moderno; come dimostrava la chiarissima dispositiva di queste Istruzioni, subitochè invece di servirsi di espressioni capaci di ammettere la sopravvenienza del Sovrano assenso a contratto anche stipulato, esigeva invece, che questo assenso precedesse il contratto. *Rot. Lucen. apud Mans. Consult.* 54. *N.* 5. *Tom.* 10. *Rot. in recent. decis.* 211. *N.* 31. *part.* 6. *et cor. Cerr. decis.* 226. *N.* 31. *Rot. nostr. in d. Florentina praetansae praelationis, et nullitatis venditionis* §. *Ma qualora vers.* „ *giacchè in simili casi* „

E per questo non era lecito l' argumentare dalle Teorie adottate in proposito del Beneplacito Apostolico, sapendosi da tutti che quello essendo permissivo, ed accessorio al contratto già stipulato, era indiferente che intervenisse o prima, o poi, come prosegue la prelodata *Rot. nostra in detta Florentina Praelationis ec.* ma nel concreto delle nostre Istruzioni del 1783. non era, nè può esser luogo a dubitare, che l'assenso Regio doveva precedere indispensabilmente il Contratto, ed era dispositivo, ed integrativo, come si è gia premesso. 21

Attesoche finalmente in questa precisione di fatti, ed evidenza di ragione, che militavano per i fratelli Micheli riducevasi a vanità per parte della succumbente l' invocare la decisione della Rot. Nostra *in Pisana Emphyteusis* 22. *Martii* 1739. *Cor. Meoli, Finetti, e Bonfini impressa in Thesaur. Ombros. tom.* 6. *decis.* 56. *art.* 2. *per tot.* con le altre autorità con-

cordanti, le quali fermano, che il controverso assenso può sopravvenire al contratto ancor celebrato, e dopo la morte di chi aveva interesse di chiederlo, ed ottenerlo senza necessità, che lo preceda, o che formalmente intervenga nell' atto medesimo.

Imperocchè questa, e tutte le altre simili autorità procedono unicamente nel caso tanto diverso dal nostro, come a note chiarissime si legge nelle medesime, di Livelli per consuetudine alienabili fin dal principio, nei quali, come la stessa decisione avverte al N. 24 l' assenso di cui si disputa, in vece di essere un atto volon- tario, e libero del padrone diretto, non meno per l' affermativa, che per la negativa, si considera come l' adempimento di una tacita promessa in antecedente fatta in forza della avvertita consuetudine di alienare, onde senza una giusta causa non può esser negato l' assenso in questione. 22

Ma quando siamo nel caso diversissimo di una Sovrana approvazione ordinata prima di procedere al contratto, e di un assenso dispositivo, ed integrativo del medesimo che dipendeva da mera condizione potestativa della libera volontà del Sovrano, tacevano, e dovevano tacere tutti li argomenti fondati nelle obiettate autorità, che procedevano in circostanze troppo diverse, a cui potevano applicarsi quelle massime di ragione, che sono evidentemente inapplicabili al caso presente.

Nè doveva, nè può supporsi, che la consuetudine di alienare nei Livelli, sebbene antichi di dominio diretto delle Comunità nascesse per così dire dalla Legge, subito che le più volte rammentate Istruzioni del 1783. permettevano di ridurre i detti antichi Livelli alle condizioni dei nuovi che potevano liberamente alienarsi a forma delle altre Istruzioni del 1774.

E ciò per la ragione convincentissima che la novazione dei predetti antichi Livelli, profittando di queste Istruzioni non si poneva in essere con la semplice Istanza del Livellario, con l' accettazione della Comunità, e con le stime omologate dal Giudice, ma dipendeva essenzialmente dall' approvazione Sovrana riposta nella sua libera, ed assoluta volontà, prima della quale non avevano la minima efficacia, e perfezione i rammentati Atti preparatorj, onde non vi era Legge che riducesse alienabili questi antichi Livelli, quando tutto dipendeva volta per volta, ed in ciascuna specialità di caso dalla condizione mera potestativa del Principe, da cui non poteva nascere il minimo diritto in alcuno, perchè l' approvazione sua precedente al contratto era quel consenso dispositivo, ed integrativo, che tutto perfezionava, restando di niuna efficacia, ed assolutamente imperfetto tutto ciò, che senza di questo si preparava dai Magistrati Comunitativi, e dai Livellari come si è dimostrato finora, e come ripete in termini chiarissimi, e precisi, analizzando la Decisione con le altre simili della *Rot. Rom.*, e *Fiorent.* sulle quali tanto insistevasi per parte della Borghini negli Urbani, e prendendo appunto di mira le Istruzioni del 1783. la prelodata Decisione *in Florentina praetensae Praelationis, et nullitatis venditionis* 28. *Settembris* 1798. *Cor. Brichieri, Colombi, Cercignani, e Maggi* §· *Avvengachè in replica ec. e più seqq.* 23

Per questi Motivi.

Delib. Delib. senza fermarsi negli Incidenti proposti, e procedendo a decidere nel merito, al quale furono riuniti dice mal giudicato, bene appellato dalla Sentenza della R. Ruota di prime Appellazioni di Arezzo del dì 22. Dicembre 1818. quella revoca in tutte le sue parti, ed in riparazione conferma, salva l'infrascritta dichiarazione sopra le spese, la sentenza del Tribunale di Fojano de' 26. Febbraio 1818. ordina che sia eseguita secondo la sua forma, e tenore, e quanto alle spese dichiara doversi assolvere, conforme assolve da quelle di tutti i Giudizi Giulio Bulletti, e condanna nelle sole spese giudiciali di tutte le Istanze la Margherita Borghini come Erede intestata della fu Orsola Micheli ne Bulletti, assolvendola come l'assolve dalle stragiudiciali. E tutto ec.

Così pronunziato dagli Illustrissimi Signori

Gio. Alberti Presid.
Cav. Michele Niccolini Relat.
Cav. Vincenzio Sermolli } Consiglieri

DECISIONE II.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Florentina Praetensae Incompetentiae die 17. Julij 1820.

IN CAUSA GAILLARD E LAMBRUSCHINI

Procur. Mess. Guglielmo Bombicci	Procur. Mess. Giuseppe Brandi
Avv. Illmo. sig. Luigi Piccioli	Avv. Illmo. sig. Giacomo Aquaroni

---

Argomento

La Promessa, o Biglietto di pagamento di un Debito creato per Cause di Mercatura, anco dopo che il Debitore ha cessate le sue speculazioni mercantili, è soggetta a'Tribunali di Commercio.

Sommario

1. *La Convenzione Sinallogmatica non sottopone le Parti che hanno convenuto alla Giurisdizione de' Tribunali di Commercio.*

2. *Le Convenzioni di quelli che hanno la qualità di Negozianti soggettano le Parti alla Giurisdizione de'Tribuali di Commercio.*

3. *Se nelle Convenzioni l'Obbligazione, e l'Azione si restringe in un solo de'Contraenti, il Contratto è sempre unilaterale, qualunque sia la forma delle parole.*

4. *Il Biglietto, o Promessa semplice di pagamento è sottoposta al Tribunale di Commercio se il Promittente si esercita nella Mercatura.*

5. *La Promessa, o Biglietto è sottoposta alla Giurisdizione de'Tribunali di Commercio se deriva da Operazioni Commerciali.*

6. *Il Mercante accidentale Debitore è sottoposto al Tribunale di Commercio ancora che il Creditore non faccia la prova di esser Negoziante.*

7. *Il Fornitore delle Truppe è rivestito della qualità di Mercante.*

8. *Il Debitore ancora dopo la cessazione delle sue mercantili speculazioni è soggetto a' Tribunali di Commercio.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Cav. Alfonso De Gaillard nel 17. Dicembre 1819. intimò avanti il sig. Potestà di Figline, come faciente le funzioni di Giudice di Commercio, i sigg. Luigi, e Cammillo Padre, e Figlio Lambruschini al pagamento di Ducati 1968. di moneta fiorentina con più i frutti, e le spese, che tanto importava una loro Obbligazione firmata in Napoli nel 14. Dicembre 1809., dal predetto sig. Cammillo, garantita dal di lui Padre Signor Luigi colla sua Fidejussione.

I sigg. Lambruschini opposero a questa Intimazione, l'incompetenza del Foro, con dire, che alcuna delle Parti non essendo Commerciante non era quello il Tribunale conveniente per esser chiamati in Giudizio. Il sig. Cav. De Gaillard replicò, che la sua Domanda era stata ben fatta perchè se i sigg. Lambruschini non erano allora Negozianti si dovevano come tali considerare al tempo che avevano contratto il debito, e perchè questi aveva provenienza da Operazioni Mercantili.

Nel 20. Gennajo 1820. il sig. Potestà di Figline pronunziò la sua Sentenza colla quale si dichiarò Giudice competente in quella Causa.

I sigg. Lambruschini credendo di essere aggravati si appellarono alla Regia Ruota Civile di Firenze, la quale con Sentenza emanata nel 23. Marzo 1820. revocò quella del sig. Potestà di Figline; Interpose Appello il sig. Cav. De Gaillard al Supremo Consiglio di Giustizia, dal quale con Decisione del 17. Luglio 1820. venne revocata la Sentenza della Regia Ruota Civile di Firenze, e confermata quella proferita nella prima Istanza dal signor Potestà di Figline.

MOTIVI

Atteso che l'Atto firmato in Napoli dal sig. Cammillo Lambruschini nel 14. Dicembre 1809., ed accettato dal sig. Cav. Alfonso De Gaillard contiene in sostanza una dichiarazione di Debito del primo in favore del secondo per Ducati 1968. ricevuti in contanti effettivi, con l'obbligo di restituirli con certe Convenzioni, ed Epoche, onde nasce da questo totalmente l'azione in favore del Creditore, restando al Debitore unicamente l'Eccezione dell'adempimento delle dilazioni, e modo di pagamento scritte nel suddetto Atto.

Atteso che in questi termini, non poteasi l'Atto medesimo, come si pretendeva per parte del sig. Lambruschini considerare come convenzione Sinallogmatica, e come tale incapace, coerentemente al disposto nell' *Articolo IX.* dei Tribunali di Commercio Toscani, a soggettare le Parti alla Giurisdizione dei medesimi, fuori del caso che la Convenzione fosse inter-

Digitized by Google

venuta fra due, o più aventi la qualità di Negoziante, Mercante, e Banchiere.

Poichè quando apparisce, che nelle Convenzioni respettive la obbligazione per una parte, l'azione per l'altra si ristringe in un solo dei Contraenti, qualunque sia poi la forma delle parole, con le quali la obbligazione si assuma, il Contratto resta sempre unilaterale ancorchè vi siano delle Condizioni aggiunte dal Debitore all'esecuzione della sua obbligazione accettate dal Creditore, le quali potrebbero dar luogo soltanto all Eccezioni se non fossero adempite, ma l'azione, che si considera il più sicuro mezzo di distinguere il Contratto *Heinecc. in Instit. lib. 14. de obligat. lib. 3. §. 782 et 783.* compete sempre ad una parte sola, e perciò si qualifica per unilaterale, come nel concorso di tale circostanza restò l'Atto in disputa, e per conseguenza non è dato l'attribuire al medesimo altro carattere che di Biglietto, o Promessa semplice. 3

Attesochè per altro il Biglietto, o promessa semplice ancora è capace di sottoporre chi la emette alla giurisdizione dei Tribunali Commerciali, qualunque volta il Promittente eserciti alcuna specie di Mercatura e la promessa, o biglietto abbia per Causa operazioni relative al Commercio che quello esercita; secondo che resulta dal combinato disposto *dell' Articolo* 10. del lodato Regolamento Toscano, e *degli Artic.* 631. §. 623. *del Cod. di Commercio Francese* provvisoriamente fra noi conservato. 4 5

Attesochè la qualità di Mercante almeno accidentale, si verifica ai termini del citato *Art.* 632. dello stesso Cod. nel sig. Lambruschini, lo che unito alla circostanza, che il debito fosse contratto per causa della sua Mercatura, bastava per la resoluzione della presente disputa di competenza, senza bisogno della prova che fosse il Creditore ancora il sig. De Gaillard rivestito della qualità di Mercante, Negoziante, o Banchiere. 6

Attesochè in fatto è certo, come resulta dai riscontri molto concludenti del Processo, e massimamente dalla Decisione della Regia Corte dei Conti di Napoli de' 3 Dicembre 1813., che il sig. Cammillo Lambruschini esercitò la fornitura delle Truppe Napoletane, la quale, rispetto al servizio ordinario terminò al 31 Dicembre 1808, e continuò in quello di riserva fino a Maggio 1809.

E che il Ministro della Guerra rimesse la sua Liquidazione alla detta Regia Corte de' Conti nel 13 Febbrajo 1813., onde ne derivava, che per questa parte almeno era il medesimo un Negoziante. 7 8

Attesochè la Causa del suo debito nascente dalla Mercatura in cui esercitavasi, per quanto non espressa letteralmente nel Recapito del suo debito che parlò di somministrazione di Contanti, nè presunto ai rigorosi termini *dell' Artic.* 638 del preallegato Cod. di Commercio Francese, risulta però chiaramente dal complesso delle circostanze riunite, che si allegarono per parte del Creditore, e specialmente dalla lettera del sig. Luigi Lambruschini padre del sig. Cammillo, al sig. Abate Giuseppe Hermitte scritta da Livorno nel 16 Agosto 1812. nella quale sebbene vi siano le più amare ecce-

Digitized by Google

zioni contro l'asserto vizio usurario del Credito, da riserbarsi al congruo Giudizio sul merito, quando vi sia luogo, si confessa per altro, che la causale di questo Credito è la speculazione mercantile della fornitura delle Truppe Napoletane esercitata dal figlio, quanto basta per le attual giudizio, avvalorandosi ancora questo fortissimo riscontro dell'accennata Lettera, dalle troppo evasive risposte date dal medesimo sig. Lambruschini all'Interrogatorio di che nel Processo Verbale del Tribunale di Figline del 24. Dicembre 1819. alle quali riprove, che il Credito del sig. Gaillard fosse per causa della Mercatura esercitata dal sig. Lambruschini, non si oppone, anzi somministra un riscontro affermativo nelle circostanze del caso, e delle Persone, la specie somministrata dal Creditore in Contanti, perchè questi sono molto utili, ed anzi positivamente necessari ai Fornitori di Truppe nell'esercizio della loro Mercatura. Non venendo nemmeno esclusa una tal Prova della Causale del Debito proveniente dalla Fornitura per essere la medesima cessata nella diretta, e principal sua Amministrazione, perchè vi restarono i necessari, e moltiplici accessori di sodisfare gl'Impegni già contratti durante la medesima terminata soltanto da poco tempo, di acquistare cioè i così detti numerosissimi *Boni* delle Comunità, dai Reggimenti, dai Sottofornitorj ec., e fare le parziali subalterne liquidazioni che dovevano servire di base generale del Governo, che fu protratta molto tempo dopo dal sig. Lambruschini col sig. Gaillard, nelle quali operazioni è pur troppo notorio, che si rende utilissimo a qualunque Fornitore il Denaro, ed è ancora di necessità indispensabile, onde bisogna giustamente concludere, che sebbene cessata da poco tempo la diretta, e principale speculazione Mercantile della Fornitura, vi restarono però tante appendici dalla medesima inseparabili, che fecero perseverare la Causa della Mercatura nel Debito creato dal signor Cammillo Lambruschini tanto prossimo alla cessata Fornitura, e tanto lontano alla liquidazione del Governo, sicchè sono a questo proposito applicabili le Teorie nei casi analoghi stabilite, come può vedersi presso *Bursat. Cons.* 321. *N.* 54. *Mantic. de tract. Lib.* 6. *tit.* 24. *N.* 31. *D' Hevia de Commerc. terrestr. Cap.* 2. *N.* 41. *Rot. Januen. Decis.* 71. *N.* 7. *Rot. Rom. in recent. Decis.* 221. *part.* 12. *Casareg. de Commerc. Tom.* 3. *Disc.* 128. *Num.* 1.

Per questi Motivi

Dice male giudicato, bene appellato dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota di prime Appellazioni di Firenze sotto dì 23. *Marzo* 1820., *ed in reparazione dichiara di competenza del Tribunale di Commercio la Causa introdotta dal sig. Cav. De Gailard contro il sig. Cammillo Lambruschini per dipendenza della di lui Obbligazione del dì* 14. *Dicembre* 1809. *di che in Atti, e la Parte vinta condanna in favore della Vincitrice nelle spese giudiciali di tutte le Istanze.*

Così fu pronunziato dagl'Illmi.

Giovanni Alberti Presidente.
Cav. Michele Niccolini Consig. Relat.
Gaetano Sodi Consig.

Digitized by Google

DECISIONE III.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Pisana Admissionis Testium die 24. Julii 1820.

IN CAUSA VALENTI, E ANTOGNOTTI

Procur. Mess. Pietro Pagni — Proc. Mess. Federigo Rossetti

ARGOMENTO

L' Oste che vende il Vino a minuto è sottoposto alle Leggi di Commercio, ed ha luogo contro di Esso la Prova Testimoniale.

SOMMARIO

1. *La Prova Testimoniale si ammette negli Affari Commerciali.*
2. *L' Ammissione della Prova Testimoniale ne' Contratti di Compra, e Vendita, secondo il Codice di Commercio, è in arbitrio del Giudice.*

Atteso che il Sig. Don Ignazio Valenti fece Precetto nel dì 16 Maggio 1818 (legittimamente quanto alla forma) contro Alessio Antognotti, e per esso contro il Sig. Lorenzo Guidi di lui Curatore intimandogli di pagare la somma di Filippi trentasei per prezzo di Vino venduto, come asserisce l' Istante, da Lui medesimo al fù Giuseppe Antognotti Padre di detto Alessio, e proseguì pure legittimamente i successivi Atti ordinarj di gravamento.

Atteso che avendo il detto Guidi ne NN. fatta opposizione ai rammentati Atti nel 17 Luglio 1818, il Prete Valenti unitamente al di Lui Padre si presentarono al Tribunale di Bagnone sotto dì 29 dello stesso mese, ed esposero, come in Atti, d' aver venduto nell' anno antecedente al detto fù Giuseppe Antognotti Some otto di Vino, la qual vendita, nella mancanza d' una prova diretta, dimandarono di essere ammessi a giustificare per mezzo di Testimonj. E siccome diverse eccezioni si opponevano dal detto Guidi ne NN. contro una tal dimanda, fondata specialmente nel disposto dell' Articolo 1341. del Codice Civile Francese in questa parte ritenuto provvisoriamente in Toscana, insisterono i Valenti per l' ammissione della detta Prova con altra Scrittura del dì 18 Agosto 1818, richiamando il Giudice ad esaminare l' affare in ordine alle disposizioni del Codice di Commercio Francese tuttora vigente fra noi, giacchè asserivano, che il Vino venduto all' Antognotti era da esso rivenduto in dettaglio, come quello che ne faceva traffico nella sua qualità di Oste in Bagnone: alla quale istanza

nessun' ostacolo poteva fare il Precetto di sopra indicato, applicabile egualmente al doppio caso o di trattar l' affare in semplice via civile, o nel sistema commerciale, ed era anche il Giudice rivestito abitualmente dell' una, e dell' altra giurisdizione. Ma questo Giudice fu d' opinione contraria alla dimanda dei Valenti, e supponendo che la questione non si potesse decidere in ordine al Codice di Commercio escluse perciò la Prova Testimoniale inerendo al disposto del citato Articolo 2341.

Atteso che all' opposto la Ruota di prime Appellazioni di Pisa ha creduto giustamente esser provato abbastanza, che l' affare di cui si tratta è
1 commerciale, ed ha in conseguenza ammessa la prova per Testimonj con la sua Decisione de 26 Maggio 1819. Questa Decisione si conferma dal Supremo Consiglio tanto più che, trattandosi di un Contratto di Compra, e
2 Vendita, il Codice di Commercio rilascia espressamente all' arbitrio del Giudice l' ammissione di questa specie di prova.

Perciò il Supremo Consiglio

Delib., e Delib. Dice essere stato male appellato per parte del Sig. Lorenzo Guidi nella qualità di Tutore dei Figli minori del fu Giuseppe Antognotti con Atto del dì 7. Settembre 1819. dalla Sentenza contro di Lui proferita dalla Rota Civile di prime Appellazioni di Pisa il dì 16. Maggio 1819. ed in favore dei Sigg. Giulio, e Prete Ignazio Padre, e Figlio Valenti, e bene colla medesima giudicato, quale perciò conferma in tutte le sue parti. Ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e condanna detto Sig. Guidi ne NN. nelle spese anche del presente Giudizio ec.

Così pronunziato, e deciso dagl' Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti Presid.
Cav. Vincenzio Sermolli } Consiglieri
Filippo Del Signore Relat. }

DECISIONE IV.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Cerreten. Alimentor. die 18. Settembr. 1820.

IN CAUSA CALDERINI VEDOVA CORDELLI, E CORDELLI

Procur. Mess. Luigi Baglioni — Proc. Mess. Giuseppe Giusti
Avv. Illmo. sig. Teodoro Baroni

ARGOMENTO

Il Legatario d'Alimenti ha diritto di riceverli fuori della Casa dell'Erede, quando dal Testatore nella sua Disposizione non è stato diversamente ordinato, non potendosi credere ch'Egli abbia voluto quello che non ha espressamente dichiarato.

SOMMARIO

1. *Il Legato d' Alimenti può pretendersi dal Legatario fuori della Casa dell' Erede.*

2. *Al Legatario non può imporsi una servitù non ordinata espressamente dal Testatore.*

3., 4. *Il Legatario d' Alimenti non può ricusare di riceverli nella Casa dell' Erede, quando così vuole il Testatore.*

5. *Se il Testatore nella sua disposizione del Legato di Alimenti dimostra di favorire il Legatario, e l' Erede, si preferisce il Legatario.*

6. *Il caso espresso dal Testatore se all' Erede non piacerà convivere col Legatario, è comune ancora al Legatario medesimo.*

7. *L' Erede ha il diritto di rinunziare al comodo di prestare al Legatario gli Alimenti in natura.*

8. *Dee credersi che il Testatore non abbia voluto, quello che ha omesso di esprimere.*

STORIA DELLA CAUSA

La sig. Felice Calderini Vedova lasciata dal defunto sig. Tommaso Cordelli nel 7. Dicembre 1818. comparve al Tribunale di Cerreto, e domandò, che fosse condannato il suo Figlio sig. Dott. Andrea Cordelli a pagargli Scudi otto ogni mese lasciatigli dal suddetto sig. Tommaso Cordelli suo Marito defunto col di lui Testamento del 21. Marzo 1793.

Il sig. Dott. Andrea Cordelli non impugnò il Legato domandato dalla sua Madre, ma si oppose che avesse diritto di conseguirlo fuori della sua Casa.

Il sig. Potestà di Cerreto dopo di avere intese le ragioni di ambedue le Parti proferì nel dì 8. Marzo 1819. la sua Sentenza a favore del signor Dott. Andrea Cordelli, dalla qual Sentenza essendosi appellata la sig. Felice Calderini Vedova Cordelli alla Regia Ruota Civile di Firenze, fu da questa con Sentenza del 30. Maggio 1820. revocata quella del sig. Potestà di Cerreto.

Interpose Appello il sig. Dott. Cordelli, e portata la Causa al Supremo Consiglio di Giustizia fu, dopo una plausibil difesa fatta da ambe le Parti, definitivamente deciso nel 18. Settembre 1820. a favore della sig. Felice Calderini come appresso.

Delib. e Delib. Per i Motivi esposti nell' Appellata Sentenza Ruotale, che il Supremo Consiglio di Giustizia adotta. Dice essere stato male appellato per parte del signor Dott. Andrea Cordelli contro la Sentenza della Ruota di prima Appellazioni di Firenze del dì 31. *Maggio* 1820. *Anno corrente, bene respettivamente colla medesima giudicato, quella perciò conferma in tutte le sue parti, ed ordina che venga eseguita nella sua forma, e tenore, e detto sig. Dott. Cordelli condanna nelle spese a favore della sig. Felice Calderini Vedova Cordelli.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Gio. Alberti Presid,
Cav. Vincenzio Sermolli Relat. } Consiglieri
Filippo Del Signore }

Si riportano i Motivi della Sentenza della Regia Ruota Civile di Firenze del dì 31. Maggio 1820. proferita dagl'Illustrissimi Signori Auditori Francesco Maria Baldini, Francesco Gilles, e Gio. Batista Brocchi, perchè sono stati adottati dal Supremo Consiglio.

Atteso che nella questione se il Legato d'alimenti possa pretendersi fuori della Casa Ereditaria stà in genere la regola a favore del 1 *Legatario* L. Libertis 4. §. fin. ff. de alim. et cibar. Legat., et in Bartolo *in proposito appunto della Moglie superstite del Testatore per la ragione, che la disposizione diretta a favore, e comodo del Legatario non può in suo pregiudizio ritorcesi imponendogli una servitù che non sia* 2 *espressamente voluta dal Testatore, obbligandolo suo malgrado a convivere coll' Erede, come riprovata l'opinione dell'* Alessand. Cons. 178. Lib. 6., osserva l'Adden. alla Decis. 636. part. 4. Tom. 3. N. 82. seq. delle Recentior., *e non milita che in specie l'opposta regola nei respettivi casi, che per volontà del Testatore debba il Legato prestarsi nella* 3 *Casa dell' Erede, ovvero sia per condizione imposta al Legatario la coabitazione col medesimo, nei quali termini, siccome si considera la disposizione diretta al favore, e comodo dell' Erede, così egli può ricusarsi alla prestazione del Legato fuori della propria Casa, ogni qual volta che non resti provata una giusta causa atta a limitare questa regola, come distinguendo un caso dell'altro avverte* De Luca de Legat. Disc. 13. N. 3. et seg.

Atteso che, sebbene la prima parte della disposizione, che forma il soggetto della presente controversia, si veda concepita per modo da dover credere contemplato dal Testatore l'interesse dei suoi Figli pupilli nella convivenza, e sotto la direzione della propria Moglie loro Madre, con tutto ciò chiaro apparisce dal contesto letterale di detta disposizione essersi ancora voluto avere in considerazione il favore, e como-

do di detta sua Moglie, da che ristretto, come è nel di lui concetto espresso l'interesse dei Figli nella convivenza predetta. « Rispetto alle « femmine fino allo stabilimento del loro stato, e quanto ai maschi per « tutto il corso della loro minore età statutaria « non per questo si limita a detto tempo l'onere del Legato nei figli, ma si estende a tutta la Vita Vedovile della Legataria per una causa remuneratoria liberamente dichiarata, come porta la seconda parte della disposizione « ivi «
« E per questo riflesso, come pure per essere stati usati a detto sig. Te-
« statore da detta sua sig. Consorte tutti i maggiori riguardi, e le più
« amorose attenzioni alla di lui persona per tutto il corso del loro ma-
« trimonio, ed in modo particolare nel corso della presente sua lunga,
« e penosa malattia, disponendo jure legati, ed in ogni ec. lasciò, e la-
« scia alla detta Felice Calderini sua diletta Consorte tutto il di lei
« Trattamento, che ha ricevuto da esso sig. Testatore, per doversi con-
« tinovare però fino che Ella continuerà Vita Vedovile, e VEDOVANDO
« FINO CHE NATURALMENTE VIVERÀ*, ma nel caso, che ai predetti ama-*
« tissimi di lui Figli sortiti dall'età minore non piacesse di seguitare a
« convivere colla predetta sig. Felice moglie di esso Testatore, e re-
« spettiva loro Madre, il che non crede che sia per avvenire, in tal ca-
« so jure legati, lasciò, e lascia alla medesima sua sig. Consorte a ti-
« tolo di Alimenti la somma, e quantità di Scudi otto al mese, e
« così ogn'Anno la somma di Scudi 96., sempre però nel caso, che Essa
« seguiti a continuare Vita Vedovile, e vedovando per fino che Ella
« naturalmente viverà, e non altrimenti ec. «

Attesochè quand' anco facendosi in certo modo violenza a tali espressioni si volessero riguardare non come dirette a favore, e comodo speciale della Legataria, ma ha voluto accordare alla moglie, deve piuttosto credersi mentovato il caso più ovvio al solo effetto di scendere, conforme scende di fatto il Testatore medesimo, alla tassazione pecunaria degli Alimenti di cui volle onorare la moglie fuori della Casa ereditaria in tutti i casi contingibili che potessero di ragione aver luogo.

Che d' altronde non costa nel caso della volontà del Testatore di soggettare la Legataria alla condizione di convivere coi figli per godere il Trattamento nella somma da Esso determinata a Contanti, mentre nella duplicità dei Legati contenuti nella stessa disposizione, quanto è certo aver Egli letteralmente espresse nella prima parte le due condizioni della vedovanza, e della convivenza, altrettanto è indubitato non trovarsi ripetuta nella seconda parte che quella della vedovanza, lo che per regola, che ubi voluit expressis *porta necessariamente a credere che non abbia voluto quello che ha omesso di esprimere, tanto più che il motivo dell' educazione manifestato dal Testatore per voler questa condizione nel caso, in cui l'ha espressa, non milita punto nell'altro caso, in cui ha omesso di esprimerla.*

E che perciò indipendentemente dall' esame delle Cause di separazione dal figlio, che vengano allegate in questo caso dalla madre, ha sempre essa il diritto di esigere gli Alimenti Legati nella somma tassata, e liquidata dal Testatore.

Attesochè ciò che sia del diritto della Legataria appellante per ripetere dall'Eredità del defunto marito passata nel figlio comune tutta, o parte delle sue Doti, è manifesto non essersi quest' azione intentata, che in sequela della Causa già introdotta sugli Alimenti, all' effetto di avere intanto con che mantenersi, e supplire al dispendio di detta Causa.

E che alla resoluzione del dubbio su questo particolare oggetto promosso colle eccezioni date per parte del figlio, può in qualche modo influire lo stato in cui definitivamente si trovi la madre in rapporto ai mezzi di sussistenza.

Per questi motivi

Delib. e Delib. Previa la Rejezione della Istanza fatta con Scrittura del dì 6 *Aprile prossimo scaduto per la riunione dei due Appelli interposti dalle contemporanee Sentenze del Tribunale di Cerreto del dì* 8 *Marzo* 1819., *facendo per ora diritto a quello relativo al Legato degli Alimenti reclamati dalla sig. Felice Calderini detta Cordelli contro il sig. Dott. Andrea Cordelli suo figlio, dice bene appellato per parte di detta vedova Cordelli, mal giudicato dalla Sentenza di detto Tribunale del dì* 8 *Marzo* 1819., *e quella in tutte le sue parti revocando in riparazione dichiara esser costato, e costare delle cose pretese, e domandate dalla sig. Felice Calderini Vedova Cordelli colla sua principal domanda de'* 7 *Dicembre* 1818., *e perciò essersi dovuto, e doversi condannare, siccome condannò, e condanna il sig. Dott. Andrea Cordelli a dare, e pagare alla medesima la somma di Scudi otto Fiorentini il mese dal dì* 15 *Giugno* 1818. *in poi, e così continuare finchè la medesima continuerà a convivere fuori della di lui casa, e famiglia, con più le spese tanto del primo che del secondo Giudizio.*

Riservandosi, siccome si riservò, e riserva di far diritto all' altro Appello relativo alla repetizione della Dote quando sia passata in causa giudicata la presente Sentenza.

DECISIONE V.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Florentina Inventarii die 18 Junii 1820

IN CAUSA BARGELLI E BRUNETTI

Proc. Mess. Bartolommeo Ciatti | Proc. Mess. Mandricardo Vettori

---

ARGOMENTO

Il Padre Legittimo Amministratore del suo Figlio in età minore, ha diritto di formare l'Inventario de' Beni pervenuti nel suo figlio per ragione d'Eredità quantunque l'usufrutto de' medesimi dal Testatore sia lasciato ad altra Persona per durante la di lei vita colla dichiarazione, che non possa l'Erede fare alcuno Inventario, nè pretendere alcuna cauzione.

SOMMARIO

1. *I Tutori, Amministratori, sono obbligati di fare l'Inventario dell'Eredità pervenuta a' Pupilli, e agli Amministrati.*

2. *Contro al disposto della Legge non possono adottarsi misure equitative.*

3. *Dal disposto delle Leggi non si può declinare.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Priore Gio. Lorenzo Bargelli Parroco della Chiesa di s. Lorenzo a Villore nella Potesteria di Vicchio in Mugello, che cessò di vivere nel 6 Dicembre 1819. col suo Testamento Olografo de' 20 Novembre del precedente Anno 1818 consegnato a' Rogiti del Notajo sig. Costantino Buoni, dopo di avere onorati alcuni suoi nipoti di varj Legati, istituì Erede universale il sig. Pier Lorenzo suo pronipote, figlio in età minore del sig. Antonio Bargelli, e lasciò a Maria Chiara Piera Brunetti donna di suo servizio l'usufrutto pienissimo de' suoi Beni immobili, di una porzione de' mobili, e la proprietà del rimanente de' medesimi, de' Crediti, de' Contanti, de' Bestiami, e dichiarò, che l'Erede proprietario non avesse diritto di fare alcun' Inventario, nè di pretendere alcuna cauzione.

Il sig. Antonio Bargelli come Padre, e Amministratore del suo figlio sig. Pier Lorenzo, malgrado questa proibizione credè conveniente all'interesse del detto suo figlio di procedere ad un' Inventario di tutti i Mobili trovati nella predetta Eredità, ma essendosi opposta la Brunetti usufruttuaria, fu costretto il ridetto Bargelli di ricorrere al Tribunale di Vicchio, e domandare, che fosse ordinato procedersi alla confezione di un' Inventario Pretorio per l'oggetto di formare lo Stato Attivo, e Passivo della detta Eredità pervenuta nel rammentato suo figlio.

Diede diverse eccezioni la Brunetti a questa Domanda, le quali servirono per ottenere dal sig. Potestà di Vicchio una sentenza favorevole, e contraria al Bargelli, che fu proferita nel 18 Dicembre 1819.

Appellò il Succumbente Bargelli da questa Sentenza alla Regia Ruota Civile di Firenze, la quale con Sentenza del 6 Aprile 1820 rivocando quella del sig. Potestà di Vicchio ordinò procedersi al richiesto Inventario.

La Brunetti interpose Appello al Supremo Consiglio, avanti del quale agitata la Causa, fu questa definitivamente risoluta a favore del Bargelli con Decisione del 16 Giugno 1820.

MOTIVI

1 Attesochè la confezione di un' esatto, e solenne Inventario di tutto ciò che compone l' Eredità devoluta a un' Erede costituito in età minore, o Pupillare è dalle Leggi, e Comuni, e Municipali severamente imposto ai Tutori, e legittimi Amministratori dell' Erede medesimo, dalla quale perciò non possono essi senza rimprovero, e senza responsabilità dispensarsi.

2 Attesochè di fronte all' impero della Legge, adottar non si possono le misure equitative, per canonizzare un meno solenne Inventario sanzionate, ed ammesse dai Tribunali dirimpetto alla nuda, e semplice volontà dei Testatori.

3 Attesochè dal disposto di tali Leggi illegabilmente tentava di declinare la Legataria Brunetti reclamando l' inammissibilità dell' Inventario solenne dal Padre, e legittimo Amministratore del Figlio Erede domandato, e limitandone il diritto alla confezione di un' Inventario non solenne, e stragiudiciale.

Attesochè le questioni nelle varie Istanze del presente Giudizio Incidentale proposte, relative alla competenza, o incompetenza dei diritti dall' Erede universale sig. Pier Lorenzo pretesi sulla totalità dell' asse Ereditario del fù sig. Prior Gio. Lorenzo Bargelli, al merito della Causa appartenevano, ed erano del tutto estranee al Giudizio attuale.

Per questi motivi

Delib., e Delib. Dice la Sentenza Ruotale del 6 Aprile 1820. doversi confermare, siccome confermò, e conferma con la dichiarazione infrascritta.

Poichè dice senza pregiudizio delle ragioni delle respettive Parti, quanto alla competenza dei diritti dell' Erede universale sig. Pier Lorenzo Bargelli pretese sulla totalità dell' asse Ereditario del fù sig. Prior Gio. Lorenzo Bargelli potersi, e doversi procedere all' Inventario ordinato colla predetta Sentenza, la quale in questa parte pienamente confermò, e conferma, e dice poi dover tale Inventario farsi per ora a spese della predetta Eredità, e quindi di chi sarà di ragione; e quanto alle spese del presente, e dei passati Giudizj dice doversi condannare, conforme condanna la medesima Chiara Piera Brunetti nella terza parte delle spese Giudiciali dei medesimi, che liquida in Lire 116. 7. 8. le altre compensate ec. Così pronunziato, e deciso dagl' Illustriss. Sigg.

Gio. Alberti, Presid.
Cav. Michele Niccolini } Consiglieri
Gaetano Sodi, Relat. }

Digitized by Google

DECISIONE VI.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Aretina Perentionis die 7. Settembr. 1820.

IN CAUSA CARLINI E MICHELI

Procur. Mess. Gabbriello Piccioli — Procur. Mess. Giacinto Cerboncelli

---

ARGOMENTO

Ne' Giudizi di prima Istanza la perenzione è equivalente ad una Sentenza definitiva, contro la quale non può aver luogo che il rimedio dell'Appello.

SOMMARIO

1. 4. 5. *Le Opposizioni contro una Sentenza Contumaciale, benchè ammesse con Sentenza non fanno cessare la qualità d' Attore a quegli che ha promossa la Causa, nè di reo convenuto a quegli ch' è stato chiamato in Giudizio.*

2. *Sentenza non notificata rimane senza effetto.*

3. *Atto di Opposizione portato al Giudice medesimo che ha sentenziato, è diverso dall' Atto d' Appello, e non altera, nè cangia la già promossa Istanza principale.*

6. *Ne' Giudizi di prima Istanza la perenzione equivale alla Sentenza definitiva.*

MOTIVI

Atteso che Francesco Micheli colla sua domanda principale esibita avanti il Tribunale Civile di Arezzo f. f. di Tribunale di Commercio, si costituì Attore principale in giudizio contro Francesco Carlini, e con tal veste ottenne che con Sentenza di detto Tribunale del dì 18. Aprile 1814. fosse contro detto Francesco Carlini reo convenuto, pronunziata la contumacia, e condannato a pagare a lui Attore la somma di Scudi 95. prezzo di un paro Manzi con più gli Interessi legali, e spese.

Atteso che sebbene a detta Sentenza contumaciale facesse nel successivo 2. Maggio 1814. opposizione il Carlini, e fosse tale opposizione ammessa con Sentenza dell' istesso Tribunale, del 30. Maggio medesimo, colla quale, prima di pronunziare sulla medesima, fosse anche ordinato mettersi in Causa Giuseppe Sassoli, non però per tutto questo venne a cessare nè in Francesco Micheli la qualità di Attore, nè in Francesco Carlini l'altra qualità di reo convenuto in causa, poichè anco astraendo dalla circostanza, che la ridetta Sentenza de' 30. Maggio non fu mai notificata, onde rimase senza effetto alcuno, egli è poi indubitato che secondo la Giurisprudenza Francese, sotto la quale fu non meno dal Micheli proposta la sua principale domanda, che respettivamente dal Carlini fatta Opposizione alla Sentenza contro di lui in contumacia proferita, l'Atto d'Opposizione portato avanti [1 4 5] [2]

Digitized by Google

il Giudice stesso che pronunziò la Sentenza contumaciale diversamente dall'Atto d'Appello, che portato avanti altro Giudice porge incominciamento ad una Istanza del tutto nuova, e diversa dalla precedente, non al-
3 tera, nè cangia in modo alcuno la promossa Istanza principale, così che gl'Atti stessi della Opposizione sopravvenuti si riattaccano, e si ricongiungono agl'Atti antecedenti per tener sempre ferma, e perseverante la sola, ed identica Istanza, sì fattamente, che qualora sia incorsa la perenzione, non può la sua operazione limitarsi ai soli Atti di Opposizione, ma estendere, ed applicare si debb' a tutti gli Atti dell'Istanza, onde ne avviene an-
4 cora che l'Opposizione non può tampoco reputarsi mai valevole a commutare le distintive vesti di Attore, e di Reo, tali quali originariamente nei Litiganti rimasero stabilite, perciò che sull'appoggio di una puntualissima De-
5 cisione della Corte di Cassazione del 3. Settembre 1810. riferita dal signor *Merlin* nel suo Repertorio Universale e ragionato della Giurisprudenza *Tom.* 9. *alla parola Perenzione* §. 6. ebbe luogo di avvertire, e stabilire il nostro Supremo Consiglio nella recente sua Decisione emanata il dì 4. Settembre di questo stesso Anno in *Causa Tempestini*, *e Ricci*.

Atteso che ritenuta questa massima della Francese Giurisprudenza, dalla quale non sembra essersi allontanato nemmeno il vegliante Regolamento della Toscana Procedura conforme nell'accennata recente sua Decisione il Supremo Consiglio osservò, siccome per le resultanze processali è indubitato in fatto, che Francesco Micheli, nel quale, non ostante l'opposizione come sopra fatta, ed ammessa alla Sentenza Contumaciale del Tribunale di prima Istanza di Arezzo del 18. Aprile 1814., ferma sempre, e perseverante rimase la primitiva assunta Veste di Attore in Causa, trascurò, ed omesse ogni atto di Procedura prosecutivo della da lui promossa domanda, e quieto, ed inattivo si stette fino al 12. Luglio 1819., nel qual giorno solamente fu che Egli si risvegliò con Precetto trasmesso per gli Atti del signor Potestà di Bibbiena a richiamare in esecuzione della summenzionata a lui favorevole Sentenza Contumaciale Francesco Carlini a pagarli la somma in cui detto Carlini era stato condannato in un'epoca cioè, in cui già da lungo tempo era oltrepassato, e scaduto il termine, che dall'Articolo 2. della Notificazione della R. Consulta de' 13. Gennajo 1815. fu prorogato a tutto il mese di Aprile dell'Anno medesimo per la riassunzione di tutte le Cause sospese, e pendenti, con le prescrizioni tanto all'istesso *Artic.* 2., quanto all'*Artic.* 3. aggiunte, che in mancanza di tal riassunzione non fosse più luogo a potersi per qualunque mezzo restaurare il prorogato perentorio termine, e dovesse la non riassunta Istanza aversi per perenta *ipso jure* a carico dell'Attore, o respettivo Appellante, sotto l'obbligo di dover rifondere le spese al convenuto, e respettivamente all'Appellato a forma del prescritto nel Regolamento di Procedura all'*Art.* 110. *e segg.* e che inoltre trattandosi di Giudizio di prima Istanza la Perenzione equivalente sia ad una Sentenza definitiva, contro la quale competer possa solamente il rimedio
6 dell'Appello, quando vi sia luogo.

Per questi Motivi, senza occuparsi inutilmente d'ogn'altra questione agitata nelle precedenti Istanze della Causa attuale.

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte di Francesco Micheli, e respettivamente ben giudicato dalla Ruota di prime Appellazioni di Arezzo con la Sentenza de' 14. Dicembre 1819. e perciò detta Sentenza conferma in tutte le sue parti, ed ordina, che venga eseguita secondo la sua forma, e tenore; poichè dichiara perenta a carico del ridetto Francesco Micheli l'Istanza della Causa tra le Parti vertente sull'Opposizione alla Sentenza Contumaciale de' 18. Aprile 1814. suddetta, senza pregiudizio dell'Appello che a detto Francesco Micheli possa competere in ordine all' Artic. 3. *della Notificazione della I. e R. Consulta de' 13. Gennajo 1815., e condanna detto Francesco Micheli nelle spese del presente, e dei passati Giudizi a forma dell'Articolo III. del vegliante Regolamento di Procedura dalla prelodata Notificazione richiamato. E tutto ec. Mand. ec.*

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Gio. Alberti, Presid.
Cav. Vincenzio Sermolli, Rel. } Consiglieri
Filippo del Signore }

DECISIONE VII.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Castilionen. Dannor. die 30 Augusti 1820

IN CAUSA LADY CONTESSA DE WESTMORELAND, E FAJÒ

Proc. Mess. Jacopo Giacomelli

Mess. Antonio Uccelli
Avv. Illmo. Sig. Giacomo Aquaroni

ARGOMENTO

Il Capitano di un Bastimento che ne ha trascurata la manutenzione, soffre tutti i danni che ne provengono, nè ha il diritto di agere a qualunque indennità, o refusione di spese.

SOMMARIO

1. *La perdita di un Bastimento derivata dalla colpa del Capitano si prova col deposto dell' Equipaggio, e de' Passeggieri.*

2. *Il Capitano che trascura la manutenzione del Bastimento, è responsabile di tutti i danni.*

MOTIVI

Atteso che mancava nel Capitan Francesco Fajò la persona legittima, onde stare in Giudizio, nella rappresentanza delli Asserti Negozianti, e Caricatori Comproprietarj delle Merci asserte perdute nel sinistro sofferto dalla Tartana il S. Pietro da esso guidata, e mancavano quindi i termini abili

Digitized by Google

onde richiamare il Supremo Consiglio ad occuparsi, e decidere sulla ammissibilità, o inammissibilità dell' avaria generale domandata già dal detto Capitan Fajò avanti il Giudizio di prima Istanza, ed oggi di nuovo riproposta; Mentre tralasciando di esaminare, se tal rappresentanza dei Caricatori, e Comproprietari delle Merci sinistrate, onde domandare, ed ottenere per loro conto la proporzionale indennizzazione contro la Proprietaria delle Merci salvate dal naufragio, potesse dal Capitano spiegarsi nella specialità del caso; e per la seguita deperizione del Bastimento; e per la mancanza nel Capitano di ogni legale riscontro giustificante la qualità, quantità, e pertinenza delle Merci asserte caricate, e perdute; e per la colpa di cui veniva imputato il Capitano, dalla quale attribuivasi, come a causa unica, ed immediata l' avvenuto naufragio e del Bastimento, e delle Merci d'onde all' opposto l' azione acquistata sarebbesi dai Comproprietarj tutti alla refezione dei danni contro il Capitano colposo; resultava dalli atti, che di tal rappresentanza, comunque astrattamente, ed in origine attribuitagli dalla Legge, erasi il Capitan Fajò spogliato onninamente, e con tal veste, mancato era pure in esso il diritto di agere in avaria generale per interesse dei suoi rappresentanti, dopo che, rigettata questa sua domanda dal Giudice di prima Istanza, ed ammessa dal medesimo con Sentenza del primo Giugno 1819. la sola avaria particolare per interesse del Capitano, e dell' Equipaggio, accettò il Capitano tal Sentenza, e limitandosi, quanto ai Cointeressanti nel carico sinistrato, a protestare, che non rimanesse alla loro azione all' avaria generale arrecato col suo fatto posteriore il minimo pregiudizio, devenne alla Liquidazione dei danni particolari, ed ottenne Decreto di approvazione dei conti da esso prodotti, e la condanna di Lady Westmoreland al pagamento dell' importare dei medesimi, con aver consentito il ritiro delle casse salvate, domandato dal commissionato della Proprietaria; dopo che appellatasi questa alla Ruota di Grosseto, dalla Sentenza del Vicario di Castiglion della Pescaia, che ammesse l' avaria particolare, e tassò l' ammontare delle spese refettibili, e contestato avanti la Ruota il Giudizio, perseverando il Capitano ivi comparso, nel più alto silenzio rapporto all' avaria generale, nè interponendo verun appello incidente dalla parte della precedente Sentenza ai suoi Rappresentanti contraria restrinse la sua opposizione a sostenere la giustizia della Sentenza medesima nella parte appellata dalla Succumbente, nella parte cioè interessante l' avaria particolare; e dopo che finalmente restato Succumbente nel Giudizio di appello, in cui la Ruota di Grosseto della sola avaria erasi occupata, da questa sola Sentenza appellante si presentò il Capitano avanti il Supremo Consiglio, non richiamato perciò, nè autorizzato a conoscere, che della Giustizia, e del merito della Sentenza appellata.

Atteso che ristretto l' Esame della Causa alla sola avaria particolare, et ai diritti, e spese in tal rapporto sanzionate, e tassate dalla prima Sentenza del Vicario di Castiglion della Pescaia, revocata dalla Sentenza della Ruota di Grosseto, che tale azione denegò sul fondamento della colpa al

Digitized by Google

Capitano imputata, che ad esso Capitano toglieva di regola il diritto ad ogni indennizzazione, e in esso solo non mai sul Proprietario delle merci sottratte al naufragio, rifondeva il dovere di indennizzar l'Equipaggio, ed ogni altro dannificato; non d'altro doveva avanti il Supremo Consiglio trattarsi, e decidersi, se non se del concorso, o della esclusione della colpa del Capitano Fajò, al che si era ristretto l'Esame della Sentenza appellata.

Atteso che la prova della colpa nel Capitano, e la derivazione da questa colpa istessa della perdita, e delle merci luminosamente risultava dai Documenti medesimi dal Capitano allegati, e prodotti, e segnatamente dal Deposto dell'Equipaggio, e del Passeggiero i quali nel loro Testimoniale asserivano, che la rottura del Bastimento, e quindi la di lui perdita, e delle mercanzie in esso esistenti, era derivata dalla caduta dell'albero, non già da tempesta, o colpi di vento, giacchè tranquillissimo era il mare alla partenza poco avanti seguita dal Porto di Piombino, ma era unicamente derivata dalla trascurata manutenzione del Bastimento, per esser guasta la Scafa, e marcia la miccia destinata a sostenere l'albero medesimo, ed impedirne la caduta. 1

Atteso che in questi termini son letterali le disposizioni non meno del Gius comune in *L. Et ita* 3. *§. ait Praetor. Et L. si merces* 25. *§.* 7. *ff. Locat.* che *del Codice di Commercio nelli artic.* 221. *e* 241. ai quali fa eco la comune dei pratici scriventi alla materia, ed il concorde suffragio dei Tribunali, che sul Capitano tutti indistintamente rifondano i danni causati dalla trascurata manutenzione del Bastimento, e che molto più gli denegano il diritto di agere a qualunque indennità o refusione di spese. 2

Per questi motivi e senza pregiudizio delle ragioni, ed azioni al contributo, e alla respettiva loro indennità che potesse esser di ragione dovuta ai Caricatori, e Proprietarj delle Merci naufragate.

Delib. e Delib. Dice male essere stato appellato per parte del Capitano Francesco Fajò di Alapio dalla Sentenza contro di esso, ed a favore di Lady Contessa Westmoreland proferita dalla Regia Ruota di Grosseto sotto di sedici Marzo 1820, *e bene respettivamente essere stato con detta Sentenza pronunziato, e dichiarato, e perciò la medesima essersi dovuta, e doversi confermare, siccome quella confermò, e conferma in ogni sua forma, e tenore, e detto Fajò a favore di detta Contessa Westmoreland condanna nelle spese Giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio secondo la tassazione, e liquidazione da farsene nelle consuete forme.*

Così pronunziato dagli Illustrissimi Signori

Gio. Alberti, Presid.
Cav. Michele Niccolini } Consiglieri
Gaetano Sodi, Relat. }

DECISIONE VIII.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Pisana Praetensae Usurae die 20. Settembr. 1820.

In Causa Ricci, e Cervelli

Proc. Mess. Antonio Torrigiani. Proc. Mess. Ferdinando Piazzesi.

Argomento

Il Frutto del danaro non può dirsi nè indiscreto, nè illegittimo quando è convenuto, avuto riguardo alle circostanze del tempo, e consuetudine del Paese.

Sommario

1. *Avanti il primo Marzo* 1804. *non v'era Legge in Toscana che proibisse i frutti sopra i Capitali fruttiferi a quella ragione ch'erano stati convenuti.*

2. *Il Frutto illecito convenuto è meritevole di esser ridotto da'Tribunali a lecito, e legittimo.*

3. *Il Frutto del danaro dee determinarsi avuto riguardo alle circostanze de'tempi e de'luoghi.*

4. *Il Frutto dell'otto per cento convenuto nel primo Marzo* 1804. *in Toscana era ammissibile.*

Storia della Causa

Il sig. Ranieri Ricci Cessionario del sig. Tommaso Scarfantoni di Pistoja Erede del defunto sig. Carlo Henry, in ordine ad una Scritta di Cambio in sorte di Scudi 100. fruttifera all'otto per cento, creato passivamente dal sig. Dott. Vincenzio Cervelli a favore del predetto sig. Henry, comparve avanti il Tribunale di prima Istanza di Pisa e domandò che fosse condannato il sig. Cervelli al pagamento dell'indicato capitale di Cambio.

Si oppose il sig. Dott. Cervelli, e fondò le sue Opposizioni nel frutto, che pretendeva eccessivo, ed illecito e però riducibile alla ragione del 5. per cento.

Esaminate le ragioni dell'una, e dell'altra Parte il Tribunale di prima Istanza di Pisa decise a favore del sig. Ricci con Sentenza del 24. Luglio 1819. dalla quale il sig. Cervelli si appellò alla Regia Ruota di quella Città, che con Sentenza del 14. Aprile 1820. revocò quella proferita dal Tribunale di prima Istanza; dichiarò eccessivo il frutto dell'otto per cento, lo ridusse alla ragione del cinque, e dichiarò doversi imputare nel Capitale la differenza che passa dal 5. agli 8. per cento a scaletta dei pagamenti stati fatti dal sig. Cervelli.

Il sig. Ricci giudicandosi aggravato da questa Sentenza interpose Appello al Supremo Consiglio di Giustizia, dal quale, con Decisione del 20.

Digitized by Google

Settembre 1820., fu revocata in tutte le sue parti la Sentenza Ruotale, e venne confermata quella stata proferita dal Tribunale di prima Istanza.

MOTIVI

Atteso che nessuna Legge positiva, e irritante esisteva in Toscana nel primo Marzo 1804., epoca della creazione dell'apoca Cambiaria di cui si tratta; la quale proibisse gli Interessi sopra i Capitali fruttiferi alla ragione in essa Apoca convenuti, conforme in ordine ad una Convenzione del 13. Ottobre 1802., che stabiliva fra il Prestatore, e il Prenditore del denaro il frutto del dieci, e mezzo per cento, considerò la già Corte Imperiale di Firenze nella Decisione emanata nel 24. Febbrajo 1813. in Causa Foralassi, Ronchi, e Righini. 1

Atteso che per quanto anco allora che si tratta agli effetti non Criminali, ma semplicemente Civili, non si debbano dai Tribunali tollerare, e sanzionare quelle Convenzioni che stabiliscono un frutto, che si ravvisi essere illecito, e meritevole perciò di quella reduzione, che alla prudenza, e alla saviezza dei Tribunali stessi è rimessa, e che lecito, e legittimo lo rende; la giusta cognizione, e misura però determinare se ne debbe, avuto riguardo alle circostanze dei tempi, dei luoghi, degli usi, e delle consuetudini di ciascun Paese, secondo che avvertono le molte concordanti Autorità riportate, e seguitate dalla Ruota Fiorentina nella *Decisione* 26. *impressa nel Tesoro Ombros. Tom.* 5. *N.* 33. 35. *et* 37. 2 3

Atteso che a questa regola non contradicono le Autorità che si adducevano, o nel Tema di una Convenzione, che, ritenuti i riflessi sopravvertiti, faceva risaltare un frutto inammissibile, perchè chiaramente eccessivo, ed esorbitante, o di una Convenzione, in cui chiara appariva l'intenzione, fino dal suo principio formata, ed il mezzo astutamente praticato di cuoprire sotto un titolo simulato, e solo in apparenza, ma non in realtà legittimo, la Convenzione di un frutto sostanzialmente palliato, illegittimo, e infetto di prova, ed illecita usura a segno fin anche di autorizzare ad ordinare del frutto dal Creditore indebitamente percetto la imputazione nella sorte, come si verificava nelle Decisioni, che per parte del sig. Cervelli si allegavano nella *Florent. Interesse seu Pecunaria del* 18. *Agosto* 1719. *avanti gli Aud. Conti, Vieri Relat. e Bonfini, e nella Pisana Nullitatis Cambii de'* 24. *Aprile* 1781. *av. il già sig. Auditore Vernaccini.*

Atteso che anzi che costare in concreto, che il frutto alla ragione del otto per cento stabilito nella Scritta Cambiaria del primo Marzo 1804. stipulata originariamente tra il sig. Carlo Henry, e il sig. Vincenzio Cervelli fosse a quell'epoca eccedente, ed usurario, tutto all'opposto non indiscreto, nè illegittimo, nè inammissibile considerar potevasi, avuto riguardo alla consuetudine che le politiche, e l'economiche circostanze di quel tempo avevano generalmente ad una misura anco più forte nelle private Convenzioni nella nostra Toscana, indipendentemente dalla necessità di verificare i noti requisiti *del Castrense*, introdotta, e tollerata. 4

Per questi Motivi

Dice, e dichiara bene appellato per parte del signor Ranieri Ricci dalla Sentenza contro di lui, ed a favore del signor Dott. Vincenzio Cervelli proferita dalla Regia Ruota di Pisa sotto di 14. Aprile 1820., e mal giudicato con detta Sentenza appellata, e quella revocando, conforme revoca in tutte le sue parti; Dice, e dichiara confermarsi, siccome conferma la Sentenza del Tribunale di prima Istanza di Pisa del dì 24. Luglio 1819. proferita a favore di detto sig. Ricci contro detto sig. Cervelli la quale però sarà eseguita secondo la sua forma, e tenore; E detto sig. Cervelli condanna nelle spese giudiciali ancora del presente Giudizio.

Così pronunziato, e deciso dagl' Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti, Presid.
Cav. Vincenzio Sermolli, Relat. } Consiglieri
Filippo Del Signore }

DECISIONE IX.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Florentina Praetensae Nullitatis Sententiae die 15. Settembr. 1820.

In Causa Nardini e Ferroni

Procur. Mess. Giuseppe Enrico Visconti. Proc. Mess. Guido Maria Biadajoli.

Argomento

I Tribunali delle Ruote Civili di Toscana possono riunire al merito gl' Incidenti stati decisi dai Tribunali di prima Istanza senza esporsi al pericolo di Nullità.

Sommario

1. 2. *Un Incidente deciso in prima Istanza possono i Tribunali delle Ruote Civili di Toscana riunirlo al merito, o rigettarlo.*

Storia della Causa

Zanobi Ferroni interpose Appello da una Sentenza della Regia Ruota Civile di Firenze proferita nel primo Febbrajo 1820. che conferma quella del Magistrato Supremo del 30. Settembre 1819. colla quale viene condannato, ancora con arresto personale, a restituire nel termine di giorni otto, a Luigi Nardini i Mobili da Esso datili a Nolo, descritti nel Chirografo del 9. Ottobre 1815., al pagamento de' Noli, convenuti nella somma di L. 15. ogni mese; e appoggiò tale Appello sul motivo, che la Regia Ruota aveva riunito al merito della Causa l'Incidente relativo all' Ammissione di una Cedola di Posizioni, la qual riunione diceva non potersi fare dalla Ruota, sostenendo, che l'Incidente doveva esser soggetto a due Giudizi.

Digitized by Google

Il Supremo Consiglio esaminata la questione, e considerate le ragioni di ambe le Parti emanò la sua Decisione nel 15. Settembre 1820. a favore del Nardini, con dichiarare non essere soggetta al preteso vizio di Nullità la preindicata Sentenza Ruotale del primo Febbrajo 1820.

MOTIVI

Atteso che nell'*Artic.* 733. del Regolamento di Procedura è disposto che « qualunque delle Parti, pendente l'esame della Causa in appello, cre- « da di suo interesse nel corso del termine probatorio di seconda Istanza, « di proporre qualche Incidente, *non stato proposto*, nè deciso in *prima* « *Istanza*, potrà farlo « e che in conseguenza di una tale disposizione, qualora si tratti d'Incidente proposto, e deciso nella prima Istanza, è permesso alle Ruote di riunirlo al merito, o di rigettarlo senza esporsi al pericolo di Nullità. 1

Atteso che la Ruota di prime Appellazioni di Firenze nella sua Sentenza del primo Febbrajo 1820., sulla Domanda del Ferroni tendente ad ottenere l'Ammissione delle seconde Posizioni, che in Atti, riunì legittimamente in ordine al riferito Articolo l'Incidente al merito della Causa, e rigettò le dette Posizioni, perchè avendole visitate, fu d'opinione che queste seconde *contenessero le medesime cose* delle precedenti state già ammesse, e risolute in prima Istanza. 2

Atteso che nella presente terza Istanza si deve unicamente conoscere, come prescrive l'*Artic.* 699. del Regolamento, se abbia, o non abbia luogo la Nullità opposta dall'Appellante contro la rammentata Sentenza Ruotale.

Perciò il Supremo Consiglio

Delib. e Delib. Dice non esser costato, nè costare della pretesa Nullità della Sentenza proferita dalla Ruota di prime Appellazioni di Firenze sotto dì primo Febbrajo 1820. a favore di Luigi Nardini, perciò rigetta l'Appello interposto per parte di Zanobi Ferroni dalla Sentenza medesima; e lo condanna nelle spese giudiciali, e stragiudiciali della presente Istanza.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti, Presid.
Cav. Michele Niccolini } Consiglieri
Filippo del Signore, Relat.

DECISIONE X.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Liburnen. Praetensae Culpae die 15. Settemb. 1820.

In Causa D'Andrea e Buoncristiani, e Soffredini

Proc. Mess. Ferdinando Piazzesi
Avv. Illmo. Sig. Ranieri Lamporecchi

Procur. Mess. Guglielmo Bombieci
Avv. Illmo. Sig. Luigi Piccioli

Argomento

Il Capitano di una Nave non è sottoposto ad alcun danno, e pregiudizio per la perdita nel Viaggio delle Merci caricate, quando in ciò non ha avuto colpa alcuna; nè può sempre dirsi, che se ha convenuto co' Proprietarj delle Merci perite un Nolo superiore a' Noli ordinari, debba credersi, che abbia assunto sopra di se tutti i rischi, e tutti i danni, poichè in tempo di Guerra per la difficoltà di trovare Bastimenti neutrali i Noli possono esser maggiori, o minori a misura de' pericoli.

Sommario

1. *Noleggio superiore al consueto indica, che il Capitano della Nave ha assunto a suo carico tutti i pericoli contingibili nel Viaggio.*

2. *Pegno speciale è lecito perseguitarsi ovunque.*

3. *Il Capitano della Nave, Debitore di Cambio marittimo a quegli che ha noleggiato la Nave non può pretendere di compensare il suo debito co' Noli, ancorchè questi siano maggiori.*

4. 5. *La simulata direzione delle Merci è causa di buona preda.*

6. *La simulazione fraudolenta soggetta a pena non si presume, ma deve concludentemente provarsi.*

7. *Non può dirsi complice di simulazione quegli, allorchè manca in Esso ogni interesse di porger causa alla complicità.*

8. *La simulazione della direzione delle Merci è necessaria quando il Capitano parte da una rada con carico diretto a Porto nemico.*

9. *Il Capitano convinto di aver commesso delle simulazioni non si può per questo motivo creder reo di nuova simulazione.*

10. *I Fatti, ed i Riscontri univoci, e incontrastabili tolgono ogni valutazione al detto Testimoniale.*

11. *Non merita fede quel Testimone che depone a proprio vantaggio.*

12. *Testimone indotto per eccezionare un' Azione limpidissima, e per un effetto odioso non è attendibile.*

13. *Pena, e condanna non è proponibile ove non è colpa.*

14. *Sentenze benchè proferite in Tribunali stranieri hanno autorità.*

Digitized by Google

15. *Sentenze emanate in Tribunali stranieri se non sono corredate degli Atti capaci a rimuovere i dubbi della loro giustizia non hanno autorità.*

16. *Il Capitano della Nave non perde i diritti alle sue Mercedi, e Noli pattuiti per la confisca delle Merci avvenuta senza sua colpa.*

17. *Il Capitano della Nave non può essere aggravato di alcun danno per la deperizione delle Merci avvenuta senza sua colpa.*

18. *Noli di una Nave in tempo di guerra sono maggiori.*

19. *Prove non concluse nella Causa, resta la decisione di questa soggetta alle regole di ragione.*

20. *Non è soggetto al pericolo quegli che non v'è di ragione sottoposto.*

21. *Il Capitano della Nave, che ha convenuto il carico* a sconto *non è sottoposto a' pericoli del viaggio.*

22. *Il Capitano della Nave che ha convenuto di caricare le Merci colla formula* Accollo, *è soggetto a' pericoli del viaggio.*

23. *Il Capitano della Nave sebbene siasi assunto il rischio delle Merci caricate, non è soggetto a quel deperimento che deriva dal Fatto colposo de' Caricatori.*

24. *La difficoltà di trovar Bastimenti neutrali in tempo di guerra rende arbitraria la valutazione de' Noli.*

25. *Il Capitano della Nave, che per consuetudine non è solito di assumere sopra di se i pericoli, e rischi del viaggio, ha la presunzione in favore, di non averli assunti ne' casi dubbi.*

26. *Il danno deve rifondersi dall'Autore della colpa, che al danno ha dato causa.*

STORIA DELLA CAUSA

Il Capitano Giovanni D'Andrea, Greco Ottomanno, d'Ipsara, Comandante la Pollacca *S. Niccolò* di Bandiera Ottomanna, nel 28. Ottobre 1813. per mezzo di Contratto celebrato in Livorno noleggiò la detta sua Pollacca al sig. Giovacchino Buoncristiani per il trasporto di un Carico di Mercanzie da Livorno a Malta alla consegna colà del sig. Antonio Soffredini, mediante il Nolo di 2200. Pezzi Duri di Spagna: caricò le Mercanzie, ne firmò le Polizze di Carico, e dipoi, cioè nel 31. Dicembre dello stesso anno si pose alla vela con aver ricevuto a Bordo in qualità di passeggiero il sig. Giuseppe Buoncristiani. Viaggio facendo fu incontrato dal Vascello Britannico, il *Mulgrave*, dal Comandante del quale, sig. Capitano Tommaso James Maling fu condotto in Maone, e poscia in Malta, con essersi impadronito della Pollacca, e del Carico.

Giunto a Malta, dalle Carte ch'erano presso il Passeggiero sig. Giuseppe Buoncristiani verificò il Predatore, che tutte le Mercanzie non dovevano, come dichiaravano le Polizze di Carico, consegnarsi al sig. Soffredini, ch'era munito di licenza Inglese per ricevere le Merci da' Luoghi proibiti, ma che una parte dovevano esser ricevute dal suddetto Passeggiero sig. Buoncristiani, per la qual cosa pretese che avesse luogo la confisca del Bastimento, e del Carico.

Fu portato l'esame di questa pretensione avanti il Vice-Ammiragliato di Malta, e con Sentenza del primo Marzo 1814. furono dichiarati esenti dalla confisca, il Bastimento, la Paccotiglia, e gli Oggetti diretti al signor Soffredini, e confiscati quelli che ricever doveva il sig. Buoncristiani, e fu inoltre deciso, che non avevano luogo i Noli sopra gli Oggetti stati riconosciuti di buona preda: in conseguenza di questa Sentenza, la Pollacca, e gli Oggetti liberi dalla confisca furono consegnati al sig. Soffredini, il quale, come munito di licenza Inglese, rappresentava il Bastimento, ed il Carico: Il Capitano D'Andrea si rivolse allora a'sigg. Soffredini, e Buoncristiani per conseguire la totalità del Nolo, poichè Egli ignorava, che una parte delle Mercanzie dovesse esser ricevuta dal sig. Buoncristiani subito che le Polizze da Esso firmate portavano la consegna della totalità delle Mercanzie al sig. Soffredini, ma essi dichiararono di avere interposto l'Appello in Londra per il recupero degli Effetti confiscati, e per i Noli: Il Capitano D'Andrea intanto necessitato di trasferirsi alla Patria fece partenza da Malta, e lasciò la sua Pollacca per garanzia dell' Appello, ma i sigg. Soffredini, e Buoncristiani invece di proseguirlo, conclusero un Accomodamento col Predatore, coerentemente al quale restò al Predatore medesimo la metà degli Effetti dichiarati soggetti alla confisca, e l'altra metà insieme colla Pollacca fu consegnata a'sigg. Soffredini, e Buoncristiani, i quali si obbligarono di rilevare l'Agente del Predatore da tutte le molestie che potesse inferirgli il Capitano D'Andrea per il pagamento de' Noli, e finalmente rinunziarono all'Appello per interesse ancora dello stesso Capitano.

Il sig. Giuseppe Buoncristiani in questa assenza da Malta del Capitano D'Andrea comparve contro il medesimo in nome del Caricatore come Creditore di un Cambio marittimo, fece dichiarare il suo Credito, quantunque per dipendenza de' Noli fosse dello stesso Capitano Debitore di una somma maggiore, e di più domandò, ed ottenne, che fosse proceduto alla vendita del Bastimento, del quale ne fu ricavato il vilissimo prezzo di Scudi Maltesi 5500., che equivalgono a Pezzi Duri di Spagna 2200., ed i compratori furono Fortunato Giacomotto, e Lorenzo Vassalli.

Informato di tutto ciò il Capitano si portò in Livorno ove giunse nel 6. Aprile 1816., comparve al Tribunale Civile, Consolare nel 19. Luglio dello stesso anno, e chiamò in Giudizio il sig. Buoncristiani per il pagamento de' Noli in Pezzi Duri 2200., con esporre che, se una parte delle Merci venne confiscata fu per opera de' suoi Avversari, mentre Egli firmato aveva le Polizze di Carico alla consegna del sig. Soffredini, per la qual cosa era limpida la sua Azione di domandare i Noli al medesimo, ed ancora al sig. Soffredini per aver questi arbitrariamente rinunziato all' Appello, e trascurato grandemente il suo interesse, poichè se col Nolo dovutogli pagato avesse il Cambio marittimo in somma di 1200. Pezzi Duri di cui andava Debitore al sig. Buoncristiani non averebbe sofferto il gravissimo danno della vendita del suo Bastimento per un prezzo minore della metà della di lui valuta, per la qual cosa domandò la refezione di tutti i pregiudizj derivati da tale operazione.

Digitized by Google

I sigg. Buoncristiani, e Soffredini narrarono diversi Fatti dà quali dedussero alcune eccezioni: Dissero Essi, che nel 23. Aprile 1815. i sigg. Petrini, e Nesi sudditi Francesi in Smirne, muniti di licenza Francese, stipularono un Contratto di Noleggio col Capitano D'Andrea per un Carico da Smirne a Livorno, e quindi da Livorno a Malta: Che nel primo viaggio il Nòlo fu convenuto in Pezzi Duri 4500., e nel secondo egualmente in Pezzi Duri 2200.; e poichè se fosse stato incontrato dagl'Incrociatori Inglesi un Carico di proprietà Francese diretto per Livorno, Porto allora bloccato, certamente sarebbe stato predato, perciò fu stipulato nello stesso giorno 23. Aprile un diverso Contratto fra il detto Capitano D'Andrea, ed un certo Abram Riby suddito Ottomanno, da Smirne per Civita Vecchia con un Contrafoglio del Capitano, col quale si obbligava, che giunto a Civitavecchia senza ordine del Noleggiatore non si sarebbe trasferito a Livorno; che due in tale occasione furono le Polizze di Carico firmate; una cioè da Smirne a Livorno, e l'altra da Smirne a Civitavecchia: Che il Capitano partì nel Giugno 1813., e dopo una felice navigazione giunse a Livorno, ove consegnò il suo Carico al sig. Buoncristiani, dal quale ritirò il convenuto Nolo di 4500. Pezzi Duri di Spagna: Che quantunque fosse allora obbligato il Capitano a intraprendere il viaggio per Malta, con tutto ciò prima della partenza da Livorno furono ivi stipulati infra il medesimo Capitano, e il sig. Buoncristiani due Contratti di Noleggio, uno da Livorno a Malta simile nella sostanza a quello ch'era stato sottoscritto in Smirne, e l'altro da Livorno per Smirne, e che furono egualmente firmate due distinte Polizze di Carico: Partito il Capitano D'Andrea da Livorno nel corso del suo viaggio gli accadde il Fatto narrato di essere stato arrestato dal Vascello Inglese il *Mulgrave*.

Aggiunsero i sigg. Buoncristiani, e Soffredini a' Fatti sopra riportati altri Fatti e altre eccezioni. Nel 2. Settembre 1817. finalmente pronunziò il Tribunale Civile, e Consolare di Livorno la sua Sentenza colla quale condannò lo stesso Capitano all'osservanza della Transazione che stipulata avevano in Malta nel 16. Luglio 1816. i sigg. Soffredini, e Buoncristiani col Predatore, é condannò i Rei convenuti a pagare al Capitano medesimo i Noli delle Merci ricuperate in conseguenza dell'enunciata Transazione.

Il Capitano D'Andrea interpose Appello alla Regia Ruota di Pisa la quale, in contumacia de' sigg. Soffredini, e Buoncristiani, con Sentenza del 12. Marzo 1819. revocò quella proferita dal Tribunale di Livorno. I succumbenti fecero le loro Opposizioni, che furono rigettate con altra Sentenza del 27. Agosto 1819.

Si appellarono i sigg. Soffredini, e Buoncristiani al Supremo Consiglio, ove agitata la Causa, fu questa terminata con decisione del 15. Settembre 1820. a favore del sig. Capitano D'Andrea.

MOTIVI

Attesochè l'Azione del Capitano Gio. D'Andrea intentata con sua Scrittura di Domanda de'19 Luglio 1816 avanti il Tribunale Civile e Con-

solare di Livorno contro i sigg. Giovacchino Buoncristiani, e Antonio Soffredini al pagamento dei Noli in Pezzi duri duemila-dugento convenuti coi medesimi per il viaggio e noleggio da Livorno a Malta della Pollacca *il S. Niccolò* da esso capitaneggiata, e alla refezione dei danni ad esso Capitano arrecati per la vendita arbitraria dai rei convenuti domandata, ottenuta, ed eseguita in Malta della Pollacca predetta, per asserti loro Crediti contro l'attore; presentavasi in ambedue i rapporti assistita dalle stipulate convenzioni, non meno che dai resultati dei documenti irrefragabili dal Capitano Attore prodotti in appoggio della sua domanda, giacchè l'ammontare dei Noli alla somma enunciata restava giustificato dal Contratto di Noleggio stipulato fra le Parti in Livorno ne' 28. Ottobre 1813., e la vendita della Pollacca emergeva dalla Sentenza della Corte di Commercio di Malta de' 30. Luglio 1814. prodotta in Atti fino della prima Istanza.

Attesochè ad eliminare le legali conseguenze di tale azione, e dei Documenti non impugnati che ne formavan la base e il fondamento; Le varie eccezioni che si opposero dai Rei convenuti virilmente proposte in prima Istanza, e con non minore impegno riproposte, e sostenute avanti la Ruota di Pisa, e avanti il Supremo Consiglio tendenti a persuadere mancante d'Azione il Capitano in ambedue i rapporti dell'avanzata domanda, proposta con difformità di successo nelle due Istanze precedenti; Quali eccezioni consistevano in sostenere:

Primo: Che mancasse il Capitano D'Andrea di persona legittima onde stare in Giudizio, tostochè i Noli da esso dimandati ad esso non appartenevano, ma ai Creditori della vedova Coggia, dalla quale nella transazione da Essa coi Creditori stipulata in Smirne sotto dì primo Maggio 1813. ed alla quale era pure intervenuto l'Attore, si erano ai Creditori istessi assegnati in soluto pagamento, per pagarsi in Malta alla Persona di fiducia dei Creditori medesimi, che avesse presentata la copia della Transazione, qual persona dicevasi difatto prescelta nel sig. Cusovich, presso cui ritrovavasi in Malta il Documento, prodotto di poi negli Atti del Tribunale di Livorno dal sig. Boncristiani.

Secondo: Che la ragione principale, anzi unica della seguita Preda, e della dichiarata parzial confisca delle Merci, non meno che della denegata esigibilità de' Noli, quanto al Capitano sulle Merci confiscate, fosse la scoperta simulazione della pertinenza del carico da Smirne a Civitavecchia figurato appartenere ad Abram Riby, della quale simulazione fosse, e sciente, e partecipe il Capitano D'Andrea; e sulla qual simulazion che si fondasse la Sentenza del Vice-Ammiragliato di Malta del 1. Marzo 1814. in mancanza di motivi della Sentenza predetta, asserivasi persuaderlo la Nota presa sul Contratto simulato dal Predatore Capitano Maling, concepita nei termini „ Il più solido Documento „ Quale, con questa nota presentata al Vice-Ammiragliato, persuadesse che questo, e non altro fosse il motivo della dichiarata confisca, e delle correlative disposizioni nella Sentenza istessa contenute.

Digitized by Google

Terzo. Che quand'anche la Causa unica nella dichiarata parzial confisca delle Merci, e di quelle precisamente, che a Soffredini non appartenevano, dirsi dovesse la diretta simulata direzione a Soffredini della parte di Carico, che, dai fogli intercettati dal Predatore Malingh, si riconobbe spettante al sopraccarico Buoncristiani; Anche in questo sistema mancasse l'azione, onde agere, e alla totalità dei Noli, et ai danni, il Capitan D'Andrea perchè partecipe, e complice di tal simulazione, alla quale aver esso pure cooperato, e consentito, dà luogo ad argomentarlo, Il *solito* del Capitano di implicarsi in simili simulazioni, come lo fu nella simulazione della pertinenza del Carico a Riby, nel viaggio da Smirne a Civitavecchia; e nella simulazione del viaggio da Livorno a Smirne nell'istesso viaggio da Livorno a Malta; i deposti di Giuseppe Buoncristiani, e del Capitano Pierazzini arrestato esso pure al Bordo del Mulgrave, e predato dall'istesso Capitan Malingh poco avanti la preda della Pollacca del Capitan D'Andrea; e l'avere l'istesso Capitan D'Andrea inclusa nella Polizza di carico, e alla direzione di Soffredini la Paccottiglia anche propria, e del suo Equipaggio, secondo che lo comprova, e la Polizza di Carico, e la Sentenza del Vice-Ammiragliato di Malta che di tal Paccotiglia ordinò ai respettivi Proprietarj la restituzione.

Quarto. Che ai danni refettibili dai Noleggiatori al Capitano, qualunque stata esser possa la causa dell'avvenuta Preda, e confisca non è luogo a parlarsi, di fronte ad un Noleggio, che assunti dimostra dal Capitano, a proprio rischio, i pericoli tutti contingibili, e previdibili nella controversa navigazione e viaggio; del che somministra una prova non solo la cospicuità del Nolo convenuto, tre volte maggiore del solito pattuirsi per simil viaggio, ove niun rischio assuma il Capitano conforme assicurano i prodotti attestati di pubblici Mezzani, di Negozianti di primo nome, e varj Contratti di Noleggio prodotti parimente negl'atti; quanto ancora la discretiva patentissima che presenta il Noleggio pei due precedenti viaggi da Smirne a Civitavecchia, e da Civitavecchia a Livorno confrontato con quello stipulato da Livorno a Maltà; Mentre là dove pei due precedenti viaggi, erasi il Capitano cautelato, e garantito, o con la simulazione della pertinenza del carico a Abram Riby, o con l'assicurazione della Pollacca per pezzi duri tremila; nell'ultimo viaggio da Livorno a Malta, niuna garanzia stipulò, contento del grandioso Nolo accordatogli; e la licenza Inglese non fu, che un di più volontariamente, e per proprio comodo procuratosi dal sig. Buoncristiani, ma che pur giovava al Capitano, e da cui non può quindi il Capitano trar partito, ed abusivamente ritorcelo contro il cauto Noleggiatore.

Quinto. E finalmente, anche più destituto d'azione si ravvisasse l'Attore nel Rapporto dei danni reclamati per l'eseguita *vendita* della Pollacca; si perchè il Giudizio di vendita fosse introdotto, e la *vendita* eccitata dal Causovich in cui varj titoli di Credito concorrevano per ottenerla, essendo esso, e Creditore in proprio del Capitano per spese fatte per conto del medesimo, e per danari somministratigli; e Procuratore del Paximadi

proprietario della terza parte della Pollacca; Procuratore dei Creditori della Vedova Coggia, aventi obbligati i Noli, e il Bastimento; sì perchè un egual diritto concorreva nel sig. Buoncristiani, il di cui credito incontroverso di Cambio Marittimo in somma di pezzi duri mille dugento, avendo per sua natura specialmente, e per modo di pegno obbligato il Bastimento, gli
2 dava l'azione spedita contro il pegno speciale, cui gli era lecito di perseguitare, nulla curati gli altri assegnamenti che pur potessero esistere del suo debitore: senza che potesse al sig. Buoncristiani obiettarsi l'estinzione di detto suo credito avvenuta per operazione della Legge, che il detto credito compensava col debito dei Noli; perchè tal compensazione fosse improponibile nel concreto del caso, non solo per essere il debito dei Noli ridotti
3 alla sola porzione delle Merci, o non confessate, o recuperate, di gran lunga inferiore al credito del Cambio Marittimo; non solo per essere i Noli anche per la porzione dovuta al Capitano non compensabili col credito del Cambio Marittimo liquido, e repetibile in via esecutiva attesa la loro illiquidità; dependendone la certificazione dalle perizie necessarie a determinare il valore delle Merci, e liberate, e redente, il che una non facile, nè spedita operazione esigeva; ma molto più per essere il credito dei Noli disputabile, e litigioso, come se ne era già disputato il diritto in due precedenti Giudizj, con varia, e difforme sorte risoluti.

Tali eccezioni più seriamente esaminate, e discusse ravvisar si doverono, o insussistenti, o irrilevanti, e non poterono quindi meritare accoglienza, nè reputarsi bastanti a determinare il Supremo Consiglio a rigettare l'Attore dal Giudizio, e revocare la Sentenza appellata.

Non la *prima*, oltre infatti il riflettere che a propor di nuovo in questa terza Istanza della Causa l'illegittimità di Persona nel Capitan D'Andrea ostavano ai Rei convenuti le due precedenti Sentenze in questa parte conformi, della quale la prima del Tribunal di Livorno, letterale ed espressa contiene la rejezione di eccezione sì fatta; e quella della Ruota di Pisa, implicita, ma necessaria pur la contiene, tosto che canonizza il diritto del Capitan D'Andrea a repetere in Giudizio i Noli, e i danni, nei quali pienamente condanna i Rei convenuti, oltre l'avvertire, che a proporla anche ex integro; e per il nuovo titolo giammai dedotto nelle istanze anteriori, per la mancanza cioè d'azione nel Capitano ad esigere i Noli resisterebbe invincibilmente ai sigg. Buoncristiani, e Soffredini il fatto lor proprio, e la stessa loro opinione positivamente spiegata in recognizione della legittimità di Persona nel Capitan d'Andrea a repeter da essi i Noli controversi; tostochè delli intieri Noli disputati una porzione ne pagarono ad esso dietro la liquidazione fattane dal sig. Paolo Ricci, Perito concordemente eletto dalle Parti, contro il qual fatto non è dato ai medesimi Rei convenuti l'insorgere con sì serotina opposizione; oltre ciò repetesi, mancava onninamente dell'assistenza del fatto il fondamento unico, su cui tale eccezione fondavasi dai convenuti in questa terza Istanza; deducendo essi la mancanza d'azione nel Capitano a repetere i Noli convenuti, dal presupporre i Noli medesimi dal Ca-

Digitized by Google

pitano istesso *ceduti e dati in soluto* ai Creditori della Vedova Coggia medianti le convenzioni con essi stabilite, e consentite dal Capitan D' Andrea nel Chirografo di Transazione stipulato in Smirne il dì 1. Maggio 1813. stato prodotto negli Atti.

Mentre egli è indubitato, e la sola material lettura del Chirografo, lo assicura, che di *Noli*, non si parlò nel modo del pagamento; che molto meno si convenne di *cederli*, *e darli in soluto* ai Creditori; e che espressione non vi ha nell'intiero di lui contesto, che neppur da lungi presenti il preconcetto delle Parti di spogliarne d'ogni diritto il Capitano d'inibirgliene il ritiro, e di trasferirne ora per allora la proprietà, e il dominio nei Creditori, e per essi nella Persona di fiducia cui avessero i medesimi rimessa in Malta la Copia del Documento.

Anzi tutto all'opposto ridotto il debito della Vedova al cinquanta per cento sul totale della somma, renunziato dai Creditori al diritto di eseguir la vendita della Pollacca, e rilasciata alla Vedova la libertà di farla navigare: Il Capitan D'Andrea già destinato a capitaneggiarla, si obbliga (e di tale obbligazione contentansi i Creditori) di pagare egli stesso il cinquanta per cento in due rate eguali il venticinque cioè in Malta al ritorno della Pollacca da Civitavecchia, per dove era allora noleggiata; di pagarlo egli stesso alla Persona di ciò incaricata dai Creditori; e di pagare la seconda rata in quel luogo ove terminerebbe il secondo Viaggio, che facesse il Bastimento dai contorni di Smirne, come portano in lettera gli Articoli terzo, e quarto della Transazione, di fronte alle quali convenzioni era veramente inoltrato l'assunto di sostenere *dazione in soluto* dei Noli non contemplati *mancanza* di diritto di esigerli nel Capitano dalle di cui mani ricever doveva il pagamento del venticinque per cento, l'Incaricato de' Creditori; *e traslazione* già seguita del dominio di tali Noli nei Creditori, che niun patto stipularono valevole ad operarla; e che anzi per tutta cautela di tali stipulazioni non altro esigerono che l'Ipoteca della Pollacca, come si legge nel paragrafo finale del Chirografo di Transazione summentovato.

Non la *seconda*; era una pura divinazione non favorita in modo alcuno dalle pronunzie del Vice-Ammiraglio di Malta, il sostenere, che causa unica, e motrice della Preda, e della parzial confisca delle Merci fu la simulazione della Polizza di Carico concertata col Capitano nel viaggio da Smirne a Civitavecchia; ed era un troppo valutare l'opinione del Predatore, e la Nota da Esso inscritta sul detto simulato Contratto di Noleggio il proporre come una presunzione invincibile, che su tal Documento si appigliasse la Sentenza di Malta in mancanza di Motivi che diversa dimostrino la ragione di decidere di quel Tribunale delle Prede.

Non era però Divinazione, ma un Argomento autorizzato dalla critica forense, ed un resultato necessario delle combinate dichiarazioni della Sentenza di cui si parla, il determinare che causa unica e vera della dichiarazione di buona Preda, e della parzial condanna delle Merci sottoposte alla Polizza di Carico tutte appartenenti a Soffredini, quando una parte

d'esse in realtà spettavano al Sopraccarico sig. Giuseppe Buoncristiani; Essendo di tal concetto, e di tal motivo di decidere, benchè non espresso una invincibil necessaria riprova, la separazione fatta da quel Tribunale, delle Merci veramente spettanti a Soffredini, dall'altre, che ad altri, e precisamente a Buoncristiani, dovevano restituirsi; Ed il fatto, che da se solo parlerebbe, della confisca limitata alle sole Merci di pertinenza di Buoncristiani, e della libera restituzione delle altre che a Soffredini, al Capitano, ed all'Equipaggio appartenevano.

Or quando il tenore della dispositiva della Sentenza, che vuole interpetrarsi, un subietto presenta, cui quanto si adatta la ragione di decidere desunta dalla simulata e contravvenzionale *direzione* delle Merci, in di cui
5 riparo, et emenda, discende spontanea, e giusta la confisca delle Merci di simulata direzione, e la liberazione delle altre, che niuna violazione contenevano delle facoltà concesse nella licenza Brittannica; Altrettanto disconveniva la diversa ragione dedotta dalla simulazione della Polizza di Carico nel precedente già consumato viaggio, dalla quale simulazione ben'altre e più aggravanti conseguenze, estese nella loro pienezza alla punizione dei complici tutti, dovevano derivare: Non poteva il Supremo Consiglio alla interpetrazione del sig. Buoncristiani uniformarsi, e doveva perciò nella sua giustizia rigettarla.

Non la *terza*: Apprendevano bene i Difensori abilissimi del sig. Buoncristiani, quanto repugnante, e inconciliabile, con la dispositiva della Sentenza Maltese, era la causa, e della Preda, e della confisca da essi attribuita alla diretta simulazione incorsa nel primo viaggio da Smirne a Civitavecchia, con scienza e approvazione del Capitan D'Andrea su cui in ultima analisi rifondere meditavasi il danno, o la partecipazione almeno del danno derivato dall'avvenuto sinistro; Quindi ravvicinandosi più alle resultanze degli Atti, e alla causa della confisca più verisimilmente verificatosi nell'ultimo viaggio, anzi concordando in subalterna ipotesi che la causa vera della confisca fosse la simulata direzione a Soffredini delle Merci, che non ad esso, ma al medesimo sig. Buoncristiani appartenevano; Anche in questo tema (che trovò il Consiglio il vero della Causa) gettaronsi a sostenere, che l'istessa esser dovea la conseguenza perchè anche di tal simulazione, importante contravvenzione alla licenza Brittannica, era stato partecipe, e complice l'istesso Capitano D'Andrea per i riflessi sopraccennati.

Ostava però a tale assunto la regola di ragione, e ostava la massima verisimiglianza, contro la quale valutar non potevansi i contrarj argumenti dedotti da fatti, o non giustificati, o intrinsecamente irrilevanti, ed inconcludenti al duro effetto specialmente per cui i medesimi allegavansi.

Ostava la regola, perchè di regola giammai presumer si può, ove non resti concludentissimamente giustificata, nè scienza, nè complicità in una
6 simulazione, non tacita, non indifferente, non permessa, ma fraudolenta e contravvenzionale che a pene e danni gravissimi esporrebbe, come l'Autore, così il complice partecipe dell'istessa simulazione. E' letterale il *Testo*

Digitized by Google

in Leg. Si quis testimonium §. *final. ff. ad Leg. Aquil.*, ed il Commento del *Baldo in Leg. Qua fortuitus N.* 1. *in fin. Cod. de pign. act.*, opportunamente rammentati e seguitati dal *Balgal. de dot. lib.* 2. *cap.* 1. *n.* 23., e dalla *Ruota nostr. nella Florent. praet. redditionis rationis de'* 29. *Luglio* 1711. *av. Vieri* §. *Nam non durat ec.* E nella *Ficeclen. praet. rescissionis contractus, et simulationis de'* 24. *Marzo* 1802. §. *Sicchè la posizione ec. Puccini Relat.*

Regola tanto più rispettabile, ed imponente allorchè manca nel preteso complice e partecipe ogni interesse, capace di porgere una causa congrua, e proporzionata alla obiettata complicità, come bene proseguono ad avvertire, esornando i *Testi in Leg. Scire oportet* § *Sufficit ff. de excusat. tut. Leg. Dolum Cod. de dol. in quae Gloss.* gli allegati e seguitati dalla *Florentina praetensae redditionis rationis del* 1. *Dicembre* 1775. §. *E sebbene per evitare ec. av. Rossi.* 7

E questo era l'argumento convincentissimo che a favore del Capitan D'Andrea militava nel concreto del caso, e che radicalmente escludeva ogni verisimiglianza di pretesa complicità; Niun lucro e vantaggio resultando a di lui comodo dalla macchinata occultazione della vera parziale pertinenza delle Merci al Buoncristiani; Occultazione che molto verisimile si presentava interessando il Buoncristiani che non divenisse palese, come più facilmente il poteva confidandosi ad altri, ed in specie al Capitano, che più difficilmente avrebbe concertato il Noleggio, e lo avrebbe recusato; Occultazione che anche più verisimile la dimostra il fatto incontrastabile dell'assistenza al viaggio di Giuseppe Buoncristiani, in qualità di sopraccarico, per cui sorvegliando egli stesso al ritiro delle Merci di suo conto dirette a Soffredini, rendevasi inutile il renderne inteso il Capitano indifferentissimo sulla direzione, o vera, o simulata delle Merci caricate.

A distruggere poi l'importanza della regola, e la massima verisimiglianza, esclusiva della complicità del Capitano, che emerge da' sovraesposti riflessi; Inutilmente ricorrevasi al *solito* del Capitan D'Andrea d'implicarsi in sì fatte simulazioni. Mentre ciò, che dir si dovesse, ove le anteriori simulazioni obiettategli, l'istessa indole, e natura presentassero della controversa, della quale precisamente si disputava, mancava di legal resultato il contrario argomento tratto dalle anteriori simulazioni necessarie, ed indispensabili per garantire il fine, e il buon'esito della caricazione e del viaggio, per il che comunemente da tutti praticavansi in tempi sì difficili, e che molto più (se della simulazione si parla del viaggio di Livorno a Malta) indispensabile rendevasi al Caricatore, ed al Capitano per sortire dalla Rada di Livorno con carico diretto veramente a Porto nemico, che dovea necessariamente occultarsi; Nè potea dai fatti anteriori, e dalle anteriori simulazioni per quanto conosciute, e consentite dal Capitano, argumentarsi alla scienza, e consenso del Capitano alla sostanzialmente diversa simulazione della direzione del carico a Malta, qual simulazione anzi che giovare all'intento, lo distruggeva, paralizzando del tutto il vantaggio della licenza, che 8 9

formava l'unicó mezzo alla salvezza del Carico, ed alla libera, e sicura consegna del medesimo in Malta al Soffredini.

Di non maggior rilevanza era pure l'obiettato testimoniale, la di cui inattendibilità decisamente emergeva dalla qualità delle Persone ché testificavano, e dalle eccezioni alle quali erano soggette, e le persone, e i deposti, quali anzi contro l'inducente sig. Buoncristiani in gran parte si ritorcevano.

Unico scopo del sig. Buoncristiani producente il detto Testimoniale, era il provare che presso il Capitano D'Andrea, non presso il sopraccarico Giuseppe Buoncristiani erano le Carte dimostrative della pertinenza al Fratello sig. Giovacchino Buoncristiani Noleggiatore, di parte delle Merci dirette a Soffredini, dal quale dovevansi restituire dopo il loro ricevimento; Dalla qual circostanza inferivasi, come si è di sopra avvertito, la scienza del Capitan D'Andrea della meditata simulazione, quindi la di lui complicità, quindi la di lui soggezione a partecipare dei danni, da questa colpa comune, e ai Noleggiatori, e al Capitano derivati.

Or qual valutazione poteva mai darsi ai due Attestati prodotti per giustificare un assunto, cui, come sopra avvertivasi, resiste la regola esclu- 10 siva di tal supposta complicità, resistono i varj riscontri sopraccennati, che rendendola sommamente inverisimile di prove contrarie al bisogno, appoggiate ai fatti univoci, limpidi, incontrastabili!

E' uno dei facienti, il Sopraccarico, quell'istesso cui dovevano restituirsi le Merci di sua pertinenza, quell'istesso Giuseppe Buoncristiani spacciato, ed asserito un semplice passeggiero, e che nell'Attestato, di cui si parla, asserisce egli stesso esser montato sulla Pollacca nella qualità di Sopraccarico; Egli infine il Fratello del Caricatore, e Noleggiatore sig. Giovacchino Buoncristiani Reo convenuto nel presente Giudizio. Qual fede meritar debbano Attestati di tal natura, in loro assoluta indistinta rejezione 11 lo avvertano inerendo al *Testo in Leg. Parentes 3. Cod. de testib.* i riportati in larga copia dal *Costantin. vot. decis. 61. num. 27. tom. 1.*

Il Capitan Pieruzzini è l'altro Fidefaciente. Fosse pur qual si vuole, verisimilmente nei suoi deposti, sarebbe esso un Testimone unico, ben disprezzabile, indotto a qualunque effetto, ma più fortemente poi indottó ad eccezionare un azione limpidissima, all'odioso effetto di toglierne all'Attore 12 l'utile esercizio sul fondamento della di lui complicita in una operazione illecita, e contravvenzionale, che esposto lo avrebbe alla sofferenza dei danni, dalla colpa medesima, e dalla contravvenzione derivata.

Ma molto più poi disprezzabile, o irrilevante almeno ravvisar si doveva, di fronte alle tante inverisimiglianze, che il di lui Attestato contiene, e che senza occuparsi in analizzarlo, sensibili si presentano al non prevenuto criterio di chiunque lo esamina.

Ed è ben rimarcabile, che nè l'uno, nè l'altro dei due Fidefacienti giunge ad asserire, che presso il Capitan D'Andrea ritrovavansi le Carte contenenti l'ordine a Soffredini della consegna al Sopraccarico Buoncristia-

ni di una porzione delle Merci al detto Soffredini dirette, nel che consistita appunto sarebbe la prova della *scienza* della simulazione di cui sostiensi, e partecipe, e complice il Capitano; Lasciando così incerto, e determinabile secondo le regole di ragione, il Giudizio sulla natura delle Carte asserte nascoste dal Capitano, e sulla loro esistenza presso il Capitano medesimo, o presso il sopraccarico Buoncristiani.

Egli è del pari inconcludente, ed irrilevante il fatto della inclusione nelle Polizze di Carico, e fra le Merci a Soffredini dirette, dalla Paccottiglia ancora del Capitano, e dell'Equipaggio; Tale inclusione fatta per mero comodo, ed innocente in se stessa, niuno appoggio solido, ed efficace somministra al contrario argomento, tendente alla prova di una colposa complicità; E dell'indifferenza di tale operazione si ha luminosa la prova nel fatto incontroverso della restituzione, malgrado la frode detetta nella simulata direzione delle Merci ordinata dalla Sentenza del Vice-Ammiragliato di Malta, in questa parte non contradetta nè pure dal Predatore Capitano Maling, che nell'Atto di Appello da tal Sentenza interposto, e che diè luogo alla posterior Transazione, della non dichiarata buona Preda del Bastimento appellò, non già dalla denegata confisca della Paccottiglia, di cui niuna lagnanza egli fece, e soggetto non ne formò dell'Appello da esso interposto, come letteralmente dichiara l'articolo finale della Transazione conclusa in Malta sotto dì 16. Luglio 1814.

Ed invano finalmente a sostegno del loro difficilissimo assunto rivolgevansi i Noleggiatori al dispositivo della Sentenza di Malta del 1. Marzo 1814., ed alla dichiarazione in essa contenuta, che nessun nolo fosse dovuto per le mercanzie condannate; per inferirne, ed essendo tal condanna a carico del Capitano, cui i noli appartenevano; Forza era il referirla, e ravvisarne per causa motrice la conosciuta complicità, e correità del Capitano medesimo, non essendo proponibile pena e condanna ove non è colpa, a meno che rimproverar non si voglia la Sentenza della maggiore ingiustizia, il che repugna alla legal presunzione, e non permettono le regole di sana forense interpretazione. 13

Poichè rispettando il Supremo Consiglio, e la presunzione della Legge, e le regole interpretative, e la valutazione, che in linea di Autorità meritar possono le Sentenze, benchè proferite in Tribunali stranieri; convincer si dovè dell'inapplicabilità di tali principj al concreto del caso, al duro effetto specialmente d'inferirne per argomentazione la colpa, e la complicità del Capitano, reflettendo, che senza occuparsi in conoscere, se tal condanna poteva, e doveva piuttosto intendersi pronunziata dirimpetto al Cattore, non ai Noleggiatori, che comparsi in Giudizio, sostenendo in genere l'illegittimità della Preda, niuna subalterna domanda proposta avevano, ond'essere almeno assoluti dai noli per le Merci confiscate; Tutto quello avesse potuto proporsi sulla presunta giustizia di tal pronunzia, e sulla valutazione della Sentenza in linea almeno di Autorità quando essa fosse corredata degli Atti capaci a giustificarne le dichiarazioni, o a suggerire li schiarimenti. 14

onde rimuoverne l'ambiguità del dubbio; Niun conto far se ne poteva, ove
15 tali Atti mancavano, ed erasi all'opposto formato avanti il Consiglio il più completo Processo sulla pretesa complicità del Capitan D'Andrea, e questa restava luminosamente esclusa, e remossa; Nei quali termini specialissimi, doveva anzi la Sentenza riprovarsi, emendandone in questa parte l'erronea dichiarazione, e riconducendola ai termini di Giustizia, e ai principj di Giurisprudenza universalmente ricevuti, pei quali è stabilito, che la confi-
16 sca delle Merci avvenuta per causa non imputabile al Vettore, intatto, ed illeso preserva in esso il diritto all' *intiera* mercede, o nolo pattuito come magistralmente rispose in caso del tutto analogo il Giureconsulto *Scevola* nella *Leg.* 61. *penul.* §. 2. *ff. locat.* « ivi « Navem conduxit ut de Pro-
« vincia Cyrenensi Aquilejam navigaret, olei metretis tribus millibus im-
« positis, et frumenti modiis octo millibus, *certa mercede.* Sed evenit, ut
« onerata navis in ipsa Provincia novem mensibus retineretur, et onus im-
« positum *commisso* tolleretur: Quantum est an vecturas, quam convenit a
« conductore, secundum locationem exigere navis possit? Respondit, secun-
« dum ea, quae proponerentur posse « E la *Gloss. in verb. tolleretur*
« ivi Forte *illicitae* merces erant ibi ut encaustum imperiale, quod nulli
« liceat facere, vel habere, nisi quibus permissum est « riferito, e seguitato dal *De Haevia de commerc. naval. cap.* 5. *n.* 25.

Ed esclusa nel Capitan D'Andrea la complicità nella colpa produttiva del danno reclamato; anche supponendo dalla colpa istessa esenti i Caricatori, o perchè scusabili essi fossero, se male intesero la licenza Inglese per la di lei ambiguità, e quindi fossero essi in buona fede, dirigendo a Soffredini Merci da consegnarsi ad altri; o perchè, in ordine alla licenza predetta la sola *direzione* attendersi dovesse non la pertinenza delle Merci, talchè la diversa intelligenza datale dal Tribunale Maltese fosse men vera, ed erronea, ed ingiusta la condanna delle Merci. Illegalmente sostenevasi dai Caricatori che questo *caso fortuito* dovesse egualmente, che a loro cadere a danno pur anche del Capitano non trovandosi proclamato da veruna Legge lo stravagante principio che il Vettore, nulla interessato nel carico nulla imputabile delle eventi, che la deperizione delle Merci causarono, debba partecipare del danno, e non debba questo intieramente più tosto rifonder-
17 si sul Caricatore, e Proprietario delle Merci, su cui gravitare di regola ogni danno, ogni deperizione avvenuta per caso fortuito lo stabilisce *Bartol. in Leg.* 3. *Ut enim, e il Bald. in Leg. Ex hoc edicto ff. de Naut. caupion. stabul. ec.* „ E l'antica Ruota nostra nella *Liburnen. depraedationis del* 1. *Agosto* 1675. §. *Nec obstat ec.* vers. *Quinimo ec. coram Maggio*; E nella *Piscien. Pecuniaria de'* 21. *Giugno* 1779. *avanti Morelli* §. *Se dunque ec. vers. a ciò ne nasceva ec.* « ivi « Da ciò ne nasceva che
« non potevano mai i sigg. Ferrucci, e Foietesi avere alcun diritto di agere
« per la loro indennizzazione, contro il crassato (Procaccia di Pescia) per
« quanto egli fosse tenuto alla custodia del danaro ricevuto, per la ragione
« potissima, che il danno, o pericolo proveniente dal caso fortuito, spetta

« sempre al Proprietario della cosa danneggiata, o perita, presso di cui ri-
« siede sempre il dominio di essa ai Testi ec. »

Che se immeritevole di accoglienza, e di plauso ravvisò il Supremo Consiglio anche la *terza* eccezione dai Noleggiatori proposta a persuadere complice il Capitano nella colpa, che alla confisca diè causa di una porzione di Merci, e rendere ad esso comuni, come la colpa che li produsse, i danni, che ne derivarono, anche più destituta d'ogni appoggio di fatto riconobbe la *quarta*, obiezione, con cui auguravansi i Noleggiatori di rifondere sul Capitano la totalità dei danni dalla confisca provenuti; e ciò perchè la quantità dei Noli da esso stipulati, per il viaggio da Livorno a Malta, in una misura tre volte superiore ai Noli, che regolarmente si pagano per simil viaggio ai Capitani di Bastimenti di egual portata, fosse un riscontro decisivo che i pericoli tutti contingibili durante il viaggio si fossero intieramente a proprio carico assunti dal Capitano in sgravio dei Noleggiatori, formando a senso loro di tal concetto una non meno evidente riprova la *discretiva* potentissima, che incontrasi fra il Contratto di Noleggio pei due precedenti viaggi da Smirne a Civitavecchia, e da questa a Livorno pei quali oltre il Nolo stipulò e convenne il Capitano una special garanzia; e il contratto di Noleggio per il viaggio da Livorno a Malta, per il quale non fu dal Capitano convenuta veruna garanzia, veruna assicurazione.

Vacilla infatti per ogni lato sì fatto ragionamento, e non potè su quello appoggiarsi una resoluzione influita dalle massime di rigorosa giustizia.

Non è già, che potesse astrattamente dubitarsi della verità del principio che dal prezzo convenuto può rettamente inferirsi ciò, che sia caduto in Contratto, e fin dove aver possono estese i Contraenti le loro obbligazioni. Dubbio gravissimo cadeva bensì sulla misura del prezzo, e sulla quantità del medesimo nei proporzionati rapporti delle più o meno estese obbligazioni che i Contraenti istessi potessero avere verisimilmente stipulate; il che dovuto avrebbe giustificarsi dai Noleggiatori, con quella limpidità e chiarezza, che è indispensabile per stabilire un dato, da servir di base all'argomento, che dal prezzo, da essi trar si voleva al duro effetto specialmente d'inferirne nell'uno dei Contraenti l'assunzione dei pericoli ancora, che da sua colpa, e negligenza non derivassero, ma o dal caso fortuito, che a di lui carico non sarebbe di regola, o dalla colpa dell'altro Contraente, su cui unicamente per rigorosa giustizia, refluir dovrebbero i danni che dalla colpa istessa provenissero; e quindi stato sarebbe necessario per i sigg. Buoncristiani e Soffredini, Attori in questa eccezione, il dimostrare con certezza, quale, per un Noleggio di una Pollacca della portata del S. Niccolò, per un viaggio da Livorno a Malta esser dovesse il giusto, e vero prezzo de' Noli, in tempo di guerra; e quale, quello in tempo di guerra con l'assunzione nel Capitano di tutti i pericoli, tanto più facili ad incontrarsi in questo, che in altro viaggio; per poi nel confronto di tali prezzi con quello stabilito nel Contratto di Noleggio, di cui si tratta, argu- 18

mentare, od escludere nel Capitan D'Andrea l'assunzione dei pericoli, pretesa e sostenuta dai Noleggiatori.

Or di questa certezza mancavano affatto gli elementi nel concreto del caso. Le prove *hinc inde* cimentate, a tanto non giungevano per niuna delle Parti. Conflitto di opinioni fra i fidefacienti soscritti ai Certificati, benchè prescelti dai ceti dei Negozianti, dei Mezzani, e dei Capitani, irrilevanza nei Contratti di Noleggio esibiti, e prodotti, mentre oltre la diversità della portata dei Bastimenti noleggiati, li uni vedevansi stipulati in tempo di pace, e quindi a Noli discretissimi com'era naturale; gli altri benchè convenuti in tempo di guerra, e con clausule, nel linguaggio mercantile, esclusive dell'assunzione dei pericoli nel Capitano, erano in carta libera, o erano a carico, a *collo*, e non veri noleggi ad un solo Caricatore; e quindi mancando o di autenticità, o di analogia di termini convenienti al caso attuale, involvevano in dispute subalterne, e accrescevano l'oscurità anzichè dileguarla, e schiarirla; e doverono perciò tali mezzi di prova riconoscersi insufficienti alla risoluzione del dubbio, e trascurarsi dal Supremo Consiglio.

E poste a parte le prove da ambe le Parti cimentate, perchè non concludenti l'assunto respettivo, restava la decisione della Causa subordinata alle regole di ragione, ed all'importanza dei fatti, e convenzioni inserite

19 nell'Istrumento di Noleggio, rinnovato in Livorno per il presente viaggio, di cui parlasi o di quelle stipulate nel precedente Contratto celebrato in Smirne dal Capitan D'Andrea coi Negozianti sigg. Petrini, Nesi, e Compagni.

Ma le regole di ragione, in difetto di una esplicita convenzione, o della stipulazione di un prezzo di Noli soverchiamente superiore al solito pattuirsi generalmente in parità di circostanze, favorivano intieramente l'assunto del Capitan D'Andrea, giacchè le regole tutte astrattamente cospi-

20 rano ad escludere la pretesa assunzione di pericoli in chi non vi è di ragione sottoposto, ed a presumere conclusa la contrattazione coi patti soliti, e connaturali alla medesima, non con oneri, e pesi estranei al Contratto di Noleggio, e non soliti assumersi nell'uso universale.

Ed i patti pure in detto Contratto di Noleggio de' 28 Ottobre 1813. concordati, erano consentanei alla regola, mentre, oltre che mancava ogni traccia di volontà dalla regola istessa difforme nell'intiero letteral contesto

21 dell'Istrumento, erasi anzi espressamente convenuto il carico a *sconto*, come all'Articolo quarto dell'Istrumento medesimo; espressione universale caratterizzata, esclusiva dell'assunzione e partecipazione nel Capitano dei

22 pericoli del viaggio a differenza dell'altra Formula – Accollo – Solita apporsi a spiegare l'opposto concetto dell'assunzion dei pericoli nel Capitano.

Ricorrevano però i Difensori ingegnosissimi dei Noleggiatori al confronto del prezzo, e dei Noli stabiliti nel precedente Contratto di Noleggio stipulato in Smirne con Petrini, e Nesi, e Compagni ne' 23. Aprile

1813. per i tre rami di viaggio da Smirne a Civitavecchia; da Civitavecchia a Livorno, e da Livorno a Malta; E proporzionando il Nolo di ciascun viaggio alla distanza dei luoghi respettivi, ed alla lunghezza del corso, inferivano che il Nolo proporzionale da Livorno a Malta era tanto maggiore di quello che esigeva il proporzionato spazio che doveva percorrersi, da dover necessariamente inferirne stipulata dal Capitano l'assunzione dei pericoli, pur troppo nel viaggio medesimo verificatisi.

Ma questa difesa che stata non sarebbe solida, e rilevante in diritto, scorgevasi facilmente insussistente di fatto, e quindi insufficente alla prova indispensabile dell'intenzione delli Attori in sì fatta eccezione.

Non poteva in diritto ammettersi, anche astrattamente ragionando, e dirimpetto ai Canoni di universale Giurisprudenza, che il Vettore, il Capitano che assunto siasi in un determinato viaggio il rischio, e pericolo delle Merci caricate, possa mai immaginarsi, che esposto si sia ed assunti abbia i pericoli che siano per derivare, non dal caso fortuito, non dalla natura della navigazione, e del viaggio, non finalmente dalla qualità delle Merci più, o meno soggette a deteriorazione, o deperimento; ma dal fatto colposo, e contravvenzionale dei Caricatori ignoto al Capitano, al Vettore e di cui non giungasi a dimostrare nel Vettore, nel Capitano medesimo, la scienza e la complicità. In contrario anzi stabiliscono i Dottori in esclusione di tali sinistri dall'assunzione anche fatta in genere dal Capitano, o dal Vettore dei pericoli del viaggio, come in termini generali fermano, *Sabelli summa lit. E verbum casus n.* 1. *vers. in huiusmodi, et n.* 24. *De Luc. de regal. disc.* 7. *n.* 4. *Gratian. discept. forens. cap.* 806. *n.* 8. *Altimar. de nullit. rub.* 1. *qu.* 9. *sect.* 6. *n.* 57. *tom.* 3. Ed in termini speciali pariformi al caso attuale *Santz. de assecurat. post Stracca de mercat. pag.* 800. *n.* 16. *vers. et breviter Baldasser. assecurat. marit. tom.* 1. *par.* 2. *tit.* 1. *pag.* 109. *et tit.* 5. *pag.* 156. *e par.* 3. *tit.* 1. *pag.* 213. *et par.* 4. *tit.* 10. *pag.* 399.

E questa prima replica esuberava a rovesciare in questo rapporto la difesa dei Noleggiatori, ma il fatto pure non favoriva la loro intenzione.

Ed in vero, inerendo al calcolo di confronto dei due precedenti bracci di viaggio da Smirne a Civitavecchia, e da Civitavecchia a Livorno, e proporzionando il prezzo dei Noli per i primi due viaggi stabiliti nel Contratto celebrato in Smirne al prezzo dei Noli convenuto per il terzo viaggio da Livorno a Malta; Per quanto non potesse impugnarsi, che una qualche superiorità di Noli in quest'ultimo si avverasse, tale però non era da persuadere in tal variazione compresa, e calculata, l'assunzione dei pericoli tutti a carico del Capitano, potendo tal non soverchia differenza attribuirsi, come tutti ammettevano in massima i Fidefacienti soscritti a' certificati di ambe le Parti per provare la quantità de' Noli soliti concordarsi in tempo di guerra, attribuirsi, ripetesi, alla valutazione arbitraria che davasi dai Capitani alla difficoltà di ritrovar Bastimenti neutrali alle due Potenze Belligeranti capaci d'impegnarsi a sì fatti viaggi; Alla rarità di

23

24

simili Bastimenti, che in tal'epoca limitavansi ai soli di Bandiera Ottomanna; Ed alla necessità nei Negozianti che li Noleggiavano di profittare del tempo ed accelerare in tempi sì difficili cotali speculazioni oltremodo utili, e vantaggiose in tempi appunto sì turbolenti, e di tanto ristagnamento del Commercio; Quali circostanze, semprechè rendevano probabile, e verisimile che avessèr potuto influire nell'aumento del Nolo controverso; Tanto bastava, perchè intorbidata, e resa incerta la causa dell'aumento medesimo, referirsi non potesse al preconcetto sempre inverisimile, e mai presumibile, dell'assunzione dei pericoli a proprio carico fatta dal Capitano, quando specialmente tale aumento, sì vistoso non era da corrispondere all'importanza dei rischi, e dei pericoli, che il Capitano andasse ad accollarsi.

All'imponenza poi della regola presuntivamente esclusiva dell'assunzione dei pericoli; Ed alla mancanza di prova dell'eccesso dei Noli, valevole ad indurre la limitazione della regola resistente aggiungevasi a sostegno dell'assunto del Capitano D'Andrea il solito, lo stile di esso di non esporsi in proprio ai pericoli della navigazione, dedotto, e comprovato dal medesimo in questo istesso Viaggio, e Noleggio; Essendo un resultato di fatto incontrastabile perchè emergente dai patti, e convenzioni da esso stipulate in Smirne coi sigg. Petrini, Nesi, e Compagni, che da Smirne a Civitavecchia cautelato esser volle con il simulato Contratto apparentemente cantante in nome di Abram Riby, Contratto, che ad esso consegnato, formava la sua sicurezza nel caso d'incontro d'Incrociatore Inglese; E da Civitavecchia a Livorno pattuì l'Assicurazione sul Bastimento di Pezzi Duri tremila, come all'Articolo settimo dell'Istrumento de' 23. Aprile 1813. sulla di cui limpidezza invano tentarono spargere oscurità i Difensori ingegnosi dei Noleggiatori.

25

In questa posizione di Causa, sommamente inverisimile presentavasi, che in una sola parte del viaggio avesse voluto il Capitano sprezzare le cautele nelle prime due parti ricercate; disprezzarle in quella parte appunto, che per la vicinanza e corrispondenza dei due Porti nemici, maggior sorveglianza eccitava negl'Incrociatori, ed a più facili incontri esponeva i Bastimenti mercantili; E disprezzarle per il buon'esito del Viaggio, e del salvo arrivo al Porto, ove il Carico dirigevasi, mentre curate le aveva per la partenza, onde sortire dal Porto di Livorno, essendosi premunito di un Contratto di Noleggio simulato per Smirne con Polizza di Carico corrispondente, oltre il vero Contratto, e la vera Polizza di Carico per Malta con Merci dirette a Soffredini; E questa cautela, questa assicurazione appunto la ritrovò nella licenza Brittannica, la sola valevole ad assicurargli il libero ingresso in Malta e il discarico delle Merci consegnateli in Livorno.

Mancava, è vero, la special convenzione a ciò relativa nell'originario Contratto stipulato in Smirne con Petrini, e Nesi, di cui non fu, che una mera esecuzione il Contratto rinnovato in Livorno, mancava però egualmente il patto relativo alla simulazione del Carico, e della direzione del viag-

gio per sortir dalla Rada di Livorno. E quando, e la simulazione del Viaggio per sortir di Livorno; E la licenza per il discarico in Malta, erano egualmente necessarj, e per i Caricatori, e per il Capitano; e quando e l'una, e l'altra veggonsi di fatto intervenute, e consegnate al Capitano medesimo, inutile è l'occuparsi in indagare se un patto espresso preesistesse, bastando la necessità di aver tal Licenza, onde giungere all'intento desiderato e dai Caricatori, e dal Capitano; Ed il fatto che questa Licenza fu realmente ottenuta dal sig. Buoncristiani, e consegnata al Capitan D'Andrea. Per inferirne, che così fu fra le Parti convenuto, e che la Licenza formò la sicurezza, e la garanzia dal Capitano richiesta, onde sottrarsi al pericolo dell'arresto, e della confisca del suo Bastimento, sicurezza, e garanzia, che se inutil si rese per la occulta contravvenzione dal sig. Buoncristiani meditata, e commessa, e se da questa contravvenzione, al Capitano non nota, nè da esso consentita un danno qualunque ne derivò al Capitano, ragione voleva che tal danno a lui rifondesse l'Autor della colpa, che al danno diè causa, e che ad esso pure intatta, ed esercibile restasse ogni azione, ai Noli pattuiti nella loro integrità, come se la confisca, e il sinistro non fosse giammai avvenuto. 26

Non potè finalmente valutare il Supremo Consiglio, ciò che in *quinto luogo* opponevasi per parte dei Caricatori, onde sottrarsi alla refezione dei danni dal Cap. D'Andrea reclamati per *la vendita* della Pollacca senza diritto da essi domandata, ed ottenuta dalla Corte di Commercio di Malta.

Due cose hanno essi sostenuto; Primieramente, che la vendita fu domandata dal Cusovich, non da essi, e che aveva a ciò fare il Cusovich dei diritti incontrastabili nella triplice rappresentanza che rivestiva, e di Creditore in proprio del Capitan D'Andrea, e di Procuratore del Paximadi proprietario della terza parte della Pollacca; e sopra tutto poi di Incaricato ad esigere dai Creditori della Vedova Coggia; ed in secondo luogo sostennero, che qualora avesse il Tribunale ordinata la vendita alle istanze del sig. Buoncristiani, aveva esso diritto di ciò fare, e farlo legittimamente per il Credito privilegiato del Cambio marittimo non compensabile col debito dei Noli, perchè debito inferiore al Credito, perchè illiquido, perchè litigioso, come si è in principio avvertito, sommando i capi della difesa dei Noleggiatori.

E l'uno, e l'altro però dei due divisati assunti, aveva repliche vittoriose nel Fatto, e nelle resultanze degli Atti che li distruggevano, per il che ambedue meritarono di essere dal Supremo Consiglio rigettati.

Resultava in fatti dalla comunicazione degli Atti avanti la Corte di Commercio di Malta compilati, che nel Giudizio di vendita della Pollacca il *S. Niccolò*, unico Istante, ed Attore fu il sig. Giuseppe Buoncristiani, come possessore della Cambiale di Pezzi duri milledugento importare del cambio marittimo dovuto dal Capitano D'Andrea al sig. Giovacchino Buoncristiani, che chiese il pagamento del detto suo Credito mediante la vendita del Bastimento, che questa azione, ed istanza fu dall'Attore tassativamente diretta contro i sigg. Cusovich, e Compagni, come attuali Possessori, e detentori della Pollacca nominata *S. Niccolò*, domandando che fos-

sero essi *condannati* a pagare all'Attore i rammentati Pez. duri milledugento importare del cambio assicurato sopra corpo, attrazzi, noli, e spese della suddetta; che i convenuti sigg. Cusovich, e Comp. per mezzo del loro Difensore allegarono di essere *anch' essi* creditori sul medesimo Bastimento, che quindi *aderivano*, che il *suddetto legno fosse venduto in subasta, senza pregiudizio dei suoi diritti da esperimentarsi in concorso sul prezzo della Nave medesima;* E che la Corte sotto dì 30. Luglio 1814. in conseguenza dei respettivi consensi ordinò « si proceda alla subasta della Nave di chi si tratta, e le spese intanto si paghino *dall' Attore*, da ripetersi in concorso.

Resulta parimente dagli Atti del successivo Giudizio di deposito, e pagamento del prezzo ritratto dalla già seguita vendita della Pollacca, che la vendita avvenutane, sempre, e non solo dal Cusovich nell' istanza di deposito, ma anche dal curatore legale allora destinato ad assistere i diritti dell' asserto Capitan D' Andrea, fu asserita avvenuta alle istanze, e per interesse di Giuseppe Buoncristiani, che non aveva ancora girata al Cusovich istesso la cambiale dei pezzi duri milledugento, come fece in appresso.

E resulta finalmente che nei Giudizj medesimi, e segnatamente nel secondo di deposito, e pagamento, terminato con la Sentenza della Corte istessa di Commercio dei 26 Novembre 1814. il Cusovich deducendo i titoli dei crediti, per i quali *aderì* alla vendita domandata da Buoncristiani, e ne chiese il pagamento, non altri titoli dedusse che quello di Procuratore del Paximadi, quello di creditore in proprio per spese, e somministrazioni in contanti fatte al Capitano oltre quello di Giratario della Cambiale di Buoncristiani, tale divenuto dopo la ordinata, ed eseguita vendita del Bastimento, ma che mai e poi mai, neppur per ombra, rammentò, nè dedusse i diritti, e crediti dei Creditori della Coggia, nè il mandato di procura, o altro documento che lo abilitasse ad esercitarli, ed esigerli.

Di fronte a tali resultanze incontrastabili, non vi ha bisogno di ulteriore ragionamento a convincersi che i creditori Coggia niun diritto dedussero, anzi neppur comparvero al Giudizio, comunque vero esser potesse che a comparire autorizzassero il Cusovich, la di cui rappresentanza in questo rapporto è una chimera, tostochè del mandato (della di cui non trasmissione attestavano però i Creditori medesimi) egli non si valse nelle debite forme; quanto basta, perchè in niuna guisa ai Creditori predetti attribuir si possa la Causa motrice della vendita controversa.

Ed è pure una verità non suscettibile di contradizione, che da ogni altra riflessione dispensa, che il solo autor della vendita, il solo, ed unico attore in tal Giudizio, fu Buoncristiani, per tale caratterizzandolo, e il fatto della di lui domanda, cui il Cusovich reo convenuto *aderì* per i diritti da sperimentarsi nel successivo Giudizio di distribunzione di prezzo; E la recognizione di tal carattere in esso fatta dai rei convenuti in tutti li atti della Causa; ed il dispositivo della Sentenza della Corte di Commercio, che come attore in tal Giudizio di subasta unicamente caratterizzò, e si riconobbe il solo sig. Buoncristiani.

Era quindi inevitabile la conseguenza che sopra il sig. Buoncristiani

Digitized by Google

rifondere si dovesse la refezione dei danni dal Capitan D'Andrea reclamati per tal vendita, semprechè non giustificasse il sig. Buoncristiani un diritto limpido, ed ineccezionabile di procedere così in tal Giudizio esecutivo, e di eccitare la vendita della Pollacca.

Or questo legittimo titolo, questo diritto dedotto e preteso dal sig. Buoncristiani, e che egli istesso tassativamente desumeva dal credito del Cambio Marittimo in pezzi duri mille dugento non compensato nè compensabile col debito dei Noli, mancava affatto di realtà, e di sussistenza; ed era quindi forza il ravvisarlo destituto omninamente d'azione onde eccitare un sì rovinoso Giudizio, ed autore quindi unico, ed immediato dei danni con la vendita istessa, al Capitan D'Andrea indebitamente inferiti.

E' questa la conseguenza necessaria della pronunzia del Supremo Consiglio appoggiata ai riflessi sopra enunciati in replica alle eccezioni affacciate dei Rei conventi Noleggiatori, contro la prima parte della domanda avanzata dall' Attore Capitan D' Andrea diretta alla conseguzione della totalità dei Noli convenuti nel viaggio da Livorno a Malta.

Ma il Supremo Consiglio ritrovati giusti i fondamenti della domanda estesa all' integrità dei Noli in pezzi duri duemiladugento, malgrado le insussistenti eccezioni dei Noleggiatori stabilito così nel Capitano un credito limpido, e incontrastabile, quanto liquido, certo, ed immune da fondate eccezioni; emana da una ben facile aritmetica calculazione nel sig. Buoncristiani il debito certo di pezzi duri mille, detratto a di lui favore, e compensato il credito di Cambio Marittimo in pezzi duri milledugento; questa somma liquida, e certa in credito del Capitano, e contro ogni principio di giustizia contrastagli per il corso di tre Giudizj dai Noleggiatori; esuberava al pagamento del credito, o crediti di Cusovich per le spese fatte per il Capitano, e per le fatteli somministrazioni; e liberato così da ogni debito il Capitano, cessava ogni molestia per interesse del Paximadi, che interessato soltanto nel ritiro della terza parte del prezzo della sua proprietà sulla Pollacca in caso di vendita; restava intieramente sodisfatto col conservarsi la proprietà, se, come esser dovea di ragione, si fosse la Pollacca restituita al Capitano, e non se ne fosse con tanto abuso ed arbitrio eccitata, ottenuta ed eseguita l'ingiusta, e dannosissima alienazione al Pubblico Incanto.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte dei sigg. Antonio Soffredini, e Giovacchino Buoncristiani dalle due Sentenze della Regia Ruota di Pisa de' 12. Marzo, e 27. Agosto 1819. ad essi contrarie, e respettivamente favorevoli al sig. Capitan D' Andrea, bene con dette Sentenze giudicato, doversi perciò le medesime confermare, siccome le conferma in tutte le loro parti, e ne ordina la esecuzione secondo la loro forma, e tenore. Ed i Vinti a favore del Vincitore condanna nelle spese giudiciali, e stragiudiciali anche del presente Giudizio.

Così pronunziato, e deciso dagl' Illustr. Sigg.

Gio. Alberti *Presid.* Cav. Michele Niccolini, e Gaet. Sodi Relat. *Consigg.*

Google

DECISIONE XI.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Florentina Liquidationis die 29. Settembr. 1820.

In Causa Opera di Carita' del Duomo di Firenze, e Montecucchi

Proc. Mess. Lorenzo Salucci — Proc. Mess. Gio. Batista Gadini

---

Argomento

Le Perizie, specialmente Giudiciali, debbono attendersi dal Giudice, quando non concorre alcun ragionevole motivo per crederle infette d'errore, e d'irregolarità.

Sommario

1. *Non può dedursi l'importare de' Miglioramenti di uno Stabile, quando questi hanno al medesimo fatto variare aspetto, se non dal riscontro de' Conti de' Manifattori.*

2. *Negli Amministratori si ravvisa tutto l'interesse di procurare nell'appigionamento di uno Stabile migliorato il maggior profitto, a fine di sollecitare il rimborso delle spese fatte.*

3. *Il Giudice non può recedere dal Giudizio, e Relazione de' Periti, quando manca una giusta causa per redarguirle d'errore.*

Storia della Causa

Il Supremo Consiglio con Decisione del 15 Novembre 1817 ordinò a' Sindaci dell'Opera di Carità del Duomo di Firenze di esibire i Conti delle Pigioni percette della Casa situata in Via detta *alla Croce al Trebbio* come pure i riscontri delle spese di acconcimi, e d'imposizioni all'effetto, che verificati i detti Conti, e le dette spese dal sig. Carlo Montecucchi, potessero farne le Parti concordemente la liquidazione, e preveduto il caso della non concordia fra Esse, fu eletto il sig. Gaetano Bercigli a questa Operazione.

Rimesse il sig. Bercigli la sua liquidazione nel 28. Agosto 1819, e i Sindaci dell'Opera domandarono, che fosse dichiarato il loro debito residuale per le dependenze in quella notate in scudi 290. 2. 11. a favore del sig. Montecucchi, ma attesi i Crediti a di loro favore canonizzati colle precedenti Decisioni del 3. Marzo, e 15 Settembre 1817 nella somma di scudi 431. prezzo della Casa di cui si tratta, e di scudi 233. 6. 13. 4. per miglioramenti eseguiti, domandarono ancora, che fosse condannato il sig. Montecucchi ne' frutti recompensativi al 5 per cento dal 29 Novembre 1801 epoca della decretata vendita sopra il detto prezzo, e parimente ne' frutti alla medesima ragione del 5 per cento sopra il Credito proveniente dagl'indicati Miglioramenti, per il motivo, che il sig. Montecucchi era stato incredidato delle intere rendite della Casa, e perchè erano stati compensati i

Digitized by Google

frutti, e gl'interessi Legali colle suddette rendite per la concorrente quantità di scudi 290. 2. 11.

Il sig. Montecucchi dedusse l'incompetenza del Supremo Consiglio, e questo incidente essendo stato riunito al merito, ottenne nel 7 Giugno 1820 la revisione della Liquidazione stata fatta dal Bercigli, e a questo effetto fu concordato in Perito Calcolatore il sig. Benedetto Torracchi, il quale dopo di aver fatte le convenienti Operazioni rimesse nel primo Agosto dello stesso anno la sua Relazione, colla quale approvava interamente la liquidazione, che aveva fatta il sig. Bercigli.

Il sig. Montecucchi fece ancora alla Relazione del sig. Toracchi le sue Opposizioni, e domandò che per mezzo di Periti Ingegneri fosse verificato di qual Rendita era suscettibile la casa colle stanze annesse, e per dare un riscontro della giustizia della sua Domanda produsse una Perizia estragiudiciale di Domenico Moriani.

I Sindaci dell'Opera del Duomo domandarono la rejezione della richiesta Perizia, ed il Supremo Consiglio con Decisione del dì 29 Sett. 1820 dichiarò la propria competenza, rigettò le Opposizioni del sig. Montecucchi, ed approvò le liquidazioni conformi state fatte prima dal sig. Bercigli, dipoi dal sig. Toracchi.

Motivi

Attesochè niuna si ravvisa sussistere delle opposizioni dal sig. Carlo Montecucchi affacciate contro le distinte liquidazioni dei Periti sigg. Gaetano Bercigli, e Benedetto Torracchi esibite respettivamente nel 28. Aprile 1819., e primo Agosto 1820 e di che nelle Scritture di detto sig. Montecucchi del 14 Settembre 1819., e 19 Agosto 1820.

Poichè quella fondata nell'asserzione, che il Perito sig. Torracchi dopo avere nella sua Relazione fissate le Pigioni percette dall'Opera nella Somma di Scudi 656. 6. — sia sceso a determinarle a soli Scudi 652. 6. 4. 8. quanta ne aveva determinata il precedente Perito sig. Bercigli, e così contradicendo a se stesso abbia trascurato a danno di detto sig. Montecucchi la differenza di Scudi 3. 6. 15. 4. rimane chiaramente distrutta dall'osservare che detto sig. Torracchi formato avendo lo stato dimostrativo delle Pigioni delle quali è questione in tre aspetti, il primo delle Pigioni pretese dal sig. Montecucchi ascendere a Scudi 995., il secondo delle Pigioni dovute a forma delle Scritte di Locazione in Scudi 717. 1. —., il terzo delle Pigioni riscosse secondo la Scrittura dell'Opera ammontanti a Scudi 656. 6. —. è poi passato a fare da quest'ultima somma la deduzione dell'importare delle Spese di riscossioni all'Opera occorse fare in Sc. 3. 6. 15. 4. ed è da questa deduzione, che resulta quella stessa precisa Somma di Scudi 652. 6. 4. 8. che stabilita aveva il sig. Bercigli, e che da detto sig. Torracchi è stata giustamente tenuta ferma, onde in ultimo resultato deriva quel medesimo debito residuale dell'Opera a favore del sig. Montecucchi in Scudi 290. 2. 11. —., che dal sig. Bercigli era stato riconosciuto, e fissato, così che incontrastabile si rende la perfetta coerenza, e conformità di ambedue le Perizie.

E quanto all' altra Eccezione dal sig. Montecucchi rilevata dal sostenere, che non il resultato delle Somme percette di fatto dall' Opera, dietro alla considerazione delle Scritte di Locazione, e delle Ricevute dall' Opera medesima rese ostensibili, ma il resultato delle Pigioni, che si fosser potute conoscere possibili a percipere dal Casamento di cui si tratta con una visita, ed accesso locale di un Perito Ingegnere sul Casamento medesimo, esser debba quello su cui stabilir si debba il debito dell' Opera poichè manifesto ancora se ne rende l' inattendibilità, tostochè si riflette che nell' incarico a detto sig. Toracchi dato col Decreto di questo Supremo Consiglio del 7 Giugno 1820. di conoscere, e riferire se costava di erroneità nella precedente Relazione Bercigli, gli fu per regola prescritto di procedere a tale operazione coerentemente all' inappellabile Decisione dall' istesso Supremo Consiglio emanata nel 15 Settembre 1817.

Che siccome in questa Decisione, in vista di avere il sig. Montecucchi con i lavori di propria volontà, ed arbitrio eseguiti sulla Casa, e stanze ad essa aggregate, fattone variare lo stato, ed aver così Egli stesso col fatto proprio reso impossibile al Perito sig. Bercigli di eseguire la commissione dal medesimo Supremo Consiglio affidatagli di riconoscere, e verificare i miglioramenti, che i Sindaci dell' Opera erano stati autorizzati a fare su i detti Stabili dopo essere devenuti detentori dei medesimi dovrà venire approvato il partito da detto Bercigli preso colla sua Relazione de' 19 Agosto 1817. di determinare l' importare dei detti Miglioramenti coll' esame dei Conti originali, e ricevute a lui presentate dai predetti Sindaci; così per il riflesso istesso fu al medesimo sig. Bercigli inoltre ingiunto di procedere a liquidare, e dedurre dal Credito dell' Opera dei ridetti miglioramenti il debito che Essa aveva delle Pigioni percette, e delle quali fu obbligata a dover render conto, mediante l' esibizione dei conti di dette pigioni, e spese, conforme detto sig. Bercigli eseguì colla sua posteriore Relazione de' 28 Agosto 1819.

Or da questo contegno Riconosciuto già, e stabilito dal Supremo Consiglio come equipollente nella specialità del caso per giungere alla cognizione la più adeguata del vero, anco al preciso effetto, di cui oggi si tratta di costituire il debito delle Pigioni dall' Opera percette, non era più luogo a poter nè potevasi dal Perito sig. Torracchi in ordine al Decreto di sua commissione recedere, tanto più che l' Opera, e per essa i suoi Sindaci, e Rappresentanti non potevano esser considerati nelle speciali circostanze se non che nell' aspetto, e nel carattere di particolari Amministratori di fatto, e perciò di ragione non tenuti a più che a render conto di ciò, che realmente, e di fatto abbiano esatto, sempre chè non poteva contro di loro affacciarsi imputazione di colpa, o di dolo praticato a danno del sig. Montecucchi, mentre che anzi in loro ravvisar dovevasi tutto l' interesse di procurare nell' Appigionamento dello Stabile, di cui erasi ad essi rilasciata la detenzione, il maggior lucro, e profitto, onde sollecitarsi il rimborso delle spese per migliorarlo erogate, secondo che in ordine al *Testo nella L.*

Digitized by Google

tutoris 20. *Cod. de negot. gest.* osservano *Corn. Cons.* 81. *n.* 6. *Lib.* 4. *Rot. Rom. cor. Millin. decis.* 150. *n.* 1. *et in Recentior. dec.* 155. *n.* 3. *Cor. Ludovis. Decis.* 220. *n.* 1. *et Decis.* 274. *n.* 8. *par.* 19., *e la Rot. Fiorent. tra le impresse nel Tesor. Ombros. Decis.* 40. *n.* 14. *tom.* 3.

Attesochè, allorchè manca ogni giusta ragione di redarguire di errore, o di irregolarità qualunque il giudizio, e le Relazioni dei Periti specialmente giudiciali, quali erano i sigg. Bercigli, e Torracchi, non può, nè dee dal Giudice recedersene, come per regola stabiliscano le molte Autorità riportate, e seguitate dalla *Sacra Ruota nella Romana Cauthelae Angeli* 14 *Martii* 1721 §. *Porro in fin. cor. Cerro*, e nella *Ravennaten. Bonorum* 10. *Feb.* 1727. §. *haec eadem Cor. Cincio*, e la *Rota Nostra nella Flor. Contributionis del* 17 *Agosto* 1757. *avv. Montordi*, e nella *Florent. Seu Vallis Armi superioris Liquidationis expensarum super praetensa nova Peritia, et prosequutione Judicii del* 18 *Feb.* 1783 *av. Brichieri Colombi*, e nella *Flor. Reintegrationis de* 30 *Settem.* 1799 *n.* 16. *av. Simonelli*, e nella *Liburnen Seu Pisana praeten. Avarie de* 16 *Settemb.* 1807. §. *Ciascheduno etc. av. Fini, Salvetti, e Sermolli Relatore.* 3

Per questi Motivi,

Il Supremo Consiglio, previa la dichiarazione della propria competenza, rigetta le Opposizioni fatte dal sig. Carlo Montecucchi alle liquidazioni dei Periti sigg. Gaetano Bercigli, e Benedetto Toracchi esibite respettivamente nel 28 *Agosto* 1819., *e primo Agosto* 1810., *e di che nelle Scritture del detto sig. Montecucchi del* 14 *Settembre* 1819., e 19 *Agosto* 1820., *e previa la detta Rejezione approva in tutte, e singole le loro parti le suddette conformi liquidazioni, e condanna il sig. Montecucchi nelle spese giudiciali.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti, *Presidente*
Cav. Vincenzio Sermolli, Relatore, e Filippo Del Signore, *Consiglieri*

DECISIONE XII.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Liburnen. Census die 4. Settembr. 1820.

IN CAUSA SIMION, E RUTIGNY

Procur. Mess. Vincenzio Tuccini

Procur. Mess. Antonio Paoli
Avv. Illmo. sig. Antonio Brogiani

ARGOMENTO

La mancanza nell'Istrumento di Costituzione di Censo della designazione de' Confini del Fondo Censito in ordine alla *Bolla Piana* non porta alcun vizio di Nullità, quando a tal mancanza può supplirsi per equipollente.

SOMMARIO

1. *Il Censo non può dirsi nullo per la mancanza della precisa designazione dei Confini del Fondo Censito.*

2. *Nella Costituzione de' Censi può supplirsi alla forma della Bolla Piana per equipollente.*

3. *La designazione de' Confini di un Fondo fatta nel Contratto di acquisto del medesimo supplisce alla mancanza di questa stessa designazione nel Contratto di Costituzione di Censo, quando questo ha espressa relazione a quello.*

4. *Il Fondo Originario di un Benefizio può variarsi dal Fondatore in un Censo, quando vi è l'autorizzazione dell'Ordinario, e l'Ipoteca generale de' Beni, che garantisca il Censo.*

5. *Il tempo affinchè sia a carico della Chiesa deve compire la centenaria.*

6. *Il lasso di Anni 81. non è equivalente alla Centenaria.*

7. *L' Ipoteca non si estingue per la non presa Iscrizione.*

8. *L' Ipoteca si acquista quando l' Iscrizione è anteriore alla trascrizione della Vendita del Fondo ipotecato.*

STORIA DELLA CAUSA

Salvadore Martelli col suo Testamento del 3. Marzo 1730. fondò una Cappella Corale nel Duomo di Livorno, con assegnarli per Dote un Fondo di 1600. Pezze da 8. Reali a carico della sua Eredità, e chiamò al Padronato della medesima i suoi Figli, e Discendenti.

Coerentemente a questa Disposizione fu eretto canonicamente l'indicato Benefizio nel 17. Novembre 1735., per Dote, e Patrimonio del quale i Figli del pio Fondatore assegnarono un Censo in Capitale di Pezze 1600, ch'Essi con approvazione dell' Ordinario di Pisa costituirono passivamente ed a favore della stessa Cappella, sopra un Piano di Casa situata in Livorno, e sopra una Vigna nel Territorio di Portoferrajo, Beni tutti, che provenivano dal loro defunto Genitore, e Fondatore dell' indicato Benefizio, i

Digitized by Google

quali dipoi i medesimi Figli, ed Eredi del pio Disponente venderono a Pietro Giannoni, dal quale dopo diversi passaggi pervennero finalmente nel sig. Paolo Rutigny, che li possiede attualmente.

Nel 19. Ottobre 1814. fu investito del suddetto Benefizio il Cherico sig. David Simion il quale nel dì 11. Dicembre 1816. comparve al Tribunale di Portoferrajo, e domandò, che fosse condannato il mentovato signor Rutigny a pagargli dal giorno suddetto della sua Investitura gli annui Censi decorsi, e da decorrere in futuro.

Rigettò il Tribunale di Portoferrajo questa Domanda, ed il Cherico sig. Simion essendosi appellato alla Regia Ruota Civile di Pisa ottenne Sentenza favorevole, che fu pronunziata nel 21. Maggio 1819, dalla quale avendo interposto Appello il sig. Rutigny al Supremo Consiglio di Giustizia, ne domandò la revoca dicendo che non essendo stati nel Contratto di Costituzione di Censo designati i Confini del Fondo Censito doveva considerarsi infetto del vizio di Nullità secondo la Bolla del S. Pontefice Pio V. del 1569., perchè non essendo stati da lungo tempo domandati gli Annui Censi restava prescritta l'azione a domandarli; perchè finalmente era stato trascurato dal Rettore del Benefizio di prendere l'Iscrizione secondo il sistema Ipotecario.

Fu replicato convenientemente per parte del sig. Simion, ed il Supremo Consiglio riconosciute avendo irrilevanti le ragioni del sig. Rutigny con Decisione del 4. Settembre 1820. confermò pienamente la rammentata Sentenza della Ruota di Pisa del 21. Maggio 1819.

MOTIVI

Atteso, che a rigettare l'azione del Cherico signor David Simion onde conseguire il pagamento dei frutti del Censo costituente la Dote della Cappella Corale Martelli decorsi, e decorrendi dal giorno della da Esso ottenuta Investitura della Cappella predetta, intentata contro il sig. Paolo Rutigny, come Possessore di un Fondo stato in bonis del Fondatore al giorno della sua morte, e dai di lui Figli, ed Eredi Esecutori della paterna volontà, specialmente gravato del Censo predetto, ed Ipotecato per l'annua respunsione dovuta al Rettore pro tempore, niuno sussisteva dei fondamenti a sua difesa dedotti dal terzo Possessore sig. Rutigny desunti, o dalla nullità insanabile, di cui sostenevasi infetto il Censo fino dalla sua originaria costituzione, o dalla supposta novazione intervenuta per parte delli Eredi, per cui prosciolto restasse da ogni vincolo di primitiva generale Ipoteca il Patrimonio del Fondatore, o dalla libertà dell'onere del Censo, acquistata al fondo, di cui si tratta, per la prescrizione, o presunta surroga di altro fondo censito persuasa, ed indotta dal lungo lasso del tempo decorso dalla vendita del fondo come libero, fino alla mossa Lite, senza che i Possessori del fondo medesimo siano stati mai molestati da' Rettori pro tempore, al pagamento del Censo oggi reclamato dal sig. Simion; o finalmente dalla estinzione di ogni Ipoteca competente in avanti alla Cappella sul fondo rammentato, operata dalla inosservanza imputabile ai Rettori del prescritto dalle Leggi relative al sistema Ipotecario, pubblicate nell'Isola dall'Elba nel 1814.

Poichè non sussisteva la pretesa nullità del Censo inferita dalla mancanza di speciale, e precisa designazione dei confini del Fondo Censito, [1] asserta necessaria esprimersi nell'Istrumento di costituzione di Censo, in ordine alla notissima Bolla Piana, regolatrice della materia, tutti sapendo, che a tal forma voluta per accertare il fondo obbligato a favore dei Benefizj [2] può per equipollente supplirsi, e resta di fatto per equipollente adempito l'atto della Legge, quando come nel caso, la certezza indubitata del Fondo si ha dall'Istrumento di originario acquisto fatto dal Fondatore, del Fondo istesso, cui si ebbe nella costituzione del Censo espressa relazione. [3]

Meno era proponibile la novazione estintiva a danno della Cappella, della originaria Ipoteca infissa per l'indole della disposizione, e per l'espressa volontà del Fondatore sull'universo suo Patrimonio; mentre ciò, che sia, che i Figli et Eredi del Fondatore si determinassero in principio di destinare per Dote della Cappella un capitale, a tale effetto depositato, di Pezze mille seicento; Egli è altrettanto vero però che cangiato consiglio, e stabilito di costituire per l'equivalente somma, e rendita, un Censo sopra due Stabili da essi posseduti, e l'uno dei quali, che il controverso, proveniente dall'Eredità del Fondatore in questo concetto imploravano, ed ottennero l'opportuna autorizzazione dell' Ordinario Pisano concessa con Decreto de' 19. Agosto 1734. nel quale si volle però, ed espressamente s'ingiunse per condizione, che per la sicurezza del Censo così costituito restassero obbligati tutti gli altri Beni liberi dei Fratelli Martelli, e così tanto li Ereditari Paterni, che i propri; qual condizione, e [4] Decreto fatto parte integrale dell'Istrumento di Censo, dubbio non vi ha, che a favore della Cappella, anzi che diminuire, ed estinguere, preservò, ed accrebbe le cautele nascenti dalla disposizione del Fondatore.

Mancavano poi i termini abili onde appoggiare efficacemente sul solo lasso del tempo, sul silenzio dei Rettori della Cappella, e sul possesso del Fondo Censito pacificamente per detto decorso di tempo, ritenuto dai terzi Possessori, o la prescrizione, o la presunta surroga di altro fondo in sgravio del fondo soggetto in origine al Censo; Indubitato essendo in diritto, che o il tempo si alleghi in linea di presunzione ad indurre la sopravvenienza di un miglior titolo nei Possessori, o in linea di prescrizione ad estinguere le azioni contro i medesimi; ove l'effetto del tempo rifonder si voglia a carico dei Benefizi, e della Chiesa, non altro lasso si ammette, che della com- [5] pleta centenaria, e ciò non meno secondo il Gius comune, come si ha dalla *Leg.* 19. *Cod. de Saer. Sanct. Eccles.*, che secondo il Gius Canonico in ordine alla *Magistral Costituzione* 47. *di Urbano VIII. de Praejudic. Eccles.* estesamente riferita dal *Galles de Restit. in integr. pag.* 113. *et seg.*; Ed essendo poi indubitato di fatto, che nel concreto del caso non altro corso di tempo vantar poteva il sig. Rutigny, che di anni 79. o 81. al più, quanti ne decorrono dal Decreto dell'Ordinario di approvazione del Censo, come sopra avvertito, che porta la data de' 17. Aprile 1735. all'epoca della nuova Investitura della Cappella Martelli ottenuta dal sig. Si-

Digitized by Google

mion nel 1813., o al 1814., epoca dell'introduzione del presente Giudizio; Qual lasso di tempo non vi ha esempio, che siasi giammai nei Tribunali reputato a qualunque effetto, equivalente alla centenaria. 6

E male finalmente ricorrevasi dal sig. Rutigny alla pretesa estinzione di qualunque Ipoteca fosse potuta alla Cappella, e suoi Rettori competere in ordine alla Testamentaria disposizione del Fondatore Martelli, e al Decreto dell' Ordinario, autorizzante la costituzione del Censo controverso, desumendo tale estinzione d'Ipoteca dalla non presa Iscrizione dal Rettore della Cappella del Credito del Censo contro il fondo dal sig. Simion perseguitato dentro i tre mesi dal dì della seguita introduzione in Portoferrajo del sistema Ipotecario, e della pubblicazione ivi avvenuta della correlativa Legge delli 11. Brumajo anno settimo; Giacchè è un resultato invincibile della Lettera espressa della Legge predetta, che mentre all'*Artic.* 37. *e seg.* dichiara estinta ogni Ipoteca non iscritta nel termine di tre mesi dal giorno della pubblicazione della medesima Legge; stabilisce con pari chiarezza all'*Art.* 44. *e seg.*, che debba il terzo Possessore, nel caso preciso d'acquisto, anteriore alla pubblicazione della Legge, dentro il termine istesso dei tre mesi prefiniti per l'Iscrizione, quanto ai Creditori del Venditore trascrivere esso il suo Contratto di acquisto; Ed all'*Articolo* 47. dichiara indeterminatamente che serve per l' utile esercizio dei diritti Ipotecari, che l'Iscrizione sia anteriore alla trascrizione; Ne in altro caso si vede dalla Legge predetta assoluto il Possessore acquirente dall'onere della Trascrizione dentro i tre mesi dalla pubblicazione della Legge, se non nel caso che egli avesse già adempite le forme volute dalle Leggi vigenti nel Luogo all'epoca dell'acquisto, intendendosi però di forme dirette all'oggetto di purgare il fondo dalle Ipoteche, come espressamente spiega il citato *Art.* 44.; forme che ben conosciute dalle Leggi vigenti in Francia, anche anteriormente alla Legge degli 11. Brumajo anno settimo erano affatto ignote in Toscana, alla quale apparteneva Portoferrajo al tempo dell'acquisto del Fondo controverso fatto dal Giannoni Curatore mediato del sig. Rutigny, giacchè la voltura ai Pubblici Libri dell'Estimo, che era il solo mezzo allora conosciuto per dar pubblicità alli acquisti dei Beni immobili, operava bensì l'effetto di sottrarre l'acquirente alle Ipoteche, che su i Beni medesimi si fossero dopo la vendita fraudolentemente infisse dal Venditore (alle quali esposto rimaneva bensì nel caso di non fatta voltura) non mai però liberava il Compratore dalle conseguenze delle Ipoteche impostevi dal Venditore avanti la fatta alienazione. 7 8

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte del sig. Paolo Rutigny dalla Sentenza contro di Esso, ed a favore respettivamente del Reverendo Cherico sig. Agostino David Simion proferita dalla Ruota di Pisa sotto di 21. *Maggio* 1819., *quella percio conferma pienamente, ed ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e condanna l' Appellante nelle spese giudiciali anche del presente Giudizio.*

Così deciso dagli Illustrissimi Signori

Gio. Alberti *Presid.* Cav. Michele Niccolini, e Gaet. Sodi Relat. *Consig.*

Digitized by Google

DECISIONE XIII.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Florentina Perentionis die 4. Settembr. 1820.

IN CAUSA TEMPESTINI E RICCI

Procur. Mess. Vittorio Ceccarelli — Procur. Mess. Antonio Cino Rossi

---

ARGOMENTO

L' Atto di Opposizione alla Sentenza Contumaciale, fa riprendere alla Causa il suo corso ordinario, la quale se dall' Attore non viene proseguita ne' termini Legali, resta perenta l' Istanza a suo carico, e solamente può competergli il rimedio dell' Appello.

SOMMARIO

1. *Atto di Opposizione ad una Sentenza contumaciale dee distinguersi dall' Atto di Appello.*

2. *Appello è il principio di un' Istanza tutta nuova.*

3. *Atto di Opposizione contro una Sentenza contumaciale non costituisce una Istanza diversa dalla principale.*

4. *La Sentenza contumaciale non fa terminare l' Istanza, che condizionalmente.*

5. *Opposizione non muta le qualità di Attore, e di Reo convenuto originariamente assunte da' Litiganti.*

6. *Atto di Opposizione alla Sentenza contumaciale deve notificarsi al Procuratore dell' Attore.*

7. *La Causa decisa in contumacia riprende il corso ordinario quando alla Sentenza vien fatta Opposizione.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Colonnello Augusto Ricci nel 3. Marzo 1819. comparve al Magistrato Supremo, e in esecuzione della Sentenza Contumaciale proferita dal soppresso Tribunale di Commercio di Livorno nel 16. Giugno 1814., richiamò per mezzo di precetto personale il sig. Gio. Batista Tempestini a pagargli nel termine di ore 24. la somma di L. 4706. 10. con più gl' interessi, e spese per le cause enunciate in detta Sentenza.

Il sig. Tempestini, che aveva fatta Opposizione alla Sentenza del 16. Giugno 1814., allegò quest' Atto a suo favore, e domandò, che fosse dichiarato inefficace, ed irregolare il trasmessoli Precetto, come ottenne colla Sentenza del 31. Agosto 1819.

Interpose Appello da questa Sentenza il sig. Ricci, e la Ruota Civile di Firenze avendola revocata nel 21. Marzo 1820. sospese per tre mesi gli Atti esecutivi a danno del sig. Tempestini, e ingiunse al medesimo, che in detto termine giustificasse i pagamenti fatti in conto, o in saldo della somma reclamata dal sig. Tempestini al Supremo Consiglio avanti il qual-

Digitized by Google

avendo sostenuto la perenzione dell'Istanza della Causa a carico dell'Attore sig. Ricci ottenne una Decisione favorevole nel 4. Settembre 1820.

M o t i v i

Atteso che il sig. Colonnello Augusto Ricci colla sua Domanda esibita avanti il soppresso Tribunale di Commercio di Livorno si costituì Attore principale in giudizio contro il sig. Gio. Batista Tempestini, e con tal veste ottenne con Sentenza del detto Tribunale del dì 16. Giugno 1814. che contro il ridetto sig. Gio. Batista Tempestini Reo convenuto fosse pronunziata la contumacia, e condannato anche con arresto personale a pagarli Franchi 3953. Cent. 50. con più gli interessi mercantili, e spese.

Atteso che in questa qualità di Attore detto sig. Ricci si mantenne non ostante l'Opposizione, che a detta contumaciale Sentenza quattro giorni dopo, e precisamente sotto di 20. Giugno 1814. per atto d' Usciere fece il sig. Tempestini, e che nella mattina istessa fu a detto sig. Ricci significata; Poichè secondo la Giurisprudenza Francese sotto la quale fu da detto sig. Tempestini fatta l'Opposizione alla Sentenza contro di lui in contumacia proferita, l'Atto stesso di opposizione debbe onninamente distinguersi dall'Atto di Appello, e laddove l'Appello è il principio di un'Istanza tutta nuova, e avanti altri Giudici, l'Opposizione all' opposto dedotta avanti il Giudice stesso, che la Sentenza contumaciale proferì, non costituisce un'Istanza diversa dall'Istanza principale nel giudizio contumaciale non termina l'Istanza, che condizionalmente, in quanto che cioè non sia seguitato da opposizione, cosicchè se questa sopravviene non vi ha niente di terminato, e gli Atti di Opposizione si riattaccano, e si ricongiungano a tutti gli Atti anteriori per non formare, che una sola, e medesima Istanza, sì fattamente, che qualora sia incorsa la Perenzione, non può questa limitarsi ai soli Atti particolari dell'Opposizione, ma estendere, ed applicare si debba a tutti gli Atti dell'Istanza, onde chiaro resulta che l'Opposizione non è valevole a commutare le distintive qualità di Attore, o di Convenuto, originariamente dai Litiganti assunte, perciò, che colla più seria, e critica analisi della materia, e non curati tutti i sottili, ed ingegnosi riflessi, che per insinuare un diverso concetto furono posti in campo, stabilì la Corte di Cassazione nella Decisione emanata nel 3. Settembre 1810. in Causa *Labastiole, e Marcilliae* riportata dal sig. *Merlin* nel suo Repertorio universale, e ragionato della Giurisprudenza *Tom.* 9. alla parola *Perenzione* §. 6., la qual decisione emanò in intelligenza, e spiegazione *dell' Art.* 15. dell' Ordinanza di Rossiglione dell'anno 1563., non cangiato, ma anzi poi trascritto nell' *Art.* 397. del Cod. di Procedura Francese, come il prelodato sig. *Merlin* osserva. [1] [2] [3] [4] [5]

Attesochè inerendo a queste massime di Giurisprudenza Francese alle quali sembra essersi voluto conformare anche il vegliante Toscano Regolamento di Procedura, allorchè mentre ha adottato il rimedio dell'Opposizione alle Sentenze Contumaciali, ha però all' *Art.* 92. spiegato, che la Notificazione dell'Atto di Opposizione debba farsi al Procuratore dell'Attore, [6]

Digitized by Google

ritenendo così sempre la qualità di Attore in quello, che originariamente aveva come tale nella Sentenza figurato, e che dopo tal Notificazione la Causa riprendere dovrà l'ordinario corso del Giudizio; siccome per le resultanze processali è certo in fatto, che il sig. Ricci nel quale non ostante l'Opposizione dal sig. Tempestini fatta alla Sentenza Contumaciale del Tribunale di Commercio di Livorno del 16. Giugno 1814. perseverò, e si mantenne sempre la Veste di Attore in Causa omesse ogn' Atto di procedura prosecutiva dell'Istanza, e nella sua inazione si condusse fino al 3. Marzo 1819., nel qual giorno solamente fu che si risvegliò con Precetto trasmesso per gl' Atti del Magistrato Supremo di Firenze a richiamare in esecuzione della precitata Sentenza Contumaciale il sig. Tempestini a pagargli la somma in cui detto sig. Tempestini era stato condannato, quando cioè era già da lungo tempo scaduto il termine che dall' *Artic.* 2. della Notificazione dell' I. e R. Consulta de' 13. Gennajo 1815. fu prorogato a tutto il mese di Aprile dell'anno medesimo per la reassunzione dell' Istanze di tutte le Cause sospese, e pendenti, quindi necessariamente anco resulta, che il sig. Ricci Attore, e non il sig. Tempestini restato sempre malgrado la sua Opposizione Reo convenuto in Causa, quello era che andar doveva soggetto alle dichiarazioni in detta Notificazione contenute tanto all' *Art.* 2. ove si legge « ivi « Le Istanze di tutte le predette Cause, che non saranno state riassunte dentro il termine perentorio, che è stato come sopra prorogato fino « all'ultimo giorno di Aprile inclusivamente, e che non potrà restaurarsi « per qualunque mezzo saranno *ipso jure* Perente a carico dell' Attore, o « respettivo Apellante, che dovrà rifondere le spese al Convenuto, e respettivamente all' Appellato a forma del prescritto del Regolamento di « Procedura all' *Art.* 110. *et seg.* « Quanto all' altre Dichiarazioni espresse nei successivi *Art.* 3. e 4. della Notificazione stessa « ivi « Se si tratterà « di Giudizio di prima Istanza questa Perenzione equivarrà ad una Sentenza definitiva, contro la quale competerà solamente il rimedio dell' Appello quando vi sia luogo; e se si tratterà di Giudizio di seconda Istanza « la Perenzione parimente ad una Sentenza definitiva confermatoria contro « l'Appellante, al quale dopo la medesima non potrà rimanere, se non che « il ricorso per la Revisione delle due Sentenze conformi «

Per questi Motivi senza occuparsi inutilmente di ogn'altra questione agitata nelle precedenti Istanze della Causa attuale.

Dice bene appellato per parte del sig. Gio. Batista Tempestini dalla Sentenza della Ruota di prime Appellazioni di Firenze del dì 21. Marzo 1820., e male da detta Sentenza giudicato; e quella revocando in tutte le sue parti, conferma pienamente la Sentenza proferita dal Magistrato Supremo del dì 31. Agosto 1819.; Poichè dichiara Perenta a carico del sig. Colonnello Augusto Ricci l' Istanza della Causa tra le Parti vertente sull' Opposizione alla Sentenza Contumaciale del dì 16. Giugno 1814. suddetta senza pregiudizio dell' Appello, che a detto sig. Ricci possa competere in ordine all' Art. 3. *della Notificazione della R.*

Digitized by Google

Consulta del dì 13. Gennajo 1814., e condanna detto sig. Ricci nelle spese del presente, e dei passati Giudizi, a forma dell' Art. 3. del vegliante Regolamento di Procedura richiamato dalla ridetta Notificazione ; E tutto ec.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti, *Presidente.*

Cav. Vincenzio Sermolli, Relat. e Filippo del Signore, *Consiglieri.*

DECISIONE XIV.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Florentina Praetensae Nullitatis Sententiae die 21 Augusti 1820.

IN CAUSA BILLI, E RONCHI GHINAZZI

Proc. Mess. Antonio Betti.	Proc. Mess. Ferdinando Cassigoli
Avv. Illmo. sig. Cesare Capoquadri	Avv. Illmo. sig. Giacomo Serafini

ARGOMENTO

Le Regie Ruote Civili non possono riunire al merito delle Cause avanti di Esse pendenti gl' Incidenti per deciderli insieme col merito, quando la Parte, che gli ha promossi ha agito secondo il Regolamento di Procedura, ma quando ha agito diversamente possono legittimamente gl' Incidenti esser riuniti, e decisi insieme col merito.

SOMMARIO

1. 2. *Gl' Incidenti non possono essere riuniti dalle Ruote al Merito delle Cause per decidere gli uni, e l' altro con una sola Sentenza, quando da quelli, che gli hanno promossi è stato agito secondo il Regolamento di Procedura.*

3. *Il Litigante malamente invoca il soccorso di quella Legge, che ha trasgredito.*

STORIA DELLA CAUSA

La Regia Ruota Civile di Firenze con Sentenza del dì 11 Agosto 1820 rigettò l' Incidente, ch' era stato promosso dal sig. Pier Maria Ronchi Ghinazzi, ch' aveva per oggetto di essere ammesso a fare la Prova Testimoniale, e confermò pienamente la Sentenza stata emanata nel 16 Maggio 1818 dal Tribunale di Firenzuola. Il sig. Ronchi Ghinazzi credendosi aggravato si appellò al Supremo Consiglio, e sostenne, che la Ruota non poteva, secondo il Regolamento di Procedura riunire l' Incidente al Merito. Il sig. Dottor Luigi Billi diede le sue repliche, ed il Supremo Consiglio dopo avere intese le ragioni dell' una, e dell' altra parte nel 21 Agosto 1820. proferì la sua Decisione a favore del sig. Billi.

Attesochè sebbene per la giusta intelligenza ormai dal Supremo Consiglio in molte sue Decisioni, e particolarmente in quelle emanate nel 4 Marzo 1820 in Causa *Pontenani, e Lambardi* e nel 12 Maggio dell'anno medesimo in Causa *Baciocchi, e Chiostri Vedova Arcangioli* attribuita all'Artic. 734. del vegliante Regolamento di Procedura, non sia alle Ruote permesso di riunire l'Incidente con il Merito delle Cause avanti di loro pendenti, per l'effetto di decidere l'uno, e l'altro con la stessa, ed unica Sentenza, ma debbano esse Ruote decidere l'Incidente separatamente dal Merito, debbe però questo intendersi sempre sul presupposto che la Parte, che ha promosso l'Incidente abbia ancora proceduto a tutti quelli Atti ulteriori che in perfetta conformità alla Procedura vengono ad essa ingiunti per richiamare le Ruote, e porle in stato di pronunziare sull'Incidente medesimo.

Attesochè nel concreto del caso attuale per quanto per parte del sig. Pier Maria Ronchi Ghinazzi con sua Scrittura esibita sotto dì 24 Novembre 1819. avanti la Ruota di Firenze in limine ferendae Sententiae fosse promosso l'Incidente dell'Ammissione alla prova Testimoniale per giustificare i fatti nei Capitoli egualmente con detta Scrittura prodotti, ed altresì per parte del sig. Dott. Luigi Billi con sua Scrittura esibita avanti l'istessa Ruota nel dì 26 del mese et anno medesimo fosse all'opposto fatta Istanza rigettarsi dagl'atti la Domanda del sig. Ronchi Ghinazzi, e conseguentemente previa la riunione dell'Incidente al Merito dichiararsi nel Decreto, o Sentenza medesima non essere stato nè esser luogo alla domandata prova Testimoniale; certo è però che dopo queste respettive Scritture si trascurò, ed omesse ogn'altro atto, che stesse a dimostrare per parte del ridetto sig. Ronchi Ghinazzi il consecutivo adempimento di quel più che sarebbe stato necessario, che da esso fosse stato eseguito per insistere nella sua Domanda e per porre il Giudice Ruotale nel dovere di decidere l'Incidente.

Imperocchè anche senza far caso di quello che in una delle Memorie dal difensore del sig. Ronchi Ghinazzi presentata avanti la Ruota si leggeva, e che stava ad esternare il suo desiderio che la Causa fosse presto decisa, non curata come superflua, e sovrabbondante la Prova Testimoniale, indubitato egli è però, che per parte di detto sig. Ronchi Ghinazzi non solo fu permesso, che in più discussioni avanti il Giudice tenute, fosse del Merito ancora virilmente trattato, e ragionato ma fu poi anche sempre dal dì 24 Novembre 1819., giorno della ridetta sua Domanda Incidentale di ammissione alla prova Testimoniale fino al dì 11 Aprile 1820 giorno dell'emanazione della reclamata Sentenza, trascurato, ed omesso ogn'Atto d'Insistenza in detta sua Domanda Incidentale, e ciò che è più fino anche la citazione avanti il Turno Collegiale della Ruota per la discussione del promosso Incidente, e per la dichiarazione della sua ammissibilità separatamente dal Merito nei modi che a chi l'Incidente abbia promosso vengono espressamente tanto dagli Art. 334, 733, e 734. del vegliante Regolamento di Procedura, quanto dagli Artic. 3, e 5. della Legge de' 23 Febbrajo 1818 ingiunti.

Così che non essendosi verificato per parte del sig. Ronchi Ghinazzi il puntuale adempimento della Procedura, vanamente ricorreva ad invocare il favore di quella Legge, che Egli stesso aveva in prima tanto vistosamente trasgredita per far rimprovero al Giudice di non esservisi, in ciò che concerneva l' ufficio suo, conformato, secondo che inerendo alla chiara disposizione dei Testi nella *Leg. auxilium* 39, in *fin. ff. de Minor* « ivi « Non « fit aetatis aescusatio adversus praecepta legum, ei qui dum leges invocat, « contra eas committit » e nella *Legge Prior. Cod. de Jur delib.* § fin: « ivi « Nec legis nostrae beneficio per fruantur quam contemnendam esse « censuerunt » al preciso effetto di sotrarre la Sentenza dalla Censura della nullità, stabiliscono *Voet. in Pandet. lib.* 42. *tit.* 1. *n.* 15. *Altimar de Nullitat. rub.* 4. *quaest.* 2. *n.* 25. *Vaut. tit. de Nullit. ex defect Proces. n.* 122. *Mer Decis.* 300. *par.* 6. *n.* 8. *Giurba Decis.* 13. *n.* 8. *Dec.* 21. *n.* 9. *Dec.* 26. *n.* 4. *et Decis.* 10. *n.* 4. *Rot. Rom. in recent part.* 7. *Decis.* 109. *n.* 3., *et part.* 16. *Decis.* 26. *n.* 4. *Decis.* 70. *n.* 4. *Rot. in Reun. par.* 7. *Decis.* 109. *n.* 3. *et par.* 16. *Decis.* 26. *n.* 1. *et seqq. et in Romana locationis quoad Apocham anni* 1713. *del* 26 *April.* 1816. §. *Nullitatem av*: *Odescalchi*, ed in termini analoghi il nostro Supremo Consiglio nella Decisione emanata ne' 29 Gennajo 1816. in Causa Baldanzi, e Sarri, e CC. di LL. §. Or se non permettono impressa nel *Volume* 2. *del Giornale Pratico-Legale* in ordine *la* 19: *pag.* 108. n. 2.

Attesochè l' unica Citazione che si ritrova, e che si legge nel lib. delle Citazioni esistente nella Cancelleria della Ruota dopo quella della Notificazione della Domanda d' Ammissione alla Prova Testimoniale de' 24 Novembre 1819. esibita del sig. Ronchi Ghinazzi e dopo l' altra della Scrittura di opposizione a detta Prova, d' Istanza di rejezione della medesima del 26. Novembre detto fatta per parte del sig. Dott. Billi consistendo nella Citazione fatta per parte del medesimo sig. Dott. Billi nel dì 27 Marzo 1820 a Sentenza per la susseguente mattina del 28 Marzo; non può considerarsi tener luogo di quella Citazione che in ordine ai precitati Artic. del Regolamento di Procedura, e detta Legge de' 23 Febbrajo 1818. avrebbe dovuto farsi dal sig. Ronchi Ghinazzi per la Decisione del solo Incidente, relativo all' ammissibilità, o inammissibilità della da lui domandata prova Testimoniale disgiunta dalla Decisione del Merito, sì perchè essendo stata fatta non da detto sig. Ronchi Ghinazzi, che aveva promosso il detto Incidente, ma dal sig. Billi, che vi si era virilmente opposto dovea necessariamente apprendersi per una Citazione a quella Sentenza, che tenuto a parte l' Incidente della Prova Testimoniale del Difensore stesso del sig. Ronchi Ghinazzi stato considerato come superfluo, e soprabbondante pronunziasse in dirittura su quel Merito, alla di cui Decisione unicamente il medesimo sig. Billi, che aveva fatta la Citazione, aver poteva, ed aveva di fatto tutto l' Interesse.

Attesochè il Supremo Consiglio ai termini dell' Art. 699 del vegliante Regolamento di Procedura non può essere richiamato a giudicare che sulla questione della Nullità.

20

Digitized by Google

Per questi Motivi

Pronunciando soltanto sull' Art. della Nullità, di che nelle Scritture esibite per parte del sig. Pier Maria Ronchi Ghinazzi nel 26 *e* 27 Aprile 1820. *Dice non esser costato nè costare della Nullità della Sentenza della Ruota di prime appellazioni di Firenze del di* 11 *Aprile medesimo, e condanna detto sig. Ronchi Ghinazzi a favore del sig. Dott. Luigi Billi in tutte le Spese sì giudiciali, che estragiudiciali del presente Giudizio.*

Così pronunziato dagli Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti, *Presidente.*

Cav. Vincenzio Sermolli, Relat. e Filippo Del Signore, *Consiglieri.*

DECISIONE XV.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Pratens. Pecuniaria die 20. Julii 1820.

IN CAUSA CECCONI E GIUNTI

Procur. Mess. Giacinto Cerboncelli — Proc. Mess. Jacopo Giacomelli

Argomento

La metà dell'aumento delle Stime morte di un Podere è dovuta al Lavoratore del medesimo.

Sommario

1. *I Lavoratori hanno diritto alla metà dell' Avanzo delle Stime vive, e morte de' Poderi da essi lavorati.*

2. *La metà dell' Avanzo delle Stime vive, e morte è dovuto a' Lavoratori anco nel caso, che siano stati licenziati.*

3. *L' Avanzo delle Stime vive, e morte è diverso dalla Consegna delle medesime Stime.*

Storia della Causa.

Il Sig. Lorenzo Cecconi di Prato Affittuario di diversi Beni appartenenti all' Amministrazione del Demanio, il quale aveva subaffittato porzione de' medesimi, cioè un Podere denominato Maleseti al Sig. Luigi Giunti parimente di Prato, venuta la terminazione dell' Affitto nel 31 Ottobre 1817. ne fece la consegna al Monastero di S. Domenico di Pistoja, subentrato nei diritti di proprietà dell'antico Demanio, nella qual circostanza essendosi proceduto alla perizia delle Stime vive, e morte quelle del Podere di Maleseti confrontate con quelle, ch' esistevano al momento della Concessione, e respettiva Conduzione in Affitto, furono trovate aumentate per la somma di lire 324. 6. la metà della quale, ascendente a lire 162. 9. 6. fu dal Sig.

Digitized by Google

Cecconi rilasciata a comodo del Lavoratore del Podere Ottavio Coveri nelle mani degli Amministratori del Monastero di S. Domenico di Pistoja proprietario; Dipoi lo stesso Lorenzo Cecconi pei mezzi di semplice precetto nel 29 Luglio 1818 richiamò il Sig. Giunti al pagamento di lire 739. per dipendenza di Canoni del suddetto Podere subaffittatogli, al qual precetto essendosi opposto il Sig. Giunti venne a contestarsi il Giudizio avanti il Sig. Vicario Regio di Prato; nel 28 Agosto 1818 depositò nella Cassa della Pia Casa de'Ceppi di Prato la somma di lire 219. pagabile al Sig. Cecconi per saldo de' Crediti, che aveva reclamati, e nel 28 Settembre dello stesso anno produsse negli Atti una Dimostrazione di Dare, e Avere, secondo la quale il suo Debito a favore del Sig. Cecconi ammontava a lire 266. 17. 4. Il Sig. Cecconi altra Dimostrazione esibì, dalla quale risultava esser Creditore di lire 479. 17. 6. moderando e restringendo a questa somma la sua Domanda di pagamento, e domandò, che non fosse detratto dalla somma del suo Credito quella di lire 162. 2. rilasciata a vantaggio del Lavoratore Coveri per la metà dell' aumento delle Stime vive, e morte del Podere di Maleseti, come pretendeva il Sig. Giunti, che diceva di esser Creditore del Coveri. Il Sig. Vicario Regio di Prato dopo diverse giustificazioni fatte da ambe le Parti con Sentenza del 30 Settembre dell' anno medesimo ordinò a favore del Sig. Cecconi il pagamento della somma, della quale appariva debitore il Sig. Giunti, secondo la Dimostrazione da esso esibita, di più la somma di lire 49. 17. 4., e rigettò l' altra indicata Domanda del Sig. Cecconi colla condanna del medesimo nelle spese.

Interpose appello il Succumbente Sig. Cecconi alla Rota Civile di Firenze, dalla quale nel 23 Settembre del successivo anno 1819. fu deciso, che il Sig. Cecconi avesse diritto al ritiro della somma di lire 219 depositata nella Cassa de' Ceppi di Prato, al pagamento di lire 49. 17. 4. e condannò inoltre il Sig. Giunti a pagare allo stesso Sig. Cecconi la somma di lire 162. 2. 6. dal medesimo rilasciata a comodo di Ottavio Coveri per la metà ad esso spettante dell' aumento delle Stime vive, e morte del Podere di Maleseti come Lavoratore del medesimo, per non formar debito questa somma al Sig. Cecconi verso il Sig. Giunti, il quale condannò nelle spese del primo Giudizio a rata di vittoria, ed in tutte quelle del secondo.

Il Sig. Giunti credendosi aggravato da questa Sentenza Rotale si appellò nel 18 Novembre 1819 al Supremo Consiglio, e dopo una Difesa sostenuta con impegno da ambe le Parti fù nel 10 Luglio 1820 confermata pienamente la Sentenza della Rota Civile di Firenze nel modo che segue:

Per questi Motivi

Delib. Delib. Adottando i Motivi dell' infrascritta Sentenza Ruotale di cui è appello; Dice male appellato dal sig. Luigi Giunti ne' 18 Novembre 1819, e respettivamente bene giudicato dalla Sentenza della Rota di Prime Appellazioni di Firenze li 23 Settembre 1819 conferma la Sentenza medesima in tutte le sue parti, ordina che sia eseguita secondo la sua forma, e tenore, condanna l'appellante a favore del sig.

Cecconi appellato in tutte le spese giudiciali, e stragiudiciali della presente Istanza da liquidarsi. E tutto.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti, *Presidente*

Cav. Vincenzio Sermolli, Relatore, e Filippo Del Signore, *Consiglieri*

Si riportano i Motivi della Sentenza della Regia Ruota Civile delle prime Appellazioni di Firenze emanata dall' Illustrissimo Signor Auditore Francesco Maria Morubaldini, stati adottati dal Supremo Consiglio.

Attesochè quanto giusta compariva la Sentenza del sig. Vicario Regio di Prato de' 30 Settembre 1818 in quella parte che aveva condannato il sig. Giunti a pagare al sig. Cecconi le due partite di lire quarantotto soldi 17 e den. 4., e lire 49. 17. 4. per le Cause che in detta Sentenza; altrettanto ingiusta si manifestava nell'altra parte in cui aveva detratto dal Credito del Cecconi la partita di lire 162. 2. 6. per l'avanzo di Stime morte rilasciate per la parte Colonica al Monastero di S. Domenico di Pistoja a comodo di Ottavio Coveri contro la pratica costante delle Amministrazioni che accorda ai Lavoratori la metà dell'avanzo delle Stime vive e morte avvalorata dal contegno costante del Cecconi, e del Monastero, giacchè nelle consegne degl'altri Poderi fatte da quello a questo, si vede rilasciata la metà dell'avanzo per darsi al Lavoratore.

1

Attesochè si opponeva inutilmente dal sig. Giunti, che questo avanzo non fosse dovuto dal Cecconi buonificarsi al Contadino perchè licenziato, e perchè debitore del sig. Giunti, o perchè avendo egli avuto nell'atto della consegna anche la parte Colonica dovesse anche questa abbuonarsi al sig. Giunti, perchè la circostanza di essere il Coveri Colono licenziato, non dando diritto al Cecconi di non consegnare la parte Colonica spettante al Lavoratore, al Monastero vero Padrone, non poteva neppure dar diritto al sig. Giunti di impedire un tal pagamento, e la qualità nel Coveri di Debitore del sig. Giunti doveva rendere cauto il sig. Giunti a far sì che il Monastero invece di prendere esso la porzione dovuta al Coveri, lasciasse, che il Cecconi ad esso la pagasse, o sivvero (e questo era il mezzo più efficace) in fare un sequestro in mano del Cecconi, perchè non rilasciasse l'avanzo delle Stime morte al Contadino, onde se esso non fece questo sequestro, e non si diede alcuna premura, prevenendo il Cecconi di non pagarla, e combinando col Monastero come potesse esser pagata, doveva a se, e non al sig. Cecconi imputare la perdita del suo preteso Credito col Lavoratore Coveri, giacchè il Cecconi non poteva senza essere avvisato, e senza che fosse d'accordo il Monastero ritenersi l'avanzo suddetto invece di lasciarlo al medesimo Monastero a vantaggio del Coveri.

2

Attesochè la circostanza di avere avuto il Coveri in conseguenza le stime vive e morte anche per la parte Colonica, non poteva dar dirit-

Digitized by Google

to al sig. Giunti di avere la metà dell' avanzo spettante al Lavoratore, perchè altro è la consegna delle Stime vive, e morte, tali, e quali sono state ricevute, altro è l' avanzo che possa essere avvenuto sopra la medesima. Ciò che fu ricevuto dal Cecconi in somma di lire quattrocento-quarantasette, e soldi dieci, si vede menato buono al Giunti in una consimil somma nella contro dimostrazione esibita per parte del sig. Cecconi; ma l' avanzo in lire trecentoventiquattro, e soldi cinque nella Dimostrazione del sig. Giunti, è unito alle lire quattrocento-quarantasette, e soldi dieci e formante così la somma di lire settecento-settantuna, e soldi quindici, doveva soltanto abbuonarsi per la metà in lire centosessantadue, soldi due, e denari sei, che è quel guadagno che spetta al Padrone, e l'altra partita in lire cento-sessantadue, soldi due e denari sei doveva rilasciarsi al Contadino a cui la detta metà spettava.

Attesochè in questa maniera veniva il Credito del sig. Cecconi ad aumentarsi rapporto alla Dimostrazione del sig. Giunti, non ostante, che restasse diminuito rispetto alla Domanda principale fatta dal Cecconi in lire settecento-trentanove. Così le spese del passato Giudizio dovevano soffrirsi dall' uno, e l' altro Litigante a rata di vittoria.

Attesochè quelle commesse nel presente Giudizio dovevano essere tutte a carico del sig. Giunti, il quale aveva fino all' ultimo momento della Causa sostenuto che la partita di lire 162. 2. 6., che era l' unica, che formasse il soggetto della presente questione doveva dal Cecconi pagarsi al sig. Giunti, e che male avesse il medesimo fatto a rilasciarla al Monastero per comodo del Coveri ec.

DECISIONE XVI.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Pistoriens. Validitatis Sententiae die 17. Januarii 1820.

IN CAUSA PAGLIAI, E ROVAI

Proc. Mess. Luigi Torracchi — Proc. Mess. Rocco del Piatta

ARGOMENTO

Il Giudice può riunire due Cause diverse interessanti i medesimi Litiganti colla preservativa di proferirne la Decisione congiuntamente o per capo separato.

SOMMARIO

1. *Due Cause diverse, che interessano i medesimi Litiganti possono riunirsi.*

2. *Il Riservo del Giudice di decidere congiuntamente o separatamente due Cause riunite non porta gravame ad alcuna delle Parti.*

3. *L'Appello da' Decreti di riunione di due Cause si rigetta quando il Giudice ha fatto il riservo di deciderle congiuntamente, o separatamente.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Jacopo Chiti per Contratto rogato dal Notajo Dott. Francesco Del Corona nel 13. Gennajo 1801. concesse a Livello ad Alessandro Pagliai, e suoi Discendenti in terza Generazione mascolina un Fondo Ortivo con Casa colonica, e altre Terre annesse posto nel Popolo della Vergine, poco lungi da Pistoja, denominato l'Orto de' Chiti per l'annuo Canone di Scudi 48., e Staja 12. di Grano da aver principio dopo la morte del Locatore. Questi medesimi Fondi nel 27. Dicembre 1803. l'istesso Signor Chiti, previa la rinunzia di Alessandro Pagliai, a' diritti, che gli competevano, gli vendè al sig. Valente Rovai.

Successivamente il Pagliai avuto pentimento della fatta rinunzia comparve avanti il Tribunale di Pistoja e domandò, che la medesima fosse dichiarata inattendibile, ed inefficace, con dire, ch'era erronea per la falsità della Causa, dalla quale fu mosso a farla, e per il vizio della lesione, di cui era infetta: con esso Pagliai comparvero in Giudizio ancora i suoi figli Pietro, Giuseppe, e Ferdinando Pagliai deducendo essi, che la preindicata rinunzia era loro dannosa per toglierli la successione nel Livello al quale erano chiamati per la provvidenza del Concedente, per la qual cosa ancora essi ne domandavano la nullità; e fecero Istanza per ottenere una interlocutoria dichiarazione, che frattanto non fosse lecito al sig. Rovai di espellerli dal Fondo indicato.

Il sig. Rovai non ostante la predetta Istanza nel 10. Ottobre dello stesso Anno 1818. trasmesse a' suddetti Pagliai il congedo da detto Fondo e fece loro intimazione di rilasciare libera la Casa Colonica a tutto il mese di Febbrajo 1819. I Pagliai si opposero e fra le diverse eccezioni diedero quella, che gl'Ortolani si congedavano in altro tempo, ed il sig. Rovai insistè nel volere l'adempimento del congedo, e dall'una, e dall'altra parte furono fatti degli Atti, in conseguenza de' quali il Tribunale di Pistoja con Sentenza del 16. Marzo 1819. dichiarò mal fatto il Congedo, e condannò il sig. Rovai nelle spese, riservando al medesimo il diritto di dare a' Pagliai nuovo congedo a' debiti tempi.

Il sig. Rovai tornò a congedare i Pagliai per tutto il mese d'Ottobre, che secondo la consuetudine, è il tempo di tali congedi, ma i Pagliai di nuovo si opposero, e dissero, che pendendo l'altro Giudizio di Restituzione in intiero introdotto colla Domanda del 30. Settembre 1818. dovevano le cose restare nello stato in cui erano al giorno dell'introdotto Giudizio, tanto più, ch'essendo stato nella detta Domanda principale anteriore al congedo impugnato al Rovai la facoltà di espellerli, questa facoltà doveva formare soggetto nel predetto Giudizio nel Petitorio, e frattanto il congedo dovesse rigettarsi.

Diverse furono le repliche, che diede il sig. Rovai, e il Tribunale Col.

legiale di Pistoja, finalmente con Sentenza del 21. Maggio 1819. avendo fatto Scissura il sig. Auditor Buonarroti, riunì la causa del congedo, all'altra fra le medesime Parti vertente, per decidersi congiuntamente, o per capo separato.

Il sig. Rovai si appellò da questa Sentenza alla Regia Ruota Civile di Firenze, la quale con Scissura del sig. Auditore Gilles revocò nel 17. Agosto 1819. la Sentenza nella prima Istanza proferita: i Pagliai interposero Appello da questa Sentenza Ruotale al Supremo Consiglio di Giustizia, dal quale con Decisione del 17. Gennaio 1820. fu dichiarato essere stato bene appellato, fu revocata la Sentenza della Ruota, e confermata quella del Tribunale Collegiale di Pistoja.

MOTIVI

Attesochè il Decreto interlocutorio del Tribunale Collegiale di Pistoja de' 21. Maggio 1819. non fu un assoluta riunione delle due Cause vertenti fra le Parti una di *Restituzione in intiero* promossa colla Domanda de' 30, Dicembre 1818., e l'altra *di nuovo Congedo* intentata coll'Atto de' 24. [1] Marzo 1819., ma le riunisce colla preservativa o di decidersi congiuntamente, o per capo separato, come sarà di ragione; e perciò non porta un Gravame che sia irreparabile dal medesimo Tribunale che lo ha proferito, il quale può alle Istanze della Parte, che si crede lesa decidere per capo separato le due Cause, riporsi dal Decreto, e fare tutte le altre dichiarazioni, che troverà di ragione, come si è lo stesso Tribunale riservato, e così [2] riparare qualunque Gravame del suddetto Decreto, quando vi sia luogo.

Attesochè in simili termini ha il Supremo Consiglio creduto giusto più volte di rigettare perfino l'Appello da tali Decreti, come sulla scorta del *Test. nelle L. cum cessante causa* 60. *ff. de appell.*, *et in L. quod us. ff. de re judicat. ibique gloss. vers. et secundum hoc. ec.* decise *ne* [3] 23. *Luglio* 1817. *in Causa Grassolini, e D'Angiolo, e CC. di LL. e nel* 31. *Maggio* 1819. *in Causa Billi, e Ronchi Ghinazzi*.

Attesochè non è precluso l'adito all'Appellante di reclamare avanti al Giudice superiore, quando il Tribunale di Pistoja nella sua successiva Sentenza, definitivamente lo aggravi, o coll'assoluta riunione dei due Giudizi se non sia conforme alle regole di ragione, o con pronunziare ingiustamente sopra una delle Cause anche per capo separato.

Per questi Motivi

Dichiara essere stato bene appellato per parte di Alessandro, e Figli Pagliai dalla Sentenza contro di Essi, ed a favore del signor Rovai proferita dalla Regia Ruota suddetta sotto dì 17. *Agosto* 1819., *male con la medesima essere stato giudicato, e perciò la predetta Sentenza essersi dovuta, e doversi revocare conforme revoca in tutte le sue parti, ed in riparazione dichiara doversi confermare, siccome conferma la Sentenza del Tribunale Collegiale di Pistoja dei*

Digitized by Google

21. *Maggio* 1819., *e quella doversi eseguire secondo la sua forma, e tenore, e condanna detto sig. Rovai nelle spese giudiciali sì del presente, che del passato Giudizio di seconda Istanza.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti, *Presidente.*

Cav. Michele Niccolini Relat., e Cav. Vincenzio Sermolli, *Consiglieri.*

DECISIONE XVII.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Piscens. Validitatis Contractus die 23. *Maii* 1820.

IN CAUSA MAGNANI E MALTAGLIATI

Proc. Mess. Pietro Poggi — Proc. Mess. Agostino Gori

ARGOMENTO

Un Fondo stabile, che indiviso appartiene a più Fratelli, in età maggiore, e a due Nipoti in età minore può vendersi liberamente senza bisogno delle solite Legali solennità d' Incanti ec. che hanno luogo ne' Contratti de' Minori.

SOMMARIO

1. 6. *Il Contratto come individuo non può essere in parte valido, e in parte soggetto a rescissione.*

2. *Un Fondo indiviso fra maggiori d' età, e un Pupillo può vendersi senza Subasta ec.*

3. *Incanto è stato introdotto per utilità de' Minori.*

4. *Vendita fatta da più Fratelli in età maggiore non può presumersi dannosa.*

5. *Quegli, che comparisce in Giudizio in nome di un' altro se non esibisce il Mandato dicesi comparire in proprio.*

7. *Il pagamento di un Credito spettante al Pupillo fatto al Tutore con Decreto del Giudice è ben fatto.*

STORIA DELLA CAUSA

Nell' Anno 1802. il dì 3. Agosto per Contratto rogato dal Notajo sig. Vincenzo Fredianelli, Luigi, Matteo, Domenico, e Vincenzo Fratelli, e Figli del defonto Giuseppe Maltagliati, ed il detto Luigi non solamente in proprio nome, ma come Tutore in nome, e interesse ancora di Giuseppe, e Niccolao Figli Pupilli del fu Giovanni altro Figlio del ridetto Giuseppe Maltagliati, e loro respettivo Fratello tutti solidalmente insieme venderono al sig. Domenico Magnani un Podere situato nella Comunità di Buggiano Luogo denominato le Capannelle, che possedevano indiviso per il prezzo di Sc. 634. secondo le stime che n' erano state fatte.

Digitized by Google

Il sig. Magnani pagò a' Venditori il prezzo meno la somma di Sc. 112. lire 1. e soldi 8., ch'era la porzione spettante a' suddetti Pupilli, la quale il sig. Magnani ritenne nelle sue mani per pagarsi a' medesimi con quelle solennità, e cautele per farne con sicurezza il pagamento, la quale dipoi con Decreto del sig. Vicario Regio di Pescia del 28. Agosto 1804. fu pagata dallo stesso sig. Magnani al suddetto Luigi Maltagliati Tutore de' prefati Pupilli Creditori.

Dopo più Anni il rammentato Giuseppe Maltagliati in nome proprio, e di Niccolao suo Fratello comparve avanti il sig. Vicario Regio di Pescia, e con sua Scrittura di Domanda del 16. Aprile 1819. domandò contro i Figli, ed Eredi del defonto sig. Domenico Magnani la rescissione dell' enunciato Contratto di Vendita del 3. Agosto 1820., e la immissione in possesso della quinta parte del Podere venduto, appoggiando la sua Domanda alla mancanza delle solennità richieste dalla Legge nell' alienazione de' Beni de' Minori: dissero le loro ragioni i sigg. Magnani, le quali trovate dal sig. Vicario di Pescia coerenti alla Giustizia con sua Sentenza del dì 11. Agosto 1819. furono assoluti dalle cose contro di Essi domandate.

Si appellò da questa Sentenza il Maltagliati alla Regia Ruota Civile di Firenze, la quale dopo l'esame delle ragioni di ambe le Parti confermò con sua Decisione la Sentenza proferita nella prima Istanza colla condanna del Maltagliati nelle spese.

MOTIVI

Attesochè non s'impugnava per parte di Giuseppe Maltagliati la validità del Contratto stipulato da Matteo, Domenico, Vincenzio e Luigi Fratelli Maltagliati per le quattro porzioni ad Essi spettanti, e solo si pretendeva che fosse nullo per la quinta parte spettante ad Esso Giuseppe e Niccolò suo Fratello come Figli di Gio. Maltagliati altro Fratello predefunto dei Venditori uno dei quali, cioè Luigi, stipulò la vendita nella qualità di Tutore dativo di detti Giuseppe e Niccolò Maltagliati.

Attesochè un istesso Contratto come individuo non può per una parte esser valido, e per l'altra esser soggetto a rescissione, e che però se per confessione dell' Appellato il Contratto stipulato dai suoi Zij è valido per le quattro quinte Parti, debba esser valido anche per l' altra quinta porzione. 1 6

Attesochè altronde sebbene nei Contratti che riguardano i minori per la loro validità si ricerchi il Decreto del Giudice che conosca della utilità del Contratto e la Subasta, tutta volta trattandosi della vendita d'un Podere che costituiva tutto il Patrimonio indiviso dei Fratelli e Nipoti Maltagliati, e che rispetto ai Pupilli restava Vendita coatta si sarebbe forse potuto sostenere la validità della medesima anche senza le necessarie solennità secondo ciò che ferma il *De Luc. de Alienat. Disc.* 59. *N.* 6. *e Disc.* 60. *N.* 6. specialmente nella circostanza di non essere il detto Contratto attaccato di Lesione giacchè essendo le solennità ricercate per cautelare l'interesse del minore quando questo sia salvo, non dovrebbesi tanto scrupoleggiare nelle solennità. Molto più dovea dichiararsi per la validità quando 2

non mancava il Decreto del Giudice quale sebbene non si vedesse emanato nell'Atto della vendita si vedeva però sopravvenuto pochi giorni dopo la seguita alienazione essendo questa stata fatta il dì 3. Agosto 1802. e il Decreto datato del 25. Agosto Anno detto.

Attesochè in questi termini per la validità del Contratto mancava solo la solennità dell'Asta, quale però essendo introdotta per utilità e vantaggio dei minori, e per escludere da essi ogni danno, qualora il Contratto apparisca immune da un tal danno, la solennità dell'incanto non resta tanto essenziale nelle circostanze specialmente del caso.

3

Attesochè questo danno restava escluso, e dalla circostanza di vedersi fatta la vendita dai quattro Fratelli Maltagliati tutti maggiori i quali non era presumibile volessero vendere uno Stabile per un prezzo inferiore al giusto, e dal reflesso che l'Appellante non reclamava per la lesione del Contratto, lo che persuadeva la giustizia del Contratto, quale se non avesse riconosciuto per equo e legale, non avrebbe tralasciato di reclamarne la lesione.

4

Attesochè sebbene l'Appellante agisce anco in nome del Fratello Niccolao non mostrando il Mandato del Fratello debbe dirsi comparire in proprio nome soltanto, e così l'interesse del medesimo si ridurrebbe alla sola decima parte pel prezzo, e così in Scudi 56. giacchè l'intera quinta parte che fu rilasciata nelle mani del sig. Magnani per la porzione spettante ai Minori consisteva nella somma di Scudi 112.

5

Attesochè, ferma stante la validità del Contratto, anche per volontà dell'Appellante, che come sopra è stato avvertito conviene che sia valido per quattro quinti, e non può non volere anche la validità per l'altro quinto, unico interesse dell'Appellante si ristringeva alla quota del prezzo, e così ai Scudi 112., o sivvero a Scudi 56.

6

Attesochè questo prezzo era stato dall'Autore dei sigg. Magnani pagato per ordine del sig. Vicario Regio di Pescia a Luigi Maltagliati Tutore dativo dell'Appellante e di Niccolao suo Fratello, e così non potevano i medesimi essere molestati per la restituzione di detto prezzo quale essendo stato pagato in mano del Tutore con ordine del Giudice dal fu sig. Gregorio Magnani aveva esso ottenuto la piena liberazione da ulteriori molestie.

7

Attesochè in questi termini l'unica azione dell'Appellante era quella di agere contro lo Zio Luigi stato di lui Tutore, o suo Mallevadore per tenerlo a conto della somma ritirata, e che doveva erogare nel pagamento dei Debiti paterni ed è per questo che la Sentenza appellata per tale effetto gli aveva riservate le ragioni.

Per questi Motivi

Delib. Delib. Dichiara male essere stato appellato per parte di Giuseppe del fu Gio. Maltagliati dalla Sentenza stata proferita contro di esso dal sig. Vicario Regio di Pescia sotto dì 11. Agosto del decorso Anno 1819. a favore dei sigg. Antonio ed altri Fratelli Figli ed Eredi del fu sig. Domenico Magnani, e della signora Verdiana Ansaldi

gitized by Google

Vedova Magnani come Madre e Tutrice degl'altri Figli Pupilli del detto sig. Domenico Magnani, e perciò la detta Sentenza essersi dovuta, e doversi confermare, siccome la medesima confermò e conferma in tutte e singole le sue parti; condannando conforme condanna detto Giuseppe Maltagliati nelle spese anche del presente Giudizio.

Francesco Maria Mori-Ubaldini, *Presidente*.

DECISIONE XVIII.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Mutilianen. Aestimationis die 13. *Junii* 1820.

IN CAUSA LEONI E DELLA NAVE E TARABUSI

Procur. Mess. Lorenzo Salucci — Proc. Mess. Pietro Pagni

ARGOMENTO

Un Fratello, aggravato di debiti, che vende all'altro Fratello, per un prezzo modico, la sua quota ereditaria dà motivo a' Creditori di sospettare che il Contratto sia simulato; e può loro accordarsi la stima Giudiciale de' Beni venduti.

SOMMARIO

1. *La modicità del prezzo è un riscontro di simulazione di un Contratto di Compra, e Vendita fra due Fratelli della quota ereditaria.*

2. *La simulazione del Contratto di Compra e Vendita fra due Fratelli si deduce da' molti debiti, da' quali sia aggravato il Venditore.*

3. *La stima giudiciale de' Beni venduti da un Fratello all'altro Fratello si accorda a' Creditori del Venditore per Causa del sospetto della simulazione.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Sebastiano Tarabusi pe' rogiti del Notajo sig. Carloni nel 22. Aprile 1817. alienò con titolo di Vendità al sig. Natale Tarabusi suo Fratello i Beni, che gli erano pervenuti dalla Paterna Eredità.

I sigg. Giovanni Leoni, e Antonio Della Nave comparvero al Tribunale di Modigliana, e domandarono, che fosse proceduto ad una stima Giudiciale de' Beni venduti dal suddetto Sebastiano Tarabusi, all'oggetto di ritrovarne il giusto prezzo, poichè essendo il Venditore Tarabusi aggravato di debiti al tempo della vendita de' suddetti Beni, ed avendo questa fatta a favore del suo Fratello, aveva luogo la presunzione, che questo Contratto fosse infetto del vizio della simulazione in danno de' Creditori dello stesso Venditore.

Il Tribunale di Modigliana con Decreto Interlocutorio del 30. Settembre 1819. ammesse la richiesta Perizia, e il Tarabusi si appellò alla Regia Ruota Civile di Firenze, dalla quale con Decisione del 13. Giugno 1820. venne quella pienamente confermata.

MOTIVI

Attesochè non può essere astrattamente questione, che fra i riscontri di simulazione di un Contratto di Compra, e Vendita della quota Ereditaria da due Fratelli sia valutabile anco quello della modicità del prezzo, quale sebbene per se solo non possa forse aver tanta efficacia da stabilir questa simulazione, serve per altro di grande argomento ogni volta che alla causa di simulare si aggiungano altri fatti, che ne inferiscano il dubbio, mentre posto l'oggetto di colludere l'interesse dei Creditori del Coerede Venditore, è naturale, che la di lui quota si apprezzi nel Contratto il meno possibile. 1

Che ciò che sia nel caso dei fatti resultanti dal Processo, e specialmente dalle Posizioni per l'effetto di far dubitare della simulazione obiettata, è certo che a dimostrare il concorso della Causa di simulare il Contratto di cui si disputa fra due Coeredi così congiunti di sangue, basta il reflesso, che al momento della stipulazione fosse l'un dei Contraenti gravato di debiti, come apparisce in fatto il Venditore, che tale si annunzia nell'istesso Contratto, dicendo di procedere alla Vendita per la sodisfazione dei suoi impegni, e tale resulta dall'Apoche di recognizione del suo debito rilasciato agli Appellati poco dopo il detto Contratto, che hanno relazione a titoli antecedenti. 2

Che finalmente in questa posizione ingiusto sarebbe il precluder l'adito a detti Creditori di tentare a proprie spese un mezzo di prova, come quello della stima giudiciale dei Beni costituenti la quota Ereditaria venduta dal loro debitore ancorchè anteriormente alla data apparente del loro Credito, mentre l'eccezione della simulazione è sempre inducibile contro il Terzo detentore a titolo oneroso, e solamente fa carico ad essi maggior rigor di prova di cui non poteva ora assumersi cognizione. 3

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male appellato da Natale Tarabusi dal Decreto Interlocutorio del signor Vicario Regio di Modigliana del 30. *Settembre* 1819. *e quello conferma in tutte, e singole le sue parti, e condanna Natale Tarabusi a favore di Giovanni Leoni, e Antonio Della Nave nelle spese del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illmi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini, *Presidente.*
Francesco Gilles Relat. e Gio. Batista Brocchi, *Auditori.*

Digitized by Google

DECISIONE XIX.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina Validitatis Decreti die 20. Julii 182

In Causa Majorino e Paoli

Procur. Mess. Jacopo Giacomelli — Proc. Mess. Gabbriello Piccioli

---

Argomento

Il Decreto proferito per l'elezione di un Perito all'oggetto di separare da una massa di Beni una quantità de' medesimi caduta in Vendita, l'esecuzione della quale è stata canonizzata da due conformi Sentenze, dee riguardarsi come Ordinatorio, e non ha d'uopo per la sua validità, se non che la Parte avversa venga precedentemente citata per un giorno certo a sentirlo emanare.

Sommario

1. *Il Contratto di Compra, e Vendita non è perfetto se non ha prezzo definito.*

2. *Il Contratto di Compra, e Vendita è perfetto senza determinazione di prezzo, quando il Compratore è Creditore del Venditore, e che la vendita ha per oggetto la sicurezza del suo Credito.*

3. *La certezza della quantità della cosa contrattata è uno de' necessari requisiti della irretrattabilità della Compra e Vendita.*

4. *Il Decreto, che interessa l'esecuzione di un patto canonizzato da due Sentenze è Ordinatorio.*

5. *Il Decreto Ordinatorio deve proferirsi con precedente citazione della Parte.*

Storia della Causa

Il sig. Giuseppe Maria Paoli con privata Scritta del 4. Aprile 1808. si chiamò Debitore del sig. Lorenzo Baldini della somma di Scudi 4168. 3. 17. 4. e dichiarò, che per cautela del suo Creditore s'intendesse venduta al medesimo tanta rata de' Beni da Esso posseduti nel Vicariato di Prato in Luogo denominato Ajolo; e col medesimo Atto concordarono le Parti in Perito per la separazione dei medesimi Beni venduti da quella maggiore quantità spettante allo stesso sig. Paoli, il sig. Gaetano Bercigli, e convennero, che il sig. Venditore ne ritenesse l'Amministrazione e potesse ricuperarli col pagamento effettivo dell'indicata somma di Scudi 4168. 3. 17. 4.

Il sig. Baldini dipoi, cioè con Atto del dì 11. Maggio 1813. cedè il suo Credito al sig. Costantino Majorino, il quale domandata la separazione dei Beni ottenne dal Magistrato Supremo di Firenze, in contumacia, favorevole Sentenza nel 13. Gennajo 1815., e altra definitiva a suo favore fu proferita nel 5. Aprile del medesimo Anno, e portata la Causa alla Regia Ruota ancora da questa venne egualmente sentenziato, e ordinata in conseguenza la

domandàta separazione, la quale non potè eseguirsi, perchè il sig. Bercigli nel momento ch'era per intraprendere la visita de' Fondi, e la sua operazione, cessò di vivere.

Il sig. Majorino presentò allora un'Istanza contro il signor Paoli a fine di far surrogare al sig. Bercigli defonto altro Perito, e citato avendo per il giorno 19. dello stesso mese il sig. Paoli, in contumacia del medesimo, fu dal Magistrato Supremo eletto in nuovo Perito il sig. Domenico Piccinetti.

Il sig. Paoli appellò da questo Decreto alla Regia Ruota Civile, dalla quale, dopo di avere ambe le Parti esposte le respettive ragioni fu proferita nel 20. Luglio 1820. la sua Decisione, colla quale venne dichiarato, che il sig. Paoli aveva male appellato; e che dovesse eseguirsi l'enunciato Decreto proferito dal Magistrato Supremo nel 19. Novembre 1819.

MOTIVI

Attesochè della pretesa nullità del Decretó proferito dal Magistrato Supremo sotto di 29. Novembre 1819. non può conoscersene senza determinare in antecedente la qualità, natura, e grado di perfezione della Convenzione passata fra Paoli, e Baldini nel 4. Aprile 1808., onde potere definire, se il precitato Decreto sia, o no ordinatorio, come si pretende per interesse del sig. Majorino.

Attesochè dopo ciò che fu rilevato dal Magistrato Supremo nei Motivi che precedono la Sentenza del 5. Aprile 1815., confermata poscia dalla Ruota nel 7. Settembre 1815. che ne adottò i Motivi, non essendo più dato di dubitare che la precitata Convenzione contenga una vera Compra, e Vendita, che vestisse il carattere di una garanzia diretta ad assicurare il Credito del sig. Baldini nella maniera la più efficace, e nel modo che si sarebbe potuto assicurare colla costituzione di un Pegno se si fosse trattato di effetti Mobili, due conseguenze ne derivano, la prima che il Decreto, di cui oggi si tratta debba riguardarsi per un Decreto Ordinatorio, e la seconda che nel concreto del caso la nomina del Perito non interessa totalmente la sostanza della Vendita da renderla nulla quando il Perito, nel di cui arbitrio rimessero i Contraenti la determinazione del prezzo non abbia voluto, o non abbia potuto sodisfare alla commissione.

Attesochè quantunque, astrattamente parlando, il Contratto di Compra, 1 e Vendita non sia valido, e perfetto se non se a prezzo definito o dalle Parti, o per la determinazione che ne facciano le persone, cui le Parti stesse siansi riportate, tuttavia questa regola si limita quando una Causa correspettiva, ed obbligatoria precede il Contratto di Compra, e Vendita, e precisamente ciò si verifica quando il Debitore, che ha ricevuto a mutuo per 2 assicurare al Creditore mutuante il pagamento sopra i di lui Beni fondi, gli promette la vendita dei Fondi stessi per il giusto prezzo, come dopo *il Testo* espresso nella *Legge si fund. ff. de pignor., et hypoth. fissano Voet. in pandect. Gomez. var. resòl. Tom.* 1. *pag.* 179. *Mantic. de tacit. et ambig. lib.* 4. *tit.* 19. *n.* 9. *et* 21.

Attesochè quello che si dice relativamente al Perito incaricato della

Digitized by Google

fissazione del prezzo deve procedere per identità di ragione anche quando il Perito non è incaricato di determinare il prezzo, ma bensì come nell' attuale fattispecie, la quantità della cosa caduta in contrattazione, la di cui certezza forma pure uno dei necessari requisiti per la perfezione, ed irretrattabilità della Compra, e Vendita. 3

Attesochè nella Tesi attuale per le cose superiormente accennate il giudizio del Perito certo non rendendo condizionale la Vendita, ma interessando unicamente la esecuzione del Contratto proceduto dalla Causa obbligatoria, il Magistrato doveva procedere ex officio all' Istanza di una delle Parti alla surroga del Perito mancato quando l'altra parte non era comparsa a contradire, o a concordare un nuovo Perito, e questo Decreto interessando la esecuzione di un patto canonizzato oramai da due conformi Sentenze, non essendo stato contradetto non può non riguardarsi come uno di quelli ordinatorj per la di cui validità in termini dell' *Articolo* 189. del Regolamento di Procedura serve, che preceda la citazione della Parte a comparire all' Udienza in un giorno certo, siccome non può non reputarsi giusta la determinazione presa dal Magistrato, onde non defraudare questo Creditore, cui la morte del Bercigli renderebbe frustranea la cautela stipulata nel referito Contratto del 4. Aprile 1808. nei seguenti termini: « Che per maggior cautela di detto sig. Lorenzo Baldini 4 5
« devino intendersi fino da questo momento ceduti, e venduti a favore del
« medesimo, siccome per la concorrente quantità di Scudi 4168. 3. 13. 4.
« detto sig. Giuseppe Paoli cedè, e cede, vendè, e vende, e con titolo di
« Vendita trasferì, e trasferisce colla Clausola del Costituto e con tutte le
« altre Clausole solite apporsi negli Istrumenti di Vendita, e di che nel
« Formulario Fiorentino, al sig. Lorenzo Baldini predetto, presente, accet-
« tante, stipulante, e comprante tanti Beni quali attualmente possiede posti
« nel Vicariato di Prato, Luogo detto Ajolo, latamente decritti agli Esti-
« mi della Comunità di Prato, quanti ammontino a Scudi 4168. 3. 13. 4.
« DA SEPARARSI, nel *caso soltanto dell' inadempimento* di dette Condizio-
« ni, per mezzo del sig. Gaetano Bercigli Perito concordato, e con patto,
« che sia sempre in libera facoltà di detto sig. Paoli di ricomprare i Beni
« stessi, mediante lo sborso della predetta somma di Scudi 4168. 3. 13. 4.
« e frutti, e detti Beni, non ostante la detta cessione, e vendita fatta per
« cautela, dovranno restare amministrati dal medesimo sig. Paoli, quale ne
« perciperà le rendite, atteso corrispondere come sopra col frutto recom-
« pensativo convenuto; che così ec. «

Per questi Motivi

Delib. Previa la Rejezione della Domanda di Nullità proposta per parte del sig. Giuseppe Maria Paoli dice essere stato male appellato, e ben giudicato col Decreto proferito dal Magistrato Supremo sotto dì 19. Novembre 1819., e quello perciò essersi dovuto, e doversi

Digitized by Google

confermare, conforme lo conferma, ordinandone la sua piena, e libera esecuzione, e l' appellante condanna nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini, *Presidente.*
Francesco Gilles, e Francesco Cercignani Relat., *Auditori.*

DECISIONE XX.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Cortonen. Accollationis die 2. Junii 1820.

IN CAUSA BRUNORI, E GIANNANTONI

Proc. Mess. Francesco Baldi | Proc. Mess. Pietro Salvi

ARGOMENTO

L' Accollatario di un debito diviene debitore, ancorchè il Creditore non sia intervenuto all' Atto di Accollo, e può essere obbligato al pagamento, nè lo liberano da questa obbligazione nuovi patti, e nuove convenzioni, che dopo lo stipulato Accollo abbia fatte coll' Accollante.

SOMMARIO

1. *L' Accollatario di un debito assume l' obbligazione di pagarlo.*

2. *Il Creditore è rivestito di ogni ragione, ed azione contro quegli che si è accollato di pagare il suo Credito.*

3. *L' Accollatario non ha minore obbligazione di quella se avesse originariamente creato il debito accollato.*

4. *Il Creditore ha diritto di agere contro l' Accollatario quantunque non sia stato presente all' Atto di Accollo.*

5. *Il Creditore è necessario, che intervenga all' Atto di Accollo, quando questo importa una Novazione, ed opera la liberazione dell' antico debitore.*

6. *L' Accollo semplice opera, che il Creditore abbia l' azione di agere contro l' antico Debitore, o contro l' Accollatario.*

7. *L' Accollo rende l' Accollatario principal debitore.*

8. *Debito, e Credito sono termini fra loro correlativi, uno senza l' altro non può sussistere.*

9. *Obbligazione, non sussiste senza l' Azione.*

10. *Il Creditore non perde la sua azione di agere contro l' Accollatario, ancorchè dopo lo stipulato Accollo fra l' Accollante, e l' Accollatario siasi fatta una nuova Convenzione.*

Digitized by Google

11. *L' Accollo opera ,che l' Accollante non può pentirsi, e l' Accollatario può pagare a quegli con cui contrasse.*

12. *Il Creditore, che domanda all' Accollatario il suo Credito dimostra di avere accettato l' Accollo.*

13. *Questione di seria indagine non sospende l' azione celere in via sommaria, ed esecutiva.*

MOTIVI.

Attesochè quanto è certo in fatto, che nel Pubblico Istrumento del dì 23 Aprile 1817. rogato dal Notaro Luigi Anichini, con il quale il sig. Rinaldo Alticozzi procedè a vendere varj suoi beni al sig. Dott. Gio. Domenico Giannantoni; tra gli altri patti di detta Vendita e respettiva Compra si contenne quello, che detto sig. Giannantoni Compratore a conto del prezzo, assunse sopra di se il peso, e carico, tanto del capitale in Sc. 200, quanto dei frutti sì decorsi a tutto il mese di Ottobre 1817., che da decorrere in avvenire alla ragione del tre per cento, di un Censo creato dal fù sig. Rinaldo Alticozzi Nonno di detto sig. Rinaldo venditore, il 25 Maggio 1748. per i rogiti di Ser Flavio Domenico Lupi, a favore della soppressa Unione dei Luoghi Pii della Città di Cortona, e quindi ceduto alla Sagrestia del Capitolo della Cattedrale di quella stessa Città, altrettanto è incontrastabile in Gius, che in sequela di tale convenzione il sig. Dott. Giannantoni essendosi costituito Accollatario di detto Censo in sorte, e frutti, venne anche al momento stesso ad assumere l'obbligazione di pagarlo al Creditore dell'Accollante, il quale rivestito il carattere di di lui Creditore acquistò ogni ragione, ed azione contro l' Accollatario medesimo, dentro i limiti del convenuto prezzo della Compra, e vendita, nullameno che se questi avesse originariamente creato il Debito, per quanto senza Contradittore fermano *Bartol. in Leg. in Duobus fin. n.* 15. *et ibid. Castrens. n.* 2. *ff. de Duob. reis. Angel. in Leg. Item. si filius ff. ad Macedon. Paulut. dissert.* 13. *n.* 2. *et* 3. *Rot, Rom. post. Cenc. de Censib. Decis.* 447. *n.* 1. *et* 2. *et in Recent. Decis.* 50. *n.* 2. *part.* 18., *et Cor. Molin. Decis.* 521. *n.* 1. *et Decis* 959. *n.* 1., *et in Ferrarien. Cambii super obligatone Margaritae* 25. *Januar.* 1722. §. *Fortius ec. cor. Corio, et in Roman. Seu signina Pecuniaria* 15 *Februarj* 1723. §. *Nec. retardaris Cor. de Gamacher., Rot. Fiorent.* nella *Florent Societatis* 18 *Septembris* 1750. *av. Bizzarrini*, e nella *Piscien. Immissionis* 1775. *av. il medesimo*, e nella *Arretina Cambii super pretaensa rejudicata de* 9. *Julii* 1779. §. 17. *av. il già sig. Aud. Vernaccini.*

1 2 3

Attesochè a sottrarsi da questa giuridica conseguenza non poteva punto al sig. Dott. Giannantoni giovare il rilevare, che non essendo stato presente, nè consenziente alla stipulazione dell' enunciato Contratto di Vendita, ed Accollo de' 23 Aprile 1817. alcuno che rappresentasse la Sagrestia del Capitolo della Cattedrale di Cortona Creditrice, nè potendo altronde dar diritto ad un Terzo ciò che siasi stipulato tra altri; quindi mancasse in detta Creditrice la facoltà di agire direttamente contro esso sig. Giannanto-

Digitized by Google

ni, e non altra facoltà competere gli potesse di agire contro il medesimo
4 sig. Giannantoni, se non che nell'aspetto di semplice Debitore dell'originario suo debitore sig. Alticozzi.

Imperocchè allora soltanto l'intervento, o consenso del Creditore debbe reputarsi necessario, quando dall'effettuato Accollo si voglia desumere la natura di quella vera, e propria delegazione, che importando una Nova-
5 zione, ed operando la liberazione dell'antico Debitore, faccia sì, che trasfuso omnimamente il debito nell'Accollatario, contro di questo unicamente possa, e debba agire il Creditore; ma non mai però quando in forza dell'Accollo considerato semplicemente per tale, e destituto anche dei requisiti, e del carattere di Delegazione, il Creditore intenda avere per obbliga-
6 to insieme coll'antico Debitore anco l'Accollatario, e di avere conseguentemente il diritto di agire contro di questi, poichè altrimenti non sarebbe più vera la pur troppo verissima Teoria sopravvertita, che l'accollo per sè stesso, e di sua natura rendendo l'Accollatario principal Debitore al dirim-
7 petto del Creditore, non diversamente, che se l'Accollatario stesso se ne fosse costituito debitore fino da principio, così non può non ammettersi respettivamente nel Creditore dell'Accollante il carattere ancora di Creditore dell'Accollatario, e la competenza in quello del diritto di agire contro questo, in virtù di quella regola inconcussa, per cui il Debito, e Credito,
8 non meno che l'obbligazione, ed azione sono termini fra loro correlativi sì fattamente, che uno non può senza l'altro sussistere, secondo che distinguendo appunto i suddetti due diversi effetti dell'intervento, o respettiva-
9 mente della mancanza del Creditore all'Atto della stipulazione dell'Accollo, e rispondendo pure all'obietto di non potersi acquistare Diritto ad un Terzo per l'altrui stipulazione individualmente fermano *Post. Decis. Bonon.* 20. *per tot adden. ad Decis.* 84. § *Et idem dicendum esset ec. Ansald. in addit. ad Decis.* 96. *n.* 49. *et* 55. *Rot. Rom. Cor. Eod. Decis.* 598. *n.* 29. *ad* 31. *et cor. Bich. Decis.* 319. *per tot et signater. n.* 3, *et* 4., *et cor. Lancett. Decis.* 863. *n.* 8. *et cor. Falconer. de Fidejussor. Decis.* 1. *n.* 3. *et cor. Rutto Decis.* 224. *n.* 8. *et* 9., *et in Nuperrim. Decis.* 309. *n.* 1. e nella *Romana Accollationis* 17. *Januar.* 1805. §. 1. *cor. Isoard.*, e nella *Auximana assignamenti vitalitii* 17. *Martii* 1805 §. 4. *cor. Rusconi*, e nella *Pisauren*, *seu Fanen. Census* 22. *Januarii* 1753. §. 5. *cor. Amadeo*, e nella *Romana Census* 4. *Februar.* 1757. §. 3. *cor. Paracciano*, *n.* 2. *Rot. Senen. in Senen. seu Radicofanen. Pecuniaria* 6. *Augusti* 1720. §. *Plane posita cor. Sorba*, e la *Rota Fiorentina* nella prelodata Magistral Decisione *Arretina Cambii super praetensa rejudicata del dì* 9. *Luglio* 1776. §. 13. 14. 15. 16., *e* 17. *avnti il già sig. Aud. Vernaccini*.

Attesochè di maggior rilievo non era da reputarsi l'asserzione, che per parte del sig. Dott. Giannantoni, per credersi disimpegnato dall'adempimento di quella obbligazione, cui erasi assoggettato verso la Sagrestia della Cattedrale di Cortona, erasi avanzata di un recesso, nel giorno dopo

Digitized by Google

allo stipulato **Istrumento** di Accollo **intervenuto tra esso**, e il signor Alticozzi, per aver essi d'accordo rinvenuto, che il Censo Accollato era in origine nullo per essere stato imposto sopra Beni fidecommissi dall'originario impositore, da cui esso sig. Alticozzi dicevasi non aver Causa; poichè, oltre che di tal recesso non se ne aveva altra prova, che quella troppo insufficiente che somministrar poteva la nuda asserzione tanto del medesimo sig. Dott. Giannantoni Accollatario nelle sue repliche alle Posizioni, quanto del sig. Rinaldo Alticozzi Accollante rappresentato dal medesimo sig. Giannantoni in una sua Scrittura di dichiarazione, e pretesa esibizione sotto dì 24 Dicembre 1818. avanti il sig. Vicario Regio di Cortona; e poi incontroverso di ragione, che a distruggere, e togliere quel diritto, che al momento della stipulazione dell'Accollo si è acquistato al Creditore di agire contro l'Accollatario per il conseguimento dell'Accollato suo Credito, non è di alcun valore, ed efficacia qualunque diversa Convenzione, cui posteriormente all'Accollante, e all'Accollatario tra loro piaccia di devenire, giacchè non possono essi di propria, e sola autorità sottrarsi alle conseguenze della contratta obbligazione a danno del Creditore a di cui favore si è già emessa, secondo che dopo la letterale disposizione del Testo notissimo nella *Leg. Debitorum* 25 *Cod. de Pactis* « ivi « « Debitorum pationibus Creditorum petitio nec tolli nec mutari potest « individualmente determinando, che dopo l'Accollo, nè l'Accollatario può pagare a quello, con cui contrasse, nè l'Accollante può pentirsi, e revocare il fatto Contratto, nè l'uno, nè l'altro possono in somma far cosa alcuna, che sia nel menomo modo capace di nuocere ai diritti quesiti del Creditore, provano *De Luc. de Credit. discor. 55. n. 6. Rot. Rom. Cor. Bich. Decis. 617. n. 2. et in Nuperrim. Decis. 209. n. 5. e nella Romana Seu Auximana Pecuniaria de' 4. Lug. 1755. per tot., et* signanter §. 12. *Borrull.*

10

11

E ciò tanto più doveva sicuramente tenersi fermo nel caso attuale, perchè il sig. Giannantoni fu quegli, che fino del dì primo Aprile 1817., e così solamente venti giorni prima di stipulare col sig. Alticozzi il Contratto di Accollo, aveva scritto al sig. Canonico Antonio Brunori come Camarlingo della Sagrestia Creditrice un biglietto, con il quale, dopo aver detto di aver letto l'Istrumento originario del Censo imposto il 25 Maggio 1748. a favore della soppressa Unione, e quindi ceduto alla Cattedrale predetta a debito del Patrimonio Alticozzi in sorte di Scudi 200. Soggiunse « Per « questo Censo non trovo ulterior difficoltà, e ne garantisco l'esigenza, « qualunque sia per essere l'esito della Causa Alticozzi, e Mori, che ne « ha sinora tenuto nella inazione « e successivamente ancora al celebrato Contratto de' 23. Aprile 1817. fu egli stesso più volte, e prima della Dimanda giudiciale, che il prefato sig. Canonico Brunori nei Nomi suddetti fu necessitato ad esibire nel 18 Dicembre 1817. avanti il Tribunale di Cortona, amicabilmente per parte del predetto sig. Camarlingo richiamato al pagamento dei frutti decorsi del Censo accollato, come l'istesso

Digitized by Google

sig. Giannantoni dovè confessare nel rispondere all' ultima Posizione; così che avevasi negli Atti, tanto, quanto bastantemente star poteva a dimostrare, che il rappresentante il Luogo Pio ben consapevole del primo trattato, e poi concluso Accollo, lo aveva anche accettato come cosa all' interesse del medesimo Luogo Pio da lui rappresentato utile, ed espediente, e che per parte ancora del sig. Giannantoni erasi riconosciuto l' istesso luogo Pio in suo Creditore, onde cessava ogni ragione di dubitare, e dell' azione del Creditore, e della correlativa irretrattabile obbligazione del Debitore, conforme fra le soprallegate Autorità proseguono in circostanze analoghe ad avvertire *L. Adden. ad d. Decis.* 84. *post. Urceol. de Transact. d.* §. *et idem dicendum esset in fin. Rot. Rom. cor. Bich. Decis.* 319. *n.* 11. *et* 12., e dopo *il Giurba Decis.* 62. *n.* 23., *e l'Adden. ad Decis* 81. *part.* 8. *Recent. n.* 152. *et seqq.* e la *predetta Decisione in Arretina Cambii super praetensa rejudicatu de* 9. *Luglio* 1779. §. 18. *av. Vernaccini.*

12

Atteso finalmente, che niuna attenzione può, nè debbe il Supremo Consiglio prestare nell' attual Giudizio pendente avanti lui in terza, ed ultima Istanza alla produzione dal sig. Dott. Giannantoni con sua Scrittura d' Istanza, e Allegazione de' 20 Maggio prossimo caduto fatta di altra Scrittura di Domanda, e Produzione stata sotto dì 2 Maggio detto esibita nel Tribunale di Cortona per parte del sig. Rinaldo Alticozzi contro il sig. Canonico Antonio Brunori, come Camarlingo della Sagrestia della Cattedrale di quella Città, e colla quale detto sig. Alticozzi asserendosi Erede semplicemente beneficiato dei suoi Autori, e Successore singolare negli aviti Fidecommissi Alticozzi, ha avanti il Tribunale di Cortona domandato di essere dichiarato non obbligato alla sodisfazione, e pagamento dei frutti, e della sorte del Censo in questione, poichè l' introduzione in via ordinaria avanti il sig. Vicario Regio di Cortona, e la pendenza in prima Istanza di questo nuovo Giudizio Petitorio sopra questioni di seria, ed alta indagine, come non può, nè debbe apprestare adeguata ragione di sospendere, e ritardare l' azione celere, e spedita, che per gli effetti dei quali in via Sommaria, ed esecutiva oggi trattasi, somministrano alla Sagrestia della Cattedrale di Cortona i due summenzionati pubblici Istrumenti del 25 Maggio 1748., e de' 23 Aprile 1817. aventi l' esecuzione parata, secondo che stabiliscono *De Luc. de Empt. et Vendit. discor. ult. in summ. n.* 25. *Constant. vot. Dec.* 98. *n.* 35. *et seqq.*, *Rot. Rom. in Recent. Decis.* 112. *n.* 15. *et Decis.* 145. *n.* 10. *part.* 15., *et cor. Caprar. Decis.* 34. *n.* 8., *et Decis.* 338. *n.* 5. e gli altri allegati, e seguitati dal nostro Supremo Consiglio nella sua Decisione emanata sotto *di* 31 *Marzo* 1819. *in Causa Betti*, *e Bellandi*.

13

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Dott. Gio. Domenico Giannantoni dalla Sentenza della Regia Ruota d' Arezzo del 9 *Settembre* 1819. *revocatoria d' altra Sentenza del sig. Vicario Regio di Cortona del* 29 *Gennajo* 1819., *e dice perciò essere stato ben giudi-*

cato dalla predetta Sentenza Ruotale di Arezzo quale conferma in ogni sua parte; ordina che la medesima sia eseguita secondo la sua forma, e tenore, e condanna il prenominato sig. Dott. Giannantoni a favore del sig. Canonico Antonio Brunori nella sua qualità di Camarlingo della Sagrestia della Cattedrale di Cortona nelle spese giudiciali, e stragiudiciali anco del presente Giudizio; ed attesa la Scrittura d' Istanza, e Allegazione esibita per parte del sig. Dott. Giannantoni sotto di 20 Maggio prossimo passato avanti il Supremo Consiglio riserva al medesimo le sue ragioni tali quali glie ne possano risultare nell' esito finale del Giudizio dal sig. Alticozzi incoato avanti il Tribunale del sig. Vicario Regio *di Cortona, e di che nella predetta Scrittura, non sospesa però l' esecuzione della presente Sentenza.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti, *Presidente*

Cav. Michele Niccolini, Cav. Vincenzio Sermolli Relat. *Consiglieri*

DECISIONE XXI.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Liburnen. Admissionis Testium die 25 Augusti 1820.

IN CAUSA NISSIM NE' CASTEL-NUOVO E BETTARINI

Proc. Mess. Guglielmo Bombicci — Proc. Mess. Antonio Uccelli

Argomento

La vergenza all' inopia si prova legittimamente, e concludentemente per mezzo di Testimonj, e può provarsi nelle Cause sommarie in qualunque stato sia la Causa.

Sommario

1. *Vergenza all' inopia si prova per mezzo di Testimoni.*
2. *Termini Probatorio, e decisorio si riuniscono nelle Cause Sommarie.*
3. *Nelle Cause Sommarie in qualunque stato siano si possono fare tutte le Prove, che le Parti credono necessarie.*

Storia della Causa

La sig. Sara Nissim nel 5. Settembre 1817 comparve avanti il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, e domandò l' assicurazione della sua Dote sopra i Beni Mobili del suo Consorte sig. Daniel Castel-Nuovo: si oppose a questa Domanda il sig. Dottore Agostino Bettarini, ma non ostan-

te le di lui Opposizioni il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno con Sentenza del 23 Settembre dello stesso anno 1817 esaudì la Domanda della sig. Nissim. Da questa Sentenza si appellò il sig. Bettarini alla Regia Ruota di Pisa, dalla quale con Sentenza del 5 Agosto 1820 fu revocata quella proferita nella prima Istanza, e dichiarò non esser luogo alle cose domandate dalla sig. Nissim, la quale riputandosi da questa Dichiarazione aggravata interpose Appello al Supremo Consiglio di Giustizia.

Quasi al momento, che il Supremo Consiglio era per proferire la sua definitiva Decisione, la sig. Nissim con sua Scrittura del 14. Agosto 1820. fece Istanza, che venissero esaminati alcuni Testimonj sopra una Cedola di Capitoli prodotta colla medesima Scrittura. A questa Istanza si oppose il Difensore del sig. Dottor Bettarini, e nato così l'Incidente se dovesse concedersi o negarsi la domandata Ammissione de' Testimonj, il Supremo Consiglio passò a deciderlo senza occuparsi del Merito, per i seguenti

Motivi

Attesochè non poteva denegarsi alla sig. Nissim ne' Castel-Nuovo la facoltà di provare per mezzo di Testimonj la vergenza all'inopia del di lei [1] Marito, essendo questo uno dei modi legittimi per concludere una tal prova, come lo attesta fra gli altri *Constant. ad stat. Urb. annot.* 31.

E non poteva fare ostacolo ad ammettere una tal Domanda l'eccezione d'esser troppo ritardata, che si opponeva dall'altra parte: giacchè trattandosi di Causa Sommaria, nella quale si riuniscono i termini probatorio, [2] e decisorio, è concesso alle Parti in qualunque stato della Causa di cumulare tutte quelle prove che stimano opportune, e necessarie al buon esito della medesima fino alla pronunzia della Sentenza, e nel caso presente era [3] questa differita ad Istanza delle Parti stesse, come resulta dagli Atti del Processo.

Perciò il Supremo Consiglio

Delib. e Delib. Inerendo alla Scrittura d' Instanza d' Ammissione di prova Testimoniale esibita in Atti sotto di quattordici Agosto Milleottocentoventi per parte della sig. Sara Nissim ne' Castel-Nuovo, ammette la prova Testimoniale domandata per parte della medesima, salve l' Eccezioni, e la controprova; il tutto a spese per ora della predetta sig. Nissim, e poi di chi sarà di ragione.

Così deciso dagl'Illustriss. Signori

Giovanni Alberti, *Presidente.*

Cav. Vincenzio Sermolli, Relatore, e Filippo del Signore *Consiglieri.*

Digitized by Google

DECISIONE XXII.

REGIA RUOTA DI PISA

Liburnensis Mandati et Refect. Damnor. die 26. Maij 1820.

In Causa Gallimidi e Palli

Proc. Mess. Angelo Minetti — Proc. Mess. Francesco Gioli

Argomento

Il Negoziante Venditore di un'*Oggetto* di cospicuo valore, che ritiene presso di se per sua cautela per non averne ricevuto dal Compratore il pagamento, e che dipoi viene dallo stesso Compratore debitore incaricato di farne esito al maggior prezzo possibile, colla condizione di esser prima della vendita notiziato delle offerte trovate, non può arbitrariamente nella di lui assenza rilasciarlo ad un prezzo molto basso, e senza osservare esattamente le solennità ordinate dal Giudice nel Decreto di Autorizzazione.

Sommario

1. *Il deposto singolare di un Testimone non è attendibile specialmente quando è contradetto da altro Testimone.*

2. *Quegli che ritiene degli* Oggetti *di proprietà di un' Assente non può venderli senza il Curatore, se prima non fa decidere della Giustizia, o ingiustizia dell' eccezioni date dal medesimo.*

3. *Il Tribunale non può variare le solennità prescritte dalla Procedura.*

4. *Il Mandatario Creditore, che ritiene degli* Oggetti *del Mandante debitore non può farne vendita per un prezzo molto minore a quello del loro acquisto.*

5. *Il Creditore non può in mancanza del patto vendere il pegno privatamente.*

6. *Il Creditore, che vende il pegno contro il patto, e contro la buona fede è tenuto alla refezione de' danni.*

7. *Il Creditore autorizzato dal Debitore a procurare la vendita del pegno al maggior prezzo possibile, e rendere Esso Debitore notiziato dell' Offerta, non può venderlo a capriccio.*

8. *Il Creditore, che domanda al Magistrato la facoltà di vendere il pegno, dimostra di non essere autorizzato dal Debitore.*

9. *Il Creditore autorizzato con Decreto del Magistrato alla vendita del pegno, è tenuto osservare tutte le solennità comandate dallo stesso Decreto.*

10. *Il Danno intrinseco è la differenza tra il costo di un'* Oggetto *ed il Ricavato dalla vendita del medesimo.*

11. *Il Venditore di un' Oggetto, che ritiene per cautela nelle mani, non essendo stato pagato dal Compratore, suppone, che l'Oggetto abbia il valore per cui l'ha venduto.*

MOTIVI

Considerando, che col deposto dei sig. Riccardo Pacinotti, e Nissim Moreno Testimoni indotti dal sig. Panajotti Palli, e dal sig. Elia Gallimidi interrogati non è rimasta conclusa la prova, cui detto sig. Palli si era accinto, cioè che il sig. Gallimidi avesse regolate le partite delle Gioje da vendersi, che avesse fatto procedere per mezzo dei medesimi Testimonj alla Valutazione di ciascuna partita, che avesse stabilito il sistema della Vendita, e che a seconda della detta Valutazione, e del detto sistema aveva il sig. Palli procurata per mezzo dell' Asta pubblica l' alienazione delle medesime identifiche Gioje.

Consid. che sebbene in qualche parte sia stato favorevole al sig. Palli il deposto Pacinotti pure non può attendersi per la sua singolarità, e per essere stato contradetto dall'altro Testimone sig. Moreno, il quale ha asserito di non essere stato da veruno prescelto in Perito per la stima in parte delle Gioje dal medesimo non conosciute: di essere stato soltanto invitato dal sig. Pacinotti a trasferirsi nel Banco del sig. Palli per fare acquisto di Gioje se convenir poteva al suo interesse: di aver vedute quelle Gioje, che dal sig. Palli alla presenza del sig. Pacinotti, ed assente il sig. Gallimidi, gli furono mostrate asserendogli appartenere al sig. Gallimidi medesimo. Di avere offerto Lir. 2000. inferiormente a quella somma per cui il sig. Palli asseriva essere state comprate: di non aver combinato in verun' acquisto: e di non sapere, se le Gioje che vedde, e che gli fu detto spettare per l' intiero al sig. Gallimidi, fossero quelle medesime, che si asserivano dal sig. Palli vendute al pubblico Incanto.

Considerando che non è riuscito al sig. Palli di giustificare concludentemente di aver combinata col sig. Gallimidi rispetto alla vendita delle Gioje, ed al loro prezzo.

Considerando che qualunque convenzione a quest' oggetto resta esclusa dall' avere il sig. Palli adito volontariamente il Tribunale per farsi autorizzare alla vendita, e dal Tribunale essendoli stato ingiunto l' obbligo di vendere all' ASTA PUBBLICA SERVATIS SERVANDIS, ed alla presenza del Curatore eletto al sig. Gallimidi assente, non poteva legalmente vendere, trascurando le eccezioni del Curatore, e senza aver prima fatto decidere sulla giustizia delle medesime, e senza osservare tutte le forme dalle Leggi prescritte, sebbene vero fosse stato quanto osserva di avere in tempo precedente concordato col sig. Gallimidi; poichè quando si ha ricorso al Tribunale non possono variarsi le solennità prescritte dalla Procedura, ed ordinate dal Tribunale medesimo senza un formale espresso consenso in scritto del Debitore.

Considerando che essendo enorme la differenza di L. 14733. tra il prezzo di primo acquisto, e quello offerto alla Vendita, non poteva il signor

Palli nè come Creditore, nè come Mandatario procedere al rilascio senza il consenso espresso del Debitore e proprietario, o senza l'autorizzazione del Tribunale nelle forme prescritte in casi simili dal Regolamento di Procedura, e si è reso perciò responsabile delle conseguenze di questa Vendita irregolare, che deve considerarsi come fatta unicamente per conto proprio e come di cosa propria.

Considerando che trattandosi d'irregolarità di Procedura, e di refezione di danni, è inevitabile la condanna del soccombente nelle spese giudiciali, e stragiudiciali tanto del primo che del secondo Giudizio: Ma non è in facoltà della Ruota di decidere su i danni in genere e in specie reclamati dal sig. Gallimidi, perchè sopra i medesimi spetta al Tribunale di prima Istanza a conoscerne in termini di giustizia come si è riservato espressamente di fare nella Sentenza appellata.

E adottando in quanto occorre i Motivi della Sentenza appellata.

Delib. Delib. Dice male essere stato appellato per parte del detto sig. Palli dalla Sentenza contro di esso, ed a favore del signor Elia Gallimidi proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno sotto dì 5. Marzo 1818., e bene respettivamente colla medesima giudicato: E quella perciò dice doversi confermare, siccome conferma in tutte le sue parti ordinandone la sua piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore: E detto sig. Palli condanna a favore del sig. Gallimidi nelle spese giudiciali, e stragiudiciali anche del presente Giudizio secondo la liquidazione da farsene.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Angelo Carmignani, Primo *Auditore.*

Verdiano Francioli, e Cav. Ascanio Baldassaroni Relat., *Auditori.*

Si riportano i Motivi della Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno del dì 5. Maggio 1818 proferita dagl'Illustrissimi sigg. Giuseppe Stefano Gasperini Presidente, Paolo Cicambelli, e Cosimo Silvestri Consoli, stati adottati dalla Regia Ruota.

Trasferitosi da Costantinopoli a Livorno il sig. Elia Gallimidi sino dall'anno 1815. fece diversi acquisti di Smeraldi, e Diamanti per somma rilevante: Una gran parte ne comprò dal sig. Panajotti Palli Negoziante di tal genere, ed altri col di lui mezzo, e colle somministrazioni fatteli dal medesimo li acquistò da altri Venditori.

Contrasse in tal guisa un cospicuo debito con detto sig. Panajotti, Palli che poi si residuò a lire 16721. secondo le dichiarazioni resultanti da una Sentenza di questo Magistrato Civile, e Consolare del dì 27. Marzo 1817.; nelle mani del Sig. Palli per altro erano state lasciate per sua sicurezza opportunamente sigillate le Gioje acquistate, e però la detta Sentenza condannò il Gallimidi a pagare il suo debito, e le spese contemporaneamente alla restituzione che li venisse fatta di dette Gioje.

Non ebbe mai luogo nè il pagamento, nè la restituzione delle Gioje.

Il Gallimidi partì da Livorno, e in tempo della di lui assenza il sig. Panajotti Palli domandò al Magistrato nostro di essere autorizzato a vendere le dette Gioje onde rimaner sodisfatto dei suoi Crediti, e produsse una Lettera, o Biglietto che erali stato scritto sino del 22. Gennajo 1816. dal prefato sig. Gallimidi mentre era in Livorno del seguente tenore. « Potete liberamente disigillare il Pacchetto di Diamanti, e « Smeraldi di mie provviste, che trovasi presso di voi, e procurare la « vendita di essi al miglior prezzo possibile non senza rendermi inteso delle « offerte che vi potranno essere fatte, *e salutandovi ec.*

Non potendo il sig. Palli adempire alla Condizione contenuta in detto Mandato di manifestare cioè le offerte al sig. Gallimidi, che aveva lasciato Livorno senza sapersi ove si fosse trasferito, ed avendo diritto a conseguire la sua completa sodisfazione, il Magistrato con Decreto del 29. Maggio 1817. li diè facoltà di eseguire la vendita delle gioie per mezzo dell' asta Pubblica osservate però le forme prescritte dalla Legge « ivi « servatis servandis, ed aggiunse la condizione che dovesse citarsi per essere presente alla detta vendita il sig. D. Francesco Donati, quale elesse in Curatore speciale all' Assente Gallimidi.

Notissime, e chiaramente espresse nel Vegliante Regolamento di Procedura Civile erano le forme da osservarsi nella distrazione giudiciale del pegno di un Debitore, ed interessantissime e sostanziali erano quelle della precedente stima, degli Editti, e dell' assistenza di un Ministro della Cancelleria.

Il sig. Palli le omesse tutte, e senza far costare dell' identità delle Gioje che si esponevano all' asta, e senza neppure indicare che le Gioje da esso portate per vendersi appartenessero al sig. Gallimidi si contentò di citare il Curatore eletto perchè intervenisse alla Vendita.

Il Curatore per interesse dell' assente oppose varie eccezioni con Scrittura del 4. Giugno 1817, e specialmente oppose, tanto il difetto di qualunque citazione precedente all' emanazione di detto Decreto, quanto la mancanza del termine a redimere il pegno, e fece solenne protesta di tutti i danni, e spese.

Ma il sig. Palli disprezzate anche queste eccezioni asserì poi di avere eseguita la Vendita per un prezzo meschinissimo ed infinitamente inferiore al costo originario di dette gioje, non esibì altra prova del ricavato da detta Vendita che una nota firmata dal Ministro dell' Asta dalla quale resultavano i prezzi ricavati da una quantità di Diamanti, e Smeraldi stati venduti ad Istanza del medesimo; ed appena tornato il Gallimidi a Livorno, mentre trovavasi in Contumacia in uno di questi Lazzeretti, lo intimò con Precetto a pagarli la somma di lire 14743. asserto reliquato di 16721. state a di lui favore dichiarate colla detta Sentenza del 27. Marzo 1817., qual reliquato veniva a resultare mediante la deduzione del meschino prezzo che secondo la detta nota aveva ricavato da detta vendita ec.

In seguito delle eccezioni state opposte dal sig. Gallimidi, e delle Istanze fatte dal medesimo in linea di reconvenzione ha dovuto esaminare, e decidere il Magistrato se la vendita asserta fatta dal sig. Panajotti Palli di dette Gioje fosse regolare, e quindi se fosse egli tenuto a rifondere i danni, e ad imputare per questo titolo in estinzione dei propri Crediti, oltre il prezzo ricavato anche la differenza fra il prezzo stesso, ed il costo originario delle Gioje acquistate dal sig. Gallimidi.

E con la Sentenza di questo giorno dopo l' accurato esame di quanto fu dottamente dedotto dall' una, e dall' altra parte ha dichiarato « ivi » Delib. e Delib. dice la Vendita asserta fatta dal sig. Panajotti Palli per mezzo dell' Uffizio dell' asta, delle Gioje che Egli riteneva per Cautela dei denari sborsati, e delle somministrazioni fatte per conto del sig. Elia Gallimidi come in Atti, essere stata, ed essere irregolare per non essere stato adempito dal medesimo nè alla condizione espressa nel mandato del detto Gallimidi, nè alle forme prescritte dal Decreto del 29. Maggio 1817., e perciò essere tenuto, ed obbligato a render conto del giusto, e vero valore di dette gioje, o sia del pegno che erali stato rilasciato per cautela dei suoi Crediti. Dichiara che anche le differenze tra il prezzo originario dell' acquisto di dette gioje, e l' asserto ricavato dalla vendita delle medesime debba di ragione imputarsi in estinzione dei suoi Crediti di che in Atti, e quindi revoca, ed annulla il Precetto stato a di lui Istanza trasmesso al sig. Gallimidi sotto dì 7. Novembre 1817., e condanna il sig. Panajotti Palli nelle spese tanto giudiciali che utili da tassarsi, e liquidarsi; salve, e riservate a detto sig. Gallimidi le sue ragioni tali quali per ogni altro danno che fosse venuto a risentire in conseguenza di detta vendita, e salve pure a detto sig. Panajotti Palli l' eccezioni che tanto in questo rapporto quanto in rapporto all' asserta eccedenza dei suoi Crediti potessero competerli esperibili nel suo congruo Giudizio. «

Le ragioni di così decidere furono in sostanza il sistema illegale, ed arbitrario col quale si dissero vendute le predette gioje, sistema che autorizzò il sig. Gallimidi a ripetere i danni in luogo del pegno coll' azione pignoratizia diretta, la quale compete al debitore. Tutti sanno che il Creditore in mancanza del patto non può vendere il pegno privatamente di propria autorità, conforme insegnano gli allegati nella Florentina Pignoris 30. Januarj 1784. avanti i sigg. Auditori Raffaelli, Simonelli, e Maggi §. 27. *ed è regola sicurissima suggerita dallo stesso lume naturale, e confermata dalle Leggi scritte, che chi vende il pegno contro ogni forma di ragione, contro il patto, e contro la buona fede, è tenuto a renderne Conto strettissimo, ed a giustificarsi essendo aggravato da quella mala presunzione che inducono le leggi dalla distrazione arbitraria per la quale è assoggettato alla refezione di ogni danno, secondo che ai termini* del Testo nella legge Cum contra Cod. si vendito

5

6

pignore rispose la Rota fiorentina nella Liburnen. Nullitatis Executionis del dì 19. Settembre 1752. avanti Mormorai, Venturini, e Meoli pag. 3. § Tralasciato.

Il sig. Panajotti Palli non poteva giustificarsi e distruggere la detta presunzione con allegare le facoltà ricevute dal debitore, ed espresse nella lettera sopra trascritta del dì 22. Gennajo 1816., *perchè essendoli stato soltanto permesso di procurare la Vendita delle Gioje* al miglior prezzo possibile non senza rendere inteso il proprietario delle offerte, *egli era inabilitato a distrarle a suo talento, e per un prezzo vilissimo quale è quello che sostenne di averne ricavato. Ed in fatti Egli stesso fu convenuto di non avere tale facoltà semprechè ricorse al Magistrato per essere autorizzato alla distrazione del pegno nell' assenza del suo debitore.*

7

8

E non giungeva a giustificarsi, ed a vincere la detta presunzione con allegare il detto Decreto di autorizzazione quando invece di osservare le forme prescritte dalle leggi, e comandate nello stesso Decreto, Egli senza alcuna precedente stima, senza l' affissione degli Editti, e senza l' assistenza di un Ministro di Cancelleria, disprezzate anche l' eccezioni opposteli dal Curatore assegnato all' assente portò all' asta sotto suo nome degli Smeraldi, e delle Facciette, e sotto suo nome le fece rilasciare in vendita, evitando così il pericolo che previo lo sbasso regolare sulla valutazione che doveva determinarsi colla stima li venissero aggiudicate per un prezzo giusto, e dando luogo anche al sospetto, o almeno non escludendolo, che Egli stesso potesse essere l'Oblatore, e il Compratore.

9

In questo stato di cose Egli non rendeva conto del pegno, e contro la volontà del Gallimidi, non meno che contro le prescrizioni contenute in detto Decreto venne a disporre della roba altrui con danno evidentissimo del suo Debitore, il quale mentre aveva acquistate le Facciette, e gli Smeraldi per farne traffico, e lucro, si trovò a un tempo stesso spogliato della merce, ed aggravato da un debito cospicuo dipendente dal prezzo della medesima.

Or la differenza tra il costo di dette Gioje, e l' asserto ricavato dal sig. Palli era quel danno che i Dottori chiamano Intrinseco, *e che nel concreto del caso era danno reale, poichè tutto concorreva ad ammettere che il prezzo stabilito all' occasione dell' acquisto fosse il prezzo giusto.*

10

Furono poste negli atti le opportune giustificazioni provanti che dall' epoca dell' acquisto al giorno della supposta vendita non erasi verificato alcun deprezzamento sul detto genere, e lo stesso sig. Palli non impugnò mai questo fatto. Il sig. Palli fu della maggior parte delle gioje stesse il Venditore, e non poteva per conseguenza asserire, nè mai lo suppose, di averle vendute al Gallimidi per un prezzo ingiusto; lo stesso sig. Palli le aveva ritenute per sua cautela, e con ciò aveva som-

Digitized by Google

ministrato un nuovo riscontro che il valore delle medesime fosse stato da lui giudicato sufficiente a cuoprire il suo cospicuo Credito, la differenza adunque resultante dal prezzo di detta improvida, ed irregolarissima vendita, era un danno evidente senza valutare la perdita dei lucri che si sarebbero potuti sperare, relativamenie ai quali sono state riservate alle parti le loro respettive ragioni: Il danno infatti si considera dai Dottori nei due diversi rapporti, e di ciò che ci vien fatto, e di ciò che ci viene impedito di acquistare: Rot. nostr. in Thesaur. Ombros. Tom. 3. Decis. 4. n. 9.

Il primo è il danno reale ed intrinseco, la cui refezione fu espressamente domandata dal sig. Gallimidi, e gli fu conceduta mediante l' ordinata imputazione di detta differenza in estinzione del Credito del sig. Palli. Il secondo è quello non egualmente certo al quale lo stesso sig. Gallimidi estese le sue proteste con aver dichiarato di esser contento di un semplice riservo di ragioni. Con avere esaudite in ambedue i rapporti le Istanze del sig. Gallimidi sembrò a noi di avere amministrata quella giustizia che si esigeva dalle speciali circostanze di questo affare, ed ai principj più elementari di ragione ec.

DECISIONE XXIII.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina Legittim. Person. in Iudic. die 22. Iunii 1820.

IN CAUSA BARTOLONI, E CIANTINI, E CAMPANI

Proc. Mess. Luigi Cosci — Proc. Mess. Pietro Gamberai

ARGOMENTO

I Religiosi Toscani, che hanno acquistato de' Beni sotto il Governo Francese nel tempo che vivevano fuori del Chiostro possono disporne liberamente prima del nuovo loro ingresso in Religione in forza del Sovrano Motuproprio del 4. Giugno 1816., e possono ancora dopo il loro ritorno in Monastero proseguire quelle Cause, che avevano precedentemente iniziate.

SOMMARIO.

1. *Motuproprio Sovrano del 4. Giugno 1816. riconduce nella Classe delle Manimorte i Regolari.*

2. *Motuproprio Sovrano del 4. Giugno 1816. concilia le Disposizioni Civili che interessano lo stato delle Persone co' diritti de' Regolari.*

3. *I Religiosi in Toscana sono autorizzati a disporre de' Beni ad Essi pervenuti nel tempo ch' erano al Secolo, prima del nuovo loro Ingresso in Religione.*

4. *I Religiosi Toscani quantunque passati a convivere in Monastero non perdono il diritto di disporre de' loro Beni acquistati sotto il Governo Francese.*

5. *I Religiosi rientrati nel Chiostro possono continuare le Cause iniziate prima del loro ingresso.*

STORIA DELLA CAUSA

Il Magistrato Supremo di Firenze, avanti il quale erano comparse le Religiose Suor Angela Bartoloni, e Suor Anna Ciantini Religiose Professe nel Monastero di S. Elisabetta di detta Città, con sua Sentenza del 21. Agosto 1819. dichiarò che le medesime potevano legittimamente stare in Giudizio, e reclamare in proprio nome il Credito di lire 2883. richiesto colla loro Domanda del 22. Marzo di quello stesso anno 1819. contro il Sacerdote sig. Gaetano Campani, il quale impediva, che come Religiose non avessero una tale facoltà: Il sig. Campani si appellò da questa Sentenza alla Regia Ruota Civile di Firenze, avanti la quale agitata la Causa con impegno da ambe le parti, e dopo di avere il Sacerdote Campani dedotte molte ragioni consistenti nel voler dimostrare, che le suddette due Religiose col loro ritorno in Monastero avevano perduto i diritti Civili, invocando a suo favore la notissima legge de' 2. Marzo 1769. sopra le Mani Morte: Malgrado tutto ciò la Regia Ruota proferì nel 22. Giugno 1820. la sua Decisione colla quale confermò in tutte le sue parti la Sentenza ch'era stata pronunziata nella prima Istanza, e ciò per i seguenti

MOTIVI

Atteso che il Sovrano Motuproprio de' 4. Giugno 1816. quantunque riconducesse nella Classe delle Mani-Morte tutti indistintamente gl' Individui Regolari dell' uno e dell' altro Sesso appartenenti già ai Conventi e Monasteri soppressi dal precedente Governo Francese, volle tuttavia avere dei riguardi, e conciliare le disposizioni Civili interessanti lo stato delle Persone con i diritti goduti, ed acquistati dai prefati Regolari nel tempo intermedio.

1

2

Attesochè a quest' effetto il Sovrano Legislatore con somma saviezza, giustizia ed equità, mentre gl' inabilitò tutti ad ulteriori acquisti; distinguendo altronde quanto a quegli di già fatti, i Religiosi, e le Religiose che sarebbero rientrate nel Chiostro ed avrebbero riassunta la vita Claustrale, da quelli, e quelle, che non rientrerebbero, o verrebbero canonicamente autorizzate a vivere nel secolo, abilitò le prime a disporre dei loro averi fino al momento del loro nuovo ingresso in Religione, come pure a riservarsi un annuo Vitalizio fino alla concorrenza di scudi dugento; Ed accordò alle seconde, o secondi, di ritenere, godere, a disporre ancora per atti fra i vivi, e di ultima volontà degl' acquisti già fatti.

3

Atteso che, ciò premesso, siccome non era controvertibile che le due Religiose Bartolini, e Ciantini, le quali erano entrate nel Monastero di S. Elisabetta, ed avevano dichiarato in scritto di voler vivere nel Chiostro, appartenessero alla prima delle due surriferite Classi di Regolari, e che perciò avessero facoltà soltanto di disporre degl' Acquisti già fatti e di riservarsi un

Vitalizio fino alla somma di dugento scudi, tutto il momento della controversia attuale si riduceva a determinare se nel 22. Marzo 1819. giorno in cui le prefate Religiose intimarono il Sacerdote sig. Campani a rendere loro conto delle Pensioni Vitalizie, che aveva per Esse amministrate, ed a restituire loro per detta dependenza la somma residuale di lire 2853. soldi 14. e den. 8., possa dirsi che avessero riassunta la vita Claustrale, giacchè non era questione della natura e provenienza della somma reclamata, nè dell' epoca in cui si pretende riscossa.

Atteso che ridotto l' Incidente a questa semplicissima Ispezione, avendo osservato la Ruota, che dalla libera volontà dei Regolari, piacque al Sovrano Legislatore di fare dipendere il nuovo loro ingresso in Religione e la riassunzione della Vita Claustrale, non tardò quindi molto a convincersi, che all' epoca suddivisata comunque le due prefate Religiose fossero passate a convivere nel Monastero di S. Elisabetta, non potevano tuttavia di fronte allo spirito del precitato Motuproprio per gl' effetti pregiudiciali riguardarsi queste Religiose come incapaci di disporre degli acquisti già fatti finchè non avessero esplicitamente dichiarato l' animo loro di volere riassumere la Vita Claustrale, poichè trattandosi di privarle, e farle decadere da un Benefizio accordato loro dalla Legge, doveva questa ricevere la più benigna, e la più estesa interpetrazione.

Atteso che non resultando dal Processo che facessero Esse questa dichiarazione nella Cancelleria Arcivescovile prima del 29. Maggio 1820. e così quando avevano già richiamato il Sacerdote Campani a restituire loro gl' avanzi della tenuta Amministrazione, avevano assai chiaramente mostrato col fatto di voler disporre della somma richiesta, il frutto della quale essendo di gran lunga inferiore alla somma di scudi 200. che il precitato Motuproprio del 1815. autorizza a riservarsi a titolo di Vitalizio, non poteva più cader dubbio che Esse, sebbene rientrate nel Chiostro, e riassunta la vita Claustrale potessero proseguire il Giudizio iniziato in tempo legittimo, mentre anche la Legge del 2. Marzo 1769. autorizza i Regolari professi a sperimentare d' avanti i Tribunali Laici le azioni loro competenti per i diritti ai medesimi da detta legge preservati.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. La Regia Ruota Civile di Firenze dice essere stato male appellato con la Scrittura del di 15. *Settembre* 1816. *per parte del sig. Abate Gaetano Campani dalla Sentenza proferita contro di esso dal Magistrato Supremo di Firenze sotto dì* 21. *Agosto dell' anno medesimo ed a favore delle Religiose Angiola Bartoloni, ed Anna Ciantini, e bene con detta Sentenza dichiarato, e perciò quella conferma in tutte le sue parti, con la condanna di detto sig. Campani nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Francesco Gilles, Giov. Batt. Brocchi, Francesco, Cerignani, Relatore *Auditori*.

DECISIONE XXIV.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Florentina Desertionis Appelli, die 7. Julii 1820.

IN CAUSA FARCILLI E MAZZONI

Procur. Mess. Fabio Pieraccini — Proc. Mess. Ferdinando Andreozzi

---

ARGOMENTO

Il Decreto di Deserzione d'Appello è un Decreto definitivo, che rende esecutoria la Sentenza, e toglie all'Appellante il diritto di riassumer l'Appello ancora agli effetti sospensivi.

SOMMARIO

1. *Decreto di Deserzione di Appello è un Decreto definitivo.*

2. *I Decreti preparatori sono diretti al Regolamento degli Atti.*

3. *Decreto di Deserzione d'Appello stabilisce a favore dell' Appellato un diritto irretrattabile.*

4. *Decreto di Deserzione d'Appello toglie all'Appellante il diritto di riassumere l'Appello ancora agli effetti sospensivi.*

5. *Decreto di Deserzione d'Appello rende esecutoria la Sentenza.*

6. *Reposizione non può farsi, che da' Decreti preparatori.*

7. *Decreti Interlocutori, e definitivi consumano colla loro emanazione la Giurisdizione del Giudice.*

MOTIVI

Atteso, che il Decreto dal Supremo Consiglio proferito il dì 8. Maggio 1820. con cui dichiarò deserto l'Appello a carico dell'Appellante Sacerdote Jacopo Mazzoni, per non aver Esso dedotti i gravami nel termine stabilito dalla Legge, doveva necessariamente ravvisarsi un Decreto, non già preparatorio, et ordinario, ma definitivo, poichè dall'esser diretto al Regolamento, e Sistemazione degli Atti, o alla compilazione, e semplice Istruzione del Processo al che unicamente han riguardo i Decreti preparatorj, et ordinatorj definiti, e contemplati dall'*Art.*157. del vegliante Regolamento di Procedura; fu anzi diretto a stabilire il diritto irretrattabilmente quesito all'Appellato per la inescusabile inosservanza della Procedura per parte dell'Appellante, e tolse a questi la facoltà di proseguire l'Appello interposto, anzi neppure di riassumerlo all'effetto sospensivo, rendendo così esecutoria la Sentenza appellata, e quindi il carattere intrinseco rivestì di Decreto definitivo, in ordine al disposto degli *Articoli* 752. *e segg.* dell'enunciato Regolamento di Procedura Civile.

Attesochè la reposizione, e riforma dei precedenti Decreti, non è dall'attuale Regolamento di Procedura permessa, ed autorizzata se non se rapporto ai Decreti preparatorj, et ordinarj, proferiti in contumacia dal Procuratore citato ai quali tassativamente appella il disposto dell'*Art.* 174.

non mai quanto ai Decreti interlocutorj, e definitivi, che consumando con la loro emanazione la Giurisdizione del Giudice non altri rimedi ammettono che quelli stabiliti nei respettivi casi contro i Decreti interlocutorj, o definitivj, e dei quali si occupano li *Articoli* 728., *e segg.* della Procedura Civile.

Attesochè trattandosi di Decreto interlocutorio, e definitivo pronunziato dal Supremo Consiglio, è dal Regolamento di Procedura all'*Artic.* 785. per modo di regola vietato ai Succumbenti qualunque reclamo ordinario, e perfino di opposizione della nullità per qualsivoglia titolo.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice non essere stato, nè esser luogo alla Reposizione del Decreto di Deserzione d'Appello domandata per parte del Rev. Prete Jacopo Mazzoni, con sua Sentenza degli 8. *Giugno* 1820., *e rigettando perciò la domanda suddetta dice doversi stare pienamente alle cose decise, e dichiarate nel Decreto del dì* 8. *Maggio* 1820., *e detto Prete Jacopo Mazzoni condanna a favore dei Signori Vincenzio, e Luigi Fratelli Farcilli nelle spese giudiciali dell'attual Giudizio.*

Così pronunziato dagli Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti, *Presidente.*
Cav. Michele Niccolini, e Gaetano Sodi Relat., *Consiglieri.*

DECISIONE XXV.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Senen. Reformat. et Corret. Sententiae die 24. *Aprilis* 1820.

In Causa Cecchi e Giusti

Procur. Mess. Giuseppe Giusti — Procur. Mess. Gabbriello Piccioli

---

Argomento

Il Tribunale di seconda Istanza non può, nè deve occuparsi a decidere di quelle cose, che sono state decise dal Tribunale di prima Istanza a favore dell'Appellante, il quale, colla interposizione dell'Appello, non può dirsi, che abbia fatto opposizione alla Decisione in quella parte, che ad Esso è favorevole.

Sommario

1. *L'Appello è diretto a opporre contro quelle dichiarazioni che sono nella Sentenza contrarie all'Appellante.*

2. *Il Tribunale di seconda Istanza è rivestito dell' Autorità di giudicare sopra le cose appellate.*

3. *Transazione si prova solamente col mezzo della Scrittura a forma del Codice Francese, in questa parte provvisoriamente conservato.*

4. *Il Tribunale di seconda Istanza non può decidere sopra quelle cose decise nella prima Istanza a favore dell' Appellante.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Canonico Francesco Giusti nel 17. Luglio 1817. fece inibitoria al sig. Giuseppe Cecchi di continuare una fabbrica che aveva cominciata sopra un muro, che il sig. Giusti asseriva esser divisorio, e comune: dopo questo Atto seguirono delle amichevoli trattative, in conseguenza delle quali, il sig. Cecchi credè di essere autorizzato al proseguimento del lavoro, il quale continuò, e condusse al suo termine: le Trattative furono sciolte, ed il sig. Canonico Giusti nel primo Agosto 1818. comparso avanti il sig. Vicario R. di Chiusi domandò, che il sig. Cecchi fosse condannato al pagamento dell' importare degli Attentati, e alla demolizione del Fabbricato: oppose il sig. Cecchi, e sostenne, che aveva fabbricato legittimamente, e lecitamente, per il motivo, che la questione era stata transatta: il sig. Giusti domandò di essere ammesso a provare per mezzo di Testimoni, che la Fabbrica era stata continuata dopo la fatta Inibitoria. Il Cecchi fece Istanza che gli fosse concesso di provare, che la questione fra Esso, ed il sig. Giusti aveva avuto il suo fine mediante una Transazione: il sig. Vicario di Chiusi nel 6. Marzo 1819. proferì la sua Sentenza, colla quale dichiarò, che la Transazione allegata dal sig. Cecchi non era conclusa, ma siccome il medesimo continuò il lavoro in buona fede, perciò non aveva luogo la pretesa purgazione degli Attentati; e dipoi passando a giudicare il merito della Causa condannò il Cecchi a indennizzare il sig. Giusti de' danni cagionatigli per cagione della Fabbrica.

Da questa Sentenza si appellò il sig. Cecchi alla Ruota di Siena, la quale con Sentenza del 26. Giugno 1819. dichiarando, che la Transazione preindicata era perfezionata, revocò interamente la Sentenza del Tribunale di Chiusi. Interpose Appello il sig. Canonico Giusti al Supremo Consiglio, dal quale con Decisione del 24. Aprile 1820. fu riformata, e corretta la Sentenza Rotale per gl' appresso

MOTIVI

Attesochè la Sentenza del sig. Vicario di Chiusi del dì 6. Marzo 1819. dalla quale appellò alla Ruota di Siena il sig. Giuseppe Cecchi conteneva tre dichiarazioni, le prime due incidentali, e la terza definitiva. La prima che non costava della perfezione del Contratto di Transazione preteso intervenuto dal Cecchi relativamente alla Causa promossali contro dal signor Canonico Francesco Giusti. La seconda che siccome il Cecchi continuando la Fabbrica dopo l' Inibitoria era stato in buona fede, così non vi era luogo

alla purgazione degl'Attentati domandata dal Giusti con la Scrittura del primo Agosto 1818. La terza che il Cecchi rifacesse al Giusti i danni per avere eseguita la Fabbrica.

Attesochè l'Appello interposto dal Cecchi avanti la Ruota di Siena non poteva esser diretto che in opposizione a quelle Dichiarazioni della Sentenza del sig. Vicario di Chiusi che erano a lui contrarie, cioè alla Dichiarazione sulla prima Questione incidentale relativa alla non esistenza del Contratto di Transazione, ed alla terza questione definitiva relativa ai danni nei quali era condannato per avere eseguito la Fabbrica sopra un muro comune.

Attesochè la Ruota di Siena in conseguenza dell'Appello del Cecchi era rivestita della Giurisdizione di pronunziare e decidere della Giustizia della Sentenza del sig. Vicario di Chiusi nelle due sole Parti appellate dal Cecchi. 2

Attesochè la Ruota di Siena non giudicò della terza questione con cui era richiamata a decidere se il Giusti aveva, o no avuto diritto d'inibire al Cecchi la prosecuzione del lavoro, e se era giusto che il Cecchi per aver fabbricato sul muro in questione rifacesse i danni al Giusti, ma decise soltanto sulla prima, dichiarando esistente la Transazione, e sulla seconda rigettando la domanda di purgazione d'Attentati, e demolizione del Fabbricato proposta dal Giusti nel primo Agosto 1818.

Attesochè quanto alla questione incidentale sull'esistenza della Transazione è certo, che sebbene costi che fra Giusti e Cecchi ebber luogo delle trattative d'accomodamento e che queste furono anche molto inoltrate, non furono però mai portate fino a quel punto che era necessario, o per volontà dell'Uomo, o per disposizione della Legge per poterle riguardare come un Contratto di Transazione perfetto in tutti i suoi numeri, poichè il Testimone Rossi indotto dal Cecchi depone, che Giusti e Cecchi nelle trattative convennero, che si dovesse fare la Scrittura per sostanza dell'Atto, e la Scrittura non intervenne, e d'altronde il Codice Civile Francese all'Art. 2044. che essendo relativo alla prova Testimoniale ha vigore in Toscana in ordine alla Legge de' 15. Novembre 1814., non riconosce prova di Transazione, che quella resultante dalla Scrittura, riprovando quella per mezzo di Testimoni; ed è perciò che la Ruota di Siena mal giudicò allorchè dichiarò che costava del Contratto di Transazione. 3

Attesochè la Ruota giudicando sulla seconda questione incidentale, se in conseguenza dell'Inibitoria fosse, o non fosse luogo alla demolizione del Fabbricato, giudicò una questione che non era nella sua competenza di decidere, giacchè la Sentenza del Vicario di Chiusi, che aveva in questa parte deciso a favore del Cecchi non poteva dal Cecchi medesimo essere stata appellata. 4

Attesochè per render ragione all'Appello del Cecchi la Ruota di Siena doveva decidere se giusta, o ingiusta era stata la terza Dichiarazione definitiva pronunziata dal sig. Vicario di Chiusi, con cui decidendo il merito della Causa aveva dichiarato, che ferma stante la Fabbrica fatta dal Cec-

chi, il Cecchi rifacesse i danni al Giusti per avere illegittimamente fabbricato sopra un muro sopra cui non poteva fabbricare.

Attesochè la Ruota di Siena non si è punto occupata a decider questa disputa.

Attesochè il Supremo Consiglio richiamato dall' Appello interposto dal Giusti ad esaminare la giustizia della Sentenza della Ruota di Siena, ha dovuto per i motivi sopraespressi, riconoscere l' ingiustizia della detta Sentenza appellata nella parte in cui ha dichiarato sussistere la Transazione fra Giusti, e Cecchi, non meno che in quella parte, in cui si è occupato in ciò che non era di sua competenza a decidere la questione degl' Attentati, e perciò ha dovuto il Supremo Consiglio in questa parte revocare la detta Sentenza, ed ha pur dovuto rinviare i Litiganti a provvedersi ove di ragione sul merito della giustizia, o della ingiustizia dell' Inibitoria vale a dire sulla questione decisa dal sig. Vicario di Chiusi, allorchè ha dichiarato che rifatti i danni al Giusti, la Fabbrica inalzata dal Cecchi dovesse sussistere permanentemente: Questione sulla quale la Ruota avrebbe dovuto pronunziare, e non ha pronunziato.

Attesochè non poteva dubitarsi che le Parti avessero nel tempo stesso e vinto, e perduto reciprocamente tanto in questo, che nei passati Giudizj, onde si faceva luogo alla compensazione delle spese per la mutua vittoria.

Per questi Motivi

Delib. Delib. Disse, dichiarò e decretò la Sentenza della Ruota di prime Appellazioni di Siena dei 24. Luglio 1819. essersi dovuta, e doversi revocare, riformare, correggere e dichiarare nel modo, e forma che appresso. Poichè disse, e dice la detta Sentenza doversi revocare in quella Parte, nella quale ha detto costare della Transazione di che in Atti, della perfezione del qual Contratto dice invece non esser costato, e non costare, e previa tal Dichiarazione e facendo ciò che la Ruota di Siena avrebbe dovuto fare, dice altresì essersi dovuto, e doversi revocare la Sentenza del sig. Vicario di Chiusi del 6. Marzo 1819. in quella parte in cui ha condannato nei danni il sig. Giuseppe Cecchi: rigetta poi la Domanda fatta dal sig. Giusti con la Scrittura del primo Agosto 1818. per la purgazione degl' Attentati, e tenuto fermo fino a ragione conosciuta il Lavoro fatto dal Cecchi al Muro di cui si tratta, dopo l' Inibitoria trasmessali dal sig. Giusti con la Scrittura del 27. Luglio 1818., rinvia le Parti a provvedersi ove, e come sia di ragione sul merito dell' accennata Inibitoria, ed attesa la mutua vittoria conpensa le spese di tutti i Giudizi.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti, *Presidente.*

Cav. Vincenzo Sermolli, e Filippo Del Signore Relat., *Consiglieri.*

DECISIONE XXVI.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Vici Pisani Praetensae Cessionis die 9. Junii 1820.

IN CAUSA FRATESCHI E LUPARINI

Proc. Mess. Ferdinando Piazzesi
Avv. Illmo. sig. Giuseppe Carpanini

Proc. Mess. Giuseppe Ferrati

ARGOMENTO

La Cessione di un Macello, ch'è proibita, e ch'è fatta gratuitamente non è verosimile, nè si può porre in essere per mezzo di Testimoni, i quali ne' loro deposti mancano di chiarezza per dimostrare, ch'è seguita l'unione de' Consensi essenzialmente necessaria per render perfetto il Contratto.

SOMMARIO

1. *I Testimoni, che mancano di precisione non provano la perfezione di un Contratto di Cessione.*

2. *La Cessione, che dicesi fatta gratuitamente fra Persone non congiunte di sangue non è verosimile.*

3. *La Cessione proibita di un Macello non è verosimile.*

STORIA DELLA CAUSA

Il Tribunale di Vico Pisano con Sentenza del 13. Gennajo 1820. dichiarò provata per mezzo di Testimoni la Cessione del Macello di S. Prospero, che Luigi Luparini diceva avergli fatta Pier Maria Frateschi.

Interposto Appello il Frateschi alla Regia Ruota di Pisa ottenne, che con Sentenza del 9. Febbrajo fosse revocata quella proferita nella prima Istanza sul riflesso, che il Contratto preteso di Cessione non poteva considerarsi, che una pura, e semplice trattativa.

Si appellò il Luparini al Supremo Consiglio dal quale con Decisione del 9. Giugno 1820. venne pienamente confermata la Sentenza Ruotale di Pisa a favore del Frateschi per gli appresso

MOTIVI

Attesochè i due Testimoni per parte del Luparini indotti all'oggetto di porre in essere, ex integro, la cessione del controverso Macello, quanto sono conformi, ed univoci nei loro deposti per provare la Trattativa dell'accennata cessione, altrettanto mancano di chiarezza, e precisione univoca, per concludere nel caso attuale la necessaria rigorosa prova del Contratto perfezionato, ed irrevocabile, a favore dell'assente Luparini, per mezzo dell'unione dei Consensi sopra i sostanziali del Contratto medesimo, alla perfezione di quello indispensabile, come omessi molti altri, bene a proposito ragiona la *Rot. Rom. nella Romana Associationis super Concordia 6. Luglio 1804. cor. Strasoldo.* 1

Attesochè tanto meno può considerarsi concessa questa rigorosa prova della perfetta cessione, in quanto che si asserisce intieramente gratuita fra Persone da nissun vincolo unite, e solite d'impiegare l'opera loro in lucrose speculazioni del proprio commercio, alle quali apparteneva la pretesa cessione, che perciò non era verosimile, senza un qualche premio in favore del preteso Cedente, che si vuol supporre non convenuto. 2

Attesochè l'inverosimiglianza si rende sommamente maggiore per la proibizione, che aveva il preteso Cedente dall'Ufizio de' Fossi di Pisa suo Autore di procedere all'asserta cessione, in vista della quale sempre più si rende necessario il concludere per la mancanza del Contratto perfezionato, nel quale insisteva il Succumbente, come in similissimi termini conclude la *Rot. nostr. nell'Anglarien. Canonum* 8. *Agosto* 1801. §. *certa cosa è, et seg. avanti Vernaccini.* 3

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte di Luigi Luparini dalla Sentenza della Regia Ruota di Pisa de' 9. *Febbrajo* 1820. *ad Esso contraria, e respettivamente favorevole a Pier Maria Frateschi, bene con detta Sentenza giudicato, e perciò la conferma. E l'Appellante a favore dell'Appellato condanna nelle spese giudiciali anche del presente Giudizio.*

Così deciso dagli Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti, *Presidente.*
Cav. Michele Niccolini, Relat., e Gaet. Sodi, *Consiglieri.*

DECISIONE XXVII.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Florentina Praetensi Crediti die 11. *Settembr.* 1820.

In Causa Depestre Senef e Chelotti, e Patrimonio Ginori e Creditori Ginori

Proc. Mess. Carlo Catanzaro „ Mess. Ferdinando Stiatti „ Mess. Gio. Batista Naldi
Avv. Illmo. sig. Luigi Piccioli „ Illmo. sig. Cesare Basili „ Illmo. sig. Lorenzo Collini

Argomento

L'esistenza presso di una terza persona di un' Apoca privata, che porta il nome certo, ed appellativo di un Creditore non dà azione a quegli, che la ritiene di agere per il pagamento senza un Titolo giustificato, e legittimo, e senza una formale Cessione.

Sommario

1. *L'Ipoteca per mezzo di Scritta privata non si acquista se non è munita di tre Testimonj.*

2. *Le Scritte private quantunque munite di tre Testimonj non danno Ipoteca, se i Testimonj non sono di buona opinione.*

3. *Prova indiretta di un Credito non equivale alla diretta quando non è ben fondata.*

4. *L' Azione di agere non si trasferisce colla Tradizione del documento, ma colla Cessione.*

5. *La Tradizione di un' Apoca privata, che porta il nome di un Creditore certo non dà Azione al Possessore della medesima di agere, se pure non avesse la Clausula all'* Ordine.

6. *Deperizione non colposa è a carico del padrone della cosa deperita.*

7. *Dichiarazioni contradittorie non fanno prova.*

STORIA DELLA CAUSA

Il Magistrato Supremo di Firenze con Sentenza del 30 Settembre 1818. ordinò, a favore del sig. Conte Depestre Senef come Cessionario del sig. Giuseppe Chelotti Erede di Luigi Chelotti, il pagamento di una Scritta di Cambio creata attivamente da Carlo Carigelli contro il sig. Luigi Ginori, essendo stato creduto, che il Carigelli non per proprio ma per interesse del predetto sig. Chelotti avesse creato il suddetto Credito, e che perciò non fosse, come suol dirsi, che un semplice prestanome.

Portata in Appello la Causa da' Rappresentanti il Concorso de' Creditori Ginori alla Ruota Civile di Firenze, fu da questa con Sentenza del 28 Settembre 1819 dichiarato per le risultanze degli Atti, non potersi attendere a favore del sig. Chelotti, e del suo Cessionario sig. Conte Depestre Senef il Credito contro il Patrimonio Ginori, il quale però venne assoluto dal pagamento della predetta Apoca Cambiaria, e venne condannato il sig. Chelotti alla restituzione a favore del sig. Conte Depestre del prezzo della Cessione fattagli di questo suo preteso Credito.

Da questa Sentenza i sigg. Depestre, e Chelotti interposero Appello al Supremo Consiglio il quale dopo l'esame delle respettive ragioni dei Litiganti confermò con sua Decisione del dì 11 Settembre la Sentenza Ruotale per i seguenti

MOTIVI

Attesochè mancano gli Appellanti della Prova diretta che il Credito Ipotecario resultante dalla Scritta di Cambio de' 28 Settembre 1788. collocato per Sentenza del Magistrato dei Pupilli de 17 Settembre 1803. nell'11.mo grado, e così preferibile a tutti gli altri Creditori anche ipotecari, posteriori a debito del già sig. Luigi Ginori, ed in credito di Carlo Carigelli, spettasse al già Luigi Chelotti rappresentato dal suo figlio, ed Erede sig. Giuseppe, e dal di lui Cessionario sig. Conte Depestre Seneff.

Prova, che secondo la regola di ragione amplamente, e magistralmente stabilita dalla *Ruota nostra nella Pontis Aerae, seu Cascinen. Antidatae* 18 *Septembris* 1807. *per tot. cor. Alberti, Fini, e Sermolli Relat. in Causa Creditori Rossi, e Formichi* si esige concludentissima, e più ri-

1 gorosa, ed indubitata delle altre non meno in genere, che in specie sopra la sostanza, e vera epoca del Credito, quando, come nel caso attuale, non risulta da Pubblico Istrumento, ma vuol desumersi da un Apoca privata 2 munita di tre Testimoni col benefizio della *L. Scripturas* §. *Sin autem Cod. qui potior. in pign. hab.*, che non si acquista sopra le mere presunzioni, ma esige rigorosamente l'intervento di tre Testimoni, che siano *probatae, atque integrae opinionis viri*, ed abbiano la prova affermativa, e speciale, non presuntiva, e generica di essere tali.

Attesochè la Prova indiretta, ed artificiosa di questo Credito Ipotecario spettante a Chelotti, quantunque scritto a favore di Carigelli, che sostenevano i detti Appellanti doversi ammettere per equivalente alla diretta, e la desumevano da più argomenti, non si è riconosciuta dal Supremo Con- 3 siglio ben fondata, perchè fra i tanti riscontri allegati erano molti a colpo d'occhio irrilevanti, e quelli stessi nei quali più confidavano i predetti Appellanti, o non erano abbastanza concludenti, o si ritorcevano.

In fatti senza bisogno di trattenersi in quelli a colpo d'occhio irrilevanti come sarebbero primieramente l'enunciativa di Giuseppe Chelotti nel suo Atto del 19 Gennajo 1807. in cui dimandò di essere ammesso alla Cessione dei Beni, non potendo la sua assertiva pregiudicare ai Terzi, quali erano i Creditori, e Patrimonio Ginori; in secondo luogo il deposto di alcuni Testimonj non esaminati, fra i quali il più valutabile, cioè Gasbarri, deponeva in epoca, in cui non si ammetteva la Prova Testimoniale, e di Fatti non procedenti direttamente dal Debitore, nè da quelli che più di lui concludevano, cioè da chi rappresentava i Creditori del suo Patrimonio già sottoposto al Concorso, e finalmente la Dimostrazione *Rondelli* fatta in occasione dell'allegata Sentenza del 1803., mentre parla di Pagamenti fatti a Carigelli non a Chelotti, e distrugge l'equivoco malamente preso per parte degli Appellanti, che i detti Pagamenti risultassero da detta Dimostrazione in favore di Chelotti non di Carigelli.

Senza fermarsi in ciò, basta per convincersi della massima inconcludenza dei Supposti di detti Appellanti il richiamare ad esame quei medesimi riscontri, che qualificarono della più grande efficacia.

Primeggiava fra i più vantati riscontri l'esistenza materiale nelle mani di Chelotti dell'Apoca da cui resultava il Debito di Ginori, pretendendosi, che per essere una cosa mobile il mero possesso facesse presumere il titolo giusto di ritenerla; ma oltre al doversi avvertire, che la mera carta ritenuta da Chelotti era una cosa mobile, ma il Credito in essa contenuto, che solo interessava l'attual Giudizio era un azione, che per quanto reale, attesa l'Ipoteca, non poteva trasfondersi dal Creditore nominato nell'Apoca cioè del solito Carigelli nel material detentore Chelotti persona tantò diversa da lui, senza usare i mezzi dalla Legge indicati per la translazione di tali azioni, che nel caso attuale mancavano, e che non si ponevano in essere colla semplice tradizione del Recapito senza precedente causa, e titolo giustificato, e legittimo, e senza la formale Cessione *Olea de Cession. jur. tit.* 1.

quaest. 3. *n.* 21 *et seqq.* oltre a questa decisiva avvertenza toglieva qualunque disputa il reflesso, che l' Apoca contenente soltanto il nome di un Creditore certo, e col proprio nome appellativo determinato, mancava delle forze prescritte dalle Leggi, per accordare il Credito al possessore del Recapito, quali sono gl'innominati Biglietti a credito del Portatore, o esibitore di detto Recapito, e le lettere di Cambio, ed anche i semplici Biglietti a favore di Persona certa, ma colla significatissima Clausula *all'Ordine* che nei loro congrui casi molto diversi dall' attuale avrebbero potuto accordare al mero possesso materiale di un tal Recapito quei diritti, che non aveva quello in disputa mancante, della semplicità della forma, la quale sola accorda il Privilegio preteso dagli Appellanti. 4 5

Nè la pretesa dichiarazione di buona fede de' 28 Settembre 1788, che si asserisce tutta scritta da Pietro Betti di commissione di Carlo Carigelli notato come originario Creditore di Ginori nell' Apoca dello stesso giorno poteva servire d' appoggio alla vacillante macchina del Credito ipotecario di Chelotti con relazione a tutti li altri posteriori all' epoca indicata de' 28. Settembre 1788. perchè aveva la firma dei soli due Testimoni Ferretti, e Leopoldo Morara, il quale aveva in quel giorno soli nove anni di età, ed era incapace di fare alcuna legale Testimonianza, onde questo foglio era molto lontano dal produrre l' effetto di una legittima, ed efficace recognizione di buona fede per accreditare quanto in esso contenevasi, specialmente sopra l' Epoca rigorosa in cui pretendevasi posta in essere ancorchè non si volesse dare tutto quel peso che certamente meritava l' eccezione proposta per parte dei Difensori dei Creditori, e Patrimonio Ginori, che cioè l' Originale di quest' Atto sul quale avevano il diritto di esigere il deposito in Cancelleria per farvi le verificazioni di loro interesse, non esisteva più in Atti, e sebbene vi fosse stato nel tempo già decorso, da molti anni al presente mancava, e gli Appellanti non potevano portare a carico altrui questa mancanza, la quale sebbene pretendessero avvenuta senza loro colpa, è sempre certo, che il Recapito lo sostenevano di loro proprietà, e tutti sanno, che la deperizione ancorchè non colposa, è sempre a carico del Padrone della cosa deperita. 6

Attesochè gli altri riscontri nei quali parimente molto insistevano gli Appellanti, non erano soltanto mal fondati, ma si ritorcevano ancora, poichè l' esistenza in mano di Chelotti del mandato di Procura del dì 23 Gennajo 1804. fatto da Carigelli al fù Pietro Betti per pubblico Istrumento rogato dal Notaro Carli, nulla giovava all' assunto di Chelotti per non avere il Procuratore Betti eseguito il mandato a di lui favore, ma stava in aperto, e letterale conflitto colla magnificata Dichiarazione di buona fede del 28 Settembre 1788, mentre in essa dicevasi, che il Credito, e gli Scudi 2260 con i quali si era formato, spettavano a Chelotti, e perciò non appartenevano a carico di Carlo Carigelli, quando nell' accennato posteriore mandato ricevuto dall' istesso Betti, che scrisse la suddetta Dichiarazione si dispone da Carigelli del Credito, e della vistosa Somma che lo componeva,

liberamente, come di cosa propria, e si autorizza il Betti medesimo a ricevere il pagamento e quietanzarlo per parte, ed a nome di Carigelli, e quel che rileva infinitamente di più all' oggetto di ritorcere questo Documento contro la pretesa qualità in Carigelli di Prestanome del Chelotti, si dà espressa commissione al Betti di cedere il Credito, e le ragioni del Creditore Carigelli, non Chelotti, e prometterle con giuramento sopra l' anima del Mandante per vere, intatte, ed illese presso di lui, ed a verun altro nè vendute, nè obbligate, e come tali sempre mantenerle in ogni luogo, e tempo.

Parimente nulla rilevano per li Appellanti anzi si ritorcono i certificati moltiplici, e fra se Contradittori dello stesso Carigelli materialmente scritti nell' Apoca originaria per Creditore di Ginori, perchè avendo egli detto qualche volta di aver creato il Credito Cambiario, di cui si disputa, come Prestanome di Chelotti, secondo i Certificati prodotti per parte degli Attori, quando ha detto, e giurato tutto il contrario per l' appunto nelle sue Dichiarazioni de' 20 Agosto 1808., e più chiaramente ancora de' 15 Settembre 1808. recognite solamente da Notaro, e munite della firma di due Testimoni superiori ad ogni eccezione, riducesi ad evidenza, che i detti Attori sono molto lontani da quella rigorosissima, e limpida prova, che loro incombe, e mancano di ogni legittimo titolo, per ben fondare il proprio assunto, subito che ricorrono a mezzi così fragili, screditati, e sospetti.

E lo stesso in oltre procede relativamente all' Attestato del sig. Leopoldo Cantagalli asserto dalli Appellanti Mediatore, e Parente del Debitore Ginori, mentre dal riscontro del medesimo a chiare note resulta, che fu egli ricercato per uno stralcio da Chelotti per mezzo di più persone, fra le quali dal Dott. Panfi, e replicò che del Credito ipotecario in testa di Carigelli, e preteso da Chelotti di sua vera pertinenza, non gli avrebbe *dato un soldo*, aggiungendo, che pressato dal suddetto Procuratore Legale per motivo ancora di altre pretensioni di Chelotti fece l' offerta di una piccola somma, e fece tutte le diligenze per accertare la verità e falsità del Credito Ipotecario, che ha formato il soggetto del presente Giudizio, e si convinse, che non sussisteva, come depone nel suo attestato de' 17 Marzo 1819. recognito da Pubblico Notaro, ed opportunamente registrato.

Per questi Motivi,

Delib. e Delib. Senza fermarsi nell' Incidente promossso dagli Appellanti con Scrittura de' 12 Maggio 1820., sul quale non fecero più insistenza colla Scrittura de' 4 Luglio Anno detto, dichiara male appellato dai sigg. Conte Giuseppe Depestre Seneff, e Giuseppe Chelotti dalla Sentenza di prime Appellazioni di Firenze de' 28 Settembre 1819 revocatoria della prima del Magistrato Supremo de' 30 Novembre 1818 e bene respettivamente giudicato con detta Sentenza Rotale, e perciò doversi la medesima confermare, e condanna gli Appellanti solidal-

mente nelle spese giudiciali anche del presente Giudizio a favore del Patrimonio e CC. del sig. Luigi Ginori.

E ciò fermo stante condanna il sig. Chelotti a favore del sig. Conte Depestre de Seneff nelle spese tutte giudiciali, e stragiudiciali sofferte dal medesimo anche del presente Giudizio comprese quelle che fosse obbligato di pagare al Patrimonio e CC. Ginori per dependenza della suddetta Condanna.

E quanto all' Arresto Personale domandato dal detto sig. Conte di Seneff contro Chelotti colla sua Scrittura di Gravami de' 13 Dicembre 1819. riservò, e riserva le ragioni tali quali alle Parti da sperimentarsi ove, e come sia di giustizia.

Così deciso dagl'Illustriss. Signori
Giovanni Alberti, *Presidente.*
Cav. Michele Niccolini, Relatore, e Filippo del Signore *Consiglieri.*

DECISIONE XXVIII.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Liburnens. Litterarum Cambii die 19. Maii 1820.

In Causa Mercader e Costantini, e Figlio

Procur. Mess. Luigi Torracchi — Procur. Mess. Giuseppe Giusti

Argomento

Non si può pretendere il rimborso delle Lettere di Cambio protestate se nel termine stabilito dalla Legge non sono stati notificati i protesti delle medesime.

Sommario

1. *I Conti di ritorno non si possono pretendere se nel termine voluto dalla Legge non è stata fatta la necessaria Intimazione.*

2. *La Moratoria proposta dal Debitore al suo Creditore prima che le Cambiali siano andate in protesto non serve per presumere, che il Debitore abbia rinunziato alla Legge, che ordina al Creditore l' Intimazione per l' esigenza de' Conti di ritorno.*

3. *La Formula nelle Lettere di Cambio* valuta Cambiata *è diversa dall' altra* Compensata.

4. *I Protesti delle Lettere di Cambio debbono notificarsi.*

5. *Prova de' Fondi in mano al Trattario osta all' Azione del Creditore per il suo rimborso.*

6. *La Moratoria firmata dal Creditore a favore del suo Debitore senza individuare i Crediti, e le somme non è efficace per formare la liquidazione del Credito in specie.*

7. *La liquidità del Credito non dipende dalla firma della Moratoria, ma dalla verificazione de' Titoli.*

8. 9. *La rinunzia a' diritti di un difetto non accaduto non può indursi.*

10. 11. *La Notificazione per mezzo di Tribunale del protesto di una Lettera di Cambio resta supplita dalla comunicazione amichevole fatta nel tempo utile.*

12. *La Moratoria, che accorda il Creditore al suo Debitore non contempla le Lettere di Cambio non scadute, nè protestate.*

13. *I Protesti delle Lettere di Cambio debbono notificarsi ancora al Negoziante, ch' è in stato di Fallimento, e che ha convenuto amichevolmente accomodamento co' Creditori.*

14. *La Notificazione del protesto delle Cambiali è indipendente dalla Citazione, la quale è necessaria nel caso, che la Notificazione non sia seguitata dal rimborso.*

15. *La Notificazione del protesto delle Cambiali è un' Atto inevitabile per stabilire il diritto di rimborso.*

16. *Una parte di ciò che la Legge domanda non può supporsi che rappresenti la totalità delle Obbligazioni, che impone.*

17. *La Formula* valuta Cambiata *esclude qualunque contraria intelligenza di* valuta intesa, in conto, valuta da compensarsi.

18. *La Formula* valuta Cambiata *lascia il Prenditore della Lettera un puro Debitore del Cambio.*

19. *La dilazione accordata dal Datore della Lettera di Cambio non pregiudica per esigerne il pagamento.*

Storia della Causa

Il sig. Bernardo Mercader Negoziante in Livorno cedè a' sigg. Abram d' Isach Costantini, e Figlio Negozianti parimente in Livorno nel 16. Luglio 1816. due Lettere di Cambio a 30. giorni data, un' altra nel 23. dello stesso mese a 45. giorni data, ed altra finalmente nel 6. Agosto del medesimo Anno a 55. giorni data ascendenti tutte alla somma di L. 13005. sopra i sigg. Ugena, e Generi de Roiz di Genova, da quali furono accettate alla presentazione, che loro ne fu fatta, poichè avevano i Fondi necessarii per estinguerle.

I sigg. Ugena, e Generi de Roiz mancarono dopo pochi giorni al Commercio, perciò nel 28. Agosto dello stesso Anno 1816. le prime due Cambiali del 16. Luglio furono in Genova protestate per il non eseguito pagamento: Il sig. Mercader egualmente trovandosi in stato di Fallimento domandò a' suoi Creditori una Moratoria, e fra quelli, che l' accettarono furono i sigg. Costantini. Venne dipoi cioè nel dì 7. e nel dì 11. Settembre

dell'Anno medesimo 1816. la scadenza delle altre posteriori Cambiali, le quali, come le prime, furono protestate.

I sigg. Costantini lungamente stettero in silenzio, nè fecero, nel tempo dichiarato dalla Legge, per mezzo del Tribunale la Notificazione al signor Mercader de' protesti delle indicate Cambiali; finalmente nel 1818. ne domandarono al medesimo sig. Mercader il pagamento, dal quale venne loro opposta l'omissione nel tempo utile della Notificazione de' predetti protesti: Avanti il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno fu agitata questa questione, e con Sentenza del 24. Luglio 1818. fu condannato il sig. Mercader a pagare tutte le preindicate Cambiali ai sigg. Costantini; si appellò il Succumbente alla Regia Ruota di Pisa, la quale con Sentenza del 12. Marzo 1819., con Scissura peraltro di uno di quei sigg. Giudici, dichiarò che il sig. Mercader dovesse pagare al sig. Costantini le sole prime due Cambiali, già protestate allorchè i sigg. Costantini accettarono l'indicata propostagli Moratoria, e l'assolverono dal pagamento dell'altre.

Interposero Appello i sigg. Costantini da questa Sentenza al Supremo Consiglio di Giustizia, dal quale con Decisione del 19. Maggio 1820. venne confermata in tutte le sue parti la Sentenza Ruotale, non solo per i motivi espressi in quella, quanto per i seguenti

Motivi

Atteso che la decadenza dal diritto di esigere i Conti di ritorno delle due Cambiali, di cui si tratta opposta dal sig. Mercader, e suoi Sindacj provvisori contro il sig. Costantini, e Figlio per non aver fatte nel termine prescritto dalla Legge le formali, e necessarie intimazioni è fondata nella regola scritta nel Codice di Commercio Francese provvisoriamente conservato in Toscana, il quale in proposito ha ricevuta una costante intelligenza, ed applicazione dalle Decisioni del Supremo Consiglio nei casi al presente similissimi, e nominatamente in *Causa Bacomi*, *Castelli*, e *Lambro*, ed *in Causa Valsovano*, e *Frilli*, *la prima del* 21. *Settembre* 1818., *e la seconda del dì* 8. *Febbrajo* 1819.

E che manca del tutto la prova di essere nel caso della limitazione cimentata per parte di Costantini, e figlio sull'appoggio della Moratoria proposta da Mercader, con la quale pretendesi riconosciuto il debito delle Cambiali andate in protesto a Genova, supponendosi di più rinunziato al diritto della decadenza, ed intervenuta una novazione fra le parti per la ragione, che questa supposta renunzia, e novazione si desumeva da' fatti, e riscontri che non concludevano quella rigorosa prova, che per indurre la renunzia ad un diritto certo, e derivante dalla Legge, e per disapplicare una regola pacificamente ricevuta sono indispensabili, ed inoltre avevano le sue congrue, e precise repliche specialmente valutabili contro l'esorbitante oggetto di far dipendere l'esito del Giudizio piuttosto dalla limitazione, che dalla regola.

Atteso che i fatti, e riscontri, nei quali facevasi più insistenza dal Soccombente quali sono la Moratoria proposta da Mercader, ed accettata da Costantini, e lo stato prodotto dal primo, in cui figura il secondo come Creditore delle Cambiali protestate hanno la data del 3. Settembre 1818., ed il termine per fare le formali, e legali intimazioni non era in quel giorno sicuramente scaduto, qualunque sia l'Articolo del Codice di Commercio, che vogliasi attendere, perchè si considera l'epoca in simili casi della proposta Moratoria, non dalla conferma della medesima fatta dal Giudice, onde si faceva luogo alla distinzione motivata da *Pardessus nel suo Trattato delle Lettere di Cambio Tom. 1. pag.* 428. *N.* 594. la quale ha la base nei più retti principj di Gius.

2

Atteso che manca onninamente l'altro supposto di Costantini, e Figlio che i Capitali di Mercader in mano di Martinez di Genova fossero destinati al pagamento delle controverse Cambiali quando è provato, che Ugena, e Generi de Roiz di detta Città sopra i quali erano tratte, avevano i Fondi occorrenti per le medesime, e perciò il sequestro di commissione dei predetti fatto da Ricci, e Figlio non sarebbe stato legalmente sostenibile, come fecero conoscere questi ai loro Committenti Costantini, e Figlio.

Atteso che lo scioglimento del sequestro non può attribuirsi per le avvertite circostanze alle Cambiali sopra Augusta e Madrid di che in Atti, e molto meno è dato il supporre, che stassero in compensazione delle controverse Cambiali protestate in Genova, quando si leggeva in quelle per *valuta Cambiata*, molto diversa dall'altra *compensata*, che ad opportunità volevano sostituirvi, senza veruu plausibil motivo i Soccombenti, che altronde non ignorano per la notoria loro sagacità, ed esperienza mercantile quanto diversifichi l'una clausola dall'altra; venendo inoltre smentito dal contesto letterale delle Cambiali l'altro gratuito supposto, che fossero cedute non per *valuta Cambiata*, ma per valuta *in Conto*, distruggendosi ancora questo specioso supposto dalla recente produzione de' 17. corr. per parte dei Sindacj Mercader ed adottando nel resto in quanto faccia di bisogno i Motivi della Sentenza Ruotale.

3

Delib. e Delib. Dice essere stato male per parte de' sigg. Abram d' Isach Costantini, e Figlio appellato dalla Sentenza della Regia Ruota di prime Appellazioni di Pisa del dì 12. *Marzo* 1819. *revocatoria di altra Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno del* 24. *Luglio* 1818., *e bene perciò essere stato giudicato dalla Regia Ruota di Pisa colla mentovata Sentenza, quale pienamente conferma, assolvendo il sig. Bernardo Mercader, e suo Patrimonio dalle cose pretese, e domandate dai sigg. Costantini e Figlio in ordine ai Ritorni delle Tratte emesse a carico de' sigg. Ugena, e Generi de Roiz, e protestate in Genova per difetto di pagamento nel* 7. *e* 11. *Settembre* 1816.

Ordina che la citata Sentenza della R. Ruota di Pisa venga eseguita secondo la sua forma, e tenore; E condanna i prenominati sigg. Costantini e Figlio a favore dei sigg. Alessandro Patrinò, e Giovanni

Digitized by Google

Farrar Sindacj provvisorj del Fallimento del sig. Bernardo Mercader nelle spese giudiciali della presente terza Istanza che liquida in Lire 148. 10., *non comprese quelle per la notificazione della presente*.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti, *Presidente*.

Cav. Michele Niccolini Relat., e Filippo Del Signore, *Consiglieri*.

Si riportano i Motivi della Sentenza della Regia Ruota di Pisa del 12. Marzo 1819. proferita dagl' Illustrissimi sigg. Auditori Angelo Carmignani, che firmò in ossequio, Cav. Ascanio Baldasseroni Relatore, e Francesco Cercignani, per essere stati adottati dal Supremo Consiglio.

§. I. *Piacque al Magistrato Civile e Consolare di Livorno con sua Sentenza del dì* 24. *Luglio* 1818. *di condannare il sig. Bernardo Mercader al pagamento dell' importare di quattro Conti di ritorno di altrettante Lettere di Cambio emesse dal medesimo a favore del sig. Abram d' Isach Costantini sopra i sigg. Ugena e Generi di Roiz di Genova, dai quali accettate, non furono però pagate in scadenza, e ciò non ostante l' eccezione dal sig. Mercader del* defetto della mancanza di Legale Notificazione *dei respettivi protesti* nel termine di rigore prescritto dall' Art. 165 *del Vegliante Codice di Commercio*. 4

II. *Appellatosi il sig. Mercader da questa Sentenza, di cui non si conoscono i motivi, credè questa Regia Ruota non ostante il dissenso di uno de' suoi rispettabili Membri, di dover in parte confermare, ed in parte revocare la Sentenza predetta ec., Condannando perciò il sig. Mercader al pagamento di quelle Tratte, che erano scadute e debitamente protestate prima del* 3. *Settembre* 1816., *epoca in cui lo stesso sig. Mercader aveva presentata, ed ottenuta una Moratoria dai suoi Creditori a cui aveva acceduto anche il sig. Costantini. Ed assolvendo il medesimo dal pagamento delle altre Tratte scadute, e protestate dopo l' indicata epoca, sulle quali mancava non solo l' espressa notificazione dei protesti, ma anche la presunta dedotta dalla firma della Moratoria*.

III. *Non era questione in fatto, anzi si ammetteva, e concordava dalle parti, che* nessuna Legale Notificazione *era stata fatta dal sig. Costantini al sig. Mercader dell' indicati protesti, due dei quali avevano avuto* luogo nel 28. Agosto, *e li altri nel* 7., e 11. *Settembre* 1816.; *non poteva dunque dubitarsi* in massima, *che avendo il sig. Mercader provata la provvisione o fondo in mano ai Trattarj ostava all' azione del sig. Costantini per il suo rimborso la disposizione dell' indicato Articolo* 165. *del vegliante Codice di Commercio secondo i principj più volte stabiliti e fissati da questa Regia Ruota, e più specialmente nella Causa* Castelli e Lambro *con Sentenza del* 15. *Luglio* 1815., *e nella Causa* Valsovano e Frilli *con Sentenza del* 7. *Agosto* 1818. *ambedue a Relazione dell' infrascritto Relatore, e respettivamente confermate dal* 5

Supremo Consiglio di Giustizia residente a Firenze ec. Ed è questa una disposizione diretta al favore del Commercio, e comprensiva per sino le più privilegiate indipendente da qualunque prova di concorso o esclusione di pregiudizio come osservano Magistralmente i Commentatori Francesi Locrè Spirito del Codice di Commercio Tomo 4. pag. 258. Boucher Manuel des Negoc. Tom. 1. pag. 264., Ed il Pardessus delle Lettere di Cambio Tom. 1. pag. 426. sotto il N. 387. « ivi « *l'inosservanza di « questi termini porta* UNA DECADENZA ASSOLUTA *di* qualunque pretenzione, « *e dall'* esercizio di qualunque *specie* di garanzia verso quelli *a riguardo « de' quali devono esser osservati (salvo il diritto di cui si parlerà più a « basso) d' opporre al Traente che volesse far uso* del fine non ricevere « *la mancanza di provvisione ec. Questa decadenza ha luogo non sola- « mente contro i minori Negozianti, perchè in tutto quello che concer- « ne il Commercio, Eglino sono paragonati ai maggiori, ma ancora « contro i minori e l'interdetti, che per un Accidente qualunque fos- « sero proprietarj d'una Lettera di Cambio; Il Codice di Commercio « non fa alcuna eccezione in loro favore nelle decadenze che Egli « pronuncia ec. « e le prescrizioni che stabilisce e soggiunge alle Note che l' Art. 22. del tit. 5. del 1673. lo* decide testualmente. *E così fu stabilito dalla Ruota Nostra nella Causa* Arbib e Stamatacchi *con Sentenza del 18. Luglio 1815. Confermatoria di altra del Tribunal del Commercio di Livorno avanti l' infrascritto Relatore ec.* « ivi « *I sigg. « Stamatacchi avevano a favor loro il disposto della Legge nell' Art. « 165. Con il quale li prescrive il termine di quattro mesi* per Notificare « care il Protesto *e citare in giudizio per domandare il regresso contro « i Cedenti ed avevano a favor loro il disposto dell' Art. 169. e 170., « che dichiarano la decadenza* da ogni diritto *contro i Cedenti dopo « la scadenza del termine: DISPOSIZIONE ASSOLUTA diretta « al favore* del Commercio ed independente *da qualunque prova di con- « corso o esclusione di Pregiudizj come osservano Magistralmente i « Commentatori Francesi.* «

IV. Non poteva in massima ricorrersi alle prove per mezzo di equipollenti perchè l' istesso Consiglio Supremo in altra Causa Arbib, e Bacomi *con Sentenza del 2. Settembre 1816. ha espressamente stabilito, che dove la Legge richiede le forme di rigore in un Atto, a queste non può supplirsi con altro mezzo come Magistralmente si esprime ne' suoi motivi « Egualmente inammissibile sembra al Consiglio la pro- « va Testimoniale, anche quando l' obbligazione fosse stata Commer- « ciale, perchè in questa ipotesi era sottoposta al'a Censura dell' Art. « 142. del Codice di Commercio, che prescrive che l' avvallo, ossia Ga- « ranzia, debba farsi nel corpo della Cambiale o per Atto separato:* « quando la legge prescrive il modo e la forma con cui deve farsi costare « di un qualche Atto, rimane escluso ogni altro genere di prova, perchè « altrimenti inoperativa se ne renderebbe la disposizione. «

V. Per evitare le conseguenze di questi principj, dai quali la Ruota non poteva dipartirsi perchè oramai li aveva adottati per regola costante del suo giudicare, come erano stati adottati dal Supremo Consiglio nelle respettive conferme de' suoi giudicati: Tre erano le eccezioni che con molta dottrina ed insistenza si proponevano dagli abilissimi Difensori del sig. Costantini.

1. Che avendo il sig. Mercader richiamato il sig. Costantini a firmare la proposta Moratoria come Creditore per dependenza delle Cambiali di Genova, avesse percio riconosciuto il suo debito, e renunziato al suo diritto sulla decadenza per la non fatta notificazione dei protesti.

2. Che fosse intervenuta tra esso sig. Mercader, e Costantini nell' Ottobre 1816. *una operazione di Cambio, avendo il primo ceduto al secondo alcune sue tratte per Augusta, e per Madrid le quali fossero surrogate alle Cambiali di Genova, e destinate ad estinguere quel debito.*

3. *Che il sig. Mercader avesse rimesso a Genova al sig. Giuseppe Martinez dei fondi proprj per l' estinzione delle Tratte sopra i detti sigg. Ugena e Generi di Roiz, e che per conseguenza tali fondi fossero affetti al rimborso di dette Tratte ec. E come tali fossero stati sequestrati, e quindi liberati dopo l' operazione delle Lettere per Augusta, e Madrid. Ma esaminate ponderatamente, e lungamente le prove di queste eccezioni, che con il massimo impegno si sostenevano dai Difensori del sig. Costantini, abbiamo dovuto convincerli che nessuna di esse era bastantemente provata in fatto, e nessuna di essa portava a quella conseguenza a cui si dirigevano dal sig. Costantini.*

VI. *Quanto alla prima eccezione relativa alla Moratoria proposta dal sig. Mercader, sussiste di fatto che questa ebbe luogo nel* 3. *Settembre* 1816., *ed in quel giorno vi aderì il sig. Costantini firmando l' Atto in termini generici senza individuazione di somma e di titolo: e solo col riservo di ogni azione contro i Trattari accettanti sigg. Ugena, e Generi di Roiz di Genova: Ma questa firma non individuata quanto caratterizzava il sig. Costantini per creditore in genere per le tratte di Genova, era altrettanto inefficace a formare la liquidazione del Credito in specie: Si perchè inerendo alle disposizioni della Legge del* 15. *Marzo* 1782. *e del Codice di Commercio: la firma non prende la sua efficacia quanto alla sussistenza e liquidità del Credito se non se dall' epoca della presentazione, e verificazione dei Titoli: Si perchè in quel giorno realmente non essendo scadute le Tratte che furono protestate nel* 7. *e* 11. *Settembre successivo, non era avvenuto il caso ne scaduto il termine per la notificazione di dette proteste, onde non si poteva indurre la renunzia ai diritti di un difetto, che non era accaduto, e che nella saviezza del sig. Costantini, uno dei più accreditati e vigilanti Negozianti di sua Nazione non si poteva nè supporre, nè prevedere: onde*

6

7

8

non era luogo a stabilire che con l' enunciata firma alla Moratoria si fosse per parte del sig. Costantini adempito al dovere della Legge: E per quella del sig. Mercader renunziato ai diritti di un fatto accaduto posteriormente a tale epoca.

VII. *Queste circostanze di fatto mossero pertanto la Ruota a dare alla legge l' interpetrazione più favorevole all' interesse del sig. Costantini prendendo per una reciproca adesione delle parti con la firma alla progettata Moratoria di aver amichevolmente notificati i protesti già verificati a quell' epoca, e condannando perciò il sig. Mercader al pagamento di dette lettere debitamente protestate: Ed assolvendo dal pagamento di quelle posteriormente protestate perchè non essendo in quell' epoca nè purificato il credito, ne incorsa la contumacia per la mancanza di notificazione non poteva stabilirsi la renunzia a un dirititto ancor non purificato nè a un difetto non accaduto.*

9

VIII. *E ci determinò a seguire questa distinzione la rispettabile Autorità del sig.* Pardessus nel suo Trattato delle lettere di Cambio Tom. 1. pag. 428. n. 594. *come la più precisa ai termini della questione* « ivi « « *Se il protesto di una lettera di Cambio fosse* stato communicato ami- « chevolmente nel tempo utile, *che quello che avesse ricevuto questa com-* « *municazione avesse nel medesimo tempo promesso di pagare, il porta-* « *tore potrebbe Egli dispensarsi di* farlene una denunzia giuridica, *ed* « *in questo caso la mancanza di questa denunzia lo renderebbe non* « *ricevibile? Ci sembra in primo luogo che la prova Testimoniale di una* « *tal promessa non è ammissibile, perchè non si può supplire con del-* « *le disposizioni di Testimonj* ad Atti di forma che la legge esige sotto « pena di decadenza ec. *Ma il portatore potrebbe avere la prova scritta* « *o la confessione della* notificazione amichevole, e della promessa di pa- « gare. *Noi pensiamo che in questo caso bisogna distinguere, se la pro-* « *messa di pagare data* dal garante, conteneva inoltre la preghiera di non « perseguitarlo e di non fare notificazioni giuridiche, o anche di tenere il « protesto per notificato: *quello che si fosse così impegnato non potrebbe* « *prevalersi del defetto di questa notificazione perchè sarebbe* un rinve- « nire contro il fatto proprio: ma una semplice promessa di pagare dietro « cognizione data del protesto quando anche Ella fosse confessata, *non ci* « *parrebbe che dovesse produrre lo stesso effetto perchè si può presume-* « *re che questa promessa sia stata subordinata alla condizione che il* « *portatore si metterebbe in regola, e si prevarrebbe in Giustizia in* « *mancanza di pagamento amichevole dentro il termine legale.* Sa- « rebbe però diversamente se *la promessa fosse stata fatta dopo la spi-* « *razione* del termine accordato per le diligenze; *Non si potrebbe più di-* « *re che questa fosse subordinata alla condizione che il Portatore si* « *metterebbe in regola: Ella sarebbe riguardata come una renunzia* « *pura e semplice al diritto del fine di non ricevere già acquistato.* «

10

11

Lo stesso nei precisi termini conferma l' altro sig. Pardessus nei suoi

Elementi di Giurisprudenza Commerciale pag. 293., *e l' ha adottato la Rota nostra nella Causa Valsovano e Frilli confermata come si è detto dal Supremo Consiglio.*

IX. *Quindi a ragione ha detto la Ruota, che allor quando il sig. Mercader ha accettata la firma del sig. Costantini per le Tratte già scadute, ha renunziato in quanto a quelle, al difetto di notificazione di protesto perchè ha promesso di pagare, e il Creditore ha renunziato al diritto di agire per via giuridica. Ma quanto a quelle non scadute nè protestate, siccome non era decorso, e neppure cominciato il termine ad adempire alle diligenze prescritte dalla Legge, e non vi era alcuna dichiarazione che potesse estendersi a questo credito, non ha potuto renunziare nè di fatto ha renunziato ai diritti che successivamente si sono verificati a suo favore.* 12

X. *A questa distinzione che a senso della Ruota non aveva replica, opposerò i Dotti Difensori del sig. Costantini un osservazione di fatto a cui pretendevano di dare una gran forza. Era questa lo stato del fallimento in cui trovavasi il sig. Mercader in quell' epoca, e la convenzione passata con i suoi Creditori i quali avevano promesso di non inferire a detto sig. Mercader* nè personalmente nè realmente *molestia alcuna se non che per il respettivo pagamento di dette rate, deducendo da ciò che non potendo il sig. Costantini agire per il suo rimborso se non che a forma del concordato, si rendeva inutile l' osservanza delle formalità prescritte dalla Legge. Ma queste osservazioni in ogni ipotesi, quanto avrebbero potuto disimpegnare il sig. Costantini* dal citare in Giudizio per il pagamento *quando aveva convenuto diversamente, altrettanto non erano valevoli a disimpegnarlo dall'* Atto di notificazione di protesti, *il quale poteva, e doveva farsi al sig. Mercader nei termini della legge giacchè continuava Egli stesso ad amministrare e rappresentare il suo Patrimonio, e quando avesse cessato di rappresentarlo, chi ne avesse assunta l' Amministrazione poteva dedurre la stessa eccezione.* 13

XI. *E ciò tanto più quanto che ai termini del Codice di Commercio, come saviamente al suo solito osserva il sig.* Pardessus *nei suoi Elementi di Giurisprudenza Commerciale* pag. 292., *due sono le formalità che prescrive la Legge cioè la* notificazione del Protesto, *e la citazione in Giustizia. La prima è* indipendente dalla *seconda, non essendo questa che una conseguenza dell' altra, e non rendendosi necessaria che nel caso che la notificazione del protesto non sia seguitata dal rimborso. Così qualora la convenzione del 3. Settembre avesse potuto dar luogo a credere che si potesse impunemente omettere la* Citazione in Giustizia *nel termine prescritto dalla legge; non poteva mai interpetrarsi per sufficiente da dispensare dalla Notificazione del Protesto, Atto distinto ed inevitabile per stabilire il diritto di rimborso: Ed ecco come spiega questo articolo l' altro sig.* Pardessus *nel Trattato delle Lettere* 14 15

di Cambio Tomo 1. pag. 427. n. 392. *rispondendo alle obiezioni che si facevano a questa disposizione.* « *Queste ragioni per quanto speciose,* « *non possono distruggere il Testo della legge e la sua volontà forma-* « *le. Ella esige imperiosamente* due formalità, la significazione delle di- « ligenze fatte contro il debitore, e la citazione in garanzia: *supporre che* « *una parte solamente di ciò che la legge domanda rappresenti la to-* « *talità delle obbligazioni che Ella impone, sarebbe a un tempo istes-* « *so mal conoscere il suo senso litterale ed andare contro il fine, che* « *Ella si è proposta ec.* « *E questa distinzione fu adottata dalla Rota*
16 *nostra nella citata Decisione* Castelli, e Lambro.

XII. *Non è di maggior forza l' altra eccezione che si proponeva dal sig. Costantini per l' operazione di Cambio seguita tra Esso, e il sig. Mercader nell' Ottobre* 1816., *che aveva ceduto al medesimo alcune Tratte per Augusta, e per Madrid* per Valuta Cambiata, *e che voleva colorirsi come un pagamento delle Cambiali di Genova. Nessuna prova diretta della intelligenza delle parti su questa operazione è stata mai prodotta negli Atti del Processo, ed a un cumulo di deboli congetture resistevano imperiosamente, e i termini delle Cambiali, e la condotta del sig. Mercader con lo stesso sig. Costantini: Resistevano i ter-*
17 *mini delle Cambiali, perchè queste erano state cedute* per Valuta Cambiata, *espressione che esclude assolutamente, per l' universale consenso dei Negozianti, qualunque contraria intelligenza* di Valuta intesa, in Conto, Valuta da compensarsi, *e che lascia il prenditore della lettera*
18 *un puro e liquido debitore del Cambio, che non può opporre eccezione alcuna per trattenerlo quando ne viene ricercato, e la dilazione che li accorda espressamente, o tacitamente il dator della lettera non pregiudica ai diritti del Creditore medesimo per la di lui esigenza. Come rapporto alla azione in genere per il pagamento del Cambio dopo il* Test. nella l. Julian. 13. e leg. ex Vendito ff. Empt. et Vendit., fissano l'Einec. Elem. Juris. Camb. Cap. 6. §. 3. Frank instit. Juris. Commer. lib. 1. Sect. 2. tit. 2. *riportati dal fu sig. Consiglier Baldasseroni nel Trattato delle Leggi, e Costumi del Cambio* Par. 1. Art. 5., *E quanto a conservare i*
19 *diritti contro il Prenditore non ostante la dilazione accordata al pagamento del Cambio, lo fissano* l' Ansald de Commerc. disc. 1. n. 21. Casareg. Cambista istruito Cap. 4. §. 5. Einecc. Elem. Jur. Camb. Cap. 4. §. 21. in fine Baldasseroni del Cambio loc. cit.

XIII. *Resisteva poi a questa supposizione la condotta del sig. Mercader il quale essendo autorizzato dai Creditori a liquidare i suoi Crediti in Paesi Esteri perocchè a farlo per mezzo di Tratte, e come è stato fatto costare alla Ruota i diversi prenditori di tali lettere ne hanno espressa la valuta in quei termini che meglio loro conveniva: ed essendo provato che questo è il metodo con il quale succedono questi Contratti che non può essere nuovo al sig. Costantini, che come ho detto, è uno dei più accreditati ed esperti Negozianti della sua Nazione, non*

può immaginarsi una ragione perchè se vera fosse la pretesa surrogazione, o compensazione avesse Egli evitato di spiegarlo nel suo Contratto surrogandone invece un espressione direttamente contraria quale era quella di Valuta Cambiata.

XIV. *E quanto al rilascio in mano al sig. Costantini della valuta di detto Cambio, che si portava dal medesimo come un riscontro della destinazione a suo favore, oltre l' esser questa una congettura ben debole a fronte del patto contrario, che Egli aveva nel suo Contratto, trovò la Ruota plausibile la replica che si dava dal sig. Mercader, che essendo in quell' epoca sempre incerto della sua sorte per la pendenza del Giudizio di Moratoria: se da una parte procurava di realizzare i suoi assegnamenti, per delicatezza voleva lasciarli in deposito in mano sicura, da cui o esso, o chi per esso in caso di esito infelice della sua Moratoria poteva in forza dell' atto medesimo liberamente ritirarli.*

XV. *Finalmente non credemmo meritevole di plauso l' altra eccezione che si deduceva dal sig. Costantini col supporre che presso il sig. Giuseppe Martinez di Genova esistessero dei fondi di spettanza del sig. Mercader, e che questi fossero affetti al pagamento delle controverse Cambiali.*

XVI. *E' vero che il sig. Costantini dopo aver firmato la Moratoria del* 3. *Settembre* 1816., *e promesso di non molestare il* sig. Mercader nè personalmente, nè realmente, *nello stesso giorno scrisse ai sigg. Giov. Batt. Ricci e figlio di Genova, di commettere un sequestro sopra tali fondi, e che sentendo che era stata fatta un* intimazione per questo oggetto nel 13. successivo, *parlando dello stesso sig. Mercader soggiunsero « il quale non essendo formalmente fallito, crediamo che dovrà « capitolare seco Noi per svincolare il suddetto sequestro, e perciò sarà « bene per ora di lasciar le cose in stato quo, senza aumentare le spese. Ma di questo sequestro, che pare che si riducesse a una semplice intimazione, non è stato mai presentato l' atto, nè conosciuti i titoli, e solo costa della renunzia al medesimo fatta puramente e senza spiegare alcuna causa: Ma quello che è più rilevante in proposito si è che non è mai stata fatta alcuna prova dell' esistenza dei fondi supposti presso il sig. Martinez come di proprietà, e come addetti all' estinzione delle Tratte in questione. Il sig. Martinez non ha mai accettato alcun sequestro. Il sig. Martinez non era indicato nella lettera nè* per un bisognatario, nè per un domiciliatario, e molto meno per un interveniente *all' accettazione*, o pagamento delle medesime, *onde non si poteva sostenere, come di fatto non fu sostenuto, alcun sequestro: Ma quando anche fosse stato fatto, e si fossero proseguiti gli atti di un tal sequestro, non sa vedersi come avesse potuto confermarsi. Giacchè in primo luogo questa operazione stava direttamente in contradizione con la firma data alla Moratoria, in secondo luogo mancando il fondamento della destinazione dei fondi al pagamento di tali Tratte, subito che non si trattava di fondi del Trattario accettante, o recuperati dal medesimo,*

il sig. Martinez quando anche avesse confessata l' esistenza dei fondi proprii del sig. Mercader, questi si sarebbe opposto alla conferma del sequestro deducendo in Genova contro i titoli del sig. Costantini quella eccezione che ha dedotto nei Tribunali Toscani, e per cui è stato respinto dal Giudizio.

XVII. *E qui male a proposito si allegava a favore del sig. Costantini il disposto dell' Art.* 171. *del Codice di Commercio concepito in questi termini „ Li effetti della decadenza pronunziati dai tre Articoli precedenti cesseranno in favore del Portatore contro il Traente, o contro quello dei Giratarj che dopo la spirazione del termine fissato per* il Protesto, la Notificazione del Protesto, o Citazione in Giudizio, *ha ricevuto per Conto,* compensazione, o altrimenti, i Fondi destinati *al pagamento della Lettera di Cambio „ Perchè questa disposizione, che è di tutta Giustizia, a senso del sig.*Locré „ *Spirito del Codice di Commercio* „ Tom. 1. pag. 263., *e delle Pandette Francesi* Tom. XIX. pag. 340. *parla però unicamente del caso in cui il Traente o alcuno dei Giratarj abbia in seguito ricevuto i Fondi destinati al pagamento delle Lettere di Cambio, siccome in questo caso egli resterebbe con un lucro manifesto, in danno del Portatore a cui appartengono di diritto, così può repetere il pagamento della Lettera non ostante qualunque difetto di forma: questo però non era il caso, giacchè i fondi destinati alla estinzione delle controverse Cambiali esistevano presso i Trattarj accettanti Sigg. Ugena e Generi de Roiz, nè si è provato che sieno mai stati rimessi direttamente o indirettamente al sig. Mercader, come pure non si è provato che esistessero altri Fondi destinati dal Traente al pagamento delle medesime, così non poteva valutarsi questa eccezione per escludere o limitare li effetti della decadenza incorsa dal sig. Costantini per la non fatta notificazione dei Protesti delle Tratte scadute posteriormente alla convenzione passata con il sig. Mercader.*

XVIII. *Ed inerendo la Ruota alla obiettata disposizione dell' Art.* 171. *del Codice di Commercio credè di giustizia di riservare come ha riservato al sig. Costantini tutti i diritti, e le azioni che su qualunque modo li potessero competere contro le Persone e Beni dei signori Ugena e Generi de Roiz Trattarj accettanti, e specialmente su quei Fondi ed assegnamenti che esistessero, o potessero esistere all' epoca del loro fallimento affetti o destinati al pagamento delle Tratte indicate.*

Trattandosi finalmente di una Causa in cui ci è concorsa la mutua vittoria delle Parti ha creduto la Ruota che si facesse luogo alla disposizione dell' Art. 608. *del vegliante Regolamento di Procedura ordinando perciò che restassero tra dette Parti compensate tutte le spese.*

Delib. Delib. dice essere stato in parte male, ed in parte bene appellato dal sig. Bernardo Mercader dalla Sentenza contro di esso, ed a favore del sig. Abram d' Isach Costantini proferita sotto dì 24. Luglio 1818. dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, e quella perciò essersi dovuta, e doversi in parte confermare, ed in parte revocare come appresso. Poichè dichiara per le Circostanze degli Atti, e non ostante il defetto di Legale Notificazione dei Protesti di che in Atti, il sig. Bernardo Mercader esser tenuto, ed obbligato a dare, e pagare al sig. Abram Costantini l' importare dei ritorni delle Tratte da esso emesse sopra i sigg. Ugena, e Generi de Roiz di Genova, cedute a detto sig. Costantini, e protestate in Genova di non pagamento sotto dì 28. Agosto 1817. come dai Protesti che in Atti, e così antecedentemente all' Epoca della Moratoria fatta dal sig. Mercader con i suoi Creditori; al pagamento dei quali ritorni protestati come sopra precedentemente all' Epoca del 3. Settembre 1817., condanna il detto sig. Mercader anche con arresto personale nel modo però, e nelle forme stabilite in detta Concordia del 3. Settembre detto, approvata nel Giugno, 1817., confermando perciò in questa parte la Sentenza appellata.

E successivamente dichiara non essere stato, nè esser luogo al pagamento dei ritorni delle Tratte della natura che sopra protestate in Genova sotto dì 7. e 11. Settembre di detto Anno, e così posteriormente all' epoca della stabilita Concordia firmata ed accettata dal sig. Costantini, e assolvendo perciò conforme assolve il detto sig. Mercader dalle cose contro di esso pretese e domandate dal ridetto sig. Costantini, e rivocando in questa parte a tutti gli effetti che di ragione la detta Sentenza.

Ordina la compensazione delle spese tanto del primo, che del secondo Giudizio atteso la mutua Vittoria.

E finalmente riserva al detto sig. Costantini tutte le sue azioni, ragioni, diritti, ed Ipoteche contro le Persone, e Beni delli sigg. Ugena, e Generi di Rois trattarj accettanti, e contro qualunque altro assegnamento che all' Epoca del fallimento dei sigg. Ugena esistesse presso i medesimi per Conto del sig. Mercader, ed in loro mani, destinato all'estinzione di dette Tratte, da conoscersene ove, e come sia di ragione.

E tutto Mand. ec.

DECISIONE XXIX.

REGIA RUOTA CIVILE DI PISA

Pisana Societatis diei 26. Aprilis 1820.

IN CAUSA TACCHI E TOMBELLI

Procur. Mess. Francesco Nuti — Procur. Mess. Domenico Angiolini

ARGOMENTO

La Società universale fra più Persone congiunte di sangue si prova col concorso copulativo di tre estremi, che sono, la coabitazione, e convivenza, la percezione in comune delle Rendite del Patrimonio, e la sodisfazione degli Oneri di alcuno de' Socj co' lucri comuni, e la mancanza del finale rendimento di Conti; nè fa ostacolo che il Capoccia, o Amministratore della Famiglia in Società abbia fatto un Contratto utile in nome proprio.

SOMMARIO

1. *La convivenza, la comune percezione delle Rendite, e la mancanza di un finale Rendimento di Conti provano la Società universale.*

2. *La comunicazione delle Doti delle Donne è la prova superlativa della Società universale.*

3. *Il Rendimento di Conti non si presume, ma deve provarsi da quello che l'allega.*

4. *La Societa universale, quantunque impugnata da alcuno dei Socj, può credersi che sia esistita.*

5. *L'imprestito fatto dal Capoccia, o Amministratore della Famiglia che vive in Società in nome proprio si presume fatta co' denari comuni.*

MOTIVI

Dopo la morte di Antonio Tombelli accaduta nel 20. Febbrajo i cinque di lui figli Pietro, Francesco, Giuseppe, Simone, e Ranieri Tombelli, animati dall' istesso genio, mossi da uniformi vedute continuarono a convivere uniti di abitazione, e di mensa, a possedere in comune il Patrimonio paterno, ed a perciperne le rendite in comune, supplendo con queste, e specialmente con i maggiori prodotti di un vasto Podere alla di cui parziaria Colonìa erano addetti ai loro respettivi bisogni, ed a quelli della loro Famiglia indistintamente, ed erogando gli avanzi nell' acquisto di Beni di suolo in nome, e per interesse comune.

Continuarono i Fratelli Tombelli in questi Sociali rapporti fino al 14. Agosto 1811. epoca in cui per la morte di Simone Tombelli, senza discendenti, e senza ascendenti, Caterina, ed Anna Tombelli di lui Sorelle profittando del disposto delle Leggi che allora erano in vigore in Toscana, domandarono avanti il cessato Tribunale di prima Istanza di questa Città, che fosse dichiarato la di lui Eredità intestata essersi ad esse, egualmente che ai quattro di lui Fratelli superstiti per egual porzione deferita.

Per escludere le Attrici da quella Eredità si appresero i Fratelli Tombelli a sostenere, che Simone ben lungi dall' esser morto intestato disposto aveva di tutti i suoi Beni esclusivamente in loro favore mediante il suo Testamento olografo. Ma depositato negli Atti quel Testamento, ed eseguita per le eccezioni delle Sorelle Tombelli la reiterata giudicial recognizione del carattere del supposto Testamento, due conformi Sentenze, la prima delle quali del Tribunale suddetto del dì 19. Novembre 1813., e la seconda della Corte d'Appello di Firenze del dì 30 Luglio 1814., ne riconobbero la falsità, e dichiararono aperta a favore delle Sorelle Tombelli nei Tacchi la consuccessione nella intestata Eredità di Simone Tombelli.

Per l'effetto di procedere alla divisione di tale Eredità in tante parti eguali quante erano le persone alla medesima invitate era duopo devenire preliminarmente alla divisione del Patrimonio Tombelli nella di cui quinta parte consisteva la Fraterna Eredità da suddividersi. E sebbene i diritti delle Sorelle Tombelli a conseguire la loro quota di tale Eredità fossero stati sanzionati dalle due conformi Sentenze di sopra citate non poterono fare eseguire la divisione predetta se non dopo che due conformi Sentenze la prima delle quali del detto soppresso Tribunale di prima Istanza, e la seconda di questa Ruota l'ebbero ordinato.

I Periti giudiciali formato lo stato del Patrimonio dei Fratelli Tombelli all' epoca della morte di Simone Tombelli uno di essi, ne progettarono la divisione nel modo, che immaginarono più comodo, e conveniente all' interesse delle parti.

Ma questa operazione mentre incontrò l'approvazione delle Sorelle Tombelli fu contradetta formalmente dai loro Fratelli, i quali tutti e quattro uniti, e d'accordo deducendo mostruosamente contro quella relazione delle eccezioni, che mentre erano utili a due di essi erano agli altri due dannose, opposero principalmente, che i Periti avevano tralasciato di detrarre a favore di Francesco, e Giuseppe le Doti, e Corredi delle loro respettive Mogli, e che sebbene da loro respettivamente riscosse erano state versate in vantaggio del Patrimonio comune, e che avevano considerati come comuni alla Eredità di Simone Tombelli i crediti, che ad alcuno di essi esclusivamente appartenevano, fra i quali il credito di Francesco Tombelli contro d'Jacopo Tacchi in cui l'Eredità di Simone Tombelli non aveva interesse alcuno.

Nel tempo che si questionava fra le Sorelle, e Fratelli Tombelli sulla sussistenza di tali eccezioni, Francesco Tombelli agiva giudicialmente contro d'Jacopo Tacchi per il pagamento della somma di Scudi quattrocento.

Fu allora che le Sorelle Tombelli divenute intervenienti in questo Giudizio presero a sostenere, che quel Credito doveva per una quinta parte esser compreso nella Eredità del fu Simone Tombelli a cui apparteneva per effetto della Società universale, che era vegliata fra tutti i Fra-

telli Tombelli, ma la Sentenza del sig. Potestà dei Bagni a S. Giuliano del 30. Luglio 1819. rigettò questa loro domanda, ed in oltre le condannò nelle spese giudiciali, e stragiudiciali.

Richiamata la Ruota a conoscere della giustizia, o ingiustizia di tal Sentenza in conseguenza dell'Appello avanti di lei interposto da Caterina Tombelli ne' Tacchi, e da Jacopo Tacchi nella qualita di Figlio ed Erede di Anna Tombelli defonta pendente Lite, dopo il più maturo esame è venuta nella determinazione di revocare conforme revoca con Sentenza di questo medesimo giorno, quella appellata, dichiarando che tra i Fratelli Tombelli è vegliata una Societa universale.

Nè diversa esser poteva l'opinione della Ruota tuttavolta, che le resultanze degli Atti somministravano la prova dei requisiti necessarj a stabilire quella Società, nè per parte degli Appellati venivano esclusi quelli, che consistendo in un fatto negativo non potevano per loro natura esser provati dalle Appellanti.

In fatto ella è poi massima ormai accertata dal concorde voto dei Tribunali, che tre sono gli estremi, il copulativo concorso dei quali costituisce la prova, che tra due, o più persone, specialmente quando sono unite con vincoli di parentela come i Fratelli Tombelli, è vegliata la Società universale, e che tali estremi consistono, 1. Nella coabitazione, e convivenza dei Fratelli nella stessa Casa, ed alla stessa mensa a spese comuni per un lungo tempo. 2. Nella percezione in comune delle rendite del loro Patrimonio, e nella sodisfazione con i lucri comuni agli oneri, e spese particolari ad uno dei Socj; 1. Finalmente sulla mancanza di un final rendimento di Conti. 1 *Rot. Flor. cor. de Comit. Dec.* 84. *N.* 1. *et in Thesaur. Ombros. Dec.* 28. *N.* 20. *Tom.* 7.

Che i Fratelli Tombelli avessero costantemente coabitato insieme, e convissuto alla stessa mensa dall'epoca della morte del comune Genitore fino a quella della morte di Simone Tombelli, che le rendite provenienti dal comune Patrimonio, e dalla loro industria, che giammai oltrepassò i limiti dell' agricoltura, nè ad estranee osservazioni fu diretta, fossero erogate in vantaggio di tutti i Socj senza distinzione alcuna fra i celibi, ed i congiunti, aventi numerosa Famiglia, non era fra le parti controverso, e resultava pienamente dal giudicial deposto dei Testimonj indotti dalle Sorelle Tombelli.

Da questi stessi fatti non controversi emergeva la prova del secondo estremo consistente nella comunicazione di tutti i lucri per qualunque causa fatti da alcuno dei Socj; Poichè quando era accertate dalle resultanze degl'Atti, che le rendite dei Capitali Sociali, ed i prodotti della industria dei Socj unicamente diretta ad accrescere tali rendite mediante una ben intesa cultura del Patrimonio proprio, e di quello ritenuto a Colonia, erano stati indistintamente erogati in uso, e vantaggio dei Socj, e delle loro Famiglie, la prova di tale estremo doveva dirsi conclusa.

Ammetteva in astratto la R. Ruota che se alcuno dei Fratelli Tombelli

in tempo anteriore alla morte di Simone Tombelli avesse conseguita qualche Eredità, Legato, o Donazione, o si fosse applicato all' esercizio di qualche professione, o di qualche mestiere estraneo alla semplice qualità di Colono, sarebbero state in obbligo le Sorelle Tombelli di provare che il resultato di tale Eredità, Legato, o Donazione; o che i lucri provenienti dall' esercizio della professione, o dell' arte fossero stati comunicati a tutti i Soej: Ma questo principio astratto non gli è sembrato applicabile al concreto del caso in cui veruna delle preaccennate cause di lucro, non solamente non si verificava, ma neppure si allegava, ed era anzi giustificato, e concordato, che nessuno dei Fratelli Tombelli aveva giammai esercitato alcun capo separato d' industria: Ma quello che toglieva ogni dubbiezza sulla natura della Società vegliata fra i Fratelli Tombelli era il fatto della seguita comunicazione delle Doti delle respettive Mogli state pagate nelle mani di Francesco, e Giuseppe Tombelli senza l' intervento di alcuno degli altri Fratelli.

Che tali Doti fossero versate in utilità comune veniva accertata dall' istessa confessione dei Fratelli Tombelli, e dalla loro domanda diretta ad ottenere che dal Patrimonio comune fossero a loro favore prelevate; ora questa comunicazione di Doti costituisce a sentimento dei DD. la prova superlativa della Società universale: *Mantic. de tacit. lib.* 6. *tit.* 16. *n.* 10. *et seg. De Ros. Cons.* 8. *n.* 34. *Rot. Florent. in Thesaur cit Dec.* 28. *n.* 28. *et seguenti* « ivi « Concurrentibus quoque *aliis* circumstantiis, quae Societatem universalem ostendunt, videlicet praeter supra enarrata concurrente communicatione dotium uxorum eorumdem sociorum et fructuum earumdem dotium, ex qua clare comprobari societatem universalem inter eos aperueri « *Rot. cor Caprar Dec.* 473. *N.* 8. *et* 9. *ubi* « quod haec sit superlative probatio societatis et communionis universalis. « 2

Nè potevasi esigere dalle Sorelle Tombelli la prova negativa della mancanza di rendimento di Conti per parte di Francesco Tombelli, che aveva rivestita la qualità di Capoccia della Famiglia; Bastava al loro intento il negare che tal rendimento di Conti avesse avuto luogo per rifondere nel loro avversario l' obbligo della prova contraria, e ciò per la ragione, che il rendimento di Conti, come cosa di fatto non si presume, ma devesi provare da chi l' allega, e ciò ha luogo specialmente, se la negativa cade sopra cosa, che resultar dovrebbe dalla Scrittura, come senza dubbio sarebbe il rendimento di Conti, che avesse avuto luogo tra i Fratelli Tombelli conforme stabilì la *Rot. Fiorent. nella precitata Decis.* 18. *N.* 25. *et seg.*, e come insegnano i DD. in quella citati. 3

Non era però alla mancanza di prova di questo requisito che appoggiasse Francesco Tombelli la sua difesa: Egli giammai asserì di aver reso conto della sua Amministrazione, ma sostenne con tutto l' impegno, che non potevasi ammettere, che vegliata fosse fra lui, ed i suoi Fratelli la pretesa Società universale per due ragioni.

In primo luogo perchè gli altri suoi Fratelli avevano formalmente im-

Digitized by Google

pegnata, e contradetta con la rammentata Scrittura del 23. Dicembre 1816 l'esistenza di tal Società, ed avevano giudicialmente confessato, che il controverso Capitale ad esso Francesco Tombelli esclusivamente apparteneva, di fronte alla quale opposizione, e respettiva confessione compariva sommamente, che gli Eredi dell' altro Fratello premorto insistessero in una Società, che il loro Autore giammai dedusse.

In secondo luogo perchè mentre diverse Contrattazioni, che riguardavano l' interesse di tutti i Fratelli Tombelli portavano la Dichiarazione, che il prezzo dell' acquisto era stato pagato coi denari comuni all'opposto quando il Contratto riguardava soltanto l' interesse di quello, che lo stipulava (come il questionato imprestito) esprimeva il solo di lui nome. Il qual discretivo modo di contrattare escludeva la pretesa Società universale, alla di cui essenza repugna, che alcuno dei Socj faccia degli acquisti, e delle Contrattazioni in suo proprio nome, e per il suo particolare interesse.

Presi in esame tali fondamenti di difesa, nè il primo, nè il secondo è sembrato alla Ruota meritevole di essere seguitato.

Non il primo perchè qualunque si fosse la Dichiarazione emessa dagli altri Fratelli Tombelli con la Scrittura del 23. Dicembre 1816. non poteva in alcun modo influire su i diritti delle Sorelle Tombelli a reclamare gli effetti della Società universale vegliata fra Simone Tombelli loro Autore, e gli altri suoi Fratelli tuttavolta che di tal Società ne avevano posta in essere la prova: altrimenti si caderebbe nell' assurdo, che uno solo dei Socj, o di lui Eredi non potessero sostenere, che vegliata fosse fra di loro la Società universale quando questa fosse dagli altri Socj maggiori di numero impugnata, e contradetta.

4

Oltre di che era da riflettersi, che non si trattava già di una dichiarazione emessa dai Fratelli Tombelli in tempo non sospetto, e non gravemente indiziata di collusione in danno delle loro Sorelle, di quelle Sorelle ad escludere le quali dalla Eredità del comune Fratello fù da loro immaginato, e prodotto negli Atti quel Testamento olografo di cui si è parlato in principio, e che con due conformi Sentenze fù dichiarato falso.

Che se furono capaci di trovarsi d'accordo, e di ricorrere ad un mezzo illecito per spogliare le Sorelle di quella Eredità, che gli apparteneva, dovevansi credere animati dalle stesse vedute allorchè emessero l' accennata dichiarazione, di cui la Ruota ha creduto di non poter far capitale in favore del prefato Francesco Tombelli, col quale anche attualmente convivono, e che riveste tutt' ora la qualità di loro Capoccia, ed Amministratore del loro comune Patrimonio.

Non è sembrato meritevole d' esser seguitato il secondo dei dedotti fondamenti, perchè sebbene costasse in fatto, che ai termini dei prodotti istrumenti il prezzo di alcuni acquisti fatti da uno dei Fratelli Tombelli in nome proprio, e degli altri suoi Fratelli fosse pagato con i denari comuni, non se ne presentava però alcuno, che comparisse fatto in nome proprio, e

per il proprio interesse da uno di essi, o che il prezzo fosse pagato con i suoi propri denari sebbene l'acquisto fatto fosse in nome di tutti.

Il solo imprestito Tacchi compariva in nome proprio di Francesco Tombelli; Ma oltre che come si è avvertito, questo individuo rivestì dopo la morte del Padre la qualità di Capoccia, e di Amministratore della Famiglia Tombelli, dal che poteva presumersi, che quell'imprestito fosse fatto con i denari sociali, non potevasi da questo solo, ed unico Atto da cui aveva avuto origine l'attual controversia desumere l'allegata discretiva d'acquisti fatti in nome di tutti i Socj, e di acquisti fatti in nome, e per l'interesse particolare di alcuno di essi, senza incorrere in una manifesta, e viziosa petizione di principio. E così l'una, e l'altra parte informando fu deciso

Per questi Motivi

Delib. Delib. Dice essere stato bene appellato per parte di Maria Caterina Tombelli Vedova Tacchi, e d'Jacopo Tacchi come figlio, ed Erede della fu Maria Anna Tombelli ne'Tacchi, dalla Sentenza contro di essi, ed a favore di Francesco Tombelli proferita dal sig. Potestà interino del Tribunale dei Bagni a S. Giuliano sotto dì 30. Luglio del passato Anno 1819. che in Atti, e male con detta Sentenza giudicato, e perciò essersi dovuta, e doversi la medesima revocare, conforme la revocò, e revoca in tutte le sue parti: Poichè dichiara essere costato, e costare della Società universale vegliata fra il fu Simone Tombelli, e Francesco, ed altri Tombelli loro Fratelli, e perciò il Capitale delli Sc. 400. di cui si tratta sebbene cantante in nome del solo Francesco Tombelli, essersi dovuto, e doversi considerare come facente parte del Patrimonio goduto, e posseduto in comune fra detti Fratelli Tombelli, ed essersene perciò dovuto, e doversene assegnare conforme ne assegnò, ed essegna una quinta parte alla Eredità di detto Simone Tombelli, divisibile fra gli Appellanti, e gli Appellati nei modi già stabiliti con la Sentenza del soppresso Tribunale di prima Istanza di questa Città confermata da quella di questa Regia Ruota del dì 2. Marzo 1815.; Ed attesa la stretta congiunzione del sangue compensa fra le Parti le spese sì del primo che del presente Giudizio col rilascio per gli effetti suddetti d'ogni opportuno Mandato esecutivo che di ragione.

Così deciso dagl'Illmi Signori

Angelo Carmignani, Primo *Auditore*.
Verdiano Francioli, e Cav. Ascanio Baldasseroni Relat., *Auditori.*

DECISIONE XXX.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Senens. Admissionis Testium die 10. Iunii 1820.

In Causa Bordoni e Palmieri ne NN.

Proc. Mess. Luigi Torracchi — Proc. Mess. Gabbriello Piccioli

---

Argomento

La Prova Testimoniale, che ha per oggetto la giustificazione de' Fatti riguardanti le circostanze di un' Obbligazione è ammissibile, nè vi resiste il Disposto del Codice Francese.

Sommario

1. *La Prova Testimoniale non si ammette per provare un'Obbligazione maggiore di L. 150.*
2. *La Prova Testimoniale si ammette per giustificare i fatti riguardanti le circostanze di una Obbligazione.*
3. *Un Principio di prova in scritto è un motivo per accordarsi la Prova Testimoniale.*
4. *La Prova Testimoniale non si ammette contro ciò, che apparisce dall' Atto scritto.*

Storia della Causa

Il sig. Pietro Bordoni si appellò al Supremo Consiglio da una Sentenza della Ruota di Siena del 3. Febbrajo 1819., la quale, revocando quella del sig. Auditore del Governo di detta Città del 16. Luglio 1818., aveva assoluto il sig. Pietro Nannini dalle cose contro di Esso domandate dal ridetto sig. Bordoni nella qualità di Giratario di Antonio Panni relativamente al pagamento di una Cambiale del 30. Settembre 1816., fondata essendosi principalmente nel credere, che la Domanda del sig. Bordoni fosse contradetta dalle risposte da Esso date alle Posizioni.

Domandò nel 7. Gennajo 1820. il sig. Bordoni di essere ammesso alla prova Testimoniale a fine di giustificare il dettaglio de' Fatti riguardanti le circostanze che accompagnavano l' enunciata Cambiale, ma il sig. Palmieri Curatore del sig. Nannini si oppose a questa Domanda incidentale sostenendo, che simil prova non poteva accordarsi per alcune eccezioni, le quali peraltro non furono sufficienti per farla rigettare, poichè con Decisione del 19. Giugno 1820. il Supremo Consiglio esaudì le Istanze del sig. Bordoni per gli appresso

Motivi

Il Supremo Consiglio ha dovuto ravvisare, che nelle circostanze del caso tutti i riflessi inducevano a non denegare la prova Testimoniale do-

Digitized by Google

mandata per parte del sig. Pietro Bordoni, e che all'ammissione di tal prova non si opponevano le diverse eccezioni, che per parte del sig. Cav. Antonio Palmieri nella sua qualità di Curatore di detto sig. Nannini sì andavano deducendo sulla supposta resistenza della Legge, della cosa giudicata, e delle risposte dal medesimo sig. Bordoni date alle Posizioni, alle quali fu soggettato nel precedente Giudizio. 1

Imperocchè, che non resistesse la Legge, e segnatamente il disposto dell' *Artic.* 1341. del Codice Francese provvisoriamente presso di noi nella soggetta materia della prova Testimoniale conservato, e per cui resta vietato, che le Obbligazioni superiori per il loro merito alla somma di Lire 150. siano giustificate per mezzo di Testimoni, si rende bene evidente dal considerare, che nel caso attuale non si tratta di porre in essere con i Testimoni l'esistenza dell'Obbligazione, al di cui adempimento viene il sig. Nannini richiamato, della quale Obbligazione l'esistenza per se stessa resulta dalla firma non contradetta dal sig. Nannini medesimo opposta nel controverso Recapito, o Cambiale del 20. Settembre 1816., ma si tratta soltanto di conoscere, se, e come in questo Recapito, o Cambiale fu riempito col nome di Antonio Panni, il nome del Trattario, che al dire dello stesso sig. Nannini restò in bianco, quando egli vi appose la firma, e se, e come da detto Antonio Panni fu girata questa stessa Cambiale al sig. Bordoni, per quindi conoscere, se questo Documento prodotto negli Atti dal sig. Bordoni sia quello che formar possa titolo per il Credito di Scudi 300. richiesto in Giudizio contro il sig. Nannini, nei quali termini mirandosi unicamente a porre in essere dei fatti, che riguardano le circostanze dell'Obbligazione, ed il dettaglio dei quali dal titolo della medesima non può resultare, non è stato mai dai Tribunali, interpretando il disposto stesso del rammentato Codice Francese, ricusato di ammetter la prova per mezzo dei Testimoni. 2

E tanto maggiormente poi quando, anzichè alla regola dedotta dall'indicato *Art.* 1341. del Codice Francese, meno opportunamente invocato per parte del sig. Nannini, e suo Curatore, facevasi luogo nel caso attuale alla limitazione scritta nel successivo *Art.* 1347., giacchè un principio di prova in scritto dei Fatti articolati dal sig. Bordoni, e sopra dei quali chiede, che siano esaminati i Testimoni, bastantemente resulta dalle Posizioni date, e giurate dall'istesso Curatore del sig. Nannini, e precisamente dalla Posizione 6ta., 7ma., e 8va., nelle quali chiaramente si pone, come il nome di Antonio Panni fu ricercato, ed apposto nel foglio de' 30. Settembre 1816., perchè vi figurasse qual terza Persona, e come semplice cedente, o Procuratore, e che appunto a tale oggetto fu da esso Antonio Panni apposta la sola sua firma a tergo del foglio medesimo, che sostanzialmente sono i Fatti stessi, che il sig. Bordoni intende formar soggetto dell'esame dei Testimoni da esso indotti, e che restano poi anche amminicolati da quella stessa Dichiarazione, che il signor Panni fece nel 12. Dicembre 1818.; e prodotta nel 14. del mese medesimo in seconda Istanza avanti la Ruota di 3

prime Appellazioni di Siena, giacchè in questa sua Dichiarazione il Panni venne a confessare di non aver avuto mai interesse col sig. Pietro Nannini, e di non avergli mai somministrato, nè essere stato in grado di somministragli danaro, o altra cosa qualunque, ma di rammentarsi soltanto, che nell' Ottobre 1816. fu egli pregato di porre il giorno, il mese, e la sua firma a tergo di due fogli in forma di Cambiale a debito del sig. Pietro Nannini fatte nel precedente mese di Settembre, con essersi fatto lasciare un vuoto, o spazio in bianco sopra la sua firma, e data, e che a tal richiesta egli non dubitò di aderire, in quanto che fu assicurato, che se gli faceva per la circostanza di essere stato rammentato il suo nome nei fogli suddetti, senza che potesse avvenirglene alcun rischio, o pericolo.

Che poi all' oggi domandata ammissione della prova Testimoniale non sia di ostacolo la cosa giudicata, che per parte del Curatore del sig. Nannini voleva desumersi da una Sentenza della Regia Ruota di Siena del 18. Marzo 1818., dalla quale venne rigettata quella prova Testimoniale, alla quale era stato ammesso dalla precedente Sentenza del sig. Auditore del Governo di quella stessa Città dell' 8. Gennajo 1818. si rendeva non meno evidente dal riflesso, che la prova Testimoniale dalla prima di quelle due Sentenze ammessa, e dalla seconda rigettata, aveva un oggetto tutt' affatto diverso da quello, a cui è preordinata la prova Testimoniale ora avanti il Supremo Consiglio domandata, poichè, come chiaro si rileva dai Motivi della Sentenza Ruotale, che la rigettò, la prova Testimoniale era stata loro diretta a provare, che il sig. Nannini aveva ricevuto in effettivo Contante la somma, che nel ridetto Documento del 20. Settembre 1816. appariva aver' egli accettato di pagare a mesi otto in Firenze al domicilio del signor Cesare Lampronti, ed a quest' effetto la Ruota di Siena credè, che ogni prova Testimoniale fosse superflua, considerando, che il sig. Nannini non poteva sicuramente dedurre l' eccezione della non ricevuta valuta contro un Giratario a titolo oneroso, quale dal recapito medesimo appariva essere il sig. Bordoni, e perciò revocando la precedente Sentenza del sig. Auditore del Governo della stessa Città del dì 8. Gennajo 1818. disse non esser luogo a questa prova Testimoniale, di cui all' effetto d' allora, chiara appariva la totale inutilità, e superfluità.

4

E finalmente è rassembrato al Supremo Consiglio, che all' ammissione della prova Testimoniale ora dal sig. Bordoni richiesta, non osti tampoco la sua propria confessione, come venivagli eccezionato, col dire, che gli Articoli, o siano Capitoli, sui quali egli chiede, che abbia luogo questa prova Testimoniale, siano distrutti, e contradetti dalle risposte da esso date alle Posizioni nel corso del secondo Giudizio,

Poichè tal supposto, che forma il soggetto di alcuni degli odierni Capitoli, il supposto cioè, che l' affare in luogo, e vece del sig. Pietro Bordoni di un' età quasi ottagenaria, e afflitto da sordità, e gotta, per cui per lo più trovasi obbligato a giacere in letto, come ne attestava il Medico sig. Girolamo Grifoni nel suo Certificato prodotto in Atti, fosse l' affare ma-

neggiato, e trattato dal sig. Francesco di lui Nipote, che aver doveva verisimilmente tutta la di lui fiducia, e che scienti ne fossero i due Testimoni Bruni, e Cesarini, non contradicevano le risposte del sig. Bordoni di aver egli dato il suo denaro al Dott. Alessandro, che glielo chiese per il Nannini, e che nell'Atto di dargli il danaro gli consegnò la Cambiale, senza aver fatta menzione alcuna nè del Bruni, nè del Cesarini, poichè queste risposte, che, che investono l'esecuzione dell'affare nella dazione del denaro, che non poteva sicuramente non partirsi dal fatto proprio del medesimo sig. Bordoni, che n'era il Datore, sono ben lontane dall'escludere, che per altro la Trattativa dell'affare medesimo, ed il concetto delle circostanze dalle quali andar doveva accompagnato, non fosse maneggiato, e trattato dal Nipote sig. Francesco Bordoni: e che scienti, e presenti alla stessa consegna del danaro, e respettivamente della Cambiale fosser fin anche i Testimoni Bruni, e Cesarini, in rapporto ai quali se il sig. Bordoni non fece menzione alcuna, non ne fu però nemmeno interrogato.

E molto meno una contradizione rilevare giustamente si poteva dalla circostanza, di essere il sig. Bordoni comparso nel corso delle precedenti Istanze colla veste di Giratario dell'Obbligazione, o Cambiale, onde non gli fosse ora lecito di voler comparire come il Creditore diretto, poichè appunto perchè le Eccezioni dal sig. Nannini proposte nelle passate Istanze andavano ad attaccare quella qualità di Giratario, con cui il sig. Bordoni tenendo dietro alla materiale apparenza del Documento aveva potuto credere di potere efficacemente comparire in Giudizio, non gli può essere ora rimproverato, nè può di contradizione, ó di mendacio essere a buona ragione redarguito, se si propone di provare la mera, e la semplice verità del fatto spogliato da quel giro che fu dato all'affare, onde sottrarsi appunto dalle conseguenze di quella simulazione, che sebbene innocua ad altri, servir potè però di occasione di essere opposta a danno di lui medesimo, mentre che qualunque fosse stata la ragione che si fosse avuta di praticarla, non ci aveva però egli mai col fatto, e colla volontà sua cooperato, come repetutamente venne a spiegare nelle sue Posizioni asserendo costantemente di non sapere come l'affare passasse, e di non aver mai sentito far menzione del Panni, nè della Gira da questo a suo favore fatta, di cui dovè poi egli valersi per agire contro il sig. Nannini.

Nè sussiste in fine, che l'ammettere i Testimoni a provare, come nel settimo Capitolo si legge, che la firma del Panni portante la data del 12. Novembre fosse di fatto, e veramente apposta nel 9. Ottobre, si verrebbe ad offendere la regola, per cui è vietata la prova Testimoniale, contro ciò, che apparisce dall'Atto scritto, ove chiaramente la Data della firma si veda apposta nel 12. Novembre, poichè a questa regola non può congruamente ricorrersi nel caso, quando il Panni stesso nella sua Dichiarazione sopra rammentata, e dal Curatore del sig. Nannini esibita e fatta sua propria, conviene di avervela egli apposta, e altronde non la verificazione della Data della Gira, ma la verificazione dell'oggetto, per cui vi fu apposta è

ciò, che interessa la sostanza della cosa, cui la prova Testimoniale è diretta, onde manifesta si renda quella simulazione delle cui conseguenze giuridiche dovrà esser poi luogo a conoscere nel progresso della Causa in Merito, ed a giustificare la quale contro, ed in aggiunta al contenuto nell'Atto scritto, è stata ripetutamente dai Tribunali la prova Testimoniale nei respettivi casi accordata.

Delib. e Delib. Ammette la prova Testimoniale domandata per parte del sig. Pietro Bordoni colla sua domanda d'Ammissione alla prova Testimoniale del 7. Giugno 1820., ordina, che i Testimonj indotti dal sig. Bordoni, ed indicati nei Capitoli prodotti colla detta Scrittura, saranno esaminati su i Capitoli stessi nelle forme prescritte dalla Legge, e tutto senza pregiudizio delle ragioni delle Parti sul merito della Causa, e per farsi di detta prova Testimoniale, e del resultato della medesima quel Capitale che sarà di ragione, salvo alla parte contraria il diritto della contro prova, e condanna il sig. Curatore Nannini nelle spese del presente Giudizio Incidentale.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti, *Presidente.*

Cav. Vincenzio Sermolli, Relatore, e Filippo Del Signore, *Consiglieri.*

DECISIONE XXXI.

REGIA RUOTA DI PISA

Pisana Fidejussionis 8. Martii 1820.

In Causa Pasqui e Frizzi

Proc. Mess. Francesco Nuti — **Proc. Mess. Angiolo Minetti**

Argomento

Il Compratore di Beni immobili, che stipula col Venditore la convenzione di pagare con Cessione di ragioni con parte del prezzo de' Beni comprati, alcuni Creditori del medesimo acquista ancora tutte le Azioni, e diritti contro il Mallevadore, il quale col Venditore Debitore principale era obbligato a favore de' Creditori dimessi cedenti le loro ragioni.

Sommario

1. *Il Mallevadore solidale dee considerarsi come correo, e debitor principale.*

2. *Il Compratore di un Fondo, che col prezzo paga alcuni Creditori, e riporta la Cessione delle loro ragioni, questa è trastativa quantunque non pattuita nel Contratto di Compra.*

Digitized by Google

3. *Il Compratore di un Fondo, di cui ne paga il prezzo al Venditore, e da questi viene erogato nella dimissione de' suoi Creditori, non subentra nelle ragioni de' medesimi.*

4. *Il Compratore di un Fondo, che stipula l'erogazione del prezzo nel pagamento de' Creditori del Venditore subentra nelle ragioni de' Creditori dimessi all' effetto di* Excipere.

5. *Il Compratore di un Fondo, che, senza convenzione, col prezzo paga i Creditori del Debitore, e riporta la Cessione delle loro ragioni, di queste può valersi all' effetto tanto di* Excipere, *che di* Agere.

6. *Il Compratore di un Fondo, che ha convenuto di pagare col prezzo i Creditori del Venditore, e riportare la Cessione delle ragioni, ha diritto di valersi di queste per agere contro quelli, che sono obbligati.*

7. *La Cessione delle ragioni, che riporta in nome proprio il Compratore di un Fondo da' Creditori del Venditore, che dimette col prezzo, non è estintiva a favore de' principali debitori, e altri obbligati.*

8. *Il Consenso di una parte include quello dell' altra.*

9. *Acconsente alla Domanda altrui, quegli che presta il Consenso.*

10. *Il Compratore di un Fondo, che col prezzo paga i Creditori del Venditore, e riporta da essi la Cessione delle ragioni subentra in tutti i diritti dell' originario Creditore.*

11. *Il Cessionario delle ragioni del Creditore dimesso, che ha ricevuto le Scritte, dalle quali risulta il Credito, restano queste nel loro pieno vigore contro tutti gli Obbligati.*

12. *La Legge Francese attribuisce al Compratore degl' Immobili, che ha dimesso co' suoi danari i Creditori del Venditore il subingresso Legale.*

13. *L' Obbligazione del Mallevadore non resta alterata quando il debitor principale vende i Beni, e stipula col Compratore, che paghi il prezzo a' suoi Creditori, e riporti la cessione delle ragioni.*

14. *L' Obbligazione, alla quale non è fatta novazione alcuna con Atti stipulati successivamente, resta nel suo pieno vigore.*

15. *Le Leggi non soccorrono i negligenti.*

MOTIVI

§. I. Con Scritta privata del 17 Gennajo 1808. Gio. Batista, Giuseppe, e Mariano fratelli Cinini presero a Cambio da Giovanni Paolini scudi dugento fiorentini coll' annuo frutto del 6. per cento *con la Mallevadoria solidale* del sig. Gaetano Frizzi. Con alra Scritta del 1806. avevano egualmente preso a Cambio altri Sc. 200. con lo stesso frutto del 6 per cento da Gio. Domenico Centoni come Tutore del Pupillo Luigi di Nasso.

II. Si legge in questa prima Scritta che a maggior Cautela del sovventore Pupillo di Nasso tanto per la restituzione del Capitale che dei frutti da decorrere i prefati Cinini debitori principali all' ora per quando fosse venu-

Digitized by Google

to il caso della restituzione vendevano al sig. Centoni NN. tanta concorrente quantità di Bestiame Bovino, allora esistente sopra i loro Beni ritenuti in Affitto dal sig. Frizzi, quanta, secondo la stima da farsene in detto tempo, potesse, corrispondere all' ammontare di detto Capitale e frutti decorsi, ed una tal Vendita e respettiva Compra fecero allora, per quando avesse avuto luogo, con tutte le Clausule, e promesse che sono di natura dell' Atto, dichiarando *detti Cinini* di ritenere detto Bestiame in nome, e per interesse del nominato Centoni NN. e non altrimenti per l'effetto che nessun Creditore dei medesimi Cinini, sebbene privilegiato, potesse essere sodisfatto sopra il detto Bestiame; e non solo la sovvenzione suddetta, ma anche questa Vendita e promessa di vendere, con *tutti i patti sopra espressi* fu garantita della solidale Mallevadoria, e *solenne ed espressa promessa di osservanza dello stesso sig. Gaetano Frizzi*.

III. Vegliavano tutt' ora le dette Scritte di Cambio con la Mallevadoria solidale del sig. Frizzi, e la garanzia del medesimo per *l' osservanza di tutti i patti sipulati* dai Cinini, quando i detti fratelli Cinini per Pubblico Istrumento dell' 11 Marzo 1811. Rogato dal Notaro sig. Dott. Antonio Pazzini, venderono al sig. Giuseppe Pasqui per mezzo della Pubblica Subasta un' appezzamento di terra per il prezzo di Sc. 1460.

IV. Trattandosi di una Vendita volontaria, che non legava il Compratore ad alcuna forma di pagamento restando intieramente a suo carico quello che avesse prescelto, pagò egli liberamente (sebbene incautamente) ai venditori nell' Atto della stipulazione del Contratto una rata del convenuto prezzo; altra ne compensò con diversi suoi Crediti con l' espressa dichiarazione di dovere in caso di evizione ritornare ai suoi primieri diritti, ed ogni rimanente somma fu rilasciata in mano del medesimo, e questi si obbligò di saldare *con preventiva cessione di ragioni tanto per capitale, frutti, e spese diversi Creditori dei venditori*, tra i quali i precitati di Nasso, e Paolini, e fino all' esecuzione di tali pagamenti si riservarono i venditori il Dominio dell' effetto venduto.

V. Rimase il Compratore nel pacifico possesso dei Beni fino all' 11. Settembre 1817 epoca in cui con una definitiva Sentenza emanata in contradittorio Giudizio delli stessi Venditori, fu spogliato il detto sig. Pasqui Compratore dell' effetto acquistato, e furono immessi nel Possesso del medesimo i sigg. Francesco Landrini, e Giovanni Formigli, i quali con successivo Atto Notariale ne presero di fatto il corporale possesso, e quindi ne domandarono ed ottennero la Vendita per essere pagati dei loro respettivi Crediti, per i quali gli erano stati fino dall' anno 1801, e così molto anteriormente alla vendita fattane al sig. Pasqui, ipotecati legalmente i Beni medesimi.

VI. Spogliato in tal guisa il sig. Pasqui del possesso di tali Beni, reputando esso efficace l'ottenuta Cessione delle ragioni per poter direttamente agire contro il Mallevadore sig. Frizzi, nell' assoluta conosciuta impotenza dei debitori Cinini, comparve in Giudizio avanti il Tribunale di prima I-

stanza di questa Città, e domandò contro di esso il pagamento dei due Capitali di Cambio in Sc. 400. e più i frutti, e spese a detti Creditori pagate, ed i frutti decorsi dal giorno dello spoglio, e quelli da decorrere fino all'effettivo pagamento.

VII. Il sig. Frizzi dopo avere giustamente domandata la sua rilevazione contro i debitori Cinini, oppose all'Attore diverse eccezioni di diritto, e di fatto prendendo a sostenere, che avendo il sig. Pasqui dimesso i Creditori Paolini, e di Nasso con tanta rata del prezzo dei Beni acquistati dai Cinini, e così avendo pagato *di volontà, e consenso* dei medesimi, la riportata cessione di ragioni, stesse in luogo di quietanza estintiva, di non potere trasferire i diritti del Creditore dimesso specialmente contro il Mallevadore.

VIII. Oppose inoltre, il sig. Frizzi che la Vendita del Bestiame Bovino di cui parla la Scritta a favore del Pupillo di Nasso aveva liberato il Mallevadore dal pagamento di tale obbligazione, quando mediante il preventivo pagamento non ebbe questa altrimenti luogo, nè si conservò la cautela convenuta a favore dei Creditori, e su cui aveva un egual diritto per la propria sicurezza anche il Mallevadore pretendendo che tale operazione fosse fatta senza di lui scienza, e molto meno consenso.

IX. Non ostante queste opposizioni credè il Giudice di prima Istanza di far plauso alla domanda dell'Attore sig. Pasqui, e con sua Sentenza del dì 19 Giugno 1819. « dichiarò esser costato, e costare del diritto del sig. « Pasqui nella qualità di Cessionario delle ragioni dei sig. di Nasso, e Pa- « volini in ordine alli Atti di Cessione del 4 e 15 Giugno 1811. ad ottene- « re dal sig. Gaetano Frizzi Mallevadore Solidale dei fratelli Cinini la « somma e quantità di Sc. 400. fiorentini per restituzione dei Capitali di « Cambio resultanti respettivamente dall'apoche del primo Febbrajo 1806 « e 27 Gennajo 1808., e perciò essersi dovuto, condannare conforme con- « danna il predetto sig. Frizzi a dare e pagare la somma indicata con più « i frutti decorsi a tutto il 4. e 16. Giugno 1811. alla ragione del 6. per « cento a capo d'anno, e li altri decorsi dal 22. Ottobre 1817., e da de- « correre fino all'effettivo pagamento, e nelle spese, salvi, e riservati al « medesimo i suoi diritti tali quali possono competerseli contro i Cinini « principali debitori da esperimentarsi ».

X. Credè il sig. Frizzi di suo interesse di interporre l'Appello dall'enunciata Sentenza avanti questa Regia Ruota, ma non avendo prodotto che i gravami sull'eccezioni gia rigettate con dotti e ben fondati motivi nella prima Istanza di questo Giudizio, dopo la più matura discussione delle ragioni delle parti sotto li auspicj di chiarissimi Giureconsulti, abbiamo creduto di giustizia di dover confermare in tutte le sue parti la Sentenza appellata, sebbene col dispiacere del dissenso del nostro Collega in questa Causa, meritissimo sig. Auditore del Governo.

XI. Ritenuto il Fatto nei termini sopra espressi, e ricorrendo ai principj di Ragione, che abbiamo creduto essere applicabili alle circostanze

del medesimo crediamo opportuno il premettere, essere indubitato quello, che il Mallevadere che nello stesso instrumento si obbliga *solidalmente e come principale* è sempre tenuto all'adempimento di tutto ciò a cui si trovava obbligato il debitor principale, e a riguardarsi in tutto, e per tutto come Correo *e principal debitore*. E ciò tanto più quando come nel caso nostro ha oltre la solidale Mallevadoria prestata una obbligazione speciale per l'osservanza di tutti quei patti ai quali si era obbligato il principal debitore conforme ha fatto il sig. Frizzi nella Scritta a favore del Pupillo sig. Nasso come in termini puntualissimi viene stabilito nella Pistorien. *Pretensae falsitatis et nullitatis obligationis* del 10 Marzo 1796. avanti Fabbroni §. L'osservanza.

1

XII. Che il sig. Frizzi si obbligasse nella Scritta con Paolini come *Correo principale* e principalmente tenuto si rileva dalla Scritta medesima del dì 17 Gennajo 1808. esistente in Atti. E che in quella del dì primo Febbrajo 1806, a favore del Pupillo di Nasso, oltre la solidale obbligazione assumesse anche l'osservanza dei *patti speciali* convenuti con i principali debitori resulta egualmente dalla indicata Scritta, e non ha formato soggetto di controversia in questo giudizio. E' da questa prova di fatto che ne nasce la conseguenza, che il sig. Frizzi non poteva, nè può riguardarsi a tutti li effetti giuridici, che come la stessa persona dei fratelli Cinini, e perciò inabilitato a dedurre quelle eccezioni che in altri termini possono competere a un semplice fidejussore.

XIII. Ciò premesso è egualmente indubitato di ragione, che il Compratore il quale si ritiene in mano il prezzo *per volontà, e consenso del Venditore* qualora proceda a dimettere alcuni Creditori del medesimo facendosi da esso *cedere le ragioni* tal cessione deve a tutti gli effetti di ragione riguardarsi come *traslativa* anche nel caso più duro che nel Contratto di Compra e Vendita, non abbia il Compratore pattuito di riportarla *L. si portines Cod. de his, quae in prim. loc. suced. Rocca disput Select. III. n. 12. Olea de Cess. Jur. tit. 4. quaest. 2. n. 11.*

2

XIV. Non impugnavano, i dotti e diligentissimi difensori del signor Frizzi, questa massima troppo comune e da loro ben conosciuta, ma con tutto lo sforzo d'ingegno a dell'eloquenza loro propria si studiavano di allontanarne l'applicazione al concreto del fatto, rinnovando la solita questione sull'effetto che possa produrre a favore di *un terzo che paga l'alrui debito*, la enunciata Cessione delle ragioni; e specialmente nel caso di agere non solo contro il puro obbligato ma anche contro il Mallevadore.

XV. Non è nuova nè peregrina nel Foro, questa questione ma trattata ampliamente dai DD. e stabilitone la regola dai Tribunali secondo la distinzione che veniva proposta dalli stessi Difensori del sig. Frizzi, sebbene portata in un aspetto ben diverso da quello che la Ruota in conferma delle spiegazioni datane dal primo Decidente, ha creduto giusto di dovere adottare.

XVI. Quattro sono i casi distinti dalla Comune Giurisprudenza, per

Digitized by Google

stabilire l'*interpetrazione* e li *effetti della Cessione* e del subingresso secondo il magistrale insegnamento *del Card. de Luca de Empt. et Vendit. discors.* 21. *n.* 10. *e più segg.* I DD. dunque hanno pienamente contemplato il caso in cui il Compratore abbia *liberamente* pagato il prezzo in mano del Venditore, e che da questi sia stato passato ai suoi creditori: ed hanno in tale ipotesi stabilito che il Compratore nè all'effetto di *excipere*, e molto più a quello di *agere* subentra nelle ragioni del Creditore dimesso: secondariamente hanno parlato del caso in cui il Compratore sia stato sollecito *di stipulare la erogazione del prezzo* del pagamento dei Beni del Venditore, ma che abbia promesso di convenire di riportarne a di *lui favore la Cessione*, ed in tal caso hanno considerata questa come solo valevole all'effetto *di excipere*. In terzo luogo hanno parimente esaminato, se il Compratore *come terzo avanti o dopo* la fatta Compra senza alcuna *precedente convenzione* ma col prezzo della Vendita abbia acquistato per mezzo di traslativa Cessione i crediti e diritti contro il Venditore possa di quella, *e questi valersi all' effetto* non solo di *excipere* ma anche *di agere* ed hanno alternativamente risposto. E di questa opinione è specialmente il *Carreval Disput. Jur. Lib.* 1. *tit.* 3. *Disput.* 25. *n.* 22. *in fine.* E finalmente hanno esaminato l'altro caso, se avendo il Compratore nel Contratto di Compra, e Vendita convenuto di pagare col prezzo di essa i Creditori del Venditore con doverne in tale Atto riportare la *Cessione* e che in conformità di tal convenzione costi e della erogazione, e della riportata Cessione, seguito lo spoglio dei Beni comprati, possa di questa il compratore valersi per agire utilmente contro tutti quelli al pagamento tenuti. Come viene disposto litteralmente dal celebre Testo, e dalla Glossa nella L. Aristo ff. *quae. res pignor. obbligar. possint*, illustrato magistralmente dal *citato de Luca loc. cit. n.* 11. *et segg. Mans Consult.* 10. *n.* 28. *et* 29. *Tomo I. Rot. Fior. nel Tesoro Ombros. Tomo* 12 *Dec.* 55. *n.* 1.

3

4

5

6

XVII. Conciliando questi principj di ragione al fatto di questa controversia, ha creduto la Ruota che dovesse la medesima considerarsi nell'ultimo stato di queste distinzioni, e che il fatto, e il diritto ne sostengano la legittima applicazione.

XVIII. In fatti resulta dal più volte citato Istrumento di Compra e Vendita che il Compratore sig. Pasqui nell' Atto dell' Accollo di tali creditori, convenne espressamente di dimetterli *con previa Cessione di ragioni.* Resulta, che erogò effettivamente in questa dimissione una parte del prezzo, pagando in *proprio nome e nella specificata tassativa qualità di Compratore* e non altrimenti e rinvestendo in quei Crediti una parte del prezzo, e ne riportò *in nome proprio*, e nella qualità intrinseca la cessione, che non poteva essere direttamente *estintiva* a favore dei principali debitori ed altri obbligati quando questi non erano nominati in tali Atti che per l'oggetto della Cessione di ragioni contro di essi eseguita, mentre per la parte del sig. Pasqui il pagamento era fatto come si è detto in nome proprio, e

7

come *Compratore* dei Beni dei Cinini, ed al medesimo se ne prometteva dai Cedenti LA VERITA' *del Credito*.

XIX. Non ostante questo fatto evidentemente giustificato, siccome l'ingegno dei difensori valentissimi non ha limiti, si prese dai medesimi a sostenere, che il Pasqui non era che un *mandatario dei Cinini*, che non aveva *pagato che con i loro denari*, e che avendo pagato *per saldo* della Scritta, le ragioni rimanevano estinte, attribuendo una intelligenza particolare all'espressione di pagare per *volontà*, e *consenso* dei debitori per ridurla a un vero e semplice mandato, senza curare tutte le altre circostanze che dimostravano la giustizia e la regolarità del contegno del sig. Pasqui nell'assicurarsi la validità della cessione a tutti li effetti, e contro non solo i debitori principali, ma contro qualunque altro obbligato.

XX. Osservò a questo proposito la Ruota che se la manifestazione *di volontà!* nei Cinini di dimettere i Creditori Pavolini e di Nasso portava un'ordine, o un mandato di fare tale operazione (che però era regolare, e conveniente per agere con le formalità prescritte dalle Leggi), l'altra espressione *Consenso* non poteva sanamente referirsi che *all'annuenza al Compratore* di esercitare, e chiedere la *preventiva cessione di ragioni* in forma *utile* a se medesimo, e non era *che l'accettazione* della convenzione proposta da chi doveva pagare. Poichè essendo in questa parte nei termini di un Contratto *bilaterale* nel quale il Consenso prestato da una parte include necessariamente quello dell'altra. Giacchè chi presta il *consenso* non fa *che acconsentire alla domanda altrui*, come spiega il Vocabolario della Crusca alla parola *consenso*, *consentimento* e prima fu spiegato *Ulpiano*, *ff. Lib. 2. Tit.* 14. *Leg.* 2., *ed il consenso* presume sempre la Domanda. *Rot. Rom. in Recent. part.* 7 *Decis.* 16. *n.* 18. « Verbum « enim *consentire praesupponitur conventionem, scientia precedere de-* « *bet consensum prout etiam responsio praesupponit interrogationem* « *et facultas et licentia praesupponit* ».

8

9

XXI. Ed a seconda delle Leggi francesi, (che pur dobbiamo esaminare; giacchè sotto il regime di esse fu stipulato il Contratto in esame), si sostiene la stessa spiegazione dal Felic. *Diction. Universel recisonne de Justice Tom.* 3. *mot. consentement Vicàt Vocab Juris utriusque*, *verb.* CONSENTIRE « *Consentire dimutur quibus idem placet* » *Merlin. Repert. Univers. Mot. Consentement* « Acquiescement a quelque chose, OU' « ADHESION *a la volontè de quelqun* » A fronte di tutti li sforzi d'ingegno dei dotti difensori del sig. Frizzi credè la Ruota giusto di richiamare alla sua vera intelligenza un patto che sebbene chiarissimo si voleva ingegnosamente portare ad una diversa interpretrazione, e dovè concludere, che non fu volontà e consenso dei *soli Cinini Venditori* il rilascio in mano del Compratore del residuo del prezzo per dimettere i di lui due debiti, ma un *consenso reciproco*, che è quanto dire una espressa convenzione delle Parti, che non potè avere altro oggetto che quello naturale e legale della Cautela

del Compratore a favore del quale gli stessi Creditori garantirono *la verità* del credito che cederono: garanzia che sarebbe stata ridicola se si fosse fatta al debitore, quando con la restituzione e lacerazione o almeno *intaccatura secondo lo stile* delle Scritte, rimaneva estinta qualunque convenzione su tale oggetto.

XXII. Quando dunque era all' ultima evidenza provato che esiste *la Convenzione del Subingresso* tra venditore, e compratore per la *preventiva cessione di ragioni*, quando è provato che non dei denari dei debitori, ma del prezzo dei loro Beni e per Cautela del Pasqui fu eseguito il pagamento, e ne fu riportata la cessione delle ragioni, con la promessa della verità del Credito, e in conseguenza secondo il patto fu fatta l' erogazione della conveniente parte del prezzo di quei Beni, dei quali il Compratore fu in seguito spogliato, era forza il concludere che il Compratore in ordine alla riportata Cessione e promessa di verità tornò alle prime ragioni dei Creditori dimessi tanto contro il principale debitore, quanto contro il Mallevadore solidale, che aveva sempre fuori la propria firma, e nessun documento ostentava, che servisse neppure di congettura per l' estinzione della sua obbligazione. 10

XXIII. E portata la Causa a questa chiarezza parve alla Ruota che restasse fuor di proposito tutto quel raziocinio che si faceva con tanto ingegno sfoggiare dai dottissimi difensori del sig. Frizzi, perchè tutto appoggiato, e alla mancanza del patto a *parte antea*, e al mero supposto, che il Compratore non spendesse che il denaro dei Venditori nella semplice qualità di Mandatario dei medesimi, tanto più che a confutare tutti gli argomenti dedotti per parte del sig. Frizzi, e rilevarne la loro inefficacia erano contro di Essi, puntualissime le Autorità della Rota Romana, nella *Romana Pecuniaria super prelatione, del 4 Maggio* 1759 *avanti Canillac*, §. 9. « ivi « res fuisset a tertio evicta, liceret emptori agere contra venditorem *ex juribus etiam Creditoris dimissi quae utrumque initio vigore accollationis per dietum emptorem factæ non nisi quam extintae cedi potuerint, evictione tandem subinde sequta traslativa evaserunt* » così nella confermatoria del 13 Aprile 1761. avanti Paraccinni §. 2.

XXIV. Ed investendo precisamente le circostanze della nostra Tesi fu dichiarato per la comune *opinione* e deciso dal Chiarissimo sig. Cav. Bartolommeo Raffaelli, ora meritissimo Presidente della I. e R. Consulta nella « Piscien: Seu Montis Caroli rilevationis et immissionis » del primo Agosto 1783. §. VII. « ivi « Tutto per tanto si residuava il primo fondamento alla *pretesa inefficacia della Cessione* portata nel Compratore « Paffetti, come supposto incapace di acquistarla, se non che *estintivamente* facendo egli le parti del debitore del Censo in virtù dell' Accollo « assunto nell' Atto della Compra, ed in forza dell' estinzione fattane col « *prezzo appartenente al medesimo*: Ma le regole di ragione *nel concreto del caso presente* distruggevano totalmente anche in questo caso il « fondamento dai sigg. Bianucci dedotto: E' vero in genere, ed in astratto

« che *al debitore che paga il suo debito* non si cedono utilmente le ra-
« gioni, e che qualunque Cessione fattali dal Creditore non può altro im-
« portare che una semplice *liberazione e quietanza estintiva* essendo in-
« compatibile allo stesso soggetto le ragioni attive e passive di dare ed a-
« vere: E' similmente vero però che il Paffetti in *figura di accollatario*
« del Censo contro i PP. Minimi, *erogò* nella dimissione e retrovendita
« del medesimo censo *una porzione del prezzo* del Fondo vendutoli dal
« debitore originario, del quale in certo modo assunse in quell' Atto le
« parti; essendo per altro egualmente vero che il Paffetti non aveva in
« origine alcuna obbligazione ai Creditori del Censo, e che questa soltanto
« gli venne imposta *col semplice accollo* senza alcuna *novazione*, *e senza*
« *liberare i primi debitori*; mancando tutti gli estremi della vera, e pro-
« pria delegazione, a me parve incontrastabile di ragione, che concorren-
« do nello stesso Paffetti la *qualità di terzo*, e di *Compratore spogliato*
« *del Fondo* del Debitore Censista, *e di semplice accollatario di un de-*
« *bito alieno* non potessero nè dovessero ad esso adottarsi le regole della
« Cessione fatta a chi paga il proprio debito, e che piuttosto si applicassero
« i diversi principj dai quali si stabilisce che *l' estraneo compratore spo-*
« *gliato, ed accollatario del debito del venditore*, benchè rappresenti il
« debitore, e dimetta il debito accollato con i denari del debitore, tutta-
« volta non *si consideri in ogni caso* come il debitore stesso affine *di*
« *inabilitarlo* all'*acquisto delle ragioni del Creditore dimesso* » E ren-
dendo ragione del principio stabilito al §. VIII. così prosegue « ivi « Im-
« perocchè per quanto la Cessione delle *ragioni ottenuta dal Comprato-*
« *re che assunse l'onere di estinguere il debito del Venditore* si abbia
« a certi effetti per *estintiva* per l'interesse diretto del Debitore, e del
« Creditore, non per questo si reputa sempre della stessa natura rispetto
« al *Compratore accollatario* e *solvente*, anzi a favore di *Esso nel caso*
« *di evizione o molestia sopraveniente sul Fondo comprato*, *per fatto*
« *del debitore* quella Cessione di ragione, che sarebbe estintiva in rappor-
« to al debitore originario si converte *in translativa a tutti li effetti*, tal-
« chè il Compratore *per subingresso Legale*, con le ragioni cedute del
« *Credito che* TORNA A RIVIVERE ha tutto il diritto *non solo di difendersi*
« *per via di eccezione dalle molestie dei Creditori* posteriori al dimesso,
« o dimessi, ma di procedere *per via di azione* contro la persona e beni
« del primitivo debitore, e degli ALTRI OBBLIGATI PER CONSEGUIRE LA
« PIENA SUA RILEVAZIONE » Così ferma PER COMUNE OPINIONE con molti con-
cordati An. ec.

XXV. Rispondendo noi (quasi all' opportunità del caso nostro) ri-
spetto alli argomenti ed imponenti Autorità allegate in quel caso e riportate
anche dai diligenti difensori del sig. Frizzi al §. *IX*. così prosegue « Nè mi
« sembrarono di alcuno ostacolo le Autorità che si allegavano, e si poteva-
« no allegare in contrario, perchè le medesime parlano e procedono tutte
« nel caso, o del debitore istesso pagante il suo debito, o dell' accollatario

Digitized by

« del debito altrui, previa la delegazione o liberazione del debitore originario, o in altri consimili casi ai sopra detti, e molto diversi dal caso in questione, e niuna di esse riguarda la controversia presente in cui si tratta di *accollatario semplice del debito del Venditore e* DI COMPRATORE SPOGLIATO onde tali autorità rimanevano estranee dai nostri termini, ai quali perciò convenivano all' opposto le *altre individue autorità* riportate nel §. precedente ».

XXVI. Si osserva ulteriormente in fatto, che oltre essere come si è detto le enunciate due Scritte quietanzate non a favore del debitore principale o del suo Mallevadore, ma unicamente a favore dell' accollatario solvente nella specificata *tassativa qualità di Compratore* dei suddetti Cinini a cui si cederono le ragioni, e si *promesse la verità* del titolo, nessuna alterazione fu fatta sulli originali delle medesime che rimasero nel suo pieno vigore come lo sono attualmente in mano al solvente, onde sempre più si confermava la verità che non era mai stata intenzione delle parti di distruggere quel titolo, che si era convenuto di ritirare con preventiva cessione di ragioni, e del quale si prometteva la verità: onde molto a ragione per parte del sig. Pasqui veniva allegata la decisione nella *Florentina seu Clusentina retentionis del* 6 *Febbrajo* 1782. avanti la chiara memoria del fu Auditore Vernaccini riportata nel *Tesoro Ombros. Tom. XII. decis.* 55. al §. *E questa*, dove dopo aver fissato che l' opinione la più comunemente ricevuta (rigettata la contraria) è quella che abbia luogo il subingresso nelle *ragioni del Creditore da dimettersi tanto a favore di chi somministra* per tal dimissione il denaro gratuitamente, quanto costituendo con un debitore un cambio, *o comprando da esso dei Beni* pattuisse che il denaro che egli sborsa al medesimo debitore, per alcuno di questi titoli correspettivi, venga erogato nella dimissione di un di lui Creditore, passa a concludere (parlando della eseguita cessione) « Tanto più, che non poteva mai dirsi che si risolvesse in una *semplice quietanza*, e fosse puramente *estintiva quella cessione* che riportò dal Cammilli, ciò avendo luogo come è notorio *nel solo caso* che paghi il proprio debito, e riporti dal Creditore la Cessione lo *stesso debitore* il che non si verifica nel caso nostro non avendo pagato il Cammilli al Corsi in nome del Maccioni *debitore*: Ed avendo inoltre *riportate dal Corsi le Scritte intatte* quali pure le consegnò dipoi al Micheli, *onde conveniva positivamente* credere che intendesse il Cammilli di riportare dal Corsi non una Cessione *estintiva* ed *inutile* al quale oggetto avrebbe dovuto effettuare il pagamento *in nome del Maccioni debitore del Corsi* E SE NON LACERARE almeno *intaccare le Scritte* senza farsele restituire dal Creditore conforme al solito stile, ma bensì una cessione *translativa ed inefficace* quale non potendo verificarsi a favore del Cammilli, che pagava con denaro non mai stato suo, ma proveniente dal Micheli, o divenuto proprio del Maccioni, nel di cui nome l'aveva ricevuto, non poteva verificarsi se non a favore del sig. Micheli che aveva sborsato al sig. Maccioni, e per

« esso al Cammilli il denaro erogato in tal pagamento, e aveva potuto
« apporre a detto denaro la Legge di dover essere *pagato al sig. Corsi*
« *per l'acquisto delle di lui ragioni*, Legge che tutte le fin qui divisate
« congetture portavano nel loro complesso a concludere essere stata real-
« mente apposta a detto denaro dal sig. Micheli ».

XXVII. Esaminata così la Causa a seconda del diritto comune dovemmo passare ad esaminarla più sensatamente secondo il disposto delle Leggi Francesi, sotto il regime delle quali fu celebrato il Contratto di Compra e Vendita tra Pasqui, e Cinini, dei beni dei quali fu in seguito detto Compratore spogliato: ed anche in questo rapporto abbiamo dovuto far plauso ai principj adottati dal primo Giudice nella Sentenza appellata, su i quali decise per l'efficacia della Cessione, e per il diritto del sig. Pasqui di farla valere tanto contro i principali debitori, quanto contro il Mallevadore solidale e *coobbligato* con i medesimi. E tanto per excipere quanto per agire *contro di essi*.

XXVIII. E per vero dire è chiaro il Testo della Legge Francese la quale litteralmente all'Articolo 1252. attribuisce al Compratore degli Immobili (che ha impiegato il suo denaro alla dimissione dei Creditori del venditore) il subingresso *Legale*: dopo di che passa a stabilire al §. 2. « Il subingresso stabilito nelli articoli precedenti, ha luogo tanto *contro i* FIDEJUSSORI, *quanto contro i debitori* » Al Testo sono coerenti gl'interpetri tra i quali *Favard Motif. de Cod. Civ. Tomo 5. n. 6. Art.* 1251 *e* 1252.
« La subrogation, soit *conventionelle*, *soit legale*, *a lieu tant contre les*
« *Cautions*, que contre les debiteurs: cette regle nous a paru juste; Il e-
« toit necessaire de l'enoncér à cause de la diversité de Jurisprudence, qui
« existe sur ce point « *Dufour Cod. Civ. Tom.* 2. *Artic.* 1251. *observat que* « Les Cautions étant obligées comme les debiteurs principaux envers
« les creanciers pour le cas, ou ceux-ci ne payeraient pas, la *subrogation doit*
« *avoir lieu tant contre elles que contre les debiteurs. Merlin. Repert. Tom. XII. pag.* 262. (Vol. subrogation de Personne) « La Subrogation accor-
« dé par un debiteur a celui dont proviennent les deniers avec les quels
« il a eteint sa dette, doit-elle avoir effect contre *les Cautions*, *et coobligès*
« *qui n'y ont pas donnè leur consentement?* « La Jurisprudence du Par-
« lement de Paris a varié fort long tems sur cette question. On cite pour la
« negative cinq arrêts. Les espéces en son retracées par Renusson. Le même
« auteur en rapporte cinq autres, qui ont jugé le contraire: enfin le Regle-
« ment du 1690. a decidè la question en faveur de ce dernier parti « Re-
« porte on sera subrogé aux actions, droits, hypotheques et privileges de
« l'ancien Crediteur sur les biens de tous Ceux *qui sont obligè à la dette*
« *ou de leurs cautions* et auront droit de les exercer ainsi, et en la mani-
« ere que les creanciers l'auront pu faire » cet reprendent à la Jurisprudence
« du Parlement de Paris, que le Code Napoleon à donné la preferance
« Artic. 1251. « La subrogation a lieu tant contre les cautions, que contre
« le debiteurs » *Pandette Francesi Tom. X. pag.* 273. *e più segg. Pothier*

Digitized by Google

des oblig. ec. part. 2. *tit.* 3. *Art.* 3. *e parte* 3. *Art.* 6. §. 2. *Gin.* Analisi ragionata del diritto civile *Tom.* 4. *pag.* 276. *tit. della surrogazione.*

XXIX. Ridotta a questo stato di evidenza la Causa, e ben conoscendo il sig. Frizzi che difficilmente avrebbe potuto in qualunque aspetto della medesima evitare le conseguenze legali dei principj di ragione che lo affliggevano, si rivolse a declamare, che quanto al Credito del Pupillo Di Nasso vi era stata una novazione dannosa al di lui interesse, perchè era stato distratto il Bestiame che all' epoca del Contratto era stato venduto al Di Nasso per Cautela del suo Credito, quando alla scadenza del Contratto fosse rimasto Creditore e che frattanto era rimasto compreso nell' Affitto fatto al sig. Frizzi ma sostanzialmente restato alla consegna e cura dei fratelli Cinini. Ma questa nuova difesa magnificamente esornata dalla dottrina ed ingegno delli abilissimi difensori del sig. Frizzi non fu trovata dalla Ruota bastantemente giustificata in fatto, nè assistita dalla Legge.

XXX. Due erano le eccezioni del Frizzi sul Credito che fu dimesso al Pupillo Di Nasso: *Novazione, e danno del Mallevadore:* quanto alla prima non trovò la Ruota che la primitiva obbligazione del Mallevadore avesse sofferta la più piccola alterazione cagionatali dall' Atto di Compra e Vendita dei Beni evitti. Poichè col reciproco patto (come è dimostrato) di pagar detti Creditori con *preventiva cessione di ragioni* posto legalmente, e validamente in essere tra Compratore, e Venditore, non venne punto alterata l'obbligazione del Mallevadore già preventivamente obbligato, sebbene questi non intervenisse al Contratto medesimo, ma questa rimase nel suo primitivo stato e perciò sicuri del Caso a prestar *novazione* come ottimamente al proposito si vede deciso e stabilito in massima dalla Rota Romana decis. 112. post. Gilian ad Statut. Perusin. n. 3. e 4. « ivi « 13
« *Cum per hoc pactum* (di subingredere) non fiat aliqua jniuria *fidejus-*
« *soribus* cc., ex quo erant etiam antea obligati, et *Emptor* non dedisset
« suas pecunias, nec fecisset emptionem nisi cum ista Condictione; Ex quo
« fit ut hujusmodi conventio inter emptorem et venditorem substineatur
« etiam INVITIS fidejussoribus, cum versemur in quærendis ex quo fidejus-
« sorum liberatio pendebat *a voluntate solventis seu ementis, qui pote-*
« *rant non emere nec solvere, aut emere* et solvere cum tale, et talo
« pacto ».

XXXI. Non poteva obiettarsi al sig. Pasqui verun difetto per la pretesa novazione, perchè niente Egli aveva che vedere nelle convenzioni passate tra il Pupillo Di Nasso, e i Cinini, i quali soli si erano obbligati alla vendita del Bestiame a favore del Pupillo Di Nasso, e nessuna variazione fu fatta alla prima obbligazione col Contratto stipulato col Pasqui, il quale non alterò punto la obbligazione primitiva da dette Apoche Cambiarie 14 resultanti, ma anzi le lasciò nel suo pieno vigore, onde per ogni parte venivano esclusi i termini di novazione coerentemente al *Test. nella L. ultima Cod. de novat et delegat*, ed a quanto in esclusione della novazione nelle Circostanze del caso si rileva magistralmente deciso nella *Liburnen Credi-*

ti del dì 8 *Gennajo* 1783. §. *si deduceva*, avanti il fù *Consiglier Bartolommeo Martini*, e nella confermatoria dell' 11 Settembre 1789. avanti Vernaccini.

XXXII. Mà fosse pur vero (per non ammissibile ipotesi) che i Cinini maliziosamente o erroneamente avessero mancato *ai patti convenuti con i Creditori Pavolini* e Di Nasso, e tolto a quest' ultimo senza sua saputa il supposto pegno convenzionale della vendita del Bestiame, che non poteva mai dirsi consumata, quando non era stabilito nè il prezzo, nè l'epoca della consegna, questa loro mancanza a che gioverebbe al sig. Frizzi? a niente sicuramente, giacchè avendo egli avuta la condiscendenza non solamente di prestare la solidale Mallevadoria a favore de Pavolini, e del Di Nasso, ma obbligarsi ulteriormente verso questo ultimo *per l' osservanza di tutti i patti convenuti nella di lui apoca*, e per conseguenza anche a quello della conservazione del Bestiame. E se i Cinini abusarono del Bestiame a loro consegnato, e lo distrassero in pregiudizio del loro *Correo* il fatto dei Cinini è fatto del sig. Frizzi, ed egli non ha azione, che contro di essi per la sua indennizzazione.

XXXIII. Questo argomento poi cresce in immenso, allorchè si considera che il sig. Frizzi fu bene sciente del Contratto di Vendita fatta al Pasqui, e delle sue condizioni, giacchè essendo egli l'*affittuario dei Beni venduti*, e non essendo consumata la Scritta di affitto fu richiamato dai Cinini a bonariamente recedere dalla medesima per quel tempo che li rimaneva a consumare. Ed egli volontariamente vi aderì senza punto considerare se il suo interesse era salvo, e se era estinta la sua coobbligazione verso i terzi: onde tacitamente venne ad aderire a ciò che i Cinini avevano fatto, ed a perdere quei diritti che poteva avere su i Beni affittati fino a tanto che restavano nelle sue mani e nella sua disposizione.

XXXIV. Quindi si considerò come ben meschina la replica che dava il sig. Frizzi per colorire la sua negligenza, che avendo cioè saputo, e veduto che le Scritte di Cambio erano state quietanzate, credè in buona fede estinta la sua obbligazione, e non aver più diritto nè di ritenere i Beni dei Cinini, nè di impedir loro la distrazione del Bestiame. Imperocchè se il sig. Frizzi si fosse, (come era di suo interesse) esattamente informato dello stato delle cose, avrebbe potuto conoscere, che era convenuta tra Compratore e Venditore, e che esisteva una Cessione di ragione a favore del Compratore Pasqui, presso il quale esistevano illesi i recapiti nei quali trovava la sua obbligazione, e allora avrebbe insistito perchè si cancellasse la di lui *firma o venissero intaccate le Scritte* secondo è di stile, e avrebbe sospesa la consegna dei Beni ad esso affittati ed impedita la distrazione del Bestiame Bovino, che faceva parte della Cautela data al Pupillo di Nasso e per conseguenza della di lui rilevazione: niente di ciò fece adunque. Per una parte non può esimersi dall' osservanza dei patti convenuti originariamente con il Creditore di Nasso, e passati nel Compratore, e legittimo Cessionario Pasqui: e dall' altra non può eccezionare il fatto dei Cinini per-

che è garante anche del loro fatto: e ciò nascendo dalla sua oscitanza e crassa negligenza, non può in questa parte implorare l'assistenza delle Leggi, le quali non soccorrono mai i negligenti, nè quelli che risentono un danno qualunque, derivante dal fatto proprio: secondo la chiara disposizione del Test. nella *L. I.* 16. *ff. ex quib. Causs. major* 25. *ann. vers. non enim negligentibus. L.* 24. *ff. quae in fraud. Credit. Jur Civile* vigilantibus scriptum est, e delle quali *Rocc. disput. Juris de cert Cass.* 138. *n.* 13., e puntualmente la *Rota Fiorent. nella florentina Pecuniaria del* 13 Marzo 1805. avanti il sig. *Presidente* Alberti §. II. « ivi « Quindi è « che tante volte hanno espresso i Legislatori, e tante altre hanno ripetuto « gli interpetri delle Leggi stesse, e i Magistrati destinati ad applicarne ai « respettivi casi il disposto, che non sono quelle scritte per promovere l'u- « tilità, o per sottrarre dai danni, o dagli incomodi, che negligentemente « *si guidi nella condotta dei propri affari*, ma per il vantaggio di quel- « li soltanto, che attenti veglino alla custodia delle cose loro, ed acciò le « perdite di questi attribuir giammai non si possa ad alcuna loro colpa, o « ad alcuna *loro negligenza* ».

Per questi Motivi

Delib. Delib. dice essere stato male appellato per parte del signor Gaetano Frizzi dalla Sentenza del Tribunale di prima Istanza di Pisa del dì diciannove Giugno milleottocentodiciannove, emanata contro il detto sig. Frizzi, e bene respettivamente giudicato con la medesima a favore del sig. Giuseppe Pasqui, e perciò doversi quella confermare, siccome in tutte le sue parti confermò, e conferma, e condanna detto signor Frizzi nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Angelo Carmignani, *Primo Auditore.*

Cav. Ascanio Baldasseroni Auditor Relatore; Aud. Pazienza *in ossequio.*

DECISIONE XXXII.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Pisana Mandati die 11. *Augusti* 1820.

IN CAUSA SBRAGIA E PUNTELLI

Procur. Mess. Ferdinando Piazzesi — Procur. Mess. Fabio Pieraccini

---

ARGOMENTO

Il Mandatario, ch' eccede i limiti del Mandato, è responsabile delle Obbligazioni che contrae, ed il Mandante non è tenuto a cosa alcuna.

SOMMARIO

1. *Il Processo Criminale che non influisce sul merito della Causa, manca ogni ragione per autorizzarne la produzione.*

2. *I Testimonj non si ammettono quando hanno delle personali eccezioni.*

3. *La prova Testimoniale non si ammette quando i Fatti articolati sono in contradizione colla prova scritta.*

4. 6. *Il Mandatario, ch' è incaricato dal Mandante a prender danari a Cambio, non può in vece comprar Mercanzie per rivenderle.*

5. *L' eccesso del Mandato esime il Mandante dalle Obbligazioni contratte dal Mandatario.*

7. *Il Mandatario ch' eccede il Mandato si rende responsabile delle Obbligazioni che contrae.*

8. *Il Fatto che viene litteralmente indicato essere stato eseguito da terza Persona, non può, secondo la Costituzione grammaticale, riferirsi a Persona prima.*

9. *La ratifica di un debito dee risultare da Atti univoci, e chiari.*

10. *La ratifica di un debito non si prova con Atti dubbj, e referibili ad altra Causa.*

MOTIVI

Attesochè la produzione del Processo compilato avanti la Ruota Criminale nella Causa agitata fra David Muller, e Leonardo Sbragia, tendente a provare per parte di detto Muller lo Stellionato a di lui danno commesso da Lorenzo Pastechi Procuratore e Mandatario di Sbragia nell'atto dell'imprestito fattoli della somma di Scudi mille per pubblico Istrumento rogato ne' 13. Agosto 1814. dal Notaro residente in Pisa Dott. Gio. Domenico Angiolini, niuna influenza presentava sul merito della Causa fra la Vedova Puntelli richiedente, e il detto Sbragia, pendente in terza istanza avanti il Supremo Consiglio; giacchè la esatta narrativa dei Fatti onde nacque la detta Causa Criminale (sospesa dalla ordinatà remissione degl' Atti al Giudizio Civile) che leggesi nel Proemio del pubblico Istrumento di Transazione fra detto Muller e Sbragia pendente il Giudizio Civile stipulata e conclusa per i rogiti del Notaro Raimondo Biadi sotto dì 15. Settembre 1817. esclude ogni verisimiglianza che nella Causa, e Criminale e Civile occorresse disputare sulla legalità, ed efficacia del Debito a carico di Sbragia contratto da Pastechi con l'Atto de' 19. Agosto 1814. o sulla più giusta intelligenza, e dependenza della ricevuta del successivo 20. Agosto dell'Anno istesso; e resa perciò del tutto inverisimile la supposta influenza della produzione di tal Processo, sul merito della Causa attuale mancava di ragione ogni appoggio, onde domandarne, ed autorizzarne la produzione.

1

Atteso che la prova Testimoniale dall' Attrice Vedova et Erede Puntelli domandata a presidiare l'azione dal di lei defunto Marito, ed Autore intentata, e da essa proseguita in questa terza Istanza, niuno dei requisiti presentava, dei quali munita esser deve, onde meritare accoglienza nei Tri-

Digitized by Google

bunali in ordine ai veglianti Regolamenti, e ne compariva anzi talmente destituita da meritare la più decisa inammissibilità e recezione, sì per le personali vistose eccezioni alle quali (se dal sig. Palamidessi rescindasi, che d'altronde rimasto sarebbe unico ed improvante) soggetti si ravvisavano gli altri tre Testimoni nominati dall' Attrice; sì per la verisimiglianza, che scorgevasi nei fatti sui quali andavano ad interrogarsi; sì, e più fortemente, per la manifesta contradizione in cui i Fatti stessi articolati stavano, con la prova scritta, con il Biglietto all' Ordine cioè dei Mandatario Pastechi, nel qual Biglietto asserivasi concluso e stipulato in Firenze quell' istesso Contratto di Vendita di Mercanzie, che i Testimoni, ed i Capitoli confermati che fossero, lo avrebbero dichiarato eseguito, e concluso in Pisa, ove eran presenti le Parti, ed ove perciò inutile rendevasi il ministero del Procuratore Pastechi presente essendovi l' istesso Sbragia mandante.

2

3

Atteso che ritornata la Causa al solo esame del merito, riducevasi l'Ispezione a stabilire, se posto, come era innegabile, l'abuso nel Mandatario Pastechi delle facoltà dal Mandante Sbragia attribuiteli nel Mandato di Procura degl' 8. Agosto 1814. nel quale erasi il Procuratore tassativamente autorizzato *a prendere a Cambio* somme di denaro o per Contratto o per Cambiale, non già *a comprar* (come fece) Mercanzie per *rivendersi* costituendo Debitore il Mandante non del denaro ritratto dalla rivendita, ma del prezzo delle Mercanzie convenzionalmente in origine stabilito col Sovventore, fosse tale abuso restato sanato, ed approvato successivamente dal Mandante coll' informe recapito ne' 20. Agosto 1814. da Esso soscritto, talchè da un tal recapito, o ricevutà la ratifica resultasse della arbitraria operazione dal Mandatario Pastechi fatta nel giorno antecedente per conto ed interesse del Mandante.

4

Atteso che in tal Questione (lasciata a parte la circostanza imponentissima che mancava nel Puntelli Attore, pendente lite defunto, ogni prova del titolo con cui il Biglietto ad ordine dal Pastechi firmato da Esso possedevasi, giacchè di Esso non parlava il Biglietto, nè Gira veruna vedevasi nel medesimo inscritta a di lui favore). Semprechè come era incontrovertibile a carico del Mandatario, e del Possessore del recapito stava la prova concludentissima della posteriore approvazione e ratifica del Mandante Sbragia della obbligazione per di lui conto e nome contratta nel 19. Agosto 1814. dal Mandatario Pastechi, e che come abusiva, e fuori dei limiti del Mandato stata non sarebbe valida, ed efficace a danno del Mandante; sommamente sproporzionata all' intento dell' Attore, e quindi disprezzabile, ed inprovante compariva l' informe ricevuta dallo Sbragia distesa, e soscritta ne' 20. Agosto 1814., anche riguardandola come il Supremo Consiglio la riguardò, emessa seriamente, e determinatamente per un oggetto però sconosciuto, mentre niuna idea presentava di dependenza e rapporto col debito resultante dal recapito del precedente dì 19. Agosto, sulla di cui efficacia, e validità unicamente raggiravasi l' attual controversia.

Per questi, e per gli altri motivi espressi nella Sentenza Ruotale appellata, e dal Supremo Consiglio adottati.

Delib. e Delib. Previa la rejezione della prova Testimoniale domandata per parte dell'Appellante con Scrittura de' 29. Luglio pross. scorso, e previa parimente la rejezione della nuova Istanza incidentale presentata per parte della medesima Appellante con Scrittura del dì 8. Agosto corrente: Dice male appellato per parte del sig. Tommaso Palamidessi come Curatore del demente sig. Santi Puntelli pendente lite defunto, e male riassunto il Giudizio di Appello per parte della sig. Marianna Sereni Vedova ed Erede Testamentaria dell'istesso Puntelli dalla Sentenza della Regia Ruota di Pisa de' 22. Dicembre 1818. a detto Puntelli contraria e respettivamente favorevole al signor Leopoldo Sbragia; Bene con detta Sentenza giudicato, e perciò doversi la medesima confermare, siccome la conferma in tutte le sue parti, e ne ordina l'esecuzione secondo la sua forma e tenore, e l'Appellante a favor dell'Appellato condanna nelle spese giudiciali anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti, *Presidente*.
Cav. Michele Niccolini Relat., e Gaetano Sodi, *Consiglieri*.

Si riportano i Motivi della Sentenza della R. Ruota di Pisa del 12. Dicembre 1818. proferita dagl'Illustrissimi sigg. Auditori Angelo Carmignani, primo Auditore, Cav. Ascanio Baldasseroni Relatore, e Francesco Cercignani, per essere stati adottati dal Supremo Consiglio.

§. I. *Con Sentenza di questo giorno ha la Ruota creduto di dover per giustizia assolvere conforme ha assoluto, Leonardo Sbragia dal pagamento di L. 2819. 3. 4. importare di una Cambiale di simil somma, revocando così la precedente Sentenza del Tribunale del sig. Potestà de' Bagni a S. Giuliano che al di lei pagamento lo aveva condannato a favore del signor Santi Puntelli possessore di essa;*

II. *Il fatto portava che lo Sbragia con Mandato del dì 8. Agosto 1818. aveva conferito la facoltà a Lorenzo Pastechi di ritrovar danaro in quella somma o somme che avesse potuto, ed a firmare in di lui nome quelle apoche Cambiarie, Pagherò e Cambiali che avesse creduto opportuno.*

III. *Fra le diverse operazioni eseguite dal Pastechi in vigore di detto Mandato vi fu quella di avere sotto dì 27. Agosto 1814. firmato una Cambiale per la predetta somma di L. 2819. 3. 4.* per valuta di Mercanzie per rivendersi, *pagabile dopo il corso di mesi dieci.*

IV. *Qualche mese dopo alla scadenza comparve negli Atti del Tribunale del sig. Potestà de' Bagni a S. Giuliano il sig. Santi Pun-*

telli, e producendo questa Cambiale ne domandò contro il precitato Sbragia il pagamento.

V. *Fra le diverse eccezioni che dallo Sbragia furono dedotte fuvvi principalmente quella dell'* eccesso di Mandato, *che per verità meritava di essere sommamente valutata, ed attesa, poichè quando si fosse verificata esimeva il Mandante dalle conseguenze e dalle Obbligazioni dal Mandatario contratte.* 5

VI. *Appariva infatti chiaro l'eccesso di questo Mandato, poichè laddove le facoltà con Esso conferite al Pastechi erano limitate, e ristrette a ritrovar danari, nel qual caso avrebbe efficacemente obbligato il Mandante, aveva al contrario abusato delle facoltà medesime, ed invece di danaro aveva fatto acquisto di Mercanzie per rivendersi, eccedendo così chiaramente i limiti del Mandato, e rendendosi in conseguenza responsabile in proprio di tutte le conseguenze, che dalla sua firma ed obbligazione ne fossero derivate.* 6 7

VII. *Giacchè abbiamo tra i principj Elementarj del Gius nostro, che tutto ciò che viene posto in essere dal Procuratore, o in avversione, o in eccesso di quei limiti dai quali fu circoscritto il Mandato, non può mai pregiudicare al Mandante nascendo l'Obbligazione dall' unica e sola di lui volontà, la quale se non è diretta fino a dove si è fatto lecito di portarla il Procuratore, nullo si rende qualunque operato secondo il chiaro prescritto del* Test. nella L. Diligenter ff. Mandati: Leg. Si Procurator Cod. de Procurat. L. Cum Mandati. Cod. Mandati vel contra. *E come in termini puntuali e precisi alla nostra Tesi conclude il chiarissimo sig. Auditore Lessi nella* Liburnen. Mandati del 13. Aprile 1791. § Abbiamo e seg.

VIII. *Sentì il sig. Puntelli la forza e l'efficacia di questa eccezione, che mentre era assistita dalla chiarezza del fatto era fiancheggiata dalle più ovvie regole di ragione, e pretese di provare mediante la produzione di una Cedola di Posizioni, che lo Sbragia venne in cognizione della negoziazione ed acquisto delle ridette Mercanzie, che il loro ritratto colò nelle sue mani, che in fine aveva ratificato ed approvato l'operazione mediante un foglio che gli fu esibito nell'Atto della risposta alle Posizioni medesime per la sua recognizione, e di cui parleremo in appresso.*

IX. *Ma le risposte giurate dello Sbragia anzichè dare un' idea anche remota della supposta scienza ed approvazione del negoziato dimostrano al contrario, che Esso non solamente non fu mai sciente dell' acquisto delle ridette Mercanzie, e che nelle sue mani non colò alcun ritratto di esse, ma che a questo proposito non aveva mai scritto nessun foglio di bene stare nè di ratifica, e che però quello che gli fu reso ostensibile non era suo, nè di suo carattere.*

X. *Per quanto il sig. Puntelli con sì fatte risposte nulla avesse potuto concludere a suo favore pure gli rimaneva aperta la strada*

per provare per mezzo di Periti Scritturali che quel foglio era di carattere dello Sbragia, quasi, che fatta anche una tal prova, se ne potesse dedurre la supposta ratifica ed approvazione.

XI. *A miglior luce, e più pacatamente portatasi dallo Sbragia la sua considerazione sopra il precitato foglio potè finalmente persuadersi essere disteso di suo carattere, conforme dichiarò immediatamente negli Atti.*

XII. *Avendo la Ruota richiamato ad esame il tenore di questo foglio, su cui tanto si insisteva per parte del signor Puntelli, e che formava l'unico appoggio della sua Difesa non potè riguardarlo meritevole di veruna considerazione.*

Si trova infatti così concepito « A dì 20. Agosto 1814. Io Leonar- » do Sbragia ho ricevuto come nel Mandato al medesimo fatto dal » Siore, *chiamandomi contento e sodisfatto del tutto m. p. »*

XIII. *Questo foglio caduto nelle mani del Pastechi, e passato quindi al Puntelli, o caduto casualmente nelle mani del Puntelli medesimo, a ben riflettere sembra scritto dallo Sbragia più per scherzo, che per un fine serio, ed importante.*

XIV. *Confessa infatti lo Sbragia di aver ricevuto, e non spiega, nè che cosa ha ricevuto, nè da chi ha ricevuto, in modo che non si sà, e si rimane all' oscuro quale sia la Persona a di cui favore lo Sbragia abbia disteso il foglio medesimo, e così non sappiamo con qual titolo, e con qual diritto il Pastechi, e per lui il Puntelli possa giovarsi del tenore di questo foglio quando nessun riscontro, nessuna circostanza lo accompagna che determinar possa a credere, che a loro favore, e per loro discarico venisse disteso.*

XV. *Che anzi le espressioni di aver ricevuto*, come nel Mandato ec. *spiegano chiaramente che il foglio medesimo non ha relazione nè rapporto al negoziato delle Mercanzie l'acquisto delle quali non essendo compreso nè contemplato nel Mandato, non si poteva intendere che lo Sbragia confessando di aver ricevuto in ordine a questo Mandato, dichiarato avesse di aver ricevuto, tali Mercanzie, o il di loro importare, ma al più il denaro che era la specie contemplata in detto Mandato.*

XVI. *Se adunque anche a forma delle espressioni contenute in questo foglio rimaneva escluso non che provato, che lo Sbragia ratificasse ed approvasse il negoziato delle Mercanzie, non seppe la Ruota mai persuadersi, come pretender si potesse, che sull' appoggio del foglio medesimo dovesse lo Sbragia esser condannato al pagamento delle medesime.*

XVII. *E tanto più non seppe persuadersene, in quanto che, questo medesimo foglio oltre il comparire estraneo all' approvazione del negoziato delle ridette Mercanzie dal successivo tenore appariva altresì diretto e relativo ad un Mandato ben diverso da quello che lo Sbragia come vedemmo aveva conferito al Pastechi.*

XVIII. *Allorchè lo Sbragia dichiarò di aver* ricevuto come nel Mandato al medesimo fatto dal Siore, *e così si dice che dichiarasse al Pastechi, la costruzione grammaticale di questa dichiarazione indicò un Mandato fatto da terza Persona, così suonando quelle parole.* dal Siore, *e perciò non un Mandato fatto dallo Scrivente che doveu indicarsi in persona prima, dicendo* da me, *e non in persona terza, per lo che il valore istesso grammaticale di questa dichiarazione da cui non è mai lecito di allontanarsi nella interpretazione degli Atti, esclude che si parlasse del Mandato in cui il sig. Puntelli si fonda, manifestò di ricevere non in sequela del Mandato da esso fatto al Pastechi, ma sibbene in seguito di un Mandato fatto* dal Siore, *e così da un Terzo, ed in conseguenza in vigore di un Mandato che il medesimo Sbragia non aveva fatto nè concepito.*

8

XIX. *Tale era il concetto, e l' idea che suggeriva la giacitura di detto foglio senza che fosse dato di ricorrere a proporre e formare una diversa costruzione del foglio medesimo il quale andava inteso nel modo con cui si trovava concepito, perchè così essendo stato dal sig. Puntelli prodotto era stato da lui nel modo istesso accettato.*

XX. *Compariva poi strano che mentre il negoziato delle Mercanzie, e la firma della nota Cambiale scorgevasi fatta in Firenze nel* 19. *Agosto* 1814. *si vedesse poi nel giorno successivo eseguita in Pisa la Vendita, o la Consegna nelle mani dello Sbragia, e fattone il predetto foglio del ricevimento.*

XXI. *Questo solo riflesso svelava il raggiro usato dal Pastechi, e quindi l' abuso non che l' eccesso che egli aveva fatto del Mandato conferitogli dallo Sbragia, mentre se era vero che il negoziato delle Mercanzie, e la firma della Cambiale accadesse nel* 19. *Agosto* 1814. *in Firenze, come la Cambiale istessa lo dice, non si sa comprendere come nel successivo giorno* 20. *le Mercanzie fossero in Pisa, consegnate venissero alla Sbragia, e da lui ne fosse fatto riscontro.*

XXII. *Un foglio adunque che nulla in sostanza dice, che sembra scritto per passatempo, più che per un serio effetto, un foglio che qualche cosa dicendo spiega di aver ricevuto in ordine al Mandato, e così denari e non Mercanzia, o ritratto di Mercanzia, un foglio che manifesta, che questo Mandato in vigore del quale si riceveva non era quello stato fatto dallo Stragia al Pastechi, ma bensì da un Terzo, un foglio in fine che presenta, o che la Cambiale fu architettata in frode della Legge, se emessa, ed accettata in Pisa, o l'impossibilità dell' operazione, e dell' acquisto delle Mercanzie, se emessa, ed accettata in Firenze, questo foglio così concepito e soggetto a sì gravi e significanti eccezioni non potè dalla Ruota in conto alcuno valutarsi specialmente al durissimo effetto di dedurre dal suo tenore, e contesto l' approvazione, e la ratifica di un negoziato che lo Sbragia mai ha conosciuto, e permesso.*

XXIII. *E se la ragione e l' insegnamento di tutti i Dottori suggeriscono che la ratifica, e l' approvazione di un fatto oneroso, qual' è un debito, come nel caso presente, deve resultare da Atti univoci, chiari, ed incavillabili, all' oggetto che il ratificante rimanga esposto alle conseguenze della sua ratifica, o recognizione di debito, tale sicuramente non compariva il foglio informe del quale si tratta, che oltre ad essere soggetto ad infinite eccezioni, presentava nel suo contesto, che a tutt' altro fosse diretto, anzichè ad approvare e ratificare l' eccesso del Mandato commesso nel negoziato delle ridette Mercanzie.*

9

XXIV. *Giacchè all' oggetto che si possa sostenere un Atto nullo ed eccessivo non è bastante la semplice presunzione della ratifica, che non può mai inferirsi da Atti dubbiosi ed equivoci, ma si ricercano a tale effetto: Atti che per necessità s' inferiscano, e non sieno referibili ad altra Causa, come dopo l' autorità del* Mans. 195. N. 42. Palma allegat. 59. N. 3. Mascard de Probat conclus. 789. et seg. *Stabilisce la Ruota Fiorentina nel* Tesoro Ombros. Tom. 1. Decis. 13. N. 62. e 64., e Decis. 15. N. 206. e 207.

10

XXV. *Se infatti questo foglio da cui si vuol desumere la ratifica fosse stato a tal' uopo diretto conforme si sosteneva dal sig. Puntelli, che d' altronde non poteva averne veruna sicura scienza, era egli mai immaginabile, che il mandatario Pastechi, che più d' ogni altro conosceva di avere ecceduto i limiti del Mandato, che avveduto quale era, dubitar poteva che sopra di lui un giorno cadute sarebbero le conseguenze del commesso eccesso, era egli mai immaginabile si diceva che il Pastechi al di cui riguardo unicamente detto foglio doveva esser formato, contentar si volesse di riceverlo sì malamente concepito, ed in modo, che in vece di indurre una ratifica ed approvazione dell' operato, manifestava piuttosto che a tutt' altro, anzichè al negoziato delle Mercanzie, era diretto?*

XXVI. *Fosse pure illitterato ed imperito nello scrivere lo Sbragia non avrebbe però il Pastechi trascurato o di detturgli in chiare note la per lui necessaria approvazione, o di farlo dichiarare alla presenza, e mediante il ministero di un Notaro. E nella guisa che il Mandato di Procura a lui conferito per ritrovar danari, fu chiaramente disteso e concepito a più forte ragione avrebbe procurato, che chiara e limpida fosse la successiva ratifica del suo operato, la quale si rendeva per lui tanto più necessaria, quanto maggiore era il pericolo, e il danno al quale andava incontro per l' eccesso commesso nell' esecuzione del Mandato.*

XXVII. *Questa marcata negligenza nell' accorto ed avveduto Pastechi formò un riscontro di più, affinchè la Ruota rimanesse viemaggiormente persuasa, che il precitato foglio non fu scritto per l' oggetto di ratificare il negoziato delle Mercanzie, e che non era alla consegna delle medesime, e del loro ritratto, in verun modo applicabile.*

XXVIII. *Tanto più poi la Ruota rimase in questa persuasione, quando apprese che il medesimo Pastechi in esecuzione del ridetto Mandato del di 8. Agosto per pubblico Istrumento del di 12. dello stesso mese, rogato dal sig. Dott. Giovan Domenico Angiolini aveva preso a Cambio da un tal Muller la somma di Scudi mille non tanto in proprio, che per interesse dello Sbragia mandante.*

XXIX. *Quanto comparve verisimile, che il ridetto foglio, quando qualche intelligenza e significato gli si volesse attribuire, fosse applicabile al danaro come sopra preso otto giorni avanti, altrettanto inverisimile per le cose avvertite resultava che referir si potesse alla ratifica, ed approvazione del negoziato delle Mercanzie eseguito il giorno avanti in Firenze, poichè laddove nel primo caso il Pastechi poteva viver tranquillo sul suo operato, per avere agito ai termini del Mandato, e poteva in conseguenza contentarsi di qualunque riscontro in qualunque modo fosse concepito, nel secondo caso al contrario abbisognava di una chiara e limpida dichiarazione, che lo mettesse al coperto dalle conseguenze del commesso eccesso.*

XXX. *Di più mentre il signor Puntelli menava tanto rumore sull' importanza del ridetto foglio come applicabile al negoziato delle Mercanzie, delle quali per altro o del loro ritratto asserito aveva lo Sbragia con giuramento di non aver mai avuto veruna notizia, non portò mai verun altro riscontro, o ricevuta che dallo Sbragia fosse fatta al Pastechi del denaro come sopra preso a Cambio da Muller, e che il medesimo Sbragia restituì al Creditore col successivo Contratto del* 15. *Settembre* 1817., *rogato Biadi.*

XXXI. *Essendo fuori dell' immaginabile che il Pastechi consegnar volesse allo Sbragia il denaro preso per lui a Cambio nel* 12. *Agosto, senza riportarne un foglio qualunque di riguardo, ragione voleva che quello portato negli Atti attribuir si dovesse alla consegna del suddatto danaro, e non al negoziato delle Mercanzie, al pagamento delle quali, e loro valore contenuto nella nota Cambiale non poteva lo Sbragia essere per giustizia condannato perchè a questo durissimo effetto sarebbe stato necessario, che chiara, certa, e indubitata fosse concorsa la sua ratifica, ed approvazione dell' eccesso commesso, secondo ciò che si è superiormente avvertito al* §. E se la ragione ec.

XXXII. *Costando dunque dell' eccesso indubitato del Mandato, che nell' operazione dell' acquisto, e rivendita della Mercanzia non era coerente alla volontà espressa del Mandante, il Mandato non poteva più produrre alcun effetto contro il Mandante per obbligarlo all' osservanza di un Atto in esso non compreso: Poichè nella soggetta materia quando si tratta* di *eccessi e di Contrattazioni, non vi è, nè vi può essere distinzione alcuna tra le grandiose, e le minime, e quelle di maggiore, o minore importanza, poichè essendo di sua natura individuo il Mandato non è tenuto il Mandante ad osservare ciò che sia*

stato fatto contro il fine e la forma prescritta: Perciò che inerendo al Testo nella L. Si duos 44. ff. de Contract. Emp. Casareg. de Commer. Disc. 119. N. 9. *ed altri allegati dalla citata* Liburnen Mandati 13. Apr. 1791. Av. Lessi §. *Quando poi ec.*

Così l'una, e l'altra parte informando fu risoluto ec.

Angelo Carmignani, *Primo Auditore.*

Cav. Ascanio Baldasseroni Relat., e Francesco Cercignani, *Auditori.*

DECISIONE XXXIII.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Aretina crediti die 13. Julii 1820.

In Causa PP. Minori Conventuali d'Arezzo, e Creditori Vannucci

Proc. Mess. Casimiro Giampieri | Proc. Mess. Gabriello Piccioli

---

Argomento

I Creditori degli Autori di quello ch' è sottoposto al Giudizio di Concorso, hanno diritto alla separazione de' Beni, per ottenere sopra quelli degli Autori il pagamento del loro Credito non ostante il lasso del tempo, e la mancanza d'Iscrizione.

Sommario

1. 3. 4. *Il Benefizio della Separazione de' Beni compete a' Creditori degli Autori di quegli ch' è sottoposto al Concorso, non ostante la mancanza d'Iscrizione, ed il lasso del quinquennio.*

2. *Il pagamento eseguito annualmente de' frutti esclude la prescrizione del Credito.*

Storia della Causa.

Il Sacerdote Vincenzo, e Dott. Giuseppe M. Vannucci per mezzo d'Istrumento del 16. Marzo 1739 rog. dal Notajo Francesco Mancini, si costituirono debitori del Convento della SS. Concezione di Castel Franco, di un Capitale fruttifero in somma di scudi 100., il quale nella generale soppressione delle Corporazioni Religiose fece passaggio nell' Amministrazione del Demanio, e dipoi, allorchè vennero ripristinati i Regolari, nel Convento di S. Francesco de' PP. Minori Conventuali d'Arezzo, statoli assegnato in porzione di Patrimonio dalla Commissione Ecclesiastica.

I Beni de' suddetti P. Vincenzo, e Dott. Giuseppe Vannucci con tutti i pesi, ed obblighi sopra i medesimi imposti, passarono per ragione d' Eredità nel Sig. Gio. Batt. Vannucci sottoposto al Giudizio di Concorso, e i Rappresentanti il predetto Convento de' Minori Conventuali avendone domandata la separazione a fine di ottenere col ritratto de' medesimi il paga-

mento del loro Credito, ne riportarono dal Regio Magistrato Supremo di Firenze una favorevole Sentenza nel 21. Luglio 1819., dalla quale i Creditori del suddetto Sig. Giov. Batt. Vannucci essendosi appellati al Tribunale della Ruota di Firenze, fu da questi dopo una lodevole difesa sostenuta con impegno de' Difensori di ambe le Parti, pienamente confermata l'indicata Sentenza con Decisione del dì 13. Luglio 1820., come appresso.

MOTIVI

Attesochè costando per una parte il Credito reclamato dai Padri Minori Conventuali d'Arezzo contro il Patrimonio in Concorso di Gio. Batt. Vannucci, dal Pubblico Istrumento de' 15. Maggio 1739. rogato Ser Francesco Mancini, e dalla Tangente di Reparto eseguita dall' Amministrazione della Causa Pia a favore degl' Appellati; e resultando per l' altra parte dalla Fede di Decima prodotta in Atti, che il Podere delle Caverese proviene da Gio. Francesco e dal detto Giuseppe, Autori di Gio. Batt. Vannucci, i quali nel 1739. si costituirono debitori del Convento della Concezione di Castel Franco di Scudi cento per titolo di sopradote della sorella, e respettiva Nipote, è vanità il sostenere che sul fondamento della mancanza d' Inscrizione, e del lasso del quinquennio non competa altrimenti ai prefati PP. Minori Conventuali il benefizio della separazione, dopo ciò che in questo proposito, dietro la scorta della Corte di Cassazione, e della cessata Suprema Corte di Firenze, ha più di una volta deciso la Ruota nostra e più specialmente nel 7. Marzo 1815. nella Causa Fiorilli, e Creditori Fiorilli. 1

Attesochè anche indipendentemente dall' indagine, se per natura del Credito possa prescriversene l' azione nel trentennio, mancano altronde i termini abili ad opporre la prescrizione atteso il pagamento dei frutti annualmente eseguito dai Fratelli Vannucci al Monastero della SS. Concezione, e dallo stesso Sig. Filippo Sensi Compratore dei Beni, sul prezzo dei quali cade la controversia, come apparisce dalle ricevute, e sequestri prodotti con Scrittura de' 6. Aprile 1818., e questo medesimo Fatto esclude ogni presunzione che potesse dedursi dall' antica costituzione del Credito, rapporto alla quale non si verifica neppure la pretesa Centenaria, adottando nel rimanente i Motivi dei primi Giudici. 2

Dice essere stato ben giudicato, male appellato dalla Sentenza del R. Magistrato Supremo di Firenze de' 21 *Luglio* 1819, *e quella confermando in ogni sua parte, ordina che sia eseguita secondo la sua forma, e tenore, e condanna gli Appellanti nelle spese.*

Così deciso dagli Illustrissimi Signori

Gilles, Brocchi, e Cercignani Relatore *Auditori*.

Seguono i motivi della Sentenza del Magistrato Supremo del dì 21 Luglio 1819 proferita dagl' Illustrissimi Signori Auditori Luigi Matani, Donato Chiaromanni, e Francesco Bernardi stati, adottati dalla Ruota.

Attesochè il Credito domandato per parte dei PP. Conventuali di S. Francesco d' Arezzo contro il Patrimonio in Concorso di Giov. Bat.

Vannucci resulta evidentemente dai Documenti stati da essi allegati, e specialmente dall' Istrumento de' 15 Maggio 1739 rog. Dott. Francesco Mancini, e dalla Tangente di reparto eseguita dall' Amministrazione della Causa Pia a favore del Convento dei detti PP. Minori Conventuali di Arezzo.

Attesochè i detti PP. hanno il diritto indubitato di essere per detto loro Credito graduati nel Concorso dei Creditori del Patrimonio di Giov. Bat. Vannucci con prelazione, e privilegio dei Creditori particolari di detto Vannucci, in quanto che trattandosi di un Credito creato originariamente dai di lui Autori, è luogo in tal caso, a proporre il 3 *beneficio della separazione dei beni, in ordine alla quale i Creditori del defunto di qualunque natura essi siano, possono conseguire dal Patrimonio da esso lasciato il pagamento dei loro Crediti in preferenza dei Creditori dell' Erede, sebbene Ipotecari, e privilegiati.*

Attesochè questo benefizio della separazione dei Beni non può ai medesimi esser denegato in conseguenza di non essere stato il medesimo iscritto in conformità del disposto del Codice Francese in questa parte tuttora vegliante, giacchè la disposizione del Codice sudetto non è operativa secondo le cose più volte decise a riguardo di quelle successioni, 4 *le quali si aprirono, conforme si aperse quella dalla quale si tratta, prima che il Codice stesso fosse divenuto obbligatorio in conseguenza della di lui promulgazione.*

Dichiara, e pronunzia esser costato, e costare del Credito, e titolo legittimo di Credito in sorte di scudi 88. dei Molti RR. PP. Conventuali di S. Francesco di Arezzo proveniente nei medesimi per assegnazione, e costituzione fattagli nella tangente di reparto dalla Deputazione della Causa Pia, e spettante detto Credito in origine al soppresso Convento della SS. Concezzione di Castel Franco di sopra, in ordine alla dichiarazione di debito dei Sigg. Prete Vincenzio Vannucci, e Dott. Giuseppe Maria Vannucci de 16 Marzo 1739, e di che nell' Istrumento a rogito di Ser Francesco Mancini, e perciò detti PP. Conventuali di Arezzo essersi, dovuti e doversi graduare per detta somma di sc. 88. e frutti decorsi, e non pagati ragguagliati a Lire 30. 16. — all' anno conforme gli gradua con privilegio, anteriorità, e poziorità sul Patrimonio proveniente da detti Prete Vincenzio, e Giuseppe Maria Vannucci nella Graduatoria proferita nel Giudizio di Concorso dei Creditori dell' attuale Giov. Batista Vannucci, e specialmente sul prezzo del Podere del Caverese tuttora esistente in parte in mano di Filippo Lensi, e pagabile dai Sigg. Angiolo, ed Antonio fratelli Rosi attuali possessori del detto Podere del Caverese come pure gli gradua per le spese del presente Giudizio nelle quali condanna il Patrimonio in Concorso di Giov. Batista Vannucci non solo per quelle fatte dai predetti PP. Conventuali d' Arezzo come pure per quelle fatte dai Sigg. Angiolo, ed Antonio fratelli Rosi in ordine alle loro scritture di contestazione di

molestie, di domanda di rilevazione del dì 11 Febbraio 1818, e tutto secondo la tassazione da farsi, dichiarando in fine doversi abbonare a Filippo Lensi, ed ai detti fratelli Rosi tutte le somme a titolo di frutti pagate dopo il fatto acquisto del Podere del Caverese per dependenza del detto Credito secondo le giustificazioni che saranno fatte nel Giudizio di liquidazione pendente fra detti Lensi, e Rosi da una, e il Patrimonio in concorso Vannucci dall' altra parte, rilasciando ai fratelli Rosi ogni loro ragione per la debita rilevazione che gli possa spettare contro Filippo Lensi.

DECISIONE XXXIV.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

S. Quirici Competentiae die 13 Settembr. 1820.

IN CAUSA CAMMILLI MILLEFANTI E PETESSI

Proc. Mess. Luigi Torracchi | Proc. Mess. Jacopo Giacomelli

ARGOMENTO

Il Venditore di un Fondo, che adisce il Tribunale, nella di cui Giurisdizione dimorano gli Eredi del Compratore, per far determinare per mezzo di perizia il prezzo del Fondo medesimo secondo la Giustizia, può legittimamente adire per il pagamento de' Frutti decorsi sul prezzo originario, il Tribunale nella Giurisdizione del quale sono situati i Fondi venduti.

SOMMARIO

1. *E' competente quel Tribunale nella di cui Giurisdizione sono i Beni che si molestano.*

2. *L' Accollo disgiunto dalla vera delegazione non opera la liberazione del Debitore originario dalle obbligazioni contratte.*

3. *I Donatarj, che si accollano i debiti del Donante restano obbligati a favore de' Creditori di quello.*

4. *Il Venditore di un Fondo può agire per ottenere i Frutti del prezzo, al Tribunale nella di cui Giurisdizione è situato, e può domandare al Tribunale del Compratore che venga dichiarato il prezzo a' termini di Giustizia*

MOTIVI

Atteso, che la Donazione universale sotto 20 Aprile 1808 per i rogiti del Notaro Niccola Giuggioli emessa dal sig. Felice Petessi a favore dei due suoi figli Angiolo, ed Antonio, letterale, ed espresso presenta a comodo

del Donante il riservo del pieno e libero usufrutto, e della Amministrazione dei Beni tutti ceduti in donazione.

Atteso, che il sequestro dal sig. Agostino Cammilli Millefanti all' effetto di esigere parte almeno del prezzo, ed i frutti decorsi sul prezzo dei Beni da Esso venduti al sig. Petessi per apoca privata dei 24 Aprile 1806, commesso nel dì 31 Agosto 1808 per mezzo del Tribunale di S. Quirico, ebbe per soggetto le rendite, ed i frutti dei Beni stessi venduti, situati nel Circondario, e nella Giurisdizione del Tribunale da esso adito, talchè escluso restando ogni interesse in tal Giudizio del minore Erede di uno dei Donatarj predefunto, soggetto alla Giurisdizione di altro Tribunale, incontrastabile presentavasi la competenza del Tribunale di S. Quirico, cui erano 1 sottoposti i beni molestati per i frutti, ai termini dell' *Articolo* 655. del Vegliante Regolamento di Procedura Civile.

Atteso che le varie eccezzioni per parte del sig. Petessi obiettate a sostenere l' incompetenza del Tribunale di S. Quirico, e la nullità insanabile del commesso sequestro, quali eccezzioni deducevansi, dall' accollo dei debiti del Donante assuntosi dai Donatari, per cui divenuti Essi i Debitori, contro di Essi soltanto dirigere si potesse il Creditore sig. Cammilli per gli atti del Tribunale, cui erano soggetti i Donatarj, o il privilegiato fra i medesimi; Dall' essere ancora incerto, fino alla nuova Perizia il prezzo dei beni, di cui perciò intempestivamente domandavasi in parte il pagamento; Dal non essere ancora venuto il giorno del pagamento del prezzo, nè in tutto, nè in parte, per la non ancora purificata condizione della celebrazione dell' Istrumento da cui dovevano cominciare a decorrere le rate annue concordate; Dall' avere l' istesso sig. Cammilli preventivamente adito, per l' oggetto medesimo, il Tribunale di Pienza, dalla di cui Giurisdizione non gli fosse perciò permesso, con riprovata incostanza il declinare; E dall' esser finalmente così gravati i fondi venduti a carico del sig. Cammilli, di Ipoteche certe, ed incontrastabili, da assorbire quasi l' intero prezzo residuale, e render così esposto il Compratore a reiterati pagamenti; Tali Eccezioni repetesi, o non presentavano in fatti la minima sussistenza, o erano affatto irrilevanti nè potevano perciò servir di base alla resoluzione dal sig. Petessi implorata.

Comunque in fatti venissero nella Donazione accollati dal Donante i proprj debiti coi terzi ai Donatarj; Ella è però regola elementare, che tale accollo, disgiunto dai requisiti della vera, e propria Delegazione, operar non potè, ne operò di fatto la liberazione del Debitore originario dalle ob- 2 bligazioni contratte col Cammilli, ma produsse in vece un aumento di cautele a favore del Creditore, dirimpetto al quale venne ad accrescersi il numero delli obbligati, e radicossi in esso il diritto di agire contro quello di 3 Essi, che più gli fosse piaciuto, come inerendo alle massime troppo note alla materia, stabilì il Supremo Consiglio nella sua Decisione *del dì* 2 *Giugno* 1820 *in Causa Giannantoni*, *e Brunori*, e nella Causa *Martinelli*, *e Redditi con Sentenza dei* 7 *Giugno* 1820.

Non sussisteva di fatto la pretesa incertezza del prezzo; impedita dal-

l'esercizio di ogni azione per esigerlo per parte del Creditore sig. Cammilli; Giacchè per quanto non si fosse per anche definitivamente stabilito il prezzo dei beni dal Periziore eletto a rivedere la Perizia Doveri, e potesse quindi il Giudizio, e la stima di questo nuovo Perito variare il valore dei beni già stabilito da Doveri, egli è certo però, che il prezzo da Doveri determinato, mentre poteva variare in aumento a comodo del Venditore, che contro la di lui relazione aveva reclamato, variar non poteva in diminuzione dirimpetto a Petessi compratore, che la Perizia Doveri accettò, opponendosi alla domanda di nuova Perizia implorata da Cammilli, talchè quanto a Petessi il prezzo da Doveri stabilito forma un di lui debito certo, ed incriticabile, quale lo ha di fatto riconosciuto lui stesso nelle sue Dimostrazioni, e conteggi esibiti negli Atti, all'occasione dei parziali pagamenti in conto di frutti, e di sorte fatti in varie epoche al Venditore Cammilli.

Meno sussisteva di fatto, che la non peranche avvenuta celebrazione del Pubblico Istrumento di compra, e vendita facesse per patto condizione all'esigibilità del prezzo del di cui benchè parzial pagamento non fosse per anche venuto il giorno, nè esercibile quindi l'azione da conseguirlo, poichè ciò che dir si dovesse dei primi mille scudi, dei quali oggi non trattasi, e dei quali il pagamento fu dalle parti differito all'anno decorrendo dal dì della celebrazione dell'Istrumento predetto, egli è d'altronde indubitato, perchè letterale, ed espressa è la convenzione contenuta nell'Art. 5 dell'Apoca privata di compra, e vendita stipulata sotto dì 24 Aprile 1806, che i pagamenti ratizzati nell'intero prezzo dei beni eseguir dovevansi dentro il decennio, da incominciare a decorrere tassativamente dal successivo primo Settembre dell'anno istesso, e che quindi per l'avvenuto decorso del decennio contemplato, fatto si fosse oggi luogo al pagamento dell'intiero prezzo dai Periti stabilito, accorrendo ancora in conferma del patto l'osservanza dell'istesso debitore sig. Petessi, che dal detto dì primo Settembre 1806. ha sempre calcolati i frutti sulla sorte residuale all'occasione dei pagamenti fatti al venditore sig. Cammilli.

Non rilevava poi l'obiettata prevenzione, e la supposta introduzione del Giudizio per l'oggetto medesimo del pagamento del prezzo fatta per parte del sig. Cammilli contro i Donatarj al Tribunale di Pienza; mentre la comunicazione fatta degl'Atti, e segnatamente della principal domanda intuitivamente convinceva, che non già al pagamento o totale, o parziale del prezzo agiva il sig. Cammilli contro i Donatarj Petessi, ma unicamente per la determinazione del prezzo medesimo non ancora definitivamente certificato dal nuovo Periziore; talchè nella evidente diversità dell'oggetto per cui erasi da Cammilli agito avanti i due Tribunali di Pienza, e di San Quirico cessava, in fatto l'obietto, e l'efficacia dell'obietto desunto dall'immaginata prevenzione. 4

Mancava finalmente d'ogni appoggio nel fatto la pretesa esorbitanza dell'Ipoteche iscritte sui Beni a carico del venditore Cammilli, resultando anzi dall'esatto spoglio di tali Iscrizioni, prodotto per parte di Cammilli, e non contradetto dall'accuratissimo difensore del Petessi, che l'ammontare

delle Ipoteche iscritte certe, e positive, escluse le eventuali, non giugeva à scudi 700, somma di gran lunga inferiore a quella, che per confessione di Petessi istesso, restava in sue mani, anche detratto il pagamento delli Scudi mille, per i quali in conto di prezzo agitavasi dal Venditore il presente Giudizio.

Attesochè la Ruota di Siena colla Sentenza appellata de 28. Settembre 1819 non eccedè i limiti della sua giurisdizione decidendo la conferma del sequestro, mentre ciò che avesse potuto dirsi allorchè il Giudice di prima Istanza si fosse limitato a stabilire la sua incompetenza, e nulla avesse pronunziato sulla revoca del sequestro; quando all' opposto il Tribunale di San Quirico, la di cui Sentenza erasi in tutte le sue parti appellata, era proceduto alla dichiarazione di revoca del Sequestro commesso, ordinando al Sequestrario la libera consegna al Debitore degl' Oggetti sequestrati; ragion voleva che a togliere il danno, cui diversamente esposto restava il Creditore sequestrante, pronunziasse la Ruota sulla validità del Sequestro, e ne sanzionasse la conferma.

Per questi Motivi

Delib. e Delib., Dice male appellato per parte del Petessi dalla Sentenza Ruotale di Siena, e bene colla medesima giudicato, e perciò doversi confermare, siccome il Supremo Consiglio la conferma in tutte le sue parti, e ne ordina la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e dichiara doversi considerare soggetti al detto Sequestro, confermato come sopra, tutti gli oggetti già sequestrati per parte del sig. Cammilli Millefanti che esistevano al giorno della seguita morte del sig. Felice Petessi, e condanna il detto sig. Antonio Petessi ne NN. nelle spese così giudiciali, come stragiudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustriss. Signori

Giovanni Alberti, *Presidente.*

Cav. Michele Niccolini, Gaetano Sodi Relatore, *Consiglieri.*

DECISIONE XXXV.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Pistoriens. Praetensae Manutentionis die 20. Aprilis 1820.

IN CAUSA SOZZIFANTI NE' NN. E GAMBERAI

Proc. Messer Rocco Del Piatta — Proc. Messer Pietro Gamberai

ARGOMENTO

Non può esser mantenuto nel possesso di un Fondo quegli che non ha fatto conoscere della validità de' Titoli del suo possesso.

Digitized by Google

SOMMARIO

1. *Il Giudizio possessorio sommarissimo non può cumularsi al Petitorio secondo il Regolamento di Procedura.*

2. *La Causa del Possessorio, secondo le Regole Forensi, dee terminarsi prima del Petitorio.*

3. *Nei Giudizj sommarissimi Possessorj non è impedito alle Parti di affacciare delle ragioni che concernino il petitorio.*

4. *Al possesso vizioso male si conviene il favore della Manutenzione.*

5. *Il Creditore non può prendere, e ritenere il possesso de' Beni del suo debitore senza autorizzazione del Giudice.*

6. *Nel Possesso non è manutenibile alcuno finchè non è conosciuto della validità dei Titoli.*

7. *Non si accorda la manutenzione del possesso, quando il Possessore ha contro di se la resistenza del Gius.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Cav. Alessandro Sozzifanti nella sua qualità di Curatore dell' Eredità Beneficiata della fu sig. Anna Batistini Vedova Tonti intimò il sig. Filippo Gamberai a consegnarli la chiave di una loggia del Regio Teatro dei Risvegliati di Pistoja della quale ne aveva il possesso, asserendo che la medesima apparteneva alla suddetta Beneficiata Eredità. Si oppose il Sig. Gamberai, e il sig. Sozzifanti comparve al Tribunale Collegiale di quella Città, e domandò la conferma della sua Intimazione. Più ragioni disse il sig. Gamberai per mantenersi nel possesso, ma il Tribunale di Pistoja facendo plauso a quelle del sig. Sozzifanti, con Sentenza del 2. Luglio 1818. condannò il sig. Gamberai alla restituzione della domandata chiave. Si appellò il succombente Gamberai alla Ruota di Firenze, ma non incontrò miglior sorte, poichè con Sentenza del 20. Aprile 1820. fu confermata quella che era stata proferita nella prima Istanza.

MOTIVI

Attesochè mentre non può controvertesi che il sig. Cav. Alessandro Sozzifanti ne' NN. domandò colle sue Scritture de 12. e 19. Giugno 1819. che venisse dichiarato, che il Palco in questione appartiene in proprietà all' Eredità Beneficiata della fu sig. Anna Tonti; insistè contemporaneamente, perchè frattanto fosse ordinato al sig. Filippo Gamberai, che nel termine di giorni tre restituisse la chiave che Egli riteneva, e così promosse nel tempo stesso due questioni, la prima delle quali interessava il petitorio, e la seconda il possessorio.

Attesochè il Tribunale Collegiale di Pistoia senza fare alcuna dichiarazione relativa al titolo, avendo dichiarato, che pendente il Giudizio nel merito, il possesso del Palco suddetto si apparteneva al sig. Cav. Sozzifanti ne' NN., e condannato il Gamberai a consegnare la chiave, scindendo così l' una dall' altra domanda non ha fatto che uniformarsi al disposto del Regolamento di Procedura, in quella parte che vieta di cumulare il Giu-

1 dizio sommarissimo possessorio al petitorio, e per l'altra parte alle Regole forensi per cui la Causa del Possessorio deve terminarsi prima che quella del Petitorio, particolarmente quando si tratta del possessorio *retinendae*
2 oppure di spoglio *Sacr. Rom. Rot. Recet. par.* 6. *decis.* 277. *n.* 14. *decis.* 652. *n.* 2. *part.* 2. *decis.* 476. *n.* 7. *part.* 1. *decis.* 365. *n.* 9. *et seg. part.* 1.

Attesochè quantunque astrattamente parlando nel sommarissimo Giudizio possessorio la manutenzione non possa essere ritardata da quelle ragioni che concernono il Merito della Causa, ed il petitorio, non pertanto è impedito nelle respettive contingenze de' casi alla Parte, di opporre, ed affacciare, ed ai Giudici di fare disputare, e conoscere senza pregiudizio di approfondirle nel petitorio, anche quelle ragioni che concernono il petitorio
3 istesso quando si tratta di abbassare la pretensione dell' assistenza del Gius Comune, in cui una delle Parti litiganti si fonda per ottenere la manutenzione. *Posth. Manutens. Observat.* 55. *n.* 21. *Sacr. Rot. in Recent. part.* 18. *Tom.* 1. *decis* 2. *u.* 29.

Attesochè per quanto non sia controverso nè controvertibile, che il possesso materiale del Palco fosse presso il sig. Filippo Gamberai appellante, non era tuttavia, attesa la natura delle opposizioni, per la premessa Teoria impedito al Tribunale di Pistoia d' investigare anche nel presente sommarissimo Giudizio, se il di lui possesso fosse infetto, e vizioso, poichè ad un tal possesso mal si conviene il favore della manutenzione perciò
4 che ne dice il precitato *Posth. de Manuten. Observat.* 46. *n.* 1. *et Observat.* 47. *n.* 9.

Attesochè esaminata la Causa sotto questo punto di vista, e lasciata a parte qualunque indagine sulla importanza, ed efficacia dei titoli, che nel congruo giudizio petitorio potranno stabilire a chi si appartenga la proprietà del Palco del quale si tratta, è comparso alla Rota dimostrato per la confessione stessa del sig. Gamberai nello stato attuale degli atti, che il possesso da lui vantato deve attribuirsi per ora al preteso titolo del credito da lui dedotto, ed allegato nella sua Scrittura de 17. Ottobre 1818. prodotta in prima Istanza, e nella quale scrive « Siccome in ordine ai Documenti af-
« fidati al sig. Dott. Bozzi mio Procuratore, e conosciuti dal sig. D. Gori
« eletto da VS. Illustrissima in Procuratore dell' Eredità Beneficiata della
« Defunta sig. Anna Tonti, *Io ho pagato del proprio l' importare di*
« *detto Palco*, mi lusingo che mi sarà fatto diritto a potere ritirare senza
« inquietudine la Chiave del medesimo dal nominato sig. Alessandro Sozzi-
« fanti, come un Effetto che mi appartiene esclusivamente, non ostante che
« effettivamente *lo acquistassi per conto, ed interesse della sig. Anna*
« *Tonti* quando che non piaccia alla Eredità suddetta di rifondermi l' Im-
« porto delle due Cambiali pagate con i miei proprii danari per il detto
« acquisto al sig. Raffaello Baldinotti. »

Attesochè in questo stato di cose anche prescindendo dalla Eccezione della pretesa famigliarità, non poteva non riguardarsi come apertamente vizioso, ed illegale il possesso, o detenzione del Palco, in cui pretende il

sig. Gamberai di essere mantenuto, perchè le Leggi non permettono al preteso, e neppure al dichiarato Creditore, di prendere, e ritenere il possesso dei Beni del suo Debitore, senza la previa autorizzazione del Giudice, anche a dispetto del patto che ne attribuisca al Creditore la facoltà, essendo letterale il disposto del *Testo nella Leg. Creditores* 3. *Cod. de Pignor. et hypoth.* 5

Attesochè in conseguenza dei premessi principj il possesso allegato dal sig. Gamberai non è possesso manutenibile finchè si conosca della validità dei Titoli, poichè il mandato de *Manutenendo* non può di ragione aver 6 luogo quando, come nel concreto del caso, il possessore ha contro di se la resistenza del gius, tanto più quando questa resistenza è veemente, ed ine- 7 vitabile *Menoch. de retin. remed. n.* 24. *Sacr. Rot in Recent. decis.* 265. *n.* 38. *part.* 5. *Zanch. decis.* 443. *n.* 3. *p.* 5. *Tom.* 2. *et decis* 295. *n.* 14. *et* 21. *p.* 10.

Per questi Motivi

Senza pregiudizio delle Ragioni alle respettive Parti competenti nel Giudizio petitorio, dice essere stato male appellato per parte del sig. Gamberai dalla Sentenza de 2. *Luglio* 1819. *del Tribunale Collegiale di Pistoia al medesimo contraria, e favorevole respettivamente al sig. Cav. Alessandro Sozzifanti come Curatore dell' Eredità Beneficiata della fu sig. Anna Tonti, e quella perciò conferma, e condanna l' Appellante nelle spese del presente Giudizio.*

Così deciso dagli Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini *Presidente*

Francesco Gilles, Francesco Cercignani Relatore, *Auditori*

DECISIONE XXXVI.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina Praetensi Arresti diè 14. *Settembre* 1820.

IN CAUSA GUAGNI E BORGHERI

Proc. Mess. Guglielmo Bombicci — Proc. Mess. Giovanni Romanelli

Argomento

Non può assoggettarsi all' Arresto Personale quegli, ch' essendo mancato al Commercio stipula Contratti, perchè avendo perduta la qualità Mercantile non può contrattare mercantilmente.

Sommario

1. *Quegli ch' è mancato al Commercio non è soggetto all' arresto personale pe' Contratti che stipula.*

2. *Lo Strascino ha la qualità mercantile, come l' ha quegli, che compra Agnelli, e Carne da rivendere.*

Digitized by Google

STORIA DELLA CAUSA

Il Tribunale di Commercio di Firenze con Sentenza del 7. Luglio 1820. condannò con arresto Personale Gaspero Guagni, e Vincenzo suo figlio all' adempimento di una obbligazione che avevano stipulata nel primo Aprile 1820. a favore della Ragione Mercantile Santi Borgheri, Figlio, e Compagni. Gaspero Guagni nel giorno della stipulata Obbligazione non aveva la qualità Mercantile, perch' era stato dichiarato mancato al Commercio dallo stesso Tribunale con Sentenza del 19. Novembre 1819.; questa circostanza fece conoscergli di essere aggravato, e perciò interpose Appello alla Regia Ruota Civile di Firenze dalla quale in questa parte fu revocata quella ch' era stata proferita nella prima Istanza, la quale venne confermata in quella parte che riguardava Vincenzo Guagni figlio del predetto Gaspero, le di cui opposizioni non furono dalla Ruota valutate.

MOTIVI

Attesochè la Sentenza del Tribunale di Commercio de 7. Luglio 1820. quanto era giusto che fosse confermata rispetto a Vincenzo Guagni, altrettanto doveva revocarsi quanto al di lui Padre Gaspero, in quella parte, che rilasciava contro il medesimo l' esecuzione personale, per il riflesso,
1 che essendo il detto Gaspero mancato al Commercio, quantunque avesse la facoltà di far contratti, non poteva però fargli mercantilmente, per avere Esso perduta la qualità Mercantile, e così era incongruo l' assoggettarlo all' Arresto personale.

Attesochè in vano pretendevasi dal figlio di esonerarsi dalla qualità Mercantile, subito che Egli esercitava l' Arte di Strascino nella Bottega ove
2 prima stava il Padre, e subito che comprava gli Agnelli per rivendere, e Carne, e frattaglie, ed anche le Pelli per far lucro.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male in parte, ed in parte bene, essere stato appellato per parte dei Sigg. Gaspero, e Vincenzio Padre, e figlio Guagni, dalla Sentenza proferita dal Tribunale di Commercio di Firenze sotto dì 7. Luglio 1820. a favore dei sigg. Santi Borgheri, figlio, e Compagni, e contro i suddetti Gaspero, e Vincenzio Padre, e figlio Guagni, e detta Sentenza essersi dovuta, e doversi confermare, moderare, e riformare conforme conferma, modera, e riforma come appresso cioè; Conferma la suddetta Sentenza in tutte le sue parti, esclusa in quella parte dove rilascia l'arresto personale contro Gaspero Guagni, nella qual parte detta Sentenza revoca, e dichiara non esser luogo a detto Arresto personale, e detta Sentenza, esclusa nella suddetta parte, ove viene come sopra revocata, dice doversi eseguire secondo la sua forma, e tenore, e detti Guagni in tutte le spese del presente Giudizio condanna a favore di detti Borgheri.

Così è stato deciso dagli Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini Relatore, *Presidente*
Francesco Gilles, e Francesco Cercignani, *Auditori*

DECSIONE XXXVII.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Aretina Praetensae Cautionis die 7. Iunii 1820.

IN CAUSA MARTINELLI E REDDITI

Proc. Mess. Luigi Meucci — Proc. Mess. Jacopo Giacomelli

ARGOMENTO

L' Accollatario che promette di pagare liberamente col prezzo de' Beni vendutigli dall' Accollante i di lui Creditori non può pretendere da' medesimi la promessa, de restituendo.

SOMMARIO

1. *L' Accollo libero obbliga al pagamento.*
2. *Le Molestie anteriori all' Istrumento di Accollo non liberano l' Accollatario dall' obbligo del pagamento.*
3. *L' Esecuzione contro un Fondo non si arresta per l' offerta del pagamento se questa non è pura, e semplice.*
4. *La Promessa de restituendo non può esigersi dall' Accollatario nel pagare il Creditore, quando l' Accollo è libero.*

MOTIVI

Attesochè in aumento dei motivi della Sentenza Appellata, che il Supremo Consiglio adotta, è certo, che il sig. Ferdinando Redditi nell' accollarsi liberamente, e senza la condizione, che fuori di qualunque giusto motivo avrebbe voluto intempestivamente aggiungere nell' atto del pagamento, il debito che teneva con Martinelli il Venditore Vannuccini, venne ad obbligarsi di pagare al detto Martinelli Creditore del suo Venditore dentro i limiti del prezzo del Fondo venduto, di cui restò in debito, come ferma con moltissimi Concordanti la Decisione *del Supremo Consiglio del 2. Giugno 1820. in Causa Brunori ne' NN., e Giannantoni.* 1

Attesochè le molestie nelle quali pretendeva il Debitore di fondare le sue Eccezzioni, o si vedevano del tutto insussistenti, qual era la Sentenza Contumaciale del Tribunale del Monte San Savino de' 5. Maggio 1820., o si riconoscevano anteriori all' Istrumento di Vendita, ed Accollo, e molto più alla suddetta lettera di Ratifica, onde si applicavano le regole stabilite dalla *Rot. nostr. nella Decis. 26. n. 26. e segg. Tom. 4. del Tesoro Ombrosiano.* 2

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Ferdinando Redditi dalla Sentenza contro di Esso, e respettivamente a favore di Gaspero Martinelli, proferita dalla Regia Ruota di prime Appellazioni di Arezzo, e bene respettivamente giudicato dalla Rota predetta con la Sentenza del dì 5. Agosto 1819., e detto sig. Ferdinando Redditti

condanna nelle spese del presente Giudizio tanto giudiciali, che estragiudiciali da tassarsi.

Così pronunziato, e deciso dagl' Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti *Presidente*
Cav. Michele Niccolini Relat., e Cav. Vincenzio Sermolli *Consiglieri*

Si riportano i Motivi della Sentenza della Regia Ruota Civile d'Arezzo del dì 5. Agosto 1819. proferita dagli Illustriss. Sigg. Auditori, Serafino Rossi, Benedetto Cercigniani, Neri Brandaglia, adottati dal Supremo Consiglio come sopra.

Attesochè l' Offerta di pagamento deve esser pura, e semplice per arrestare l' esecuzione contro un Fondo che si va facendo dal Creditore, 3 *quale non può essere obbligato anche dal terzo Possessore, che alla Cessione delle ragioni senza obbligo, e garanzia.*

Attesochè l' offerta fatta per parte del sig. Ferdinando Redditi terzo Possessore del fondo esecutato ad Istanza di Gaspero Martinelli come alligata alla condizione, che questi dia Cauzione per il ritiro del suo Credito, promessa de restituendo per i Casi di evizione, non è stata accettata dal Martinelli medesimo e secondo le regole di buona Giustizia non può essere astretto ad accettarla, tanto più perchè costa dal 4 *Contratto che il Redditi si accollò liberamente a favore del sig. Martinelli, e che altresì ha pagata una buona porzione del prezzo in mano dei Venditori, che supera il Credito del Martinelli.*

Ed atteso, che in fine il terzo Possessore coerentemente alli Articoli 2167. 2168. 2169. del Codice Francese, tuttora in questa parte tra noi vegliante, non può esimersi dal dimettere senza alcuna riserva al Creditore il fondo a di lui favore Ipotecato se non pagando liberamente il Credito in Capitale, ed Accessori.

Per questi Motivi

Delib. Delib. previa la dichiarazione della Contumacia del sig. Ferdinando Redditi dice bene appellato, e mal giudicato colla Sentenza proferita a favore di detto sig. Ferdinando Redditi, e contro Gaspero Martinelli dal Tribunale di Prima Istanza d' Arezzo li 7. Giugno prossimo passato 1819.

DECISIONE XXXVIII.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina Liquidationis Redit. et Ration. die 30. Maii 1820.

IN CAUSA GUIDUCCI E TAVANTI

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Lorenzo Salucci

ARGOMENTO

Il Rendimento de' Conti di una Società, che si scioglie dee farsi nel luogo ove la Società è esistita, e quel Socio, che abita in Stato Estero deve venire a' Tribunali di quel luogo ov' era la Società.

SOMMARIO

1. *Il Rendimento de' Conti dee farsi nel luogo della tenuta Amministrazione.*

2. *Il Rendimento de' Conti per appurare lo stato di una Società si dee fare nel luogo ov' esiste l' interesse Sociale.*

3. *Il Rendimento de' Conti di una Società dee farsi nel luogo ove la medesima è esistita, quantunque alcuno de' Socj abiti in Stato alieno.*

4. *La Società si dice esistere in quel luogo ove le Merci sono trasferite, e vendute.*

5. *Il Tribunale delegato specialmente per gli Affari di una Persona, è competente per tutti quelli, che colla medesima hanno interesse.*

MOTIVI

Attesochè è principio indubitato che il Rendimento di Contí d' una Amministrazione deve farsi in regola nel luogo della tenuta Amministrazione « *Antonell. de loc. legal. lib.* 2. *Capit.* 86. *n.* 11. *Rot. Rom. Cor. Penia Decis.* 113. *n.* 2. *et.* 3. « Atteso che questo medesimo principio si adatta e conviene anco al rendimento di Conti che fra più Socj si reclami ad oggetto di terminare ed approvare lo stato della Società fra essi esistita, e stabilire le respettive obbligazioni e diritti dei Socj fra loro, tanto per l' attivo che per il passivo « *Zanch. de Societat. Part.* 4. *Cap.* 9. *n.* 128. « [1] [2]

Attesochè per recedere da questa regola non può fare ostacolo che uno dei Socj, al momento in cui sciolta la Società si vuole instaurare un Giudizio di rendimento di Conti per non essersi potuto effettuare amichevolmente, sia divenuto nel tempo intermedio fra la formazione della Società e la domanda del Giudiciale rendimento di Conti della medesima, suddito d' una Potenza diversa da quella che domina nei luoghi ove la Società è esistita, giacchè siccome contrasse questo Socio, dall' istante in cui aderì alla Societa, l'obbligazione di devenire al rendimento di Conti nel luogo ove [3]

esiste l' Amministrazione della Società medesima, così questa obbligazione di rispettare la Competenza dei Tribunali del Principato ove la Società ebbe la sua Amministrazione non può rimanere distrutta dal sopravvenuto Cambiamento Politico dei Paesi, ma deve rispettare quella competenza che in ragione dello stipulato contratto di Società egli venne ad accettare fino da principio, e quindi semprechè, nei modi dalla Legge conosciuti per intimare il suddito di un estera Potenza nei Tribunali che per ragione di materia sono per Esso competenti, sia intimato a comparire ai Tribunali del luogo ove esiste l' Amministrazione della Società resta stabilita la Giurisdizione nei medesimi, e tace in tal caso la regola generale che l' attore è tenuto a seguitare il Foro del Reo, e riceve la medesima la surriferita limitazione secondochè, opportunamente esaminata la materia, insegna *Carleval de Tud. Tit.* 1. *Disp.* 2. *n.* 168. *et plur. segg.*

4

Attesochè resulta in fatto che la Società dei Maiali sul finire del 1809. fra il sig. Luigi Tavanti, Pietro Grilli detto Pieroni, Antonio Cini, ed Angiolo Guiducci, contratta e terminata nel mese di Febbraio 1810. mantenne la sua principale Amministrazione in Toscana, ove appunto furono alienati i Maiali, che in altri luoghi acquistati, in Toscana si rimettevano per questa vendita, siccome ciò resulta dalle Note prodotte dal sig. Guiducci, e notificate all' istesso sig. Tavanti nel Giudizio agitato avanti il Tribunale di Città di Castello, e quindi alla Ruota di Perugia, leggendosi in dette Note sia la spedizione fatta al sig. Antonio Cini dimorante in Montevarchi, come dalla nota fatta dal Cini, sia le somme pagate alle Dogane per introdurre i Maiali in Toscana come stà scritto nella Nota prima e seconda riguardante il Tavanti, Fatti che non hanno per parte del sig. Tavanti ricevuta alcuna contradizione, onde è forza il concludere che l' Amministrazione Sociale è esistita in Toscana ove appunto la merce, che costituiva il soggetto delle contrattazioni Sociali, è stata in Toscana trasmessa, ed ivi alienata.

5

Attesochè, assicurata in tal guisa la prova dell' Amministrazione Sociale in Toscana, rimane perciò stabilita la Competenza dei Tribunali Toscani, per conoscere, anche a riguardo del sig. Tavanti, del Giudiciale rendimento di Conti che lo stesso sig. Tavanti ha reclamato come necessario, tanto presso la Ruota di Perugia, quanto presso il Tribunale d' Arezzo, al momento che ha eccezionata la Domanda di Credito dal sig. Guiducci in questi Tribunali avanzata, sia direttamente, sia reconvenzionalmente.

Attesochè fra questi Tribunali Toscani la Competenza viene a resultare a riguardo del Magistrato Supremo inquantochè fra quegli che devono a questo rendimento di Conti intervenire si trova il sig. Antonio Cini, per gl' interessi del quale esiste presso detto Magistrato una speciale delegazione, e così si verifica fra i detti Litiganti l' esistenza di una persona di Foro esclusivo, onde a tenore dell' Art. 35. del Regolamento di Procedura Civile, deve, per interesse di tutti, la Domanda portarsi al detto Tribunale di Competenza del Sig. Cini.

Dice male appellato per parte del sig. Luigi Tavanti dalla Sen-

tenza del Magistrato Supremo del 21. Giugno 1819. contro di Esso proferita ed a favore del sig. Angiolo Guiducci e bene respettivamente Giudicato, e quella conferma in tutto e singole le di lui parti, e condanna l' appellante nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Francesco M. Mori-Ubaldini *Presidente.*

Francesco Gilles, Giov. Batt. Brocchi; Relatore *Auditori.*

DECISIONE XXXIX.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Florentina Nullitatis Obbligationis die 31. Maij 1820.

IN CAUSA MASETTI E RIGACCI

Proc. Mess. Jacopo Giacomelli — **Proc. Mess. Gabbriello Piccioli**

ARGOMENTO

Il Prodigo non può crear debiti a Titolo di alimenti anticipati, e sono nulle, ed inefficaci le sue Obbligazioni, per la validità delle quali è necessaria l' assistenza del Curatore.

SOMMARIO

1. *Gli Alimenti non possono anticiparsi al sottoposto da quegli, che nulla gli deve.*
2. *Il Credito creato con un sottoposto, col Titolo di Alimenti anticipati, presenta un sospetto di frode.*
3. *Il Prodigo non può prendere a Imprestito secondo le Leggi Francesi.*
4. *Il Prodigo se potesse crear debiti a Titolo di Alimenti, potrebbe dilapidare le sue alimentarie prestazioni, ed il Patrimonio ne resterebbe aggravato.*
5. *Il Contratto, che induce una Obbligazione vietuta, qualunque sia la maniera stabilita per eseguirla, è riprovato dalla Legge.*
6. *Il Prodigo secondo la Legge Francese non può far Contratti, nè stare in Giudizio.*
7. *I Casi non espressi dalla Legge debbono decidersi secondo lo spirito dalla Legge medesima.*
8. *La Legge deve applicarsi dal Giudice secondo le circostanze.*
9. *I Governi debbono impedire al Prodigo la dissipazione delle sue sostanze.*

10 *Un Governo ben regolato deve ricondurre il Prodigo ad emendare il suo vizioso costume.*

11. *I Cittadini debbono proteggersi ancora contro la loro volontà.*

12. *Il Prodigo, vittima delle passioni, richiama la protezione delle Leggi.*

13. *La Conservazione de' Patrimonj riguarda l'interesse sociale.*

Storia della Causa

La signora Isabella Rigacci nel primo Maggio 1815 somministrò al sig. Giulio Masetti la somma di scudi 221 a titolo di alimenti anticipati, il quale si obbligò di farne la restituzione a scudi 8 ogni mese e ne commesse il pagameuto al sig. Francesco Giunti suo Maestro di Casa dal quale erangli pagate le sue alimentarie mensuali prestazioni. Di questa Obbligazione ne fu stipulato sotto la data di detto giorno l' opportuno Chirografo firmato di proprio pugno dal sig. Masetti.

Appoggiata a questo Chirografo la sig. Rigacci comparve nel primo Agosto 1817 al Magistrato Supremo, e domandò, che fosse condannato il sig. Giulio Masetti al pagamento dell' indicato suo Credito colle di lui mensuali prestazioni a suo favore obbligate: Il Magistrato Supremo con sua Sentenza del 25 Novembre 1818. negò l' esecuzione di questo Chirografo, ed il sig. Masetti venne assoluto dall' adempimento della sua Obbligazione.

Si appellò la sig. Rigacci alla Regia Ruota Civile di Firenze, la quale con Sentenza del 21 Settembee 1819 revocò pienamente quella ch' era stata proferita dal Magistrato Supremo.

Interpose Appello il sig. Masetti al Supremo Consiglio, il quale dopo di avere intese le ragioni di ambe le Parti pronunziò nel 31 Maggio 1820 la sua Decisione a favore del sig. Masetti revocando in tutte le sue parti la Sentenza Ruotale, e confermando quella, che fu emanata nella prima Istanza.

Motivi

Attesochè mal provvedde al proprio interesse la sig. Rigacci somministrando al sig. Masetti, sottoposto al Curatore, e senza l' assistenza di questo, l' asserta somma di Scudi dugentoventuno col titolo *d' anticipazione* delle sue mensuali prestazioni alimentarie, e lusingandosi, come sembra, di poterne esigere più sicuramente col pretesto di quel titolo il rimborso ai termini convenuti nell' Apoca privata del primo Maggio 1815. In fatti quella pretesa anticipazione, che regolarmente non ha luogo quando chi somministra nulla deve all' Accipiente, invece di costituire la prova di un di-

1 ritto legittimo ad esigere il Credito, presenta all' opposto un fondato sospetto d' aver voluto con questo mezzo far frode alla Legge. Lo avverte il *Giure consulto nella Leg.* 29. *D. de Legit. Sen. Etid. et lon. Consuet* « ibi «

2 « contra Legem facit qui id facit quod lex prohibisset, in fraudem vero qui « sàlvis verbis Legis, Sententiam eius circumvenit ».

E' dunque evidente, che la Rigacci somministrò al Masetti gli Scudi

221. non a titolo di anticipazione, ma somministrò a titolo soltanto *d' Imprestito*, o *di Mutuo*.

Attesochè ritenuto ancora, che una tale obbligazione debba esaminarsi a fronte delle Leggi Francesi, non può dubitarsi della sua insussistenza, giacchè nell' Artic. 513 del Cod. Civile è stabilito, che al Prodigo è vietato d' EMPRUNTER, o sia di *prendere in imprestito ovvero a mutuo*, senza l' assistenza del Consulente giudiciario.

3

Attesochè in vano si opporrebbe ad una tale proibizione, che il Masetti colla sua Obbligazione del primo Maggio 1815. pose in essere un Atto puramente Amministrativo delle prestazioni mensuali assegnateli a titolo di Alimenti, il che gli era permesso di fare, giacchè disponeva di un oggetto suo proprio, di cui poteva disporre a piacimento, e disperderlo ancora, come avrebbe potuto farlo in ogni mese quando gli veniva pagata la detta Alimentaria prestazione, mentre così facendo non esponeva a veruna responsione il patrimonio della sua famiglia.

A questo specioso pretesto si risponde: 1. Che la Legge proibisce al Prodigo d'*emprunter* senza l'assistenza del Consulente giudiciario, e non fa distinzione circa gli oggetti sopra dei quali cada *l' emprunter*: 2. Che non è vero, che simili obbligazioni non possano rivolgersi contro il Patrimonio, giacchè ammettendole come valide, e permettendo al Prodigo di porle in essere a suo capriccio, potrebbe questo facilmente dissipare in un giorno le prestazioni alimentarie assegnateli per il corso di molti mesi, e ridotto a mancare di alimenti, ritornerebbe a carico del Patrimonio, che sarebbe obbligato a rifonderli se non altro per il decoro della famiglia, o per sentimento di commiserazione. Ed è vano egualmente l' insistere, che nello stesso disordine si può cadere in ciascun mese essendo pure permesso al Prodigo di fare della prestazione Alimentaria passata in sue mani quell' uso, o abuso ancora, che più gli piace, mentre a tal disordine quanto è facile, e di non grave dispendio il provvedere se abbia luogo in un mese, e di impedirne il proseguimento, altrettanto si renderebbe difficile, e quasi impossibile il porvi un riparo se fosse il Prodigo autorizzato a contrarre utilmente delle obbligazioni, che producano un vincolo avente una progressiva, e indeterminata continuazione. Nè si adduca l' ingegnoso pretesto *di Contratto Aleatorio* immaginato per esimere dal rigore della Legge l'Obbligazione contratta dal Masetti rendendola affatto personale, giacchè la Legge ha proibito il Contratto inducente una obbligazione riprovata qualunque sia la maniera, che ne riguarda l' esecuzione.

4

5

Attesochè per il disposto dell' Artic. 43. delle Legge transitoria del 15 Novembre 1814. l' obbligazione di cui si tratta viene certamente annullata, essendo ivi *inabilitato il Prodigo ad obbligarsi*, *e far Contratti*, *e a stare in giudizio* senza l' assistenza del respettivo Consulente, che a quest' effetto assume immediatamente LA QUALITA' DI CURATORE. Dalle quali espressioni, più estese delle altre, che si leggono nell' *Art.* 513. del Cod. Francese è dato il presumere con ragione, che in forza del cambiamento

6

del nome del *Consulente* giudiciario in quello di *Curatore* siasi voluto indurre nel nostro caso un più grave rigore, e ravvicinarlo all'antecedente nostro sistema: e questa presunzione è anche avvalorata dalle parole stesse della Legge che non dicono dovere il Consulente assumere soltanto il nome di Curatore, ma doverne assumere la *qualità*.

Attesochè quando pur fosse vero, che le parole della Legge non abbiano espressamente notato il caso in questione, è certo nondimeno, che ben conosciuto lo spirito della medesima, a norma di esso debbono decidersi i casi non espressi *L.* 13. *et* 14. *D. de Legit.* e più compiutamente *la Legge non dubium* 5. *C. de legib. et Constitut. Princip., et edict.*, che è opportuno di qui referire « Non dubium est in Legem committere « eum qui verba legis amplexus contra Legis nitur voluntatem, nec poenas « insertas Legibus evitabit qui se contra Juris Sententiam saeva prerogativa « verborum fraudulenter excusat. Nullum enim pactum, nullam conventionem, nullum contractum est eos videri Volumus subsecatum qui contrahunt lege contrahere proibente. Quod ad omnes etiam Legum interpretationes tam veteres quam novellas trahigeneraliter imperamus: ut legislatori quod fieri non vult, tantum prohibuisse sufficiat: caeteraque « quasi expressa ex Legis liceat voluntate colligere: hoc est ut ea quae Lege fieri prohibentur si fuerint facta, non solum inutilia, sed pro infectis « etiam habeantur: licet Legislator fieri prohibuerit tantum, nec specialiter « dixerit, inutile esse debere quod factum est » Secundum itaque praedictam regulam; quae ubicumque non servari factum Lege prohibente « censuimus, certam est nec stipulationem hujusmodi tenere *nec Mandatum nullius esse momenti nec Sacramentum admitti* ».

7

E coerentemente a tali massime riflettevano i Legislatori Francesi all'occasione appunto di fissare le attribuzioni del Consulente giudiciario dato al Prodigo, come referisce il *Malevill*e nell' Analisi ragionata delle Discussioni sul Cod. Civile tenute nel Consiglio di Stato « Che non è necessario, e spesso è anzi impossibile, che la Legge fissi precisamente la misura degli abusi, che vuol reprimere. Sarà forse questa una ragione per « non estendere quella misura, e per lasciarsi i disordini impuniti? No « senza dubbio. La Legge stabilisce il principio, ed il Giudice ne fa l'applicazione secondo le circostanze ».

8

Attesochè un tale spirito nella nostra specie è certamente diretto ad impedire al Prodigo la dissipazione delle sue sostanze, ed è per questo, che le Leggi tendono a tale scopo con prudente, e sollecita precauzione, animate dal principio, che è proprio d'ogni ben regolato Governo, per cui come Padre comune dei suoi sottoposti deve invigilare in riguardo al Prodigo non solo per impedirgli la dilapidazione delle sue sostanze, ma deve anche prender cura di ricondurlo ad emendare il suo vizioso costume, ed a fargli prendere l'abitudine d'una regolare, e provida amministrazione, giacchè una tal disciplina è utile non solo al Prodigo stesso, ma insieme alla di lui famiglia, ed al pubblico esempio.

9

10

Nè furono diverse le vedute dei Legislatori Francesi quando assegnarono al Prodigo il Consulente Giudiciario. Lo attesta il *Maleville* nel luogo sopracitato con le seguenti espressioni « E' un dovere della Società di « proteggere i Cittadini contro ancora alla loro volontà. Questo principio è « la base delle tutele, e dell' interdizione del Demente. Ma il Prodigo vit- « tima delle passioni che lo trasportano a delle operazioni disastrose ai suoi « interessi richiama egualmente la protezione delle Leggi. « Si dice da al- « cuni, che poco importa al Pubblico in quali mani siano posti i beni, « purchè rimangano nello Stato: ma qui non si tratta una questione di Fi- « nanza; si tratta di una questione relativa ai costumi, e all' interesse So- « ciale; e lo Stato ha interesse che ciascuno conservi un patrimonio, come « una speciale cauzione del suo retto contegno di vita ».

11

12

13

E poichè in ordine a queste massime fondamentali fu stabilito l' Articolo di sopra rammentato, non può dubitarsi, che rigorosa, e precisa ne debba essere l' interpretrazione. E che tale sia lo spirito del Gius Comune, e delle nostre patrie Leggi lo dimostrano apertamente e le attribuzioni, e lo stesso nome di Curatore, che imposero a chi era incaricato di questo uffizio importante.

Attesochè finalmente l'esposte considerazioni sono pienamente confermate dalla rispettabile Autorità della *Rot. Rom. in Assisien. pecuniaria* 19 *Septembris* 1814 *cor. Alberghini*, che si applica perfettamente al caso presente, ed anche a più forte ragione, poichè trattavasi in quella Causa non già di simulata, come nella nostra, ma di una vera, e propria anticipazione.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice bene essere stato appellato per parte del sig. Cav. Giulio da Bagnano già Masetti in unione del suo Curatore, o Consulente sig. Piero Mannelli Galilei dalla Sentenza contro di esso sig. Masetti, ed a favore della sig. Isabella Rigacci proferita dalla Ruota Civile di questa Città sotto di 21. *Settembre* 1819., *e male respettivamente essere stato con detta Sentenza dichiarato, e giudicato, e perciò la detta Sentenza essersi dovuta, e doversi revocare, siccome quella perciò revoca in ogni sua parte; e previa detta revoca, dice doversi confermare la precedente del Magistrato Supremo de'* 25 *Settembre* 1818, *e condanna la detta sig. Rigacci nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così pronunziato e deciso dagl' Illustriss. Signori

Giovanni Alberti, *Presidente.*
Cav. Vincenzo Sermolli, e Filippo Del Signore Relat., *Consiglieri.*

DECISIONE XXXX.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Senens. Praetensae Admissionis Testium die 25. Augusti 1820.

IN CAUSA BANDINELLI E SERGARDI E SILINI

Proc. M. Luigi Torracchi. Proc. M. Francesco Baldi. Proc. M. Jacopo Giacomelli.

ARGOMENTO

La Prova Testimoniale non si ammette per purgare il sospetto dell' antidata di un'Atto di cessione di un Credito, il quale era già stato precedentemente oppignorato colla tradizione del Documento originale a favore di altra Persona.

SOMMARIO

1. *La tradizione del Documento non originale fatta dal Cedente al Cessionario dà diritto al Debitore di negare il pagamento del suo Debito.*

2. *La Data incerta rende nullo il Documento.*

3. 4. *Il Documento di Data non certa si rende valido se si purga il sospetto dell' antidata.*

5. *Il Giudice può dividere i suoi Giudicati quando più Attori hanno distinto l' interesse, e le ragioni.*

MOTIVI

Attesochè sebbene con Scrittura del 27. Febbrajo 1819. comparissero in Atti avanti il sig. Auditore del Governo di Siena i sigg. Cav. Vinceslao Malevolti, come Curatore del sig. Cav. Alessandro Bandinelli, Giulia Bandinelli Moglie del sig. Celso Sergardi, e il Dott. Luigi Ticci come Curatore del medesimo sig. Celso, e tutti unitamente facessero istanza che fosse dichiarata nulla la Cessione da detto sig. Celso Sergardi fatta a favore del sig. Alamanno Silini sotto la data del dì 11. Aprile 1818., ed affetto il Credito con essa a detto sig. Silini ceduto a favore della Dote della sig. Giulia Bandinelli ne' Sergardi, pure da tale Scrittura bastantemente resulta, che non fu allora inteso di attaccare di nullità detta Scritta perciò che potesse concorrere il distiuto interesse, e le conseguenze diverse, alle quali si potesse far luogo in dependenza di detta Cessione tra il Cedente signor Celso Sergardi, ed il Cessionario sig. Alamanno Silini.

Attesochè qualunque dubbiezza che si fosse voluta motivare sul vero oggetto della preeindicata Istanza, rimase bastantemente schiarita, ed esclusa, dopo che dalla successiva Scrittura di eccezioni esibita sotto dì 3. Maggio 1819. per parte dei ridetti sigg. Comparenti, ed Attori, colla quale eccezzionando alla domanda incidentale di ammissione alla prova Testimoniale presentata per parte del detto sig. Silini sotto dì 5. Aprile dell' an-

no medesimo, marcatamente si divisero le deduzioni distinte di ciascuno di essi Attori.

Poichè mentre per parte dei sigg. Cav. Vinceslao Malevolti Curatore del sig. Cav. Alessandro Bandinelli, e della sig. Giulia Bandinelli, Moglie del sig. Celso Sergardi, per ragione di dimostrare inammissibile la prova Testimoniale dal sig. Silini domandata, chiaramente spiegando le speciali eccezioni ad essi competenti in opposizione alla detta prova, e rettificando, e restringendo forse, anche, se così si vuole la precedente loro domanda, conforme dall'*Art.* 60. del vegliante Regolamento di Procedura, erano pur anche autorizzati a fare, non altro si disse, se non che detta prova Testimoniale si rendeva onninamente inutile di fronte a loro, giacchè il privilegio, e la prelazione che a di loro favore al dirimpetto di detto sig. Silini accordava il fatto indubitato, che il Credito in questione, molto anteriormente al dì 11. Aprile 1818., epoca della cessione statane fatta al medesimo, era stato nei debiti, e validi modi di ragione oppignorato in conto delle Doti della ridetta sig. Giulia con la tradizione dell'originale scritta del 21. Luglio 1803. costitutiva il Credito medesimo in ordine al Decreto del soppresso Magistrato Supremo di Siena del 10. Febbrajo 1806., e successiva dichiarazione di pegno da detto sig. Cav. Malevolti in detti NN. emessa sotto dì 13. Febbrajo 1806., ai termini della Legge di Toscana degli 11. Novembre 1792., toglieva l'adito a qualunque ulteriore contrattazione del Credito stesso, e rendeva inutile la Cessione posteriormente fattane al sig. Silini, al quale in fatti non essendosi potuto passare l'originale del Documento costitutivo il Credito, perchè consegnato già in mano del Creditore Pignoratario, fu preso l'espediente di darne una semplice copia onninamente inefficace, giacchè la non esibizione del Documento originale del Credito ceduto pone il Debitore nel diritto di recusare il pagamento in ordine al *Testo nella Leg. fin. Cod. ad Exhibend.*, di cui l'*Olea de Cess. Jur. tit.* 7. *qu.* 1. *n.* 2. *Rot. Rom. in recent. decis.* 443. *n.* 9. *part.* 1. 1

Tutto affatto diversamente però per parte del sig. Dott. Luigi Ticci, che era quello che aveva la rappresentanza di detto sig. Celso Sergardi, come di lui Curatore, e Procuratore, si dedusse per unico, e special fondamento dell'anche da lui voluta rejezione della prova Testimoniale, la nullità della Cessione per difetto di data certa in ordine alla disposizione dell'Articolo 4. della Legge del 30. Novembre 1814., in vista, che non giustificandosi la data se non che col mezzo del registro, nè questo essendosi nell'Atto di Cessione verificato, se non che nel 20. Gennaio 1819., e così due soli giorni dopo alla sottoposizione, cui il sig. Celso Sergardi soggiacque, non poteva non andare l'Atto stesso soggetto a quel sospetto di antidata, che la Legge del 15. Novembre 1814. al titolo dell'Interdizione all'Art. 39. induce, salvo il diritto di purgare questo sospetto con prove artificiali, secondo il prudente arbitrio del Giudice. 2 3

Digitized by Google

Attesochè da tali resultanze processali, chiaro emerge che le ragioni dedotte per interesse dei sigg. Bandinelli, appoggiate essendosi unicamente a quelle che dava loro il fatto dell' anteriorità dell' Oppignorazione del Credito alla Cessione dal sig. Silini riportatane che rendeva inutile, e superflua per la loro questione concernente la verificazione, cui la prova Testimoniale tentata dal sig. Silini tendeva, della data certa, dependente dal conoscere, se la Cessione dal sig. Celso Sergardi fatta al sig. Silini fosse dell' 11. Aprile 1818. epoca della sua data apparente, o del 20. Gennajo 1819. giorno del registro, questione, nella quale esser poteva, ed era unicamente interessato il Curatore del medesimo sig. Celso Sergardi, come che dalla differenza della data, che materialmente presentava l' Atto di Cessione, a quella dell' Opposizione del registro insorger poteva legalmente il dubbio sulla sicurezza della data, che poteva forse anche far luogo a liberare il Cedente sig. Celso Sergardi al dirimpetto del Cessionario sig. Silini, qualora questi non fosse con le prove artificiali dalla Legge, tra le Persone del Creditore, e dell' interdetto Debitore ammesse, riuscito a purgare il sospetto dell' antidata.

4

Attesochè allorchè distinto è l'interesse, e diverse le ragioni di più Attori, e CC. di LL. cosicchè delle une ammetter si possa un'esame egualmente distinto dalle altre, e diverse ne siano le conseguenze, perchè non se ne verifichi quella necessaria connessione, e continenza di causa, che ne vieti congruamente la separazione, puole il Giudice dividere anco i suoi giudicati, e pronunziando sull' une, sospendere, e riservare la sua pronunzia sulle altre, secondo che fermano *Cravatt. Consil.* 232. *N.* 3. 5. *et* 7., *Soccin. Jun. Consil.* 136. *N.* 6. *Lib.* 2. *Cephal. Cons.* 387. *N.* 26. *et seq. Lib.* 3. *Menoch. de Arbitr. Cas.* 371. *N.* 26. *Trentacinq. de Judic. resol.* 3. *N.* 14. *Carleval. de Judic. Tom.* 2. *disp.* 2., e gli altri allegati dalla *Sacra Rot. Cor. Ansald. Decis.* 71. *N.* 35. *et* 39. *Tom.* 1.

5

Attesochè non poteva certamente dirsi, che uso prudente di questa facoltà dalle circostanze speciali suggerita, fatto non avesse il Giudice di prima Istanza, mentre che colla sua Sentenza del 12. Maggio 1819. rigettò la prova Testimoniale domandata dal sig. Silini, per ciò che concerneva l'interesse del sig. Cav. Malevolti Curatore Bandinelli, e della sig. Giulia Bandinelli, e riservò poi tanto a favore del sig. Alamanno Silini Cessionario, quanto del Dott. Luigi Ticci Curatore del sig. Celso Sergardi Cedente, le respettive ragioni da sperimentarsi nel suo congruo Giudizio.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte dei sigg. Cav. Vinceslao Malevolti Curatore del sig. Alessandro Bandinelli, e Giulia Bandinelli ne' Sergardi, dalla Sentenza della Ruota di prime Appellazioni di Siena del 4. *Settembre* 1819. *revocatoria di altra Sentenza del sig. Auditore del Governo di Siena del* 12. *Maggio* 1819., *e male perciò, con detta Sentenza della Ruota, essere stato giudicato, ed in*

reparazione, conferma in tutte le sue parti la mentovata Sentenza del sig. Auditore del Governo di Siena del 12. Maggio 1819., dice che la detta Sentenza di prima Istanza dovrà essere eseguita secondo la sua forma, e tenore, e condanna il sig. Alamanno Silini nelle spese giudiciali di tutte le Istanze.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti, *Presidente.*
Cav. Vincenzio Sermolli, Relatore, e Filippo Del Signore, *Consiglieri.*

DECISIONE XXXXI.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Pisana, Mandati die 20. Martii 1820.

IN CAUSA CASANUOVA E TOZZI

Proc. Mess. Giuseppe Brandi — Proc. Mess. Antonio Cino Rossi

ARGOMENTO

E' valido il Mandato della Donna, che incarica alcuno dell' esecuzione di un'Atto Amministrativo in adempimento delle Obbligazioni nate da un precedente Contratto, perchè gli viene permesso dalle Leggi del 15. Novembre 1814., e 25. Gennajo 1815., e il Mandatario non è tenuto a sodisfare, che a' termini del Mandato, senza consultare le convenzioni stabilite nell'antecedente Contratto.

SOMMARIO

1. *Le Polizze d' Ordine firmate dal Figlio in età minore in nome della Madre sono efficaci.*

2. *Il Mandatario, che sodisfa a' termini del Mandato non è obbligato consultare le Convenzioni di un' Istrumento per l' esecuzione del quale è stato incaricato.*

3. *Il Mandatario deve uniformarsi alla Lettera del Mandato.*

4. *La Donna può validalmente fare degli Atti Amministrativi perchè gli vengono permessi dalle Leggi del 15. Novembre 1814., e 25. Gennajo 1815.*

5. *Il favore che le Leggi accordano alle Donne non può pregiudicare a quegli, che con Esse contratta.*

Il Supremo Consiglio per i Motivi adottati nella Sentenza appellata, e specialmente per i concludenti riscontri, che gli somministrano, che nei pagamenti fatti con i due respettivi Contratti del dì 4. Ottobre 1817., e del dì 8. Marzo 1819. rogati ambedue dal Notaro Carlo Antonio Martini

delle somme che facevano debito alla sig. Tozzi fosse compreso il valore dei generi dei quali essa sig. Tozzi si era dichiarata *Mallevadora*, *e pagatora* al dirimpetto del sig. Casanuova.

Dice male essere stato appellato, e respettivamente ben giudicato dalla Sentenza della Regia Ruota di Pisa del dì 23. Aprile 1819. fra essa sig. Maddalena Vedova Tozzi, ed il sig. Agabito Casanuova ora defunto, e perciò ordina doversi quella mandare a sua piena esecuzione a favore dei sigg. Cav. Jacopo, e Guido fratelli e figli del detto fu Agabito Casanuova, e contro detta sig. Maddalena Ferrini Vedova Tozzi; E la medesima a favore dei sigg. Casanuova condanna nelle spese giudiciali, e stragiudiciali di tutte le Istanze.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti, *Presidente*.

Cav. Vincenzio Sermolli Relat., e Filippo Del Signore, *Consiglieri*.

Si riportano i Motivi della Sentenza della Regia Ruota di Pisa del 23. Aprile 1819. proferita da un solo Giudice che fu l'Illustrissimo Signor Auditore Ascanio Baldasseroni stati adottati dal Supremo Consiglio.

Considerando che il principale appoggio della Sentenza appellata per parte del sig. Casanova è la mancanza della prova della fatta somministrazione di diverse Grasce a Pietro Giannini e Valentino Anichini per ordine, e conto della sig. Maddalena Tozzi, per non avere in quel Giudizio prodotte le Polizze originali firmate dalla sig. Tozzi, e dal di lei figlio.

Considerando che l'appellante sig. Casanova ha nel presente Giudizio supplito alla deficenza di detta prova colla esibizione di più e diverse Polizze giustificanti la fatta somministrazione di dette Grasce.

Considerando che per quanto la sig. Tozzi si sia fatta lecita di impugnare la verità di dette Polizze giurando nelle risposte alle posizioni della falsità delle medesime: non ostante ha poi dovuto convenire nella prosecuzione delli Atti di aver tradita la verità, renunziando a questa indecente eccezione.

Considerando che sebbene la maggior parte di dette Polizze si vedino firmate dal di lei figlio, pur nonostante essendo il medesimo in età minore, soggetto alla potestà della Madre sua, e con essa convivente deve credersi che il fatto del figlio sia il fatto della sua Genitrice, tanto più che lungi dal potersi dubitare della malaversione delle Grasce date per ordine firmato dal figlio, il medesimo non ha abusato a proprio vantaggio del detto ordine, ma senza alcun suo lucro, è stato diretto a pagare un debito della Madre in esecuzione di una precedente Obbligazione della medesima, e non hanno

impugnata Pietro Giannini, e Valentino Anichini la recezione di dette Grasce; E quel che è più la istessa Sentenza appellata condannando i detti riceventi a pagare al sig. Casanova il valore di dette Grasce in L. 756. 6. 8., oltre al dimostrare la realtà della recezione delle Grasce predette, giustifica ancora una proporzionata estinzione di tanta rata del debito che teneva la sig. Tozzi colle respettive mogli di detti Anichini, e Giannini per il prezzo di Beni che alla medesima cederono con titolo di Vendita col pubblico Istrumento del 13. Settembre 1815., rogato dal Notaro Gotti.

Considerando che non rileva in ragione la circostanza di non avere il sig. Casanova nell'eseguire la tradizione delle Grasce per estinzione parziaria del detto debito di resto di prezzo di che sopra, osservate le formalità pattuite nel detto Istrumento di Vendita nel modo del pagamento, giacchè tale inosservanza è unicamente imputabile alla sig. Tozzi Mandante, e non al sig. Casanuova Mandatario, che avendo precisamente sodisfatto ai termini del Mandato affidatogli non aveva obbligo di consultare i termini delle convenzioni espresse in detto Istrumento, ma doveva puramente, e semplicemente uniformarsi alla Lettera del Mandato, conforme ha scritto.

Considerando che in questa posizione di fatti, inutile si rendeva per la sig. Tozzi l'invocare il disposto della Patria Legge del 15. Novembre 1814. per sostenere la nullità della Obbligazione dalla medesima contratta col mezzo delle Polizze controverse, poichè esaminato il contesto litterale di detta Legge, non meno che della successiva del 25. Gennajo 1815. correttoria del rigore della prima, e premesso in fatto che la sig. Tozzi ben lungi dal porre in essere colla creazione di tali Polizze una Obbligazione, estinse invece con tal mezzo una Obbligazione precedentemente contratta, e fece in tal guisa un Atto puramente amministrativo permesso in Lettera dalla detta Legge, talchè comparisce indubitato in ragione che la questione di nullità d'Obbligazione proposta dalla sig. Tozzi col presidio della Patria Legge, è estranea affatto dal caso concreto dei presenti Atti.

Considerando che mentre la pietà delle Leggi ha prescritti i mezzi onde non restino ingannate le Donne nei loro Contratti della vita civile, non gl'ha d'altronde permesso d'ingannare chi con esse contratta, giacchè il privilegio favorisce chi è ingannato, ma non chi vuole ingannare, come sarebbe nel caso attuale, giacchè il sig. Casanuova per aver sodisfatto gli ordini della sig. Tozzi sarebbe esposto alla perdita del suo denaro, nel tempo che la sig. Tozzi, o ha già estinto il suo debito con questo mezzo, o ha il modo di compensare il suo Credito con li Anichini, e Giannini, essendo sempre loro Debitrice.

Considerando che la condotta della sig. Tozzi non era punto plausibile avendo prima negato un fatto che non poteva impugnare, e deducendo quindi delle eccezioni che tendevano a locupletarla con

2
3
4
5

in danno altrui: quando d' altronde essa non era in danno, o se vi era ciò accadeva per la sua negligenza nel non essersi meglio spiegata con il suo Mandatario, e perciò non poteva evitare la condanna delle spese anche stragiudiciali del secondo Giudizio, nel quale il sig. Casanuova aveva giustificato pienamente il suo Mandato.

Considerando che non era di ragione attendibile la serotina produzione del Contratto de' 4. Ottobre 1817., rogato Martini dal quale si voleva dedurre il pagamento fatto per altro mezzo: Perchè questo Istrumento ingegnosamente combinato dalla sig. Tozzi pendente la lite per avvalorare la di lei produzione non porta sostanzialmente che il saldo di uno dei Creditori senza indicare il modo dei precedenti pagamenti, e per una somma molto al disotto di quella di cui essa era debitrice a Giannini e Anichini, e perciò non costituisce la prova esclusiva di quanto ha pagato ai medesimi il sig. Casanuova, giacchè non estinguendo la totalità del debito, nè conoscendosi le forme di altri pagamenti, e non essendo impugnato dai Creditori che i pagamenti fatti dal sig. Casanuova erano per conto della sig. Tozzi, e facevano credito alla medesima, un saldo parziale non poteva pregiudicare i diritti dello stesso sig. Casanuova.

Che però,

La Regia Ruota di Pisa

Delib. Delib. Dice essere stato bene appellato per parte del signor Agabito Casanuova dalla Sentenza stata contro di esso, ed a favore della sig. Maddalena Tozzi proferita dal Tribunale di Peccioli sotto dì 27. Dicembre 1817., e male essere stato respettivamente giudicato colla Sentenza predetta, quale perciò revoca in tutte le sue parti, poichè dichiara doversi condannare, siccome condanna la detta signora Tozzi a dare, e pagare al sig. Casanuova le dette L. 753. 6. 8. per l' importare delle Grasce da esso per di lei ordine somministrate a Pietro Giannini, e Valente Anichini, come dalle Polizze di che in Atti, con più gl' interessi Legali su detta somma decorsi dal dì della prima comparsa in Giudizio di detto sig. Casanuova, e decorrendi fino al pagamento; E detta sig. Tozzi condanna inoltre nelle spese giudiciali, e stragiudiciali anche del presente Giudizio da liquidarsi nelle forme. Riservando però, conforme riserva alla sig. Maddalena Tozzi tutte le sue ragioni, e diritti per farsi accreditare e pagare da Pietro Giannini e Valente Anichini della valuta di ciò che ha fatto loro somministrare, e di cui sono debitori in ordine all'istessa Sentenza del Tribunale di Peccioli, da essi non appellata, da esaminarsi tali ragioni e diritti nei modi e forme che di ragione.

Digitized by Google

DECISIONE XXXXII.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Florentina Reject. Except., die 5. Julii 1820.

IN CAUSA CHELLI E GOZZINI

Procur. Mess. Candido Grassi **Proc. Mess. Giuseppe Giusti**

ARGOMENTO

Non sono ammissibili nel progresso della Causa l'eccezioni del Reo convenuto, quando il medesimo è convinto di mendacio per l'eccezione opposta nel principio, tanto più se questa ha posto l'Attore nella necessità di far delle prove per giustificare la sua intenzione.

SOMMARIO

1. *Il Reo convenuto convinto di mendacio per la sua eccezione data in principio di Causa non può dare ulteriori eccezioni.*

2. *L' Eccezione mendacemente opposta dal Reo se ha gravato l'Attore di far giustificazioni è un motivo più forte per rigettare le sue posteriori Eccezioni.*

3. *L' Eccezione della prescrizione all' effetto di liberarsi il Debitore è soggetta al risultato del Giuramento, che il Debitore presta all' Istanze del Creditore di non esser più Debitore.*

4. *Il Reo convinto di mendacio si rigetta dal Giuramento, che presterebbe per provare la pretesa estinzione del suo Debito.*

5. *Il Codice di Commercio si deve intendere, e modificare, se non osta una espressa dichiarazione, secondo Il Gius comune.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Giuseppe Barigazzi nel 5. Luglio 1809. accettò un Biglietto di pagamento di Pezze 320. da otto Reali, per valuta di Mercanzie vendute, e consegnate, all'Ordine S. P. del sig. Eligio Gozzini, dal quale fu il detto Biglietto girato parimente all' Ordine S. P. del sig. Giovanni Chelli di Livorno per valuta ricevuta in contanti.

Venuto il giorno della scadenza il Biglietto non fu pagato nè dal sig. Gozzini, nè dal sig. Barigazzi, per la qual cosa il sig. Chelli fu obbligato di protestarlo: successivamente lo stesso sig. Chelli ricorse al Tribunale di Commercio di Livorno, e domandò, che fossero condannati i predetti Gozzini, e Barigazzi al pagamento della preindicata somma di Pezze 320., e il Tribunale in loro contumacia li condannò solidalmente con Sentenza del 17. Ottobre 1809.

Nel tempo che il Chelli era per fare eseguire la suddetta Sentenza il sig. Barigazzi mancò al Commercio, ed il sig. Gozzini cambiando domicilio, trasferì la sua dimora in Firenze. Dopo più anni il sig. Chelli cioè nel

1819. per mezzo del Tribunale di Commercio di Firenze di nuovo richiamò il Gozzini al pagamento della predetta somma, e con Sentenza del 14. Maggio di quell'anno fu condannato al richiesto pagamento ancora con arresto della Persona.

Si appellò il Gozzini alla Regia Ruota di Firenze, la quale con Sentenza de' 26. Agosto dello stesso Anno 1819. revocò quella interamente, e condannò il sig. Chelli nelle spese, per la qual cosa il medesimo interpose Appello al Supremo Consiglio, il quale con Decisione del 5. Luglio di questo Anno 1820. revocando la Sentenza Ruotale confermò quella del Tribunale di Commercio proferita nel 14. Maggio 1819.

MOTIVI

Attesochè non potea dubitarsi in diritto, che fra i casi ne' quali è tolta al Reo la facoltà, d'altronde accordata a lui dalle Leggi, di dedurre a sua difesa più d'una Eccezione, ed anche Eccezioni fra loro diverse, uno è quando nella Eccezione da Esso opposta a principio, e specialmente se 1 l'abbia opposta assolutamente, e non modificata da alternativa, o con dizione alcuna, stato convinto egli sia di mendacio; come sulla scorta dei *Testi nella Lgge* 8. *ff. de except.*, *della Legge* 43. *ff. de reg. jur.*, e *della Auth. contra qui propr. Cod. de non num. Pecun.* osservò coi Concordanti il *Gothofred. in d. L.* 43. *N.* 4. *Vers* « Nisi mentibus sit « *et in L.* 8. *vers.* dummodo convictus antea non fuerit in dicta re mendacii « *Faber. in Cod. Lib.* 2. *Tit.* 14. *Def.* 3. *N.* 3. *Not.* 3.

Lo che produce poi tanto più sicuramente allorchè la Eccezione mendacemente opposta ha gravato l'Attore del peso di giustificare contro quella intenzione sua; e ciò per l'originale insegnamento del *Bartol. in det. Leg. ff. de except.* col quale concorda il Voto dei Pratici, e la consuetudine di giudicare di tutti i Tribunali.

Attesochè, nel tema attuale ambedue queste circostanze si verificano in fatto; così perchè la Eccezione opposta dal Gozzini fin da principio, ed opposta assolutamente ad escludere ogni Obbligazione in se verso il Chelli, e giustizia del Titolo, che contro di Lui si allegava, mentre asserì, e sostenne di aver Egli firmato il Biglietto in disputa non in altra qualità, che in quella di Mezzano fra esso Chelli, e Barigazzi, è stata provata appieno mendace; come perchè questa Eccezione ha obbligato il Chelli a giustificare il Titolo del Credito da lui domandato contro il Gozzini con quei 2 mezzi, coi quali è giunto a concluder poi perfettamente, che aveva Esso firmato il Biglietto in quella precisa qualità di Girante, che portava letteralmente il tenore della di lui firma; fra i quali mezzi eravi pur'una Lettera dello stesso Gozzini fortunatamente conservata dal Chelli, nella quale all'epoca della scadenza del Recapito, tornava Egli a ripetere i termini della Obbligazione contratta, pregava esso Chelli per una sospensione di Molestie, e gli protestava di restargli « ivi « sempre garante come Giratario. «

Digitized by Google

Attesochè; in questo stato di cose, siccome per le avvertenze di sopra fatte, era tolto al Gozzini l'opporre ogni altra Eccezione qualunque, così ancor molto più gli era tolto il potersi giovare della Eccezzione della prescrizione.

E ciò perchè è questa una Eccezione per l'effetto della liberazione del Debitore, subordinata sempre, come ben l'esprime *Pardessus Traité du Contrat, et des Lettres de Change part.* 1. *ch.* 5. *sect.* 6. *art.* 332. al resultato da prestarsi dal Reo convenuto sulle istanze del Creditore, di non esser più Debitore. 3

E perchè, essendo stato il Gozzini convinto di mendacio nella prima eccezione sua, avea Egli dato tale opinione di se stesso, e della mancanza in lui di ogni buon dritto per sostenere, e per asserire la estinzione del Debito, di cui tanto malamente aveva impugnato la sussistenza in origine, da escludere ogni fiducia a qualunque successiva di lui asserzione, anche giurata, su tal proposito, per la regola di cui, dopo il *Testo in Cap. Pura, et simplex quaest.* 9., bene la *Ruota di Roma avanti Falconer. tit. de Off. ord. decis.* 10. *n.* 23., *et cor. Ratto, Decis.* 78. *N.* 22., e da operare legalmente per togliere dello spergiuro ogni rischio la rejezione di lui dalla prestazione di tal giuramento, in ordine al disposto letterale dei Testi, e delle Autorità comulate dal *Menoch. de Arbitr. Lib.* 2. *cap.* 192. *per tot.* 4

Disposto, che nella soggetta materia doversi attendere, non era poi da dubitarsi; giacchè fuori di ogni plausibile controversia si è, che tutto quello, che nel Codice di Commercio è stabilito, tutto si deve intendere, e modificare dovunque sia luogo, e dovunque non osti una espressa dichiarazione contraria, secondo le regole del Gius comune, come bene avverte *Locrè Esprit du Code de Comm. avant. Pupos part.* 6., *et liv.* 1. *tit.* 3. *sect.* 1. *n.* 94. sotto la qual denominazione è notissimo essere legalmente comprese così le disposizioni del Codice Civile de' Francesi, come dove questo si tace, il diritto Giustinianeo: sicchè mancava nel caso per le qualità, e per la colpa del Debitore, anche il mezzo di completare i requisiti, dei quali è necessario il concorso, all'effetto che quest'Eccezione privilegiata possa considerarsi capace a perimere i diritti del Creditore. 5

Perciò il Supremo Consiglio

Dice essere stato bene appellato dal sig. Giovanni Chelli dalla Sentenza Ruotale di Firenze de' 26. *Agosto* 1819., *male colla medesima giudicato, quella però revoca in tutte le sue parti; disse, dichiarò, e sentenziò doversi confermare come conferma la precedente del Tribunale di Commercio di Firenze de'* 14. *Maggio* 1816. *favorevole a detto sig. Chelli, e contraria al sig. Gozzini, quella doversi eseguire nella sua forma, e tenore; e detto Gozzini condanna nelle spese giudiciali di tutti i Giudizi.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti, *Presidente.*

Cav. Michele Niccolini, Relat., e Cav. Vincenzio Sermolli, *Consiglieri.*

DECISIONE XXXXIII.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Montis Carolis praetensi Crediti die 21. Augusti 1820.

In Causa Seghetti e Saker

Proc. Mess. Antonio Paoli — Proc. Mess. Giuseppe Grassi

Argomento

Dai Libri di Negozio, ne' quali s'impostano i Debitori, non si può desumere una prova del Fatto della vendita, e consegna delle Mercanzie, e divengono i Libri medesimi inefficaci quando il preteso Debitore prova di essere stato in lontano Paese da quello dell' asserto Creditore nel giorno della registrata consegna delle Mercanzie.

Sommario

1. *I Libri non fanno prova per porre in essere la consegna delle Mercanzie a quegli ch'è delle medesime impostato Debitore.*

2. *I Libri di Negozio sono inefficaci quando il preteso Debitore prova, che nel giorno dell'asserta consegna delle Merci era assente.*

Storia della Causa

La Regia Ruota Civile di Firenze nel 20. Aprile 1819., condannò Pasquale Seghetti a pagare al sig. Giovanni Saker di Livorno L. 610., importare di quaranta Sacchi di Fave d'Alessandria, che Esso diceva di avere allo stesso Seghetti vendute, e consegnate in Livorno nel 9. Agosto 1818., con più i frutti mercantili, e spese. Da questa Sentenza, che rese inefficace la Dichiarazione della perenzione dell' Istanza seguita al Tribunale di Monte Carlo, si appellò il Seghetti al Supremo Consiglio di Giustizia ove fece, per mezzo di Testimoni delle prove, che nel giorno, nel quale risultava da' Libri di Negozio del sig. Saker essergli stata fatta la consegna delle Fave, Egli trovavasi in Orentano, luogo distante da Livorno non meno di 30. miglia; il Supremo Consiglio di Giustizia dopo di avere esaminate le ragioni dell'una, e dell'altra parte revocò interamente la Sentenza Ruotale, e dichiarò il Seghetti assoluto dalle cose domandate dal sig. Saker.

Motivi

Attesochè per quanto dalle Produzioni per parte del signor Giovanni Saker, pubblico Negoziante in Livorno fatte apparisca essere stato nei suoi Libri sotto dì 9. Agosto 1816. impostato Debitore Pasquale Seghetti detto dei Paoletti della somma di Lir. seicento dieci, per valuta di Sacca quaranta Fave d'Alessandria a Lir. 15. e un quarto il Sacco, e apparisca ancora essere stato detto Genere dalla Dogana di Livorno spedito in detto gior-

Digitized by Google

no con manifesto per il Territorio; tuttavolta da queste produzioni non può di ragione desumersi una prova del fatto della vendita, e consegna di dette Fave al Seghetti, così piena, e perfetta che non ammetta anco una prova contraria secondo che parlando dei Libri Mercantili, comunque legalmente, e nelle Mercantili regole tenute fermano *Osasch. Cacheran. Dec.* 72. e le altre molte autorità riferite e seguitate *dalla Ruota Fiorentina in Liburn. Praet. Vend. frumenti de'* 12. *Luglio* 1736. §. *Etenim ad Probandum ec. avanti Bonfini* impressa *in Thesaur. Ombros. T.* 12. *Decis.* 35. *ed in Pisana Pecuniaria de'* 9. *Settembre* 1776. §. *Il signor Vincenzio Lami avanti Orsi* impressa pure nel *Thes. Ombros. Tom.* 8. *Decis.* 40. *in princ.*

Attesochè a dimostrare erroneo nel caso attuale il resultato degl'enunciati recapiti per parte del sig. Saker esibiti concorre e si verifica la sicurezza che Pasquale Seghetti detto de'Paoletti in quel preciso giorno 3. Agosto 1816. in cui supponevasi esserseli fatta la vendita e consegna delle 40. Sacca di Fave in Livorno trovavasi personalmente nel Podere addetto alla Casa di sua abitazione in luogo detto « Il Teso « nella Comunità di Monte Carlo circa le ore 11. della mattina, e così in un'ora, in cui rendevasi materialmente impossibile che Egli nella stessa mattina fosse potuto essere in Livorno a comprare, e ricevere la consegna delle Fave dal Negozio Saker alla distanza maggiore di trenta miglia, come di averlo veduto in detto suo Podere passeggiare scalzo, e in camicia, e di aver secolui parlato concordemente rispondendo ai Capitoli ed agl'Interrogatorj, sotto giudiciale esame deposero tre Testimoni dal sig. Saker indotti, e nominatamente Gio. Domenico Carmignani, Pietro Seghetti, ed Agostino Seghetti quali, tutto che gl'ultimi due portassero il cognome istesso del preteso Debitore, non avevan però con lui rapporto alcuno di parentela, o d'interesse.

Attesochè a questo unanime deposto non poteva considerarsi contradittorio il deposto ancora dell'altro Testimone Candido Montanelli parimente da detto sig. Saker indotto, poichè sebbene questi dopo avere tanto ai Capitoli, che agl' Interrogatorj risposto, che Egli trovandosi in Orentano in occasione che vi era la festa di S. Lorenzo, che suole accadere in ogni Anno nel 10. Agosto ivi vedde Pasquale Seghetti il quale comprò da lui del Pane, e del Vino per l'importare di 14. Crazie, soggiungesse all' Interrogatorio 33. che il dì 10. Agosto la festa di S. Lorenzo nell' Anno 1816. essendo ricorsa in giorno di Sabato fu rimessa al giorno dopo che era la Domenica, e così negl' 11. Agosto, e che in tal giorno fu che Egli vendè al detto Seghetti il Vino ed il Pane, dal che se ne pretendeva inferire che non al dì 9., ma al 10. Agosto antecedente alla festa di S. Lorenzo si dovesse credere che avesse avuta relazione anco Agostino Seghetti, uno dei predetti Testimoni, quando disse che con Pasquale Seghetti era stato a vender Cocomeri, ed aveva comprato Pane e Vino dal Montanelli in occasione della festa di S. Lorenzo per così render possibile che Pasquale Seghetti

fosse potuto essere nel 9. Agosto a comprare, e ricever Fave in Livorno, e nel dì 11. poi a vender Cocomeri, e comprar Vino, e Pane in Orentano in occasione della festa di S. Lorenzo; tutto questo però che non altro al più andava a concludere che Pasquale Seghetti si fosse ritrovato in Orentano nel dì 11. Agosto 1816., non rendeva incompatibile, nè stava a distruggere l'altro fatto di cui due Testimoni Domenico Carmignani, e Pietro Seghetti unanimi nelle più minute circostanze, e senza alcuna relazione alla festa di S. Lorenzo deponevano di aver veduto Pasquale Seghetti, precisamente il dì 9. Agosto 1816. alle ore 11. della mattina passeggiare in camicia e scalzo nel suo Podere « del Teso « e di avere ivi con lui parlato, fatto che escludeva ogni possibile che Pasquale Seghetti fosse a comprare e ricevere Merci al Negozio Saker in Livorno alle ore 9. del dì 9. Agosto 1816., che precisamente erano le ore designate con atto autentico del dì 8. Gennajo 1818. passato avanti il Notaro Luigi Gallizioli in Livorno, e dal sig. Saker prodotto nel Tribunale di Monte Carlo il 12. Gennajo medesimo da Pietro Vannucci, e da Michele Batoni Navicellajo, il quale però non altro posteriore Atto parimente autentico passato avanti il Notaro Luigi Guidotti nel 19. Gennajo medesimo, e per parte di Pasquale Seghetti prodotto nel 30. Marzo 1819. avanti la Ruota di Firenze, non dubitò di ritrattarsi, dichiarando con Giuramento, che quantunque fosse vero che Esso fosse stato ricercato ed istigato dal sig. Pietro Vannacci Scritturale del sig. Gio. Saker in Livorno a deporre quanto nell'Atto del dì 8. Gennajo 1818. si conteneva, pure si vedeva obbligato per la verità e propria coscienza a revocarlo in tutte le sue parti, giacchè per quanto fosse vero che Egli aveva caricato mille volte col suo Navicello delle Mercanzie allo Scalo dei Domenicani di Livorno, senza rammentarsi per conto di qual persona, e molto meno da Pasquale Seghetti, che neppur conosceva, non poteva però deporre di aver trasportato col suo Navicello all'Altopascio e consegnato al predetto Pasquale Seghetti le 40. Sacca di Fave di cui si parla in detto Istrumento.

Per questi Motivi

Dice bene appellato, e mal giudicato colla Sentenza proferita dalla R. Ruota di prime Appellazioni di Firenze de' 20. Aprile 1819. e perciò quella revoca in tutte le sue parti, e condanna il detto sig. Gio. Sacker nelle spese tanto giudiciali, che stragiudiciali sì del presente, come del passato Giudizio, da liquidarsi ec.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti, *Presidente.*

Cav. Vincenzio Sermolli Relat., e Filippo Del Signore, *Consiglieri.*

DECISIONE XXXXIV.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Montis Varchi Sequestri die 17. Julii 1820.

IN CAUSA CATANI, E MARTINI, E GNASSI

Pr. M. Giuseppe Brandi. Pr. M. Gaetano Cini. Pr. M. Gabbriello Piccioli.

ARGOMENTO

Il Creditore ha diritto d'intervenire alla Causa di Sequestro per esser sodisfatto del suo Credito, quantunque il Sequestro sia stato fatto precedentemente da altro Creditore dello stesso Debitore.

SOMMARIO

1. *Il Sequestro non si scioglie per l'Offerta reale di pagamento fatta dal Debitore, quando le Parti provocano la pronunzia del Tribunale.*

2. *Gl'Oggetti sequestrati esistenti presso il Sequestrario possono pretendersi da altri Creditori del medesimo Debitore.*

STORIA DELLA CAUSA.

Il sig. Domenico Gnassi acquistò con titolo di Compra nel 13. Dicembre 1819. per mezzo del pubblico Incanto del Tribunale d'Arezzo un Podere denominato il Buresto, che apparteneva a' sigg. Antonio, e Giuseppe Fratelli Sarri, e promise col prezzo di pagare tanti Creditori de' medesimi in ordine alla Sentenza Graduatoria del 23. Maggio 1818. proferita da quel Tribunale: si rese il medesimo sig. Gnassi moroso al promesso pagamento, e il sig. Dott. Massimiliano Ticciati uno de' Creditori per mezzo del Tribunale di Montevarchi sequestrò presso Luigi Sani Lavoratore del Podere del Buresto tutte le Raccolte del medesimo per la parte spettante al sig. Gnassi, e nel 13. dello stesso mese ne domandò la conferma: il sig. Gnassi con sua Scrittura del 25. Luglio 1818. riservandosi di far rigettare il Sequestro dichiarò di esser pronto a pagare il sig. Ticciati del suo Credito, e nel 29. dello stesso mese, co' medesimi riservi, gli fece con altra Scrittura l'offerta reale di Lir. 1000. di Capitale, e di Lir. 9. 3. 4., importare de' frutti. Furono date dell'eccezioni dal sig. Ticciati, e contemporaneamente la sig. Annunziata Catani, ed il sig. Francesco Martini, cioè nel 5. Agosto comparvero allo stesso Tribunale di Montevarchi, e domandarono come Creditori ancora Essi del sig. Gnassi, l'Immissione del loro intervento alla predetta Causa di confermazione di Sequestro: oppose il signor Gnassi, e il Tribunale di Montevarchi facendo plauso alle di lui Opposizioni con Sentenza del 18. Agosto 1818. dichiarò sciolto il Sequestro, e rigettò le Domande del sig. Martini, e della sig. Catani, i quali avendo interposto Appello alla Regia Ruota d'Arezzo fu da questa con Sentenza del

17. Dicembre 1819. revocata quella proferita nella prima Istanza, e venne ammesso l'intervento degli Appellanti alla Causa; il sig. Guassi si appellò al Supremo Consiglio di Giustizia, e da questo con Decisione del 17. Luglio 1820. fu confermata pienamente la Sentenza Ruotale nel modo che segue:

Delib. e Delib. Disse, dichiarò e decretò male essere stato Appellato per parte del sig. Domenico Gnassi con la Scrittura del dì 8. Gennajo 1819. dalla Sentenza della R. Ruota di prime Appellazioni d'Arezzo del dì 17. Dicembre 1819. ad esso contraria e favorevole alla sig. Annunziata Catani, ed al sig. Francesco Martini, e bene con detta Sentenza essere stato giudicato, e quella perciò essersi dovuta, e doversi confermare in tutte le sue parti ordinandone l'esecuzione secondo la sua forma, e tenore, il tutto salva l'infrascritta dichiarazione sull'Articolo delle spese, poichè quanto a queste dice doversi detto sig. Gnassi condannare siccome lo condanna a favore non tanto dei soprannominati figli ed eredi della suddetta sig. Catani, quanto del predetto sig. Martini nelle sole spese giudiciali.

Il Supremo Consiglio ha così pronunziato adottando i Motivi esposti nella confermata Sentenza Ruotale, meno però l'Articolo delle spese, riguardo al quale, attese le speciali circostanze del caso discusso fra le Parti, ha creduto giusto di riformarla, e moderarla, condannando il succumbente nelle spese giudiciali di tutte le Istanze.

Così deciso dagl'Illustriss. Signori

Giovanni Alberti, *Presidente.*
Cav. Michele Niccolini, Relatore, e Vincenzio Sermolli, *Consiglieri.*

Si riportano i Motivi della Sentenza della Regia Ruota d'Arezzo proferita nel 17. Dicembre 1819. dagl'Illustrissimi Signori Auditori Serafino Rossi, Neri Brandaglia, e Benedetto Cerciguani per essere stati adottati dal Supremo Consiglio.

Considerando che M. Massimiliano Ticciati con Atto de' 6. Luglio 1818. sequestrò come Creditore graduato sul prezzo del Podere del Buresto aggiudicato al sig. Gnassi le raccolte tutte provenienti in detto Anno dall'enunciato Podere, onde ottenere il pagamento del suo Credito, e con Atto successivo de' 13. detto domandò la conferma del fatto Sequestro, non solo per l'importare del suo Credito, ma ancora per le spese giudiciali, e stragiudiciali con quant'altro.

Considerando che sebbene il sig. Gnassi con Atto de' 25. Luglio 1818. facesse la offerta reale del pagamento del suo debito, e il sig. Ticciati l'accettasse sotto dì 29. detto non ostante lo stesso Ticciati dichiarò di non essere interamente sodisfatto di quanto avanzava da Gnassi per il rimborso delle spese fatte del detto Sequestro; e che in

tale Atto Ticciati si riservò le sue ragioni pel detto rimborso di spese, e Gnassi si riservò di potere fare dichiarare nullo il Sequestro fatto da Ticciati.

Considerando che in forza dei detti riservi fatti respettivamente dalle Parti, Gnassi domandò con sua Scrittura de' 31. Luglio che il Sequestro controverso fosse dichiarato nullo, e perciò revocato, e Ticciati con Scrittura di Repliche de' 4. Agosto successivo insistè per la conferma del fatto Sequestro, restringendola all'importare delle sole spese.

Considerando, che dai fatti sopra esposti resulta evidentemente che il Sequestro di cui si tratta non rimase sciolto mediante la Offerta reale fatta da Gnassi, ed accettata da Ticciati, e che gli stessi Gnassi, e Ticciati non lo crederono tale subito che per parte loro fu provocata la relativa pronunzia avanti il Tribunale di Monte Varchi che l'emesse coll'appellata Sentenza. 1

Considerando che riguardo tuttora il controverso Sequestro, ed esistendo tuttora i generi sequestrati presso il Sequestrario Sani hanno potuto la sig. Catani, e il sig. Dott. Martini intervenire legittimamente a Causa, domandando di essere sodisfatti dell'importare dei loro Crediti sul prodotto dei Beni appartenenti al sig. Gnassi loro comune Debitore. 2

Delib. e Delib. Previa l'ammissione dell'intervento nel presente Giudizio di Appello del sig. D. Francesco Martini a forma della sua Scrittura di Domanda de' 18. Novembre 1818. dice bene appellato, e mal giudicato colla Sentenza del Tribunale di Montevarchi de' 17. Agosto 1818. proferita a favore del sig. Domenico Gnassi, e contro la sig. Annunziata Catani, e al ridetto sig. Francesco Martini, e revocandola in quella parte che riguarda l'intervento, e le respettive Domande, dice doversi ammettere i medesimi Intervenienti nella Causa di Sequestro promossa da Mess. Ticciati contro detto sig. Gnassi avanti l'enunciato Tribunale di Monte Varchi, rinvia le Parti avanti il Tribunale medesimo per fare dichiarare quanto sarà di ragione sul merito, e condanna nelle spese detto sig. Gnassi.

Digitized by Google

DECISIONE XXXXV.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Florentina Competentiae die 20. Martii 1820.

In Causa Sguanci e Manetti

Proc. Mess. Giuseppe Quercì — Proc. Mess. Vittorio Ceccarelli

---

Argomento

Le Regie Ruote Civili sono Tribunali competenti per decidere della giustizia, o ingiustizia di una Sentenza, che ordina l'Arresto personale di un Debitore, quantunque il Debito non giunga alla somma di L. 200.

Sommario

1. *Le Cause d'Arresto personale di un Debitore possono decidersi dalle Ruote qualunque sia il debito.*

Storia della Causa

Il Tribunale di Commercio di Firenze con Sentenza del 6. Novembre 1818. condannò Pietro Sguanci a pagare con Arresto personale a Giuseppe Manetti la somma di L. 180., interessi, spese: si appellò il succumbente Sguanci alla Regia Ruota per l'Articolo riguardante l'arresto della Persona, e questa si dichiarò incompetente sul fondamento, che il merito della Causa non giungeva a quella somma, che stabilisce la Legge del 23. Febbraio 1818. Interpose appello lo Sguanci al Supremo Consiglio, il quale con Decisione del 22. Marzo 1820. dichiarò, che quantunque si trattasse di un Debito minore della somma di L. 200., era la Ruota Tribunale competente, perchè la questione riguardava l'Arresto della Persona.

Motivi

Attesochè qualunque sia l'importare del Credito per il quale sia stato dai primi Giudici rilasciato l'Arresto personale; la Causa relativa a questo modo di esecuzione, che riguarda la personale libertà dei Cittadini importa sempre un merito incerto, e che non riceve valutazione pecuniaria, e tale perciò, che non può recusarsi di esaminarne la giustizia, o ingiustizia dell'Appello, anche ai termini dell'Art. 696. dell'attuale Regolamento di Procedura Civile. 1

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice bene appellato per parte di Pietro Sguanci della Sentenza contro di Esso a favore di Giuseppe Manetti proferita sotto dì 29. Settembre 1819. dalla Ruota Civile di prime Appellazioni di Firenze in quanto quella ha detto non essere luogo a pronunziare sull'Appello dal detto Pietro Sguanci interposto contro la Sentenza del Tribunale di Commercio di Firenze del 6. Novembre 1818., e male giudicato colla detta Sentenza Ruotale in quella sola parte

però nella quale è stato dalla medesima nel modo che sopra rigettato l'appello suddetto, quanto all'Articolo dell'Arresto personale rilasciato contro il suddetto Sguanci dalla enunciata Sentenza del Tribunale di Commercio per le Cause di che in essa: e perciò dice la ridetta Sentenza Ruotale doversi revocare in quella parte, come la revoca, e doversi rinviare le Parti, come le rinvia d'avanti la stessa Ruota perchè sentite le medesime faccia sul detto Articolo dell'Arresto personale quelle dichiarazioni che saranno di giustizia. E il Manetti a favore dello Sguanci condanna nelle spese giudiciali della presente Istanza che sommariamente liquida in L. 107. 7. 8. delle quali accorda a Mess. Querci la distrazione per aver giurato d'averle anticipate del proprio ec.

Così deciso dagli Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti, *Presidente.*
Cav. Vincenzo Sermolli, Relat. e Filippo Del Signore, *Consiglieri.*

DECISIONE XXXXVI.

REGIA RUOTA DI PISA

Liburnen. Praetensae Refetionis Damnorum die 10. Martii 1820.

IN CAUSA LOCHIER E FOURNIER

Proc. Mess. Giulio Paperini — Proc. Mess. Angelo Minetti

ARGOMENTO

Il Capitano di una Nave, che ha convenuto col Noleggiatore il tempo determinato della partenza dal Porto, se non è puntuale all'adempimento di questa convenzione per causa di Burrasche di Mare, che anche in Porto abbiano daneggiato la Nave, non può dirsi colpevole, e non è perciò sottoposto alla refezione di alcun danno.

SOMMARIO

1. *Il Capitano non è obbligato di stare continuamente a bordo detla sua Nave.*
2. *Il Capitano della Nave risponde delle sue colpe, ma non di quelle dell'equipaggio.*
3. *La colpa deve essere l'appoggio della refezione de' danni.*
4. *L'Azione intentata non si esaudisce se dall'Attore non ne viene giustificato il fondamento.*

5. *La Nave danneggiata in Porto non si carica senza prima riconoscerne i danni.*

6. *I Bastimenti non si caricano ne' giorni festivi.*

7. *I venti contrarii impediscono la partenza delle Navi dal Porto.*

8. 9. 13. *Il Brigantino è bene ormeggiato quando ha una Gomena di polsate dodici, e un Gherlino di polsate sei.*

10. *I Bastimenti, ch'entrano nel Molo di Livorno debbono ormeggiarsi nella prima, seconda, e terza andana con gli ormeggi, che crede necessari il Custode del Molo.*

11. *I Bastimenti, che si ormeggiano nel Molo di Livorno sono ormeggiati da poppa con una Gomena, e un Gherlino.*

12. *La mancanza della profondità del Mare è un motivo giusto per non caricarsi i Bastimenti.*

MOTIVI

Considerando che il ritardo della partenza del Brigantino il *Siro*, comandato dal Capitano Lochier, dal Porto di Livorno, col carico delle Lenticchie per conto del sig. Giuseppe Fournier non è imputabile alla colpa, o negligenza del Capitano predetto, poichè costa dagli Atti, che principiato che fu il detto carico, e prima che restasse ultimato, due fiere traversie di mare accaduta la prima nel 3., e la seconda nel 22. Febbrajo 1818. impedirono la detta partenza del Brigantino, nella circostanza dei notabili pregiudizj che al medesimo cagionarono, nella traversia prima, gl' urti dei Bastimenti ivi ancorati, e nella traversia seconda il furioso ingresso nel Porto di due Pollacche nell' istesso dì 23. Febbrajo, per cui si strapparono le due cime del Gherlino, e la Gomena del detto Brigantino, e nella necessità di riparare ai mali sofferti con i restauri occorrenti per una sicura navigazione.

Considerando che non è similmente imputabile alla colpa, o negligenza del Capitano Lochier il ritardo della partenza del Brigantino dal detto Porto, nel tempo intermedio fra le due accadute traversie causate dalla rissa che ebbe luogo fra l' equipaggio del Brigantino stesso, e l' equipaggio della Pollacca Austriaca nel 16. Febbrajo detto, sì perchè non sussiste in diritto che il Capitano abbia l'obbligo di stare continuamente al Bordo della sua Nave, essendo abbastanza chiaro, e litterale nella soggetta materia il disposto dall'Art. 227. del Codice di Commercio che obbliga il Capitano « ivi « a stare personalmente nella sua Nave all' entrata, ed all' u-« scita dai Porti, sia di mare, che di fiumi « ; sia perchè il Capitano non è tenuto a rispondere che delle proprie colpe, nè di quelle dell' equipaggio, particolarmente quando non sono relative all' esercizio del suo ministero, come dispone parimente il citato Codice di Commercio all'Art. 221. « ivi « qualunque Capitano, Maestro, e Padrone incaricato della condotta « di una Nave, o altro Bastimento, è garante di sue colpe nell' esercizio di « sue funzioni. «

Considerando che perciò che ha rapporto agl' altri addebiti dati al Ca-

Digitized by Google

pitano Lochier sia per la pretesa insufficienza, che per l'asserta irregolarità degl'ormeggi del suo Brigantino, risponde per la esclusione di tali addebiti nella maniera la più precisa e persuadente la Relazione scritta dal signor Armano Perito che la Ruota credè di eleggere per propria istruzione in una materia che non può adequatamente discutersi senza le regole più sicure dell'Arte Nautica.

Considerando che il principale appoggio di una domanda di refezione di danni esser deve la colpa, o quella somma negligenza che alla colpa si equipara, talchè non avendo il sig. Fournier Attore in Causa, giustificato cio che formar doveva il fondamento dell'azione intentata, non può essere esaudito senza violare i principj troppo noti della Giurisprudenza in questa materia; Che però rimettendosi per il soprapiù a tutto quello che è stato rilevato nella Relazione del Perito Istruttore da riguardarsi come parte integrale della presente Sentenza. 3 4

Delib. Delib. Dice essere stato bene appellato per parte del Capitano Lochier dalla Sentenza stata contro di esso, ed a favore del detto sig. Giuseppe Fournier proferita dal Magistrato Civile e Consolare di Livorno sotto dì 10. Luglio 1818., e male essere stato respettivamente giudicato colla Sentenza predetta, quale revoca perciò in tutte le sue parti, poichè dichiara essersi dovuto, e doversi assolvere, siccome assolve il detto Capitano Lochier dalla domanda di refezione di danni indebitamente fatta contro di esso per parte dell'istesso sig. Fournier, in conseguenza di non effettuato viaggio in tempo debito, coerentemente al Contratto di Noleggio stipulato fra esse parti sotto dì 15. Gennajo 1818., non meno che in consegnenza dello perdita, e deterioramento del carico di Lenticchie posto a Bordo del Brigantino il Siro, *comandato da detto Capitano in occasione dell'investimento del detto Brigantino accaduto nel Porto di Livorno nel 23. Febbrajo del detto Anno 1818.; libera i sigg. Grant Pillans e Comp. dalla Mallevadoria dai medesimi prestata per detto Capitano, ed a favore del sig. Fournier con Atto de' 30. Giugno 1818. all'effetto di esimere dal sequestro il medesimo Brigantino; E detto sig. Fournier condanna nelle spese giudiciali, e stragiudiciali non tanto del passato che del presente Giudizio da liquidarsi, con più l'onorario dovuto al Perito, e tassato in Zecchini quindici.*

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Angelo Carmignani, *Primo Auditore.*
Verdiano Francioli Relatore, e Cav. Baldasseroni, *Auditori.*

Si riporta la Relazione del sig. Perito Armano per essere stata fatta parte integrale della presente Decisione.

Il dì 15. *Gennaio* 1818. *il sig. Fournier Negoziante in Livorno noleggiò il Brigantino Americano il Siro di Tonnellate* 200. *circa, comandato dal Capitano Giorgio Lockyer per condurre* a Harre de Grace *un Carico di Commestibili; obbligandosi il suddetto Capitano di esser pronto a caricare per il dì* 20. *Gennaio suddetto, e di porsi alla Vela subito dopo ricevute le spedizioni dal sig. Noleggiatore, Vento, e Tempo permettendolo.*

Era già stata ricevuta a Bordo del Siro la maggior parte di un Carico Lenticchie, senza che avessero avuto luogo nessune premure o istanze delle parti contraenti per sollecitare la Caricazione suddetta quando nel dì 4. *Febbraio* 1818. *il Capitano Lockyer appuntò e denunziò al Magistrato Civile e Consolare di Livorno il Consolato o sia prova di fortuna per i danni che esso aveva risentiti nel corpo, e attrezzi del suo Brigantino Siro ancorato al Molo di Livorno, e per quelli ancora che poteva aver risentito il Carico di detto Brigantino con gli urti violenti ricevuti dagli altri Bastimenti che si trovavano ai lati di esso ancorati nel Molo predetto all' occasione della Traversia e Burrasca di Vento e di Mare che aveva avuto luogo nel corso del giorno* 3. *Febbraio suddetto, e nella notte successiva; e nel giorno* 5. *Febbraio il detto Capitano Lockyer notificò al sig. Fournier suo Noleggiatore il seguito accidente, e lo intimò a prontamente provvedere come meglio credeva di suo interesse intorno al discarico totale, o parziale, se ve ne fosse il bisogno, delle lenticchie che aveva già a bordo, per porlo in grado di far riconoscere e riparare i danni sopraindicati, urgentissimi a ripararsi prima di eseguire il Viaggio a cui era destinato, altrimenti protestandosi ec.*

Nel dì 7. *Febbraio* 1818. *i sigg. Cammillo Fiorentini, Luigi Mancini nominati e concordati Periti, e dal Capitano Lockyer del Brigantino il Siro noleggiato, e dal sig. Fournier Noleggiatore, per riconoscere, e verificare i danni sofferti dal detto Brigantino all' occasione della Traversia di Vento e Mare da Ponente e Libeccio accaduta nel Porto di Livorno il dì* 3. *fino al dì* 4. *Febbraio* 1818., *emessero la loro Perizia, con la quale indicando i danni dal Brigantino Siro sofferti, dichiaravano e credevano, che per resarcire convenientemente e secondo la buona regola dell' arte i danni predetti, non potevano impiegarsi al più che soli otto giorni lavorativi senza che per l' esecuzione di tali ristauri fosse in minima parte necessario di procedere all' alleggerimento o discarico di detto Brigantino, giacchè senza di questo potevano i necessari ristauri predetti comodamente effettuarsi.*

In seguito di detta Perizia fu nello stesso dì 7. *Febbraio messo mano all' esecuzione dei lavori necessari per resarcire gli indicati danni, e tale resarcimento non ostante il lavoro continuato anche nel gior-*

no della Domenica 15. Febbraio non fu definitivamente compito ed ultimato che a tutto il giorno di Martedì 17. Febbraio. detto.

Il sig. Noleggiatore per altro sotto il dì 17. Febbraio predetto contestò al Capitano Lockyer, che fino dal giorno di Sabato 14. Febbraio era stato interamente resarcito il suo Brigantino dei danni sofferti nel Porto; che fino dal giorno di Lunedì 16. Febbraio doveva aver compito il suo Carico, ed essersi messo alla Vela; che aveva mancato nel giorno suddetto 16. Febbraio di ricevere il restante del Carico che mancava a detto Brigantino; e che neppure in quella stessa mattina del dì 17. Febbraio aveva ricevuto detto compimento di Carico, non ostante le varie istanze e premure fattegli da esso Noleggiatore, che lo intimava ad avere nella giornata ricevuto detto compimento di Carico, e a mettersi sul momento alla Vela per il suo destino ec. protestandosi ec. altrimenti di tutti i danni spese ec. che Egli sarebbe per risentire ec.

Anche senza la suddetta Intimazione e Protesta del Noleggiatore sig. Fournier avrebbe senza dubbio il Capitano Lockyer ripresa la Caricazione del restante delle Lenticchie nel dì 16. Febbraio, ma nel dì 18. giorno immediato a quello dell' ultimazione dei Resarcimenti fatti al suo Brigantino Siro, se nella situazione nella quale esso Brigantino trovavasi ormeggiato nel Molo gli fosse stato permesso; ma atteso il poco fondo che aveva nel luogo ove trovavasi, non poteva caricare maggiormente il suo Brigantino prima di averlo situato in altra parte del Molo ove fosse maggior profondità senza rischiare di danneggiare il Carico. Un tal cambiamento di situazione sarebbe stato eseguito dal Capitano Lockyer anche nella giornata del 16. Febbraio (per quanto non fossero interamente ultimati i lavori del Resarcimento del Siro) ormeggiandolo alla Punta del Molo, se non gli fosse stata impedita tale operazione dall' arresto intimatoli nel detto dì 16. Febbraio dagli Uffiziali del Porto Ministri di Sanità per misura di Polizia a cagione della Rissa che aveva in detto giorno avuto luogo fra l' Equipaggio del Siro, e quello della Pollacca Austriaca l' Asia. Non ostante però detto arresto, il Capitano Lockyer premuroso di aderire alle istanze che gli erano state fatte dal suo Noleggiatore sig. Fournier per ultimare la Caricazione delle lenticchie, nel dì 20. Febbraio mosse senza il necessario ordine, dal posto ove trovavasi ancorato, il suo Brigantino, e lo portò ad ancorare alla punta del Molo, luogo per la sua profondità adattato alla Calazione di esso: dal qual luogo però gli fu dai suddetti Uffiziali del Porto intimato di rimuoversi e ritornare alla sua prima posta, operazione che non ebbe poi luogo atteso l' asserzione data al Governo dai sigg. Grant Pillans ec. Raccomandatarj del Capitano Lockyer, di aver Egli preso tale arbitrio per la sola ragione di compire il suo Carico, il che non poteva eseguire nella primiera situazione nella quale trovavasi il Siro.

Nel dì 21. Febbraio 1818. principiò dunque il Capitano Lockyer a ricevere a bordo del suo Brigantino il Compimento del Carico di lenticchie, ma fu obbligato a sospenderne la Caricazione per motivo del cattivo tempo.

Il Noleggiatore sig. Fournier presentò nel suddetto dì 21. Febbraio al Tribunale Civile e Consolare di Livorno nuova intimazione e Protesta contro il Capitano Lockyer per non avere prima di detta mattina continuato a ricevere al suo Bordo il Carico lenticche, il che doveva aver fatto fino da otto giorni, e per aver ricusato di ricevere un altra porzione mancante fino al compimento del Carico, che esso noleggiatore aveva già fatto estrarre dai pubblici Magazzini ec. protestandosi nuovamente per i danni ec.

Nel dì 22. Febbraio non fu fatta dal Capitano Lockyer veruna operazione per compire la Caricazione del restante delle lenticchie, per essere giorno di Domenica.

Nel dì 23. Febbraio i Venti Burrascosi, variabili al S. N., e N., e V. N., con grosso mare non solo impedirono al Capitano Lockyer di caricare il restante delle lenticchie, ma produssero ancora gravi danni al suo Brigantino Siro, mentre nella mattina di detto giorno verso le ore otto e mezzo circa essendo entrata nel molo una Pollacca Napoletana, nel passare di Poppa ai Bastimenti situati nella prima andana, tagliò, e ruppe col suo Tagliamare la Gumena con la quale il suddetto Brigantino Siro era dato volta in terra dalla parte di Ponente: e siccome pochi momenti avanti si era strappato il Gherlino che detto Brigantino teneva pure dato volta in terra dalla parte di Levante, nell' atto che virava sul medesimo per metterlo in forza affine di mollare la sua Gumena da Ponente per lasciare passare la suddetta Pollacca Napoletana; così trovandosi il Siro privo di qualunque ormeggio sul Molo dalla parte di Poppa, ed esposto per conseguenza alla violenza del Mare, e del Vento, andò ad investire leggermente sul Basso Fondo detto la Piana. *Fortunatamente un tale Investimento non produsse al Siro veruna dispiacevole conseguenza, non avendo neppure mosso acqua in Sentina; anzi con il sollecito soccorso di una nuova Gomena e di varie persone spedite a Bordo da terra, era riescito verso le ore 1. (P. M.) di detto giorno 23. Febbraio di liberarlo quasi interamente dal sopradetto Investimento, e si procurava di ricondurlo alla sua Posta, allorchè seguitando sempre furioso il Vento ed il Mare da N. S. N., entrò in Molo altra grossa Pollacca, e nel suo passaggio di Poppa ai Bastimenti ivi ancorati, strappò la Gumena che da Bordo del Siro era stata di nuovo data volta in terra sul Molo, e sulla quale virava per liberarsi dalla* Secca: *per la qual ragione trovandosi di nuovo il suddetto Brigantino senza sostegno di Poppa, fu spinto dal Mare e dal Vento ad investire una seconda volta, e con maggior violenza sulla* Piana, *ove subito mosse acqua alla Stiva, che in breve tempo*

aumentò fino all' altezza di cinque Piedi l' ora, non ostante il continuato servizio che tutto l' Equipaggio prestava alle due Pompe, con le quali pompavasi continuamente Acqua, Lenticchie, e Rena.

Dietro l' avviso di tale disgrazia il Raccomandatario sig. Fournier spedì a Bordo del Siro le Persone necessarie per eseguire con la maggiore sollecitudine il discarico delle lenticchie, lavoro che fu continuato senza interruzione anche con l' ajuto dell' Equipaggio di detto Brigantino, ed allorchè fu ultimato, trovandosi il medesimo alleggerito, si pervenne con non pochi sforzi, e fatiche a discagliarlo, e condurlo nella Darsena.

Di quest' avvenimento fu sollecito il Capitano Lockyer nell' istesso giorno 25. Febbraio a farne non solo l' opportuno Rapporto all' Uffizio di Sanità, ma ancora a farne appuntare e denunziare il Consolato al Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, per i danni che aveva risentito, e poteva risentire non solo il suo Brigantino Siro, quanto ancora il Carico delle lenticchie che aveva a Bordo: riserbandosi a fare in seguito l' esame della sua prova di fortuna, che poi eseguì con tutte le formalità nel successivo dì 28. Febbraio avanti il Presidente del suddetto Magistrato.

Agitatasi in Livorno la Causa fra il sig. Fournier Noleggiatore, ed il Capitano Lockyer comandante il Brigantino Siro noleggiato, si domandò dal Noleggiatore Rifacimento di tutti i danni da esso risentiti per colpa del Capitano Lockyer, primo, per aver trascurato e ritardato di troppo a ricevere il Carico lenticchie procuratogli dal suddetto Noleggiatore, talchè dal dì 15. Gennaio 1818. giorno del passato Contratto di Noleggio, fino al dì 23. Febbraio successivo la suddetta Caricazione non era stata interamente eseguita. Secondo, per avere tenuto in opera degli ormeggi di cattiva qualità, e non in quella quantità sufficiente e regolare per fare stare ormeggiato il suo Brigantino alla Punta del Molo, in occasione della Burrasca succeduta il 23. Febbraio 1818. Terzo, per non avere il Capitano Lockyer e suo Equipaggio nella detta mattina del 23. Febbraio fatto le regolari manuvre in occasione dell' ingresso che fece in Molo una Pollacca Napoletana per scansare che da questa gli fossero tagliati gli ormeggi di Poppa, come avvenne, per il che il detto Brigantino Siro dovè cadere sulla Piana, ove investì senza però riportarne danni. Quarto. Per non aver voluto mollare la Gumena con la quale virava sul Molo per scagliarsi dalla Piana allorchè alle ore 1. (P. M.) di detto giorno 23. Febbraio 1818. entrò in Molo altra grossa Pollacca, che gli tagliò detta Gumena: per il che fu di nuovo dal Mare e dal Vento trasportato ad Investire sulla Piana, ove mosse acqua che danneggiò significantamente il Carico, e che produsse al Noleggiatore l' obbligo di scaricarlo, e di non più mandare ad effetto l' immaginata spedizione di tali Commestibili per Harre de Grace.

La Sentenza pronunziata all' Udienza del 10. Luglio 1818. dal Magistrato Civile e Consolare di Livorno portò la Condanna per il Capitano Lockyer del rifacimento al Noleggiatore sig. Fournier di « tutti i danni sofferti dal medesimo, tanto per non essere stato eseguito il Viaggio nel tempo debito a forma del Contratto di Noleggio stipulato fra le parti nel dì 15. Gennaio 1818., quanto per la « perdita, e deterioramento del Carico di Lenticchie si portò a Bordo « di detto Brigantino Siro, in occasione dell' Investimento del medesimo accaduto nel Porto di Livorno il dì 23. Febbraio scorso; e perciò previa la rejezione della dimanda di assoluzione stata fatta per « parte del Capitano Lockyer, lo condanna anche mediante arresto « personale alla refezione di tutti i predetti danni secondo la liquidazione da farsene, e lo condanna altresì nelle spese tanto Giudiciali, che utili da tassarsi.

Appellatosi dalla detta Sentenza il Condannato Capitano Lockyer alla R. Ruota di Pisa, e dimandato per mezzo del di lui Procuratore, che fatta fosse dai sigg. Auditori di Essa la nomina di un Perito Istruttore, che preso in esame il Processo ed udite le osservazioni di detta R. Ruota, referisse alla medesima ciò che credesse di ragione in rapporto alla pretesa colpabilità di esso Capitano nei danni reclamati dal Noleggiatore sig. Fournier; ed essendo stato onorato il sottoscritto di tal Commissione con il Decreto pronunziato dalle SS. LL. Illustrissime sotto dì 2. Luglio 1819. si fa un dovere d' informare le SS. LL. Illustrissime, di aver fatto le più minute considerazioni sopra gli Articoli riguardanti l' indicata questione esistente fra il Capitano Lockyer da una parte, ed il sig. Fournier Noleggiatore del di lui Brigantino il Siro dall' altra, e di aver preso le più esatte informazioni e notizie sugli avvenimenti succeduti dal dì del passaggio del Contratto di Noleggio, fino al 23. Febbraio 1818. giorno dell' Investimento del suddetto Brigantino sul seno detto la Piana, *dietro di che, si crede nel caso di referire alle SS. LL. Illustrissime quanto appresso.*

Sembra non potersi provare colpevole la tardanza del Capitano Lockyer di ricevere a Bordo del Siro il Carico di Lenticchie che trasportar doveva a Havre de Grace, *primo, perchè dal dì 20. Gennaio 1818. giorno nel quale il Capitano Lockyer si obbligò per Contratto di esser pronto a ricevere il Carico, fino al dì 4. Settembre successivo, era già stata imbarcata a Bordo del Siro la maggior parte del Carico mandatogli dal sig. Fournier Noleggiatore, nè aveva avuto luogo per parte di esso sig. Noleggiatore veruna premura, istanza, o protesta contro del Capitano Lockyer per la poca attività, e sollecitudine della Caricazione. 2. Perchè nel dì 4. Febbraio 1818. avendo il Brigantino Siro riportato dei danni nel Corpo, è negli attrazzi per motivo degli urti violenti ricevuti dagli altri Bastimenti che si trovavano ai di lui lati ancorati nel Molo di Livorno, danni che potevano ancora avere ap-*

portato del pregiudizio a quella porzione di Carico che era già stata imbarcata, era cosa non solo prudente, ma necessaria, di sospendere in quel dì la Caricazione delle Lenticchie per non riprenderla che doppo che fossero stati riconosciuti e riparati i danni sofferti nel Corpo di detto Brigantino; tanto più che poteva forse essere indispensabile per eseguire tali resarcimenti, di natura loro urgentissimi, di devenire al discarico di una porzione, o della totalità delle già caricate Lenticchie, le quali potevano dubitarsi danneggiate. 5

3. Perchè per l' esecuzione ed il compimento di tali resarcimenti furono impiegati giorni dieci, compreso quello festivo del dì 15. Febbraio che fu per esso impiegato per i detti Lavori, come resulta dall' attestato del Maestro Costruttore Cumberland Reid corredato dalle firme di altri Maestri, e Lavoranti giornalieri, i quali certificano, « che i lavori per il resarcimento dei danni sofferti dal Brigantino « Americano Siro in occasione della Traversia di vento, che ebbe luo- « go dal 3. al 4. Febbraio scorso, furono interamente ultimati in t tto « il corso del giorno 17. Febbraio 1818. « ne a mio credere può aver peso l' attestato del 2. Maggio 1818. fatto da diversi lavoranti, e Maesri d' Ascia stati impiegati nel Resarcimento del prefato Brigantino, prodotto dal sig. Fournier Noleggiatore, con il quale Certificano « che nel dì 14. Febbraio 1818. fu ultimato il suddetto Resarcimento, « essendo essi stati licenziati ec. « giacchè senza impugnare la licenza e congedo dato ai predetti Manifattori, può benissimo ciò essere stato fatto, come sempre si pratica, ad oggetto di diminuire le spese giornaliere, allorchè resta ultimata una parte di lavoro affidato a tali Manifattori, come sarà seguito a Bordo del Siro, quando non lo era un altra parte ad altri manifattori affidata, la quale protraeva, come infatti protrasse il lavoro fino a tutto il dì 17. Febbraio sopradetto; ma quando ancora accordare si voglia unicamente vero il Certificato del 2. Maggio prodotto dal Sig. Fournier, e del tutto falso quello del Costruttore Cumberland Reid che produce il Capitano Lockyer, non ne risulterebbe però veruna differenza per l' esecuzione della Caricazione, mentre nel dì 15. Febbraio non poteva caricarsi essendo giorno Festivo, e dal dì 16. al dì 20. Febbraio non potè riassumersi la Caricazione nè completarsi, per la ragione che il Siro non aveva bastante fondo nel luogo ove allora trovavasi ormeggiato al Molo; ne potè essere trasportato in altro luogo ove avesse maggior profondità, atteso che per motivo della Rissa che ebbe luogo nel medesimo dì 16. Febbraio fra l' Equipaggio del Siro, e quello della Pollacca Austriaca l' Asia, fu nello stesso giorno 16. Febbraio posto sotto arresto dagli Ufiziali del Porto, i quali ordinarono al Capitano Lockyer di non variar situazione al suo Brigantino fino a nuovo ordine del Governo. 6

4. Perchè prova finalmente la buona volontà, e disposizione del Capitano Lockyer di sollecitare l' ultimazione del Carico Lenticchie voluta

Digitized by Google

dal suo Noleggiatore sig. **Fournier**, *la trasgressione all' ordine degli Ufiziali del Porto da lui commessa nel dì 20. Febbraio col condurre il suo Brigantino dal luogo ove trovavasi ormeggiato, e ove non aveva come si è detto fondo bastante per caricare di più, alla punta del Molo ove era bastante profondità che li permetteva di ricevere il restante del destinato Carico. Infatti nel dì 21. Febbraio riprese la Caricazione delle Lenticchie, ma dovè sospenderla per motivo del cattivo tempo che minacciava pioggia; e non fu ripresa nel successivo dì 22. Febbraio, per essere Domenica; I Venti fortunali che regnarono nel dì 23. Febbraio impedirono anche in quel giorno l' ultimazione del Carico Lenticchie, che non ebbe poi più luogo in appresso, atteso i danni sofferti dal Siro nel secondo Investimento fatto sulla* Piana. *Si deve però avvertire che se anche si fosse interamente ultimato di caricare le Lenticchie sul Siro nel dì 21. Febbraio non avrebbe non ostante potuto detto Brigantino mettersi alla Vela per* Havre de Grace, *atteso i Venti contrarj che regnarono dal dì suddetto 21. al 24. Febbraio come risulta dal Giornale dell' Uffizio di Sanità alla Bocca del Porto.*

7

In quanto alla qualità degli Ormeggi con i quali nel dì 23. Febbraio 1818. era ormeggiato nel Molo di Livorno il Brigantino Siro, resulta che questi consistevano in una Gumina di Polsate dodici, dalla parte di Ponente, ed in un Gherlino di Polsate sei a due Cime o sia a doppio dalla parte di levante.

Non ostante che nella Perizia fatta dai Periti L. Martolini, Cammillo Fiorentini, e M. Bartolani non sia stata indicata, come dovevasi, la grossezza, e lo stato dei suddetti ormeggi, ma solo si dice « reputarsi tali da non essere ormeggiato in regola di arte, e secondo « gli usi che si praticano in questo Porto « si rileva però dagli atte- « stati firmati da Costruttori, da Capitani di Nave, e da altri Periti Nautici, che una Gumina di Polsate dodici, ed un Gherlino di Polsate sei a due Cime, sono ormeggi sufficienti per tenere bene ormeggiato, e assicurato, anche alla Punta del Molo con qualunque tempo, un Brigantino di circa Tonnellate duecento, specialmente quando detto Bastimento sia Carico: e la Perizia fatta dal Costruttore Luigi Mancini (già Perito Istruttore del Magistrato di Livorno) ed il di lui attestato, dichiarano che tali ormeggi furono da esso ritrovati della grossezza, e quantità di sopra accennata, e in quel tempo in buono stato ed atti e sufficienti per tenere in Punta di Molo bene assicurato con qualunque tempo il Brigantino Siro, che era della Portata, riscontrata da detto Costruttore, inferiore alle Tonnellate duecento; e tanto più dovevano essere detti Ormeggi in buono stato nel dì 23. Febbraio 1818., perchè sicuramente migliori di quello apparivano nel successivo mese di Giugno, nel qual tempo si giudicavano circa la metà consunti, ma divenuti tali dal logoro sofferto nel discaglio, e per il continuo uso fattone dal dì 23. Febbraio, al dì suddetto di Giugno.

8

Credo dunque che per la loro qualità gli ormeggi di sopra indicati potessero essere sufficienti, come credo pure che lo fossero per la quantità trattandosi di un Brigantino di Portata inferiore alle Tonnellate 200 quale era il Brigantino Siro, per la ragione che gli ormeggi suddetti avevano potuto resistere benissimo alla forza delle Burrasche avvenute nel dì 23 Febbrajo nel quale ultimo giorno si strapparono è vero, ma per altra Causa perchè in generale i Bastimenti della qualità, e portata del Brigantino Siro, non sogliono usare nel Molo di Livorno ormeggi maggiori a quelli che esso usò in quei giorni, come può facilmente riscontrarsi col fatto: perchè il Regolamento del 24 Maggio 1787., il solo che sia tutt' ora in vigore, prescrive all' Art. II. « Che i Bastimenti che entrano o che danno fondo nel Molo dovranno « ormeggiarsi nella prima, seconda, e terza andana in quella situa- « zione che gli sarà destinata, e con quelli ormeggi che saranno cre- « duti necessarj dal Custode del Molo » Onde se gli ormeggi del Siro non fossero stati creduti sufficienti, per quanto fossero quei medesimi con i quali le guardie di Sanità ormeggiavano detto Brigantino nel dì 26 Dicembre 1817 giorno del di lui ingresso nel Molo, l' Ufiziale incaricato della Custodia del Molo avrebbe sicuramente in tempo opportuno ordinato al Capitano Lockyer di cambiargli, e di mettere in uso altri ormeggi più adattati, nè avrebbe trascurato che un tal cambiamento fosse con sollecitudine eseguito, non solo con rilevare al Capitano Lockyer il pericolo al quale si trovava esposto il suo Brigantino se con Venti fortunali detti ormeggi venissero a strapparsi, ma ancora per i danni che ne sarebbero da ciò indubitatamente risultati ai Bastimenti i quali potevano trovarsi ormeggiati o ai Fianchi, o di Prua del Brigantino suddetto. Perchè il non essere stato dato un tal ordine dal Custode del Molo, ed il vedere che gli altri Bastimenti uguali di Portata al Siro si tenevano ormeggiati in quell' istessa o quasi nell' istessa maniera nella quale esso si trovava ormeggiato, doveva persuadere il Capitano Lockyer di non aver nulla da temere per il detto suo Brigantino nè alla generica asserzione emessa dal Tenente del Porto sig. Paolini con il di Lui attestato prodotto dal sig. Fournier, in cui si dice « che ogni Bastimento che viene ad ormeggiarsi nel Molo di Livorno « sia obbligato a tener sempre due Gumine di Poppa assicurate alle « Colonne situate sulla Panchina del Molo ec. » può a parer mio darsi grand' importanza, per la ragione che non si cita in detto Attestato qual sia il Regolamento in forza del quale sono tenuti i Capitani dei Bastimenti che entrano in Molo all' obbligo sopra espresso che non risulta che quest' obbligo, sia alla cognizione, sia osservato, e sia fatto osservare da tutti i Capitani dei Bastimenti, giacchè dal fatto giornaliero si riscontra che tutti o la maggior parte al certo dei Bastimenti esistenti nel Molo di Livorno si vedono indistintamente ormeggiati da

9 10 11

Poppa con una Gumina, e con un Gherlino: onde bisogna credere o che fu gratuita l'asserzione del sig. Paolini dell'obbligo di sopra enunciato, e che non si pensa a fare adempire generalmente ad un tale obbligo, o che questo è andato in dissuetudine perchè creduto non necessario per conseguenza anche in quest' aspetto non può essere dannabile il Capitano Lockyer mentre ha fatto ciò che suole generalmente farsi, ed ha perciò seguitato la Legge dell'esempio, e dell'uso comune.

In quanto poi all'aver mancato il Capitano Lockyer ed il suo Equipaggio di fare le regolari manovre in occasione dell'ingresso che fece nel Molo circa le ore 8. *del mattino del* 23 *Febbraio* 1818. *una Pollacca Napolitana dalla quale furono tagliati gli ormeggi del Siro, mi sembra di poter far rilevare alle SS. LL. Illustriss., che se la Grossa Gumina che il Siro teneva di Poppa da Ponente (la quale era il primo dei di lui ormeggi che incontrasse un Bastimento entrando in Molo) non fosse stata mollata e messa in bando come era di regola allorchè la suddetta Pollacca col Vento molto fresco e fortunale al S. W., in tal caso la suddetta Gumina esser doveva necessariamente attesata, e tirata fuori d'acqua come una Corda di Violino per conseguenza inevitamente della forza, e della violenza del mare, e del Vento che allora regnava. Siccome detta grossa Gumina, che era assicurata da terra sopra una Colonna della Panchina del Molo, doveva essere secondo l'uso raccomandata a Bordo del Siro con due grosse Bozze agganciate ed accoppigliate ad un occhio di ferro fitto nella Coverta; per ciò presentandosi la Pollacca Napolitana invelata, e per conseguenza molto abbrivata per entrare in Molo, e trovando come si è detto fuori d'acqua, ed estremamente attesata la Gumina del Siro di* 12. *Polsate, doveva urtare con sommo impeto contro detta Gumina; e tale e così terribile doveva essere quell'urto, e la scossa prodotta contro la suddetta Gumina che per necessità o dovevano rompersi le Bozze suddette, o saltare o almeno acconsentire l'occhio di ferro fitto nella Coverta del Siro, e sul quale stava assicurata la suddetta Gumina, se pure in vece non si fosse spezzata o non fosse stata sbarbata la Colonna della Panchina del Molo, ed allora la Pollacca respinta da quell'urto dato contro la Gumina, doveva retrocedere, e di nuovo incalzata dal Vento e dal Mare divergendo dalla prima sua direzione, doveva naturalmente investire ed urtare o contro la Poppa, o contro il Corpo del Brigantino Siro, cagionandogli per necessità dei danni. Se dunque questi danni o sulla Poppa o sul Corpo del Siro si sono verificati; se le Bozze con le quali reggevasi la di lui Gumina sono stato rotte o se l'occhio di ferro fitto in Coverta del Siro, e sul quale la Gumina e le Bozze erano raccomandate, è stato sbarbato ovvero ha acconsentito, o se la Colonna del Molo è stata o spezzata, o smossa, o sbarbata, devesi senza alcun dubbio credere per certo che detta Gumina del Siro*

non fu mollata e messa in bando: ma se al contrario i sopràriferiti danni non si sono verificati, è innegabile che detta Gumina era stata mollata.

Resulta però dal fatto, che la Pollacca Napolitana ruppe, e strappò col Tagliamare la Gumina che aveva di Ponente sul Molo il Siro; ma ciò successe a parer mio, perchè essendosi strappato il Gherlino che teneva di Poppa il Siro dalla parte di Levante per motivo dell' estrema forza fatta per attesarlo a fine di mollare, e portare in bando la Gumina da Ponente; nel momento istesso di tale strappamento la Gumina, per quanto potesse èssere stata mollata in seguito dell' attesamento del Gherlino, rimasta sola a sostenere il Brigantino Siro il quale dal Vento S. W. che lo investiva nel quartiere di Poppa veniva spinto con forza in avanti, tornò ad attesarsi sebbene non estremamente, ma in maniera però da poter essere urtata, strascinata, e strappata dal Tagliamare della Pollacca suddetta che entrava nel Molo, ed in conseguenza di ciò il Siro andò ad investire sulla Piana. Nè deve far maraviglia se dopo il rifiuto che nel dì 23 Febbraio il sotto Tenente del Porto S. *Barlam al suo ritorno dal Molo dichiarò di aver ricevuto dal* Brigantino Siro Americano *allorquando nella circostanza che entrava in Molo una Pollacca Napolitana* aveva ordinato a detto Brigantino *di mollare i suoi ormeggi di terra se non voleva esporsi a farseli tagliare. L' Equipaggio del Siro, come viene deposto nell' appunto di Consolato fatto dal Capitano Lockyer, dal suo Titolo, e da un Marinaro avanti il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, possa avere in seguito lavorato per mollare i suddetti ormeggi nell' atto del passaggio della citata Pollacca con mettere in forza il Gherlino che teneva dalla parte di Levante, giacchè posso assicurare per esperienza, che generalmente gli Equipaggi de' Bastimenti, ma in specie gli Americani ed Inglesi si mostrano poco curanti di tale specie di ordini supponendoli forse diretti a prevenire la loro ignoranza sulla neceseità di tali operazioni, nel tempo medesimo che presentatosi il caso di doverla mandare ad eseeuzione, lo fanno con tutta la prontezza, regolarità, e abilità nautica che è ad essi propria: e d' altronde anche l' Equipaggio della Nave* Pallas *Americana la quale trovavasi verso la Punta del Molo ancorata nel 23 Febbrajo 1818 precisamente accanto al Brigantino Siro, confermando con l' attestato da esso fatto, che detto Brigantino trovavasi ivi pure ancorato ed ormeggiato a dovere secondo l' uso, dichiara « che il Siro fece subito mollare la sua Gumina da terra al-*
« l' apparire di una grossa Pollacca che dirigevasi per entrare in Mo-
« lo, restando in forza con un Gherlino, stando sempre pronto l' Equi-
« paggio per mollare anche il detto Gherlino appena fosse stato il mo-
« mento opportuno per lasciar passare la Pollacca: ma detto Gherlino
« facendo somma forza a cagione dell' impeto terribile del Vento e
« del Mare, si ruppe nel tempo appunto in cui si presentò per passare

« *la Pollacca: ed il Siro venendo perciò spinto in avanti, la sua gros-*
« *sa Gumina che era mollata, cominciò ad attesarsi nel momento me-*
« *desimo nel quale passava la Pollacca, la quale entrando assai in-*
« *furiata, col suo Tagliamare strascinò e strappò la stessa Gumina*
« *grossa del Siro, il quale trovandosi allora senza sostegno, fu for-*
« *zato dal Vento ed investì sopra la Piana* » *I Marinari della Nave* Pallas *erano le sole persone che potessero in quel momento vedere quali operazioni si facevano a Bordo del Siro.*

Resta adesso ad esaminarsi se doveva, e poteva il Capitano Lockyer far mollare la Gumena che dopo il primo investimento del Siro sulla Piana, *era stata messa in forza per procurare il discaglio di detto Brigantino, e per ricondurlo in luogo di sicurezza nel Molo, operazione che dal sig. Tenente del Porto, Paolini, gli fu ordinato di fare, poco tempo avanti l' ingresso in Molo di un altra Pollacca ec. Ed a questo proposito non lascierò di replicare il già detto di sopra, sulla non curanza che dimostrano gli Equipaggi Americani allorchè dalle Persone incaricate del buon ordine del Porto viene ad essi intimato di fare qualche operazione nautica; e perciò credo che facilmente potrebbe verificarsi anche in questo caso, che non ostante il rifiuto dato al sig. Tenente Paolini suddetto allorchè* ordinò al Brigantino Siro Americano *investito sulla* Piana *di mollare la* Gumena *che aveva stesa di poppa, e sulla quale virava per discagliarsi, acciò non gli venisse strappato dalla seconda Pollacca che veniva per entrare nel Molo, abbia poi l' Equipaggio del Siro cercato ogni mezzo per riuscire a mollare detta Gumena, nonostante la quasi sicurezza che doveva avere, di vederlo dietro tale operazione nuovamente investito, e forse con maggior danno* sulla Piana, *servendo a mio credere, per provare ciò, che l' attestato della Guardia di Sanità A. Gori, del nostromo della R. Marina Toscana, David Giuntoli, e di altri Individui, tutti di buona fede, i quali erano a Bordo del Siro per dirigere i lavori che occorreva di fare per discagliarlo, le quali persone hanno concordemente dichiarato* « *Che allorquando entrò improvvisamente*
« *nel Molo verso le ore* 1. (*P. M.*) *del* 23. *Febbrajo* 1818. *una grossa*
« *Pollacca invelata, e molto infuriata per motivo di vento fresco, e*
« *grosso mare, non ebbero tempo sufficente per mollare la Gumena che*
« *era data volta sulla Panchina del Molo, e sulla quale, viravano col*
« *mezzo di due Pariglie per ottenere il discaglio del Brigantino Siro,*
« *per la ragione che era allora detta Gumena in piena forza, e troppo*
« *vincolata vicino alla Cubia con gli ordigni necessarj al lavoro che*
« *stavano in detto tempo eseguendo.* »

Concludendo per tanto mi sembra che risulti dai rilievi ed osservazioni di sopra enunciate, che il Capitano Lockyer non sia colpevole di ritardo, e di lentezza per non avere ricevuto a Bordo del suo Brigantino Siro il restante del Carico Lenticchie mandatogli dal suo No-

leggiatore sig. Fournier nel dì 15. Febbrajo 1818., perchè i danni sofferti dal detto Brigantino all' occasione della burrasca del 3. Febbrajo 1818. dovendo essere resarciti, ed un tal resarcimento non essendo stato ultimato che a tutto il 17. Febbrajo, non potevasi prima dar mano alla continuazione ed ultimazione di detto Carico, che fu poi anche trattenuto di farsi fino al dì 21. Febbrajo attesa la mancanza di profondità necessaria alla Calagione del Siro nel posto ove allora trovavasi ancorato nel Molo, ed in seguito dai cattivi tempi. 12

Che il detto Capitano non può esser tacciato colpevole d' Imperizia, o di mancanza di cognizione Nautica per avere usato degli ormeggi insufficienti a sostenere il suo Brigantino ancorato alla punta del Molo di Livorno in tempo di burrasca, e di traversia, perchè gli Attestati fatti dai Capitani, dai Costruttori, e da' Periti Nautici dichiarano che la Gumena ed il Gherlino che erano in servizio a Bordo del Siro il dì 23. Febbrajo 1818. erano sufficienti per tenerlo bene ormeggiato, e assicurato anche alla punta del Molo con qualunque tempo: e tali io reputo essere per un Brigantino della portata di circa Tonnellate 200., una Gumena di polsate 12., ed un Gherlino a due cime di polsate 6. 13

E finalmente che non può incolparsi il Capitano Lockyer di disubbidienza agli ordini datigli dagli Ufiziali del Porto all' occasione dell' ingresso in Molo delle due Pollacche Napoletane seguito nel dì 23. Febbrajo 1818., perchè la dichiarazione fatta dal Capitano e Marinari della Nave Pallas *con l' Attestato del 17. Marzo 1818. risulta particolarmente dalla qualità stessa dei danni riportati dal Brigantino Siro allorchè gli fu spezzata la Gumena di poppa dalla prima Pollacca entrata nel Molo, che l' Equipaggio di detto Brigantino aveva fatto i lavori necessari a termini di arte per mollare gli ormeggi di Poppa, e lasciar liberamente passare la Pollacca suddetta, e la pericolosa situazione nella quale trovavasi il Siro sulla Piana allorchè entrò in Molo la seconda Pollacca, obbligava il Capitano Lockyer a non mollare la sola Gumena che aveva allora di Poppa, ed in gran forza sul Molo: operazione poi provata impossibile ad eseguirsi dall' Attestato del 26. Aprile 1819. fatto dalle persone che lavoravano a Bordo del Siro per discoglierlo dal seno della Piana su cui era investito, col quale si dichiara l' impossibilità del mollamento della Gumena ordinato dall' Ufiziale del Porto all' occasione dell' ingresso in Molo della seconda Pollacca Napolitana, atteso la mancanza del tempo materiale per svincolare detta Gumena in vicinanza della Cubia dagli ordegni necessarj al lavoro che stavasi allora eseguendo.*

Credo per conseguenza che la condotta del Capitano Lockyer non sia da tacciarsi in veruna maniera colpabile, nè di ritardo, e lentezza, nè di ignoranza, e imperizia, nè di trasgressione agli ordini.

Tanto sembrami di dover fare rilevare alle SS. LL. Illme. in disimpegno dell' obbligo addossatomi con l'incarico del quale è ad esse piaciuto di onorarmi, nell' atto che con il più distinto ossequio passo a segnarmi

Delle SS. LL. Illme.

Pisa li 1. Marzo 1820.

Devmo. Obbmo. Servitore

Firmato: P. Armano, Perito Ist. m. p.

DECISIONE XXXXVII.

REGIA RUOTA CIVILE DI PISA

Liburnensis Pecuniaria die 18 Martii 1820.

IN CAUSA TEGLIA E VOILLIER E COMP.

Procur. Mess. Antonio Pazzini — Proc. Mess. Francesco Nuti

ARGOMENTO

Il Creditore, che per sua cautela tiene presso di se un' *Oggetto* di Valuta del suo debitore, se essendo venuta la scadenza del pagamento del suo Credito non è stato sodisfatto, vende l'oggetto ritenuto, non è obbligato ad accrescerne il prezzo al quale l' ha esitato, se il Proprietario non prova, che nel tempo della Vendita avesse una maggiore Valutazione; è tenuto per altro il Creditore, che vende dopo di essersi col prezzo della Vendita pagato di passare al Proprietario l' avanzo, o almeno depositarlo, o fargliene una offerta reale.

SOMMARIO

1. *Per le Operazioni Mercantili a Livorno così dette* di Stanze *il giorno non comincia, nè termina col giorno naturale.*

2. *Le Vendite fatte in Livorno per mezzo di pubblico Mezzano sono regolari.*

3. *Il Venditore di un' Oggetto di altrui proprietà, non è tenuto a maggior prezzo di quello che ha venduto, se il Proprietario non ne giustifica nel momento della Vendita una maggiore Valuta.*

4. *Una maggiore, o minore quantità d'* Oggetti *della specie di quello che si vuol vendere influisce nel prezzo.*

5. 7. *Il Venditore d'un* Oggetto *altrui dopo di essersi pagato del suo Credito, l' avanzo deve pagarlo al Proprietario, o almeno depositarlo.*

6. *L' Interesse fra' Mercanti corre dal momento in cui si verifica un Credito, ancora senza interpellazione, e risposta.*

Storia della Causa

Il sig. Filippo Sgrilli nel giorno 8 Febbrajo 1819, uno de' Ministri della Cassa de' Sigg. Voillier e Comp. Negozianti in Livorno fece cessione al sig. Elia Teglia di un' assegno di Lire 12000 Fiorentine, che in quel giorno per conto de' suoi Principali ritirare doveva dal sig. Astrandi, e ricevè per sicurezza e cautela della Valuta, che non ritirò nel momento dal sig. Teglia, la quantità di duemila Colonnati col patto di dovergliene far la restituzione allorchè veniva pagato delle preindicate Lire 12000.

Nel 12 dello stesso mese di Febbrajo il sig. Teglia intimò i sigg. Voillier e Comp. alla restituzione de' duemila Colonnati offerendo il pagamento delle Lire 12000, sulla quale intimazione essi risposto avendo di non essere scienti dell' Operazicne, che dicevasi fatta dal sig. Sgrilli, non erano obbligati a cosa alcuna, poichè lo stesso sig. Sgrilli non era il loro Cassiere, restò introdotto il Giudizio avanti il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, ed il sig. Teglia produsse due Cedole di Posizioni, delle quali una diretta al sig. Luigi Viollier, Rappresentante la sua Ragione Voillier e Com. e l'altra al sig. Sgrilli a fine di porre in essere il Contratto, i patti e le condizioni, colle quali venne concluso, e furono ammesse con Decreto del 31 Marzo 1819: Il sig. Voillier ritrattò quello, che aveva giudicialmente dichiarato, e confessò che li suoi affari *alle Stanze* si trattavano dal sig. Filippo Sgrilli; e questi nelle risposte date confermò pienamente il Fatto.

Furono da ambe le parti dedotte molte ragioni, e finalmente il Magistrato Civile, Consolare con Sentenza del 28. Gennajo 1820 dichiarò, che i sigg. Voillier e Comp. erano liquidi debitori del sig. Elia Teglia di Lire 666. per la differenza del prezzo di 2000 Colonnati di pertinenza del medesimo calcolato a Lire 6. 6. 8. per ciaschedun Colonnato venduti da' sigg. Viollier e Comp. nel 10. Febbrajo prezzo corrente in quel giorno gli condannò al pagamento di detta somma, agl' interessi mercantili decorsi dal giorno della Domanda, ed inoltre alla refezione delle spese Giudiciali, e Stragiudiciali.

I sigg. Voillier e Comp. si appellarono da questa Sentenza alla Regia Ruota di Pisa, ed ivi ventilata di nuovo la Causa, fu dalla medesima pronunziata nel 17 Marzo 1820 la seguente Decisione.

Motivi

Considerando che per le cose giudicate nella Sentenza proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno sotto dì 31 Gennajo 1820. e dal sig. Teglia non impugnata, non può esser ulterior questione fra le parti sul diritto dei sigg. Voillier e Comp. di poter rendere i Colonnati 2000 dal medesimo sig. Taglia consegnati in luogo, e vece della valuta di L. 12000 delle quali rimase al loro Cassiere debitore in saldo delle operazioni Bancharie avvenute nel dì 8 Febbrajo 1819. alle stanze dei Pubblici pagamenti in Livorno, e che avevano diritto di ripetere in Contanti.

Considerando che a questo diritto non può fare ostacolo la Convenzione, di potere cioè il sig. Teglia in tutto il dì 10 detto supplire in Contanti al ritiro dei Colonnati, ed avendo il sig. Voillier e Comp. venduto nello stesso giorno dieci, lo abbiano prematuramente fatto; perchè trattandosi di operazioni di Stanze non comincia nè finisce col giorno naturale, e
1 termina il primo quando terminano le operazioni; onde non avendo il sig. Teglia potuto giustificare di aver pagato, e neppure offerto legalmente alle Stanze la somma convenuta nel corso delle operazioni di detto dì 10., oltre l'essere compatibile la Vendita seguita in detto giorno al sig. Walser, era poi inutile il reclamo del sig. Teglia quando non avendo eseguito il convenuto nell'epoca fissata, non poteva reclamarne l'esecuzione nel giorno successivo.

Considerando che neppure è questione che detti Colonnati 2000 fossero nel dì 10 di detto mese di Febbrajo venduti regolarmente per mezzo
2 di pubblico Mezzano al sig. Giovanni Olderigo Walser al prezzo di Lire 6. 4. 8. per ciascheduno in francesconi, e ciò dopo la negativa, e contumacia del sig. Teglia di farne il ritiro col pagamento in contanti all'epoca convenuta, e di uso.

Considerando che per l'oggetto di obbligazione i sigg. Voillier e Comp. a render conto dei suddetti Colonnati 2000 al maggior prezzo di L. 6. 6. 8. sarebbe stato nel dovere di giustificare che i medesimi avevano pronta occasione di vendere a questo prezzo, e che ciò non ostante vollero vendere ad un
3 prezzo minore; giacchè nè i Listini delle valute, nè la prova delle pretese Contrattazioni sono sufficienti nelle particolari circostanze di cose a stabilire il vero prezzo delle Valutazioni, poichè questo dipende sempre dalla specialità delle circostanze medesime come sarebbe della differenza che passa tra chi ha bisogno o diritto di vendere, da chi ha bisogno di comprare, o compra per speculazione, non meno che influisce nel prezzo la maggiore, o minore quantità dell'oggetto che si vuol vendere, non meno che la concorrenza di simili operazioni poterono in quel momento far diminuire il prezzo dell'oggetto del sig. Teglia.

Considerando però che dal momento in cui i sigg. Voillier e Comp. mediante la Vendita dei Colonnati si rimborsarono del loro Credito, e rimasero detentori dell'eccedenza l'avrebbero dovuto immediatamente pa-
5 gare, o depositare, e che ai termini delle Leggi veglianti tra i Mercanti corre l'interesse dal momento in cui si verifica un Credito qualunque anche
6 senza il concorso dell'interpellazione o protesta;

Considerando egualmente che sebbene per parte del sig. Teglia si introducesse il Giudizio, e si insistesse per lungo tempo nella domanda della restituzione in natura dei ridetti Colonnati pur non ostante questa domanda fu sempre accompagnata dalla domanda dei danni, spese, e interessi, e se i sigg. Voillier e Comp. volevano evitare le conseguenze del Giudizio, che nella parte della restituzione dell'avanzo era chiaro, avrebbero dovuto

pagare o almeno fare l'offerta reale o il deposito a forma del vegliante Regolamento di Procedura; onde in questa parte dettero luogo al Giudizio principalmente sostenuto colla sua formal Domanda de' 23 Novembre 1819 perciò erano in questa parte tenuti alla refezione delle spese.

7

Per questi Motivi

Delib. Delib. Dice essere stato in parte bene, e in parte male appellato dai sigg. Voillier e Comp. dalla Sentenza contro di essi, ed a favore del sig. Elia Teglia proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno sotto dì 31. Gennajo 1820, e quella perciò in parte essersi dovuta revocare, ed in parte moderare nelle forme che appresso; Poichè dichiara i sigg. Voillier e Comp. essere tenuti, ed obbligati a render Conto, e pagare al sig. Teglia al solo ragguaglio di L. 6. 4. 8. il Colonnato sulla differenza tra i Colonnati 2000. che di pertinenza del medesimo furono da essi venduti al sig. Walser per mezzo del pubblico Mezzano sig. Vivante nel 10 Febbrajo 1820., e Lire 12000. delle quali detto sig. Teglia era loro debitore per le Cause di che in atti; E ciò fermo stante condanna detto sig. Voillier e Comp. al pagamento a favore del sig. Teglia dell' avanzo suddetto secondo la liquidazione da farsene con più l' interessi Mercantili sopra la detta somma che verrà liquidata a ragione di un mezzo per cento il mese dal dì 10 Febbrajo 1815. e decorrendi fino all' effettivo pagamento; E quanto alle spese del primo Giudizio dichiara doversi moderare, e limitare la condanna di che nella Sentenza appellata alle spese Giudiciali, e stragiudiciali che ebbero luogo per la negligenza di detto sig. Voillier e Comp. dal 23 Novembre 1819 cui detto sig. Teglia si ridusse a domandar formalmente il detto avanzo, come dall' atto di detto Giorno al quale ec. Ed ordina compensarsi tutte le precedenti non meno che tutte quelle del presente Giudizio attesa la mutua vittoria; Con il rilascio per gli effetti che sopra d'ogni opportuno mandato esecutivo che di ragione a favore di detto sig. Teglia per le somme a suo favore aggiudicate.

Così pronunziato, e deciso dagl' Illustrissimi Signori

Angelo Carmignani, Primo *Auditore.*
Verdiano Francioli, e Cav. Ascanio Baldasseroni Relat., *Auditori.*

DECISIONE XXXXVIII.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE.

Florentina Alimen. Die 4. Julii 1820.

IN CAUSA PIA CASA DE' CATECUMENI E MUSSATI.

Proc. Mess. Giuseppe Bellini — Proc. Mess. Giacinto Cerboncelli

---

ARGOMENTO

Gli Alimenti sono dovuti alla Figlia secondo le circostanze del Padre e non si accorda l' Inibitoria a favore della Moglie quando fosse domandata a fine di non eseguire il pagamento degli Alimenti.

SOMMARIO

1. *Gli Alimenti domandati per Via di Tribunale formano un Credito fruttifero dal giorno della Domanda.*

2. *Gli Alimenti tassati può il Giudice ad arbitrio ridurli a minori se le circostanze di quegli, che dee prestarli hanno variato.*

3. *La Madre in sussidio è tenuta per gli Alimenti alla Figlia.*

4. *L' Inibitoria non si accorda alla Moglie quando è domandata per eludere il pagamento degli Alimenti dovuti dal Padre alla Figlia.*

5. *L' Inibitoria della Moglie porta discredito al Marito Negoziante.*

IL FATTO SI DESUME DAI MOTIVI.

1 Attesochè la Sentenza del Magistrato Supremo del 27. Febbraio 1819 era giustissima in quella parte che aveva liquidati gli Alimenti dovuti alla Signora Maria Donati, olim Laura Mussatti dal di lei Genitore sig. Salvadore Mussatti Ebreo per il tempo che era stata nella Pia Casa dei Catecumeni in Lire 841. calcolati a Lire una il giorno, giacchè una tal tassa era corrispondente alle forze del Mussatti in ordine alle prove fatte avanti il medesimo Magistrato Supremo, dalle quali resultava che la casa Mussatti, oltre all' essere fornita di tutto il bisognevole, faceva il comune trattamento di tavola in minestra, lesso, ed altro piatto, e spesso tre piatti.

Attesochè la giustizia della medesima appariva ancora nell' altra parte, che accordava alla Pia Casa i frutti dal giorno della domanda giudiciale alla ragione del cinque per cento.

Attesochè sebbene giusta comparisse anche in quella parte che tassa gli alimenti nella medesima proporzione alla stessa signora Maria dal giorno del di lei egresso dalla Casa dei Catecumeni, tutta volta la Rota potè credere, che in qualche piccola parte le circostanze del sig. Mussatti fossero variate attesa la più piccola Tassa statagli imposta dalla Comunità di ridurre

perciò gli alimenti tanto preteriti al tempo della prima sentenza del 1. Febbraio 1818 a tutto Febbraio 1819. quanto i decorsi dopo la Sentenza del dì 1. Marzo 1819. in futuro alla ragione di Lire 26. 13. 4 il mese, servendosi di quell' arbitrio che nella soggetta materia danno a'Giudici le Leggi.

2

Atteso che la Sentenza medesima appariva meritevole di riforma in quella parte, che aveva dichiarata unitamente ad altre Partite non refettibili alla Pia Casa dei Catecumeni la partita di Lire 143. 15. 4. giacchè questa contenendo nella massima parte spese medicinali servite per la detta sig. Maria Donati, e di Bucati, era congruo ed equo che ne fosse ordinata la refezione alla detta Pia Casa.

Attesochè sebbene avesse potuto credere la Rota in qualchè piccola parte cambiate le circostanze del sig. Mussatti, non ha potuto restar persuasa della di lui vergenza all' inopia come la signora Sara aveva preteso d'avanti il Magistrato Supremo, che sotto dì 12. Maggio 1819. gli aveva a tale effetto accordata l' Inibitoria.

Ed infatti per tutta prova della vergenza all' inopia del Marito si fondava in due Citazioni fatte al medesimo per mezzo del Tribunale di Commercio da due Creditori per un Credito di due Cambiali in tutto di Lire 1300. ma era da riflettersi che le dette Citazioni non ebbero alcuno effetto, perchè le cause non furono arruolate, onde era da credere, o che le dette Citazioni provenissero dalla signora Sara Mussatti, che voleva di dette profittare per domandare l' Inibitoria, e che il debito per le medesime fosse pagato dal sig. Mussati, e perciò non potesse essere causa d' Inibitoria.

Attesochè tolto di mezzo questi pretesi debiti l' Inibitoria si rendeva tutta fatta per eludere il pagamento degli alimenti dovuti dal Padre alla Figlia, per i quali essendo la madre in sussidio tenuta, non poteva per detta Causa domandare, ed ottenere l'Inibitoria.

3

Atteso che molto meno poteva la detta inibitoria sussistere, perchè la medesima comprendeva non solo i mobili, e gli attrezzi del Negozio, ma anche i frutti del Negozio stesso, i quali appunto, come servivano per gli Alimenti della famiglia, dovevano anche formare il mezzo di sostentamento della figlia.

Specialmente trattandosi di Negoziante Ebreo, il quale anche con un mediocre Traffico, e non ostante che sia fornito di Merci provviste da altri Mercanti, può fare un guadagno da sostenere comodamente la sua famiglia.

Attesoche tanto più era la detta Inibitoria da rigettarsi, perchè con la medesima veniva la donna a rendere il Negozio del Marito inoperoso, atteso lo scredito, che in un'Mercante porta l' Inibitoria della Moglie.

4

Attesoche le pretese disgrazie sofferte in passato dal sig. Mussatti, o non si verificavano nel modo che si allegavano, o anzi escludevano la di lui vergenza all' inopia, giacchè se ciò si fosse verificato non avrebbe mancato la signora Sara d'ottenere l'opportuna Inibitoria, onde se non la domandò convien dire che non ostante la dette disgrazie, egli si mantenne quel mediocre Negoziante capace di tirare avanti il suo Traffico con lucro, ed in grado di alimentare la sua famiglia.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Previa la riunione delle Cause di che si tratta, dichiara non costare, salva l'infrascritta dichiarazione, delle cause dell' Appello interposto per parte del sig. Salvadore Mussatti dalla suddetta Sentenza del Magistrato Supremo de 27. Febbraio 1819. ed essere altresì, salva pure l'infrascritta dichiarazione, costato, e costare delle Cause dell' adesione al detto Appello per parte dei signori Cav. Andrea Arrighetti Soprintendente alla Pia Casa dei Catecumeni, e della Signora Maria Donati, siccome costare delle Cause dell' appello interposto dai medesimi dall' altra Sentenza del Magistrato Supremo, fra detta sig. Donati, e signora Sara Mussatti Madre proferita nel 24. Agosto 1819. e perciò dichiara nullo, ed insussistente il Decreto Inibitoriale del detto Magistrato Supremo de 12. Maggio 1819. suddetto ed in conseguenza conferma, salva la dichiarazione da farsi, la precedente Sentenza de 27. Febbraio 1819. dichiarando però che la maggior tassazione degli Alimenti dovuti da detto sig. Mussatti alla detta sua figlia dal 1. Febbraio 1818. in poi debba ridursi alla minor somma di Lire 26. 13. 4. il mese, come pure conferma detta Sentenza a favore della Pia Casa dei Catecumeni; ed atteso il reclamo fatto per parte della medesima in aumento al Credito, e rimborso in Lire 841. e Interessi dichiarato a di lei favore, condanna il detto sig. Mussatti a pagare e rimborsare a detta Pia Casa la somma di Lire 143. 15. 4. per le spese diverse di malattie ed altro; rigettando nel restante il detto Appello incidente, e finalmente tenuta ferma la condanna di spese di che in dette Sentenze e nel Decreto Interlocutorio Rotale de 6. Aprile 1819. condanna detto sig. Mussatti nelle spese del presente Giudizio, e rilascia per l' esecuzione della presente Sentenza contro detto sig. Mussatti ogni più necessario, ed utile mandato esecutivo; e tutto ec.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini, *Presidente*, e *Relat.*
Francesco Gilles e Gio. Batista Brocchi, *Auditori*.

DECISIONE XXXXIX.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Florentina Incompetentiae die 2. Junii 1820.

IN CAUSA GIORGI E DEL MAZZA

Proc. Mess. Gio. Batista Gadini — **Proc. Mess. Michele Bonelli**

ARGOMENTO

Le Cause, che hanno un merito inferiore alla somma di Lire 200. non possono esser portate in Appello ai Tribunali delle Ruote di prime Ap-

pellazioni, e nulle sono le Sentenze colle quali questi Tribunali, decidono tali Cause.

Sommario

1. *Le Ruote Civili di prime Appellazioni sono Tribunali incompetenti per le Cause di un merito, che non giunge a Lire* 200.

Storia della Causa

Il sig. Giuseppe Giorgi nel 19. Gennaio 1819. comparso al Magistrato Supremo di Firenze domandò di esser dichiarato creditore del sig. Pier Francesco del Mazza di Lire 259. 6. 8. per lavori, che aveva eseguiti in una casa del medesimo situata poco lungi da Firenze in luogo denominato le Panche nell' Anno 1812.

Il Sig. Del Mazza si oppose con dire ch' egli era debitore dei soli Materiali, poiche la mano d' Opera era interamente a carico del Giorgi, al quale era pronto a pagare la valuta dei materiali, che nel lavoro aveva impiegati, e per giustificare l' obbligazione del Giorgi domandava di essere ammesso a far la prova Testimoniale. Il Magistrato Supremo con sua Sentenza del 2. Luglio 1819. rigettò la Domanda del Sig. Del Mazza di essere ammesso a far la prova Testimoniale e condannò il medesimo al pagamento della somma di Lire 259. 6. 8. richiesta dal Giorgi. Quantunque, attesa la confessione del sig. Del Mazza di esser debitore della valuta de' Materiali, si ridusse la questione a quella tenue somma, che potevano importare quarantotto opere di Muratore, e così ad un merito di piccola entità, con tutto ciò interpose Appello alla Regia Ruota Civile di Firenze, dalla quale, non ostante le opposizioni del Giorgi, con Sentenza del 5. Gennaio 1820. ammesse la prova Testimoniale domandata dal sig. Mazza.

Si appellò il Giorgi da questa Sentenza al Supremo Consiglio di Giustizia dal quale con Decisione del 2. Giugno 1820. dichiarò che la Ruota era stato un Tribunale incompetente, per non giungere il merito della Causa alla somma di Lire 200.

Motivi

Attesochè in ordine alle dichiarazioni del sig. Pier Francesco del Mazza fatte avanti il Magistrato Supremo con sua Scrittura esibita sotto dì 25. Maggio 1819. il soggetto della disputa venne a ristringersi a determinare, se il predetto sig. Del Mazza fosse, o nò debitore di Giuseppe Giorgi per l' importare di numero quarantotto Opere di Muratore, lo che costituiva un merito di piccola entità e inferiore alla somma di Lire 200.

Attesochè per decidere sù tal Merito era certa l' incompetenza della Ruota di prime Appellazioni di Firenze ai termini degli Art. 33. e 75. del Regolamento Organico del 13. Ottobre 1814.

Attesochè il Supremo Consiglio in tale stato di cose ai termini dell' Art. 699. del Vegliante Regolamento di Procedura non può esser richiamato a giudicare, che sulla questione della incompetenza.

Pronunziando soltanto sull' Articolo dell' incompetenza, di che nella Scrittura Esibita per parte di Giuseppe Giorgi nel 17. Maggio 1820.

Dice avere la Ruota giudicato incompetentemente con la sua Sentenza de' 5. Gennaio 1820. e doversi perciò questa annullare, conforme l' annulla in tutte le sue parti; condanna il sig. del Mazza in tutte le spese si giudiciali che stragiudiciali, come della presente, così della passata Istanza, e quanto al merito avanti la stessa Ruòta incompetentemente appellàto, rinvià le pàrti à provvedersi dove, e come sià di ràgione e tutto. Mand. ec.

Così deciso dagli Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti, *Presidente.*

Cav. Vincenzio Sermolli, Relat., e Filippo del Signore *Consiglieri.*

DECISIONE L.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina Pecuniaria die 21. Settembr 1820.

In Causa Coccolini, e Scotto, e Passerini

Proc. M. Francesco Baldi — Proc. M. Jacopo Giacomelli — Proc. M. Rocco del Piatta

Argomento

Il Creditore espropriante, che trascura per lungo tempo d' introdurre il Giudizio d' Ordine all' oggetto di esser pagato dal Deposito del suo Credito, è sottoposto al danno, che deriva dalla deperizione dello stesso Deposito accaduta nel tempo del suo silenzio.

Sommario

1. *Il Debitore espropriato resta libero quando il Creditore espropriante ha lasciato correre un lasso di tempo senza procedere al Giudizio d' Ordine.*

2. 3. *Il Creditore espropriante, che non agisce per l' opportuna graduazione dee soffrire in proprio il danno, che nasce dalla deperizione del Deposito.*

5. *Il Deposito libera il Debitore dal pagamento de' frutti al Creditore.*

Motivi

Attesochè ciò che dovesse dirsi della questione se il Debitore espropriato resti, o nò liberato subito che dall' Aggiudicatario è stato fatto il deposito del prezzo dei Beni espropriati, egli è certo però, che non può

la di lui liberazione mettersi in controversia dopo un lasso di tempo che il Creditore espropriante ha lasciato correre senza procedere al Giudizio d'Ordine. 1

Attesochè se in questo lasso di tempo che il Creditore ha lasciato passare senza fare alcuna premura per l'opportuna graduazione è perito il deposito, questo deve dirsi deperito a danno del Creditore, che era nel grado da potere ritirare il detto deposito. 2

Attesochè essendo la signora Scotto l'unica Creditrice, che doveva ritirare il detto Deposito a di lei danno doveva il medesimo essere deperito, come fu deciso con la Sentenza del Magistrato Supremo de' 28. Settembre 1816., da cui era appello. 3

Attesochè niente giovava alla sig. Scotto per non dirsi in grado pagabile dal detto Deposito l'avere Essa nel Giudizio d'Ordine prodotta l'Iscrizione del 1812. posteriore al sig. Coccolini, il quale se non avesse radiata la sua Ipoteca, la sig. Scotto non sarebbe stata in grado pagabile. Poichè la sig. Scotto aveva anche l'Iscrizione per il medesimo Credito del 1795. epoca anteriore al sig. Coccolini, ragion per cui, come osservò la Sentenza appellata Essa doveva dirsi in grado pagabile senza attendere il fatto del sig. Coccolini, che non poteva altronde attaccarsi di frode, e mala fede.

Attesochè qualora era evidente che il Deposito fosse deperito a danno della sig. Scotto, era anche indubitato che i frutti dovuti dal Debitore dovevano cessare, giacchè dovendo la sig. Scotto prendere in pagamento del suo Credito il Deposito ne seguiva che non potesse essere il detto Deposito fruttifero dirimpetto al Debitore. 4

Attesochè era altronde certo, che i sigg. Passerini avevano fatto un pagamento di Scudi mille seicento, quale stava a diminuire il Credito della sig. Scotto, come non si controverteva dalle Parti.

Attesochè in questi termini doveva correggersi l'altra Sentenza dei 18. Marzo 1820., che aveva dichiarato la sig. Scotto dover ritirare tutto il Deposito quando la medesima doveva ritirare dal detto Deposito la somma soltanto di Scudi 2274. 5. 10.

Ed in vero era certo il Credito originario della signora Scotto in Lir. 21000., o siano Scudi 3000., più i frutti scaduti sul detto Capitale fino al dì 7. Novembre 1809. a forma della Sentenza del Tribunale di Livorno del 30. Gennajo 1810. L. 2100. ossiano Sc. 314. 2. frutti successivamente scaduti sul detto Capitale fino al 14. Febbrajo 1814. epoca posteriore oltre i due mesi dal giorno del deposito del prezzo fatto dai sigg. Passerini, e Petrini nella Cassa del Ricevitore del Mediterraneo, alla qual'epoca doveva essere il detto Deposito registrato al gran Libro, e perciò fruttifero a carico del Governo Francese in Lir. 1599. 10., che sono Sc. 228. 3. 10., era parimente indubitata che la differenza a carico del Coccolini tra il frutto del sei per cento, che egli doveva pagare in ordine al suo Contratto alla sig. Scotto, ed il frutto del cinque per cento corrisposto dal Governo Francese per il Deposito fatto li 30. Dicembre 1810. dall'epoca sopradetta dei

13. Febbrajo 1811. a tutto il dì 14. Febbrajo 1814. era di Lir. 630., o siano Sc. 90. quali somme unite insieme danno Scudi 2632., dai quali debattuti gli Scudi 1600., che la sig. Scotto esigè nel 3. Maggio 1811. da Fratelli Passerini resterà la somma di Scudi 2032. 5. 10., a questi debbono aggiungersi i frutti pagati dalla Francia, i quali si desumano dalla differenza che passa fra le Lir. 13480. 9. 3. esistenti nella Depositeria, e le Lir. 21785. 13. 5. pari a Franchi 18300. depositati dagli Aggiudicatarj in somma di Lir. 1694. 15. 10. cioé Scudi 242. 15. 10. per cui la somma, che deve ritirare la signora Scotto è di Lir. 15924. 5. 4., cioè Scudi 2273. 6. 5. 10.

Attesochè in queste circostanze era consentaneo alla giustizia che la signora Scotto fosse condannata nelle spese tanto per rapporto al Giudizio risoluto con la Sentenza del 18. Marzo 1820., come ancora in quelle del presente Giudizio.

Attesochè nel Giudizio di rilevazione domandato dal sig. Filippo Coccolini contro i Fratelli Passerini restava fermo l'obbligo di questi di rilevare il Coccolini dai pregiudizj derivanti dalla sofferta Espropriazione forzata della sig. Scotto, così ferma stante anche in questo rapporto la Sentenza del Magistrato Supremo di Firenze del 28. Settembre 1816. dovevano condannarsi i sigg. Fratelli Passerini a rilevare pienamente indenne il sig. Filippo Coccolini da tutte le conseguenze della sofferta Espropriazione dei suoi Beni, e da ogni altro danno, e più nelle spese giudiciali, e stragiudiciali occorse nel Giudizio di rilevazione.

Per questi riflessi la R. Ruota

Delib. e Delib. Previa la riunione di due Appelli, che l'uno interposto dalla sig. Scotto ne NN. dalla Sentenza del Magistrato Supremo di Firenze del 28. *Settembre* 1816., *e l'altro dal sig. Filippo Coccolini dalla Sentenza del Magistrato medesimo del* 18. *Marzo* 1820.

Quanto al primo dei detti Appelli dice male appellato, e bene respettivamente giudicato dalla Sentenza del 28. *Settembre* 1816., *quella perciò conferma in ogni sua parte, ordinando che sia eseguita secondo la sua forma, e tenore; e quanto al secondo dei detti Appelli dice mal giudicato dalla Sentenza del Magistrato Supremo di Firenze de'* 18. *Marzo* 1820. *in quella parte in cui dichiara, che alla sig. Scotto ne NN. dovrà pagarsi dal deposito del prezzo dei Beni espropriati a danno del sig. Filippo Coccolini, esistente nell' I. e R. Depositeria di Firenze la somma di Lir.* 23480. 9. 3., *poichè dichiara doversi alla sig. Scotto ne NN. dal sig. Coccolini, e dai Fratelli Passerini la somma unicamente di Scudi* 2274. 6. 5. 10. *al sig. Cassiere della Real Depositeria da eseguire la detta Sentenza dei* 18. *Marzo* 1820., *ferme stanti le Condizioni ivi enunciate da adempirsi dalla sig. Scotto prima del ritiro di detta somma, e con obbligo alla sig. Scotto di rilasciare quietanzata con semplice cessione delle sue ragioni contro i*

Fratelli Passerini nelle mani del sig. Filippo Coccolini la Scritta privata del 14. Marzo 1802. E condanna detta sig. Scotto in tutte le spese dei Giudizi.

Ed abbracciando il capo della rilevazione domandata dal signor Filippo Coccolini contro i Fratelli Passerini, ferma stante anche in questo rapporto la Sentenza del Magistrato Supremo di Firenze dei 18. Settembre 1816., condanna i medesimi sigg. Fratelli Passerini a rilevare detto Coccolini da tutte le conseguenze della sofferta Espropriazione dei suoi Beni, e più le spese occorse nel Giudizio di Rilevazione soltanto.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Francesco M. Mori-Ubaldini *Presidente.*

Francesco Gilles, Giov. Batt. Brocchi, Relatore *Auditori.*

DECISIONE LI.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina Fruct. diei 8. Junii 1820.

In Causa Cicambelli, e Contessa Martellini Vedova Gabellotti

Proc. Mess. Giuseppe Cosimo Vanni — **Proc. Mess. Lorenzo Salucci**

Argomento

Al Cessionario di una porzione di un Credito dotale spettano i frutti dal giorno, che si apre il diritto a domandare la restituzione della Dote, essendo in Esso trasfuse le ragioni del Creditore originario.

Sommario

1. *Il Cessionario di parte d'un Credito ha diritto a' frutti Legali della porzione del Credito ceduto.*

2. *Il Cedente ch' esclude i frutti nella sua cessione non ha per questa esclusione diritto a' frutti della porzione ceduta.*

3. *La Sentenza Graduatoria, che assegna al Creditore Cessionario il Grado per il Capitale solamente, non toglie allo stesso Cessionario il diritto al pagamento.*

4. *Il Creditore, che accetta in pagamento del suo Credito la cessione di un Credito fruttifero al 5. per cento non ha diritto al frutto, che in origine aveva convenuto maggiore.*

5. *Non può il Cedente pretendere i frutti sul Capitale ceduto.*

Il sig. Auditore Paolo Cicambelli per mezzo di due private Scritte, la prima delle quali del 27. Febbrajo, e la seconda del 1. Aprile 1808., somministrò a Cambio la somma di Scudi 700. col frutto alla ragione del sei per cento al sig. Conte Giuseppe Gabellotti, e riportò per sua cautela dalla sig. Contessa Elisabetta Martellini, Moglie del predetto sig. Conte Gabellotti autorizzata con Mondualdo del 13. Febbrajo di quell'Anno 1808. una Obbligazione solidale con detto suo Marito, e di più la cessione di tanta rata delle ragioni dotali, escludendo i frutti, che riservò interamente a se stessa.

Il sig. Conte Gabellotti cessò di vivere nel 14. Luglio 1815., la sua eredità venne adita col benefizio di Legge, e d'Inventario, e i Beni stabili della medesima furono esposti al pubblico Incanto per pagare i Creditori.

Fu introdotto il Giudizio di Concorso al Magistrato Supremo di Firenze, e nel 25. Gennajo 1820. fu proferita la Sentenza Graduatoria, colla quale il sig. Auditore Cicambelli venne graduato nel quarto luogo per il suo credito, e frutti alla ragione del cinque per cento dal giorno della morte del predetto sig. Conte Gabellotti.

Si appellò da questa Sentenza la sig. Contessa Vedova Gabellotti alla Regia Ruota Civile di Firenze sul supposto di aver diritto a'frutti per patto convenuto nella contratta Obbligazione col sig. Cicambelli, che i frutti esser non dovessero a carico suo. Ma la Regia Ruota con Sentenza del dì 8. Giugno 1820. ha confermato la Sentenza stata proferita dal Magistrato Supremo.

Motivi

Attesochè concordata in fatto la seguita cessione di tanta rata delle ragioni dotali della sig. Contessa Vedova Gabellotti a favore del sig. Auditore Cicambelli quanta occorra al rimborso del Capitale da Esso cambiato col defunto di lei Marito conforme è stato anche giudicialmente riconosciuto è certo di ragione che i frutti legali di detta rata sono dovuti al Cessionario 1 dal dì che apertosi il diritto alla restituzione della Dote si è fatto luogo al reclamato pagamento della rata medesima dovendo per regola ogni cessione legittima, che dalla mora del Debitore provenga, andare a profitto non dell'originario Creditore, ma di quello in cui ne sono trasfuse le azioni col mezzo della cessione.

Attesochè se i frutti convenzionali del Cambio sono per patto esclusi dall'Obbligazione assunta dalla Vedova Cedente non per questo viene a ricevere limitazione la regola accennata, mentre l'effetto di un tal patto può bene aver forza di togliere al Cessionario il diritto di subingredere nel privilegio, e nel grado della Cedente medesima per il ritiro di questi frutti 2 che fossero i correnti al di sopra dei frutti Dotali, ma non può mai di ragione estendersi fino al segno di far profittare detta Cedente della mora del Debitore, onde per la rata ceduta possa Ella concorrere insieme col Ces-

sionario ed appropriarsi l' eccessione legittima di un Capitale non più suo dal momento che sull' Eredità beneficiata del Debitore si è fatto luogo a tutti i Creditori di sperimentare le loro azioni nel respettivo grado.

Attesochè lungi che la precedente Sentenza Graduatoria in cui restò al sig. Auditore Cicambelli assegnato il grado solamente per il Capitale di Scudi seicento, e spese, possa apprendersi come contraria alla di lui domanda anco per i frutti Legali ora canonizzata, è indubitato che della questione a ciò relativa non fu assunta allora cognizione, niuna opposizione essendo stata fatta alla Minuta progettata dal Procuratore incaricato di detta Graduatoria, perchè mancava l' occasione di promuovere simil disputa subito che gli assegnamenti sui quali si concorreva dai Creditori non arrivavano tampoco a compire la totalità del grado in cui detto Cicambelli fu posto. 3

Per questi Motivi uniti a quelli dei primi Giudici che la Ruota adotta.

Dice male appellato per parte della sig. Contessa Elisabetta Martellini Vedova Gabellotti, e ben giudicato dalla Sentenza del Magistrato Supremo del 25. Gennajo 1820., quella conferma in tutte le sue parti, ed ordina eseguirsi secondo la sua forma e tenore nonostante l' appello Incidente interposto dal detto sig. Auditore Paolo Cicambelli, condanna la medesima sig. Contessa Gabellotti a favore del medesimo nelle spese giudiciali soltanto anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori
Francesco Gilles, Relatore, Giovan Batista Brocchi,
e Francesco Cercignani, *Auditori.*

Si riportano i Motivi della Sentenza del Magistrato Supremo del 25. Gennajo 1820. proferita dagl' Illustrissimi Signori Auditori Andrea Orandi, Luigi Bombicci, e Baldassarro Bartalini adottati dalla Regia Ruota Civile di Firenze.

Atteso che l' unica questione insorta nella Graduatoria dei Creditori del fu sig. Conte Giuseppe Gabellotti è quella fra il sig. Auditore Paolo Cicambelli, e la sig. Contessa Elisabetta Martellini Vedova Gabellotti, rapporto ai frutti di Capitale di Credito di detto signor Cicambelli.

Atteso che con una Sentenza di questo Magistrato del dì 8. Luglio 1817. proferita fra le stesse Parti, fu deciso, che il signor Auditore Paolo Cicambelli deve considerarsi come un vero, e proprio Cessionario per la sola somma di Scudi 700. delle ragioni Dotali di detta signora Contessa Gabellotti.

Atteso che il Credito dotale della sig. Contessa Gabellotti per la morte accaduta del sig. Conte Giuseppe Gabellotti sotto dì 14. Luglio 1815. diventò fruttifero alla ragione del 5. per cento, e in conseguen- 4

za diventò fruttifera alla detta ragione anche la porzione del Credito dotale ceduto al sig. Auditore Paolo Cicambelli.

Atteso che sarebbe contrario a tutti i principj di ragione, che la Cedente lucrasse i frutti scaduti sul Capitale ceduto dopo la fatta cessione, e quando Essa non aveva altrimenti il dominio del Capitale medesimo.

Atteso che questi frutti devono godersi dal Cessionario, il quale fino dal giorno in cui si fece luogo alla restituzione della Dote aveva il diritto di esigere il detto Capitale di Scudi 700. trasferita nel suo dominio.

Atteso che aggiudicando i frutti al sig. Auditore Cicambelli sopra la detta somma di Scudi 700. non si condanna la sig. Vedova Gabellotti come Mallevadrice al pagamento dei frutti dovuti dal Patrimonio del suo Marito, ma solamente si aggiudica al medesimo signor Cicambelli l' accessorio di un Capitale trasferito nel suo dominio mediante la cessione.

Atteso che sul rimanente del progetto di Graduatoria presentato da M. Torrigiani, non essendo stata dedotta veruna eccezione, ne avveniva, che meno il concorso di irregolarità, che nel medesimo non si rilevavano, dovesse pienamente sanzionarsi.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. In quarto luogo pone, e gradua con l' ipoteca legale del 4. Agosto 1806. conservata anche coll' Iscrizione presa nel 13. Settembre 1810. il sig. Auditore Paolo Cicambelli rivestito delle ragioni Dotali della sig. Contessa Elisabetta Martellini Vedova Gabellotti, atteso il pagamento di Scudi 428. L. 3. 5. al medesimo fatto dal sig. Leopoldo Farini sotto dì 11. Dicembre 1818. col reliquato del prezzo de' Beni da Esso comprati dall' Eredità Beneficiata Gabellotti all' Incanto del Magistrato in ordine al Contratto Pretorio del dì 17. Maggio 1817. rogato dal sig. Cancelliere Gherardini, e distribuito a' Gabellotti con la Sentenza Graduatoria del 30. Settembre 1818.

Primo. Per la somma di Sc. 395. 1. 15. 8. a cui, atteso il suddetto pagamento si residua il suddetto Credito nascente dalla sorte in Scudi 700. dalle due Scritte di Cambio del 27. Febbrajo e 12. Aprile 1800., e da' frutti alla ragione del 5. per cento sopra il detto Capitale di Scudi 700. del dì 15. Luglio 1815. giorno della morte del Conte Giuseppe Gabellotti fino al dì 11. Dicembre 1818. giorno del soprascritto pagamento liquidati in Scudi 119. L. 4. 1. 8. e delle spese liquidate nella presente Sentenza Graduatoria del 30. Settembre 1818. in Lir. 30.

Secondo. Per i frutti del 5. per cento sopra il detto Credito residuale di Scudi 394. 2. 15. 8. dal dì 11. Dicembre 1818. fino al giorno dell' effettivo pagamento.

Terzo. Per l'importare delle spese occorse per ottenere la presente Collocazione, che sommariamente tassa in L. 24. il tutto però senza il benchè minimo pregiudizio di tutte l'azioni, e diritti competenti a detto sig. Auditore Paolo Cicambelli per conseguire dagli altri assegnamenti dell'Eredità Beneficiata di detto sig. Conte Giuseppe Gabellotti tutto quel di più di frutti decorsi sopra il suddetto Capitale di Cambio, di che nelle surriferite Scritte del 27. Febbrajo, e 12. Aprile 1808., di cui restasse ancora Creditore al quale effetto s'intenderanno le dette Azioni, e diritti espressamente riservati per farli valere come di ragione ec.

DECISIONE LII.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Florentina Reject. Appelli die 4 Septembris 1820.

IN CAUSA BOURBON DEL MONTE E BOURBON DEL MONTE

Procur. Mess. Jacopo Giacomelli — Proc. Mess. Biagio Paoletti

ARGOMENTO

La Notificazione della Sentenza senza riservo alcuno induce la presunzione, che quegli, il quale ha fatto notificarla, l'abbia accettata; nè si può da alcuna Sentenza appellare all'effetto devolutivo quando è passato il termine stabilito dalla Legge di Mesi sei continui, i quali non restano sospesi nemmeno dalle Ferie.

SOMMARIO

1. *La Sentenza notificata semplicemente senza riservo s'intende accettata da quegli, che fa notificarla.*

2. *Il termine a potersi appellare all'effetto devolutivo è di sei mesi continui.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Gio. Mattias de' Marchesi Bourbon Del Monte separatosi dall'Abitazione, e dal convitto del sig. Marchese Alimberto Bourbon Del Monte suo Fratello Primogenito nel 9 Aprile 1817 comparve al Magistrato Supremo di Firenze, e domandò che il medesimo venisse obbligato a pagargli a titolo di Alimenti la somma annua di scudi 500 Romani a forma delle Disposizioni del Marchese Gio. Mattias Bourbon Del Monte seniore del 27 Marzo 1809, colle quali viene ingiunto al Primogenito l'onere di passare a' Cadetti della Famiglia l'Abitazione, ed il Convitto, ed inoltre scudi 300 annualmente in Contanti. Il Magistrato Supremo nel primo Luglio dello stesso Anno 1817 tassò questi Alimenti nella somma ogni Anno di scudi 171. 3. — e più ne' suddetti scudi 300 sopraindicati.

I sigg. Conte Cammillo De Bardi, e Conte Francesco Guicciardini nella loro qualità di Curatori del predetto sig. Marchese Alimberto Bourbon Del Monte si appellarono alla Regia Ruota di Firenze, dalla quale con Sentenza del 7 Aprile 1818 furono i suddetti Alimenti dagli scudi 171. 3. ridotti a scudi 120.

Il sig. Gio. Mattias Bourbon Del Monte notificò liberamente, e senza riservo a' precitati Curatori del suo Fratello sig. Marc. Alimberto, la predetta Sentenza, e dopo il lasso di sei Mesi il medesimo sig. Gio. Mattias interpose Appello dalla stessa Sentenza da Esso notificata al Supremo Consiglio, avanti il quale agitata la questione se fosse, o non fosse ammissibile l'interposto Appello, fu questo finalmente rigettato con Decisione del 4 Settembre 1820.

MOTIVI

Attesochè in Ordine agli Articoli Settecentuno, e Settecentodue del Regolamento di Procedura l'Appello interposto dal sig. Gio. Mattias Bourbon del Monte nel 29 e 30 Dicembre 1818 dalla Sentenza della Ruota di prime Appellazioni di Firenze del sette Aprile 1818. era da rigettarsi, poichè il medesimo avea sotto dì 19 Maggio dell' Anno stesso notificata all' altra Parte la detta Sentenza semplicemente, e senza verun riservo, o protesta, il che fa presumere una tacita accettazione della Sentenza medesima.

1

E si doveva poi rigettare assolutamente un tale Appello per il disposto dell' Art. Settecentocinque del Regolamento, mentre il sig. Mattias aveva lasciato trascorrere il termine di sei Mesi dal giorno della Notificazione della Sentenza a quello in cui dichiarò di rendersi Appellante ed era così incorso nella Censura del rammentato Articolo Settecentocinque, ove è stabilito « Che il diritto a potere appellare all' effetto devolutivo da qualunque Sentenza definitiva tanto di prima che di seconda Istanza è circoscritto dal termine di rigore, ed assolutamente perentorio dell' azione, « di sei Mesi continui, e non mai sospesi neppure dalle Ferie ».

2

Per questi Motivi

Delib. Delib. Inerendo alle Istanze promosse per parte dei sigg. Conte Cammillo de Bardi Serzelli e Conte Francesco Guicciardini, come Curatori del sig. Marchese Alimberto Bourbon del Monte di che nella Scrittura de 31 *Maggio e* 22 *Luglio* 1820., *rigetta l'Appello interposto dal sig. Mattias Bourbon del Monte colla Scrittura de'* 19. *e* 30 *Dicembre* 1818 *dalla Sentenza Ruotale de'* 7. *Aprile Anno suddetto notificata dal medesimo liberamente ai detti sigg. Curatori Del Monte ne'* 18 *Maggio successivo del detto Anno* 1818., *e attesa la Congiunzione del sangue assolve detto sig. Mattias Bourbon Del Monte dalle spese anco del presente Giudizio; e tutte ec.*

Così pronunziato e deciso dagl' Illustriss. Signori

Giovanni Alberti, *Presidente*.

Cav. Vincenzio Sermolli Relat., e Filippo Del Signore, *Consiglieri*.

ed by Google

DECISIONE LIII.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Pisana Juris Appellandi die 21. Iunii 1820.

In Causa Del Testa ne NN., e Cini e Grassolini

Proc. Mess. Giacinto Cerboncelli Proc. Mess. Vincenzo Ribecai Proc. Mess. Anton Cini Rossi

---

Argomento

Il Rilevatore intimato dal Reo Convenuto, al quale non viene notificata la Sentenza contro di Esso, e dello stesso Reo convenuto proferita, non perde il diritto al rimedio dell'Appello non ostante il lasso del tempo oltre il termine stabilito dalla legge, il quale comincia a decorrere dal giorno della Notificazione.

Sommario

1. *Il Rilevatore intimato ha diritto di appellarsi dalla Sentenza contro di Esso emanata.*

2. *La Sentenza diviene esecutoria a pregiudizio del Rilevatore quando questi omette il rimedio dell'Appello.*

3. *Il termine a potere il Succombente appellare comincia a decorrere dal giorno della Notificazione della Sentenza.*

4. *Il Rilevatore ha diritto alla Notificazione di tutti gli Atti, che si fanno in Causa.*

Storia della Causa

Il sig. Francesco Grassolini nell' Anno 1814. intentò un Giudizio di Rivendicazione di più Beni posseduti da diversi, sul fondamento di essere i medesimi stati vincolati a Fidecommisso da Giovanni di Vincenzo, e dal Canonico Giulio Grassolini, da Giulio e da Francesco Neretti, e di averne Esso la vocazione. Fra i Beni molestati fu una Casa situata in Pisa in via de Garofani, come sottoposta al Fidecommisso indotto da Giulio Neretti, e posseduta dalla sig. Faustina Del Buono Vedova Cini. Questo Giudizio fu continuato dal sig. Grassolini dopo lo stabilimento del nuovo sistema Giudiciario in Toscana avanti il sig. Auditore del Governo di Pisa, e la sig. Del Buono che nel 29. Gennaio 1767. per Contratto rogato dal Notaro Giuseppe Bagnoni aveva ottenuta la preindicata Casa a livello per l'annuo Canone di scudi 20. da' Rappresentanti la Venerabile Congregazione sotto il Titolo *della Madonna di sotto gli Organi* esistente nella Chiesa Primaziale di Pisa intimò l'Opera di detta insigne Chiesa Primaziale a rilevarla dalle molestie, che gli venivano inserite.

Il sig. Cav. Conte Francesco Del Testa Del Tignoso Rappresentante l'Opera predetta, fece intimazione al Regio Ospedale di S. Maria Nuova di Firenze dal quale proveniva la detta Casa, richiamandolo a indennizzare l'Opera da Esso rappresentata da' pregiudizi, che poteva risentire dalle cau-

se preindicate. Il sig. Auditore del Governo dopo di avere esaminate le Domande del sig. Grassolini le rigettò con Sentenza del 23. Novembre 1815. come inattendibili, e dichiarazione alcuna non fece perciò sopra le predette Intimazioni di Rilevazione.

Appellò il sig. Grassolini da questa Sentenza alla Regia Ruota di Pisa, la quale nel 15. Aprile 1818. revocò la Sentenza stata proferita nella prima Istanza, accordò al sig. Grassolini la Rivendicazione della Casa di via de' Garofani, che riteneva la sig. Del Bnono, e condannò l'Opera della Chiesa Primaziale a rilevare la stessa sig. Del Buono, che restava spogliata della Casa. Fu trascurato di notificare questa Sentenza al sig. Conte Del Testa, ma con tutto ciò nel 2. Giugno 1819. comparve al Supremo Consiglio di Giustizia, e dichiarò di appellare contro il sig. Grassolini, e dipoi nel 23. Giugno dello stesso Anno interpose espressamente Appello dalla detta Sentenza Ruotale in quella parte, che condannava l'Opera della Chiesa Primaziale a rilevare la sig. Del Buono. Nel corso della Causa insorse la questione incidentale, se il sig. Conte Del Testa attesa la non ricevuta Notificazione della Sentenza, avesse diritto di appellarsi, ed agitata questa questione, fu dal Supremo Consiglio con Decisione del 21. Luglio 1820. pronunziato come appresso.

MOTIVI

Attesochè lasciato a parte il dubbio se la Sentenza emanata in un Giudizio, cui siasi dal Reo convenuto legalmente intimato il rilevatore, comunque non siasi questi difeso, ad Esso pregiudichi in modo, che non domandatone nei modi, e termini dalla Legge prescritti, l'opportuno riparo divenga contro di Esso rilevatore Esecutoria, ed al grado si elevi di cosa giudicata; Egli è indubitato in ragione che contro tal Sentenza competono al rilevatore i legali rimedi dalla Legge concessi ai succombenti, e competa ad Esso specialmente il rimedio dell'Appello nella di cui imputabile omissione soltanto può la Sentenza contraria divenire esecutoria, e far passaggio in cosa giudicata come bene avvertono *Lephal Cons.* 106. *num.* 11. *lit.* 1. *Sacc. de Appellat.* 12. *num.* 154. *Ursill. in Adnotat. ad dec.* 15. *Afflict. Num.* 2. *Cancer loc. sup. cit. num.* 53.

Attesochè per l'Indeclinabil disposto delle Leggi comuni, e municipali, cessa ogni imputabilità nel succombente per il non interposto Appello nel termine stabilito ove stata ad Esso non sia notificata la contraria Sentenza, giacchè non prima di tal notificazione nelle debite forme trasmessa, a decorrere comincia il termine ad appellare, e per diritto comune, e molto più per il disposto letterale dell'Articolo 75. del vegliante Regolamento di Procedura Civile.

Attesochè in fatto resultava dagl' Atti, e concordavasi fra le Parti, che all'Opera del Duomo di Pisa, e al di lei legittimo rappresentante sig. Conte Francesco Del Testa, tuttochè intimato come Rilevatore della sig. Vedova Cini non tanto al primo Giudizio di Appello, in cui a niuna difesa si accinse; non fu giammai notificata la Sentenza della Ruota di Pisa del 15. Aprile 1818., che a carico dell'Opera istessa sanzionò e lo spogliò del fon-

do, dal sig. Grassolini perseguitato, e la rilevazione alla sig. Cini dovuta per lo spoglio che Essa pure soffriva del Dominio utile del fondo medesimo; Talchè non poteva al sig. Conte Del Testa nei nomi obiettarsi con plauso il lasso dei fatali ad appellare, al giorno in cui l'appello Esso interpose da tal Sentenza avanti il Supremo Consiglio; nè quindi fondata compariva la reiezione ed inammissibilita di tale Appello per il respettivo interesse, per modo d' Incidente domandata dall' attore Principale sig. Grassolini non meno che dalla Rea Convenuta sig. Vedova Cini mentre ad ambedue era egualmente rimproverabile la non fatta notificazione di tal Sentenza al rilevatore già comparso al Giudizio, e che del Giudizio formando una parte egualmente che l'Attore ed il Reo convenuto principale aveva così diritto alla Notificazione delli Atti tutti che la Causa interessano coerentemente ai principj di sana Giurisprudenza, tenuti fermi dal Letterale disposto del regolamento di Procedura nell' Articolo 238. et segg.

4

Attesochè rapporto alla rilevazione dell' Opera del Duomo di Pisa e suo legittimo rappresentante domandata nella passata Istanza contro il Regio Arcispedale di S. M. Nuova di Firenze, nulla decise l' appellata Sentenza Ruotale e limitò le sue Dichiarazioni ad un mero riservo dei Diritti alle parti competenti, onde non era luogo ad ammettere su tal proposito per parte del Supremo Consiglio veruna pronunzia definitiva.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Pronunziando sull' incidente pregiudiciale dichiara, che non ostanti le eccezioni della sig. Faustina Del Buono Vedova Cini, e del sig. Francesco Grassulini, il Supremo Consiglio può prender cognizione e risolvere, non tanto la questione sull' Appello della Dichiarazione di rilevazione contenuta nella Sentenza della Ruota di Pisa de' 15. Aprile 1818. in contradittorio della sig. Cini suddetta, quanto la questione sull' Appello in Merito della dichiarazione di rivendicazione della Casa di Via de' Garofani contenuta nella medesima Sentenza Ruotale, e fissa la Discussione sopra le dette due Questioni riunite per la prima udienza del Dicembre, e detta sig. Vedova Cini, e il detto sig. Francesco Grassulini condanna nelle spese Giudiciali dell' incidente solidalmente, con il regresso dell' una contro l' altro per la respettiva metà.

Ed abbracciando il Capo della rilevazione da detto sig. Conte Francesco Del Testa ne' nomi domandata con sua Scrittura de' 30. Giugno 1820. contro il R. Arcispedale di S. M. Nuova di Firenze, ed impugnata con le eccezioni di che in atti sopra di che la Ruota di Pisa non ha pronunziato riservando all' Opera predetta le sue ragioni da sperimentarsi nel suo Congruo Giudizio dice doversi tener fermo il riservo, e rimettere le Parti a provvedersi dove e come sia di ragione; spese relative a questa dichiarazione compensate.

Così deciso dagl' Illustriss. Signori

Giovanni Alberti, *Presidente.*
Cav. Michele Niccolini, Gaetano Sodi, *Consig.*

DECISIONE LIV.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Liburnensis Praetensae Immissionis die 18. Augusti 1820.

IN CAUSA FRANGI E TOGGIO

Proc. Mess. Luigi Torracchi — Proc. Mess. Giacinto Carboncelli

---

ARGOMENTO

Le Azioni si dividono fra due Coeredi per la respettiva virile, specialmente quando si tratta di Credito ereditario, nè può uno di Essi ottenere l' immissione in possesso per l' intero Credito sopra i Beni del debitore.

SOMMARIO

1. *Le Azioni si dividono fra' Coeredi quando si tratta di Crediti Ereditarii.*

2. *La divisione delle Azioni ha luogo ancora fra un Coerede beneficiato, e l' altro libero.*

3. *L' Adizione dell' Eredità con benefizio d' Inventario preserva all' Erede beneficiato i suoi diritti.*

4. *I Documenti acquistano la Data certa mediante il Registro.*

STORIA DELLA CAUSA

Il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno con Sentenza del 6. Agosto 1819. concesse al sig. Giuseppe Toggio l' immissione in possesso sopra alcuni Beni appartenenti all' Eredita del sig. Antonio Frangi in contradizione del sig. Giuseppe Frangi all' oggetto di conseguire il pagamento di suoi Crediti provenienti dall' Eredità del sig. Paolo Toggio, e divisibili col sig. Teodoro Toggio Fratello del ridetto sig. Giuseppe Toggio: Il Frangi si appellò alla Regia Ruota di Pisa, la quale revocò la Sentenza stata emanata nella prima Istanza in quella parte, che riguardava la porzione de' Crediti spettante al rammentato sig. Teodoro Toggio, e concesse al sig. Giuseppe Toggio l' Immissione sopra i Beni Ereditarii del sig. Antonio Frangi per la sola porzione ad Esso appartenente de' Crediti provenienti dalla precitata Eredita di Paolo Toggio: Non si acquietò a questa Sentenza il sig. Giuseppe Toggio, e interposto Appello al Supremo Consiglio fu dal medesimo con Decisione del 4. Agosto 1820. pienamente quella confermata.

MOTIVI

Attesochè ciò che sia dei diritti del Appellante contro l' Eredità di Paolo Toggio per la dependenza dei pretesi suoi Crediti, a che in ogni

supposto provvede il Riservo, che si contiene nella Sentenza appellata: Manca nell' Appellante medesimo ogni titolo d' impugnare la Sentenza stessa come figlio ed Erede beneficiato di Paolo Toggio Creditore del Frangi, perchè l' azioni si dividono per operazioni della Legge fra i Coeredi per la respettiva virile, tanto più come nel caso, quando si tratta di Credito Ereditario *L.* 2. *ff. de Verb. obbig. L. stipulatas Sum.* 9. *ff. de Solut. L. nam et si* 13. *in fin. ff. de reb. Eredit. Scipio Pentib. de divid., et individ. obblg. Cap.* 1. *Vers. obbligationem pecuniae Rot. in Roman. Seu Bougamen super Creditis* 24. *Februar.* ancorchè siano tutti beneficiati, o uno libero, e l' altro beneficiato, *Mantical de Iuventar. Cap.* 1. *n.* 113. non interessando il benefizio dell' Inventario la divisione delle azioni fra i Coeredi, ma la preservativa dei diritti proprj dell' Erede beneficiato, esimendolo dalla confusione dell' Azioni, ed anche dal pericolo di soggiacere ai pesi dell' Eredità sopra le forze della medesima tenendolo però sempre obbligato a tutti anche terzi per la sua virile. 1 2 3

Attesochè finalmente non poteva servire d' impedimento alla tassazione suddetta dei 6. Luglio 1819. che acquistò data certa contro i terzi ancora, mediante il Registro nel 7. di detto mese ed anno, l' Atto d' intimazione dei 16. Luglio detto per parte del sig. Giuseppe Toggio, essendo quest' Atto posteriore alla suddetta transazione. 4

Per questi Motivi

Dice male essere stato appellato per parte del sig. Giuseppe Toggio dalla Sentenza proferita dalla Regia Rota di Pisa sotto del 20. *Aprile* 1820. *anche nelle parti in cui la medesima modificò le dichiarazioni contenute nella precedente Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno del* 6. *Agosto* 1819., *bene con la detta Sentenza Rotale essere stato giudicato, e perciò la medesima doversi intieramente confermare conforme il Supremo Consiglio la conferma, e ne ordina la sua piena esecuzione, e condanna l' Appellante nelle spese Giudiciali del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti *Presidente*
Cav. Michele Niccolini Relat. Gaetano Sodi Consig.

Digitized by Google

DECISIONE LV.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Pisana Rejetionis Test. et Validit. Vendit. 6. Settembr. 1820.

In Causa Soldaini e Panattoni

Procur. Mess. Gio. Pietro Poggi — Procur. Mess. Pietro Predellini

---

Argomento

La Prova Testimoniale, che non può influire alla risoluzione della Causa non è ammissibile: La Vendita di un Fondo fatta dagli Eredi Beneficiati con precedenti Perizie, e con precedente Decreto del Giudice, che autorizza la Donna, una degli Eredi, a poter vendere, non è soggetta al sospetto di occultazione, e di frode, e non è revocabile se non nel caso, che venisse provato il dolo per parte de' Venditori con scienza del Compratore e con danno irreparabile de' Creditori.

Sommario

1. *La prova Testimoniale non si ammette quando è irrilevante all' oggetto del quale si tratta nella Causa.*

2. *L' Erede Beneficiato non può, secondo il Codice Francese, vendere gl' Immobili contro le regole prescritte dalla Legge.*

3. 4. *L' Erede Beneficiato che vende uno Stabile non osservando le regole ordinate dalla Legge, si considera Erede puro, e libero.*

5. *Quando la Legge ha fissata la pena tassativa per la contravvenzione non è permesso di aggiungerne un' altra.*

6. *Nelle Cause Civili non si estende la pena prescritta dalla Legge, nè si fa dire alla Legge ciò che non dice.*

7. *Le Perizie di un Fondo, e il Decreto del Giudice che autorizza la Donna alla Vendita, tolgono qualunque sospetto di occultazione, e di frode.*

8. *Il Contratto di Compra, e Vendita è oneroso, e correspettivo.*

9. *La Vendita di un Fondo non può dirsi fatta in frode se non viene provato il dolo del Venditore con scienza del Compratore, e il danno de' Creditori.*

10. *Il Compratore di un Fondo, che ha mal pagato il prezzo ne resta sempre debitore.*

11. *Il Fondo ipotecato stato venduto può essere dai Creditori nuovamente richiamato all' Incanto.*

Storia della Causa.

I sigg. Leopoldo, e Laura, Figli, ed Eredi Beneficiati del defonto sig. Dottor Luigi D' Abramo di Pisa venderono nel 14 Dicembre 1816 per mezzo di Chirografo ai sigg. Antonio, Luigi, e Lorenzo, fratelli Soldaini, un

Primo Piano di una Casa posta nella Città di Pisa sulla Piazza del Ponte di Mezzo per il prezzo di scudi 2000, a tutte spese de' Compratori coerentemente alle Stime statene fatte: Questa vendita nel 23 dello stesso mese fu solennemente ratificata per mezzo di pubblico Istrumento rogato dal Notajo sig. Ranieri Appolloni, dopo che la sig. Laura era stata autorizzata a stipulare con Decreto del Giudice emanato nel giorno 20 di quel medesimo Mese.

Il prezzo di questo Stabile, secondo le convenzioni fatte dalle Parti fu pagato da' Compratori per la somma di Scudi 200 a' sigg. Venditori, e ritennero il restante per pagarsi a' Creditori Iscritti, secondo le Regole stabilite dal sistema ipotecario conservato in Toscana, e col patto di corrispondere fino all' effettivo pagamento col frutto alla ragione del 4 per cento.

Dopo la stipulazione di questo Contratto i sigg. Soldaini riscontrarono che la sig. Eleonora Bonaini aveva de' diritti ad abitare una porzione del Piano della casa stato loro venduto in conseguenza di un Vitalizio fatto col Padre de' Venditori, per la qual cosa essendo stato adito il Tribunale fu dal Giudice ridotto il prezzo per causa di quest' onere a scudi 1714. 6 7.

Intrapresero dipoi i sigg. Soldaini il Giudizio di purgazione d' Ipoteche del Fondo acquistato, per procedere successivamente alla Graduatoria de' Creditori per la distribuzione del prezzo, e in tale circostanza si trovarono molestati per parte de' sigg. Sebastiano Panattoni, Germano Gattai, e Bartolommeo Bracci Creditori Iscritti dell' Eredita Beneficiata d' Abramo, i quali domandarono l' Immissione in possesso sopra lo Stabile, e che fosse dichiarata inattendibile la Compra del medesimo da loro fatta, appoggiando la loro Domanda alla inabilità degli Eredi beneficiati di alienare i Fondi immobili dell' Eredità senza l' esperimento dell' Asta, ed alla frode colla quale asserivano essere stata fatta la Vendita del predetto Piano di Casa in danno de' Creditori.

Il Giudice di prima Istanza decise a favore de' sigg. Panattoni, Gattai, e Bracci con Sentenza del dì 29 Settembre 1818, dalla quale i sigg. Soldaini avendo interposto Appello alla Regia Ruota di Pisa, fu da questa fatto plauso alle loro ragioni, e con Sentenza del 25 Giugno 1819 revocò quella ch' era stata proferita nella prima Istanza. A questa Sentenza si acquietarono i sigg. Gattai, e Bracci, ma il sig. Panattoni credendosi aggravato si appellò al Supremo Consiglio avanti il quale essendo stata agitata la Causa venne questa risoluta con Decisione del 6. Settembre 1820. che confermò pienamente la Sentenza Ruotale.

Motivi

Attesochè i fatti, che per parte di Sebastiano Panattoni s' intende di provare con i Testimoni da lui indotti, e capitolati con la sua Scrittura de' tre Luglio mille-ottocento-venti si manifestano onninamente irrilevanti all' oggetto di cui nella Causa attuale si tratta, poichè quelli ancora dei prodotti Capitoli, che si volessero reputare meritevoli di qualche considerazione, come che tendenti a porre in essere la Prova

Digitized by Google

della Scienza nel sig. Antonio Soldaini, che sopra un quartiere del Piano della Casa di cui si tratta, posasse un'onere vitalizio di abitazione a favore della sig. Eleonora Bonaini, non meno che la idea da detto sig. Soldaini, in caso che ne avesse fatto acquisto, formata di prevalersi di detto quartiere, e di permutarlo con altro a comodo della sig. Bonaini medesima, nulla interessar possono la retta risoluzione del merito della Causa attuale limitata a conoscere, e decidere unicamente della nullità del Contratto di acquisto di detto Piano di Casa resultante dal Pubblico Istrumento del dì 23 Dicembre 1816. rogato dal Notaro sig. Dott. Antonio Appolloni, nullità, che per parte del Panattoni si è nelle precedenti Instanze pretesa desumere tanto dal riflesso alla mancanza dell'esperimento dell'incanto di detto Stabile, quanto dall'altro riflesso al possibile della frode intesa praticare a danno dei Creditori D'Abramo, giacchè egli è ben chiaro, che ad aggiungere importanza a tali riflessi per l'effetto di annullare il Contratto di Vendita, e respettiva Compra, ciò che sia ad effetti diversi, influire non può nell'attuale Giudizio la scienza, o la ignoranza in cui gli acquirenti possano essere stati del diritto vitalizio della sig. Bonaini, nè l'idea delli acquirenti stessi formata di fare con la medesima una Permuta del Quartiere da Lei abitato.

E quanto al merito per i Motivi latamente esposti nell'appellata Sentenza Ruotale che il Supremo Consiglio pienamente adotta.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Previa la rejezione della Prova Testimoniale domandata dal sig. Sebastiano Panattoni con sua Scrittura esibita in Atti della Cancelleria sotto dì 3. Luglio prossimo passato. Dichiara male essere stato appellato per parte di detto sig. Sebastiano Panattoni dalla Sentenza stata contro di esso, ed a favore dei sigg. Antonio, ed altri fratelli Soldaini proferita dalla R. Ruota di prime Appellazioni di Pisa sotto dì 25 Giugno 1819., e bene respettivamente giudicato dalla medesima, e perciò detta Sentenza essersi dovuta, e doversi confermare in tutte le sue parti, riservando, conforme riserva a detto sig. Panattoni le sue ragioni tali quali possono competergli per il preteso aumento del prezzo dello Stabile acquistato da detti sigg. Soldaini, per le cause rilevate nella Scrittura di Domanda d'ammissione di Prova Testimoniale del 3 Luglio 1820., e Successiva di Repliche ed Instanza de' 14 Luglio medesimo per esperimentarsi come di ragione, e quando sia di ragione; Ed il detto Panattoni Appellante condanna nelle spese giudiciali anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti, *Presidente.*

Cav. Vincenzio Sermolli, Relatore, e Filippo Del Signore, *Consiglieri.*

Si riportano i Motivi della Sentenza della Ruota di Pisa del dì 25 Giugno 1819. proferita dagl'Illustrissimi sig. Angelo Carmignani, Primo Auditore, Cav. Auditore Ascanio Baldasseroni, Relatore, e Auditor Francesco Cercignani, adottati dal Supremo Consiglio.

Ritenuto che per le resultanze degli Atti le Parti sono tenute stare alle disposizioni del Codice civile Francese, atteso che la morte del sig. Luigi D' Abramo, e l' accettazione per parte dei figli della di lui Eredità con il benefizio della Legge, e dell' Inventario accaddero sotto il regime di quella legislazione.

Considerando, che l' Articolo 806. *del Codice Civile Francese dichiara espressamente che l' Erede Beneficiato non può vendere gl' Immobili che nelle forme* prescritte dalla Legge *sulla Procedura.*

2

Considerando, che il Codice di Procedura agli Articoli 987, *e* 988. *litteralmente dichiara che l' Erede beneficiato sarà considerato Erede puro, e libero se avrà venduto qualche Stabile senza osservare le regole prescritte dal Titolo precedente „ E che se occorreva la Vendita dei Beni, e delle rendite appartenenti all' Eredità, dovrà questa eseguirsi nelle forme prescritte per questa sorte di Beni* sotto pena *contro l' Erede beneficiato di esser considerato puro, e semplice Erede.*

3

4

Considerando che quando la legge ha tassativamente fissato come nel caso attuale la pena tassativa per la contravvenzione al disposto della formalità di un' Atto, non è permesso di aggiungerne un' altra quale sarebbe quella della nullità dell' Atto quando questa nè espressamente nè indirettamente è indicata da verun altra disposizione: lo che posto non hanno niente che vedere col caso in questione tutte quelle autorità che stabiliscono la nullità dell' Atto fatto in contravvenzione della legge perchè parlano tutte nel caso in cui disponendo la legge imperiosamente una forma, non ha egualmente disposta la pena medesima alla contravvenzione come ha preteso la Sentenza appellata, ed i motivi della medesima: E non nel caso che un' altra pena senza parlare della nullità sia stata espressamente stabilita contro il contravventore. Giacchè nelle Cause Civili non è dato secondo tutti i più ovvj principj di ragione l' estendere la pena dalla legge indicata, nè dire ciò che la legge non dice, nè riguardasse una data operazione prescritta dalla legge, come di forma sacramentale, se non allora soltanto che la legge abbia ordinata la detta operazione o espressa pena di nullità a senso della Teorica del Bald. nella Leg. omnes Populi ff. de Iust. et Iur; *e di che la Rota Fiorentina* nel Tesoro Ombrosiano Tomo primo Decisione sedici numero sette « *Nec nobis licet nostro Marte di-* « *cere quod illa sine illae non dicant* » e nel Tomo terzo Decisione prima numero uno.

5

6

Considerando, che la controversa vendita non può dirsi fatta occultamente, nè in frode dei creditori perchè a tutte le congetture, e li ammennicoli adottati dalla Sentenza Appellata rispondono due fatti indubitati che resultano dal Processo: Primo « il fatto delle formali

Perizie, e la celebrazione di un Pubblico Istrumento solennemente registrato, ed il Decreto del Tribunale del Governo di Pisa del di 20 *Dicembre* 1816. *il quale sebbene proferito per autorizzare la Donna a* [7] *contrattare nella sua specialità, dichiara però esser giusto, e conveniente il Chirografo di vendita di cui si tratta, che* approva in tutte le sue parti*:*

Approvazione che fatta (come resulta dalle narrative) dietro la disposizione genuina dello stato della cosa, ed investendo l'Atto nella sua totalità viene a toglierli qualunque sospetto di occultazione e di frode.

Considerando, che (prescindendo dagli Atti meramente lucrativi) perchè un Contratto oneroso, e correspettivo, qual'è sicuramente quel- [8] *lo di compra, e vendita possa revocarsi col mezzo dell'azione Pauliana come fatto in frode dei Creditori, si rende indispensabile secondo il linguaggio legale che sia provato l'affetto, e l'effetto, il duolo, cioè per la parte del venditore con scienza del Compratore, ed* il danno ir- [9] reparabile *avvenuto da quell'atto ai creditori conforme è stabilito da tutti i DD., e come dopo la legge* quod autem sesta §. hoc Edictum: *la legge* Aut Pretor ff. quem in fraud. credit. *osserva* il Woet ad Pandet libro 42. titolo 8. §. 4., *e stabilisce la Rota Fiorentina nel Tesoro Ombrosian* Decisione 26. per tot.

Considerando, che non esiste di fatto alcun danno per i Compratori, perchè posta la Giustizia della stima, e delle detrazioni fatte alla medesima, rapporto ai Venditori, se i Compratori hanno mal pagato somma alcuna che non abbia titolo anteriore ai Creditori recla- [10] *manti sono i Compratori medesimi debitori dell'intiero prezzo; conforme se ne sono riconosciuti per tali, e nella discussione, e nelli Scritti.*

Considerando finalmente che lo stesso Codice Civile, ha provveduto all'indennità dei Creditori nel caso che i loro Debitori abbiano venduto degli Immobili ad essi ipotecati ordinando nell'Articolo 1884 *che sia in facoltà dei medesimi dietro il prefisso aumento di richiamar-* [11] *li nuovamente all'incanto, col qual mezzo è intieramente salvato il loro interesse giacchè se non sono contenti del prezzo stabilito dai Periti possono a loro piacere farlo aumentare: e se lo accettano sono esenti da pericolo che resti invenduto lo stabile, o che se lo devino accollare in soddisfazione dei loro Crediti.*

Considerando, che il riservo fatto ai Creditori di prevalersi dei loro diritti contro gli Eredi di Abramo per la irregolarità da essi commessa contro i Compratori per richiamarli a nuovi incanti, e per repetere dai medesimi l'intiero prezzo non ostante i pagamenti fatti alla sig. Laura d'Abramo, e alla sig. Bonaini se queste non hanno titoli alli stessi Creditori vengono ad assicurare intieramente in queste parti il loro interesse, e così qualunque ombra di sospetto contro i sigg. Soldaini.

Digitized by Google

Delib. Delib. Dice essere stato bene appellato per parte dei sigg. Antonio, Luigi, e Lorenzo fratelli Soldaini dalla Sentenza contro di essi, ed a favore dei sigg. Germano Gattai, e Sebastiano Panattoni, e Bartolommeo Bracci nella qualità di Creditori del Patrimonio lasciato dal defonto sig. Dott. Luigi D'Abramo proferita sotto dì 29. Settembre 1818. da questo Tribunale di prima Istanza, e male essere stato respettivamente giudicato con la detta Sentenza, e perciò quella revocando, conforme revoca in tutte le sue parti, rigetta l'eccezioni opposte per parte di detti signori Gattai, Panattoni, e Bracci come Creditori suddetti contro il Contratto di compra, e vendita dello stabile di che in Atti stipulato fra i detti signori Fratelli Soldaini come compratori, ed i sigg. Leopoldo, e Laura d'Abramo come venditori nel dì 23. Settembre 1816. per i rogiti del Notaro Ranieri Appolloni debitamente registrato, ed ordina darsi al medesimo piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore, senza il benchè minimo pregiudizio per altro dei diritti competenti ai Creditori del fu sig. Dottor Luigi D'Abramo, tanto relativamente ai sigg. Leopoldo, e Laura figli ed Eredi Beneficiati del medesimo per la irregolarità di detta vendita, quanto alle loro persone a forma delle disposizioni degli Articoli 988. e 989. del Codice di Procedura Francese, quanto relativamente al rincaro del prezzo, ed incanti di che nell'Articolo 1184. del Codice Francese in questa parte tutt'ora conservato nel sistema Ipotecario; e condanna li Appellanti sigg. Gattai, Panattoni, e Bracci nelle spese giudiciali del presente Giudizio sommariamente tassate iu Lire dugentosei. E tutto ec. Mand. ec.

DECISIONE LVI.

REGIA RUOTA DI PISA

Liburnen. Pecuniaria 4. Augusti 1820.

In Causa Monteri e Elmalech

Proc. Mess. Angelo Minetti — **Proc. Mess. Francesco Morosoli**

Argomento

Il Negoziante incaricato da' Creditori del Negoziante fallito del ricupero di alcune di lui Mercanzie ha diritto contro il medesimo al rimborso di tutte le spese necessarie, e volontarie quando gli stessi Creditori lo hanno assoluto dal pagamento di una parte del debito colla protesta di non soffrire alcuna spesa; ed ha egualmente diritto a quella Provvisione, o Onorario, che il Giudice può ad arbitrio determinare quando manca una tariffa approvata.

Sommario

1. *Il Negoziante assoluto da' suoi Creditori dal pagamento di una parte del debito deve rimborsare il Negoziante stato incaricato da' suoi Creditori di ricuperare le sue Mercanzie di tutte le spese ancora volontarie.*

2. *Il Giudice può a suo arbitrio tassare le Provvisioni, o siano Onorari dovuti al Negoziante Mandatario quando manca una Tariffa approvata.*

3. *La Tariffa stabilita dalla Camera del Commercio di Livorno nel determinare a favore de' Negozianti le Provvisioni per l'assistenza alle Liti del 3 al 5 per cento lascia all' arbitrio del Giudice di farne la tassazione ne' respettivi casi secondo le circostanze.*

Storia della Causa

I Sigg. Ferdinando, e Niccola Monteri Negozianti in Livorno furono incaricati da' Creditori del sig. Amram Elmalech Negoziante in Gibilterra, di ricuperare alcune Mercanzie al medesimo appartenenti. Il Sig. Elmalech fu assoluto da' suoi Creditori colla condonazione del quaranta per cento de' loro Crediti colla protesta di non sopportare alcuna spesa. I Sigg. Manteri eseguirono fedelmente, e utilmente la loro commissione, ma per ottenere il rimborso delle spese volontarie, e il pagamento di quella Provvisione per l'assistenza, che prestarono alle liti, le quali sostennero, furono costretti di ricorrere al Magistrato Civile, e Consolare di Livorno dal quale riportata avendo una Sentenza, che non fu di loro molta sodisfazione, si appellarono alla Regia Ruota di Pisa, dalla quale nel 4. Agosto 1820 ottenero la seguente Decisione.

Motivi

Considerando che il diritto alla plenaria refusione di tutte le spese occorse nei Giudizj di sequestro nascendo a favore delli Sigg. Ferdinando e Niccola Manterj dall' Atto di perdono, e di desistenza del primo Ottobre 1816, che con il sacrifizio del quaranta per cento, i Creditori di Amram Elmalech rappresentati da detti Sigg. Manteri nel recupero delle Mercanzie, e nei Giudizj di sequestro, fecero a pro di detto loro Debitore colla protesta però di non voler soffrire niuna spesa, e ciò in correspettività di detto vistoso sacrifizio, non può il medesimo rimborsare di tali spese i Sigg. Monteri Mandatarj procedere colle regole ordinarie prescritte dal vigente Regolamento per la tassazione delle spese, ma è di ragione obbligato a rifondere i Sigg. Monteri stessi di tutte le spese giudiciali, e stragiudiciali, utili, e mere volontarie da essi sofferte, da liquidarsi legalmente nelle solite forme, e coerentemente alle giustificazioni che ne venghino dai medesimi fatte, così volendo non solo il patto espresso nel detto Atto di desistenza, e perdono, quanto la disposizione del *Testo* nella *Leg. 4. Cod. Mandat. vel Contr.*

Digitized by Google

Considerando che in mancanza di una Legge positiva, o di una tariffa approvata, l' Articolo di provvisioni corrispondendo a quello degli Onorarj, rimane nell' arbitrio del Giudice, che può anche sopra motivi a sè noti, regolarlo col prudente arbitrio; e quando ha ciò fatto senza allegare i detti Motivi non può riconvenirsi di eccesso, e mancanza nella tassazione d' Arbitrio.

2

Considerando che per quanto si sieno portate diverse pratiche per stabilire la costante consuetudine di ragguagliare le provvisioni dell' assistenza alle liti alla ragione del 5 per cento le quali possono esser vere, e valutabili, ed adattabili ai loro congrui casi, non sono però coerenti alle circostanze del caso in questione, perchè avendo così certificato contro di loro la Tariffa stabilita legalmente dalla Camera del Commercio con la risoluzione di che in Atti ec., che fissandola dal tre al cinque per cento, ha lasciato per conseguenza al prudente arbitrio di regolarla dentro i limiti da essa stabiliti, senza costituire una regola fissa in contrario.

3

Considerando che tutte le pratiche, e Autorità riportate in contrario parlano di Amministrazione di lunga durata, e di non aventi una continuazione di operazioni non paragonabili alle circostanze del caso attuale, ed a cui non si possa congruamente applicare.

Considerando che la detta provvisione non può di giustizia esigersi dai Sigg. Monteri, che sulle Pezze 7110 e sol. 15 da 8. r. netto ricavato dalla Vendita delle Merci spettanti al debitore Elmalech, e non già sulle Pezze 8647. sol. 15. e den. 10. lordo ritratto dalle Merci enunciate come pretendevasi dai sigg. Monteri, del che ha convenuto anche il Procuratore dei Sigg. Monteri renunziando in questa parte all' Appello interposto.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice essere stato in parte bene, ed in parte male appellato da detti Sigg. Ferdinando e Niccola Monteri dalla Sentenza stata proferita dal Magistrato Civile e Consolare della Città di Livorno, sotto dì 14 *Maggio* 1818*; ed in parte male, ed in parte ben giudicato colla Sentenza predetta, quale riforma, e modera come appresso; Poichè dichiara esser dovuto a detti Sigg. Monteri il rimborso non solo delle spese giudiciali occorse nei detti Giudizj di sequestro agitati nel Tribunale di Livorno contro il detto Elmalech alle istanze di varj suoi Creditori rappresentati da detti Sigg. Monteri, ma ben anche delle spese stragiudiciali, utili, e mere volontarie dagl' istessi Sigg. Manteri sofferte, e da giustificarsi, e liquidarsi nelle legali forme: Come pure dichiara nello stato attuale dei pendenti Atti, essersi dovuto, e doversi a favore delli medesimi Sigg. Monteri star ferma la provvisione del tre per. cento sulle Pezze* 7110. *e sol.* 15 *netto ricavato dalla Vendita di dette Merci, e non già sulle Pezze* 8647. 13. 10. *lordo ritratto delle Merci suddette; Confermando, siccome conferma*

in tutte le altre parti la detta Sentenza, della quale, salve le modificazioni suddette, ordina la libera esecuzione; E condunna le Parti nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del primo, e del presente Giudizio a rata di Vittoria, da liquidarsi, onde queste nei modi di ragione, e senza pregiudizio delle ragioni tali quali di Essi Sigg. Monteri da sperimentarsi quatenus dove, e come di ragione, qualora non fossero intieramente reintegrati dei loro disborsi dependenti dall' esecuzione del Mandato ad Essi conferito.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori
Angelo Carmignani, *Primo Auditore.*
Verdiano Francioli Relatore, e Cav. Ascanio Baldasseroni, *Auditori.*

DECISIONE LVII.

REGIA RUOTA DI PISA

Liburnensis Nullilatis Sequestri diei 1. *Settembre* 1820.

In Causa Krause e Jansen e Grant Pillans.

Proc. Mess. Giulio Paperini — Mess. Angelo Minetti

Argomento

Se il Negoziante Compratore di una Merce che ha ricevnto, e spedito altrove per suo conto che per il pagamento della medesima ha rilasciato al venditore diversi Biglietti, pagabili a determinatescadenze, manca al Commercio, non può il Venditore sequestrare la stessa Merce, la quale essendo passata nel dominio del Compratore, appartiene all' università di suoi Creditori, e non è perciò rivendicabile.

Sommario

1. *Il Socio è tenuto per l' altro Socio per il Fatto concernente la Società.*

2. *La Merce venduta a fido, e consegnata liberamente al Compra tore, e da questi spedita altrove non è rivendicabile.*

3. *Il Creditore di un Negoziante mancato al Commercio che ha sequestrato una Merce in Paese straniero per stabilire la sua poziorità nel concorso di altri Creditori è sottoposto alle Leggi, che sono in vigore, e a quel tribunale il quale ha dichiarato il Fallimento.*

4. *La Merce venduta, e consegnata al Compratore prima del suo Fallimento passa nel suo dominio.*

STORIA DELLA CAUSA

I Signori Grant Pillans e Comp. Negozianti in Livorno nel 12. Maggio 1819. venderono una Partita di 275. Balle di Pepe per il prezzo di Pezze 5081. 8. 3 a' signori Krause, e Iansen Negozianti ancora essi di Livorno, i quali rilasciarono per il pagamento della predetta Somma a favore de' Venditori altrettanti Biglietti, la metà dei quali avevano la scadenza nel 31. Luglio, e l' altra metà nel 31. Agosto successivo.

I signori Krause e Iansen compratori riceverono la suddetta Merce ne loro Magazzini, e dipoi ne fecero la spedizione per loro conto a'sigg. Morell Eurst di Trieste. Nel 30. Giugno i sigg. Krause, e Iansen mancarono al Commercio, e i sigg. Grant Pillans e Comp. due giorni dopo, cioè nel 2. Luglio rimessero i preindicati Biglietti di Credito a'sigg. Grant Kelphoru di Trieste loro Socii, da' quali nel giorno 7. dello stesso mese fù sequestrata la ridetta Partita di Pepe presso il rammentato sig. Morell Eurst per sicurezza, del pagamento del Credito risultante dai precitati Biglietti.

Questa Operazione venne disapprovata, e creduta irregolare da' sigg. Senn Guebhard e Comp. e Ward e Comp. Sindaci provvisori al fallimento de' sigg. Krause, e Iansen, e portatone da Essi l'esame al Magistrato Civile e Consolare di Livorno ottennero una favorevole Sentenza nel dì 11. Aprile 1820. dalla quale essendosi i sigg. Grant Pillans e Comp. appellati alla Regia Ruota di Pisa fu dalla medesima nel primo Settembre pienamente confermata quella stata proferita nella prima Istanza.

MOTIVI

Adottando i Motivi della Sentenza appellata, ed in aumento di quelli.

Considerando, che non sussiste l' eccezzione della cosa giudicata, che si è preteso desumere dalla Sentenza proferita dal Tribunale di Trieste sotto dì 15. Luglio scorso nella Causa di conferma del sequestro predetto agitata fra la Casa Grant Kelphoru di Trieste, ed il Curatore deputato ex officio ai sigg. Krause, et Iansen, mentre con detta sentenza fu unicamente stabilito, che costava del credito per il quale era stato proceduto al sequestro, e che nessuna cognizione fu presa della presente questione se atteso il dichiarato Fallimento dei Signori Krause ed Iansen sia per proprio, ed esclusivo suo conto, sia qual socia, ed interessata della Casa Grant Pillans e Comp. di Livorno, ed in qualunque altro aspetto avesse legalmente o nò potuto procedere al sequestro di un genere alla massa stessa devoluto, questione, che dalla stessa sentenza fu dichiarata estranea a quel giudizio.

Considerando, che ritenuta nella Casa Grant Pillans di Livorno la qualità di Socia, e di interessata attivamente, e passivamente in tutte i rapporti commerciali con la Casa Grant Helphoru di Trieste e di comproprietaria del Pepe in questione confessata con la sua Scrittura del 28. Luglio 1819. ed ammessa dalla stessa Sentenza del Tribunale di Trieste, legittimamente hanno agito contro di Esso i Signori Sindaci Krause all'effetto di cui si tratta per la regola che il Socio è tenuto per il fatto dell' altro Socio concernente la Societa regola più che in ogni altro caso applicabile all' attuale in cui co-

1 sta in fatto, che il sequestro predetto fu eseguito ad insinuazione dei signori Grant Pillans, ed in conseguenza della lettera da loro scritta a questo effetto ai signori Grant Helphoru nel 2. Luglio 1819. dopochè avevano conosciuto che i sigg. Krause et Jansen trovavansi in stato di fallimento.

Considerando, che nel concreto del Caso in cui è concordato, che la vendita del Pepe in questione fu fatta a fido, e che la tradizione fu liberamente fatta ai Signori Krause et Iansen i quali dopo di averlo trasportato nei loro Magazzini lo spedirono per loro proprio conto, ed in loro proprio nome ai Signori Morell Eurst di Trieste sono improponibili i termini della revendicazione ai termini dell' Art. 577. del Cod. di Commercio.

2 Considerando che gli stessi signori Grant Kelphoru conoscendo la mancanza in loro del diritto alla revindicazione della merce predetta si appresero a domandarne il sequestro nella semplice loro qualità di Creditori dei biglietti giratili dai Signori Grant Pillans, e per l' effetto non di ricuperare la merce predetta, ma di ottenere il pagamento di quel loro credito.

Considerando, che al caso in disputa è affatto estranea l' autorità del *Casareg. nel Cambist. Istruito. Cap.* 7. si perché all' effetto di stabilire la poziorità del creditore sequestrante in concorso di altri creditori del proprietario della merce sequestrata non possono i Signori Grant Pillans invocare il disposto delle Leggi di Trieste, ma devono assoggettarsi al disposto di quelle che vegliano in Livorno, si perchè nel caso contemplato dal Casaregi non si trattava di vendita fatta dal sequestrante con fede del prezzo, co-
3 me nel nostro, ne di sequestro stato eseguito in epoca posteriore al dichiarato fallimento del debitore, e così quando non a lui, ma alla massa dei suoi creditori apparteneva la merce sequestrata.

Considerando che neppure era applicabile al Caso presente la Sentenza del Tribunale di Livorno del primo Maggio 1807. emanata dal Sig. Avv. Mazzini in causa Gibert, e Martini ne NN. perche prescindendo dall'essere priva dei motivi dagl' Atti stessi prodotti dai sigg. Grant Pillans e Comp. apparisce che anche in quel caso si trattava di sequestro per via di revindicazione, giacche la merce identifica era stata venduta *a contanti e senza fede di prezzo*, e non costava in quel Giudizio che esistesse altrove un giudìzio generale di concorso o che il sequestro fosse posteriore all' Introduzione del medesimo.

Considerando che sebbene con sentenza di questa R. Ruota del dì 7. Giugno scorso confermata la sentenza appellata in quella parte in cui se ne ordinava la provvisoria esecuzione non ostante appello, e senza cauzione fosse dichiarato doversi dai signori Grant Pillans pagare liberamente e senza alcun ritardo nelle mani dei Signori Sindaci provvissori al fallimento Krause l' importare delle condanne contro di essi pronunziate con detta sentenza, irragionevole, ed ingiusto fu il rifiuto dei medesimi Signori Grant Pillans di pagare detto loro debito nelle mani delli stessi signori Krause et Iansen tutta volta che era stato giustificato, che in conseguenza della approvazione della concordia conclusa fra Essi, ed i loro creditori, e la loro riabi-

litazione al commercio ottenuta con Sentenza del dì 9. Maggio scorso era cessata ogni legittima rappresentanza nei prefati loro Sindaci quali avevano perfino reso conto della loro gestione, e che perciò la sentenza del Magistrato predetto del 21. Giugno prossimo passato che sanzionò un tal rifiuto merita d' esser revocata.

Delib. Delib. previa la riunione delle due Cause pendenti avanti di Essa fra le parti stesse, e sull' istesso soggetto dice, e dichiara essere stato male appellato per parte dei signori Grant Pillans e Comp. dalla Sentenza contro di Essi, ed a favore dei Signori Sindaci al fallimento Krause e Iansen proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno sotto dì 11. Aprile del corrente Anno 1820. che in atti, e bene con detta sentenza giudicato, e perciò la medesima essersi dovuta, e doversi confermare, siccome la confermò, e conferma in tutte le sue parti. E successivamente facendo diritto all' appello stato interposto per parte di detti Signori Krause et Jansen dalla sentenza contro di essi, ed a favore dei Signori Grant Pillans proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno nel dì 31. Giugno scorso, che in atti dice essere stato bene appellato, e respettivamente male con detta Sentenza giudicato, e quella perciò essersi dovuta, e doversi revocare, conforme la revocò, e revoca in tutte le sue parti; poichè dichiara la somma di Lire 29218. 2. 4. stata depositata dai Signori Grant Pillans nelle mani dei Signori Provveditore, e Camarlingo dei Monti Pii di detta Città di Livorno in esecuzione delle sentenze precitate essersi potuta, e potersi liberamente ritirare, esigere, e risquotere dai detti Signori Krause et Jansen, e perciò essersi dovuto, e doversi ordinare siccome ordinò, ed ordina a detti Signori Provveditore, e Camarlingo di effettuare ai medesimi il libero pagamento. E condanna conforme è di natura del Giudizio i Signori Grant Pillans nelle spese giudiciali, dei passati, e del presente giudizio da liquidarsi col rilascio contro di essi, ed a favore di detti Signori Krause et Jansen d' ogni opportuno Mandato esecutivo di ragione.

Così è stato deciso dagli Illustrissimi Signori

Angiolo Cercignani, *Primo Auditore*
Verdiano Francioli *Aud.* „ Cav. Ascanio Baldasseroni *Aud. Relat.*

Si riportano i motivi della Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno del, dì 11. Aprile 1820. stata proferita dall' Illmi. signori Giuseppe Stefano Gasperini Presidente Paolo Cicambelli, e Cosimo Silvestri Consoli, stati adottati dalla Regia Ruota.

Atteso che non è stato controverso per parte dei Signori Grant Pillans e C. il fatto, che essi venderono la partita del Pepe, in questione ai Signori Krause, e Jansen e Comp. nel 12. Maggio 1819.

Che neppure è stato impugnato l' altro fatto che la Merce stessa fù ai Compratori consegnata avanti il loro dichiarato fallimento, e che nel

pagamento del prezzo convenuto di Essa, furono da questi emessi vari Biglietti all' ordine di detti Venditori alla scadenza della fine del mese di Luglio, e di Agosto dell' Anno scorso.

Atteso chè in queste Circostanze non potevasi dubitare, che il Dominio di detta Merce fosse passato nei compratori avanti il dichiarato loro fallimento. E tanto era cio vero che essi avanti la trista epoca l'avevano spedita a Trieste ai Signori Morell Eust affinchè la esitassero per loro proprio conto.

Attesochè dopo l' avvenuto Fallimeato dei Signori Krause e Jansen e fissato nel 30. Giugno dello scorso anno i Signori Grant Pillans e C. come possessori dei rammentati Biglietti tramettendo questi nel 2. Luglio successivo ai Signori Grant Kelphuru, e Comp. loro Soci in Trieste i med. all' appoggio di questi titoli di Credito procederono nel giorno sette di detto mese di Luglio a sequestrare presso i Signori Morell e Eust di detta Piazza, quella partita di Pepe che la esisteva per conto dei Signori Krause e Jansen debitori del prezzo di detta Merce, o sia della valuta dei Biglietti sopra enunciati i quali formavano una parte del passivo nello stato del Fallimento di essi, dirimpetto ai Sigg. Grant Pillans di questo Porto.

Attesochè siccome nel dì sette Luglio del caduto Anno, e così posteriormente all' introduzione del Giudizio avanti questo Magistrato del Fallimento dei predetti Signori Krause e Jansen, e siccome il sequestro medesimo opera l' effetto di impedire ai Sindaci del Fallimento Krause e Jansen, il libero esercizio del diritto di proprietà che i Falliti avevano acquistato sopra la Merce in questione, avanti il dichiarato fallimento loro.

Il Magistrato

Deliberò, e Deliberando, Inerendo all' Istanza fatta dai Signori Senn Guebhard e Comp. e Ward e C. Sindaci provvisori al Fallimento dei Signori Krause, e Jansen con loro scrittura esibita nel dì 6. del corr. mese di Aprile. Dice essere costato, e costare della proprietà nel Patrimonio dei mancati Signori Krause e Jansen della partita Pepe in Balle 275. stata dai med. acquistata in compra nel dì 12. Maggio 1819 per la vendita fattagli dai Sigg. Grant Pillans e Comp. per il loro convenuto prezzo di pezze 5081. 8. 3. E previa tal Dichiarazione, e senza pregiudizio delle ragioni che potessero competere al Patrimonio Krause e Jansen per ripetere l' Importare di tutti i danni che avesse cagionato il detto sequestro, assegna ai predetti Signori Grant Pillans e C. il tempo e termine di giorni trenta ad aver rilasciata alla libera disposizione dei Signori Sindaci provvisorii del predetto Fallimento la detta partita di Pepe esistente in Trieste presso i Signori Morell e Eust, e ad aver remosso ogni impedimento al libero esercizio del diritto di proprietà spettante al Patrimonio dei predetti Falliti, altrimenti detto termine spirato ora per allora Condanna i Signori Grant Pillans e Comp.

anche mediante arresto personale, e con esecuzione provvisoria non ostante appello e senz' obbligo di dare Cauzione a dare, e pagare agli attori in detti nomi la somma, e quantità di Pezze 5081. 8. 3. importare della partita di Pepe da essi sequestrata, salvo, e riservato a detto Patrimonio ogni altro diritto che potesse competergli, e gli condanna, inoltre nelle spese si giudiciali che utili del presente Giudizio da tassarsi, e liquidarsi ec.

DECISIONE LVIII.

REGIA RUOTA CIVILE DI PISA

Pisana Emphyteusis diei 21. Iulii 1820.

IN CAUSA DELL' UOMO D' ARME E MALASOMA

Proc. Mess. Ferdinando Orsi
Avv. Illus. sig. Giov. Carmignani

Proc. Mess. Ranieri Della Santa
Avv. Illus. sig. Giuseppe Corsi

ARGOMENTO

La nuova Concessione dell' Enfiteusi fatta con nuovi patti diversi dall' antica non può dirsi una prosecuzione di quella quantunque accordata a' Congiunti del vecchio Enfiteuta, specialmente quando questi confessando di esser per colpa incorso nella Caducità refuta i Beni al Domino diretto.

SOMMARIO

1. 21. 22. *Il primo Acquirente dell' Enfiteusi può in altri alienarla.*

2. *La Concessione dell' Enfiteusi fatta dal Domino diretto al prossimiore, che ha diritto alla Rinnovazione non può riguardarsi come nuova.*

3. *Il diritto alla Rinnovazione dell' Enfiteusi per prossimiorità di sangue ha i suoi rapporti di fatto coll' ultimo Investito.*

4. *Il diritto di Rinnovazione dell' Enfiteusi, che manca per linea finita ne' prossimiori è una quasi prosecuzione della prima Investitura.*

5. *Il diritto di Rinnovazione dell' Enfiteusi, che manca per caducità colposa non ha luogo a favore de' prossimiori.*

6. *La Caducità dell' Enfiteusi toglie di mezzo il Contratto.*

7. *La Rinnovazione dell' Enfiteusi compete agli Agnati in preferenza de' Cognati.*

8. *Il Documento viene approvato da quegli che ne fa la produzione.*

9. *L' incorsa caducità dell' Enfiteusi, quando si verifica, non è ne-*

cessario, che una Sentenza la canonizzi, affinchè l' Enfiteuta rinunzi i Beni al Domino diretto.

10. *La concessione dell' Enfiteusi se contiene nuovi patti deve considerarsi diversa dall' antica.*

11. *La Rinnovazione del Contratto d' Enfiteusi deve intendersi fatto nel sistema nel quale nella sua origine fu posto in essere.*

12. *Le congetture non sono proponibili contro un Contratto chiaro, e preciso.*

13. *I diritti del Terzo non sono proponibili in Giudizio.*

14. *La simulazione di un Contratto non è deducibile dopo che lo stesso Contratto è stato osservato per il corso quasi di un secolo.*

15. *Il danaro si presume sempre di quegli, che lo sborsa.*

16. *Il Beneplacito Apostolico non è stato mai riguardato necessario ne' Contratti Enfiteutici, che hanno avuto per oggetto il vantaggio della Chiesa.*

17. *L' Enfiteusi concessa dalla Chiesa deve intendersi concessa con evidente utilità della medesima.*

18. *L' Enfiteusi che si concedeva dalla Chiesa a titolo lucrativo richiede la solennità del Beneplacito Apostolico.*

19. *Il pagamento cautelato con Fidejussioni prova, che il debitor diretto non ha mezzo da sodisfarlo.*

20. *Le prove dirette a fissare il valore di un fondo Enfiteutico di un Epoca antica incontrano sempre del disfavore.*

21. *La stipulazione è un' obbligazione di* dare o fare.

22. *Tante sono le Investiture dell' Enfiteusi quante sono le Persone, alle quali l' Enfiteusi è concessa.*

23. *Il Gius accrescendi, che non fu pattuito fra più Fratelli, ai quali fu concessa l' Enfiteusi, non ha luogo.*

24. *L' Enfiteusi concessa a più Fratelli assenti, se questi non l' accettano diviene tutta propria dell' Investito, che è stato presente all' atto.*

25. *L' Enfiteusi concessa a più Fratelli non solidalmente, o senza la Clausula* l' uno all' altro succedendo *non può dirsi concessa col gius accrescendi.*

26. *L' Accettazione dell' Investitura dell' Enfiteusi concessa agli Assenti dee provarsi come ogni altro Fatto da quegli, che l' allega.*

MOTIVI

Abbiamo creduto, sebbene nel dissenso del meritissimo nostro Collega, di dover con Sentenza Ruotale di questo giorno confermare quella del sig. Auditore del Governo di Pisa del 23. Maggio 1815., con cui fu dichiarato non costare del dritto nelle attrici Maria Bona Generosa Malasoma ne' Marrucci, e Maria Maddalena Malasoma ne' Marziali a rivendicare nella lor qualità di chiamate, e comprese i beni enfiteutici alienati, previa refutazione al domino diretto, dal fu Sabatino Malasoma lor Padre a favore de' sigg. Santi, e Ranieri Dell'Uomo D' Arme col contratto del 26. Feb-

braio 1755. rogato dal Notaro Martinelli contro i posessori attuali de' beni medesimi i sigg. Gio. Matteo e Ranieri Dell' Uomo L Arme rei convenuti.

Le Reverende Monache di S. Martino di Pisa pr contratto del 3. Dicembre 1628. concessero in enfiteusi a Giovanni, e Francesco del fu Giuliano Malasoma conducenti per se, Simone, e Clemente loro fratelli, pe' loro figli, e nepoti maschi quattro appezzamenti di terra della misura di stiora novanta con casa diruta da lavoratore nella massima parte nudi, per l'annuo canone di sacchi ventidue grano, coll' onere agli enfiteuti del pagamento di tutte le gravezze, e col patto inoltre, che i medeimi spender dovessero scudi sessanta nel restauro della casa nel termine d anni sei, e piantar di pioppi le terre nude nell' enfiteusi comprese.

Vivevano nel 25. Gennaio 1715. stil Fiorentino Domenico, e Bartolommeo Malasoma, il primo discendente da Giovanni, l secondo discendente da Francesco primi conduttori, ambi ultimi chiamati, e compresi nella enfiteusi in ordine al divisato contratto del 3. Dicembre 1628., gli autori de' quali nel 26. Agosto 1651. avean tra loro divise il comun patrimonio, essendo stati agli autori di Bartolommeo assegnati in parte, e porzione i quattro indicati appezzamenti di suolo.

Da contratto di quel giorno 13. Gennaio 1715. ricevuto ne' rogiti del Notaro ser Giovanni Gaetano Maestrini apparisce, che Bartolommeo Malasoma concordando a favore delle Monache padrone dirette il debito di canoni arretrati da esso di già contratto nella cospicua somma di sacchi settantadue, e due quarti di grano, e quindi i termini della incorsa caducità, e volendo troncare il corso agli atti, che già il Monastero avea introdotti contro di lui, ed evitarne le spese ulteriori, si dichiarò realmente incorso nella indicata caducità, e refutò nelle lor mani i fondi enfiteutici.

Contestualmente, e nell' atto medesimo il Monastero concesse quegli identifici beni in enfiteusi a Sabatino, Francesco, e Niccolao di detto Bartolommeo Malasoma, *suoi* figli, nepoti, e pronepoti maschi, e in difetto per la vita natural delle femmine, essendo stato presente al contratto il solo Sabatino, il quale accettò non tanto per se, quanto per i due suoi fratelli assenti, promettendo per i medesimi *de ratho* altrimenti del proprio.

I nuovi compresi non ritennero lungamente la Enfiteusi. Nel 28. Febbraio 1755. Sabatino Malasoma, essendo a lui predefonti senza discendenza i due suoi fratelli Niccolao, e Francesco, refutò al Monastero Diretto i quattro indicati appezzamenti di terra per l'effetto che fossero i medesimi concessi con lo stesso titolo di enfiteusi ai signori Santi, e Ranieri Dell' Uomo D' Arme, lo che avvenne per contratto di quel giorno: essendosi in esso i cessionarj obbligati di rilasciare a favore del cedente, e delle di lui figlie Bona Generosa, e Maddalena loro vita natural durante il gratuito godimento d' uno degli appezzamenti di terra della misura di stiora sei, ed essendosi assunto l' onere di corrispondere col canone, e colle gravezze annue, che vi posavano, per tutto il tempo, in cui avesse avuta vita il rilascio.

Con successivo atto privato del 26. Aprile 1756. i sigg. Santi, e Ra-

nieri Dell' Uomo D' Arme esternando la riconoscenza loro a Sabatino Malasoma per quell' atto di cessione della enfiteusi lo assolverono dal pagamento di un debito, che nella somma di Scudi 200. — 11. 8. avea egli seco loro contratto per omministrazioni alimentarie, si obbligarono a corrispondere a titolo di largita remuneratoria a favor suo e della moglie, finchè naturalmente vivessero, colla prestazione annua di sacchi cinque di grano, a pagare a lor benefizio per la stessa durata la pigione della casa, che serviva loro di abitazione, e a dare tanto alla Bona Generosa, quanto alla Maddalena sue figlie Scudi venticinque per ciascuna all' occasione del loro matrimonio.

Godè Sabatino Malasoma finchè visse, godè finchè visse la moglie sua, e godono tuttora la Bona Generosa, e la Maddalena nel non interrotto possesso senza pagamento di canoni, e di gravezze l' accennato appezzamento di terra, le remuneratorie elargizioni de' sigg. Santi, e Ranieri Dell' Uomo D'Arme, avendone conseguito inoltre il totale, e scrupoloso compimento nel ritiro delle doti, che per la prima fece Michele Gorgieri suo primo marito nel 16. Novembre 1768. e per la seconda Sabatino Boccaccina parimente suo primo marito nel 14. Settembre 1774.

Possedendo sempre queste due donne l' emolumento anche nel loro interesse stipulato dal defonto lor genitore nella comodità di percipere senza onere alcuno i frutti dell' accennato appezzamento di terra, godendo delle dolcezze della vita conjugale, che alla previdenza del padre, ed alla remunerazione dei sigg. Dell' Uomo D' Arme nella dote loro promessa, e pagata pur debbono, fino dal 21. Novembre 1789. concordemente si accinsero a impugnare il paterno fatto, a censurare come dannose le domestiche, e straniere liberalità, ed a reclamare come chiamate, e comprese viventi le reivindicazione dei fondi dal padre refutati, e ceduti, domanda riassunta quindi nel 10. Gennaio 1815., susseguita da una repudia della paterna eredità per istrumento del 17. Aprile di detto anno allorchè si videro in procinto d' essere astrette a confessare in giudizio il possesso d' uno di quei fondi, e sostenuta poi in questo giudizio di appello dalla sola Maddalena munita di fede di miserabilità, essendo piaciuto alla Bona Generosa non miserabile di restare dopo la Sentenza del 23. Maggio 1815. in perfetto silenzio.

Qualunque esser potesse l' estrinseco disfavore, che questo sistema di condotta delle figlie di Sabatino Malasoma a prima vista contro di se suscitava, noi impassibili a questi riflessi ci accingemmo a ponderare colla più scrupolosa imparzialità il merito della loro domanda.

Tutto nell' esame di questa causa si riduceva a determinare la competenza, o incompetenza del diritto in Sabatino Malasoma a procedere alla refutazione, e cessione della enfiteusi nel 28. Febbraio 1755., e per sostenerne la incompetenza le sorelle Malasoma ripetevano da più alti principj la cosa.

Comecchè per la competenza del diritto in Sabatino Malasoma ad alienar la enfiteusi s' insistesse virilmente per la parte dei rei convenuti nel-

Digitized by Google

la sua qualità di primo acquirente a titolo oneroso, tutti gli sforzi si fecero dai difensori delle Attrici onde contendergli questa qualità, sia per i rapporti, che essi studiavano di stabilire tra la concessione del 3. Dicembre 1628., e quella del 23. Gennaio 1715. sia per la indole di questa ultima concessione.

Proponendo la prima ispezione sostenevano essi, che la concessione del 1715. non potea dirsi nuova, ma dovea considerarsi piuttosto come una prorogazione della più antica del 1628. e colla seconda ispezione tentavano di stabilire, che la enfiteusi del 1715. anzichè essere stata concessa a titolo oneroso, stata lo fosse a titolo lucrativo. Non sdegnammo noi di ponderare maturamente la causa nell'uno, e nell'altro punto di vista, sebbene la sola esposizione de' fatti potesse sembrar sufficiente a rimuovere qualunque dubbio sulle due indicate ispezioni, e dovemmo persuaderci, che l'uno, e l'altro fondamento non avea primordio di assistenza nè dalle regole di diritto, nè dalle critiche interpretazioni del fatto.

Molti, e tutti convincenti erano i rilievi, che per parte dei difensori dei rei convenuti facevansi per concludere, che la concessione del 1715. nulla avea di comune, o di connesso colla più antica del 1628. Ma due soli bastarono a noi per porre l'animo nostro in quiete perfetta su questo punto di controversia.

Osservavasi in primo luogo, che Bartolommeo Malasoma avea proceduto alla refutazione della enfiteusi concordandone la incorsa caducità già contro di lui giudicialmente domandata dalle Monache padrone dirette, e in secondo luogo si rilevava, che la enfiteusi del 1715. avea patti sostanziali onninamente diversi da quelli del 1628. sia per il diverso quantitativo del laudemio maggiore, sia per il diverso quantitativo dell'annuo canone, sia per la diversità dei termini, e delle dilazioni per la caducità da incorrersi per insolvenza dei canoni, sia per la diversità della durata della investitura, sia finalmente per la diversità dei patti adietti al contratto.

Di fronte a questi due fatti, sui quali non poteva nascer plausibile dubbio, poichè resultavano da quel medesimo contratto del 1715. in cui le attrici fondavansi, sebbene ammettessimo noi la regola, che il solo primo acquirente della enfiteusi nuova può in altri alienarla *Fulgin. de Jur. Emphyt. de renunciat. Quæst. 4. in princ.*, e sebbene ammettessimo l'altra regola, che la concessione fatta dal domino diretto al prossimiore avente diritto alla rinnovazione ai termini della famigerata equità del Bartolo nella *L. 1. §. permittitur Dig. de aqua quot. et aest.* non può riguardarsi come nuova, ma come rinnovazion dell'antica, e quindi una continuazione, e prorogazione di essa *Rot. Nostr. in Arretina seu Subianen. prætensæ caducitatis de' 9. Aprile 1785. av. Arrighi, e Vernaccini Relat. §. E stante etc.* non potevamo però ammettere, che all'applicazione di quelle due regole fosse luogo nel caso.

Tutto in fatti escludeva, che il Monastero padrone diretto potesse, e volesse riconoscere in Sabatino Malasoma, e ne' suoi fratelli la qualità di prossimiori, e aventi diritto alla rinnovazione della enfitensi:

Primeramente la sopravvivenza di Domenico del fu Filippo Malasoma nel 26. Aprile 1715., fatto, che le Attrici stesse hanno provato negli atti, escludeva il possibile dell' esercizio utile del dritto alla rinnovazione ne' prossimiori poichè quel Domenico era compreso nella investitura del 1628., e il diritto alla rinnovazione per prossimiorità di sangue ha i suoi rapporti di fatto coll' ultimo investito venuto a mancare. *Rot. Nostr. in Flor. renovat. Emphyth.* 9. *Agosto* 1775. §. *Imperocchè Av. Brichieri Colombi*.

In secondo luogo quanto è legalmente concepibile questo diritto alla rinnovazione ne' prossimiori, allorchè la enfiteusi viene a mancare per linea finita, poichè in questo solo caso è propriamente esso considerato quasi prosecuzione della primitiva investitura, e autorizza perfino chi può vantarlo a ritenere il possesso de' beni nella enfiteusi compresi. *Valasc. consult.* 157. *n.* 29. *et seq. Pacion. de locut. et conduct. Cap.* 62. *n.* 103. *et seg. Rot. Rom. apud. Posth. de Manutent. Dec.* 111. *n.* 8. *et cor. Bich. Dec.* 411. *n.* 1. *et* 2. *et cor. Molin. Dec.* 417. *n.* 4. *et Dec.* 696. *n.* 5. *et cor. Herrer. Dec.* 200. *n.* 18. *Rot. Nostr. in Arretina seu Subbianen. praetensae caducitatis* 9. *Aprile* 1785. *avanti Arrighi, e Vernaccini Relat.* §. *E stante etc.*, altrettanto è incompatibile nel caso di caducità colposa: intendendo chiunque, che la equità animativa di questo diritto diverrebbe iniquità a danno del padrone diretto obbligandolo a ritenere i suoi beni nelle mani di persone, che la di lui fiducia, e l'obbligo loro tradirono. *Bald. in L. adoptivum* §. *patronum Dig. de in jus. vocando Alex. cons.* 119. *in fin. et Cons.* 120. *n.* 3. *lib.* 5. *Clar. in* §. *Emphyt. quæst.* 8. *n.* 4. *Mastrill. Dec.* 154. *n.* 25. 26. *Rot. cor. Coccin. Dec.* 343. *n.* 1. *et in Roman. Domus.* 10. *Martii* 1659. §. *Illud enim cor. Verospio*.

4

5

Non potevamo noi sensatamente dubitare della refutazione per il capo della incorsa caducità, siccome degli effetti di questa refutazione, la quale togliendo di mezzo il Contratto non lascia nè ai compresi, nè ai prossimiori diritto alcuno esperibile contro il padrone diretto.

Non potevamo dubitare del fatto della incorsa caducità in Bartolommeo Malasoma per canoni non soluti, poichè questo fatto veniva stabilito da quel medesimo istrumento pubblico del 13. Gennajo 1715., nel quale le Attrici fondavansi, e dal quale unicamente potevano esse desumere veste legittima per sostenere la intentata reivindicazione: essendo osservabile che destituite di vocazione per il Contratto del 1628.; non potevano neppure allegare la qualità loro di prossimiori per l'effetto di chiedere la rinnovazione di Beni in quel Contratto compresi, qualità che sarebbe stata invocabile dai Discendenti di Domenico del fu Filippo Malasoma comechè mancato di vita posteriormente a Bartolommeo, per la doppia ragione che quegli non questi fu l'ultimo investito, e che avendo lasciati egli figli maschi agli agnati in preferenza de' cognati questo diritto si competeva. *Rot. nostr. in Petrasunten. Emphyth. de'* 29. *Settembre* 1749. *av. Ulivelli* ed altronde era stato quell' Istrumento prodotto da loro, che colla produ-

6

7

Digitized by Google

zione lo aveano in ogni sua parte approvato *Gloss. in Auth. de Testibus §. Et licet verbo Rot. Rom. in Recent. par.* 19. *Tom.* 2. *Decis.* 429. *N.* 25. 8

E non potevamo nemmeno dubitare degli effetti dissolutivi d' ogni diritto de' compresi, e de' prossimiori operato dalla refutazione per la già incorsa caducità, essendo notissimo, che quando essa in fatto verificasi non è necessario, che una Sentenza la canonizzi, e nulla vieta perciò, che per questo titolo l' enfiteuta al domino diretto i Beni validalmente renunzj *Cald. de Jur. emphyt. titul. de renovat. lib.* 1. *quaest.* 9. *n.* 2. *Fulgin. titul. de Renunc. quaest.* 8. *n.* 1. *Palm. Nep. allegat.* 79. *n.* 8. *et* 7. *Castill. Decis.* 104. *n.* 9. *Rot. cor. Royas Decis.* 152. *n.* 1. *cor. Peutinger dec.* 280. *n.* 26. *Sacr. Rot. in Malevitana Emphiteusis de'* 27. *Febbr.* 1770. *av. Frangipane* §. 11. « ivi « Quinimmo cum de anno « 1728. idem debitum pro tribus aliis annis longe adauctum fuisset, nec « modus eidem illum exsolvendi amplius superesset, ex pacto Instrumenti « caducitas jam erat incursa, et emphyteusis devoluta. Si itaque loco judi- « cialiter acceptandi devolutionem unanimi consensu inter Dominum di- « rectum, et emphyteutam conventum fuit ut hic emphyteusim, et clausu- « ram dimitteret, ac refutaret, haec retrocessio ex causa jam incursae ca- « ducitatis, potuit etiam in Filiorum praejudicium expleri. « 9

Se la prorogazione dell' antica investitura del 1628. nel Contratto del 1715. veniva esclusa dal fatto della caducità, e dagli effetti della refutazione, non era meno visibilmente esclusa dal litterale contesto dei patti in quest' ultimo Contratto tra il padrone diretto, e l' enfiteuta convenuti.

Non poteva dirsi, che questi patti diversi da quelli del 1628. concernessero i meri accidentali del Contratto. Il canone, che nel 1628. era stato convenuto in sacchi ventidue di Grano fu convenuto in sacchi venti nel 1715: se nel 1628. non furon chiamate le femmine dell' ultimo maschio compreso, lo furono nel 1716: se nel 1628. non fu sborsato laudemio maggiore, e fu imposto l' obbligo all' enfiteuta di alcuni restauri, e di alcune coltivazioni, fu sborsato questo laudemio in sacchi dieci di Grano nel 1715. Tutto ciò si referiva alle cose sostanziali del Contratto. E quando i patti sostanziali della enfiteusi del 1715. erano altri, e diversi da quelli della Enfiteusi del 1628. bisognava violentare, e sconvolgere tutti i principj per sostenere, che l'una enfiteusi era la cosa stessa che l' altra. *La sacra Rota cor. Emerix Jun. Dec.* 721. *N.* 7. « ivi « Quia Gundisalvus consentiendo novae concessioni comprehensivae diversarum perso- « narum, et pactorum videtur tacite renunciasse primae *Natt.* et relatis « pluribus concordantibus *Rot.* et voluisse non solum recedere a litibus « desuper motis, sed etiam consequi novam investituram, ut dixit *Rota.* « Quidbuid dici posset, si nova concessio fuisset restricta ad Personas, et « pacta in antecedenti cantenta, ita ut transigentes viderentur voluisse po- « tius agere de confirmando jure antiquo per remotionem litis, quam de « alio de novo acquirendo, in quibus terminis loquitur *modernus etc.* « 10

E si osservava in ultimo luogo, che sostenendo le sorelle Malasomà, essere la investitura del 1715. non nuova, ma prosecuzione di quella del 1628. s'illaqueavano in una manifesta contradizione, poichè nella lor qualità di femmine non contemplate in questo Contratto, se dovea sostenersi il medesimo rinnovato, sarebbe loro mancata ogni veste per proporre la intentata reivindicazione, essendo certo che la rinnovazione del Contratto non può intendersi fatta che nell'identifico sistema, in cui fu nella sua origine posto in essere. *Bart. in Leg. Si mihi, et Titio n. 7. Dig. de verbor. Obligation. Fulgin. de Jur. Emphyt. tit. de Rennovat. quaest.* 1. *n.* 72. *et* 75.

11

Per portare dei dubbj in tanta chiarezza non fu risparmiata contenzione di spirito per la parte de'difensori dell'appellante. Ora si convolò a far valere come riscontro della continuazione della enfiteusi la sopravvivenza di Domenico del fu Filippo Malasoma nel 23. Gennajo 1715: ora si ricorse a impugnare la materiale esistenza della refutazione, e fin la interessenza di Bartolommeo Malasoma al Contratto: ora si fece valere il vincolo della potestà patria, e la età minore, in cui si trovava costituito Sabatino Malasoma, quasi dovesse dirsi, che egli non da sè, ma dal padre riconosceva la investitura: ora si allegò la mancanza dell'Apostolico beneplacito, quasi dovesse dedursene, che non essendosi potuto senza di esso convenire una enfiteusi nuova, dovesse concludersene essere stata meramente prorogata l'antica.

Ridotte al lor vero valore queste ispezioni di dettaglio furono esse trovate tutte, come ragion voleva, d'una irrilevanza completa.

Una sola riflessione atterrava con un solo, e medesimo colpo tutte queste pretese congetture d'una prorogazione della investitura del 1628. Quando la improponibilita del diritto di compreso, o prossimiore in Sabatino, attesa la sopravvivenza di Domenico, quando la dichiarata caducità, quando la refutazione per questo titolo concludevano luminosa la prova della eliminazione totale dell'investitura del 1628. era inutile di ricorrere alle congetture d'un diverso stato di cose, essendo certo, che le congetture contro un chiaro, e preciso Contratto non sono criticamente proponibili. *Polit. de detraction. dissertat.* 1. *n.* 55. *Tom.* 1. *vers.* « ivi « « dumque certi omnino sumus de eo non tantum quod facere voluit, sed « quod inter ipsos revera fecit, inutilis plene redditur ad conjecturas, et « argumenta recursus. « *Rot. nostr. in Florentin. confirmationis disdi-* « *ctae diei* 30. *Septembris* 1779. *av. Gaulard* §. *Ma oltrechè.*

12

Ma qual forza aver potevano simili congetture nel concreto caso?

La sopravvivenza di Domenico Malasoma compreso nella investitura del 1628. all'epoca della investitura del 1715, su cui si menava tanto rumore, era un fatto o irrelevante, o fatale all'assunto delle sorelle Malasoma, irrilevante perchè se questa sopravvivenza veniva allegata in linea di circostanza di fatto onde provare che nel 1715. perdurava sempre la investitura del 1628., ciò era egualmente provato della esistenza di Bartolom-

meo a lui eguale in linea, e in grado, e questa circostanza diveniva straniera alla Causa quando la incorsa caducità, e la refutazione avea tolto di mezzo quella più antica investitura: se questa sopravvivenza veniva poi allegata in linea di diritto a impugnare la refutazione di Bartolommeo, questo diritto quanto competeva ai Descendenti di quel Domenico, de' quali esiste anche oggi una lunga mano, altrettanto non compete alle Malasoma, le quali, come osservammo, non hanno veste di sorte alcuna da quel Contratto, e non hanno titolo o di donazione, o di eredità da quel Domenico, dimodochè proponendo i diritti di lui, propongono i diritti del terzo, lo che non è di ragione permesso. *Rot. Lucen. penes Mans. Cons.* 33. *n.* 20. *Tom.* 1. *Rot. nostr. in Thesaur. Ombros. Tom.* 8. *Dec.* 33. *n.* 50. 67; fatale perchè per le cose superiormente avvertite la sopravvivenza di questo Domenico toglierebbe loro perfino la qualità di prossimiori dell' ultimo maschio compreso, quando pure questa qualità fosse stata per parte loro allegabile di fronte agli agnati prossimiori. 13

Che la refutazione di Bartolommeo non fosse refutazione, ma fosse un mezzo termine simulato per far passare contro la legge della investitura del 1628. la enfiteusi ne' suoi figli, è parimente una ispezione straniera affatto alla Causa. Se il Contratto del 1715. dovesse riguardarsi come simulato, non esisterebbe quella investitura, in cui per sostenere la intentata reivindicazione le sorelle Malasoma potrebbero unicamente fondarsi. E' inutile altronde il parlare di simulazione d'un' antico Contratto rispettato dagli aventi interesse per il corso quasi di un secolo, di una simulazione, di cui non si saprebbe indovinare la causa, nulla rilevando, che nell' Istrumento medesimo e Bartolommeo refutasse l'enfiteusi, e le Monache di S. Martino devenissero alla nuova investitura a favor de' suoi figli, perchè i due Atti possono concepirsi separati, come litteralmente lo sono in quell' Istrumento, e poichè in esso non leggesi, che Bartolommeo apponesse per condizione alla refutazione la nuova concessione enfiteutica ai figli, neppur noi leggere ve la potevamo. *Lanar. Cons.* 93. *n.* 34. *Rot. nostr. inter recollect. in Thesaur. Ombros. Vol.* 10. *Dec.* 16. *N.* 28. 14

Inattendibile poi sotto tutti i riguardi era il riflesso, che Sabatino Malasoma fosse in età minore, e figlio di famiglia allorchè si presentò al Contratto del 23. Gennajo 1715. Le conseguenze legali di questo fatto state sarebbero tutte fatali all' assunto dalle sorelle Malasoma intrapreso. Non è qui luogo a parlare della qualità di minore. Quella di figlio di famiglia faceva nascere un dilemma. Si voleva nulla la obbligazione dal figlio di famiglia contratta? E la investitura del 1715. da cui le sorelle Malasoma desumevano i loro diritti più non esisteva. Si voleva valida attesa la presenza del Padre al Contratto? e questa qualità non variava i termini della questione. Si pretendeva, che l'acquisto della enfiteusi si fosse fatto da Sabatino Malasoma con assegnamenti al Padre spettanti, e quindi acquisto paterno? Ed oltre che il Contratto portava, che Sabatino sborsò il laudemio, e le spese, ed il denaro si presume sempre di chi lo sborsa *Brune-* 15

mann in Leg. cum proponas 2. *n.* 5. *Cod. pro soc. Mantic. de tacit. et ambig. lib.* 6: *tit.* 16. *n.* 18. *Rot. nostr. in Montis Varchi divisionis de'* 13. *Settembre* 1797. *av. Brichieri*, *Colombi*, *Cercignani*, *e Maggi Relat.* §. *Inerendo* « ivi « Presumendosi, e presumer dovendosi, che il « denaro appartenga, e sia proprio di quelli che di esso dispone « le sorelle Malasoma come quelle, che avevano repudiata la paterna eredità, e quindi anche quella dell'Avo niun dritto avrebbero potuto dedurre da questo fatto *Leg. si quis omissa* 17. *Dig. si quis omis. caus. testam. Leg. nec omne* 16. *Cod. de jure delib. Leg. quia poterat* 4. *ff. ad. S. C. Trebell. Rot. dec.* 158. *n.* 4. *cor. Priol. Dec.* 96. *n.* 2. *part.* 6. *recent. Rot. nostr. in Thesaur. Ombros. Tom. II. Dec.* 35. *N.* 10.

Quanto alla mancanza dell'Apostolico beneplacito avvertita come congettura esclusiva della enfiteusi nuova, appena degnammo prestarvi ascolto; sì perchè se questa mancanza si fosse dovuta riguardare come congettura di enfiteusi prorogata anzi che nuova, la congettura medesima avrebbe impegnato a creder lo stesso quanto alla enfiteusi del 2. Dicembre 1628., in cui mancò egualmente quella solennità, e ciò neppure l'Appellante ammetteva; sì perchè anche prima dell'abolizione tra noi della *extravagante ambitiosae*, a cui nuove, e patrie solennità furono sostituite, non
16 fu mai riguardato l'Apostolico beneplacito, come accessorio ne' Contratti Enfiteutici, che avevano in oggetto il vantaggio della Chiesa a differenza dei Contratti di piena alienazione, del che fanno fede i palafermi inventati appunto per eludere quella solennità, come più volte avvertì la Rota nostra, e specialmente nella *Pisana Bonorum super pretii liquidatione de'* 30. *Aprile* 1778. *avanti Raffaelli* §. 1. *et seg.*

Nè di miglior tempra comparvero i rilievi, che si facevano per insinuare, che la enfiteusi del 1715. anzichè essere stata concessa a titolo oneroso, stata lo fosse a titolo lucrativo.

Due riflessioni l'una di diritto, l'altra di fatto erano per sè sole bastanti a screditar quanto lo studio della difesa poteva sforzarsi di cumulare a sostegno di questo assunto.

In dritto occorreva il riflesso, che trattandosi di enfiteusi concessa dalla Chiesa doveva necessariamente presumersi, che essa fosse concessa a titolo oneroso, vale a dire con sua utilità evidente conforme stabiliscono
17 *Honded. cons.* 37. *lib.* 2. *n.* 16. *et* 17. *Menoch. cons.* 741. *n.* 17. *Mans. cons.* 280. *n.* 6. *et seg. Tom.* 10. *Surd. dec.* 198. *n.* 22. *Palm. nep. Dec.* 348. *n.* 20. *Rot. nostr. nella Cascinen. Emphyteusis de'* 30. *Settembre* 1774. *avanti Ulivelli*, *Salvetti*, *e Bizzarrini Relatore* §. *Che poi* « ivi « Che poi il detto Scipione Forti debba reputarsi primo acqui- « rente per causa, e titolo oneroso, ciò deriva per la qualità e natura della « istessa concessione fatta dalle Monache di San Silvestro di Pisa, che come « riguardanti Beni Ecclesiastici si presume sempre fatta in evidente utilità « della Chiesa, e conseguentemente onerosa per chi gli acquista. «

E questo riflesso era così poderoso, che quando si fosse giunti a pro-

vare, che non a titolo oneroso, ma a titolo lucrativo fosse stata l' enfiteusi concessa, la mancanza delle solennità e quindi dell' Apostolico beneplacito, di cui ad altri effetti improvidamente parlavano i difensori dell' Appellante, avrebbe viziata la concessione, e nulla l' avrebbe resa, dimodochè sarebbe così venuto a mancare il titolo, in cui l' Appellante medesima si fondava. *Turricello de reb. Eccles. non alienan. cap.* 21. *n.* 5. *Corrad. de disp. lib.* 9. *cap.* 11. *n.* 17. *cor. Dunoz. Jun. dec.* 731. *n.* 39. *in Recentior. dec.* 94. *n.* 5. *par.* 7. *dec.* 336. *n.* 14. *par.* 10. *Et in Melevitan. Emphyteusis de'* 27. *Febbrajo* 1760. *avant. Frangipane n.* 10. « ivi « Vel negant adfuisse evidentem Ecclesiae utilitatem, quodque emphyteusis ex « mera Rectoris liberalitate cum Ecclesiae laesione concessa fuerit, et tunc « ex defectu utilitatis, quae de Jure, et sub conditione, et pro forma vigo« re Beneplaciti Apostolici requiritur, tum Decretum Episcopi, tum suc« cessiva concessio insanabiliter nulla, et irrita remansisset, adeoque prae« pediti et ipsi forent vigore instrumenti ejusdem concessionis immissio« nem ad Clausuram postulare, certi quippe Juris est, quod deficiente evi« denti Ecclesiae utilitate de tempore contractus, concessio emphyteutica « plene corruit ec. «

18

Nè potemmo accogliere come legale, e fondata replica a questa perentoria conclusione del titolo oneroso nella enfiteusi del 1715. quanto dai difensori dell' Appellante osservavasi sulla minore età di Sabatino Malasoma, e degli altri Concessionarii quasichè i privilegj delle due Cause privilegiate venissero a conquassarsi tra loro, ed operassero l' effetto della improponibilità della presunzione allegata.

Osservammo a questo proposito, che quando pure si fosse dovuto ammettere, che il necessario conseguente della utilità, con cui la Chiesa dovè concedere la enfiteusi, fosse stato, che il minore fece un Contratto a suo danno, ciò nulla rilevava alla Causa poichè non è già del minore come della Chiesa, che debba presumersi, che Egli si obbliga con evidente sua utilità, ma è solo, che egli con suo danno non possa obbligarsi, lo che senza in nulla distruggere la presunzione allegata avrebbe potuto dare al minore il diritto di chiedere la restituzione in intiero dal celebrato Contratto, e tutto ciò come cosa di mero diritto nulla rileverebbe all' esame di fatto se lucrativo, o oneroso fosse il titolo della enfiteusi in questione.

Ed osservavamo inoltre, che anche nella falsa ipotesi, che il conflitto de' privilegj avesse potuto influire nello stabilire il titolo della enfiteusi, mancavano i termini abili di fatto per proporre questo argomento. Nel 1715 il Comunello di S. Marco alle Cappelle, luogo dell' origine e del domicilio di Sabatino Malasoma era soggetto alle Statuto di Cascina, essendo stato sottoposto a Pisa nel 1776. dopo i nuovi regolamenti comunitativi: or lo Statuto di Cascina nulla stabiliva sul termine della minore età, e si riportava ne' casi omessi allo Statuto della dominante, per cui la età minore compivasi agli anni diciotto. Per il che Sabatino Malasoma nell' età di anni diciannove nel 1715. avea compiuta d' un' anno l' età minore.

Infatto era da riflettersi, che un' enfiteusi concessa per un laudemio di sacchi dieci di Grano, coll' obbligo cautelato da Mallevadori di pagare un' arretrato di sacchi settantadue e tre quarti di Grano, con un canone di sacchi venti, coll' onere del pagamento di tutte le collette per i mantenimenti di scoli, e fossi, e pe' i costosi ripari d'Arno non poteva sembrar lucrativa comunque fertili ed ubertose si volessero considerare le stiora novanta di suolo, che ne avean formato soggetto, se si avvertiva, che la parte domenicale de' raccolti, la sola che meritasse valutazione, era soggetta non solo alle detrazioni degli oneri sopra indicati, quanto ancora ad altre moltissime, che non giova quì enumerare, e ripetere.

Di fronte alla legal presunzione, che stabiliva il titolo oneroso, era obbligo dell'Appellante, e come Attrice, e come quella, contro cui stava la presunzione, il vincerla con prove luminose in contrario.

E quali erano queste prove, o per dir meglio le congetture, che si allegavano a sostegno del supposto titolo lucrativo?

Si pretendeva primieramente, che la concessione del 1715., veduta la più antica del 1628., fosse stata tutta preordinata al favore de' figli di Bartolommeo Malasoma, e per la diminuzione del laudemio, e per la diminuzione del canone, e per il prolungato termine della caducità da incorrersi per non pagamento di canoni. Ma contro questi rilievi giustamente osservavano i difensori degli appellati, che l'onere ai nuovi Concessionarj del pagamento degli arretrati canoni in sacchi settantadue e tre quarti Grano faceva sparire questo preteso favore, poichè, sebbene fosse loro potuto competere il diritto astratto di agere per le loro rivalse contro Bartolommeo non avea avuti mezzi da reggere la enfiteusi col puntual pagamento dei canoni, e se le Monache domine dirette avean dovuto imporre come condizione del nuovo Contratto a' nuovi enfiteuti l'onere d'un tal pagamento esigendo la cautela di due mallevadori, ciò provava, che il debitor diretto non avea mezzo cognito di sodisfarvi. Ed osservavano di più, che la diminuzione del laudemio, e la diminuzione del canone non erano state l'effetto d'una generosità per la parte del Monastero domino diretto, ma lo erano state piuttosto delle condizioni troppo gravose dell' enfiteusi del 1628., come rimaneva incavillabilmente giustificato dal Contratto del 24. Settembre 1651., rogato Barberi, in forza del quale l'enfiteuta avea chiesto e ottenuto di essere esonerato in parte dalla spesa di Scudi 60. che egli in ordine al Contratto del 1628. erasi obbligato a erogare nel restauro della casa.

19

Si tentava in secondo luogo d'insinuare un' opinione oltre modo vantaggiosa sulla qualità, e sul valore delle stiora novanta di terreno, che furon soggetto dell' enfiteusi, e si facevano in questo scopo valere le somme, e le concessioni, che i sigg. Santi, e Ranieri Dell' Uomo D'Arme aveano elargite a Sabatino Malasoma e nel Contratto del 26. Febbrajo 1755., e nella privata Scritta del 28. Aprile di quell' anno medesimo.

Digitized by Google

Ma nè l'uno, nè l'altro rilievo fu da noi reputato efficace a vincere la presunzione, su cui il titolo oneroso della efiteusi reggevasi.

Infatti come potevamo noi senza apertamente violare le regole tutte de' privati giudizj ammettere una discussione diretta a stabilire il vero valore de' fondi enfiteutici in disputa nel 27. Gennajo 1815. senza perizie, senza testimonianze, che ne dassero un fumo non che una prova? Istruiti specialmente dalla esperienza del disfavore, che simili prove ancorchè legalmente cimentate incontrano sempre, nella necessità, in cui sono di percuotere un' epoca cotanto remota, e sì poco alla portata di una positiva, e certa causa di scienza in chi le presenta. *Sacr. Rot. in Melevitana Emphyth. de' 27. Febbrajo 1760. cor. Frangipane* §. 9.

20

Nè potevamo ricevere come equipollente di questa prova quanto i sigg. Santi, e Ranieri Dell' Uomo d'Arme aveano elargito a Sabatino Malasoma in remunerazione della cessione della enfiteusi.

Bisognava a questo effetto distinguere ciò, che i Cessionarj eransi obbligati di dare al Cedente nel Contratto del 26. Febbrajo 1755. da ciò, che a di lui favore avean promesso nella privata Scritta del 26. Aprile di detto Anno.

Se poteva la prima obbligazione assunta dai Cessionarj rivestire il carattere d'un proprio e vero correspettivo della riportata cessione, non potea certamente vantare questo carattere la obbligazione seconda come quella, che dai Cessionarj era stata contratta due mesi dopo la riportata cessione, ed esprimeva il titolo della gratitudine.

Quanto queste circostanze avrebbero potuto fornir pretesto alle sorelle Malasoma, se non avessero usato ogni sforzo per respinger da se la qualità di eredi del Padre, onde censurare quella cessione come lesiva sul fondamento, che le concessioni del 26. Aprile 1755. non si dovessero riguardare come elementi di prezzo di una cessione del 26. Febbrajo precedente, altrettanto questo titolo diveniva fatale all' assunto loro nella magnificazione del valore de' fondi, poichè a questo effetto la sola concessione della comodità di percipere senza alcun' onere i frutti delle stiora sei, delle quali parlava il Contratto del 26. Febbrajo 1755., non costituiva per se stessa un prezzo di tale entità da dimostrare il titolo lucrativo della enfiteusi del 1715: poichè i fondi da quest' epoca a quella, e così nel corso di anni quaranta potevano essere stati notabilmente bonificati con le piantazioni, delle quali allora quei fondi in gran parte mancavano.

Esperimentato inefficace ogni tentativo per sostener la enfiteusi del 1715. come continuazione della piú antica del 1628., o come concessa a titolo lucrativo, lo che implicava manifesta contradizione, si rivolse l'Appellante a proporre, che la paterna cessione incontrasse la resistenza della proibizione di alienare, che nel Contratto d'investitura leggevasi.

Questo fondamento non affacciato nella prima istanza, e originalmente per la prima volta dedotto avanti di noi ci apparve presentare maggiore insussistenza di ogni altro.

O si adottasse la ragione, che il Baldo assegna all' origine, e all' indole del diritto nel primo acquirente della Enfiteusi a titolo oneroso ad alienarla nella sua nota teorica all'*Auth. si quas ruinas num.* 3. *Cod. de Sacros. Eccles.*, o si adottasse la diversa, ed in oggi applaudita ragione, che ne dà il Cardinal *De Luc. de Emphyth. disc.* 70., nell' uno, e nell' altro sistema non poteva questo diritto a Sabatino Malasoma contendersi.

Ma la ragione assegnata dal Cardinal De Luca a questo diritto, e divenuta la dominante opinione de' supremi nostri Tribunali Toscani come dottamente avverte S. E. il sig. Consigliere Leonardo Frullani nella *Florentina seu Romana Fideicom. Ducis Antonini et M. Philippi de Salviatis quoad liquidationem de'* 30. *Settembre* 1808. *pag.* 34. §. 72. rendeva agli occhi nostri disperatissima impresa il sostenere, che il primo acquirente riconoscendo il suo diritto all'alienazione della enfiteusi dal titolo correspettivo del suo acquisto, non altrimenti dai giuridici effetti della sua patria potestà, avendo dovuto perciò riguardare la enfiteusi come patrimonio suo libero, e quasi allodiale, come in detta decisione fu magistralmente avvertito specialmente al §. 78. volesse improvidamente, e anche fatuamente imporsi la legge di non disporre di ciò, che era suo, di modo che credemmo, che a tutt'altro, che al favore dei successivi chiamati, e compresi dovesse riguardarsi stabilita la proibizione di alienare.

Dovemmo quindi andar persuasi, che nel solo favore, nel solo interesse del dominio diretto quella proibizione figurasse nel Contratto del 1715., e di ciò più ragioni, oltre la già allegata, persuadevanci.

In primo luogo leggendo il Contratto del 1715. si rileva, che i primi investiti della enfiteusi per se, e per i successivi chiamati, e compresi avean promesso al Monastero padrone diretto di non ipotecare, dare in dote, o in qualsivoglia altra maniera alienar la enfiteusi, nel qual sistema gli investiti, e chiamati promettevano, e stipulava il padrone diretto, dimodochè per sostenere, che il patto di non alienare fosse animato dal favor de' compresi, e chiamati, o bisognava rovesciare i litterali termini del Contratto, e sostenere, che la promessa era divenuta stipulazione, e la stipulazione promessa, o bisognava sostenere, che la promessa è fatta dal promittente nel proprio interesse anzichè in quello dello stipulatore: contro la elementare definizione della stipulazione, in cui si dice, che il promittente si obbliga a dare, o fare *quod alterius interest. Heinec. Elem. Juris. civil. lib.* 3. *tit.* 15. §. 820.

In secondo luogo avvertivamo, che essendo stata la promessa di non alienare cautelata col patto della caducità in caso di contravvenzione, ciò persuadeva a ogni meno accorto, che quella promessa era stata convenuta nel solo favore, nel solo interesse, del Padrone diretto, poichè implicava contradizione il sostenere, che i compresi, e chiamati fossero stati contemplati in quella promessa, la di cui mancanza, anzichè dar loro diritto di reclamarne la esecuzione, pregiudicava loro irremissibilmente nella caducità, in cui anche in loro pregiudizio incorreva il Contratto.

21

E in terzo luogo dovemmo ponderare, che le più classiche autorità stabilivano la retta interpretazione di queste proibizioni di alienare referendole al solo interesse del dominio diretto, e non a quello dei chiamati, e compresi, fra le quali meritava ogni deferenza da noi quella della *Rota nostra nella Florent. Fideicom. quoad. bona Emphyth. de' 4. Marzo* 1803. *av. i sigg. Auditori Alberti Relatore, e Pardini pag.* 6. §. 6. *Primieramente* « ivi E primieramente non si verifica di ragione, che nulle « sieno, ed *assolutamente* invalide le disposizioni fatte dall' Enfiteuta dei « Livelli da esso acquistati a titolo oneroso, se a quelle non acceda il con- « senso del Padron diretto. Tutti anzi convengono, che risiede in tale Ac- « quirente la più libera, ed assoluta facoltà di disporre dei Livelli medesimi « senza questo consenso; che il pregiudizio che possa derivarne ai compre- « si nell' Istrumento d' investitura non induce nelle di lui disposizioni alcun « dritto d' impugnarne la validità, e la efficacia, e che soltanto può esser- « ne messa in discussione la sussistenza legale allorchè il padrone diretto, « il solo a cui competa il diritto di ciò richiamare ad esame, nè pretenda « l'annullamento, ed abbia dei giusti, e ben fondati motivi per ottenerlo. «

Nè queste autorità venivano indebolite da quelle, che in larga copia si deducevano dai difensori dell' Appellante; poichè senza perderci nella discussione di ciascuna di esse, niuna ne trovammo, la quale percuotesse il caso, o della semplice promessa per la parte degl' investiti di non alienare accettata per la parte del domino diretto, o d' un' alienazione, a cui avesse espressamente il Padrone diretto non con consenso meramente *permissivo*, ma con *dispositivo* acconsentito, analogia non avendo col caso presente quello deciso nella *Florent. Emphyt. de'* 3. *Ottobre* 1732. *av. Sorba Relatore*, la quale davasi per puntuale, e che accenna la massima per mera incidenza, senza bisogno della questione in quella decisione discussa, e senza che si veda avanzata nella precedente decisione col medesimo titolo del 16. *Settembre* 1716. *avanti Belluzzi Relatore*, di cui è confermatoria; ed essendo del pari affatto, e interamente diverso il caso dell' altra della *Sacra Rota nella Funen. seu Senogalien. Castri et Bonorum Montis Portici de' 4. Aprile* 1710. *av. Falconieri* tra le impresse la prima alla materia della Enfiteusi.

Finalmente si rivolse l' Appellante a sostenere, che comunque avesse potuto il fu Sabatino Malasoma legittimamente procedere all' alienazione della Enfiteusi per la quota ad esso spettante, ciò far non poteva per le due quote, che a Francesco e Niccolao suoi fratelli spettavano: per la ragione, che se nella prima poteva esso riguardarsi come primo acquirente, tale non era nelle altre due, che a lui in forza della investitura si erano devolute come compreso, e chiamato.

Per risolvere questa ultima difficoltà due intelligenze diverse si proponevano del litterale tenore della investitura del 1715. Se si opinava che la dizione *suoi* impiegata da Sabatino presente al Contratto per designare i figli e i nepoti alla Enfiteusi chiamati, dovesse referirsi a' di lui soli figli,

e nepoti, i fratelli Francesco, e Niccolao non avrebbero avuta comprensione in essa oltre il corso della loro vita. Se si opinava poi come i Difensori dell'Appellante che in voce, ed in scritto virilmente sostennero, che quella dizione *suoi* dovesse referirsi ai figli, e nepoti di tutti tre i Concessionarj, lo che dovevamo all'Appellante concedere perchè lo sosteneva, e perchè anche in proprietà grammatical di vocabolo ciò potea sostenersi « *Vocabolario della Crusca verbo suoi* » bisognava necessariamente ammettere, che la investitura predicasse non tanto delle descendenze di Sabatino quanto di quelle de' suoi fratelli.

Noi esaminammo la Causa in questo sistema, come quello che era dall'Appellante invocato, ed in questo sistema più riflessioni occorrevano a farsi per la retta sua decisione.

Trattavasi d' un' enfiteusi concessa a tre collaterali, che doveano presumersi aver voluto provvedere ciascuno alle proprie descendenze anzichè all' altrui, e quindi di tre investiture tra loro separate, e distinte, sebbene nel medesimo Contratto concesse, come nel caso di più collaterali presenti al Contratto stabiliscono i citati dalla *Rota nostra nella Cascinen. Emphyt. de'* 20. *Marzo* 1777. *av. Ulivelli* §. *Nimis absonum etc.*

22

Per l' effetto di sostenere, che predefonti senza descendenza Niccolao, e Francesco, lo che non era impugnato, le loro quote si fossero devolute al superstite Sabatino con onere di conservarle, e restituirle alle descendenze sue, bisognava, che l'Appellante provasse essere stato nel Contratto del 1715. pattuito tra i compresi, e chiamati un' esplicito gius accrescendi equivalente a una reciproca sostituzione tra loro.

23

Ma la circostanza d' essere intervenuto all' Atto, il solo Sabatino, e d' aver egli stipulato per i due suoi fratelli assenti con promessa di ratifica altrimenti del proprio, escludeva positivamente questo concetto.

In fatti è questo il caso appunto, in cui per l' effetto di dire non convenuto il gius accrescendi i Dottori procedono con un dilemma, i di cui due membri per indole della stipulazione lo escludono, poichè o i collaterali assenti accettarono, e la mancanza delle loro descendenze opera la devoluzione delle quote loro al Padrone diretto per linea finita, o non accettarono, e tutta la intiera enfiteusi divien propria dell' investito presente all' atto in forza della sua stipulazione, e della obbligazione in proprio contratta. *Rot. nostr. in Florent. seu Ficiclen. Refut. Bon. Emphyt.* 21. *Settembre* 1796. *cor. Arrighi Relatore* « ivi « Fatti però noi cauti nel« l' esame di tutte queste autorità trovammo, che per la giusta intelligenza « di esse conveniva procedere con una distinzione, dalla di cui congrua « applicazione ai respettivi casi dipende la vera determinazione dell'artico« lo, se quando la concessione Enfiteutica è stata fatta ad un solo dei due « investiti, che abbia stipulato per se e per l' assente coinvestito, debba « considerarsi la concessione medesima fatta a quel solo, che fu presente « all' atto, o anche, e insiememente all' altro assente, per cui non meno fu « dal presente fatta la stipulazione. Differenziano in fatti i più classici il ca-

« so, in cui il fratello assente non abbia successivamente accettata, e rati-
« ficata la investitura anche a suo favore stipulata dal fratello presente,
« dall'altro caso in cui per lo contrario l'abbia poscia accettata, e ratifica-
« ta. Nel primo caso, siccome non si dividono le respettive porzioni livel-
« larie fra i due investiti perchè l'assente ricusa di partecipare, ed accettare
« la sua quota, così il livello tutto rimansi in quel solo, che fu presente
« all'investitura; e quella concessione, che sarebbesi distributivamente di-
« visa in due, ove fosse sopravvenuta la ratifica, e l'accettazione dell'as-
« sente, resta solidalmente riunita nel solo investito presente, e in questo
« caso non ha dubbio, che fra tutti gli individui procedenti dalla linea di
« quest'unico primo acquirente comunque suddivisa in più colonnelli ha
« luogo il gius accrescendi, e mancati i discendenti dell'un colonnello, la
« porzione del livello, che in questo risiedeva, trapassa sempre nell'altro,
« o altri superstiti non già in forza di un proprio gius di accrescere, ma in
« conseguenza piuttosto di essere rimasto il loro originario autore l'unico
« acquirente di quel livello, che per la non seguita accettazione dell'altro
« assente coinvestito in lui solo tutto consolidato rimase. Nel secondo di-
« stinto caso all'opposto la sopravvenuta accettazione dell'altro fratello
« coinvestito si retrotrae al giorno della stipulata concessione livellaria, e
« l'investitura riguardasi come se dal bel principio concessa fosse ai due
« fratelli distributivamente, più non si verifica la primordiale solidalità del
« livello in quel solo, che presente accetta la stipulazione, e le porzioni
« livellarie per la susseguita ratifica divise trapassano nella respettiva linea
« di ciascuno dei primi investiti talchè, una di queste mancata affatto, la
« porzione in lei esistente non si aumenta già a profitto dell'altra linea tuttor
« perdurante dell'altro primo investito, ma si devolve, e ritorna al Padro-
« ne diretto d'onde nel suo principio staccossi: in quella guisa appunto,
« che avviene allorchè due fratelli coinvestiti amendue alla stipulazione
« presenti accettano l'investitura, e stipulano per se, e per le respettive
« loro linee ».

Di fronte a questa regola, la quale intanto esclude il gius accrescendi dal caso in quanto la obbligazione in proprio contratta dal presente all'Atto in mancanza di ratifica per parte degli assenti sarebbe inutile se il gius accrescendi tra tutti fosse stato convenuto, l'azione dall'appellante intentata era alla sua radice recisa, poichè o costava dell'accettazione di Niccolao, e di Francesco, e le due loro quote eransi al padron diretto devolute, ne competeva loro su quelle primordio di diritto, o non costava dell'accettazione e Sabatino loro fratello avea potuto, come primo acquirente delle tre quote, utilmente di tutte disporre.

Questa regola operava anche l'altro effetto di rendere improponibile qualunque tentativo per arguire il gius accrescendi dalla litteral giacitura del contratto del 1715, che altronde non ne presentava traccia veruna, mancando in esso la concessione *solidale* e la clausula *l'uno all'altro succedendo*, dal che è stato argumentato talvolta. *Marta de clausul. par. 1. claus. 228. Rota nostr. in Cascinen. Emphyth. de' 20. Marzo 1777. av. Ulivelli §. Nam ejusmodi verba etc.* e mancando l'altra clausula e- 25

gualmente del gius accrescendi induttiva *a ciascuno di loro. Rot., nostr. inter recollect. in Thesaur. ombros. vol. 5. Dec. 7. n.* 20. espressioni, che s' incontravano ne' casi delle Decisioni dai difensori dell' appellante allegate per sostenere l' assunto loro come la *Decis. della sacra Rota in Recent. per.* 4. *vol.* 2. *Dec.* 192, e l' altra *cor. Caprara* tra le impresse in ordine la 642 *vol.* 2.

Sebbene i difensori degli appellati virilmente impugnassero l' accettazione dell' investitura del 1715 per la parte di Francesco, e di Niccolao Malasoma fondandosi specialmente sulla regola, che l' accettazione come ogni altro fatto dee provarsi da chi lo allega, e niun riscontro ne presentavano gli atti, e impugnassero, che quest' accettazione potesse presumersi allegando e quest' effetto il titolo oneroso d' Enfiteusi, egualmente che la mancanza dai vivi de' due fratelli o nella minore età, o poco dopo l' età maggiore, potevamo noi ciò non ostante andar persuasi, che quest' accettazione tra il principio di già stabilito della devoluzione della Enfiteusi per le due loro quote al Monastero domino diretto, e la refutazione di tutte tre, che Sabatino fece nel 1755.

26

Quest' apparente contradizione veniva facilmente conciliata dal riflesso che era al domino diretto indifferente il ricevere la refutazione delle intere tre quote anzichè d' una, quando l' Enfiteusi essendo utile a lui, egli la riconcedeva a migliore e più solvente enfiteuta, e dall' altro riflesso, che comunque fosse andata su questo punto la cosa, e comunque il Monastero si fosse potuto ingannare sulla estensione del proprio diritto, tutto ciò era indifferente affatto per le sorelle Malasoma, le quali a quelle due quote per le cose avvertite non aveano diritto alcuno, e qualunque eccezione avessero potuto proporre sulla incompetenza della refutazione delle due quote dei patrui, sarebb' essa stata del diritto del terzo, vale a dire del Monastero padrone diretto.

Ridotta a questo stato semplicissimo, e chiaro la Causa era inutile per la più retta risoluzione di essa l' esaminare se le sorelle Malasoma fossero state nella qualità di eredi del padre, e non ostante la repudia della paterna eredità, fatta pendente lite, obbligate a osservarne il fatto, o se esse lo avessero tacitamente ratificato coll' accettare gli emolumenti, che egli in quel contratto, e per ragione di quel contratto avea stipulati per esse.

Per questi Motivi

Delib. Delib. dice essere stato male Appellato per parte della Maria Maddalena Malasoma ne' Marziali dalla Sentenza contro di essa, ed a favore dei fu Gio. Matteo e Ranieri Padre, e figlio dell' Omo d' Arme dal Tribunale del Governo di questa Città sotto di 23 *Maggio* 1815, *e bene respettivamente giudicato con la Sentenza predetta, quale perciò conferma in tutte le sue Parti, ordinandone la sua piena, ed intiera esecuzione, colla condanna di dette Appellanti nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Angiolo Carmignani Primo Auditore e Relatore.

Cav. Ascanio Baldasseroni, Verdiano Francioli in ossequio *Auditori.*

DECISIONE LIX.

REGIA RUOTA DI PISA

Vici Pisani Solutionis Canonis diei 8. Martii 1820.

In Causa Baroni e Ciucci

Proc. Mess. Francesco Gioli
Avv. Illmo. Sig. Teodoro Baroni

Proc. Mess. Angelo Scaramucci
Avv. Illmo. Sig. Gio. Carmignani

Argomento

Il Canone di un Livello convenuto in Grano *buono*, e *mercantile* non può pretendersi dal Domino diretto in *Grano Gentile*, perchè l'espressioni *buono*, e *mercantile* non portano una particolare designazione di specie, e perchè la qualità *buona*, e *mercantile* trovasi in tutte le specie di Grano.

Sommario

1. 7. 8. *Il Canone di un Livello convenuto in Grano* buono, e mercantile *non porta designazione alcuna di specie*.

2. *Il Canone di un Livello pattuito in Grano* buono, *e* mercantile *non deve intendersi in Grano* Gentile *esclusivamente*.

3. *Il Padrone diretto del Livello non può ricusare per pagamento del Canone il Grano buono, e mercantile, quando è convenuto con queste espressioni*.

4. *Il Grano detto* Grosso *si coltivava in Toscana molto prima dell'Anno* 1745.

5. *La consuetudine universale non s'induce per mezzo di Atti singolari, e facoltativi sebbene fra Persone diverse*.

6. *Presunzione di Presunzione non si ammette*.

Motivi

Considerando, che in ordine al pubblico Istrumento d'Enfiteusi del 7. Settembre 1745., stipulato fra la Chiesa Pievania di Vico-Pisano e gl'Autori degl'Appellati, il Canone enfiteutico pattuito in natura non portava alcuna particolare designazione di specie; essendo restato convenuto in una prestazione generica di Grano *buono*, e *mercantile*; 1

Che quanto queste espressioni nell'intelligenza comune si adattano alla spiegata *bontà*, e *contrattabilità* del genere, altrettanto non si estendono ad individuare una certa e determinata specie di Grano, sicchè debba dirsi pattuita esclusivamente la responsione in Grano *gentile*, come si pretende dall'Appellante, piuttosto che in un Grano qualunque, purchè *buono*, e *mercantile* fosse, conforme sostengono gl'Appellati. 2

Considerando, che il Grano offerto dagl'Appellati all'Appellante per il pagamento del Canone, di cui si tratta, riveste le due generiche prerogative di *buono*, e *mercantile*, le quali i Contraenti pattuirono nell'accen-

nato Istrumento del 1745; e conseguentemente il Rettore della Chiesa Pievania di Vico-Pisano non era in facoltà di ricusare l'accettazione del Cano
3 ne consegnato dagl' Enfiteusi Baroni in un Grano di qualità corrispondente a quella pattuita in origine dal Concedente e dai Conduttori.

Considerando, che non sussiste in fatto, che all' epoca del 1745. la coltivazione del Grano *grosso* non fosse conosciuta in Toscana, come asseriva l'Appellante; ed al contrario dalle giustificazioni inserite in Atti dagli Appellati resulta, che questa specie di frumento era fra noi conosciuta e
4 coltivata molto tempo avanti la detta epoca, e quindi prima che coll'Istrumento del 1745. si stipulasse la corresponsione del Canone in controversia.

Considerando, che non sussiste egualmente la pretesa consuetudine ostentata dall' Appellante sull'appoggio d' alcuni Attestati di pratica prodotti in Processo; poichè, se con questo mezzo si è tentato di dimostrare, che nell'Agro Pisano simili Canoni si corrispondono dai Livellari ai Padroni diretti in Grano *gentile*, e non in Grano *grosso*, non pertanto può dirsi posta in essere indistintamente, e per modo di regola una consuetudine universale, ed obbligatoria, non servendo a questo duro oggetto gl' Atti singolari, e facoltativi, sebbene reiterati, fra persone diverse, e fuori affatto
5 della contestazione della Lite. *Bald. in Leg. De quibus ff. de Legibus. Rot. Florentin. in Florentin. praetens. reduction. Salar.* 21. *Maggio* 1749. *av. Finetti. §. Sicchè ec.* Che d' altronde sebbene da tutto ciò che è stato dedotto dall' Appellato potesse stabilirsi una presunzione che il Gran grosso all' epoca del Contratto non avesse una espressa coltivazione ciò non ostante questa presunzione non potrebbe aprire la strada all'altra presunzione del concetto delle Parti nell' Atto della stipulazione dell' Enfiteusi per
6 la regola, che non può ammettersi mai presunzione di presunzione.

Considerando, che con questi stessi principj rispose altra volta contro il Domino diretto ed a favore del Livellare in parità di caso, e sulle istesse eccezioni e giustificazioni fatte dalle respettive Parti, ed in conferma della Sentenza di prima Istanza, la *Rota Fiorentina nella Causa Puccinelli e Martini con la Decisione del* 24. *Agosto* 1808. *avanti Alberti, Sermolli, e Bernardi Lib. Motivi An.* 1808. *a* 584.

Considerando finalmente che l' Appellante nelle circostanze del caso, non ha agito per il proprio interesse, ma per quello della Causa da esso rappresentata, e che avendo formato la Causa grave l' oggetto di discussione ed esame, non può ad esso addebitarsi la qualità di temerario litigante al duro effetto della condanna nelle spese stragiudiciali.

Adottando in quanto occorra i Motivi del Giudice di prima Istanza.

Delib. Delib. Dice essere male appellato per parte del signor Don Pietro Ciucci dalla Sentenza contro il medesimo, ed a favore de' sigg. Cipriano, e Teodoro Baroni proferita dal Tribunale di Vico-Pisano sotto di 29. *Aprile* 1819., *e bene respettivamente essere stato con detta Sentenza giudicato, ed essersi perciò dovuto, e doversi la medesima*

confermare in tutte le sue parti, siccome la confermò, e conferma, ordinandone la di lei libera esecuzione secondo la sua forma, e tenore; E condanna l'Appellante sig. Ciucci nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Angelo Carmignani, *Primo Auditore.*

Verdiano Francioli, e Cav. Ascanio Baldasseroni, Relatore, *Auditori.*

Si riportano i Motivi della Sentenza proferita nella prima Istanza nel 29. Aprile 1819. dall' Illmo. Signor Francesco Giani Vicario Regio di Vico-Pisano adottati dalla Regia Ruota.

Motivi

Le espressioni Grano buono, e mercantile *non disegnano piuttosto una che un' altra delle varie specie, che si contengono nel sommo genere, poichè siccome questi due prezzi non investono una sola specie, ma possano appartenere ancora a tutte le altre, così non può dirsi, che sia caduto, in contrattazione l'una, ed esclusa l'altra egualmente buona e contrattabile, mentre le opposte qualità* non buono, *nè* mercantile *possono convenire anche al* Grano Gentile, *e tutte quelle altre specie che si rapportano al genere; onde può concludersi che le espressioni sopraccennate, quanto sono valevoli a spiegare la contemplata perfezione del genere, altrettanto devono apprendersi come insufficienti a disegnare, e molto meno a coartare la specie* Volater Frumenti de incontris die Jurs prima Octobris 1648. Cor. Aud. Corelo Branchelli §. Quod pactum resultat ex illis *verbis* sacca settanta di Grano buono e mercantile. « *Quae si non dimonstrant debere frumentum in genere nihil est in universo quod id demostrare possit.* «

Quando adunque nel Contratto di Conduzione Livellaria del 7. Settembre 1745. fu convenuto il Canone annuo da corrispondersi alla Pieve di Vico-Pisano domina diretta in staja due, e quarti due Grano buono, e mercantile, *non si venne a stabilire che questa prestazione dovesse corrispondersi tassativamente al Grano gentile, cosicchè offrendosi dai Livellarj un Grano che non sia dell' infima vengono a sodisfare in tal guisa al preciso lor debito.*

Ma siccome la quantità di Grano depositata dai prelodati signori Fratelli Baroni sotto dì 20. Agosto 1818., tuttochè accordato dal sig. Pievano Pietro Ciucci nella sua dichiarazione dello stesso giorno come consistente nella maggior parte in Grano grosso, può essere incerta, se fino d' allora chechè sia di qualunque degenerazione, e deterioramento successivo, riunisca le due qualità di buono, e mercantile così per regolare le dichiarazioni opportune sul detto deposito, conveniva, che per mezzo di una Perizia rimanesse stabilito, se il medesimo riunisse o nò in quel tempo le preaccennate due qualità, e non fosse dell' ultima specie.

DECISIONE LX.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina Praestationis diei 28. Martii 1820.

In Causa Shneiderff e Coniugi Shneiderff

Procur. Mess. Jacopo Giacomelli
Avv. Illmo. Sig. Ranieri Schippisi

Proc. Mess. Luigi Cavini
Avv. Illmo. Sig. Francesco Salvi

Argomento

Il Padre, che si obbliga di pagare al Figlio, che prende Moglie una mensuale Prestazione con imputare nella somma promessa i di lui Lucri personali, non può, se questi cessano senza colpa del Figlio, esimersi dal pagamento dell' intera prestazione, dalla quale ha diritto di detrarre tutto quello, che come Mallevadore dello stesso Figlio, avesse per il medesimo pagato.

Sommario

1. *Il Promissario non può deteriorare per effetto della sua volontà la condizione del Promittente.*
2. *Alla perdita di un' Impiego deve darsi una benigna interpetrazione per escludere la colpa.*
3. *Il vuoto di una Cassa deve riferirsi a sbaglio di contazione, quando non è provata in quello, che l' amministra, la colpa.*
4. *Il Mallevadore che paga per il Debitore deve essere rilevato.*

Storia della Causa

Il sig. Antonio Shneiderff allorchè il suo Figlio sig. Leopoldo stipulò nel 17. Gennajo 1818. l'Atto di Sponsali rogato dal Notajo sig. D. Meucci colla signora Maria Angiola Appollonia Fantoni Pieri si obbligò di assicurare allo stesso Figlio una mensuale prestazione di Scudi 50. compreso nella medesima quel lucro che Egli avesse ottenuto dalla sua industria. Nel tempo che fu fatta questa Obbligazione il sig. Leopoldo era impiegato nella Banca de' sigg. Francesco Borri, e Comp. e ritraeva dal suo Impiego la mensuale Provvisione di Scudi 25. La Cassa de' sigg. Borri, e Comp. non fu, ne' riscontri fatti, trovata corrispondente a'Libri, per cui nel 17. Marzo 1819. il sig. Leopoldo Shneiderff cessò dal suo Impiego, ed il sig. Francesco Borri dopo alcuni amichevoli richiami, intimò il medesimo unitamente al Padre, come Mallevadore, avanti il Magistrato Supremo per ottenere, che la Cassa della Banca fosse indennizzata: Nel 31. Maggio dello stesso Anno 1819. il Magistrato Supremo ordinò la verificazione dello stato della Cassa, e fu ritrovata mancante della somma di L. 9205. 14. 10. che venne puntualmente pagata dal sig. Antonio Shneiderff Padre, e Mal-

levadore del sig. Leopoldo, il quale unitamente alla Moglie richiamò dipoi per via di Precetto il medesimo sig. Antonio al pagamento di Sc. 100. importare delle prestazioni di due Mesi, che non avevano ritirate: si oppose il Padre con dire ch'essendo nel Figlio per propria colpa cessato il lucro personale di Scudi 25. ogni mese, Egli non era obbligato al pagamento di questa somma: si agitò la Causa, e finalmente il Magistrato Supremo con Sentenza de' 30. Settembre 1819. confermò il Precetto per la somma di Scudi 40. ogni mese, prelevando così la somma mensuale di Scudi 10. all' effetto che con questa potesse il sig. Antonio Shneiderff restar sodisfatto delle L. 9205. 14. 10. pagate come Mallevadore ai sigg. Borri e Comp.: da questa Sentenza si appellarono ambe le Parti alla Regia Ruota dalla quale dopo le convenienti discussioni fu nel 28. Marzo 1820. risoluta la Causa nel modo che segue.

Motivi

Quanto all'Appello principale considerando, che ad esimere il signor Antonio Shneiderff dall' obbligo assuntosi di garantire per durante la sua vita a favore del suo Figlio sig. Leopoldo una mensual somma di Sc. 50. così fissata nei Capitoli Matrimoniali fra il medesimo, e la signora Fantoni Pieri, non era nè poteva essere di ragione efficace il solo fatto della perdita dell' Impiego, da cui detto Figlio ritraeva allora una parte delli Scudi 50. predetti, mentre sebbene per formar questa somma fosse letteralmente compresa nella convenzione delle Parti l'industria del Figlio medesimo, è però certo, che lungi dal vedersene tassato il preciso importare a sgravio permanente dell' Obbligazione paterna, non figura in dette Convenzioni questo titolo, che per una dimostrazione, e modo di pagamento atto a minorare eventualmente il pecunario disborso della somma garantita dal Padre nei quali termini può ben egli tenere obbligato il Figlio alla prestazione del fatto della sua industria, perchè di regola non è mai lecito al Promissario di deteriorare per effetto di sua volontà la condizione del Promittente, privandolo per fatto proprio d'un modo contemplato per l'esecuzione della sua promessa, ma non ha dritto nel caso involontario di perdita, sospensione, o diminuzione di quel lucro eventuale, che al dì della stipulazione serviva a minorare il suo aggravio di resilire dall' obbligo di garantir la somma promessa. 1

Considerando, che ciò che sia delle ragioni della perdita dell'impiego cui soggiacque il sig. Leopoldo Shneiderff, ogni più benigna interpetrazione deve di ragione abbracciarsi per escluderne la colpa, e mala volontà, quando non resti, come non è nel caso concludentemente provata, potendo a sbaglio di contazione o numerazione riferirsi il vuoto ritrovato nella Cassa da Esso amministrata. 2 3

Che in fede della di lui renitenza a prestarsi colla propria industria a conseguir qualche onesto lucro da sostituirsi a quello perduto, non si ha il minimo riscontro per gli Atti finora posti in essere.

E quanto all'Appello incidente, considerando che il ripiano di detta Cassa forma un particolare, e privato debito del sig. Leopoldo, di cui non può egli recusar la dovuta rilevazione al Padre, che come Mallevadore l'ha pagato per lui, con tutti i mezzi, che a Lui restino disponibili, nei quali termini subito che costa esser egli per patto di famiglia obbligato a erogare negl'usi promiscui la sola mensual somma di Scudi trenta, che unita ai frutti dotali compresi nel grandioso assegnamento cui si è obbligata la signora sua Suocera nei Capitoli Matrimoniali, si è dalle Parti interessate creduta bastante al conveniente trattamento della famiglia, è indubitato, che affetta al debito da esso contratto rimaner deve la somma residuale della prestazione paterna rilasciata a sua libera disposizione per il vestiario, e spese voluttuose, onde manca di legittimo fondamento il suo Appello incidente, tutte le volte che la rata degli alimenti, che vien sotto nome di vestiario, gli resta intatta nella metà di detta somma residuale.

Considerando finalmente, che a elidere la forza del patto di famiglia contratto nella convivenza del medesimo con detta sua signora Suocera, non è allegabile la circostanza della separazione, che ha poi avuto luogo perchè si rende all'oggetto di che si tratta indifferente che in natura, o in contanti ne venga dalla medesima prestato il convenuto assegnamento già considerato assieme coi detti trenta Scudi bastante alla proporzionata Sostentazione degl' oneri Matrimoniali.

Per questi Motivi

Delib. Delib. Dice ben giudicato male appellato dalla Sentenza del Regio Magistrato Supremo del dì 30. Settembre 1819. tanto nell' Appello principale interposto per parte del sig. Antonio Shneiderff, quanto nell' Appello incidente interposto per parte dei sigg. Coniugi Shneiderff, e perciò detta Sentenza conferma e ordina eseguirsi in tutte le sue parti, con dichiarazione però che non s' intenda in guisa alcuna pregiudicato il diritto competente al prefato sig. Antonio d' imputare nelle future prestazioni il lucro personale del Figlio sig. Leopoldo, tanto nel caso che a questo riescisse di procurarselo nel tratto successivo, quanto nell' altro caso che procura togliere il mezzo dal Padre si recusasse egli all' esercizio della propria industria senza legittima ragione, da conoscersi dal Giudice competente. Spese del presente Giudizio compensate.

Così deciso dagli Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini, *Presidente.*
Francesco Gilles, Relatore, e Gio. Batista Brocchi, *Auditori.*

DECISIONE LXI.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE.

Florentina Praescriptionis Litterar. Cambii die 14. Settembr. 1820.

IN CAUSA ANCILLOTTI E BARRAFFAEL TEDESCO

Proc. Mess. Giuseppe Giusti | Proc. Mess. Francesco Baldi

ARGOMENTO

L'Azione, che nasce dalle Lettere di Cambio, Biglietti all'Ordine, ec. resta prescritta nel termine di cinque Anni dal giorno del protesto, o da quello dell'ultimo Atto Giuridico.

SOMMARIO

1. *La Prescrizione delle Cambiali si misura colle Regole stabilite dal Codice di Commercio.*

2. 4. *L'Azione, che nasce da Lettere di Cambio resta prescritta nel termine di cinque Anni dal giorno del Protesto.*

3. *Il giorno del Protesto di una Lettera di Cambio s'intende quello susseguente al giorno della scadenza.*

5. *La prescrizione della Cambiale ha luogo nel termine di Anni cinque, sempre che in detto tempo non sia stato fatto alcun Atto giuridico.*

6. *Le Cambiali* a piacere *si equiparano alle Cambiali* a vista.

7. *Le Cambiali* a piacere *sono esigibili al momento, che vengono presentate per l'accettazione.*

STORIA DELLA CAUSA

Il Sig. Antonio Ancillotti nel 26. Marzo 1798. accettò una Cambiale a favore del Sig. Luigi Ventisette per la somma cospicua di L. 86456. 9.4. pagabile a piacere del Creditore. Pervenuta questa Cambiale in potere del Sig. Samuel Tedesco per gira stata fatta dal Sig. Ventisette a favore del di lui defunto Genitore nel 4. Maggio 1801., la presentò nel 4. Agosto 1819. al Sig. Rinaldo Ancillotti figlio del defunto Sig. Antonio Ancillotti accettante per esigerne il pagamento, il quale essendo stato negato, fu la Cambiale protestata, e il Sig. Tedesco comparso al Tribunale di Commercio di Firenze domandò, che fossero condannati i Sigg. Ancillotti, e Ventisette a pagargli la preindicata somma di L. 86456. 9. 4. Il Sig. Ancillotti oppose la prescrizione, e allegò a suo favore la disposizione contenuta nell'Articolo 189. del Codice di Commercio: il Tribunale accolse questa opposizione, e con Sentenza del 6. Marzo 1820. dichiarò prescritta l'Azione del Sig. Tedesco, il quale avendo interposto Appello alla Regia Ruota Civile di Firenze fu da questa dopo di aver ambe le Parti dedotte le loro respettive ragioni con Sentenza del 14. Settembre 1820. confermata pienamente quella ch'era stata proferita nella prima Istanza.

MOTIVI

Atteso che dopo la decisione confermatoria della Sentenza del Tribunale di Commercio proferita dalla medesima Ruota in Causa Pieraccini, e del Chiaro sotto dì 24. Febbrajo 1818. dietro l'Autorità del Giureconsulto *Merlin* nel suo Repertorio di Giurisprudenza *Verb. prescription Sect.* 1. §. 3. *N.* 4. non è più questione fra noi che anche per le Cambiali create anteriormente all' attivazione in Toscana del Codice di Commercio il tempo della prescrizione debba misurarsi con le regole stabilite nella
1 soggetta materia dal Codice stesso, e della Giurisprudenza relativa, ben' inteso però che si computi dal giorno in cui il detto Codice fu pubblicato in Toscana.

Atteso che per il letteral disposto dell' Art. 189. del prefato Codice di Commercio qualunque azione nascente da Lettere di Cambio, o da Biglietti all' Ordine firmati da Negozianti, Mercanti, o Banchieri, o nascen-
2 te da oggetti di Commercio resta prescritta dopo 5. giorni a contare dal giorno del protesto, o dall' ultimo Atto giudiciale.

Atteso che è stato oramai più volte deciso dai Tribunali di Francia, e specialmente dalla Corte di Cassazione nel 31. Luglio 1816., e nel 13. Aprile 1818. come si riscontra nella Raccolta di Decisioni *Del Sirey Tom.* 17. *part.* 1. *pag.* 30. *e nel Tom.* 18. *pag.* 155. che per giorno del protesto non può intendersi, che il giorno fissato dalla legge stessa per la redazione di quest'Atto, vale a dire il dì susseguente a quello della scaden-
3 za, e che perciò il vero senso dell'Art. 189. del Codice di Commercio è che la prescrizione dei cinque anni, di cui ragiona incominci a decorrere a datare dal giorno dopo la scadenza della Cambiale, o Biglietto all' Ordine, a meno che non venga interrotta legalmente dal Protesto, o dagl' Atti
4 giudiciali in conformità delle regole di diritto comune, e del disposto nell' Ordinanza del 1675. Tit. 5. Art. 21. cui i Redattori del Codice hanno inteso di referirsi.

Atteso che da questi principj ne segue che la presunzione del pagamento derivante dalla prescrizione quinquenniale stabilita dall' Art. 189. precitato s' intende radicata ogni qual volta nel periodo di Anni cinque
5 computabile dal giorno successivo alla scadenza del recapito mercantile non hanno avuto luogo nè il Protesto, nè altri Atti giuridici, che abbiano interrotto il corso della prescrizione.

Atteso che nel Pagherò a piacere accettato dal fu Sig. Antonio Ancillotti nel 27. Marzo 1798. a favore del Sig. Luigi Ventisette, e Ordine S. P. per la cospicua somma di L. 86456., 9. 8. girato poscia al fu Signor Baraffael Tedesco nel 24. Maggio 1801. presentato al Sig. Rinaldo Ancillotti figlio dell' Accettante defunto nel 4. Agosto 1819. dal figlio del Giratario Tedesco, non sono intervenuti nè Protesto, nè Atti giuridici prima di quelli, che hanno dato luogo all' attual contestazione, tutto il momento della risoluzione della Causa riducesi a stabilire qual' era il giorno della legale scadenza del Pgherò, di cui si tratta.

Digitized by Google

Atteso che egl'e certo in diritto che le Cambiali a piacere, si equiparino alle altre a vista, rapporto alle quali per non tener perpetuamente incerti i Debitori è fissato, che debbono esigersi al momento, che vengono presentate per l'accettazione. *Pothier Traitè dechange N. 198. Dupuy de la Serre delle Lettere di Cambio Cap. 4. N. 26. Merlin Repertoir de Jurisprudence Verb. Lettre, au Billet de Change §. 4. N. 4.*

6

7

Atteso che essendo indubitato in fatto che il Pagherò, o Biglietto, di cui si tratta fu presentato, ed accettato da Antonio Ancillotti nel 27. Marzo 1798., e così ventun'Anno avanti che se ne sia richiesto il pagamento, e 18. dopo la Gira fattane, ne segue che non può non riguardarsi come prescritto ai termini dell'Art. 189. del Codice di Commercio anche incominciando a computare il quinquennio dal 25. Dicembre 1808. giorno, in cui il Codice Francese di Commercio principiò ad essere obbligatorio in Toscana.

Atteso che di fronte alle teorie surriferite è comparso alla Ruota più ingegnoso, che vero quanto si rilevava dai Difensori del Sig. Samuel Tedesco, che cioè la Obbligazione pagabile a piacere del Creditore era di sua natura condizionata, e dipendendo da una condizione potestativa la prescrizione perciò doveva principiare a decorrere dal giorno, in cui la condizione verificavasi con la richiesta del pagamento, poichè questo ragionamento incontra la resistenza della nota legge *Si decem cum petiero ff. de Verbor. Obligation.* da cui resulta che l'Obbligazione di pagare in qualunque momento piaccia al Creditore di esigere è pura, e non condizionale, conforme esternando la detta legge stabiliscono *Accursio nella Glossa alla detta legge verb. Stipulat. ec. Pothier Pandette Parigine nell'Art. 4. de Stipulat. quae condit. hab. vers. Cave Donell. Comment. ad dicta lege 4. Si decem vers.*

Atteso che inerendo ai principj stabiliti, e sviluppati nelle precitate Decisioni della Corte di Cassazione qualora anche fosse applicabile al concreto del caso il disposto nell'Art. 160. del Codice di Commercio, non poteva ammettersi altronde come si pretendeva, che ciò che dice il Giureconsulto *Locrè nel suo spirito del Codice di Commercio Tom. 2. Tit. 8. Sez. 1. all'Art.* 160. relativamente alla esigenza delle Lettere di Cambio *a vista* sia soltanto nell'interesse del Traente, e dei Giranti, e non dell'Accettante; poichè siccome la ragione che anima la disposizione del dette Articolo è quella di non rendere, in pregiudizio del Commercio, per troppo lungo tempo incerta la situazione dei Debitori, e questa ragione verificandosi pure rapporto all'Accettante, sembra che per identità di ragione a questo pure debba giovare la disposizione del precitato Articolo qualora sia applicabile.

Per questi Motivi

Delib. Delib. Dice male appellato per parte del Sig. Samuel Tedesco dalla Sentenza proferita dal Tribunale di Commercio di Firen-

ze sotto dì 6. Marzo 1820. proferita a favore del Sig. Rinaldo Ancillotti, e bene respettivamente con detta Sentenza giudicato, e per ciò quella conferma in tutte le sue parti, condannando il vinto a favore del vincitore nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini, *Presidente*

Francesco Gilles, e Francesco Cercignani, Relatore, *Auditori*

DECISIONE LXII.

REGIA RUOTA DI PISA

Liburnensis Pecuniaria die 15. Martii 1820.

IN CAUSA FEHER, E VIVARELLI, E LL. CC.

Proc. Mess. Giulio Paperini — Proc. Mess. Francesco Morosoli

ARGOMENTO

Gl' Individui componenti una Società sono tutti insieme obbligati al pagamento di quelli Oggetti, che vengono consegnati all' Amministratore della Società medesima, nè possono esimersene specialmente quando non sono state impugnate le Partite esibite in Atti dal Creditore.

SOMMARIO

1. *Le Partite di Credito non impugnate debbono attendersi.*

2. *Il pagamento da eseguirsi colla promessa di restituire è cautelato.*

3. 4. *Per le somministrazioni fatte all' amministratore della Società sono obbligati tutti i Socj.*

STORIA DELLA CAUSA

I Sigg. Giovanni Walser, Francesco Vivarelli, Senn Gubardt, Carlo Graban, Uddart Rutte, e Garland, Wassal Degen, e GG. Steinman, e Avvocato Carlo Sansoni tutti dimoranti in Livorno nel 3 Aprile 1817. stabilirono una Società per l' erezione, e andamento de' Mulini con Macchine a vapore. Il Sig. Walser fu incaricato della Direzione, Amministrazione, e Rappresentanza della Società. Per fare agire le nuove Macchine era indispensabile l' acquisto di una gran quantità di carbone fossile, e il Sig. Walser nella sua qualità d' Amministratore molte Partite ne comprò dal Sig. Pietro Feher ancor esso Negoziante in Livorno il quale per tal dipendenza essendo divenuto Creditore della Società di Lire 59,187. 11. comparve in

Giudizio, domandò la dichiarazione del suo Credito, e la condanna della Società al pagamento della medesima somma. Il Difensore del Sig. Walser riconobbe il Credito domandato, e solamente oppose, che avendo lo stesso Sig. Walser contrattato come Amministratore della Società, non poteva esser condannato in proprio al pagamento di somma alcuna. Gli altri Socj comparvero in Giudizio, e dissero, che il Sig. Walser non poteva contrarre debito alcuno, non essendo stato a ciò particolarmente autorizzato. Diverse furono le repliche date dal Sig. Feher, e finalmente il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno con Sentenza del 12 Giugno 1819. condannò il Sig. Walser nella sua qualità di Amministratore della predetta Società al pagamento della domandata somma, e ordinò l'esecuzione provvisoria della Sentenza contro il medesimo. Interposero appello da questa Sentenza i Sigg. Francesco Vivarelli, e gli altri Socj alla Regia Ruota di Pisa, dalla quale nel 12 Marzo 1820. fu quella confermata.

Motivi

Considerando che il Credito reclamato dal Sig. Pietro Feher contro i Socj interessati nello Stabilimento de' Mulini a Vapore eretto in Livorno per dipendenza di consegne di Carbon fossile effettuate in più, e diversi tempi allo Stabilimento medesimo, è in Atti provato tanto in genere, quanto in Specie.

Considerando che per parte dei Rei Convenuti nulla è stato opposto contro la Verita delle Partite che formano nel loro Complesso il Credito reclamato.

Considerando che l'eccezione da essi desunta dall'essere state tolte dal sig. Pietro Feher le partite delle Consegne, da altre partite, che nel Conto generale tra la ragione Walser Kriembr e Compagni e lo Stabilimento presentavano il doppio titolo generale, e modestiale di spese, e provviste, non avrebbe potuto sostenersi che col produrre le prime note di detto Conto, onde dimostrare che quelle prime Note le quali d'altronde potevano essere a loro disposizione, non presentavano separate, e distinte le partite del Carbone.

Considerando che la pretensione da essi affacciata onde impugnare la legittimità del trasporto nel sig. Pietro Feher della partita di Lire 68,463 nel Dicembre 1817., e sostener poi da quella assorbito il Credito delle consegne, e una pretensione che se mai può dar luogo a un giudizio formale promovibile contro chi di ragione non è deducibile per via d'eccezione nel giudizio presente.

Considerando finalmente che qualunque possano essere i diritti degli Appellanti, il loro interesse è sempre salvo quando il pagamento da eseguirsi a favore dell'Appellato venga cautelato dalla promessa di restituire in tutti i Casi di ragione ciò che sara legittimamente dentro un discreto termine dichiarato.

Adottando in tutto il resto i Motivi dei primi Giudici

Per questi Motivi

Delib. Delib. Dice essere stato male Appellato per parte dei Sigg. Vivarelli e LL. CC. dalla Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno contro di essi, ed a favore del Sig. Pietro Feher proferita sotto dì 12 Giugno 1819, bene essere stato colla medesima giudicato, e quella perciò essersi dovuta confermare, siccome conferma in tutte le sue Parti, salvi, e riservati a favore dei detti Sigg. Vivarelli, e LL. CC. i loro diritti tali quali possono loro competere tanto per la partita di Lire 68,463., di che in Atti quanto per il preteso rendimento di Conti esperibili contro chi, dove, e come di ragione, ordina la libera esecuzione della Sentenza suddetta secondo la sua forma, e tenore, previa però idonea cauzione da darsi dall' Appellante nell' Atto del ritiro della somma di che in detta Sentenza per le restituzione una volta tanto di tutto o parte della medesima, secondo che potesse essere nei Casi di ragione legittimamente dichiarato da intendersi per altro detta cauzione risoluta, e sciolta di pieno diritto quando nel tempo, e termine di Mesi sei correnti dal dì della Notificazione della presente Sentenza non siano stati legalmente dedotti dagli Appellanti i diritti stati loro riservati, e Condanna detti Signori Vivarelli, e LL. CC. nelle spese anche del presente Giudizio da liquidarsi.

Così deciso dagl' Illustriss. Signori
Angelo Carmignani, Primo *Auditore,*
Verdiano Francioli Relatore, e Cav. Ascanio Baldasseroni, *Auditori.*

Si riportano i Motivi della Sentenza del Magistrato Civile e Consolare di Livorno del dì 12 Giugno 1816 proferita dagl' Illustriss. Sigg. Giuseppe Stefano Gasperini Presidente, Paolo Cicambelli e Galgano Bartali Consoli.

Attesochè ritenuti i fatti espressi nelle premesse Narrative, e resultanti dagl' Atti sono incontroverse le somministrazioni state fatte dal Sig. Pietro Feher al Sig. Giovanni Walser nella qualità di Direttore e Amministratore dei Mulini a vapore di cui si tratta.

3

Ed atteso che per i rilievi stati fatti per parte di detto Sig. Feher ed assai dettagliati in dette Narrative è rimasto convinto il Magistrato che alla sodisfazione del Debito contratto dal Sig. Walser in detti Nomi, sono tenuti tutti i Socj in detta Impresa.

4

Il Magistrato Deliberò, e Deliber. dice essere costato, e costare del Credito del Sig. Pietro Feher verso lo Stabilimento dei Mulini a vapore diretti dal Sig. Gio. Walser per Carboni venduti e consegnati nella somma di Lire 59,187. 11. 8., e perciò non ostante l' eccezioni opposte dai Socj in detta Impresa Sig. Avv. Carlo Sansoni, Francesco Vivarelli, Senn Guebhard e C., Carlo Graban, Huddart Rutte, Garland, Vassal Degen, GG. Heinman, e Francesao Vesler, con le respettive Scritture de' 18, e 19 Maggio 1819. condanna il detto Sig.

Gio. Walser nella sua qualità di Direttore e Amministratore di detta Impresa al pagamento di detta somma con più gl' interessi decorsi dal dì dell' intimazione, e decorrendi fino all' effettivo pagamento, e le spese tanto giudiciali che utili da tassarsi, e liquidarsi: ed ordina l' esecuzione provvisoria della presente Sentenza non ostante Appello senza cauzione contro il detto Sig. Walser, che ha concordato negl' Atti il Debito da esso contratto in detti Nomi, e con cauzione in rapporto agl' altri Socj.

DECISIONE LXIII.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina Locationis Operae diei 14. Decembris 1820.

IN CAUSA CAMOSCHELLA E BOSCHI

Proc. Mess. Giovanni Ginesi. Proc. Mess. Vittorio Ceccarelli.

ARGOMENTO

Il Locatore della propria Opera, che senza sua colpa, ma per il Fatto del Conduttore non presta l' Opera locata ha diritto alla mercede convenuta, specialmente quando è stato fatto l'esperimento della sua capacità di potere adempiere alla contratta obbligazione.

SOMMARIO

1. *Il Conduttore dell' Opera altrui dee pagare al Locatore la mercede convenuta.*

2. *Il Locatore dell' Opera non può esiger la mercede quando non ha per sua colpa prestata l' opera sua.*

3. *Ai Periti Giudiciali dell' Arte dee prestarsi tutta l' attenzione.*

4. *Il Locatore dell' Opera quando senza sua colpa non presta l' Opera locata ha con tutto ciò diritto alla mercede convenuta.*

5. *La Perizia Giudiciale concorde non può ripetersi senza una evidente erroneità.*

6. *Il Canto è un' Arte liberale.*

7. *I Periti Giudiciali, a' quali i Litiganti non hanno date le Istruzioni, esguiscono la Perizia secondo quello, che viene loro prescritto dal Giudice.*

8. *I Periti non hanno termine stabilito dalla Legge per accettare l' incarico.*

9. *L' Esperimento di un Cantante può farsi a piacere non essendovi alcuna Legge che ne prescriva il modo.*

10. *L' accompagnatura del Cimbalo è sufficiente per poter conoscere l' abilità di un Cantante.*

11. *La protesta contro l' irregolarità di una Perizia non è attendibile, quando la pretesa irregolarità non esiste.*

12. *Il Credito privilegiato dell' Onorario ha diritto di conseguirlo quegli a cui appartiene.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Pietro Boschi nel 18. Giugno 1820. accettò la sig. Teresa Camoschella di Turino per cantare in qualità di seconda Donna ne' Teatri di Firenze, e di Livorno da Esso condotti nelle stagioni dell' Autunno del corrente Anno 1820., e del Carnevale nel susseguente 1821., promettendo di corrispondergli per prezzo della di lei opera la somma di Tallari 180. per ambedue le Stagioni.

La signora Camoschella sodisfece puntualmente alla sua Obbligazione, e cantò in Firenze nel Teatro della Pergola, nel quale dipoi essendo cessati i pubblici spettacoli, e la Compagnia Cantante alla quale è addetta la prefata sig. Camoschella, essendo passata per ordine dell' Impresario Boschi a Livorno a cantare nel Teatro denominato degli Avvalorati, la sig. Camoschella fu dal sig. Boschi lasciata in Firenze senza dargli alcuna destinazione, e venuto il tempo del pagamento di una parte de' suoi Onorarj, gli vennero questi negati, per la qual cosa Essa fece ricorso al Tribunale di Commercio facendo Istanza, che il sig. Boschi fosse condannato a fargliene il pagamento: si oppose il sig. Boschi con dire, che la sig. Camoschella non aveva la necessaria capacità per adempiere lodevolmente all' impegno assuntosi di far le Parti di seconda Donna Cantatrice, e che per tal motivo domandava la rescissione del Contratto: contestatosi il Giudizio il sig. Boschi domandò che si facesse per mezzo di Periti l' esperimento dell' abilità nel Canto della sig. Camoschella, il quale essendo stato eseguito da' signori Allegri, Ceccherini, e Bianchi nel giorno 28. Settembre, fu da' medesimi ritrovata capace a sostenere lodevolmente le Parti di seconda Cantatrice; ed il Tribunale proferì la sua Sentenza nel 13. Ottobre a favore della medesima sig. Camoschella: interpose Appello il sig. Boschi alla Regia Ruota, e malgrado le sue eccezioni date alla Perizia, fu dalla stessa Ruota confermata nel 14. Dicembre 1820. la Sentenza pronunziata nella prima Istanza.

MOTIVI

Attesochè il Conduttore dell' opra altrui è tenuto al pagamento della 1 convenuta mercede verso il locatore dell' opera, se pure non dimostra chiaramente, che dal fatto del locatore è derivato, che Egli non abbia prestata 2 l' opera promessa *Pacion. de locat. et conduct. Cap.* 50. *n.* 2. *ec.*

Attesochè la concorde relazione dei tre Professori di Musica giudicialmente eletti, e che ha servito di fondamento all' appellata Sentenza accerta, che la sig. Teresa Camoschella ha la capacità conveniente per sostenere le

parti di seconda Donna Cantante, nel qual carattere aveva impegnata l' opera sua verso il sig. Pietro Boschi con il Contratto de 18. Giugno 1820., onde dal sig. Boschi non è stato concluso l'estremo della sua azione diretta ad ottenere di esser disobbligato dall' adempire a riguardo della sig. Camoschella ai suoi impegni pretendendo, che la medesima fosse incapace di prestare l' opera alla quale si era obbligata, giacchè quando i giudiciali Periti dell' arte, ai quali conviene prestare tutta l' attenzione hanno esclusa questa incapacità, siccome resulta dalla loro concorde relazione in atti esib. sotto dì 30. Settembre 1820., ne segue perciò, che il sig. Boschi è tenuto a sodisfare il pagamento del dovuto Onorario, non essendo altrimenti dal fatto della sig. Camoschella, che Essa non presta l' opera, alla quale si è obbligata con il surriferito Contratto. 3 4

Attesochè ad escludere i resultati della surreferita perizia al segno di rendersi necessario il procedere ad una nuova perizia non giova veruno degl' addebiti, che alla medesima vengono obiettati dal sig. Boschi. Di fatti, ritenuto il principio elementare, che la verificazione resultante da una concorde giudiciale perizia, non può ripetersi con il mezzo di una nuova perizia, se pure colui, che la pretende non dimostra con tutta evidenza l' erroneità della prima perizia, o l' insufficienza assoluta della medesima a soddisfare all' oggetto al quale è stata ordinata. Or questa prova non anche conclusa non è stata dal sig. Boschi neppure intrapresa, mentre tanto nella passata, che nell' Istanza presente del Giudizio, non altro ha rimproverato alla perizia medesima, che irregolarità di forme, per le quali ha preteso, che non potesse attendersi l' eseguita perizia. 5

Ma presi in esame anche questi addebiti si sono essi riconosciuti della massima irrilevanza, e non assistiti da veruna disposizione di Legge, che possa dirsi essere stata nell' esecuzione di questa perizia violata.

Non sussiste infatti, che i Periti giudiciali siano proceduti alla Loro perizia, senza che fossero ad essi date le opportune istruzioni dalle parti. Poichè quando il sig. Boschi nel richiedere al Tribunale, che fosse proceduto ad una giudicial perizia sull'abilità della sig. Camoschella nella sua arte liberale, quale appunto fù qualificata quella del canto dalla *Rota Fiorentina in Tes. Omb. Decis.* 39. *n.* 10. *et plur. seq. Tom.* 7. non fu sollecito d' accompagnare la sua Istanza colla deduzione di quelle istruzioni, che credeva di dovere additare ai Periti nel disimpegno della Loro commissione, ne venne, che il Tribunale fu nel diritto di prescrivere esso, ciò che dovevano praticare i Periti uniformemente a ciò che dispone l' Art. 266. del Regolamento di Procedura Civile, e dal Tribunale fu di fatto a questo dovere adempito, quando nominando i Periti prescrive ad Essi, che la Loro elezione aveva per oggetto „ di esperimentare la capacità della sig. Ca- « moschella a sostenere la parte di seconda Donna cantante ec. per l' Im- « periale, e Reale Teatro della Pergola. „ Mentre con questa precisione designando l' oggetto della Loro nomina, diede ad Essi quelle istruzioni, che credè necessarie non esistendo in questo rapporto veruna formula spe- 6 7

Digitized by Google

ciale, ma tutto essendo rilasciato al giusto Criterio del Tribunale; che supplisce nel modo, che crede più coerente al silenzio delle parti, onde è forza il concludere, che non solo non rileva di ragione, ma non sussiste neppure di fatto il preteso addebito.

Egualmente inconcludente è l'addebito della serotina notificazione fatta al sig. Boschi dell' accettazione per parte dei Periti della ricevuta commissione, e della destinazione del giorno della loro operazione, per essere stata nel dì 27. Settembre 1820. notificata la determinazione del giorno successivo per l'esecuzione della perizia, giacchè le disposioni dell' Art. 281.
8 non contenendo alcuna assegnazione di termine per questa preventiva notificazione, ed essendo stata questa fatta in tempo proporzionato avuto reflesso al luogo ove si eseguiva la perizia, e la dimora delle Persone, che dovevano intervenirvi, non può in questa notificazione riscontrarsi veruna irregolarità, che sia capace di viziare la successiva operazione dei Periti.

E non sussiste del pari il rimprovero, che all' esperimento fosse irregolarmente dai Periti proceduto per avere al medesimo sottoposta la sig. Camoschella nell'abitazione privata di uno de' Periti colla sola accompagnatura del Cimbalo, e con avere i Periti con Essa cantato i pezzi concertati da Essi prescelti, e non avere già fatto questo esperimento nel Teatro della Pergola coll' accompagnatura della piena orchestra, e con eseguire i pezzi concertati che fossero stati proposti dal sig. Boschi con quei medesimi Professori di canto, che dovevano servire l'Impresa nelle stagioni medesime per le quali era la sig. Camoschella scritturata; mentre serviva a ciò di replica il riflesso semplicissimo, che nessuna disposizione di Legge esiste, che prescriva doversi l' esperimento della capacità di un
9 cantante fare nel modo dal sig. Boschi preteso, che a questo metodo non erano stati i Periti richiamati dalla Sentenza, che gli aveva commesso questo esperimento, che l'accompagnatura del Cimbalo è quella, che viene dall' arte appresa per sufficiente per conoscere dell' abilità di un Cantante; Che l'avere i Periti medesi-
10 mi, accompagnato al Cimbalo, e cantato colla sig. Camoschella i pezzi concertati non può pretendersi, che impedisca ai medesimi di aver potuto riconoscere la di Lei abilità; E che la scienza dell'arte somministra le nozioni proporzionate per stabilire anche coll' esperimento privatamente fatto l'idoneità del Cantante a disimpegnare in un Teatro il proprio incarico; Da tutto ciò ne viene, che il modo con il quale era stato alla commissione dai Periti adempito, non presentava giusto titolo per non attendere il concorde Giudizio da Essi emesso, che trovava nella presunzione della Legge tutta l' assistenza, e tutto il favore.

Nè pregiudicava infine la giudicial protesta del sig. Boschi fatta in atti nel giorno istesso dell' esecuzione della perizia, no e-

tificata al Procuratore della sig. Camoschella, colla quale in sostanza si reclamava contro il modo dai Periti prescelto per eseguire l'ordinato esperimento, giacchè quando irregolare non era il sistema dai Periti adottato non potè il medesimo divenire irregolare per l'esistenza di questa protesta, giacchè questi atti preservano i diritti, che possono esistere, ma non ne attribuiscano alcuno, quando esso realmente manchi in colui, che protesta, siccome si verificava a riguardo del sig. Boschi.

Attesochè il Credito privilegiato dell'Onorario deve intieramente conseguirsi da colui, che ha diritto ad ottenerlo, e ciò non si verificherebbe, se non riportasse la plenaria refusione di tutte le spese dal succombente.

Attesochè l'Art. 613. riserva espressamente nel caso di condanna nelle spese giudiciali, e stragiudiciali la tassazione delle medesime al suo competente giudizio, ne può farsene la tassazione sommaria dalla Sentenza, che contiene questa condanna.

Attesochè l'Appello dal sig. Boschi interposto è generico, e così è esteso anche a questa pronunzia.

Per questi Motivi

Dice male appellato, e bene giudicato dalla Sentenza del Tribunale di Commercio del dì 13. *Ottobre* 1820. *e quella perciò, salva l'infrascritta dichiarazione, conferma in tutte le sue parti ; e qnanto alle spese della passata, e presente istanza condanna il sig. Boschi nelle spese giudiciali, e stragiudiciali tanto di prima, che di seconda Istanza secondo la tassazione che ne sarà fatta nel suo congruo giudizio, revocando in questa parte la Sentenza appellata ; E tutto ec.*

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini, *Presidente.*
Francesco Gilles, Giovan Batista Brocchi Relatore, *Auditori.*

DECISIONE LXIV.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Montis Caroli Praeten. Affittus Perpetui diei 6 Martii 1820.

IN CAUSA CAPPONI, E GUIDI

Proc. Mess. Francesco Poggesi
Illustr. Sig. Avv. Francesco Salvi

Proc. Mess. Agostino Franceschi
Illustr. Sig. Avv. Giuseppe Basili

ARGOMENTO

La perpetuità dell'Affitto di un Fondo, quantunque ne' pagamenti delle annue responsioni per più centenarie siano state date a' pretesi Conduttori le qualificazioni di *Affittuari*, e di *Affitto* alla prestazione da Essi corrisposta, non si presume quando i pagamenti non sono in ciaschedun' Anno uniformi, che s' incontra della difformità, e che concorrono altre circostanze, e presunzioni contrarie.

SOMMARIO

1. *La Locazione quando è terminata, e quando il Locatore ha esternata la sua volontà di non proseguirla, non può il Conduttore ritenere il Fondo locatogli.*

2. *Nella mancanza del documento dal quale risulti il Titolo con cui il Conduttore ritiene un Fondo si ricorre al fatto del pagamento, e Conteggi, ed alle qualificazioni date allo stesso Conduttore ne' medesimi per esaminare se sia, o non sia applicabile la Teoria del* Baldo.

3. *Il lasso del tempo più che quadragenario non opera a vantaggio del Conduttore, che una semplice presunzione.*

4. *La presunzione resta dileguata quando esistono prove, e presunzioni contrarie.*

5. *La presunzione di un Affitto perpetuo nasce dal pagamento annuo di un Canone eguale senza che mai siavi stata diversità, e dalla mancanza di notizie, che diano contezza di un precedente Affitto temporario.*

6. *La mancanza di qualunque riscontro de' pagamenti del Canone di alcuni Anni fatti dal Conduttore esclude la loro uniformità.*

7. *Il debito dato al Conduttore ne' Conteggi fatti col Locatore in ciaschedun Mese indica una incerta, e indeterminata scadenza del pagamento.*

8. *La difformità de' pagamenti degli Annui Canoni toglie la presunzione dell' Affitto perpetuo.*

9. *Quegli, che paga un' Annuo Canone per un Fondo, che ritiene non può dissimulare, che di altri ne sia la proprietà.*

10. *Il primo Titolo temporario di una Locazione non si presume cambiato per il lasso di un tempo centenario.*

11. *Dal pagamento di un Canone eseguito per il corso di cento Anni con Titolo d' Affitto, se non è stato ogni Anno uniforme non se ne può dedurre la perpetuità dell' Affitto.*

12. *La duplice centenaria non giova per indurre la presunzione della perpetuità dell' Affitto quando il pagamento de Canoni non è uniforme.*

13. *L' Annua Responsione per un Fondo locato quando è difforme, e si determina sulla Rendita del Fondo medesimo, fa credere, che il Contratto sia stato di Colonia parziaria o di Società.*

14. *Le qualificazioni a' Conduttori di* Affittuari, *e di* Fitto *alla prestazione da Essi corrisposta non sono sufficienti per far presumere perpetuo l' Affitto, quando sono disgiunte dall' altra specialità capaci d' indurre la presunzione.*

15. 16. *I Libri privati presso uno de' Litiganti quando sono legalmente tenuti, fanno fede.*

17. *L' indicazione di un Titolo di Locazione ne' Libri privati di uno de' Litiganti quando concorrono i necessari riscontri di verità, e che manca il Contratto si attende.*

18. *La mancanza della descrizione de' Beni a Estimo in faccia del Conduttore esclude la perpetuità dell' Affitto.*

19. *L' Ingrandimento di una Fabbrica fatta dal Proprietario esclude la perpetuità dell' Affitto.*

Motivi

Sono quelli della Sentenza appellata stati adottati, e che si riportano qui sotto.

Delib. e Delib. Dichiara male essere stato appellato per parte di Gio. Batista, e Francesco Fratelli Guidi con loro Scrittura de' 4 Agosto 1819. esibita negli Atti della Ruota di Prime Appellazioni di Firenze dalla Sentenza de' 22 Settembre 1818 stata proferita dalla Ruota stessa contro i Fratelli Guidi ed a favore del Sig. Marchese Cav. Scipione Capponi, non tanto in nome proprio, che come Tutore Testamentario del minore Sig. Marchese Vincenzio Capponi di lui Nipote, e da' medesimi Fratelli Guidi proseguito detto Appello davanti il Regio Supremo Consiglio di Giustizia con Scrittura del dì 18. Agosto 1819., e bene respettivamente essere stato con detta Sentenza pronunziato, e dichiarato, e perciò la medesima Sentenza essersi dovuta, e doversi confermare, ed approvare, conforme la stessa Sentenza in tutte le sue parti conferma, ed approva, rilasciando conforme rilascia a favore di detto Sig. Marchese Scipione Capponi in detti MM. e NN. e contro detto Francesco Guidi, e contro la Marianna Figlia in età minore di detto Giovan Batista Guidi pendente lite defonta rappresentata dalla Maria Carrara di lei Madre, e vedova di detto Gio. Batista Guidi ogni opportuno Mandato espulsivo, e di sfratto, et ogni

Digitized by Google

altro di ragione permesso, e detto Francesco Guidi, e Marianna Guidi di lui Nipote nelle spese condanna anco del presente Giudizio.

Così pronunziato e deciso dagl' Illustriss. Signori
Giovanni Alberti, *Presidente.*
Cav. Vincenzio Sermolli Relat., e Filippo Del Signore, *Consiglieri.*

Si riportano i Motivi della Sentenza della Regia Ruota Civile di Firenze del dì 2. Settembre 1818. proferita dagl' Illustriss. Sig. Auditori Gaetano Sodi, Presidente, Francesco Gilles, e Gio. Batista Brocchi Relatore.

1 *E' stato così pronunziato, in quanto che non può il Conduttore ritenere il Fondo, di cui la locazione è venuta al suo termine, e la volontà per parte del Locatore di cessare dalla medesima, è stata nei modi regolari al Conduttore resa nota.* Text. in Leg. Si quis conductionis 25. Cod. locat. Rot. Rom. cor. Olivat. dec. 539. n. 1. et dec. 556. n. 1. et Rota nostra in Florentina Disdictae 29. Apr. 1773. §. La Locazione av. Rossi.

Che i Signori Capponi nei 17. Settembre 1816. manifestassero ai Fratelli Guidi Mugnai al Mulino posto nella Comunità di Monte Carlo luogo detto il Mulinetto, la loro volontà per non continuare a rilasciare ai medesimi il Mulino, e Terre annesse, che avevano sino a quel tempo ritenuto, e che questa dichiarazione di volontà fosse fatta in un modo regolare, resultava ad evidenza, sia dall' Atto d' intimazione ai detti Fratelli Guidi notificato sotto dì 17 Settembre 1816, sia dalla mancanza in questo Giudizio di Appello d' ogni eccezione contro la regolarità delle forme della trasmessa intimazione.

E che ai Signori Marchesi Capponi competesse il diritto di risolvere quella Colonia, o quel Contratto qualunque, che fino all' epoca della trasmessa intimazione era fra essi, ed i mentovati Fratelli Guidi sussistito e comarso del pari evidente, per avere dovuto riconoscere luminosamente dimostrato, che il titolo per il quale i detti Fratelli Guidi ritenevano il detto Mulino, e Terre annesse non fosse quello di un Affitto perpetuo, ma bensì quello, o di una Colonia parziaria, o di una Società, o di una Mezzeria o altro qualunque più conveniente, esclusivo sempre però di un' affitto perpetuo, onde è che venivano a resultare pienamente giustificati gli estremi per i quali doveva la trasmessa intimazione ottenere l' intiero suo effetto.

Per sostenere infatti i Fratelli Guidi, che ai Signori Marchesi Capponi mancava il diritto di remuoverli dal Mulino, e Terre annesse, hanno rilevato, che essi per mezzo dei loro Autori hanno ritenuto il controverso Mulino, e coltivato le Terre annesse dall' anno 1567 fino ad oggi, e che procedendosi annualmente fra queste Parti ai Conteggi, si sono questi conteggi ai Guidi richiesti qualificandoli affittuarj *conforme resulta dai conteggi eseguiti fino al 1722, deducendo da ciò,*

Digitized by Google

che essendo da questi conteggi soltanto, che apparisce il titolo per cui ritenevano il detto Mulino, e Terre annesse deve perciò il loro possesso riferirsi alla concessione di un affitto del quale non conoscendosi le condizioni vi è luogo, attesa la diuturnità del tempo, a presumerlo perpetuo, e così non altrimenti suscettibile di essere disdetto.

Ma presa in esame questa difesa dai Fratelli Guidi proposta, si è riconosciuta la medesima insussistente. Di fatti quando era certo, che mancava il Documento da cui potesse resultare il titolo con il quale fu alla Famiglia Guidi concesso il Mulino, e Terre annesse, e che questo voleva ad un' affitto perpetuo referirsi appoggiandosi al fatto del diuturno pagamento preteso giustificato con gli annuali conteggi prodotti, ed alle qualificazioni ai Guidi date nei medesimi, era ben chiaro, che questi erano i termini nei quali deve assumersi l' esame dell' applicabilità, o non applicabilità alla controversia della Teoria insegnata dal Bald. in Leg. Male agit Cod. de Praes 30. vel 40 Ann. *e modificata dal* Salicet. ad dict. Leg. *seguitata poi da Tribunali, e segnatamente dalla* Rot. nostr. in Pistorien. Praetensi affictus perpetui 12. Maii 1796. per tot. av. Maggi, e dalla Rot. di Pisa nella Decis. 42. impress. nel Giornal. Pratic. Legal. vol. 1. num. 3. et seqq. 2

Quando però a questa Teoria dovea ricorrersi, era giusto che la medesima fosse attesa in quel vero concetto nel quale è stata ricevuta, e così doveva aversi per certo, che il lasso del tempo più che quadragenario non opera a vantaggio del Possessore, che una semplice presunzione, e che per stabilire questa presunzione deve giustificarsi il concorso di quelle caratteristiche, e specialità identifiche dalle quali la medesima viene dedotta. 3

Perciò i Fratelli Guidi, che a questa presunzione si affidavano, potevano rimaner destituti del di lei favore sempreché delle prove, o presunzioni contrarie fossero esistite dalle quali rimanesse la medesima dileguata, e distrutta, ed erano inoltre nel dovere indispensabile di giustificare nel caso attuale il concorso di quelle identifiche caratteristiche, e specialità dalle quali la detta presunzione nasce, ed è dedotta, altrimenti invano intendevano della medesima di approfittarsi siccome giudiziosamente ragionando a questo proposito insegna la Rota Florentina in dict. Pistorien. Praetensi affictus perpetui 12 Maii 1796 §. Ma per non cadere ec. pag. 12. usque ad §. Ora le caratteristiche etc. pag. 5. av. Maggi. 4

Nè incerte, e dubbiose sono le caratteristiche che debbono accompagnare nelle conduzioni il fatto del continuato pagamento, più che quadragenario, dal quale si tenta desumere la presunzione della loro perpetuità, mentre è a tutti noto, che le medesime consistono nella circostanza, che nel surriferito periodo di tempo siasi ad ogni scadenza eseguito il pagamento di un Canone sempre eguale, e senza che mai siasi verificata alcuna benchè piccola diversità, come pure, che nessuna

5 *contezza si abbia della esistenza di un precedente affitto temporario. Se l' una e l' altra di queste specialità non si giustifichi, improponibile si rende la presunzione della perpetuità dell' Affitto, ed è totalmente inattendibile per trattenere i diritti del Proprietario, secondochè dopo avere queste specialità indicate, e fatta conoscere la ragionevolezza nell' esigerle, prosegue a stabilire* la Rot. Nostra in dict. Pistorien. affi-
6 ctus perpetui 12. Maii 1796. §. Ora le caratteristiche ec. pag. 7. av. Maggi.

Sulla scorta di questi principj omai non più disputabili scendendo all' esame delle giustificazioni dedotte per concludere la prova della prima fra le dette caratteristiche, fu ben facile il riconoscere, che la medesima non si poneva in essere con quella esattezza, e precisione, che si richiedeva per qualificare l' Affitto controverso.

Difatti portata la più scrupolosa attenzione all' Estratto dei saldi compilati tra i Sigg. Capponi, ed i Guidi Mugnaj, che si è da questi prodotto come principale fondamento della loro intenzione, estratto che comincia dal dì 8. *Novembre* 1708., *e termina al dì* 30. *Aprile* 1809 *si sono rilevate le seguenti particolarità, che cioè in questo Periodo di tempo ci sono alcuni anni nei quali non si vede proceduto al saldo annuale, mancando quelli del* 1709, 1712, 1713, 1726, 1730, 1746, 1750. *mancanza che toglie quella uniformità che si esige rigorosa, e completa, e che non può rimanere supplita dai saldi anteriori, e posteriori, mentre si procederebbe di presunzione in presunzione, riflesso che servì a non ammettere l' esistenza degl' intermedj uniformi pagamenti, e costrinse a riguardare perciò esclusa l' uniformità dei pagamenti dell' annuo Canone nella detta* Pistorien. Psaetensi Affictus Perpetui. ec. E di fatto pag. 7. av. Maggi; *che i conteggi si vedono indistintamente eseguiti in ciascun mese dell' anno, ed è all' epoca del respettivo conteggio, che si costituisce il debito dei Guidi, talchè da ciò resulta, che nessuna certa, e determinata scadenza aveva il pagamento di ciò che faceva debito ai Guidi, e così una variazione sempre si verificava in questi pagamenti, secondo che nel preciso tema ragionando a questa circostanza avvertè la* Rot. Pisan: nel Giornal. Pratic. Legal. dec. 42. vol. 1. §. non sussisteva ec. vers. E finalmente ec. pag. 204. *che in questi conteggi in atti prodotti ora i Fratelli Guidi restano debitori di contante, di grano, di segalato, di molenda, e di capponi in una maggiore, o minore quantità in ciascun anno siccome accade nei saldi seguiti dagli* 8. *Novembre* 1708. *sino al* 15. *Maggio* 1732. *Ora si aumenta negli oggetti de quali devono render conto, mentre dal* 1708, *sino al* 1732. *non si da debito ad essi del conto di stima, e questa nuova partita, comincia a figurare nel saldo del* 21. *Giugno* 1723. *sino al* 1809. *ora elementi di conteggio sono al conto corrente, le grasce, ed i vantaggi come presentano i saldi dal* 1708. *fino al* 1732. *dal quale tempo in poi sino al* 1809. *nei conteggi figurano il solo conto corrente, e la stima senza far mai più parola delle grasce, e dei vantaggi con*

Digitized by Google

essere sempre il resultato di questo conteggio ne' respettivi anni diverso .

Anzi è sommamente singolare, che questi conteggi presentano pur anche, che in conto corrente sono i Guidi Creditori dei Sigg. Capponi, come accadde nel saldo del 1765, 1769. *e successivi fino al* 1773. *con ritornare tali nel* 1781. *sino al* 1788. *e tali parimente nel* 1795. *sino al* 1801. *e di nuovo nel* 1804. *sino al* 1809. *ma di più in alcuni anni rimasero anche del pari per conto corrente, come lo giustificano i saldi del* 1794, 1798, 1799, 1800.

Quando però tali resultanze, presentano i saldi intervenuti fra i Guidi, ed i Sigg. Capponi non solo dovè apprendersi esistente una variazione nella responsione dai Guidi dovuta, ma dovè concludersi che mancavano i termini abili per supporre, che una uniforme, ed eguale prestazione siasi sempre dai Guidi corrisposta, essendo impossibile il ravvisare, che abbia avuto luogo un pagamento uniforme, subitochè le carte che debbono stabilire la Prova di questa uniformità, senza far menzione alcuna di ciò che deve corrispondere il supposto Affittuario, presentano invece, che alle volte, o nulla esso ha dovuto corrispondere, o che anzi era Creditore del Proprietario medesimo.

E subito che questa difformità sussisteva, legittima era la conseguenza, che da veruna presunzione di una precedente Concessione di un' Affitto perpetuo era assistito il fatto della prolungata retenzione del Mulino, e Terre annesse verificatosi a favore dei Fratelli Guidi, e perciò mancava ad essi ogni ragione per contrastare ai Sigg. Marchesi Capponi il Diritto di far cessare la retenzione dei detti Beni, secondo che in ragione di questa difformità la competenza al contrario di questo Diritto nel Proprietario riconosce. La Rot. nostr. in Florentina Disdictae 10. Septembris 1785. §. nelle quali circostanze ec. av. Simonelli. in Pistorien Praetensi affictus perpetui 12. Maii 1796. §. per la qual cosa ec. pag. 10. av. Maggi riassunte dalla Rot. Pisana nel Giornale Pratic. Legal. decis. 42. num. 5. et 6. vol. 1. 8

Nè qui giovava il dedurre, che vedendosi questa retenzione del Mulino, e Terre annesse continuata nella Famiglia Guidi per il lasso di una più che duplicata Centenaria non era altrimenti allegabile verun titolo, per cui potesse farsi luogo alla restituzione di questi fondi al Proprietario dei medesimi quasichè da questo lasso di tempo dovesse presumersi la sopravvenienza di un titolo qualunque migliore, capace di perpetuare nei Guidi la retenzione dei detti Beni, e d' impedire, che i medesimi potessero giammai ritornare al Proprietario.

Poichè per non cadere in equivoci, è a tale oggetto necessario il precisare con diligenza i diversi casi nei quali si tratta di determinare gli effetti della diuturnità del Possesso, e del Pagamento di una annua Responsione.

Difatti, o il possesso anche più che centenario dei Beni, che si ri-

tengono in affitto, e per i quali si paga una annua responsione, dipende da un titolo conosciuto, e presenta intervenuta fino al principio una temporaria concèssione, ed in tal caso la continuazione del possesso, mantenuta, come si esprimono i Forensi per mille anni, ed il pagamento continuato di una uniforme annua mercede, non solo non sono capaci a prescrivere i diritti del Proprietario a portare al termine la retenzione dei Beni, ma non è neppure sufficiente a fare presumere la sopravvenienza di un titolo atto ad impedire l'esercizio dei diritti, che competono al Proprietario dei Beni per il recupero dei medesimi, e ciò sul fondamento, che se si deduce il lasso del tempo, come mezzo di stabilire l' usucapione, o prescrizione, si ravvisa sempre il tempo a tal uopo inefficace per la mancanza della buona fede, che non concorre giammai, mentre colui che paga un Canone, non può a se stesso dissimulare che suo non è, ma d' altri, il fondo per cui paga l' annuo Canone .Rot. nostra in Pistorien. Praeten. affictus perpetui 12 Maii 1796. §. Ma a ben riflettere av. Maggi. *E se si deduce il possesso anche millenario come un mezzo proporzionato per far presumere in colui, che possiede, e che paga un annuo uniforme Canone, la sopravvenienza di un titolo sufficiente ad impedire al Proprietario il ritorno dei Beni, in ragione dei quali si è effettuato per un tempo centenario il pagamento, si riconosce questo possesso, e questo pagamento a tale oggetto irrilevante, in quantochè, e l' uno, e l' altro si riguardano continuati sempre in forza del primitivo titolo temporario, che non si presume mai cambiato per il lasso di un tempo centenario secondochè ottimamente osserva la* Rot. nostr. in Thesaur. Ombros. decis. 38. num. 16. usque in fin. tom. 3. et decis. 30. num. 27. tom. 7.

9

10

Al contrario non costa del titolo del possesso, ed è perciò ignoto se il medesimo fu temporariamente concesso, ed il pagamento di una annua mercede fu fatto con il titolo di Affitto, che di sua natura sta ad escludere in colui che possiede e paga i diritti di una assoluta proprietà, ed in tal caso ad impedire nel Proprietario il Diritto di far cessare con l' azione ex locato, la retenzione dei Beni presso colui, che paga, non è sufficiente, che il Possesso, e il Pagamento siano continuati per una intiera Centenaria, ma si richiede che in questo pagamento tutte cencorrano le specialità, per le quali si fa luogo a presumere che il Contratto intervenuto fra colui, che paga, e quello che riceve l' annuo Canone, e di cui si ignora il carattere, sia un Contratto di Locazione, o Affitto perpetuo.

Che se il concorso di queste specialità non si giustifica, allora il Pagamento continuato per cento anni non può dedursi per far presumere la sopravvenienza del titolo, che abbia ridotto perpetuo il Contratto di Locazione, o d' Affitto tra le Parti intervenuto e del quale se ne ignorano le condizioni, giacchè essendo l' uniformità del Canone corrisposto per il titolo espresso dell' Affitto, di cui è sconosciuta la dura-

tà, come pure la continuazione di questo Pagamento per un determinato tempo le due circostanze, che fanno presumere intervenuta fra i Contraenti la concessione di un Affitto perpetuo, quando manca questa uniformità nel pagamento non può questa rimaner supplita dalla centenaria continuazione di un difforme pagamento, attesochè il tempo anche centenario non permette presumere uniformità di pagamento di Canone ove resiste la materialità del fatto contrario, ed è perciò che nel tema appunto del pagamento di una mercede annua eseguito anche per cento anni con titolo d' Affitto, se certo, ed uniforme non sia stato in ciascheduno anno questo pagamento, che la perpetuità dell' Affitto non si possa dedurre lo insegnano Roderic de ann. Reddit lib. 1. quaest. 35. num. 59. Torr. var. jur. quaest. Miscellan. part. 1. quaest. 13. tit. 12. num. 28. e la Rot. nostr. in dict. Pistorien Affictus perpetui 12 Maii 1796 av. Maggi *ove la perpetuità dell' Affitto non ostante che per una centenaria si giustificassero i pagamenti del Canone sia esclusa per la difformità in questi pagamenti riconosciuta.* 11

Quindi non si potè valutare a favore dei Guidi la più che duplice centenaria continuazione del pagamento di una mercede fatta da essi ai Sigg. Capponi, giustificata dai saldi prodotti, mentre resultando ad evidenza, che il pagamento predetto era stato costantemente difforme, veniva perciò a mancare quel requisito, che era indispensabile per attribuire al fatto del pagamento così prolungato l' efficacia di far presumere la volontà dei Contraenti, diretta a stipulare perpetuo quell' Affitto, di cui ignoravansi le condizioni, e che si pretendeva a carico dei Proprietari del fondo irrescindibile. 12

Anzi a maggiormente convalidare la conseguenza derivante dalla difformità del pagamento, concorre la circostanza, pur degna di considerazione, che nel supposto ancora nel quale si procedeva dai Guidi era per sua natura variabile l' annua responsione, che dovevano corrispondere ai Sigg. Capponi, non dovendo ad essi retribuire, che una quota del prodotto annuo del Mulino variabili a seconda del maggiore, o minore annuo prodotto medesimo, siccome apparisce dai saldi prodotti.

Or quando la mercede, che si corrisponde per la detenzione di un Fondo si sostanzia nella divisione fra il Detentore, ed il Proprietario dei frutti, che annualmente si conseguiscono dal fondo siccome in tal caso la prestazione è necessariamente difforme dipendendo dalla difforme produzione annua del fondo istesso, così cessa relativamente al contratto, da cui deriva questa prestazione qualunque presunzione, che il medesimo sia un contratto di affitto perpetuo, ma subentra anzi la presunzione, che il medesimo sia un contratto di colonia parziaria, o di società, essendo a questi contratti, piuttostochè ad un affitto perpetuo, connaturale, ed analoga la incerta, e difforme annua responsione determinata sulla rendita del Fondo a seconda di ciò che opportuna- 13

mente riflettono Cyn. in leg. competit. 6. cod. de praescript. 30. vel 40. annor. n. 7. vers. quinto juxta hoc quero ec. Caroc. de locat. par. 5. tit. de Praescript. num. 21. vers. unde aut responsio ec. pag. mihi 241. col. 1. Roderic. de annu. reddit. lib. 1. quaest. 15. n. 39. vers. ita post Jacob. Aretin. docuit Cyn. ec. Joseph Ludovic. decis. Perusin. 107. part. 2. n. 27. et seq. et Rot. nostr. in dic. Pistorien. Praetensi affictus perpetui 12. Maii 1796. §. In questi termini ec. vers. E giacchè ec. av. Maggi.

Riconosciuta così all' oggetto inteso dai Guidi l' inefficacia del fatto del pagamento continuato per un tempo più che centenario, del pari irrilevante dovè comparire l' altra osservazione, che si deduceva a loro difesa, e che si faceva consistere nel vedersi i detti Guidi, nei saldi dal 1708. *sino al* 1722. *qualificati per fittuarj, e nei tre anni* 1708. 1710. *e* 1711. *indicato per debito di fitto, ciò che in appresso li rende debitori con il diverso titolo di debitori in conto di grasce, poichè quando la qualificazione di Fittuarj ai Guidi, ed il nome di fitto alla prestazione da essi corrisposta convenivano, sia che l' Affitto fosse perpetuo sia che fosse temporario ben si comprende, che questa designazione continuata ben anche per più centenarie era per se stessa inconcludente, subitochè* 14 *era disgiunta dalle altre specialità, che a far presumere l' Affitto perpetuo sono necessarie, ed era forza al contrario il dare a queste qualificazioni quella importanza alla quale le riduceva la mancanza degli estremi voluti per convertire in un Affitto perpetuo il Contratto fra le Parti intervenuto.*

Ma tutto quello che abbiamo sin qui rilevato non era quel solo che escludeva le pretenzioni dei Guidi; si aggiungeva di più che non era talmente ignorato il titolo, per cui i Guidi ritenevano il Mulino, e Terre annesse, che fosse indispensabile di ricorrere alla presunzione della perpetuità dell' Affitto per legittimare la retenzione di questi Beni, che dai Guidi erasi fatta.

Ed in vero nei Libri privati dei Signori Marchesi Capponi, che furono nel loro Originale depositati in Atti, si vedeva notato, sotto la data dei 20. *Giugno* 1722. *che in detta Epoca per il Fitto del Mulino erano i Guidi rimasti debitori della quantità di Grasce ivi descritta con essersi le medesime Partite poste a Entrata generale con soggiungere „ „ Essendo terminato a tutto Maggio* 1722. *suddetto l' Affitto, e fare „ a mezzo per l' avvenire con dovere pagare ogni anno qualchè cosa acconto di quello restano Debitori, così il tutto d' accordo con gl' Illustrissimi Signori Padroni. „*

Questa dichiarazione pertanto comparve sufficiente ad allontanare ogni incertezza sul vero carattere di quel Contratto, che doveva riguardarsi esistente fra le Parti come pure, che con il favore di essa a giusta ragione dai Signori Capponi si facesse il Contratto consistere in una Società, quale appunto resultava dalla convenzione di fare a mezzo in futuro.

Di fatti bisognava convenire, che quando vedevasi nel detto Libro indicato, che di consenso delle Parti interessate l' Affitto aveva avuto il suo termine a tutto Maggio 1722. e che per l' avvenire dovevasi fare a mezzo, era con ciò dimostrato, che a mente dei Contraenti non era mai esistita una Locazione perpetua, e che la retenzione futura dei Beni, doveva aver per titolo una semplice Mezzeria, mentre, tanto persuadeva la convenuta risoluzione dell' Affitto, e la designazione del nuovo titolo, con il quale i Contraenti si erano fra loro respettivamente vincolati.

Nè il resultato di questa Dichiarazione poteva in guisa alcuna rimaner tolto di mezzo dalla Obiezione, che si portava in campo, e che si deduceva dal trovarsi la dichiarazione predetta in un Libro privato, e spettante ad uno soltanto dei Contraenti, giacchè se coerentemente al disposto delle Leggi i Tribunali si sono generalmente mostrati renitenti a prestar fede a carico di uno dei litiganti ai Libri privati, che appartengono all' altro, pure ogni difficoltà è cessata qualora i Libri predetti si sono trovati legalmeute tenuti, e quando riscontri tali concorrevano, che fossero capaci a giustificare l' esattezza, e la buona fede con 15 *la quale sono stati essi scritti, e tenuti siccome mille volte lo ha insegnato* la Rota nostra, e segnatamente in Thesaur Ombros. decis. 44. sub. n. 17. tom. 10. et in Select. post. Thesaur decis. 67. n. 5. tom. 1. part. 2. et in Recent. decis. 18. n. 4. et 3. tom. 2.

Concorreva poi a riguardo dei Libri, nei quali leggevasi la riferita Dichiarazione, il requisito, che essi fossero legalmente tenuti, giacchè per quanto ne fosse dei medesimi fatto il Deposito negl' Atti, ed avessero così i Guidi tutto il comodo di soddisfarsi con l' oculare ispezione dei medesimi, nessuna eccezione fu dedotta sulla regolarità del modo, con il quale sono essi scritturati e redatti, talchè pur troppo rimaneva conclusa la progressiva scritturazione, la mancanza di alterazione, e l' inesattezza di cancellature, e ritocchi, che sono i pregi, che specialmente si ricercano per riguardare legalmente tenuta una privata Scrittura.

Ed a ciò si aggiungeva, che questi Libri resultavano scritti in tempo non sospetto, da persone onorate, e defunte, e che sebbene addette al servigio dei Signori Capponi, pure sono quelle delle quali si fa uso, ove si tiene una regolare Scrittura resa necessaria dalla vastità dell' Amministrazione Patrimoniale, che si riportavano a tempi assai antichi, e che quanto in essi stava scritto non era in guisa alcuna immaginabile, che fosse stato notato per favorire la controversia attuale onde un complesso si verificava di riscontri sufficienti a determinare a concedere ai predetti Libri tutta la fede secondo che dei surriferiti riscontri promiscuamente ragionando insegna la Rot. nostra in Thesaur Ombros. decis. 52. num. 26. tom. 5. et decis. 3. n. 13. et 14. tom. 9. et in Select. post Thesaur. Ombros. decis. 4. num. 1. tom. 2. part. 1. et in Florentina Domus 22. Martii 1739. §. 12. et seqq. av. Ricci, Florentina Crediti 10. Augusti 1774

zed by Google

§. in primo luogo ec. av. Rossi, Pisana seu Pecciolen. crediti 18. Martii 1780. §. primieramente av. Vernaccini et in Florentina seu Bibbienen. praetensae Nullitatis Cambii 22. Junii 1785. §. Ma la proprietà ec. av. Maccioni.

Nè dissimile alle presunzioni della Legge, era il contegno, che resultava dalle Parti tenuto posteriormente all' epoca, nella quale i detti privati Libri annunziavano terminato l' affitto, e sostituito a questo la repartizione eguale dei prodotti. Di fatti ritornando sopra i conteggi esibiti dai Fratelli Guidi, dai medesimi appariva, che dopo il saldo dei 30. Maggio 1722. in tutte le successive occasioni, nelle quali sino al 30. Aprile 1809. fu proceduto ai saldi, giammai cadde la menzione del fitto, e giammai furono i Guidi qualificati affittuarj sostituendo a queste espressioni che pure in avanti si erano praticate, i diversi termini di Mugnajo rapporto alla qualità, che rivestivano i Guidi, e di Conto corrente rispetto a ciò che costituiva il soggetto del debito, o credito dei Guidi Mugnai.

Di più, è degno di rimarco, che eseguitosi nel 15. Maggio 1732. il consueto Conteggio, fu ridotto a contante tutto il debito, che i Guidi avevano per dependenza di grasce, e biade, e posteriormente a detta epoca il Conto corrente, che rimase acceso fra i Guidi. ed i Sigg. Capponi fu determinato sempre a contante, senza far mai più parola delle grasce, e delle biade talchè una nuova variazione fu indotta, che maggiormente stava ad allontanare quella uniformità, che rigorosa si richiede, ove la perpetuità dell' Affitto vuole presumersi con il favore di un uniforme pagamento.

Ma ciò non è tutto: A vari oggetti, dei quali però non interessa di ragionare, si è cimentata la prova testimoniale; uno solo conviene rammentare, ed è che dal deposto dei Testimoni indotti sì dai Guidi, che dai Signori Capponi, rimane accertato, che fra essi si è effettuata la divisione a metà dei prodotti del Mulino, che questo sistema si è praticato da moltissimo tempo, come all' Interrogatorio 29. e 30. ne depone il Testimone Ranieri Riccomi che nella sua età di anni 80. dichiara nulla sapere dell' affitto, ma aver veduto a tempo suo che mese per mese si divideva fra i Guidi, ed i Sigg. Capponi ciò che avevano incassato, e così pure depone il Sig. Francesco Rossi indotto dai Guidi, che trovasi nella sua età di anni 75. e che questo sistema è tanto inveterato che esso è noto al Pubblico di Montecarlo, ed è per essere generale questa notizia, che ne depongono i Testimoni Pellegrino Marini sopra l' ottavo Capitolo ove asserisce che di questo metodo di divisione « ne è pubblica voce, e fama « Giovacchino Bernardini all' ultimo Interrogatorio, e Luigi Guidi, e Stefano Pierucci al Capitolo quinto, e sesto, ed all' Interrogatorio decimoterzo, soggiungendo il detto Pierucci al Capitolo quinto, che tal mensuale divisione si praticava « non solamente a tempo di questi Guidi, ma anche del di loro Padre, e Zio paterno. «

La dichiarazione adunque nei Libri dei Sigg. Capponi contenuta

trovavasi assistita da ciò che presentavano i successivi saldi prodotti, e dal posteriore contegno osservato fra le Parti, e quindi questa corrispondenza procurava una nuova riprova della verità della dichiarazione medesima, e della esecuzione, che aveva ottenuta il fatto in essa enunciato.

Nè poteva fare specie, che di questa risoluzione d'affitto non fosse presa nota nel Libretto di saldi, quasichè in questo Libretto ancora dovesse questo fatto indicarsi; Poichè non potendosi controvertere, che il surriferito Libretto, fosse destinato soltanto a contenere i resultati dei saldi annuali, ma non a presentare il titolo per il quale i Guidi ritenevano i Beni in ragione dei quali devenivano ai saldi, ne segue perciò, che non sussiste la necessità pretesa di designare in quel Libretto la seguita terminazione dell' affitto, giacchè era questo una notizia, che non riguardava direttamente l' oggetto a cui era destinato il rammentato Libretto, onde l' avvenuta omissione nulla toglie alla sincerità d' altronde dimostrata dalla dichiarazione medesima, e non può neppure sorprendere che si continuasse in esso a prender nota dei resultati dei saldi posteriormente ancora alla terminazione dell' affitto, mentre questi saldi erano necessarj nel sistema pure della mezzeria, che fu sostituita all' affitto, e così era naturale, che si proseguisse a descrivere nel medesimo questi risultati, che corrispondevano sempre all' oggetto, per il quale erasi il detto Libro formato.

Ma non era neppure necessario l' insistere molto a giustificare l' irrilevanza della osservazione di non vedersi nel Libretto riportata la dichiarazione, che si leggeva nei Libri dei Signori Capponi, quando si rifletteva, che allora l' indicazione, e dichiarazione altrui non pregiudica al Terzo, quando in qualche guisa può dimostrarsi la diversità di ciò che è stato dichiarato. Quindi l' indicazione dai Sigg. Capponi fatta nei loro Libri non poteva pregiudicare ai Guidi qualora essi avessero potuto presentare l' errore nella medesima, ma quando verun Contratto veniva esibito, e si era nel dubbio se i Beni dei Signori Capponi si ritenessero dai Guidi per un Contratto temporario, ovvero per un Contratto perpetuo, anche la dichiarazione fatta dai Sigg. Capponi per la quale concorrevano tutti i riscontri, che si esigono per riguardarla veridica, merita di essere attesa, e può giustamente servire a determinare il diritto del Terzo, siccome nei precisi termini osservò la Rot. nostr. in dict. Pistorien. praetensi Affictus Perpetui 12. Maii 1796. §. E vero ec. pag. 9. av. Maggi. 17

Per le cose adunque finquì rilevate venne a riconoscersi, che i due requisiti, che si richiedono ad appoggiare la presunzione del preteso affitto perpetuo, o mancavano affatto, o dubbioso almeno, e disputabile era il loro concorso, e così la presunzione, che si invocava dai Guidi, non era altrimenti deducibile, nè legittimar poteva la loro opposizione alla ricevuta disdetta.

Or dopo tutto questo dispregievole comparve l' unica congettura

che si rilevava per parte dei Guidi, e che si desumeva dal supposto mantenimento delle Macine, ed altri attrezzi inservienti al Mulino a proprie spese sopportato, e sì perchè non era essa concludentemente provata, mentre dal deposto dei Testimoni Marini, Rossi, e Brissoni indotti dai Fratelli Guidi, e perciò meritevoli per i principj notissimi di tutta la fede, rilevasi, che i Sigg. Capponi bonificano annualmente ai Guidi la somma di scudi otto per il mantenimento del Mulino, ed al medesimo suppliscono con del legname loro proprio, con pensare ai trasporti delle Macine, e somministrare opere di Contadini, e rilasciare inoltre ai Guidi la quarta parte dell' olio, che si fa al Frantoio in detto Mulino esistente, onde ne segue, che non può pretendersi, che i Guidi eseguiscano a loro proprie spese questi mantenimenti subitochè ottengono un qualche rimborso, ed è in tal guisa, che resta conciliato, ciocchè tutti gli altri Testimoni asseriscono, di essere cioè stati sempre pagati dei loro crediti per spese di mantenimento dai Guidi, e di aver veduto ad essi pagare queste spese.

E si perchè sarebbe questa congettura combattuta, e distrutta dalle altre molte circostanze che militano a favore dei Sigg. Capponi.

Si rileva la prima dalla denominazione istessa d' Affittuarj data ai Guidi, e di fitto al titolo con cui i medesimi ritengono i Beni dei Sigg. Capponi, semprechè attender si voglia ciò che stà scritto fino al 1722. nel libretto dei saldi prodotto in atti dai Guidi; si desume la seconda dalla perseverante descrizione o estimo di questi beni in faccia, e conto dei Sigg. Capponi dai quali pure è stato effettuato sempre il pagamento delle pubbliche gravezze, dalle quali circostanze la giusta in-
18 *fluenza per l' esclusione dell' affitto perpetuo ne rileva la* Rot. nostra in dict. Pistorien. Pretensi Affictus perpetui 12. Maii 1796. §. Queste circostanze ec. et. §. la descrizione pag. 10. av. Maggi. *Ed è valutabile finalmente la terza, che i Sigg. Capponi, a seconda del concorde deposto di tutti i testimoni; hanno sommamente aumentata, ed ingrandita a proprie spese la fabbrica di questo Mulino, a segno, che al dire dei testimoni, è questo il più grandioso stabilimento di simile genere che si conosca nelle adiacenze di Monte Carlo, giacchè in una improvida donazione, non mai presumibile, risolvendosi questi miglioramenti qualora la retenzione nei Guidi dei detti beni fosse derivata da un titolo capace ad autorizzarla in perpetuo, conviene perciò immaginarli eseguiti nel concetto che la retenzione predetta da un titolo temporario dipendesse, secondo che in meno duri termini delle spese in meri resarcimenti erogate dal Proprietario, da questa erogazione una circostanza contraria alla presunzione della perpetuità dell' affitto ne deduce la* Rot.
19 nostr. in dict. Pistor. Praetensi affictus perpetui 12. Mai 1796. §. *Erano* inoltre ec. av. *Maggi*.

Non mancavano adunque neppure le circostanze, che conflittar potessero la presunzione, che si fosse voluta desumere dal lasso del tempo

Digitized by Google

congiunto con gli altri requisiti voluti per indurre là perpetuità dell'affitto, e che per altro non si giustificano nel caso attuale, come è stato dimostrato, onde era giusto il pronunziare nel modo seguente.

La Rota

Dichiara bene essere stato appellato per parte del sig. Marchese Cav. Scipione Capponi, non tanto in nome proprio, che nella qualità di Tutore Testamentario del Minore sig. Marchese Vincenzio Capponi di lui nipote, dalla Sentenza stata proferita dal sig. Potestà del Tribunale di Monte Carlo, sotto dì 29. Aprile 1818. *contro di Esso in detti nomi, ed a favore di Giov. Batista, e Francesco fratelli Guidi, con Scrittura d' appello, esibita sotto detto dì 29. Aprile* 1818. *negli Atti di detto Tribunale di Monte Carlo, e proseguito con Scrittura de' 2. Maggio* 1818. *avanti la Regia Ruota, e di che in Atti, e male respettivamente essere stato con detta Sentenza pronunziato, e dichiarato, e perciò la medesima Sentenza essersi dovuta, e doversi revocare, ed annullare, conforme la medesima in tutte le sue Parti revoca, ed annulla.*

E previa detta revocazione, dichiara l' intimazione, e disdetta del Mulino denominato il Mulinetto, e suoi annessi, di cui si tratta, stata data sino sotto dì 17. *Settembre* 1816. *per gli Atti del suddetto Tribunale di Monte Carlo, dal suddetto sig. Marchese Scipione Capponi, in detti nomi ai predetti Giov. Batista, e Francesco fratelli Guidi essere stata, ed essere valida, ben fatta, e sussistente, e perciò dichiara la medesima essersi dovuta, e doversi confermare, ed approvare, siccome conferma, ed approva; e condanna detti fratelli Guidi a favore di detto sig. Marchese Capponi in detti nomi nelle spese giudiciali tanto del presente, che del passato Giudizio sommariamente tassate in lire* 450. *soldi* 8. *e denari* 8. *escluse quelle per la notificazione della presente. E tutto ec.*

DECISIONE LXV.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Florentina Praetensae Desertionis Appelli die 5. Julii 1820.

IN CAUSA MASINI E DEL FUNGO

Proc. Mess. Vittorio Ceccarelli — Proc. Mess. Girolamo Sacchetti

---

ARGOMENTO

L' Appellante non incorre ne' pregiudizii della deserzione dell'Appello se l' Istanza di deserzione dall' Appellato vien fatta dopo la produzione della Scrittura di Gravami

SOMMARIO

1. *L' Istanza di Deserzione d' Appello dee precedere la Scrittura di produzione di Gravami.*

2. *Il Giornaletto de' Cursori non è sufficiente a provare quale di due Scritture presentate nel medesimo giorno sia stata la prima.*

MOTIVI

Attesochè mentre le resultanze degli Atti assicurano, che la Scrittura della Produzione di Gravami fu esibita nel giorno stesso, nel quale fu esibita l' Istanza di deserzione dell' Appello di che si tratta. [1]

Che poi la Istanza di Deserzione precedesse la Scrittura di produzione dei Gravami vuolsi dedurre dal solo numero di ordine del Giornaletto dei Cursori, il quale non indicando l' ora della Notificazione eseguita; quanto può essere un mezzo legittimo per porre in essere il giorno da cui queste si eseguirono, che è l' oggetto al quale il Giornaletto è destinato, altrettanto è inefficace a concludere quale di esso nel giorno medesimo abbia preceduto le altre, non essendo i Cursori dalle Leggi obbligati a precisar ciò: sicchè si resta sempre almeno nel dubbio, che il Del Fungo facesse l' agnizione del diritto, che il Regolamento gli accorda per la Mora del Masini; prima che questa Mora dal Masini medesimo fosse prorogata; lo che basta per liberare Esso Masini dall' incorrere nei pregiudizii come il Consiglio avvertì nella Decisione della Causa Castellani, e Vieri sotto dì 20. Marzo 1819. [2]

Rigetta l' Istanza di Deserzione di Appello, di che nella Scrittura esibita in Atti ne' 9. *Maggio stante per parte di Michele Angelo Del Fungo, e lo condanna nelle spese giudiciali della presente Istanza.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti *Presidente*

Cav. Michele Niccolini *Consig. Relat.* Gaetano Sodi, *Consig.*

Digitized by Google

DECISIONE LXVI.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina Rejectionis Appelli diei 1. Augusti 1820.

In Causa Landini, Fuchs, Alinari, e Poggiolini

Proc. Mess. Tommaso Branchi — Proc. Mess. Giuseppe Brandi

Argomento

Più Creditori, che agiscono per mezzo di Sequestro contro un Comune debitore a fine di esser sodisfatti de' loro respettivi Crediti, non possono dirsi Consorti di Lite, se i loro Titoli sono diversi, e non può uno, o più di Essi Creditori interporre Appello dalla Sentenza, che fosse stata pronunziata a favore di alcuno de' medesimi, quando tal Sentenza non è loro pregiudiciale.

Sommario

1. *Più Creditori, che agiscono contro il loro debitore per Titoli diversi non sono Consorti di Lite.*

2. 3. *Il Creditore non Consorte di lite con altri Creditori dello stesso debitore non è tenuto di notificare a' medesimi le sue dichiarazioni.*

4. *L' Appello non può interporsi da una Sentenza non pregiudiciale.*

Storia della Causa

I sigg. Angelo Alinari, Giovanni Poggiolini, e Giovanni e figlio Landini Fiorentini ottennero, che per loro Cautela di alcuni Crediti, che avevano contro il sig. Niccolò Fuchs, il medesimo ipotecasse a loro favore i Crediti, che aveva contro il Patrimonio Riccardi, pe' quali era stato collocato nel Giudizio d' Ordine ne' gradi 246. e 248. Questi Creditori sequestrarono di poi nelle mani degli Amministratori Riccardi tutti i Crediti del sig. Fuchs, e fra questi la prestazione vitalizia, che per ragione di legato gli lasciò il sig. Canonico Suddecano Gabbriello Riccardi, la qual Prestazione era gia stata obbligata dallo stesso sig. Fuchs per la somma di Franchi 3266. al sig. Servi, il quale volendo esigere questa somma incontrò l' ostacolo de' tre Sequestri stati fatti da suddetti sigg. Alinari, Poggiolini, e Landini per la qual cosa unitamente al sig. Fuchs intimò i medesimi avanti il Magistrato Supremo per sentirne ordinare lo scioglimento. I sigg. Alinari e Poggiolini restarono contumaci, e i sigg. Landini con Atto del dì 11. Dicembre 1819. dichiararono di non opporre per loro interesse alla Domanda del sig. Servi, subito che il sig. Fuchs avesse convenuto che Essi potessero estendere la loro Azione ancora sopra il Legato del Canonico Riccardi, dopo che dal medesimo avesse conseguito il sig. Servi l' intero pagamento del suo Credito. Il sig. Fuchs aderì a questo progetto, e il Magistrato Su-

premo nel 18. Dicembre 1816. pronunziò la sua Sentenza, colla quale dichiarò sciolti i preindicati sequestri, e dichiarò, che i sigg. Landini averebbero potuto ottenere il pagamento del loro Credito sopra la mentovata Prestazione vitalizia. Appellarono i sigg. Alinari, e Poggiolini da questa Sentenza alla Regia Ruota Civile di Firenze, la quale nel 1. Agosto 1820. rigettò l'Appello dichiarando, che non costava di alcuna Causa per poterlo interporre:

MOTIVI

Attesochè la circostanza che i sigg. Alinari, e Poggiolini, non meno che i sigg. Landini si combinarono a sequestrare a danno del sig. Niccolò Fuchs i medesimi assegnamenti per sicurezza dei Crediti, che per titoli totalmente diversi ciascuno dei detti Creditori teneva contro il medesimo Debitore, questa circostanza dicevasi, non venne a rendere questi Creditori Consorti di Lite nella controversia, che contro di essi promossero tanto il sig. David Servi, quanto il sig. Niccolò Fuchs all'oggetto di ottenere che il generale sequestro da questi Creditori distintamente commesso non fosse di ostacolo al sig. David Servi per conseguire l'assegnamento, che con titolo diverso il sig. Fuchs percipeva dal Patrimonio Riccardi, e che dal me-
1 desimo era stato al sig. Servi ceduto anteriormente alle separate Cessioni fatte ai detti Creditori Alinari, Poggiolini, e Landini, giacchè non si rendono i Creditori Consorti di Lite, sebbene con la stessa misura conservatoria agitino contro i medesimi assegnamenti del loro comune Debitore, mentre la diversità dei loro Titoli di Credito mantiene sempre distinte le Azioni, che a ciascuno di essi si competono.

Attesochè da ciò deriva, che i sigg. Landini poterono fare a riguardo delle pretensioni del sig. David Servi tutte quelle Dichiarazioni che crede-
2 rono del loro interesse senza esser tenuti a forma di esse a fare veruna Notificazione ai sigg. Alinari, e Poggiolini, in quanto che i sigg. Landini nulla avevano di comune con gli altri due Creditori sequestranti.

Attesochè in queste circostanze non può ai sigg. Landini farsi debito se con le loro dichiarazioni non notificate ai sigg. Poggiolini, ed Alinari acconsentirono allo scioglimento del sequestro, e domandarono che contemporaneamente alla destinazione del Legato fatto al sig. Fuchs dal sig. Subde-
3 cano Gabbriello Riccardi alla preventiva sodisfazione del sig. Servi, fosse dichiarato ancora, che fino dal giorno di questa pronunzia fosse il detto Legato aggiudicato, ed impegnato ad Essi per sodisfarsi del loro Credito immediatamente dopo il pagamento del sig. Servi, mentre queste Istanze erano connaturali ai loro diritti, che potevano da Essi esercitarsi indipendentemente da quelli dei sigg. Alinari, e Poggiolini.

Attesochè quanto ha pronunziato la Sentenza appellata uniformandosi alle dichiarazioni dei sigg. Landini non può dai sigg. Poggiolini, e Alinari riguardarsi ad Essi pregiudiciale, quasi che siansi con detta Sentenza determinati sull'assegnamento spettante al loro Comune Debitore, e da quest tre Creditori sequestrato, dei diritti, prelativi a favore dei sigg. Landini;

Digitized by Google

poichè quando le dichiarazioni della detta Sentenza sono emanate adesivamente al Consenso dei sigg. Landini, siccome questo Consenso non pregiudica agli altri Creditori sigg. Poggiolini, ed Alinari, come quelli ai quali non essendo notificata la dichiarazione dei sigg. Landini non aderirono in guisa alcuna alle domande dei sigg. Landini, ne segue perciò, che nessun titolo vi era per i sigg. Poggiolini, ed Alinari di appellare da detta Sentenza subitochè ad Essi con le sue dichiarazioni non pregiudicava.

4

Attesochè, neppur può valutarsi che i sigg. Poggiolini, ed Alinari siano nella Sentenza compresi come Contumaci, onde nelle sue disposizioni si renda ad Essi la medesima pregiudiciale, mentre distrugge questa avvertenza il reflesso, che con l'Intimazione dei 2. e 21. Giugno 1819. rinnovata nei 3. Luglio 1819. furono i sigg. Poggiolini, ed Alinari dal sig. Fuchs richiamati a sentire dichiarare il libero pagamento, non ostante i sequestri, a favore del sig. David Servi, alla quale Intimazione si resero i medesimi contumaci, ne venne perciò che la Sentenza che fu proferita, dovè aver riguardo anche a questi Contumaci, nei rapporti, che interessavano l'Istanza del sig. Fuchs, in quanto che con Essi era legittimamente contestato il Giudizio mediante le ripetute Intimazioni, ma nulla rimasero pregiudicati da ciò che fu dichiarato a favore dei sigg. Landini, per non esistere fra detti sigg. Landini, ed i sigg. Poggiolini, ed Alinari veruna contestazione, che non si era dai sigg. Landini voluta introdurre in quel Giudizio, subitochè non notificarono ai sigg. Poggiolini, ed Alinari la dichiarazione fatta in replica alla Intimazione ricevuta dal sig. Fuchs, talchè in ogni aspetto è manifesto, che i sigg. Poggiolini, ed Alinari sebbene compresi nella detta Sentenza dei 18. Dicembre 1819. non avevano titolo onde appellare dalla medesima.

Dice non essere costato di veruna Causa dell' Appello sotto dì 27. Marzo 1820. dalla Sentenza dei 18. Dicembre 1819. interposto dai sigg. Angiolo Alinari, e Giovanni Poggiolini. Rigetta l'Appello predetto e condanna detti sigg. Poggiolini, ed Alinari nelle spese del presente Giudizio a favore dei sigg. Landini.

Così deciso dagli Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini *Presidente*
Francesco Gilles, e Giov. Batt. Brocchi Relat. *Auditori*

DECISIONE LXVII.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina Validitatis Sententiae die 17. Augusti 1820.

In Causa Bartolini e Salvestrini

Proc. Mess. Guido M. Bjadajoli — Proc. Mess. Giovanni Romanelli

---

Argomento

L' Azione Ipotecaria legittimamente conservata non è soggetta a controversia, e può al Creditore essere accordata l' Immissione in Salviano sul Fondo ipotecato passato ne' figli del debitore, quantunque siano in età minore.

Sommario

1. *La minore età non è un sufficiente motivo per considerare nulla una Sentenza, e deve confermarsi* ex bono jure *quando la giustizia della medesima è manifesta.*

2. *L' Azione Ipotecaria conservata non può esser controversa.*

Storia della Causa

I sigg. Canonico Ferdinando, Giuseppe, e Teresa Fratelli, e Sorella Salvestrini di S. Casciano nel 3. Maggio 1820. interposero Appello da due Sentenze contro di Essi proferite, ed a favore di Vincenzo Bartolini, la prima nel 30. Settembre 1815., la seconda nel 1. Settembre 1818., sul fondamento, che le dette Sentenze erano state emanate con citazioni ad Essi trasmesse nel tempo, ch' erano costituiti in età minore. Il Bartolini si oppose all' Ammissione dell' Appello, e la Ruota preso avendo cognizione della Causa pronunziò a favore del medesimo nel 17. Agosto 1820. la sua Sentenza.

Motivi

Attesochè non costa in fatto della minorità, che del solo sig. Canonico Ferdinando Salvestrini al dì, che emanò la prima delle Sentenze appellate, onde quanto è evidentemente mal fondata l' Eccezzione di Nullità della medesima per parte degli altri Fratelli Salvestrini, altrettanto potrebbe apprendersi come efficace a eliderne la forza giuridica dirimpetto all' Interesse particolare di detto sig. Canonico, se d' altronde non ne fosse così manifesta 1 la giustizia da obbligare la Ruota a confermarla *ex bono jure*, mentre subito che non è, ne può essere controversia sull' azione Ipotecaria legittimamente conservata dal Bartolini Creditore del Padre comune di detti Fratelli, 2 è anco indubitato di ragione, che al medesimo non possa negarsi l' Immissione in Salviano nel Fondo Ereditario affetto all' Ipoteca, e posseduto per indiviso da detti Fratelli.

Per questi Motivi

Delib. Dice mal fondato l' Appello interposto per parte dei sigg.

Digitized by Google

Giuseppe, Teresa, e Canonico Ferdinando Fratelli Salvestrini come figli, ed Eredi del fu sig. Luigi Salvestrini con loro Sentenza de' 3. Maggio 1820. *dalle due Sentenze contro di Essi, ed a favore di Vincenzio Bartolini proferite dal Magistrato Supremo di Firenze sotto dl* 30. *Settembre* 1815., *e* 1. *Settembre* 1818.*; Poichè quanto a detti sigg. Giuseppe, e Fratelli Salvestrini, dice non esser potuto, ne potersi per la lor parte attaccar di Nullità le Sentenze predette; E quanto al prefato sig. Canonico Ferdinando, cui poteva tale azione competere in rapporto alla prima di dette Sentenze, previa la dichiarazione della Nullità da Esso reclamata, dice essersi dovuta, e doversi la medesima confermare* ex bono jure, *ordina perciò, che l' una, e l' altra di dette Sentenze venga intieramente eseguita secondo la sua forma, e tenore, e detti Salvestrini condanna nelle spese del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini *Presidente*

Francesco Gilles Relatore, e Francesco Cercignani *Auditori*

DECISIONE LXVIII.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina Praetensae Compensationis diei 25. Maii 1820.

In Causa Del Chiaro e Artimini

Proc. Mess. Antonio Feroci — Proc. Mess. Francesco Verdi

Argomento

La Compensazione non può ottenersi quando il Credito, che si vorrebbe compensare è incerto nella sua sostanza, nè può obbligarsi il Creditore, che ha ottenuto la dichiarazione del suo Credito per una misura conservatoria al deposito, quando specialmente è di una conosciuta idoneità.

Sommario

1. *Il Credito incerto nella sostanza non si compensa.*
2. *Un Credito, che per più mesi di esame non viene giudicialmente dichiarato non forma soggetto di Compensazione.*
3. *La cognita idoneità esclude la misura conservatoria del deposito.*

Storia della Causa

I sigg. Abate Bartolommeo, e Fratelli del Chiaro nel 1819. comparvero al Magistrato Supremo, e domandarono, che fosse condannato il sig. Dott. Evangelista Antonino Artimini al pagamento di quella somma, che

importava una di lui obbligazione a loro favore: Il sig. Artimini domandò di compensare questo debito con un Credito, che asseriva contro i suddetti sigg. Del Chiaro per dependenza di Copie fatte al loro defonto Genitore: Il Magistrato Supremo nulla curando questa Domanda esaudì interamente quella de' Fratelli Del Chiaro con Sentenza del 29. Settembre 1819. Si appellò da questa Sentenza il sig. Artimini alla Regia Ruota Civile di Firenze, dalla quale con Sentenza del 25. Maggio 1820. venne confermata quella emanata nella prima Istanza.

MOTIVI

Attesochè l' unica eccezione in questo Giudizio d' Appello proposta, si è fatta consistere nell' avere la Sentenza appellata trascurata la compensazione del Credito, che il sig. Artimini pretendeva dai sigg. Fratelli Del Chiaro, e per il quale supponeva che potesse rimanere estinto il suo proprio debito per il quale i sigg. Fratelli Del Chiaro contro di Esso agivano nel presente Giudizio.

Attesochè insussistente è dovuto comparire questo reclamo contro l' Appellata Sentenza giacchè il credito, che il sig. Artimini voleva che stesse ad estinguere il proprio suo debito, era ben' anche incerto nella sostanza, essendo il medesimo formalmente contradetto dai sigg. Del Chiaro, e non era neppure così capricciosa la loro opposizione, subitochè il sig. Artimini non ne aveva potuto contro lo spazio di molti mesi ottenere una giudiciale dichiarazione, talchè ciò dimostrava, che il credito preteso non poteva formare soggetto di compensazione veruna.

Attesochè la misura conservatoria del deposito della somma dal sig. Artimini dovuta, per facilitare ad esso il conseguimento del credito che Egli supponeva, che sarebbe stato a suo favore dichiarato contro i sigg. Fratelli Del Chiaro era una misura egualmente inammissibile, giacchè nessuna giustificazione si era fatta dal sig. Artimini per concludere, che a riguardo dei sigg. Fratelli Del Chiaro, qualora fossero dichiarati suoi debitori, fosse necessaria la misura Conservatoria, che dal sig. Artimini si richiedeva, giacchè non constava della possibile insolvenza dei sigg. Fratelli Del Chiaro, ed inoltre la tenuità istessa del credito dal sig. Artimini reclamato, che non eccedeva la somma di Scudi cento non permetteva che a danno de sigg. Fratelli Del Chiaro si sospendesse, con ordinare il deposito, il pagamento di una somma, che per la confessione istessa del sig. Artimini si rendeva liberamente esigibile, e meritava di essere assistita dalla più celere sodisfazione.

Attesochè nessun fondamento ha presentato l' Appello interposto, onde la condanna nelle spese stragiudiciali del presente Giudizio si rende inevitabile.

Dice male essere stato appellato per parte del sig. Dott. Evangelista Antonino Artimini dalla Sentenza proferita dal Regio Magistrato Supremo ne 29. Settembre 1819.; Bene essere stato con detta Sentenza giudicato quella perciò conferma in tutte le sue parti, e ordina

Digitized by Google

che sia eseguita secondo la sua forma, e tenore, e condanna il sig. Artimini ancora nelle spese tanto giudiciali, che stragiudiciali del presente Giudizio da tassarsi; E tutto ec.

E così l' una, e l' altra Parte informando è stato giudicato dall' Illustrissimo Signore.

Giov. Batt. Brocchi *Audit.*

DECISIONE LXIX.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina Taxat. in Caus. Decalr. diei 27. Ianuarii 1820.

IN CAUSA BARTOLI NE GORI, E BARTOLI

Proc. Mess. Agostino Franceschi — Proc. Mess. Giuseppe Giusti

ARGOMENTO

Si accorda la tassazione di una somma in *Causam Declarandam* a favore di quegli, che ha il buon Gius per domandare ed ottenere gli Alimenti, o altro di ragione dovutogli.

SOMMARIO

1. *Si concede ad uno de' Litiganti una somma in* Caus. Declar. *quando nel Richiedente concorre il buon Gius per essere esaudito.*

STORIA DELLA CAUSA

La sig. Gioconda Bartoli Moglie del sig. Michele Gori di S. Donato all' Isola nel 1819. comparve al suo Tribunale competente di S. Miniato, e domandò contro il sig. Antonio Bartoli suo Zio che fosse a suo favore tassata la Dote conveniente.

Nel 17. Dicembre 1819. il sig. Vicario Regio di S. Miniato, inerendo alla Istanza di detta sig. Gioconda, proferì una Sentenza, colla quale condannò il predetto Antonio Bartoli a pagare alla medesima la somma di Lire 120. in *Caus. Declarand.* Da questo Decreto interpose Appello il Bartoli alla Regia Ruota Civile di Firenze, la quale con Sentenza nel 27. Gennaio 1820. confermò pienamente la Sentenza stata emanata nella prima Istanza.

MOTIVI

Attesochè non poteva tacciarsi d' ingiusta la Sentenza del sig. Vicario R. di S. Miniato, che aveva accordata una somma in *Causam Declarandam* alla Gioconda Bartoli ne Gori da pagarsi dal di lei Zio subito che concorreva ed il buon gius per avere Essa diritto o alla Dote, o agli Alimenti del Zio, o si riguardi questo come Erede del Padre di detta Gioconda Bartoli

ne Gori, e così obbligato alla Dote, o Alimenti, o si riguardi come Zio, e la Povertà della detta Gioconda, come ne attesta il sig. Vicario di S. Miniato nel suo Motivo.

Attesochè non poteva mettersi in dubbio la qualità Ereditaria in Antonio Bartoli del Padre della Gioconda di lui fratello, subito che in una Sentenza aveva Egli dichiarato di essere tale in occasione che pretendendo Egli di spogliare la Nipote di alcuni Beni Livellari, ed avendo Essa domandato la retenzione per i Miglioramenti, eccezzionò questa domanda sull' appoggio, che essendo Egli Erede del fratello Padre della Gioconda anche i miglioramenti a Lui appartenevano.

Attesochè non poteva neppure tacciarsi di eccessiva la somma accordata nella Sentenza appellata.

Per questi Motivi

Dichiara mal fondato l' Appello interposto per parte di Antonio Bartoli con Scrittura esibita apud acta del sig. Vicario Regio di San Miniato sotto di 27. Dicembre 1819. e proseguito avanti questa Ruota con Scrittura esibita in Atti de' 4. Gennaio 1820. della Sentenza di detto sig. Vicario del dì 17. Dicembre 1819. stata proferita a favore della Gioconda Bartoli ne Gori, della quale si tratta; Conferma detta Sentenza, ordina che la medesima sia eseguita in tutte le sue parti, e condanna detto Antonio Bartoli nelle spese del presente Giudizio tanto giudiciali, che stragiudiciali.

Così deciso dall' Illustrissimo Signore

Francesco Maria Mori-Ubaldini, *Presidente*

DECISIONE LXX.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina Praetensae Nominationis Exactor. diei 23. Maii 1821.

IN CAUSA MARGHIERI E GENTILI

Proc. Mess. Luigi Pelli — Proc. Mess. Luigi Pieri

ARGOMENTO

Il Negoziante, che ha concordato co' suoi Creditori, ed ha ottenuto la riduzione de' suoi debiti coll' obbligo di conseguare ad un' Esattore, da Essi eletto, i Recapiti de' suoi Crediti per esatti, e dipoi repartiti fra' medesimi, non può variare Esattore a capriccio, e senza il consenso degli stessi Creditori.

Sommario

1. *Il Debitore, che ha promesso di pagare co' Crediti del suo Negozio i suoi Creditori, co' quali ha fatto Concordia, non può surrogare capricciosamente altro Soggetto all' Esattore eletto dagli stessi Creditori.*

2. *Il Negoziante non può eleggere l' Esattore per esigere i Crediti del suo Negozio ceduti a' Creditori.*

3. *Il Rendimento de' Conti di un' Esattore non sodisfa quando non è dettagliato, e che l' esatto, e confuso collo speso.*

4. *La mala fede nel debitore, che ha ottenuto da' Creditori la diminuzione de' suoi debiti, è un motivo per dichiararlo decaduto da questo benefizio.*

Storia della Causa

Il Negoziante sig. Carlo Marghieri in esecuzione d' un Chirografo di Concordia che stipulò nel 9. Dicembre 1817. co' suoi Creditori, e che venne approvato con Sentenza del Tribunale di Commercio del 26. Febbraio 1818. era in obbligo di consegnare al signor Giovanni Sandri del Borgo S. Lorenzo i Recapiti giustificanti i Crediti, che con l' istesso Chirografo cedeva agli stessi suoi Creditori in pagamento de' loro Crediti ridotti al venti per cento, fra' quali il sig. Sandri doveva repartirne l' incasso. Il sig. Marghieri, malgrado tutto ciò surrogò al sig. Sandri un nuovo Esattore nella Persona del sig. Luigi Viliani, col consenso di soli cinque Creditori. Il sig. Giuseppe Gentili uno de' Creditori, che non aveva acconsentito, ricorse al Tribunale di Commercio, e domandò, che fosse dichiarato decaduto il sig. Marghieri dal benefizio della Concordia, e che fosse condannato al pagamento di Lire 1080. che formavano il Credito, che aveva contro lo stesso Marghieri.

Il Tribunale di Commercio con Sentenza del 4. Gennaio 1819. assegnò al Marghieri il termine di giorni 15. aver pagato al sig. Gentili il venti per cento sull' importare di detto suo Credito, ed in mancanza esaudì pienamente l' Istanza del medesimo sig. Gentili. Si oppose a questa Sentenza il Marghieri, ma il Tribunale rigettò l'opposizione, e disse doversi eseguire l' indicata precedente Sentenza. Si appellò il Marghieri alla Regia Ruota ove, dopo di aver dedotte molte ragioni, non ebbe miglior sorte, poichè la Ruota pronunziò nel 23. Maggio 1820. contro di Esso la seguente Sentenza.

Motivi

Attesochè non costava della Legittima Surroga fatta dal sig. Marghieri al sig. Sandri, esattore eletto dalla maggior parte dei Creditori, nella persosona del sig. Viliani, si perchè la detta surroga appariva fatta da soli cinque Creditori, e così da meno della metà de veri Creditori del sig. Marghieri, ed incapace per conseguenza di obbligare gli altri, che non avevano alla detta surroga aderito, e così il sig. Gentili; si perchè questa pretesa surroga non era neppure stata notificata al sig. Gentili, ed altronde non era provata la Causa per cui il sig. Marghieri aveva fatta la detta surroga, la Causa cioè che il sig. Sandri fosse decaduto di Credito. 1

Digitized by Google

Attesochè tanto meno la detta surroga compariva legittimamente posta in essere in quanto che si vedeva fatta nel 2. Aprile 1818. doveva soltanto il registro del dì 5. Marzo 1819. dopo l' Introduzione del Giudizio instaurato avanti il Tribunale di Commercio tal che si rilevava la medesima essere stata fatta a comodo di Causa tanto più che negl' atti del Magistrato Supremo era stato sotto dì 4. Settembre 1818. per parte del sig. Viliani esibito un chirografo in data del 4. Aprile 1818. registrato il dì 3. Settembre da 2 cùi resultava, che il Marghieri indipendentemente dal consenso dei Creditori aveva conferito al sig. Viliani la facoltà di esigere i nomi dei Debitori del suo Negozio, lo che dava maggiormente a conoscere, che il sig. Marghieri lungi dall' operare d' accordo con i Creditori operava a capriccio, ed a seconda delle circostanze che gli si presentavano per ritirare i crediti a proprio vantaggio, e in danno dei Creditori.

Attesochè il preteso rendimento di Conti del sig. Viliani quando fosse anche stato legittimamente surrogato al sig. Sandri non poteva comparire alla Ruota legittimo, e capace di liberare il sig. Marghieri dirimpetto a tutti i Creditori e specialmente al sig. Gentili medesimo, mentre l' esatto era confuso con lo speso, che non era in conto alcuno dettagliato e solo dandosi de- 3 bito il sig. Viliani dell' esatto al netto delle spese fatte senzaprecisarle.

Attesochè sebbene in questi termini potesse credersi posta in essere la mala fede del sig. Marghieri, e che potesse anche esser luogo a dichiararlo 4 decaduto dalla riduzione del suo Credito alla ragione del venti per cento, tuttavolta volendo la Ruota seguire le regole dell' equità ha confermato anche in questa parte la Sentenza appellata che aveva abbracciato il temperamento di assegnare il termine di giorni 15. al sig. Marghieri ad aver pagato al sig. Gentili l' importare del di lui debito alla ragione ridotta del venti per cento e detto termine spirato l' aveva dichiarato decaduto dal benefizio della riduzione.

Attesochè sebbene abbia la Rota adottato quel medesimo temperamento equitativo stato preso dal Tribunale di Commercio è rimasta però la medesima persuasa che il sig. Marghieri aveva operato con mala fede, e che doveva perciò aversi per temerario litigante all' effetto di essere sottoposto alla refezione delle spese stragiudiciali.

Per questi Motivi

Delib. Delib. Dice male appellato dal sig. Carlo Marghieri coll' atto del 1. Maggio 1819. e bene respettivamente giudicato dalla Sentenza del Tribunale di Commercio del dì 8. Marzo 1819. proferita a favore del sig. Giuseppe Gentili.

Dice perciò, e dichiara doversi confermare siccome conferma la Sentenza nella parte che riguarda la caducità del suddetto sig. Carlo Marghieri dal Benefizio della Concordia stipulata coi suoi Creditori li 9. Dicembre 1817. per la di lui condanna al pagamento anche con arresto personale della somma di lire 1080., e frutti mercantili dal

Digitized by Google

giorno dell' interpellazione Giudiciciale fino all' effettivo pagamento; il tutto però qualora nel termine assegnato dalla Sentenza appellata, non siasi per parte del sig. Marghieri effettuato il pagamento ai termini della Concordia per le rate scadute, e coerentemente alle somme in detta Concordia pattuite, e non già in proporzione di ciò che potesse essere dovuto a forma della pretesa dimostrazione fatta dal sig. Viliani quale dichiara inattendibile a tutti gli Effetti.

E condanna il suddetto sig. Marghieri nelle spese Giudiciali, e stragiudiciali della presente Sentenza, secondo la tassazione e liquidazione da farsene. E così ambe le Parti informando fu.

Deciso dagl' Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mor-Ubaldini *Presidente*
Giov. Batt. Brocchi, Francesco Cercignani *Auditori*

DECISIONE LXXI.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Montis Catini Executionis Sententiae diei 23. Martii 1820.

IN CAUSA MARTINELLI, E NUTI

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Candido Grassi

ARGOMENTO

Qualunque eccezione, che abbia per oggetto la perenzione dell' Azione intentata se non è provata subito non è atta a impedire, che venga eseguita la Sentenza, ch' è in stato di legittima esecuzione.

SOMMARIO

1. *Le Posizioni si ammettono ne' Giudizj ancora sommarissimi.*
2. *Le Posizioni sono ammissibili ne' Giudizj Esecutivi quando sono rilevanti.*
3. *La rilevanza delle Posizioni si determina avuto riflesso alla natura dell' Eccezioni, ed al Giudizio, nel quale sono dedotte.*
4. *L' eccezione diretta a perimere l' Azione intentata, se non è provata subito non può ritardare l' esecuzione della Sentenza.*

STORIA DELLA CAUSA

Il Tribunale d, Monte-Catini ad Istanza del Sig. Gio. Domenico Martinelli richiamò nel 25 Giugno 1819 Bartolommeo Giovannini a rimettere il pegno confessato nel gravamento stato fatto de' Mobili al sig. Pietro Nuti per la somma di Lire 107 condannato con diverse Sentenze proferite dallo stesso Tribunale; egualmente in quel giorno lo stesso Sig. Martinelli fece

Google

precetto al medesimo Sig. Nuti affinchè gli pagasse la somma di Lire 121. residuo d' ogni suo Credito derivante dalle predette Sentenze.

Contro questi due Atti reclamò il Nuti nel 30 Giugno 1819, e dipoi produsse una Cedola di Posizioni, all' ammissione della quale si oppose il Martinelli: Ambe le Parti dedussero le loro ragioni, e il Sig. Potestà di Monte-Catini proferì nel 12 Luglio di quell' Anno 1819. la sua Sentenza a favore del Sig. Martinelli. Pagò allora il Sig. Nuti le Lire 107, lasciando pendente l' altra somma di Lire 121, e finalmente nel 23 Agosto 1819. si appellò dall' indicata Sentenza del 21 Luglio, in esecuzione della quale avendo avuto già luogo il Gravamento de' Mobili fece opposizione ancora a questo nel 23. Settembre. Portata la Causa alla Regia Ruota fu da questa con Sentenza del 23 Marzo 1820 pienamente confermata quella stata proferita dal Tribunale di Monte-Catini.

MOTIVI

1 Attesochè sebbene le Posizioni, siano ammissibili anche nei Giudizj Sommari Sommarissimi, e meri esecutivi, come è l'attuale, è vero tuttavia, che per l'ammissione di queste Posizioni si richiede che le medesime

2 si ravvisino rilevanti nel Giudizio nel quale vengono domandate.

Attesochè questa rilevanza dovendosi determinare avuto riflesso alla

3 natura delle eccezioni proposte, ed al Giudizio nel quale queste medesime eccezioni si deducono all' ammissione delle Posizioni proposte dall' Appellante vi resiste non tanto la qualità del Giudizio, quanto la natura delle dedotte Eccezioni.

Attesochè se l' appellante avesse poste a suo carico le spese dei Giudi-

4 zii del 1817, e 1818 e di tutti gli Atti posteriori di esecuzione avrebbe avuto il resultato medesimo delle note dal Martinelli prodotte.

Attesochè qualunque eccezione diretta a perimere l' azione intentata, che non sia provata in continenti non può ritardare la esecuzione di una Sentenza che trovasi in Stato di legittima esecuzione.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice essere stato male appellato per parte di Pietro Nuti dalla Sentenza proferita dal Sig. Potestà di Monte-Catini sotto di 12 Luglio 1819. ad esso contraria e favorevole al Sig. Domenico Martinelli, quella conferma in tutte le sue parti, e condanna l' Appellante nelle spese ancora del presente Giudizio.

Così pronunziato, e deciso dall' Illustrissimo Signore
Francesco Cercignani *Auditore.*

DECISIONE LXXII.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Pistoriens. Liquidationis diei 23. Maii 1820.

In Causa Martini e Bruscagli

Procur. Mess. Carlo Catanzaro — Procur. Mess. Luigi Baglioni

Argomento

Le Relazioni de' Periti Calculatori quando non recano pregiudizio, e che non ledono l'interesse di alcuna delle Parti Litiganti debbono attendersi.

Sommario

1. *Una Donna maritata, che ritorna per qualche tempo in seno alla famiglia dalla quale è uscita non è obbligata a pagare gli Alimenti.*

2. *La Donna, che si marita, se oltre il Corredo, porta con se delle robe usate, queste non si stimano se non vi concorre la volontà del Marito, o del Suocero.*

Storia della Causa.

Il Tribunale Collegiale di Pistoja con Decreto del 28. Agosto 1818. elesse in Perito Calcolatore il sig. Dott. Pietro Petrini a fine di devenire alla liquidazione del Credito domandato dal sig. Francesco Martini per dependenza della Dote, e Corredo l'una, e l'altro stati assegnati alla sua Moglie signora Francesca Bruscagli da'di lei Fratelli sigg. Luigi, e Filippo Bruscagli nel dì 8. Febbrajo 1787. per mezzo di Scritta privata: il Perito sig. Petrini rimesse la sua Relazione nel 16. Settembre, che dal Tribunale venne approvata con Decreto del 27. Novembre dello stesso Anno 1818., dal quale essendosi appellati i sigg. Bruscagli alla Ruota, fu da questa confermato. Dipoi lo stesso Tribunale di Pistoja con Sentenza del 18. Settembre 1819. dichiarò i sigg. Bruscagli Debitori del sig. Martini per le indicate dependenze della somma, e quantità di Scudi 380. L. 6. 14. 2. Appellarono da questa Sentenza i sigg. Bruscagli, ed il Tribunale di Pistoja con altra Sentenza del 24. Dicembre 1819. restrinse questo Appello al solo effetto devolutivo. Agitata la Causa alla Regia Ruota, e dedotte dalle Parti molte ragioni fu dalla medesima con Sentenza del 23. Maggio 1820. confermata nel modo, che segue.

Motivi

Atteso che non s'impugnava la Giustizia della Sentenza del Tribunale Collegiale di Pistoja in quella parte che aveva rigettato, e la partita di Lir. 700. che aveva fatte pagare l'Assunta Madre dei Bruscagli ad un certo Del Conte per interesse d'Angiolo Maria Martini, Avo dell'Appellato, e

Digitized by Google

l'altro di Lir. 711. per dependenza di una Nota di Generi somministrati dalla detta loro Madre al Martini, e da questo notate nel Conto corrente fra di loro esistente in di lei avere, e finalmente la partita di Lir. 175. a parte pagate dai Bruscagli ad un certo Muratori di pretesa commissione d'Angiolo Maria Martini, giacchè queste partite, come estranee dall'interesse della Dote non potevano figurare nel presente Giudizio a forma della Sentenza Ruotale de' 28. Febbrajo 1818. secondo che osservasi nei motivi del Tribunale Collegiale di Pistoja.

Atteso che giusta ancora compariva in quella parte la detta Sentenza in cui non aveva menato buono ai Bruscagli la partita degli Alimenti, e Medicinali somministrati per qualche tempo alla loro Sorella, e Moglie del Martini, giacchè rapporto agli Alimenti, meno una convenzione, non era di stile, che una Sorella, che per qualche tempo ritorna nel seno della famiglia di dove è sortita sia obbligata a pagare gli Alimenti, e quanto ai Medicinali era provato in Processo che questi erano stati dal Martini pagati, come riflette il detto motivo §. Nessun plauso ec.

1

Atteso che meritava conferma la detta Sentenza anche rapporto alla partita dependente dalle robe usate portate oltre il Corredo della Bruscagli al Marito per le quali la Sentenza appellata menò buono ai Bruscagli Scudi 15., giacchè queste robe usate non sogliono per consuetudine stimarsi senza la volontà del Marito, o Suocero respettivamente, la quale tanto era lungi che nel caso concorresse, che anzi il Nonno che ricevè la Dote si protestò di ricevere le robe per consegna, e dovevano esser contenti i Bruscagli se la Sentenza appellata gli aveva accordato Sc. 15. per gli ori, ed argenti.

2

Atteso che non sussisteva neppure il riflesso, che per correggere la detta Sentenza, si allegava dai sigg. Bruscagli, che cioè il Perito Petrini male avesse fatto dopo essere stato dal Tribunale specialmente incaricato di menar buono quei frutti che apparivano dalle partite di Libro prodotte dal Martini, increditando il Martini dei frutti dal 1796. al 1803.; poichè era da ponderarsi, che dovendo il Petrini attendere solo ciò che faceva debito, e credito colla Dote, senza entrare nelle altre pendenze a forma della Sentenza Ruotale non poteva valutare l'addebito dei frutti fatto da Martini nelle partite di Libro, perchè queste erano contrapposte all'avere dei Bruscagli nel Conto corrente, e se il Petrini avesse conteggiate le dette Partite sarebbe mancata la contrapposizione al Credito del Martini.

E' bensì vero che avendo il Petrini calcolato i frutti dal 1796. al 1803, e rimanendo perciò estinto il Credito dei frutti di che nelle dette Partite conveniva che la Ruota dichiarasse, che nel calcolo finale degl' Interessi fra Bruscagli, e Martini non dovessero più figurare i detti frutti, perchè così il Martini non avesse a suo favore una doppia partita di frutti.

Senza che potesse per parte dei Bruscagli replicarsi, che l'interesse loro non rimanesse salvo, perchè sebbene i frutti figurassero col detto temperamento una volta sola, restavano però pregiudicati nel maggiore reliquato

del debito, perchè se il Petrini avesse calcolato i frutti come pagati fino al 1803, i pagamenti fatti in detta epoca sasebbero andati a diminuire la sorte là dove addebitando i Bruscagli dei frutti non pagati, i pagamenti venivano ad imputarsi nei frutti, e non a diminuire la sorte: poichè il provvedimento preso subito che detrae i frutti del dare dei Bruscagli porta alla conseguenza che resti in maggior somma l'avere dei medesimi, talchè o nel nuovo Conteggio i Bruscagli saranno Debitori, e non hanno di che dolersi, mentre tutte le partite in avere hanno il suo contrapposto del dare; manca la causa produttiva dei frutti, e non vi è ragione per cui possa dirsi che il calcolo del Petrini gli abbia pregiudicato, giacchè se non ostante il detto calcolo essi sono Debitori, se non avesse il Petrini conteggiato i frutti dal 1796. al 1803. rimarrebbero i Bruscagli debitori di una maggior somma, la quale sarebbe fruttifera, e così il debito che sarebbe scemato per il conto della Dote sarebbe cresciuto nel Conteggio finale, o sivvero resteranno Creditori, e potranno far valere le loro ragioni sul frutto della somma di cui saranno Creditori acciò gli sia questo abbuonato nel nuovo Conteggio.

Per questi reflessi

Delib. Delib. Dice, salva l'infrascritta dichiarazione, male essere stato appellato per parte dei sigg. Filippo, e Luigi Fratelli Bruscagli colle consecutive loro Scritture del 18. Dicembre 1819., 4. Gennajo 1820., e 13. detto dalle due Sentenze proferite dal Tribunale Collegiale di Pistoja li 28. Settembre 1819., e 24. Dicembre detto.

Rigetta in conseguenza l'indicato appello; conferma le appellate Sentenze in ogni loro parte; ordina quelle eseguirsi secondo la loro forma, e tenore, con dichiarazione peraltro, che nella liquidazione degli altri interessi riservati nella Sentenza appellata non debbano far debito dei Bruscagli tutte quelle partite che riguardano i frutti dotali menati buoni a detto Bruscagli dal 19. Settembre 1805. che potessero esistere nei conteggi prodotti dal Martini, atteso che questi medesimi frutti dotali sono stati compresi, e calcolati nella dimostrazione del Petrini. E finalmente condanna i Fratelli Bruscagli nelle spese anche della presente Istanza.

Così deciso dagl'Illustriss. Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini, *Presid.*
Giovanni Batista Brocchi, e Francesco Cercignani, *Auditori.*

Digitized by Google

DECISIONE LXXIII.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina Praetensae Relevationis diei 28. Settembr. 1820.

IN CAUSA SACCONI, E PICCINI, E MESSERI, E DE BELLIS, E BENELLI

Proc. Mess. Gabbriello Piccioli. Proc. Mess. Antonio Feroci. Proc. Mess. Gio. Checcacci. Proc. Mess. Antonio Manzani. Proc. Mess. Giuseppe Frittelli.

ARGOMENTO

Il Compratore di un Fondo, nel caso, che ne soffra l'evizione, non ha diritto a domandare la Rilevazione contro i terzi Possessori, se non ha conservata l'Azione ipotecaria, mediante l'Iscrizione.

SOMMARIO

1. *La Rilevazione nel caso di Evizione non può esercitarsi contro i terzi Possessori, se non nel caso, che il Compratore abbia conservata l'Ipoteca sopra i Beni avanzati al Venditore nell'Atto, che fece l'acquisto di quelli evitti.*

2. *La Promessa d'Evizione non importa un'Azione reale sopra i Beni del Venditore se non è congiunta coll'Ipoteca.*

3. *L'Ipoteche in Toscana anteriori al primo Maggio 1808. non sono efficaci se non sono state iscritte a' termini della Legge.*

4. *La mancanza d'Iscrizione per l'Ipoteca ne' casi d'Evizione inabilita il Compratore a rivolgersi contro i successivi alienatari, nel caso, che sia molestato.*

5. *Al Creditore del Legato non può opporsi la mancanza d'Iscrizione da quegli, che rappresenta il Testatore.*

6. *I Creditori precedenti del Venditore non iscritti non hanno diritto di molestare i Beni venduti.*

7. 8. *La Legge de' 27. Luglio 1818. contempla solamente la Contrattazione futura, e non le antecedenti.*

9. *La Trascrizione di un'acquisto in Compra avanti la Legge del 27. Luglio 1818. opera, che esclude i Creditori del Venditore anteriori al Contratto dalla conservazione de' loro diritti ipotecarii.*

10. *La Surroga legale è ammessa soltanto a riguardo del Creditore, che sodisfa il Creditore anteriore.*

11. *La superfluità non si presume negli Atti del Legislatore.*

12. *La Legge del 1818. dichiara nella parte proemiale di non far pregiudizio a' Creditori anteriori.*

13. *L'opinione equitativa non può ampliarsi oltre i termini nei quali è stata ammessa.*

Digitized by Google

MOTIVI

Atteso che è certo in fatto che Gio. Batista, e Pietro Benelli non sono proceduti a veruna Iscrizione contro i Beni rimasti a Gaspero Tamburini per assicurare l'Evizione de' Beni, che Essi acquistarono dal medesimo per Contratto dei 19. Gennajo 1802. rogato Ser Giuseppe Frittelli.

Atteso che per esercitare contro i terzi Possessori dei Beni medesimi la rilevazione nel verificato evento della Evizione nascente dalle azioni promosse contro i Benelli dalla Veronica Sacconi ne' Tamburini si rende ai detti Benelli necessario di giustificare di essersi conservata con l'opportuna Iscrizione l'Ipoteca sopra i Beni al Venditore Gaspero Tamburini sopravanzati al momento, che Essi fecero la loro compra, che con la promessa della Evizione, contenuta nel Contratto dei 19. Gennaio 1802. giacchè la promessa della Evizione non importando una azione reale sopra i Beni del Venditore se non in quanto è congiunta con l'Ipoteca dei di lui Beni, e non potendo l'Ipoteche anteriori al primo Maggio 1808. spiegare la loro efficacia contro i Creditori dell'Alienante, e di quelli che hanno causa da Esso, se non in quanto siano state inscritte o nei termini assegnati a questa Iscrizione, o nelle proroghe, onde spiegare la loro efficacia dal giorno della loro creazione, o dal momento in cui siano state fatte, qualora siano state prese posteriormente alle dette epoche, a seconda di ciò, che prescrive il Cap. 5. del Decreto dei 14. Aprile 1808., ne segue perciò, che la mancanza d'Iscrizione della detta Ipoteca pattuita per l'Evizione, inabilita il Compratore a rivolgersi contro i successivi Alienatarj, qualora sia Esso molestato nel suo possesso, e così rimane esclusa per difetto d'Iscrizione l'azione in rilevazione dai Benelli intentata.

1

2

3

4

E ciò si rende anche più evidente nel caso attuale in quanto che, se si prescinda dall'interesse dei Pupilli De Bellis, che avendo acquistato i Beni nell'8. Aprile 1808., e quando rimanevano ancora tanti Beni nel Patrimonio Tamburini capaci a sodisfare il Credito pel quale agira contro i Benelli la Veronica Sacconi ne' Tamburini, e che giustificano l'erogazione del prezzo del loro acquisto in titoli anteriori, e più privilegiati di quelli che competevano alla Veronica Sacconi ne' Tamburini, non avevano perciò nulla a temere dalla domandata rilevazione; se da ciò si pretenda, dicevasi, più evidente si rende nel caso la precisa applicazione della Legge, in quanto che gli acquisti fatti da Luigi Piccini nel 1812., dalla Rosa Messeri Ved. Mancini nei 4. Maggio 1816., e nuovamente dal Piccini ne' 13. Giugno 1817. furono fatti senza che i Registri delle Iscrizioni presentassero l'esistenza della Ipoteca eventuale competente ai Fratelli Benelli in ordine al loro acquisto posto in essere nel 1802., e così senza che i detti Compratori Messeri, e Piccini potessero valutare l'importanza di questa Ipoteca, e provvedere rispetto ad Essa al loro interesse sistemandosi quanto al modo del pagamento del prezzo.

Anzi si aggiunge, che i detti Compratori Messeri, Vedova Mancini, e Piccini adempirono anche alla formalità della Trascrizione del Contratto,

e neppure allora nei termini legali fu proceduto a prendere veruna Iscrizione, onde dovendo la Legge rispettarsi, bisogna ben dire che nessun diritto ai Benelli rimase per cui molestare con una azione Ipotecaria, nel caso di Evizione, i Beni del Venditore posteriormente al loro acquisto trapassati in altri Possessori, in quanto che coll' opportuna Iscrizione non erasi conservata quella Ipoteca, con la quale unicamente potevano da Essi investirsi i Beni della Mancini, e dal Piccini acquistati.

Nè potevasi come una valutabile autorità in un sentimento totalmente a questo opposto presentare la *Decis.* 32. *del Giornale Pratico Legale Vol.* 5., mentre qualunque siano i principj in essa dedotti, egli è certo, che non altro fu in quel caso stabilito, se non che il Creditore a titolo di legato non può sentirsi opporre dal Debitore che rappresenta il Testatore
5 la mancanza d' Iscrizione quando agita contro di esso per la sodisfazione del suo Credito del Legato, come ciò rilevasi dal *Num.* 7. *e* 8. della detta Decisione, ma tutto questo non riguarda il diverso caso, quale è il presente, che cioè, sotto l' influenza del sistema Ipotecario siansi dai Terzi acquistati i Beni sopra i quali esisteva l' Ipoteca per l' Evizione di precedenti alienazioni, ma non conservata mediante l' Iscrizione, e che di più questi Terzi Compratori siano stati solleciti di devenire alla Trascrizione dei loro Contratti, mentre a tenore dell' *Art.* 834. *del Codice di Procedura* allo spirare del termine ivi stabilito, i precedenti Creditori del Venditore non iscritti mancano di ogni diritto di molestare il Compratore nei Beni acqui-
6 stati, onde a giusta ragione non potevasi ravvisare verun diritto nei Benelli, nè potevano Essi giovarsi di una Decisione che nulla aveva di commune con la disputa attuale.

Atteso che inutilmente pure si reclamava dai Benelli il favore della Notificazione dei 27. Luglio 1818., quasi che dovessero i medesimi essere surrogati nei diritti della Veronica Sacconi nei Tamburini, e potessero quindi liberamente rivolgersi contro i successivi Alienatarj, in quella guisa, che avrebbe potuto agire la stessa Veronica Tamburini.

Poichè a questa pretensione resisteva la lettera della detta Legge, la quale lungi dal disporre indistintamente per il tempo passato, si limitò sol-
7 tanto alle contrattazioni che si ponessero in essere successivamente alla sua emanazione « ivi « E con dichiarazione altresì, e con che non resulti « pregiudizio ai Creditori posteriori aventi ipoteca contratta, acquistata, e « conservata precedentemente alla pubblicazione della presente Notifica- « zione. « Quindi il Subingresso dalla Legge accordato, non può arrecar pregiudizio ai diritti dei Creditori posteriori, a quelli per il di cui fatto accade l' Evizione, sempre che siano Creditori anteriori alla pubblicazione della Legge; e con ciò si volle denotare, che tutte le Contrattazioni precedenti alla Legge, ed induttive di un' Ipoteca, qualora fosse stata questa re-
8 golarmente conservata, non dovevano cedere sotto l' influenza della nuova Legge, ma doveva rispetto ad esso osservarsi ciò che disponevano, quanto a questo Subingresso le Leggi vigenti al tempo in cui le Contrattazioni erano seguite.

Digitized by Google

Che poi i riguardi, che avevano meritati i Creditori posteriori aventi Ipoteca contratta, acquistata, e conservata precedentemente alla pubblicazione della Legge, onde non esporli alle conseguenze del Subingresso dalla nuova Legge accordato ai Terzi possessori, ed ai Creditori con Ipoteca speciale evitti da Creditori muniti d'Ipoteca generale dovessero essere comuni anche ai Terzi Possessori, che avevano fatto, e perfezionato l'acquisto anteriormente alla detta Legge, da un Venditore di cui un Creditore con Ipoteca generale spogliava un Compratore ad Essi precedente, non sembra che debbasene dubitare al solo reflettere, che una maggioranza di ragione concorre per estendere a questi ultimi quella protezione che la Legge ha accordato ai primi, mentre se il vincolo sopra i Beni impresso con l'Ipoteca prima dell'emanazione della Legge ha ottenuto dal Legislatore che fosse atteso a vantaggio di coloro che lo avevano conservato per sottrarli al Subingresso nuovamente accordato, molto più è ragionevole il credere, che lo stesso Legislatore abbia liberato da questo Subingresso quei Compratori dei Beni del Debitore, che avevano precedentemente alla pubblicazione della Legge perfezionato il loro acquisto, eseguendo ben'anche la Trascrizione, che era il mezzo dalla Legge voluto per escludere i Creditori del Venditore anteriori al Contratto, dalla possibilità di conservare in guisa alcuna i loro diritti ipotecarj sopra i Beni alienati.

9

Nè questo concetto diminuisce di forza con avvertire, che la detta Legge non escluse assolutamente i Creditori posteriori aventi Ipoteca conservata antecedentemente alla di lei emanazione dalle conseguenze del Subingresso, ordinato dalla medesima, ma solo dichiarò, che non doveva questa nuova Legge pregiudicare a questi Creditori, onde rimase sempre a stabilirsi se a tenore delle Leggi Ipotecarie fosse escluso il Subingresso a favore del Creditore, o del terzo Possessore, che a talento di un Creditore anteriore munito d'Ipoteca generale veniva spogliato del suo acquisto, o del fondo specialmente ipotecatoli, talmentechè se a tanto non giungevano le dette Leggi, deve concludersi, che con l'emanazione di quella dei 27. Luglio 1818. nulla rimanevano pregiudicati i Creditori posteriori, che anteriormente alla di lei emanazione avevano contratta, acquistata, e conservata la loro Ipoteca.

Poichè non sussiste, che ai termini di ciò che dispone il sistema Ipotecario tuttora conservato fosse, anteriormente alla detta Legge, ammissibile a danno dei Creditori posteriori validamente iscritti il Subingresso del Creditore, che rimaneva spogliato degli effetti della sua Ipoteca speciale per l'esercizio dei diritti, che ad un Creditore munito d'Ipoteca generale fosse piaciuto in effettuare a pregiudizio di questo Creditore speciale, ancorchè fossero esistiti altri Creditori posteriori a quello spogliato, contro i quali avrebbe un'eguale successo potuto esperimentare le sue azioni il Creditore munito d'Ipoteca generale anteriore, bastando per rimanere di questo principio convinti, il riportarsi a ciò che prescrive l'*Art.* 1251. *N.* 1. *del Codice Civile*, ove la surroga legale viene soltanto am-

10 messa a riguardo del Creditore che sodisfa effettivamente il Creditore anteriore, ma non già quando la dimissione del Creditore anteriore viene dal Creditore posteriore operata con la perdita del Fondo sopra cui era imposta la sua ipoteca che stava a garantire il proprio credito, siccome resulta dal tenore del patto. *Art.* 1251. *N.* 1.

E sebbene siasi opinato diversamente tanto dallo Scrivente presso *Merlin. Repert. de Jurisprud. Verb. Trascription.* §. 6. *N.* 5. *vers. Mais n'ya-t-il pas ec. pag.* 99. *Tom.* 13. *Edict.* 3. che presso *Sirey Jurisprud. de la Cour ec. Tom.* 13. *par.* 2. *pag.* 184. *vers. Le Jugement ec.*, pure si è dovuto da essi convenire, che loro opinione è il resultato dell' *Equità*, ma non della disposizione della Legge; onde tanto più giusto si rende il concludere che la Legislazione precedente alla Legge dei 27. Luglio 1818. non compartiva questo Subingresso legale al Creditore Ipotecario speciale posteriore, che rimaneva spogliato del Fondo ipotecato dal Creditore Ipotecario generale anteriore.

Aggiunge inoltre una nuova dimostrazione di questo giusto concetto sia il fatto della emanazione della Legge dei 27. Luglio 1818., sia il tenore della medesima.

Difatti, qualora la Legislazione relativa al sistema Ipotecario importasse quel Subingresso legale, che fu indotto dalla detta nuova Legge, inopportuna affatto sarebbe stata l'emanazione della medesima, e così ad

11 escludere questa superfluità che non può presumersi negli Atti dal Legislatore emessi, conviene riguardare, che la detta Legge fosse diretta ad indurre un nuovo Gius, ed a supplire a quel vuoto che presentava la precedente Legislazione, e che pure era dalla *Equità* reclamato.

Lo persuade poi il tenore della Legge medesima, mentre se si riguarda alla di lei parte proemiale si trova dichiarato, che le disposizioni della medesima furono dettate dalla veduta di provvedere alla indennità dei terzi Possessori, e dei Creditori muniti d' Ipoteca speciale, ma ciò per altro *senza pregiudizio dei diritti dei Creditori anteriori;* E se si riguarda alla parte dispositiva si sa che la di lei sanzione fu ordinata « ivi « con di-
« chiarazione altresì, e con che non resulti pregiudizio ai Creditori poste-
« riori aventi ipoteca contratta, acquistata, e conservata precedentemente
« alla pubblicazione della presente Notificazione. «

Ma quando tanto si espresse il Legislatore, bisogna ben dire, che con tutta evidenza viene a resultare, che l'opinione nella quale trovavasi il Legislatore al momento che pubblicò la sua Legge, quella si fu che la medesima inducesse un diritto tutto nuovo, ed ignoto alla precedente Legislazione, ma potendo presumersi, che tanta premura egli dovesse avere di non pregiudicare i diritti, che i Creditori inscritti avevano acquistati fino a quell' epoca, subito che la Legge medesima nulla avesse dovuto operare di più di ciò, che dalla Legislazione tuttora in vigore veniva a resultare.

Quello che toglie nel caso attuale ogni disputa egli è, che volendo

Digitized by Google

anche seguitare l'opinione degli Autori di sopra citati, che cioè anche avanti la pubblicazione della Legge dei 27. Luglio 1818. potesse competere un Subingresso legale a favore dei Creditori muniti d' Ipoteca speciale che venissero spogliati della loro Ipoteca per l'esercizio di questo diritto fatto da un Creditore fornito di una ipoteca generale anteriore, sarà sempre vero, che questa opinione deve restringersi nei precisi termini nei quali viene ammessa, e così dovrà tassativamente attendersi nel tema preciso che questo Subingresso si reclamava da un Creditore, che resti privato della sua Ipoteca speciale senza potersi estendere a favore del *Terzo Possessore* che soffra una evizione, o spoglio per il fatto del Creditore Ipotecario generale anteriore, giacchè ora si tratta di una opinione equitativa, questo non può ampliarsi oltre i termini precisi nei quali l'opinione equitativa è stata ammessa.

Quindi subito che i Benelli sono dei *Terzi Possessori*, che soffrono l'evizione, o spoglio per opera della Veronica Sacconi ne'Tamburini munita d'Ipoteca generale anteriore ai loro acquisti, non possono Essi approfittare del Subingresso legale, che con il favore della Legge dei 27. Luglio 1818., che ha ai *Terzi Possessori* conceduto espressamente questo diritto, ma devono goderne però a seconda della Legge istessa, che è quanto dire senza pregiudizio dei Creditori posteriori che hanno un'Ipoteca legittimamente conservata precedentemente alla emanazione della Legge medesima, e così senza pregiudizio di tutti gli altri da Essi intimati in rilevazione, che avendo efficacemente inscritta la loro Ipoteca per il caso della evizione, diventano perciò quei Creditori posteriori, ai quali la sanzione della nuova Legge non deve pregiudicare.

Atteso che il Credito della Dote della Veronica Sacconi ne' Tamburini resta diminuito anche dal pagamento dalla medesima riportato all'occasione della vendita fatta alla sig. Rosa Messeri Vedova Mancini, al quale ritiro fu autorizzata con Mondualdo dei 28. Gennaio 1817., siccome ciò resulta dal Contratto dei 5. Agosto 1817., rogato Mess. Gio. Gualberto del Chiaro, ne segue che per la somma in esso espressa viene a diminuire il di lei Credito dotale; Attesochè i sigg. Benelli hanno di fatto intimati in rilevazione tutti coloro che sono comparsi in Giudizio, e la loro Intimazione è destituita di fondamenti, non essendosi coll'opportuna Iscrizione conservata l'Ipoteca con la quale rivolger si potrebbero per l'evizione alla quale sono esposti, contro gli Alienatarj ad Essi posteriori, e perciò a riguardo di tutti gli Intimati vanno a soccombere nel Giudizio di Rilevazione.

Dice bene appellato, salva l'infrascritta dichiarazione, dalla Sentenza proferita dal Magistrato Supremo nei 10. Marzo 1820., male essere stato con detta Sentenza giudicato, quella revoca in tutte le sue parti, ed in riparazione dichiara non esser costato, nè costare del diritto ai sigg. Fratelli Benelli a domandar la rilevazione contro i Ter-

zi Possessori per la mancanza di essersi conservati l'Azione Ipotecaria mediante l' Iscrizione.

E detta dichiarazione ferma stante, rigetta in tutte le sue parti le Domande avanzate dai sigg. Benelli, e di che nelle Scritture de' 9. *Marzo*, *e* 25. *Novembre* 1819.

Conferma la Sentenza proferita dal Magistrato Supremo de' 22. *Settembre* 1819., *in quella parte che dichiara il Credito della Veronica Sacconi, e la ammette in possesso dei Beni acquistati dai signori Fratelli Benelli dal Patrimonio Tamburini mediante il pubblico Istrumento de'* 19. *Gennaio* 1802., *e ne ordina in dette parti la piena esecuzione, dentro però, la concorrente quantità di Scudi* 236. 4. 15. 4 *soltanto, atteso il pagameuto di Scudi* 34. *dalla Veronica Sacconi ne Tamburini ricevuto dalla Messeri in ordine al Contratto de'* 5. *Agosto* 1813., *rogato Ser Gio. Gualberto Del Chiaro.*

Dichiara in fine non esser luogo a procedere contro i sigg. Piccini, e Messeri ne' Mancini, e Pupilli De Bellis, quali libera dalle molestie contro di loro inferite per parte dei sigg. Fratelli Benelli, e condanna quest' ultimi nelle spese tanto del passato, che del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini, *Presidente*.

Gio. Batista Brocchi, Relatore, e Francesco Cercignani, *Auditori*.

DECISIONE LXXIV.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE.

Mutilianen. Assignationis diei 23. *Maii* 1820.

IN CAUSA LADERCHI NE BANDINI E TREMAZZI ED ALTRI CC. DI LL.

Proc. Mess. Pietro Pagni — Proc. Mess. Antonio Cartegni

ARGOMENTO

Quell' Assegnamento Annuo che si dice Spillatico, promesso alla Donna non tanto in correspettività della Dote, ma eziandio in contemplazione del Matrimonio è dovuto nel caso ancora, che venga alla Donna restituita la Dote; ma non ha diritto la stessa Donna di esigere le somme arretrate dal prezzo de' Beni venduti dal Suocero, o dal Marito per dimettere de' Creditori anteriori, i quali debbono essere pagati, non ostante che la Donna avesse proceduto per via di sequestro, e ne avesse ottenuta la conferma.

Sommario

1. *Lo Spillatico è dovuto alla Donna non ostante la restituzione della Dote quando è stato promesso in contemplazione del Matrimonio.*

2. *Non sono refettibili le spese di un sequestro sopra somme, il pagamento delle quali dipende dall' Ordine del Giudice.*

3. 4. *L' Ipoteca generale, secondo l' antica Legislazione, si acquistava ancora su i Mobili.*

5. *La conferma del sequestro non trasferisce dominio.*

6. *La conferma del sequestro non rende avulsa dal Patrimonio del Debitore la cosa sequestrata.*

Storia della Causa

Nel 30. Giugno 1802. in Faenza fu celebrato l'Istrumento di Sponsali fra la sig. Contessa Maddalena figlia del sig. Conte Lodovico Laderchi, ed il sig. Conte Carlo figlio del sig. Cav. Alessandro Bandini; con quest'Atto solenne fatto avanti i Notaj di Faenza Marco Poggi, e Alessandro Grossi, il sig. Conte Laderchi promise di pagare a titolo di Dote della predetta sua figlia la somma di Scudi 10000. di Moneta Romana, e i sigg. Conti Padre, e Figlio si obbligarono di pagare alla signora Sposa Contessa Maddalena annualmente Scudi 120. a titolo di Spillatico in rate di Scudi 10. ogni mese.

Fu dipoi celebrato il Matrimonio, e fu pagata la preindicata somma di Sc. 10000. a' predetti signori Bandini. Le disgrazie accadute nel Patrimonio Bandini obbligarono la sig. Contessa Maddalena a ricorrere al Tribunale per ottenere dal Suocero la restituzione delle sue Doti, e inoltre il pagamento degli arretrati Spillatici, lo che venne eseguito nel 31. Gennajo 1809. colla consegna fatta alla medesima signora Contessa di diversi Beni stabili: divenuta di nuovo questa Dama nel 1818. Creditrice del Patrimonio per Spillatici non pagati della somma di Scudi 1080. procedè la medesima nel 5. Marzo di quell'Anno per gli Atti del Tribunale di Modigliana ad un sequestro di alcune somme, che i sigg. Dott. Matteo, e Giovanni Fratelli Zauli andavano Debitori del Patrimonio Bandini per frutti decorsi sul prezzo di più Beni, che avevano dal sig. Cav. Alessandro acquistati in compra nel 29. Maggio 1811.; e contemporaneamente domandata la dichiarazione del suo Credito fece Istanza, che fosse confermato il sequestro, come ottenne colla Sentenza proferita dal sig. Vicario Regio di Modigliana nel 9. Aprile 1818. Insorsero allora i sigg. Canonico Stefano, e Fratelli Tremazzi, e altri CC. di LL. e intimarono i sigg. Zauli a non pagare cosa alcuna alla sig. Contessa Laderchi Bandini, la quale comparsa di nuovo in Giudizio volle sostenere contro i suddetti signori Tremazzi, che la conferma del sequestro operava a di lei favore: dedussero ambe le Parti le loro respettive ragioni avanti il sig. Vicario Regio di Modigliana, il quale con Sentenza del 21. Aprile 1819. dichiarò, che le somme sequestrate dovessero pagarsi alla predetta signora Contessa, e agli altri Creditori per

contribuito in proporzione de' loro respettivi Crediti. Interpose Appello da questa Sentenza alla Regia Ruota di Firenze la sig. Contessa Maddalena nella parte relativa al contributo, ed appellarono ancora i sigg. Tremazzi, e altri Creditori Bandini. La Ruota dopo di avere intese le ragioni delle Parti pronunziò nel 23. Maggio 1820. la Sentenza nel modo che segue.

MOTIVI

Atteso che non poteva contrastarsi il diritto nella signora Laderchi ne Bandini a conseguire lo Spillatico per esserli stato questo promesso dal sig. Cav. Alessandro Bandini di lei Suocero nel pubblico Istrumento de' 30. Giugno 1802., rogato in Faenza dai Notari Poggi, e Grossi, opportunamente Archiviato in Firenze li 2. Giugno 1817. del quale n'è stata permessa l'esibizione nei Tribunali Toscani dalla Segreteria del R. Diritto nel detto dì 2. Giugno 1818., e canonizzato con Sentenza del Tribunale di Modigliana del dì 9. Aprile 1818.

Atteso che per impedire la detta pronunzia non era opponibile che la signora Laderchi ne' Bandini avesse digià ottenuta la restituzione dell'intera sua Dote, onde dovendo lo Spillatico dirsi promesso in correspettività della ricevuta Dote, non potesse più la sig. Laderchi aver diritto per ottenere il pagamento di detto Spillatico, perchè questo debbe dirsi promesso non solo in correspettività della Dote, ma ancora in contemplazione del Matrimonio contratto col sig. Conte Carlo Bandini figlio di detto Promittente, come considerò il Giusdicente di Modigliana nel suo Motivo, talchè non ostante la restituzione della Dote e lo Spillatico dovuto per esser sempre permanente una delle cause per cui fu il detto Spillatico promesso.

Atteso che neppure ostava, che Essa avesse ricevuto Beni in maggior quantità dell' importare della Dote, giacchè questo era derivato dall' essere stato alla medesima accollato il pagamento di alcuni debiti, e si era altresì la medesima Laderchi ne' Bandini dichiarata, che se i Creditori gli volevano restituire la Dote, in contanti, e rindennizzarla del pagato ai Creditori, e dei miglioramenti fatti in detti Beni, Essa era pronta a rilasciare i medesimi in vantaggio dei Creditori, dalla quale dichiarazione ne resultava la buona fede della sig. Contessa Laderchi ne' Bandini.

Atteso che sebbene abbia la Ruota canonizzato questo diritto dirimpetto ai Creditori comparsi, e così con legittimi Contradittori, tuttavolta era equa che questa renunzia non pregiudicasse ai diritti degli altri Creditori non comparsi ai quali dovevano perciò essere preservate le loro ragioni.

Atteso che quanto ai frutti sequestrati non poteva competere alla sig. Contessa Laderchi ne' Bandini alcun diritto per prelevare le spese fatte per il sequestro, giacchè essendo stato dai signori Zauli compratori fino dell'anno 1814. instaurato un Giudizio d' Ordine sopra il pagamento del prezzo dei Beni che Essi avevano comprato dal Patrimonio Bandini, era certo che i medesimi anche senza questo non avrebbero pagato che a quei Cre-

Digitized by Google

ditori per i quali fosse stato fatto dal Tribunale l' Ordine di pagamento, e così non verificandosi l' utilità apportata ai Creditori dalla sig. Contessa Laderchi mediante il detto sequestro, non osta ragione alcuna per cui dovesse riavere le spese del fatto sequestro. 2

Atteso che neppure alcun titolo poteva vantare la detta sig. Laderchi per concorrere con gli altri Creditori a rata di credito come decise il Tribunale di Modigliana, e molto meno di essere preferita ai detti Creditori per tutta la somma sequestrata, perchè non era certo, che su i frutti sequestrati per trattarsi di cose mobili non potesse verificarsi ipoteca, giacchè la Ruota aveva già fissato che anche su i mobili secondo l' antica Legislazione si contraeva l' Ipoteca generale, la quale dava diritto ai Crediti anteriori di essere sopra quelli pagati secondo l' anteriorità del loro Credito, come ne faceva fede la decisione in causa Corsini ne' Montanelli, e Fratelli Magnani, e precisamente in termini di Canone di Affitto, l'altra decisione nella Causa Sforzini Vedova Fantozzi, e Manzi del dì 5. Marzo 1818. impressa nel *Giornale Pratico Legale Vol.* 18. *Ann.* 1818. *P.*83. e finalmente in termini di altro Credito pecuniario la decisione de' 9. Giugno 1819. in Causa Recanati, Ambron, Monselles, e Fenzi, ed era per questo che trattandosi di genere capace d' Ipoteca doveva cedere piuttosto a vantaggio dei sigg. Tremazzi, e CC. di LL., i quali erano Creditori anteriori che della signora Laderchi Creditrice posteriora. 3 4

Atteso che niente rilevava per il contrario oggetto la circostanza di essere stato il sequestro fatto dalla sig. Laderchi confermato, quasi che la conferma del sequestro fosse capace di arrestare dal Patrimonio del Debitore gli effetti sequestrati, giacchè la conferma del sequestro non trasferisce per se stesso dominio, come era stato stabilito nella detta decisione in Causa Recanati. 5

Atteso che non sussisteva la pretesa distrazione fra le cose stabili che per ridurre in contanti d' uopo era procedere alla vendita delle medesime ed il danaro contante, talchè come nel primo la conferma di sequestro non potesse operare alcuna traslazione di dominio, altrettanto lo producesse la conferma rispetto al contante, giacchè la decisione in Causa Recanati emanata in termini di Credito pecuniario equivalente in tutto alla pecunia numerata dichiarò pure che la conferma del sequestro non aveva avulso dal Patrimonio del Debitore la cosa sequestrata, e non aveva potuto operare la traslazione del dominio della medesima nel Sequestrante. 6

Per tali ragioni

Delib. e Delib. Dichiara male appellato per parte dei sigg. Canonico Stefano, e Felice Fratelli Tremazzi, ed altri Creditori Bandini il 23. Gennaio 1819. dalla Sentenza de' 27. Aprile Anno stesso. contro di essi proferita, ed in favore della sig. Contessa Maddalena Laderchi Bandini relativamente al diritto delli Annui Spillatici alla medesima dovuti dal Patrimonio del sig. Cav. Alessandro Bandini in ordine alle Convenzioni stipulate col Contratto di Sponsali de' 20. Giu-

gno 1802., *quale in questa parte pienamente confermò, e conferma, ordinando eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, con dichiarazione che la presente pronunzia non possa in alcun modo pregiudicare ai diritti dei Creditori non comparsi.*

E procedendo a far diritto sull' Appello interposto dalla detta signora Contessa Maddalena Laderchi Bandini nel 27. *Giugno* 1819. *dalla detta Sentenza del* 27. *Aprile Anno stesso in ciò che riguarda i frutti sequestrati, dice non esser luogo al contributo dalla Sentenza predetta ordinato, e dichiara che i frutti del sudd. prezzo sequestrato dalla detta sig. Laderchi Bandini debbono essere distribuiti fra i Creditori del sig. Alessandro Bandini con le regole dell' anteriorità, e poziorità per essere essi soggetti alle Ipoteche a favore dei Creditori istessi come non avulsi dal Patrimonio del comune Debitore, e senza che possa alla medesima competere sopra i detti frutti alcun diritto per prelevare le spese del sequestro da esso fatto.*

Ed attesa la mutua vittoria compensa le spese del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustriss. Signori
Francesco Maria Mori-Ubaldini, *Presid. e Relat.*
Giovanni Batista Brocchi, e Francesco Cercignani, *Auditori.*

DECISIONE LXXV.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina Obbligationis diei 23. *Maii* 1820.

IN CAUSA MAGNANI E TARTINI SILVATICI

Proc. Mess. Jacopo Giacomelli — Proc. Mess. Giuseppe Vanni

ARGOMENTO

Quegli che garantisce l' esazione, dentro un tempo determinato, di un Credito a favore del Cessionario, colla dichiarazione, che se per qualunque *Causa* o *Titolo*, non potrà nel tempo stabilito ottenerne il Cessionario il pagamento, esser tenuto in proprio, se in questo tempo il Debitore fallisce, non può questo caso dirsi impensato, e perciò il Gravante deve non ostante adempiere alla sua obbligazione.

SOMMARIO

1. *I Magistrati sono in dovere di fare adempiere i patti, e le Convenzioni.*

Digitized by Google

2. *L'espsessioni* per qualunque Causa, e Titolo *comprendono qualunque evento.*

3. *Il Principe, che con Rescritto autorizza il Giudice a fare delle dichiarazioni contrarie alla Legge a fine, che resti eseguita la volontà de' Creditori di un Patrimonio fallito, non può dirsi un Rescritto obbligatorio.*

4. *Il Caso insolito si dice quello, che nè comunemente, nè verosimilmente può accadere.*

5. *La Legge non toglie a' Giudici la facoltà di dichiarare sospesa la Sentenza da Essi pronunziata.*

6. *Il Giudice può a suo arbitrio estendere il termine della sospensione dell'esecuzione della Sentenza.*

MOTIVI

Atteso che dal tenore del Contratto de' 24. Febbrajo 1815., rogato Mess. Michele Bandinelli, e segnatamente al §. *Ferma stante la detta Vendita, e Cessione ec.*, ad evidenza resulta, che il sig. Gaetano Tartini dichiarò, che la Ragione Giorgio Magnani, e figlio ritornar poteva al libero esercizio dei suoi diritti per il conseguimento del Credito, che la detta Ragione teneva contro l'altra Ragione in Stralcio Bosi, e Compagni, e resultante dalla scrittura, e libri di detta Ragione, e dagl'Atti dello Stralcio, sempre che nel tempo, e termine di Anni tre decurrendi dalla stipulazione del detto Contratto, la Ragione Giorgio Magnani, e Figlio non avesse pienamente esatto, e conseguito il Credito, che il sig. Tartini teneva contro il signor Lorenzo Baldini in ordine al pubblico Istrumento de' 12. Novembre 1811., rogato Ser Luigi Meucci, e che con il rammentato Contratto de' 24. Febbrajo 1815. fu alla detta Ragione Magnani ceduto, e venduto; atteso che questo regresso ai primitivi diritti fu alla Ragione Magnani concesso qualunque fosse stata la Causa, ed il Titolo, per cui nel prefiuito termine di tre Anni non si fosse potuto, o in tutto, o in parte incassare il detto Credito ceduto, e con dichiarazione inoltre, che non si potesse contro la Ragione Magnani dedurre veruna eccezione per la non fatta esazione, nè allegare scusa di negligenza, ond'è chiaro che il solo lasso materiale del tempo ha potuto far verificare la condizione resolutiva del Contratto apposta, ed il dovere di rispettare il patto scritto dai Contraenti ha potuto rendere ed ha resa legittima l'Azione per il pagamento nel Credito primitivo in sorte, e frutti tuttora estante dalla Ragione Magnani promossa contro il sig. Gaetano Tartini, ed ha dovuto perciò la Giudiciale domanda di pagamento essere accolta, essendo un dovere dei Magistrati il procurare, che i patti, e le legittime Convenzioni siano adempite, ed osservate; atteso che mentre la Causa attuale escludeva ogni dubbio sul fatto materiale del non seguito pagamento dell'intero Credito ceduto nel termine convenuto, insussistente si è dovuto riconoscere ciò che ad evitare la propria obbligazione si è dal sig. Tartini proposto, e che si è

fatto consistere in primo luogo nel rilevare che il ritardo del pagamento del Credito ceduto, essendo derivato dal successivo fallimento, a cui è stato soggetto il sig. Lorenzo Baldini Debitore ceduto, è con ciò avvenuto un cambiamento tale nelle cose da quello in cui esse si trovavano all'epoca del celebrato Contratto, che non può a questo inaspettato evento riguardarsi preordinata la volontà dei Contraenti, e così anche nel caso del sopravvenuto fallimento non può credersi, che volesse il sig. Tartini obbligarsi alla restituzione del debito ceduto rimasto insoluto allo spirare del Triennio successivo alla stipulata Cessione.

E si è in secondo luogo rinvigorito il ragionamento in avvertire che essendosi in esecuzione di Sovrani Rescritti obbligati i Creditori Ipotecari del fallito Patrimonio Baldini a ricevere il loro pagamento in cinque rate eguali pagabili ognuna in ciascun' Anno, si è pur troppo in queste circostanze verificato un caso fortuito, a cui sicuramente per la di lui propria natura, non può supporsi portata la volontà dei Contraenti, e quindi anche per questo, non può dalla Ragione Magnani pretendersi contro il sig. Tartini l'osservanza di un patto, che non può presumersi contratto che a seconda dell'ordinario evento delle cose, non già perciò che viene a dipendere da un mero caso fortuito di cui l'assunzione non si riguarda fatta dai Contraenti qualunque sia l'effrenatezza delle espressioni con le quali i patti si vedono concepiti.

Poichè non potevasi valutare il primo fondamento, mentre quando la risoluzione della Cessione fatta alla Ragione Giorgio Magnani, e Figlio, sempre che questa Ragione non avesse potuto nel termine di tre Anni conseguire il Credito cedutoli, si conveniva dal sig. Tartini di fronte alla cessione di un Credito, che apparteneva al Negoziante, quale era il sig. Lorenzo Baldini, e di più questa risoluzione della cessione si era concordata per *qualunque Causa*, e *Titolo* nel termine stabilito non avesse potuto la Ragione Giorgio Magnani, e Figlio essere sodisfatta, era evidente che il sopravvenuto fallimento del sig. Lorenzo Baldini non era un'evento che non dovesse rimaner compreso sotto quelle espressioni per *qualunque Causa*, e *Titolo*, che si erano dai Contraenti adoprate, che anzi l'esistenza istessa del Credito ceduto rendeva molto verisimile questo avvenimento come osserva *Stracc. de Mercatur. Part.* 2. *N.* 27., e quindi come poteva facilmente prevedersi, così nell'ampiezza delle usate parole devesi necessariamente dai Contraenti riguardar contemplato, e perciò questo evento, non ha potuto distruggere l'obbligazione dal sig. Tartini assunta.

Atteso che non rileva neppure il secondo riflesso, giacchè non sussiste di fatto, che la dilazione quinquennale al pagamento dei Creditori Ipotecari del Patrimonio Baldini, sia un effetto di un Sovrano Rescritto che abbia obbligato i Creditori a questo modo di pagamento, ma è soltanto questa dilazione il resultato della volontà dei Creditori ai quali è piaciuto di accettare le condizioni, che per il loro pagamento sono state offerte dal sig. Luigi Ruggero Buccellato, che si è reso Accollatario dell'intiero

Digitized by Google

Patrimonio Baldini, e che ottenne dal Principe di procedere a questo Accollo, mediante un Rescritto che deferì al Tribunale di Commercio la facoltà di fare non ostante il diverso disposto delle Leggi, quelle dichiarazioni relative al domandato Accollo che avesse riconosciute eque, e convenienti.

Manca quindi di fatto il supposto al quale è appoggiato il ragionamento del Succumbente, non potendosi giammai considerare fatto diretto del Principe ciò che è stato operato per la riunita volontà dei Creditori alla quale il Rescritto del Principe non ha imposta alcuna Legge, ma soltanto ha remosso quelli ostacoli, che potevano frapporsi alla piena esecuzione della volontà dei Creditori medesimi. 3

Nè poteva proporsi, che un'evento insolito fosse quello, che portò il Patrimonio di un fallito, quale fu dichiarato il sig. Baldini, anzi che vendersi all'Incanto per sodisfare i Creditori, fosse al contrario accollato ad un Compratore, e che a questi fosse accordato il tempo di cinque Anni, per sodisfare a rate eguali il suo debito; poichè valutabile era sommamente la replica, che ravvisare un *caso* come *insolito*, si richiede, che questo evento, *nè comunemente, nè verisimilmente* possa accadere *Cresp. de Valdaur Observat.* 94. *N.* 27. Or quanto erasi praticato rispetto al Patrimonio Baldini per il pagamento dei di lui Creditori non era un sistema così insolito quanto esageravasi, facendo l'esperienza pur troppo conoscere, che agli stessi Debitori di Azioni consimili si concedono per il pagamento non già dell'intiero debito, ma per quello concordato, e stralciato con grandiose diminuzioni, e perciò non potevasi la dilazione per il pagamento concessa all'Acoollatario del Patrimonio Baldini riguardare come un'evento insolito, e quindi non poteva apprendersi come un'evento che non dovesse cadere nella contemplazione del sig. Tartini, che garantiva il pagamento del Credito ceduto nel termine di tre Anni, ed assumeva l'obbligo di effettuarlo del proprio qualora per *qualunque Causa, e Titolo* non si fosse il pagamento medesimo nel detto termine effettuato. 4

E ciò prendeva anche maggior forza dall'osservare che il sig. Tartini veruna opposizione aveva fatta alle domande dell'Accollatario, onde tanto meno meritava di essere ascoltato quando pretendeva che le condizioni dell'Accollo, come che insolite, ed imprevidibili dovessero esonerarlo dalla sua obbligazione, giacchè il suo contegno faceva ostacolo alle sue istanze, non potendo permettersi, che profittar dovesse il signor Tartini di un'evento, che mentre lo considerava ad esso dannoso, sempre che dava luogo alla ragione Giorgio Magnani, e Figlio d'insistere nella riportata cessione non si era d'altronde il sig. Tartini dato nessun pensiero, onde di questo evento impedire la possibile esistenza.

Senza che giovasse il soggiungere, che qualunque opposizione del signor Tartini all'accettazione dell'Accollo con le condizioni dal sig. Buccellato proposte sarebbe divenuta inutile, e non deve perciò l'omissione di essa rimproverarsi al sig. Tartini. Mentre sebbene possa ammettersi, che

l' evidente utilità del proposto Accollo ravvisata dai Creditori potesse obbligare al silenzio i Dissenzienti, non era per questo il sig. Tartini dispensato di fare dal suo lato tutto quello che trattenere ed impedire poteva l' accettazione completa del progettato Accollo, ogni volta che di questa accettazione voleva prevalersi contro i Cessionari Magnani, giacchè stabilire non poteva gli effetti della sua diretta opposizione, subitochè da Esso non era stata fatta alcuna al Progetto d'Accollo, e quindi non poteva giustificare, e reclamare l' inutilità della sua medesima opposizione.

Atteso che non denega la Legge la facoltà ai Giudici di dichiarare sospesa l' esecuzione della Sentenza che da Esso viene pronunziata, essendo a questo proposito letterale il disposto del *Text. in Leg. Qui pro 2. ff. de reg.*
5 *Jur. et de Effect. Sententiat et de Interlocut.* « ivi « Qui pro Tribuna-
« li cognoscit, non semper tempus judicatu servat, sed non numquam
« aretat., non numquam prorogat pro causae qualitate, et quantitate, vel
« personarum obsequio vel contumacia «

Atteso che la convenienza di questo principio alla Causa attuale era stata conosciuta non solo dalla passata Sentenza che aveva per un Quadrimestre sospesa l' esecuzione, ma era stata anche acconsentita dalla Ragione Giorgio Magnani, e Figlio mentre nessun reclamo aveva opposto contro questa dichiarazione, talchè nessun dubbio poteva nascere, che dovesse questa equità spiegarsi a favore del Debitore Tartini.

Atteso che ad estendere il termine contro il quale deve rimaner sospe-
6 sa l' esecuzione della Sentenza ha portato l' arbitrio del Giudice che regna sempre in queste materie. *Text. in Leg. Si ita* 13. §. 2. *ff. de V.* « ivi « « Quod omne ad Judicis cognitionem remittendum est « che è rimasto regolato dall' osservare, che l' esecuzione alla quale la Ragione Giorgio Magnani, e Figlio possa divenire contro il sig. Tartini richiede alla sua plenaria consumazione quel tempo per cui la sospensione medesima è stata accordata, e frattanto le condizioni dell' Accollo non rendono inutile questo tempo, giacchè la loro verificazione prepara la sodisfazione quasi totale del debito istesso, onde allo spirare della sospensione può trovarsi il sig. Tartini, attesa la tenuità del debito in grado di sodisfare ogni residuo senza esporsi alle conseguenze di una disastrosa esecuzione; ed in oltre la considerazione portata alla circostanza, che il debito del sig. Tartini dipende dall' evento del fallimento del sig. Baldini, e dal successivo Accollo che è seguito di questo Patrimonio, che non ha potuto bastare ad esonerare dalla sua Obbligazione il sig. Tartini, ha dovuto almeno somministrare un giusto motivo per spiegare a suo riguardo quelle misure equitative che la Legge approva specialmente di fronte ad un debito di più migliaia di Scudi, giacchè pur troppo si verifica ciò che la Legge richiama a considerare nel concedere queste sospensioni, la qualità cioè, della Causa, e la quantità « pro causae qualitate, et quantitate «

Dice salva l' infrascritta dichiarazione, male essere stato appellato per parte del sig. Gaetano Tartini Salvatici dalla Sentenza con-

Digitized by Google

tro di Esso, ed a favore della Ragione Giorgio Magnani, e Figlio di Pescia, rappresentata dal sig. Antonio Magnani, proferita dal Magistrato Supremo di Firenze, sotto dì 6. Marzo 1819., e bene respettivamente essere stato con detta Sentenza pronunziato, e dichiarato, e perciò essersi dovuta, e doversi quella confermare, siccome confermò, e conferma in ogni sua parte, ordinandone l'esecuzione secondo la sua forma, e tenore, con dichiarazione espressa però che la presente Sentenza debba rimanere sospesa nella sua esecuzione per il termine di mesi diciotto computabili dal dì della notificazione della medesima, ed il vinto a favore della Ragione Magnani suddetta, condanna nelle spese giudiciali anche del presente Giudizio E tutto ec.

Così deciso dagli Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini, *Presid.*

Giovanni Batista Brocchi, Relat., e Francesco Cercignani, *Auditori.*

DECISIONE LXXVI.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Emporien Praetensae Execur. Sententiae diei 17 Febbruarii 1820.

In Causa Ciampolini e Levantini

Mess. Pietro Del Viro — **Proc. Mess. Girolamo Sacchetti**

Argomento

Il prenditore condannato insieme col Traente, e coll'Accettante a pagare una lettera di cambio al Possessore della medesima, e che ha realmente pagato, se dopo un lungo tempo intima l'Accettante a sentire dichiarare eseguibile contro di Esso la suddetta sentenza, non può impedire, che vengano ricevute l'eccezioni, che dallo stesso accettante sono proposte, purchè non siano calunniose, a fine di fare sospendere l'esecuzione della sentenza, specialmente quando queste eccezioni sono personali, e che hanno un probabile fondamento di verità, nel qual caso si accorda la domandata sospensione ancora senza cauzione.

Sommario

1. *La sentenza, ancor che sia passata in cosa giudicata, può esser sospesa per l'eccezione dedotta al momento dell'esecuzione.*

2. *Le Eccezioni modificate sono quelle, che non si oppongono alle azioni intentate.*

3. *Le eccezioni, che non sono calunniose, e prive di fondamento sospendano l'Esecuzione della sentenza.*

4. *La Sentenza, che per il pagamento di una cambiale condanna il Traente, l'Accettante, il Prenditore, i Giratari determina a favore del Possessore l'obbligazione di tutti.*

5. *L'Accettante, e il Prenditore condannati solidalmente al pagamento di una cambiale non possono dare eccezioni alla sentenza, che loro condanna, ma può l'Accettante opporsi all'Esecuzione contro di Esso per l'interessi che ha col Prenditore.*

6. *Molte condanne solidali contro due fratelli fanno sospettare, che in altri simili casi abbiano operato egualmente.*

7. *L'Accettante può proporre per sospendere l'Esecuzione della sentenza delle Eccezioni, che tendano ad elidere l'obbligazione sua, e quella del Traente.*

9. *L'Accettante viene a porre in essere un'obbligazione indipendente da quella del Traente.*

10. *L'Accettante di una cambiale fatta a vuoto non può essere obbligato dal Traente al pagamento.*

11. *Leeccezioni personali si oppongono nella lettera di cambio.*

12. *Il privilegio della pronta Esecuzione delle lettere di cambio è esercibile in termini di ragione.*

13. *L'eccezione dell'Accettante per sospendere l'Esecuzione della sentenza può accettarsi contro il Prenditore senza cauzione, quando nega la qualità mercantile, e quando lo stesso Prenditore ha osservato un lungo silenzio.*

14. *La prova testimoniale è atta ancora ne' giudizj esecutivi a concludere la giustificazione dell'eccezione.*

STORIA DELLA CAUSA

Il Sig. Luigi Ciampolini impiegato nel Negozio de' signori Giuseppe, e Gio. Batista Levantini, a richiesta de' medesimi, accettò una cambiale tratta nel 2. Luglio 1814 dal ridetto sig. Gio. Batista Levantini di L. 2600. all'ordine S. P. del suddetto sig. Giuseppe Levantini per valuta di mercanzie, senza avere avuti i fondi necessarj per estinguerla: Passò questa cambiale nel Sig. Serafino Zannoni di Firenze, il quale non avendo potuto incassarne l'importare alla scadenza, ricorse al Tribunale di Commercio, dal quale con sentenza del 24. Novembre 1814. furono condannati al pagamento solidalmente il traente, l'accettante, e il prenditore: Da quest'ultimo fù estinta, e dopo un silenzio di quattro anni circa, il medesimo intimò al suddetto Tribunale di Commercio il sig. Ciampolini per averne, come accettante, il rimborso: domandando che fosse contro di esso eseguita la suddetta sentenza. Il Tribunale si dichiarò incompetente, il sig. Levantini adì allora il Magistrato Supremo: il sig. Ciampolini comparso al Tribunale d'Empoli domandò di potere sperimentare le sue particolari eccezioni, lo che gli venne accordato con Sentenza del 26. Febbrajo 1819. Nel corso della causa accordò lo stesso

Digitized by Google

Tribunale al sig. Ciampolini la prova testimoniale; da questa Sentenza, che fù proferita nel 18. Marzo, e dalla precedente del 26. Febbrajo 1815. si appellò il sig. Levantini alla Regia Ruota, dalla quale nel 17. Febbrajo 1820 fù deciso come appresso.

MOTIVI

Attesochè anche contro le Sentenze passate in cosa giudicata possano al momento della loro esecuzione proporsi delle eccezioni per le quali delle dette sentenze debba sospendersene l'esecuzione fino a che della sussistenza di queste eccezioni siasi conosciuto. *Carleval. tit.* 3. *disput.* 17. *per tot. Salgad. Subyr. credit. Par.* 1. *Cap.* 7. *per tot. et Signanter a num.* 65. *usque a n.* 124. „ Attesto che di tal natura sono le eccezioni che diconsi dai Pratici modificative, quelle cioè, che senza opporsi alle azioni intentate, e definite dalla Sentenza contro la di cui esecuzione si escipe, interessano l'esecuzione medesima, o sono compatibili colla giustizia della gia proferita Sentenza ridotta eseguibile *Carleval tit.* 3. *disput.* 17. *num.* 3. e 4. *et* 8. *Olea de Cess. tit.* 5. *quest.* 3. *num.* 36. *et quest.* 4. *sub. num.* 35. *Salgad. Labyr. credit. part.* 4. *cap.* 7. *num.* 65. *Marta decis.* 53. *num.* 13 *Surd. dec.* 332. *nam.* 1.; Attesochè le surriferite eccezioni devano attendersi anche per sospendere l'esecuzione, sembra che non si ravvisano totalmente calunniose, e destitute affatto d'ogni fondamento, argomentando ciò dal complesso delle circostanze, che accompagnano i casi nei quali vengono dedotte *Gait. Pract. Observat. lib.* 1. *observat.* 113. *num.* 5. *et seq. Cancer. variar. resolut. part.* 2. *cap.* 15. *num.* 17. *et seq. Carleval tit.* 3. *disput.* 17. *num.* 12.; Atteso che assumendo l'esame delle eccezioni del sig. Luigi Ciampolini proposte contro l' atto di esecuzioue intrapreso dal sig. Giuseppe Levantini in ordine alla Sentenza contumaciale del Tribunale di Commercio di Firenze del di 24. Novembre 1814. già passata in cosa giudicata resulta, che le eccezioni dedotte sono appunto eccezioni modificative non discusse, ne conosciute dalla sentenza predetta. Poichè è certo che in quel giudizio comparisce il solo sig. Serafino Zannoni che come terzo possessore della cambiale datata dei due Luglio 1814. tratta dal sig. Giov. Batista Levantini, a favore del fratello sig. Giuseppe Levantini, ed accettata dal sig. Luigi Ciampolini intimò il traente, e l'accettante, il Prenditore ed i giratarj e domandò come di ragione la condanna solidale di tutti al pagamento della detta cambiale, che in contumacia di tutti i citati fù pronunziata dal Tribunale di Commercio sotto di 24. Novembre 1814.

Or questa Sentenza determinò l'obbligazione di tutti verso il sig. Zannoni, e contro di esso non potrebbe ascoltarsi il sig. Luigi Ciampolini se dedurre volesse delle eccezioni che attaccsasero la giustizia di questa Sentenza. Ma quando non è contro il sig. Zannoni che le eccezioni si propongono, ma bensì contro il sig. Giuseppe Levantini prenditore della lettera, il quale a riguardo del sig. Luigi Ciampolini può andar soggetto a rendersi eccezionato il preteso credito per cause personali all'istesso sig. Giuseppe Levantini non possano queste eccezioni considerarsi altrimenti dirette a ri-

chiamare in disputa le azioni intentate e dichiarate dalla sentenza de' 24. Novembre 1814. in quanto, che a quel giudizio nè il sig. Giuseppe Levantini nè il sig. Luigi Ciampolini comparvero, ma soltanto debbono riguardarsi tendenti ad esaminare diritti, che a queste parti competono, e che nulla contrariano le disposizioni della detta Sentenza, subito che i diritti di queste parti non furono per la loro contumacia esaminati.

Atteso che mentre per queste osservazioni resulta, che le eccezioni oggi dedotte dal sig. Luigi Ciampolini, non sono potute cadere in esame nella Sentenza de'24. Novembre 1814 rimane anche pienamente dimostrato, che l'eccezione, che dal sig. Luigi Ciampolini si adduce contro l'esecuzione di detta sentenza, non è distruttiva delle dichiarazioni delle medesime, e solo presenta una causa per cui dal sig. Giuseppe Levantini, non può contro il sig. Luigi Ciampolini pretendersi il credito dell'importare della cambiale da esso accettata.

Di fatti l'eccezione, con la quale al sig. Giuseppe Levantini prenditore della cambiale de due Luglio 1814., si fa opponente il sig. Luigi Ciampolini, si sostanzia, non tanto nell' asserta mancanza in esso della qualità mercantile, quanto, nel pretendere che la cambiale predetta fosse dal medesimo accettata, non già perchè fosse debitore del traente Sig. Giovanni Batista Levantini, ma unicamente per far comodo e piacere tanto al traente, che al prenditore sig. Giuseppe Levantini, i quali emettendo a vuoto questa cambiale ottener potevano più facilmente con la firma di un terzo, quale era l'accettante sig. Ciampolini, di eseguirne di essa lo sconto e ritirarne il valore.

Ma questa eccezione bene si comprende, che estranea era affatto al Giudizio, che fu instaurato dal sig. Serafino Zannoni Giratario della cambiale predetta, e così si rende manifesto, che questa eccezione, non distrugge la Sentenza dal Sig. Zannoni anche contro il sig. Ciampolini riportata giacchè nessuna contradizione si incontra nel riconoscere il sig. Ciampolini obbligato al pagamento della cambiale a riguardo del Giratario sig. Zannoni come lo fu dichiarato con la Sentenza del dì 24. Novembre 1814. che si vole eseguire, e nel non ravvisare diversamente veruna obbligazione nel sig. Ciampolini quando l'importare di questa cambiale in forza della detta Sentenza viene preteso dal sig. Giuseppe Levantini prenditore che al momento, in cui la cambiale fu emessa, si vuole sciente che l'accettazione fatta dal sig. Ciampolini non era che a comodo dei due fratelli Levantini, a segno che il pagamento, che il sig. Giuseppe Levantini ha fatto sia direttamente al sig. Zannoni, sia indirettamente, rimborsando il sig. Bargellini di ciò, che in estinzione di questa cambiale ha pagato, non è che l'estinzione di un debito che aveva il sig. Giuseppe Levantini formato al momento istesso in cui commerciando una cambiale tratta a vuoto ne aveva ritirato il valore: Atteso che il supposto di questa eccezione resti verificato in Giudizio, non ne segue che venga ritrattata la Sentenza de 24. Novembre 1814 che si tenta di eseguire, ma solo resulta che la medesima non può dal sig. Giuseppe Levantini eseguirsi a danno del sig. Luigi Ciampolini in quanto che

esistono fra essi dei diritti non conosciuti, ma diversi dalla detta Sentenza, che inducono delle obbligazioni diverse da quelle, che il sig. Luigi Ciampolini, aveva verso i Giratarj, e delle quali appunto si occupò la sentenza predetta onde rimane dimostrato, che l'eccezione dedotta dal sig. Ciampolini è tale da potersi proporre nell'esecuzione della surriferita sentenza ed è in questo giudizio esecutivo ammissibile. Atteso che ad escludere da questa eccezione il rimprovero di calunniosa, ed anzi a farne conoscere una possibile legale sussistenza concorrono varie circostanze, che cioè al tempo dell'accettata cambiale il sig. Luigi Ciampolini si asserisce ministro dei due fratelli Levantini, che di questa cambiale sono traente, e prenditore due fratelli contro dei quali in affari di simile natura sono state emanate molte condanne solidali, il che somministra un qualche sospetto, che questa operazione pure fosse fra essi combinata per i loro particolari interessi; che dopo avere il sig. Giuseppe Levantini nel 10. Dicembre 1814, e nel 3 Gennaio 1815. estinta la detta cambiale non è proceduto a verun atto contro il sig. Ciampolini fino al 3 Settembre 1818. e così è stato per varj anni in silenzio trascurando l'esazione di un credito, che non cessava di essere per il sig. Giuseppe Levantini interessante di fronte alle replicate esecuzioni alle quali è stato esposto; dal qual silenzio, una congettura, ed un'indizio può desumersi della verità di ciò che dal sig. Ciampolini si suppone; E che finalmente avanti che emanasse la Sentenza de 24 Novembre 1814. e così in tempo congruo, e non sospetto il sig. Giovanni Batista Levantini emesse una solenne dichiarazione, che porta che la controversa cambiale era stata accettata dal sig. Luigi Ciampolini loro giovine di negozio per fare comodo al traente, e Prenditore fratelli Levantini e non diversamente, talchè nel concorso di queste circostanze non può controvertersi, che un fumo si offra della giustizia della detta eccezione; Atteso che non pregiudica neppure che essendo il sig. Luigi Ciampolini l'accettante, e così essendo un debitore de *constituta pecunia* non può opporre veruna eccezione al Prenditore della cambiale sig. Giuseppe Levantini *Casa reg. de Commerc. dis.* 47. *n.* 28. *et dis.* 53. *n.* 7. Poichè questa proposizione procede quanto a quelle eccezioni che sono dirette a distruggere l'obbligazione del traente, ma non già quando queste eccezioni tendono ad elidere insieme con l'obbligazione del traente anche quella dell'accettante mentre in tal caso queste eccezzioni possano dall'accettante proporsi sebbene con l'obbligazione de *constituta pecunia* sia venuto l'accettante a porre in essere una obbligazione tutta nuova, ed indipendente da quella del traente siccome insegna la *Rot. Florentina in liburnen. literarum cambii* 2 *Junii* 1722. *av. Casa reg.* §. *Ne vale punto. ec et seg. Repetit. trat. de Commerc. dis.* 143. Atteso che l'eccezione appunto dal sig. Ciampolini dedotta investe l'obbligazione nuova da esso contratta con l'accettazione della cambiale, giacchè con detta eccezione ad altro non tende che a dimostrare, che la sua propria obbligazione non sussiste di fronte al sig. Giuseppe Levantini prenditore della cambiale, in quanto che con piena scienza del sig. Giuseppe Levantini, e di suo consenso il sig. Luigi Ciam-

6 7 8 9 10

polini per far comodo soltanto ai sig. fratelli Levantini, e per servire alle loro speculazioni accettò a vuoto la controversa cambiale, onde l'accettazione predetta fu simulata, e di questa simulazione fu partecipe lo stesso sig. Giuseppe Levantini. Ma quando tale è il carattere della eccezione proposta dal sig. Ciampolini è chiaro che la medesima riguarda la nuova obbligazione ancora dal sig. Ciampolini contratta con l' accettazione giacchè sta a dimostrare il concetto vero nel quale il sig. Ciampolini procedè ad accettare la cambiale predetta, che era quello che nessuna obbligazione di pagamento per esso ne resultasse subito che l'accettazione era a puro comodo del traente, e del prenditore della cambiale medesima, e che ambedue erano di ciò consapevoli, ed erano inoltre pertecipi dei resultati di questa simulazione.

E quando è così con ragione il sig.Ciampolini oppone l'eccezione *doli mali* al sig. Giuseppe Levantini; mentre posta la verità della cosa dal sig. Ciampolini asserita (il che deve resultare dalle verificazioni che deve ad esso permettersi di fare prima che la Sentenza sia eseguita) è manifesto, che con l'esecuzione incoata dal sig. Giuseppe Levantini si tenta di conseguire dal sig. Ciampolini una somma, che qualora sussista l'accettazione fatta a comodo dei fratelli Levantini di una loro tratta a vuoto, e con scienza dello stesso sig. Giuseppe Levantini prenditore, non può essere dal sig. Ciampolini dovuta, il che costituisce il soggetto della eccezione del *doli mali*, la quale come che opposta allo stesso sig. Levantini Giuseppe, e derivante dal suo proprio fatto, non solo diventa ad esso personale, ma è contro di esso opponibile anche dall'accettante la lettera di cambio di cui il sig. Giuseppe Levantini prenditore, non si deve, potendosi anche contro le lettere di cambio questa
11 eccezzione dedurre specialmente quando essa è personale a quello contro cui si oppone *Rot. Florentina in dict. Liburnen. Literarum Cambij* 2. *Junij* 1722 §. *ma la predetta av. Casareg. et in Florentina literarum cambij quoad. praetensam Executionem* 17 *Martij* 1802 §. *Osservavamo quindi pag.* 10 *av. Maggi Relat;* Atteso che neppure fà ostacolo all' ammissione delle eccezioni proposte dal sig. Ciampolini, la natura del titolo che si produce dal sig. Giuseppe Levantini; Poichè il privilegio della pronta esecuzione di cui godono le lettere di cambio è sempre esercibile ai termini di ragione, sic-
12 come disse la *Rot. Florentina pres. Casareg. de Commerc. dis.* 145. *N.* 15. *et seg.* E le circostanze che superiormente sono state rilevate per escludere che l'eccezione proposta sia calunniosa, accertano, che ai termini di ragione può nel caso sospendersi l'esecuzione intrapresa per quanto dipenda da una lettera di cambio. Atteso che non fa ostacolo neppure il disposto della Sovrana legge de 23 Novembre 1818; mentre avendo il sig. Ciampolini opposta la mancanza in esso della qualità mercantile, è rilasciato in tal caso all'arbitrio del Giudice non solo l'ammettere questa eccezione, sospesa frattanto l'esecuzione, ma l' ammetterla anche senza preventivo deposito, e senza cauzione, secondo che sarà da Esso creduto di ragione, siccome si esprime l'articolo 7.mo. della detta Legge, ne segue perciò che presentando quanto è stato fin qui rilevato, e segnatamente il silenzio si

lungamente mantenuto dal sig. Giuseppe Levantini dopo il fatto pagamento che può di ragione ammettersi l'eccezione proposta dal sig. Ciampolini anche senza il preventivo deposito, e senza cauzione, cessa la legge medesima di fare ostacolo alle domande del sig. Ciampolini. Atteso che quando costa della giustizia della fatta pronunzia relativamente alla sospensione accordata della esecuzione intrapsesa dal sig. Giuseppe Levantini, regolare si rende anche la successiva Sentenza che ammette il sig. Ciampolini a provar col mezzo di testimoni i fatti ai quali appoggia le eccezzioni dedotte; Atteso che sebbene questo mezzo di prova sia non spesso conveniente per giustificare le eccezzioni con le quali vogliono sospendersi i Giudizj esecutivi, dovendo queste eccezzioni essere sollecitamente provate, pure non è per questo che con queste prove artificiali non se ne possa nella pendenza del Giudizio esecutivo concludere la giustificazione, specialmente quando l'eccezzione dedotta non può così facilmente con una prova diretta accertarsi, e concorrono d'altronde dei riscontri che la rendono verisimile nei quali casi è forza il permettere che ne resti la prova compita con il deposto dei testimoni, onde il preteso debitore non resti privo di quei vantaggi, e favori che la legge gli ha compartito, con permetterli di dedurre anche contro i documenti di esecuzione parata muniti le eccezzioni che stanno a togliere la sua obbligazione.

13

14

Delib. Delib. Procedendo a pronunziare sull' appello dalle due Sentenze de 26. *Febbraio, e* 18 *Maggio* 1819. *proferite dal Tribunale d' Empoli, ed interposto dal sig. Giuseppe Levantini, quanto alla prima sotto di* 30 *marzo* 1819.*; e riassunto ne'*24 *Aprile* 1819 *e quanto alla seconda interposto sotto di* 28 *Maggio* 1819. *dice male appellato, bene giudicato dalle due surriferite Sentenze de* 26. *Febbraio e* 18. *Maggio* 1819., *quelle perciò conferma in tutte le loro parti, ed ordina eseguirsi secondo la loro forma, e tenore, salva però quanto alla Sentenza de* 26 *Febbraio* 1819. *la seguente dichiarazione cioè, che l' esperimento delle ragioni dal sig. Ciampolini proposte ex integro contro la domanda promossa dal sig. Giuseppe Levantini con sua scrittura del dì* 8 *Febbrajo* 1819. *non deva dal sig. Ciampolini effettuarsi nel termine ordinario prescritto dalla Procedura, ma bensì con la maggiore possibile sollecitudine, e ritenuta la natura, ed il carattere di un giudizio sommario sommarissimo da cui possa anche recedersi con il riservo delle ragioni del sig. Ciampolini ad altro congruo Giudizio, sempre che a compire la giustificazione delle sue eccezzioni si renda necessario l' apparato di nuove prove oltre quella testimoniale già ammessa; e condanna il sig. Giuseppe Levantini nelle spese del presente giudizio.*

Così è stato deciso dagl'Illmi. Sigg.

Frranc. Maria Mori - Ubaldini *Pres.id.*
Gio. Batista Brocchi Relat., e Franc. Cercignant *Audit.*

DECISIONE LXXVII.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE.

Marradien. Usufructus diei 16 Maii 1820.

In Causa Gondi Vedova Naldoni e Montevecchi

Proc. Mess. Giuseppe Visconti — Proc. Mess. Antonio Parigi

Argomento.

Il Creditore, che ha ottenuto l'aggiudicazione di un Fondo per pagarsi del suo credito non può pretendere, che al medesimo vengano riuniti degli appezzamenti, di terra addetti ad altro fondo, l'usufrutto del quale spetta a persona diversa dal debitore, quantunque una volta fossero uniti al fondo aggiudicato.

Sommario

1. *L'oppignorazione, e la successiva aggiudicazione non trasferisce nell'aggiudicatario altro diritto, che quello, che compete al debitore.*

2. *La spropriazione di un fondo non toglie all'usufruttuario del medesimo l'usufrutto.*

3. *L'Aggiudicatario di un Podere non ha diritto di pretendere la riunione al medesimo degli appezzamenti di Terra, che anticamente gli erano uniti, che dipoi furono staccati.*

4. *La mancanza della voltura de' Beni in testa di quegli, che ha diritto all'usufrutto de' medesimi non gli pregiudica.*

5. *Il silenzio dell'Usufruttuario alle intimazioni del creditore inscritto non può pregiudicargli.*

Motivi

Considerando che qualunque siano i termini del Processo verbale di oppignorazione, e successivi Atti di aggiudicazione dei fondi caduti in spro- 1 priazione forzata nel sistema della soppressa Legislazione Francese è certo che nell'Aggiudicatario non può mai passare altro diritto che quello gia competente al debitore spropriato, onde quando sù i controversi appezzamenti di terra compresi nell'aggiudicazione del Podere della Piana di Angioio Nuti Naldini fatta a favore di Francesco Montevecchi si trovi estesa la servitù dell'usufrutto legato alla Rosa Gondi Vedova Naldoni dal suo defonto 2 Consorte non basterebbe il titolo di detta aggiudicazione a privarla di quell' usufrutto che il debitore espropriato era obbligato a rispettare nella sua rappresentanza di Erede proprietario.

Che nella questione, se a detti appezzamenti si estendesse, o nò l'usufrutto dovendo per necessità riguardarsi a quale dei respettivi Poderi o seggetti, o rimasti liberi dalla servitù predetta, fossero ammessi al tempo dell'aperta successione, prevaledi ragione a quest' effetto la destinazione del Padre di

Digitized by Google

famiglia a qualunque altra benchè originaria destinazione, comunque consacrata dalle descrizioni Estimali.

Che in conseguenza costando per il deposto uniforme dei testimoni esaminati in Processo essere da gran tempo addetto alla Colonia, o Mezzeria del Podere della Casetta l'appezzamento detto il *Bagherello*, e respettivamente a quella del Podere di Stabbia l'appezzamento detto la *Folla*, quali due Poderi sono incontrovertibilmente soggetti all'usufrutto di detta Vedova Naldoni, non è più luogo a dubitare che a Montevecchi aggiudicatario del diverso libero Podere della Piana, manchi il diritto di reclamarne l'unione forse in antico preesistita a questo podere da esso acquistato per escluderne l'usufruttuaria degli altri Poderi, cui tali appezzamenti si trovavano annessi al momento che si aperse in lei la successione all'usufrutto medesimo. 3

Considerando che nè la mancanza di voltura all'Estimo dei beni soggetti a detto usufrutto in testa della prefata Vedova Naldoni, nè il di lei silenzio all'intimazione giudiciale dei Creditori inscritti, che precedè l'aggiudicazione, può servire a sostenere il diritto preteso da Montevecchi perchè quanto alla prima difficoltà oltre l'osservazione trionfale di fatto, che non manca la voltura in nome dell'Erede proprietario, e questa si trova letteralmente appoggiata al Testamento stesso da cui l'usufruttuario trae i suoi diritti, è poi certo che non sarebbe questo il caso dell'applicazione del rigor delle leggi Estimali come in più forti termini di due Condomini, uno dei quali non sia intestato nella voltura ha più volte deciso la *Ruota* secondo che avvertesi nella *Cortonen Pecuniaria del dì* 17. *Luglio* 1807. *av. Niccolini* §. *Il caso della Causa ec. e più seguenti*: E quanto alla seconda difficoltà fatta avvertire che l'Intimazione fatta alla Vedova Naldoni come agli altri creditori iscritti non era, nè poteva esser diretta che alla deduzione dei titoli da figurar nel giudizio d'ordine come portava la legge Francese allora vigente lo che nulla importando al suo interesse di mera usufruttuaria, cui non poteva mai pregiudicare qualunque aggiudicazione della proprietà, niun argomento può trarsi contro di lei dal suo silenzio. 4 5

Considerando finalmente, che sebbene rapporto all'appezzamento detto il *Bagherello* esista in Atti e la confessione di detta Vedova che il medesimo resta compreso nel podere della Piana, n'è però così espressa, e Letterale la distinzione in due parti da non lasciar luogo al dubbio che di quella che attesta all'altro appezzamento detto la Folla non intese confessare l'unione a detto Podere della Piana, e costa d'altronde esser appunto questa parte il soggetto della controversia, subito che il Montevecchi nella sua dichiarazione emessa negl'Atti in replica di detta confessione spiega sù questa le sue pretensioni, supponendo falsamente che l'altra si possedesse dalla Naldoni.

Per questi motivi.

Delib. Delib. Dice male essere stato appellato per parte del sig. Francesco Montevecchi dalla sentenza del Tribunal di Marradi del di 1 *Dicembre* 1818. *proferita a favore della sig. Rosa Gondi Vedova Naldoni, e bene respettivamente essere stato giudicato con detta sen-*

tenza, quale perciò conferma in tutte le sue parti, ordina che venga eseguita, e condanna detto sig. Montevecchi nelle spese anche del presente giudizio.

Così è stato deciso dall'Illustrissimi.

Francesco Maria Mori-Ubaldini Presidente
Francesco Gilles, e Francesco Cercignani Relat. Aud.

DECISIONE LXXVIII.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Aretina Praetensitas Immissionis diei 7 Aprilis 1820

In Causa Tassini e Mattei

Proc. Mess. Rocco Del Piatta | Proc. Mess. Giacinto Cerboncelli

---

Argomento

L'Avvocato, ed il Procuratore per ottenere il pagamento de' loro Onorarj, non ostante qualunque privilegio, non possono spogliare il terzo possessore di quei fondi, che ha acquistati dal loro debitore, al dominio del quale non è stata relativa la loro difesa.

Sommario

1. *La Sentenza che condanna il succumbente nelle spese non concede alcun privilegio ipotecario a favore de' difensori della causa contro i Beni del vincitore.*

2. *L'Avvocato, e il Procuratore non possono molestare i terzi possessori per il pagamento de' loro Onorari.*

Storia della Causa

Il sig. Gregorio Testi nel 1817 comparve al Tribunale del Bucine, e diede licenza a Francesco, e Felice Gallaj dalla Colonia di alcune terre di sua proprieta: Si opposero i Gallaj, e così venne introdotto a quel Tribunale un Giudizio, ch'ebbe fine con due Sentenze, la prima delle quali incidentale proferita nel 26 Agosto 1817, e la seconda definitiva del 24 Settembre del medesimo anno colla condanna de' Gallaj nelle spese. Il sig. Dot. Luigi Mattei difese in questo Giudizio il sig. Gregorio Testi, il quale nel 31 Marzo 1818 prese per il suo credito di funzioni ammontante alla somma di lire 261. 3 l'iscrizione ipotecaria contro il medesimo Testi; e nel 2 Giugno 1819 lo stesso sig. Dott. Mattei domandò l'immissione sopra una Casa con Orto, che il sig. Testi nel 22 Giugno 1818 aveva venduta al Sig. Giuseppe Tassini, e contestatosi il Giudizio al Tribunale di prima istanza d'Arezzo, fù con Sentenza del 5 Luglio 1819 accordata al sig. Mattei la domandata immissione. Si appellò il sig. Tassini, ed ottenne dalla Regia

Ruota d'Arezzo, che con Sentenza del 23 Novembre 1819 fosse quella revocata: Non si acquietò il sig. Mattei ed appellatosi al Supremo Consiglio fu da questi emanata nel 7 Aprile 1820 la seguente decisione.

MOTIVI

Atteso, che le due Sentenze del Tribunale del Bucine de' 26 Agosto, e 24 Settembre 1817 la prima incidentale, e la seconda definitiva, per la quale pretendeva l'Appellante Dott. Mattei di caratterizzare, come Giudiciali le spese, in cui furono condannati a favore del Testi i Fratelli Gallaj, accordando la domandata distrazione in favore di esso Mattei, non contengono veruna condanna contro il Testi suddetto, e perciò non poteva da queste desumersi alcun privilegio ipotecario a suo carico, ed in favore del prenominato Mattei. 1

E che molto meno il preteso privilegio poteva estendersi contro il Tassini successore singolare del Testi.

Atteso, che il benefizio della *L. Interdum ff. qui potior in pign. habeant* che allegava il succumbente per aver difeso il Testi autore singolare del Tassini nella causa, in cui furono pronunziate le allegate Sentenze del Tribunale del Bucine contro i suddetti Gallaj non era esperibile contro i fondi molestati dal Dottor Mattei per non essere la sua difesa in conto alcuno relativa al dominio del Testi passato in Tassini, trattandosi in detta causa di semplice sfratto intentato dal Testi, ed eccezionato dai Gallaj col pretesto di una locazione mancante di Scrittura, e destituta d'ogni prova; ed inoltre per essere stato il fondo, sul quale fù agitata la detta causa diverso da quello investito dall'attore in questa, onde qualunque privilegio di Avvocato, e Procuratore, ancorchè si voglia riguardare col più esteso favore, non era mai applicabile al concreto di questo caso, come fermano in precisi termini *Mantic. de tacit. lib. 11. tit. 15. num. 40. Peregrin. de Fideicom. art. 50. num. 69. Capyc. Latr. contr. 21. num. 1., et 2. lib. 1., Constant. ad Stat. Urb. adnot. 30. artic. 2. num. 274., et 275.* 2

Delib. Delib. Dice male appellato per parte del sig. Dott. Luigi Mattei dalla Sentenza proferita dalla Regia Rota di Arezzo sotto dì 23. Novembre 1819. al medesimo contraria, e respettivamente favorevole al sig. Giuseppe Tassini, conferma perciò in tutte le sue parti, ed a tutti gli effetti la Sentenza suddetta, ed ordina quella eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e condanna l' appellante nelle spese non solo giudiciali, ma stragiudiciali ancora di questa terza istanza da liquidarsi.

Così giudicato dagl'Illustrissimi Signori.

Giovanni Alberti, *Presidente.*

Cav. Michele Niccolini, Relatore, e Filippo Del Signore *Consiglieri.*

DECISIONE LXXIX.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

[illegible] Caroli Praetensae Sospens. Execut. diei 31. Maii 1820.

IN CAUSA BERNARDINI E BERNARDINI

ARGOMENTO

Pendente Appello da una Sentenza, che ha denegata la Compensazione, e l'ammissione della prova privilegiata delle Posizioni, tendenti a porre in essere un Credito incerto, e per cui l'Appellante agisce separatamente dalla Causa appellata, non deve il Giudice neppure in tal Giudizio, quantunque distinto dall' altro, ammettere le Posizioni fino a che il Giudizio d'Appello non ha avuto fine.

SOMMARIO

1. *Gli Atti esecutivi per un Credito nascente da pubblico Istrumento, o da cosa giudicata si sospendono con dedursi dalle eccezioni, che vengono provate nel momento.*

2. *L' Eccezione di* Fine, *di* Compensazione, *o* Quietanza *si dice provata nel momento che viene confessata colla risposta alle Posizioni.*

3. *Il Creditore non può obbligarsi a rispondere contro i suoi Titoli, che fanno prova provata.*

4. *Il Credito incerto non si compensa.*

MOTIVI

Atteso che se di regola in ogni Giudizio può ricorrersi alla prova privilegiata per via di Posizioni, è però certo, che siccome a sospendere gli Atti esecutivi per un Credito nascente da un pubblico Istrumento, o cosa giudicata, bisogna che si deduca un' eccezzione che sia provata sul momento, conforme nel caso più duro dell' esecuzione personale si esprime il vegliante Regolamento di Procedura *Art.* 952., così quantunque possa dirsi provata sul momento l' eccezione di fine, compensazione, o quietanza che venga confessata nella risposta alle Posizioni con tutto ciò quando come nel caso il Credito, che si vuol compensare è litigioso, e forma anzi il soggetto della Causa, in cui per due Sentenze conformi è obbligato il preteso Creditore a produrre dei Documenti, sarebbe irregolare andare tentando questa prova con mezzo incerto, come quello delle Posizioni, essendo d' altronde principio di ragione, di cui fa fede la *Ruota Romana Decis.* 128. *N.* 5. *part.* 17. *delle Recent.* che non possa mai obbligarsi il Creditore a rispondere contro i suoi titoli facenti prova provata.

Che malamente perciò si chiama gravato Agostino Bernardini dal Decreto del Tribunale di Monte Carlo, che non ammesse le Posizioni da Esso esibite con Scrittura del dì 30. Dicembre 1819. all'effetto di porre in essere la prova di quel Credito, che ei pretendeva compensare col Debito per cui si trova esecutivamante molestato, e che è in sostanza tanto incerto quanto lo è l'esito finale del Giudizio pendente tuttora in prima Istanza sul Credito medesimo. 4

Che sebbene di questo mezzo di prova possa Egli valersi in detto Giudizio pendente subito che abbia eseguito le due Sentenze conformi emanate sull'Incidente dell'esibizione dei Documenti, devon però i termini dell'Istanza restare sempre osservati, onde comunque sia vero non esser mai incompetente il Giudice del merito della Causa per dichiarare sull'ammissione, o rejezione delle Posizioni, è anco vero che pendente l'Appello sulla loro negata ammissione nel Giudizio esecutivo sul dubbio che fossero ammesse in quest'ultimo aveva il Giudice stesso fondata ragione per sospenderne l'ammissione nell'altro Giudizio sul merito, tanto più che venendo le medesime riprodotte con espressa protesta di non pregiudicarsi quanto all'Appello medesimo era manifesto l'oggetto della compensazione cui erano sempre dirette, lo che è rimasto sempre più accertato colla dichiarazione emessa negli Atti di questa Ruota con Scrittura del dì 27. Maggio cadente in cui s'insiste per la retenzione del Debito esecutivamente reclamato sul pretesto della certezza in genere del Credito benchè dependente tuttora dall'esito del Giudizio.

Per questi Motivi

Delib. Delib. Previa la riunione degli Appelli intesposti per parte del sig. Agostino Bernardini dai due Decreti del Tribunale di Monte Carlo del dì 3. Gennajo, e 7. Febbrajo 1820. Dice ben giudicato, male appellato dai Decreti medesimi, e confermando in tutte le sue parti quello del dì 3. Gennajo 1820., dice doversi confermare l'altro del 7. Febbrajo successivo, con dichiarazione però che resti salvo, ed illeso a detto Bernardini il diritto di insistere per l'ammissione delle Posizioni di che in Atti nel suo congruo Giudizio, quando costi aver egli dato esecuzione alla Senteuza Ruotale de' 28. Settembre 1819. proferita contro di esso, ed a favore del sig. Canonico Silverio Bernardini; E detto sig. Agostino condanna nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini *Presidente*
Francesco Gilles, Relat., e Francesco Cercignani, *Auditori*

Digitized by Google

DECISIONE LXXX.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Arcidossi Desertionis Appellationis die 13. Martii 1820.

In Causa Paganucci e Bruchi

Proc. Mess. Rocco del Piatta — Proc. Mess. Luigi Baglioni

Argomento

La Deserzione d'Appello per la mancanza della prosecuzione di esso, ha luogo, non ostante le trattative d'accomodamento.

Sommario

1. *Pendente il Trattato di Accomodamento corrono i termini della Causa in Appello.*
2. *L'Appello deve proseguirsi nel termine di quindici giorni.*
3. *L'Atto di prosecuzione d'Appello deve rilasciarsi alla Persona, o alla Casa dell'Appellato.*

Motivi

Atteso che anco quando si fosse voluto procedere nella Ipotesi, che provata di fatto, ed attendibile di ragione fosse l'asserzione fatta dal signor Vicario Regio di Arcidosso, che dopo la pronunzia da lui nel 3. Agosto 1818. emanata nel merito della Causa agitata tra la signora Caterina Paganucci ne' Nomi, ed il sig. Valentino Bruchi, e dopo l'appello presentatone in Atti dal medesimo sig. Bruchi rimasto succumbente, avesse questi interposta la mediazione del medesimo sig. Vicario per trattare un accomodamento con detta sig. Paganucci, ed avessero anco avuto luogo varie sessioni avanti di lui, nella quale sua sola asserzione il prefato sig. Giusdicente tutto fece consistere il motivo di rigettare, conforme con la successiva sua Sentenza de' 7. Settembre 1818. rigettò la domanda di deserzione di appello presentatagli da detta sig. Paganucci ne' Nomi; nulla di meno però da questa medesima asserzione non altro sostanzialmente veniva a porsi in essere, se non che il progetto, e la pendenza di una mera, e semplice trattativa di accomodamento soggetta a rimanere, come di fatto rimase inutile, e senza alcun corrispondente successo.

Atteso che anco in questa posizione superfluo diveniva il trattenersi sull'esame astratto della verificazione in fatto, e dell'efficacia, e attendibilità in Gius di una nuda asserzione del Giudice, che altronde mancava di ogni appoggio negli Atti, poichè in qualunque aspetto non poteva in concreto giovare all'effetto di evitare la deserzione dell'appello dalla sig. Paganucci domandato, giacchè la sola pendenza delle trattative di una conciliazione, o accomodamento, come che non frappone alcuno impedimento

all' appellante di proseguire l' appello, non può perciò nemmeno servire al medesimo di giusta, e adequata ragione di astenersene, e anzi sulla considerazione ovvia a chiunque non sia meno sagace, e prudente, che tali trattative per lo più non restano coronate da una corrispondente conclusione, disimpegnar perciò non possono mai l'Appellante medesimo a prevenire il corso a lui nocivo dei termini dalla Legge prefiniti con l' Atto legale di prosecuzione del suo appello, secondo, che per regola stabiliscono gli scriventi in materia, non meno, che le Decisioni dei Tribunali, come si ha dall'*Alex. cons.* 72. *lib.* 3. *per tot.*, *et signanter n.* 9. 10. *et* 20. *Gaill. observat. pratic.* 140. *num.* 8. *Maranta in prax. part.* 6. *act.* 2. *scac. de Appellat. sub n.* 232., *et n.* 242. *Ruginell. de Appellat.* §. 10. *Gloss.* 2. *num.* 63., *et num.* 72. *Scaccia de Appellat. qu.* 15. *art.* 3. *num.* 113., *et seq.*, *et art.* 6. *num.* 156., *et seq. Bland. de Compromiss. qu.* 6. *num.* 18., *et* 19. *Rot. pones Marchesan. part.* 2. *cap.* 1. *pag.* 12., *et cor. Pamphil. dec.* 277. *num.* 9.

1

Atteso che tanto maggiormente si rendeva necessario ritenere questo sentimento al dirimpetto delle disposizioni contenute nel vegliante Regolamento di Procedura, giacchè in ordine ad esse non solo è stato stabilito a senso di rigore il termine di quindici giorni a proseguire l' appello; ma è stato inoltre prescritto di tale prosecuzione il modo preciso nella Notificazione da farsene con un'Atto rilasciato alla persona, o alla casa dell'Appellato, e si è giunti fin' anche a determinare i casi tutti, nei quali del termine a tal prosecuzione assegnato può ammettersi la sospensione, tra i quali niuna menzione si fa di quello, che derivar si possa dal tacito volere dei Litiganti.

2

3

Atteso che inapplicabili affatto al caso attuale erano le due decisioni, che per parte del sig. Bruchi si allegavano, l' una della soppressa Corte di Firenze in Causa Rilli inserita nella Raccolta di quei Giudicati *Vol.* 3. *pag.* 112., l'altra di questo Supremo Consiglio in Causa Comunità di Bientina, e Buon-Cristiani de' 2. Agosto 1819. poichè oltre all' osservazione ad ambedue queste Decisioni comuni, che in esse trattossi di escludere la perenzione, e le conseguenze della medesima certamente sempre più dannose di quelle, che nascono dalla semplice deserzione dell' appello, era poi quanto alla prima da avvertirsi, che da replicate Lettere del sig. Fabrizio Rilli resultava la espressa, e non dubbia dichiarazione di renunziare affatto alla lite, che aveva contro il sig. Luigi suo Fratello, e di terminarla amichevolmente anche per via di stralcio col mezzo di due Legali individualmente nominati, onde la Corte nel senso del Regolamento, che allora vigeva di Procedura Francese meno rigoroso quanto al corso, e alla durata dei termini, potè ravvisare una ragione di opinare, che quel medesimo signor Fabbrizio, che erasi espressamente nei divisati modi contenuto, non avesse poi giustamente potuto venire a domandare la perenzione contro il Fratello rimasto nelle speranze, ed espettative fattegli con tanta ampiezza concepire deluso: e quanto poi all' altra sopra obiettata decisione del Su-

premo Consiglio tutto il fondamento per credere, che l'una delle Parti litiganti fosse decaduta da ogni diritto di opporre la perenzione dell'Istanza contro l'altra, fu desunto dal riflesso, che al materiale eccesso dei termini avevano data causa più aggiornamenti occasionati da varj sopravvenuti incidenti, che il corso dei termini stessi avevano regolarmente sospeso, e che tra loro succedendosi protratta di loro natura avevano la Decisione della Causa nel merito oltre i termini medesimi, non senza adesione, e consentimento dei Difensori dei Collitiganti, manifestato non solo col non contradire agli aggiornamenti in ciascheduna delle diverse udienze, in cui furono dal Supremo Consiglio ordinati, ma fin anche coll'essersi i Difensori stessi in voce, ed in scritto latamente occupati degli Incidenti stessi, ed essere così stati sempre unitamente in Giudizio.

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte di Valentino Bruchi dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Grosseto sotto dì 27. *Maggio* 1819. *al medesimo contraria, e favorevole respettivamente alla signora Caterina Paganucci ne' Nomi, di che in Atti, conferma perciò in tutte le sue parti, ed a tutti gli effetti la Sentenza suddetta, ed ordina quella eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e condanna l'Appellante nelle spese giudiciali ancora del presente Giudizio.*

Così deciso dagli Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti, *Presidente.*

Cav. Vincenzio Sermolli Relat., e Filippo Del Signore, *Consiglieri.*

DECISIONE LXXXI.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Florentina Alimentor. diei 28. *Februarii* 1820.

In Causa Gallaccini e Vannini

Proc. Mess. Santi Cosci
Illmo. Sig. Avv. Giacomo Serafini

Proc. Mess. Costantino Buoni

Argomento

Il Patrono del Benefizio Ecclesiastico, che senza sua colpa si trova nello stato d'indigenza ha diritto agli alimenti dalle Rendite dello stesso Benefizio detratti gli aggravj, e quelle spese, che abbisognano per la sodisfazione degli Obblighi; e tali alimenti debbono tassarsi secondo il grado, e la condizione del Patrono, ancor che vengano interamente esau-

rite tutte le Rendite al netto del Benefizio, purchè il Rettore abbia la sua sussistenza nelle Rendite di altri Beni Ecclesiactici da Esso posseduti.

SOMMARIO

1. *Il Patrono del Benefizio Ecclesiastico divenuto indigente ha diritto dalle Rendite del Benefizio medesimo, depurate dagli Oneri, agli Alimenti.*

2. *Il Figlio è tenuto ad alimentare il Padre indigente.*

3. *Il Fondatore dotante un Benefizio acquista il carattere, e nome di Padre.*

4. *Gli Alimenti a favore del Patrono si tassano avuto riguardo al di lui grado, e condizione.*

5. 6. *Al Patrono povero sono dovuti gli alimenti secondo il suo grado, ancor che si esaurissero tutte le Rendite del Benefizio al netto degl' Oneri, sempre che il Rettore abbia con altre Rendite da poter provvedere alla propria sussistenza.*

7. *Il Patrono indigente per conseguire gli Alimenti dalle Rendite del Benefizio ha diritto di perseguitare le Rendite del Rettore ancora de' Beni, che possiede non appartenenti allo stesso Benefizio.*

8. *I Capitali, che formano la Dote del Benefizio sono cose sacre inalienabili.*

9. *I Frutti de' Beni de' Benefizj si considerano come cose profane, e suscettibili d' Obbligazioni.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Raffaello Gallaccini di Firenze comparve al Magistrato Supremo, e domandò che atteso lo stato d' indigenza nel quale si trovava colla signora Teresa sua Sorella, gli fossero tassati gli alimenti sopra la Rendita di due Benefizi Ecclesiastici di suo Giuspadronato, uno eretto nella insigne Chiesa di S. Lorenzo sotto l' invocazione di S. Giuseppe, e l' altro de' Santi Giuseppe, e Francesco di Paola in quella di S. Giuseppe, ambedue conferiti al Sacerdote sig. Giuseppe Vannini Priore della Chiesa di S. Maria a Quinto.

Il Magistrato Supremo persuaso della verità delle di lui Domande con Sentenza del 22. Luglio 1818. esaudì la di lui Istanza, e condannò il signor Priore Vannini, come attuale Rettore de' predetti due Benefizj a pagargli Scudi 72. ogni anno a titolo di Alimenti: si appellò il signor Prior Vannini alla Regia Ruota, la quale con Sentenza del 18. Maggio 1819. moderando quella del Magistrato Supremo ridusse gli Alimenti a Lir. 20. ogni mese: interpose appello il sig. Gallaccini al Supremo Consiglio, da cui nel conflitto delle Parti si emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè per la letteral disposizione del Canone *quicumque* 37. del Concilio Tolentano, *e del Cap. Nobis de jur. Patron.* non menochè per l' intelligenza datagli dal comune consentimento dei Dottori, e dei Tribunali, è indubitato il diritto del Patrono ridotto senza colpa sua ad uno

1 stato d' indigenza comunque non estrema, di poter venire, e domandare, e potere ottenere dalle rendite del Benefizio, del quale ad esso appartenga il Patronato, gli alimenti, onde potere con il sopravanzo delle rendite depurate dagl' oneri, e pesi al Benefizio stesso inerenti provvedere alla sua sussistenza, secondo, che referendo le menzionate conciliari, e canoniche
2 sanzioni, ed additandone il fondamento nel reflesso, che siccome il figlio è tenuto per le Leggi civili a somministrare al Padre gl' alimenti in caso d' indigenza, così, e anzi a più forte ragione la Chiesa, e per equità, e per quella pietà, di cui si pregia, è tenuto a prestargli alla persona, ed ai de-
3 scendenti del Fondatore Dotante, che per tale Atto acquistò il carattere, ed il nome di Padre, và unitamente rilevando il *Fargna de jure patr. part.* 4. *Cau.* 3. *Cas.* con altri molti concordanti la *R. Rom. in Salernitana alimentorum* 12. *Januar.* 1712. *corr. Scotto* impressa tanto dopo il medesimo *Fargna loc. cit.* 3. quanto dopo *il Piton. de contr. Patron. alleg.* 4.

Attesochè tali alimenti dovuti al Patrono indigente non debbono limi-
4 tarsi alla pura, e semplice di lui necessità; ma debbono anzi tassarsi con gli adequati riflessi al di lui grado, e condizione, cosicchè con simili ve-
5 dute possono fin anche esaurirsi a di lui favore tutte le Rendite del Benefizio, che sopravanzano al netto degli oner, e pesi, dei quali il Benefizio è
6 gravato, ogni qualvolta il Rettore del Benefizio medesimo abbia da provvedere con altre Rendite Ecclesiastiche alla propria sua sussistenza, come nota il *Piton. de controv. Patron. alleg.* 44. *num.* 49., e prosegue a stabilire la *Rota Rom. in d. Salernitana Alimentorum de'* 12. *Genn.* 1812. §. *De Jurepatron. cor. Scotto*.

Attesochè quanto nel concreto del caso attuale è certo, e non è tampoco contrastato in fatto lo stato di indigenza, nel quale indipendentemente da qualunque imputazione di sua colpa si trova il sig. Raffaello Gallaccini, cui spetta il Patrimonio attivo dei due Benefizj Ecclesiastici, dei quali si tratta, al segno di aver egli dovuto gettarsi per sostentarsi al partito di arruolarsi temporariamente alla Milizia in qualità di semplice Soldato; altrettanto dalle resultanze processali resta accertato, che il Sacerdote signor Giuseppe Vannini, il quale in sequela della nomina da detto sig. Gallaccini ottenutane restò fino del dì 18. Agosto 1814. di detti Benefizj investito, non senza la scienza, che a questi in avanti con Decreto di Monsig. Vicario Generale di Firenze de' 16. Febbrajo 1813. erano stati accordati a titolo di alimenti tutti gli avanzi delle Rendite dei detti Benefizj, non solo delle Rendite medesime ascendenti al lordo a Lir. 800. circa viene a percipere l' emolumento di Lir. 335. correspettivo alla sodisfazione di 334. Messe feriali alla ragione di Lire una per ciascheduna, alla qual ragione, piuttostochè a quella più mite di un Paolo, ha Supremo Consiglio creduto doverne portare la valutazione, coerentemente alle risposte date nel 26. Agosto 1819. dal sig. Canonico Cammillo Pinucci Segretario della Congregazione delle Visite, e Legati Pii; ma inoltre nella qualità, di cui è insigni-

to il Priore della Chiesa Parrocchiale di S. Maria a Quinto, conseguisce la correlativa conveniente congrua, così, che resta escluso ogni dubbio, che astraendo da ogni reflesso alle sue sostanze, e Beni Patrimoniali, dalle sole Rendite Ecclesiastiche, egli viene a ritirare l'onesto, e condecente suo stipendio, e mantenimento; giusto quello, che andò avvertendo la *Rota Romana* nelle due conformi Decisioni *in Salernitana Alimentorum super taxatione*, l'una de' 20. *Luglio* 1712. §. *Non minus juxtus et avanti Scotto*, l'altra de' 16. *Dicembre dell'anno medesimo* §. *Nec ostare visum est av. Falconir.*, che si trovano presso il *Fargna*, e presso il *Piton* nei luoghi sopracitati.

Attesochè anche fatta la deduzione suddetta per la sodisfazione delle Messe a vantaggio del sig. Prior Vannini, non meno, che dell'importare dei lucri, e delle tasse dovute al Seminario Fiorentino, viene sempre a resultare nelle Rendite dei mentovati due Benefizj un avanzo annuo certo, superiore a Lir. 420., del quale non senza un uso moderato di quell'arbitrio, che gli è nella soggetta materia accordato, e di cui si fa menzione nella summenzionata Decisione in *Salernitana Aliment. super taxatione de'* 20. *Luglio* 1712. §. *Non minus justus etc. avanti Scotto*, ha potuto il Supremo Consiglio disporre a favore del Patrono sig. Gallaccini, non tanto contemplandolo rapporto alle prestazioni decorse dal giorno della domanda alimentaria fatta unitamente alla sig. Teresa di lui Sorella fino al giorno della morte pendente lite avvenuta di questa, come di lei Erede, quanto contemplandolo da tale epoca in poi rapporto alle prestazioni decorrende, come bisognoso di essere al più possibile sovvenuto dentro i limiti degli avanzi dei Benefizj.

Attesochè alla dichiarazione dell'appellata Sentenza Ruotale a favore del sig. Prior Vannini fatta, di esser indennizzato dell'importare del Sequestro nel 19. Settembre 1818. dal sig. Gallaccini trasmesso al Colono della Chiesa Parrocchiale di S. Maria a Quinto, e di tutte le conseguenze del medesimo, mancava ogni appoggio, sì perchè non appariva, che fosse mai insorta, nè potuta ragionevolmente insorgere contestazione alcuna sulla validità di detto Sequestro, quale fu anzi susseguito dall'adesione del medesimo sig. Vannini, che senza alcun reclamo, o protesto effettuò l'immediato pagamento dell'importare delle Raccolte sequestrate; Sì perchè di ragione queste Raccolte, benchè provenienti non da fondi appartenenti ai Benefizj, dei quali il sig. Gallaccini è Patrono, ma da un effetto appartenente alla Chiesa Prioria di S. Maria a Quinto, cui detto sig. Vannini è Paroco, e Rettore, non erano però immuni dal poter essere perseguitate dal sig. Gallaccini, nulla meno, che qualunque altra Rendita del Patrimonio anco libero del medesimo sig. Vannini suo Debitore per conseguire un credito, che eragli stato giudicialmente canonizzato, senza, che il signor Vannini potesse tampoco far ricorso al notissimo privilegio del *Cap. Odoardus*, non solo perchè ad escluderlo da tal ricorso serviva la circostanza di non mancare a lui in altre sufficienti rendite della Chiesa il con-

7

veniente suo stipendio, e sussistenza, ma anco perchè avendo esso già ritirate, e consumate le Rendite dei Benefizj Patronali, dei quali si tratta, maturate pendente lite, era venuto a risparmiare quelle dell' altro suo Benefizio Parrocchiale, e perciò era destituto di ogni pretesto di efficacemente opporsi al Sequestro medesimo, mentre, che altronde egli è anche certo in Gius, che distinguendo i Capitali dei Beni, che formano la Dote del Benefizio dai frutti, che questi Beni sono in potenza di produrre, e che di diritto spettano al Benefiziato, per quanto sia vero, che i Capitali, che costituiscono la Dote del Benefizio siano cosa sacra, e che per altro oggetto si dicano avere annessa una spiritualità, che li rende inalienabili, questo però non procede rispetto ai frutti, quali si considerano, come cosa profana, e temporale; e sono sutcettibili di tutte quelle affezioni, e obbligazioni, di cui sono capaci le rendite, e frutti dei Beni posseduti da qualunque Laico, siccome esaminata la materia, ed inerendo al disposto nel Cap. *Pervenit de Fidejuss.* stabiliscono *Lagunez. de fructib. part.* 2. *cap.* 7. *num.* 2. *et num.* 7. *Castagn. de Benefic. deducto ne egeat part.* 1. *n.* 7. *Castill. de Aliment. cap.* 37. *num.* 34.

8

9

Attesochè finalmente, quando da ambedue le Sentenze, e così tanto da quella del Magistrato Supremo, che dall' altra Ruotale, tutto, che tra una, e l' altra siavi differenza nella diversa maggiore, e respettivamente minore tassazione di detti alimenti, era stato però sostanzialmente in massima dichiarato, e canonizzato a favore del sig. Gallacini il diritto agli alimenti, che onninamente, e costantemente contrastato venivagli dal sig. Vannini al segno di aver fin' anche reclamato dalla Sentenza del Magistrato Supremo del dì 10. Maggio 1817., che soltanto avevagli accordata una tenue provvisoria prestazione, non poteva mai ravvisarsi giusto, che il sig. Gallaccini soffrir dovesse in minima parte le spese di tali Giudizj, ma tutte dovevano andare a carico del sig. Vannini suo Contradittore.

Per questi Motivi

Delib. Delib. Dice bene appellato per parte del sig. Raffaello Gallaccini dalla Sentenza della Rota di prime Appellazioni di Firenze del dì 18. *Maggio* 1814., *e male con detta Sentenza giudicato, e perciò la medesima essersi dovuta, e doversi revocare, e doversi all' opposto confermare, e respettivamente correggere, e moderare, siccome conferma, e respettivamente corregge, e modera la precedente Sentenza del Magistrato Supremo della Città di Firenze del dì* 22. *Luglio* 1818. *nel modo, che appresso: poichè dichiarò, e dichiara, che dagli avanzi dei due Benefizj di Patronato attivo di detto sig. Raffaello Gallaccini, dei quali è Rettore il sig. Priore Giuseppe Vannini, che uno sotto il titolo di S. Giuseppe eretto nella Chiesa Parrocchiale di S. Giuseppe, essere appartenuta, ed appartenere dal dì* 8. *Gennajo* 1818. *ai signori Raffaello, e Teresa Fratello, e Sorella Gallacini, e dal dì* 31.

Ottobre di detto anno 1818. epoca della morte di detta sig. Teresa in avvenire dai Benefizj di S. Lorenzo, e dell' altro dei SS. Giuseppe e Francesco di Paola al menzionato sig. Raffaello a titolo di prestazione alimentaria la somma di Lir. 400. all' anno, e perciò condannò, e condanna il prefato sig. Priore Vannini a dare, e pagare al detto signor Raffaello Gallaccini, o suo Procuratore ex mandato liberamente, ed ogni eccezione remossa, l' importare di detta somma decorsa, salvi però i pagamenti fatti in conto di essa, ed a continuare a pagare ogni mese anticipatamente la somma, e quantità di Lir. 33. 6. 8. in futuro, corrispondente tal rata mensuale alle suddette Lir. 400. all' anno, dichiarando essere affetti, ed obbligati al pagamento di quanto sopra, come pure delle spese, che appresso non solo le rendite formanti la Dote dei detti due Benefizj, ma ancora ogni altra rendita tanto Patrimoniale, quanto Ecclesiastica del detto sig. Prior Vannini, quale infine condannò, e condanna nelle spese tanto giudiciali, che stragiudiciali sì del presente, che dei passati Giudizj.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti, *Presidente*
Cav. Vincenzio Sermolli Relat., e Filippo del Signore, *Consiglieri*

DECISIONE LXXXII.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Pecciolens. Repet. Indebiti diei 21. Aprilis 1820.

IN CAUSA DEL ROSSO, E BALDERESCHI

Procur. Mess. Giuseppe Antonio Costa — Procur. Mes. Ferdinando Piazzesi

ARGOMENTO

Quegli che possiede con un falso Titolo, cioè in forza di un Testamento creduto valido, e dipoi riconosciuto nullo, un Fondo stabile, è obbligato di restituire i Frutti percetti al vero Padrone, ad Esso dovuti per ragione di Dominio, il quale ha diritto di domandarli nel Giudizio di repetizione d' indebito.

SOMMARIO

1. 2. *La Domanda de' frutti di un Fondo percetti dal Possessore illegittimo è una repetizione d' Indebito, e sono dovuti al vero Padrone come parte del dominio erroneamente abbandonato.*

3. *I Frutti di un Fondo illegittimamente posseduto possono domandarsi nel Giudizio d' Indebito, e perciò non ha luogo l' indagine della buona fede.*

4. *I Frutti, che si debbono per ragione di dominio, la buona, e mala fede non cade in esame.*

5. *Il Possessore illegittimo di un Fondo non può esimersi dalla restituzione de' Frutti.*

6. *L' Accettazione irretrattabile della Sentenza nasce allorchè non si aderisce all' Appello dentro 15. giorni.*

Motivi

Attesochè trattandosi di repetizione d' Indebito i frutti percetti dal Possessore sono una sequela del Credito, di cui formano una parte inseparabile, ed è per questo, che debbonsi non in linea di accessioni mere del Fondo, o del Capitale, ma come sorte principale, e parte del dominio erroneamente abbandonato, e dimesso conforme riportati varj Concordati stabilisce la *Rota Romana nella Narnien. divisionis super fructibus* de' 20. Marzo 1753. §. nec prodesse avanti Visconti, e nella *Romana, seu Nepesina quarti dotalis super fructibus* del primo Aprile §. Avanti Fantuzzi.

Attesochè la Causa agitata fra il signor Carlo Del Rosso contro la Vedova Baldereschi Del Rosso tanto avanti il Tribunale di Peccioli, che avanti la Rota di Pisa, e finalmente avanti il Supremo Consiglio fu di repetizione d' Indebito, giacchè il primo domandò, ed ottenne contro la seconda la restituzione di quei Beni, che avevagli consegnato col falso supposto di un Testamento valido, che fu riconosciuto, e dichiarato nullo.

Attesochè in tale concetto di causa indifferente si rende, ed inutile l' indagine relativa al preteso stato di buona, o almeno di non mala fede nella Baldereschi debitrice dei frutti; avvenga, che ritenuto, che i medesimi competono, e possano domandarsi nel Giudizio di repetizione d' Indebito, siccome sorte principale, e *Jure actionis, et dominii*, questa supposta buona, o non mala fede nel Possessore non è d' impedimento a chi corrispose ciò, che non doveva per ottenere i frutti percetti, e confermati, mentre è oramai pacifica la massima, che quando i Frutti stessi si debbono per ragione di dominio, la buona, o mala fede non cade in esame, ed il Debitore non può sotto pretesto alcuno evitare di questi frutti la restituzione, come bene al proposito prosegue la detta *Romana, seu Nepesina quarti dotalis super fructibus* del primo Aprile 1754. §. Hoc unum avanti Fantuzzi, e l' istesso insegna la Decisione in *Montis Sancti Sabini reintegrationis Commendae super fructibus* dei 14. Novembre 1804. §. Imperciocchè, avanti il sig. Consigliere Sermolli.

Attesochè mentre per una parte non richiamato il Consiglio ad esaminare in questa Istanza, se i frutti dovessero restituirsi al sig. Del Rosso

piuttosto dal giorno del possesso, che da quello della produzione dei Documenti non essendovi stato reclamo per parte del medesimo sig. Carlo Del Rosso, doveva restar ferma la ordinata restituzione dal giorno della produzione dei Documenti, non era per l' altra parte permesso alla signora Vedova Del Rosso di sostenere sotto qualunque diritto al sig. Del Rosso, e di eccezionare la Istanza dell'Erede rinnuovata avanti il Consiglio sull' Articolo medesimo dei frutti col pretesto, che avendo egli notificata senza riservo la Sentenza del primo Giudice, dalla quale furono negati questi frutti percetti anteriormente alla prolazione di essa, potesse dirsi accettata per quella parte, nè soggetta altrimenti a reclamo, mentre era decisivo il riflesso, che oltre a poter considerare la pretesa accettazione tacita di tale Sentenza condizionale al caso, in cui anche la Vedova si fosse acquietata, nè avesse contro di essa reclamato, dovesse distinguersi il caso, in cui la Sentenza abbia più parti, dalla Sentenza contenente una unica parte: nel primo caso sta bene, che l' accettazione irretrattabile della Sentenza nasca, allorquando non si aderisce all' Appello dentro 15. giorni, di che nell' Articolo 708., e quindi l' acquiescenza, non vi è dubbio, che tolga il diritto di reclamare da detta parte di Sentenza nelle ulteriori Istanze; ma quando (come nel caso) la Sentenza del Tribunale di Peccioli favorevole al Del Rosso aveva una sola parte principale, cioè l' eredità, ed il possesso dei Beni alla medesima spettante, ed i frutti non erano, che una accessione della medesima, l'Articolo 708. non è più applicabile, e la notificazione della Sentenza principale diviene una accettazione tacita dell' accessorio dei frutti subito, che stia fermo il principale del possesso, cioè della Eredità, onde se con la revocatoria cade il principale dell' accettazione espressa della Sentenza, che accorda l' Eredità, ed il Possesso, cade ancora l' accessorio della tacita accettazione sopra i frutti, ed essendosi dovuto nuovamente disputare avanti il Consiglio in terza Istanza, sembra permesso al signor Del Rosso promuovere questione anche sull' accessorio dei frutti, senza che possa pretendersi di chiudergli la bocca con una tacita accettazione, al quale effetto sarebbe necessaria una renunzia espressa, e litterale condonazione.

Per questi Motivi

Delib., e *Delib. Dice non essere costato, nè costare della Giustizia delle Cause del reclamo fatto rapporto ai frutti dalla sig. Caterina Baldereschi Vedova Del Rosso, di che nel Rescritto del dì* 19. *Aprile* 1819. *contro la Decisione del Supremo Consiglio di Giustizia del dì* 27. *Maggio* 1818. *proferita a favore del sig. Carlo Del Rosso, e respettivamente contro la detta sig. Caterina Baldereschi Vedova Del Rosso, e perciò detta Decisione essersi dovuta, e doversi confermare, siccome la medesima conferma, e condanna la vinta a favore del vincitore nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Michele Niccolini Consigliere f. f. di *Presidente.* Filippo Del Signore *Consig.*, e Francesco Maria Mori-Ubaldini *Presidente della R. Ruota Fior.* Rel.

DECISIONE LXXXIII.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina Assicurat. Dotis diei 13. Julii 1820.

In Causa Tronconi ne' Sandrucci e Paoletti

Procur. Mess. Ferdinando Cassigoli — Proc. Mess. Antonio Paoli

---

Argomento

La Donna nella vergenza all' inopia del Marito ha diritto di ottenere l' assicurazione della sua Dote sopra i Beni del medesimo, e giustificato che ha il suo Credito Dotale, può impedire a' Creditori posteriori dello stesso Marito qualunque esecuzione sopra gli Oggetti co' quali vuole assicurare la sua Dote.

Sommario

1. *La Donna ha diritto di ottenere sopra i Beni del Marito l' assicurazione della sua Dote.*

2. *La Donna può impedire a' Creditori posteriori del Marito di fare qualunque esecuzione sopra i Beni co' quali vuole assicurare la sua Dote.*

3. *La Donna finchè il Matrimonio è costante può conseguire nel Concorso de' Creditori la sua Dote o in contanti, o in stabili.*

4. *La Donna per ottenere l' assicurazione della sua Dote deve giustificare la costituzione, e pagamento della medesima.*

5. *La Donna può essere obbligata nel Fallimento del Marito a ricevere la restituzione delle sue Doti quando i Beni Immobili si vendono da' Sindaci definitivi.*

6. *Il Creditore Ipotecario, che ha intrapresa una esecuzione Immobiliare contro il suo Debitore potrà proseguirla, ancor che lo stesso Debitore sia fallito.*

7. *Gl' Immobili sopra de' quali la Donna domanda di assicurare la sua Dote debbono essere stimati giudicialmente.*

Motivi

Attesochè nella vergenza del Marito all' inopia ha la Moglie il diritto di ottenere sopra i di lui Beni l' assicurazione della propria Dote, della quale sia da essa giustificato il Credito con potere, esercitando questo suo diritto, impedire ai Creditori ad essa posteriori qualunque esecuzione sopra gli oggetti, con i quali intende la Donna di conseguire l' assicurazione della propria Dote, ancorchè questi Creditori siano pronti non solo a permettere, che dal prezzo dei detti oggetti immobili da conseguirsi mediante la vendita, ritiri la Donna l' importare del suo credito dotale, ed appendici,

ma ancora siano pronti a sodisfarla in altra guisa del di lei credito dotale; giacchè per il favore della Dote, e semprechè non si tratti, che siasi fatto luogo alla vera restituzione della Dote, finchè il Matrimonio è costante, è rilasciato alla scelta della Moglie lo stabilire, se nel concorso de' Creditori del proprio Marito voglia essa conseguire il suo Credito in contante per rinvestirsi per di lei interesse, o assicurare la sua Dote con ritenere gli oggetti Immobili del proprio Marito fino alla concorrente quantità del suo Credito Dotale per conseguirne la comodità, o i frutti a benefizio suo, del Marito, e dei figli: *Const. ad Stat. Urb. adnot.* 31. *n.* 98., *et seq. Fenzon. ad Stat. Urb. cap.* 129. *n.* 7. *et* 8. *Merl. de Pign. lib.* 4. *tit.* 2. *quaest.* 73. *n.* 34. *Mass. ad Chart. dec.* 8. *n.* 3. *et seqq. et ibi Chart. observat.* 8. *n.* 52. *et Mass. decis. Lucens.* 13. *n.* 11. *et seq. Criv. dec.* 26. *n.* 11. *et seq. Rot. Rom. post Constant. ad Stat. Urb. decis.* 76. *n.* 1. *ut seq. Subr. Cauthelae Angeli super Executione Rejudicate* 4. *Julii* 1788. §. 3. *et* 4. *cor. Cesarei.* 3

Attesochè la vergenza all' inopia del signor Natale Sandrucci Marito della sig. Assunta Tronconi viene nell' attual Giudizio fra le Parti concordata.

Attesochè il Credito della Dote della surriferita Assunta Tronconi resta sufficientemente provato dalla Scritta Matrimoniale de' 20. Marzo 1864. in seguito della quale si vede dal sig. Sandrucci fatta la ricevuta della Dote in detta Scritta enunciata, e costituita dal sig. Niccolò Tronconi, Fratello della surriferita Assunta, come succeduto nella Obbligazione di dotare la Sorella per la morte di Giuseppe Tronconi comune Genitore senza, che contro questo Atto di costituzione, e ricevuta, sia stato nulla dedotto per diminuire, e togliere ad esso la fede dovuta, talchè gli estremi concorrono, che si ricercano nel Giudizio di assicurazione di Dote. 4

Attesochè ad escludere l' azione, che a questa assicurazione compete alla sig. Assunta Sandrucci non può fare ostacolo, che il di lei Marito sia soggetto al Giudizio di fallimento, quasichè in queste circostanze si faccia luogo alla restituzione, e non all' assicurazione delle Doti; poichè quando dalla esistenza di questo Giudizio universale, quale è quello del fallimento, si vuole desumere il titolo, onde obbligare la Donna a ricevere la restituzione delle sue Doti, è necessario, che di questo Giudizio di fallimento se ne adempiano tutte le condizioni, e specialmente perciò, che riguarda l' alienazione dei Beni del fallito. 5

Or fra le condizioni, che devono osservarsi nel Giudizio di fallimento quella è, che la vendita degl' Immobili si faccia dai Sindaci definitivi, meno il caso, che precedentemente alla loro nomina si fosse da qualche Creditore Ipotecario intrapresa una esecuzione Immobiliare, mentre allora potrà questa dal Creditore medesimo proseguirsi, come prescrive l' Articolo 531. del Codice di Commercio. 6

Ma nel caso attuale sebbene il sig. Paoletti voglia approfittarsi della dichiarazione del fallimento del signor Sandrucci, pure nessuna giustifica-

zione ha fatto, dalla quale resulti, che siasi proceduto a compire le altre formalità stabilite dalla Legge per portare al suo termine il Giudizio di fallimento, e solo resulta, che il sig. Paoletti per procurarsi la sodisfazione del suo Credito ha instaurato il Giudizio d'Immissione in Salviano contro gli Stabili del sig. Sandrucci, sopra uno dei quali la sig. Assunta Tronconi domanda l'assicurazione delle sue Doti.

Quindi in queste circostanze l'esecuzione, che dal sig. Paoletti si pratica, è un esecuzione particolare, e non diretta alla realizzazione dell'intiero Patrimonio del sig. Sandrucci, e come tale non può essere capace ad operare quegli effetti, che derivano da un Giudizio universale sul Patrimonio del Marito debitore, e questi medesimi effetti non si possono conseguire per la circostanza, che sia stato il di lui fallimento dichiarato ogni volta, che questo Giudizio non sia ne' modi regolari proseguito, giacchè quando è un solo Creditore quello, che procede alla vendita dei Beni del Debitore, ancorchè questi sia in uno stato, in cui può verificarsi un Giudizio universale, pure quando le forme di questo non siano osservate, non può la vendita, che sia fatta ad istanza di un sol Creditore, ricondursi sotto l'influenza di un Giudizio universale, ma è sempre ristretta ad un Giudizio particolare, quale è quello promosso ad istanza di un solo Creditore, e così non possono in questo caso reclamarsi gl'effetti, che dalla esistenza di un Giudizio universale de' Creditori possono derivare.

Attesochè ciò che sia dell'assicurazione, che si domanda sopra i Mobili, ed altri assegnamenti del Marito, quando questa assicurazione si domanda sopra gl'Immobili, è necessario, che ad essa preceda la stima degl'Immobili prescelti giudicialmente eseguita, siccome prescrive la Legge de' 2. Aprile 1785.

7

Attesochè, qualora l'assicurazione sopra gl'Immobili competa alla Donna, non fa ostacolo all'esercizio di questo diritto il valore, a cui possono ascendere i Beni percetti superiormente all'importare della Dote; giacchè in tal caso la Donna ottiene sopra di essi l'assicurazione, ma con obbligo di restituire ogni eccesso: *Costantin. ad Stat. Urb. adnot.* 31. *num.* 76. *et seqq.*

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte della Maria Assunta Tronconi Moglie di Natale Sandrucci dalla Sentenza del R. Magistrato Supremo de' 3. *Luglio* 1819., *e respettivamente con la medesima mal giudicato; e poichè l'appello dalla detta Sentenza interposto è stato proseguito soltanto dalla detta Maria Assunta Tronconi ne Sandrucci, e non dal sig. Adamo Severino Sandrucci in detta Sentenza compreso, revoca perciò la detta Sentenza in quella parte soltanto, che riguarda l'interesse della suddetta Maria Assunta Tronconi ne' Sandrucci, ed in riparazione dichiara esser costato, e costare non ostante le eccezioni dal sig. Gaetano Paoletti dedotte del diritto*

Digitized by Google

della summentovata Maria Assunta Tronconi ne' Sandrucci ad ottenere l' assicurazione delle sue Doti ascendenti a Scudi 300., e per ogni rimanente delle somme non assicurate sopra i Mobili del di lei Marito con precedente Decreto Inibitoriale de' 14. Gennajo 1817. ascendente a Scudi 79., e L. 1. dichiara, assicurazione predetta sopra una Casa con Bottega sottoposta ad uso di Barbiere posta in questa Città di Firenze in Via Pianellaj presso il Canto di Nello, segnata del numero Comunale 7347. di proprietà tuttora, e pertinenza di detto Natale Sandrucci, e di che nella fede di decima in Atti prodotta, con doversi però il possesso, e la retenzione di detta Casa alla mentovata Maria Assunta Tronconi ne' Sandrucci concedere, dopo che per mezzo di un Perito giudicialmente eletto sarà nei modi regolari determinato il giusto valore della medesima, e con condizione ancora, che ogni sopravanzo del prezzo oltre l' importare della Dote, che rimane sopra detta Casa assicurata, debba dalla medesima pagarsi in denaro ai Creditori del di lei Marito; Dice, che quando sarà adempito alla stima suddetta sarà proceduto a pronunziare l' opportuno Decreto Inibitoriale, ed ora per allora remove dal possesso della detta Casa il sig. Gaetano Paoletti, rilasciando a tale effetto contro il medesimo, e contro qualunque altro illegittimo detentore, ed occupatore di detta Casa ogni opportuno, e lecito Mandato immissivo, e respettivamente espulsivo; Dice, che da detto sig. Paoletti dovrà rendersi conto alla detta Maria Assunta Tronconi ne' Sandrucci dei frutti, che dal dì 19. Marzo 1819. avrà percetti, e che perciperà fino all' effettiva consegna del detto Stabile in ordine al possesso presone sotto dì 18. Dicembre 1818. per i rogiti di Ser Celidonio Braccini, e condanna detto sig. Paoletti nelle spese del presente, e del passato Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Francesco Gilles Auditore f. f. di *Presidente*.
Gio. Batista Brocchi Relatore, e Francesco Cercignani *Auditori*.

DECISIONE LXXXIV.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Arretina Rejectionis Test. diei 19 Julij 1820.

IN CAUSA FRACASSI E POLVANI

Proc. Mess. Francesco Uccelli
Illustrissimo Sig. Avv. Francesco Salvi

Proc. Mess. Santi Cossi
Illustrissimo Sig. Avv. Gio. Batista Orsini

ARGOMENTO

Si rigetta la prova testimoniale ancora nelle Cause Commerciali, quando quegli che la domanda ha agito con mala fede nel Giudizio.

SOMMARIO

1. *La società si prova con de' Fatti positivi sociali.*

2. *I testimoni sono ammissibili nelle cause commerciali ancora senza un principio di prova in iscritto, quando quegli, che la richiede è assistito da una ragionata verosimiglianza.*

3. *La mala fede, colla quale alcuno agisce in Giudizio Commerciale lo esclude dal benefizio della prova testimoniale.*

STORIA DELLA CAUSA

Per gli Atti del Tribunale di Castiglione Fiorentino il sig. Vincenzo Fracassi richiamò nel 1818 il sig. Antonio Polvani al pagamento di un'obbligazione del 5 Settembre di quell' anno della somma di monete 233. Il sig. Polvani replicò ch' essendo esistita fra essi una società, voleva, che si appurassero i conti della medesima, prima di devenire ad alcun pagamento, e domandò di essere ammesso alla prova testimoniale a fine di giustificare la già esistita società, come ottenne con Decreto del 29. Novembre 1819, dal quale essendosi appellato il Fracassi alla Regia Ruota d'Arezzo, fu da questa revocato, e negata la domandata ammissione alla prova per mezzo di testimoni: interpose appello il sig. Polvani al Supremo Consiglio, il quale nel 19 Luglio 1820 pronunziò la seguente decisione.

MOTIVI

Attesochè non ha principio di prova in scritto la Società in partecipazione fra Antonio Polvani, e Vincenzio Fracassi negli anni 1817 e 1818., che per mezzo di testimoni, domandava il detto Polvani di provare all' oggetto di sospendere con un preteso rendimento di conti, la sodisfazione del debito liquido da esso contratto, e confessato nella somma di monete 233. da paoli 10 l' una per residuo di prezzo d' olio comprato, come resulta dal Chirografo da esso firmato nel dì 5 Settembre 1818.

Non potendo questo principio di prova desumersi dai tre recapiti prodotti dal Polvani mancanti dei requisiti voluti dall' Articolo 1347 del Codice Civile Francese in questa parte provvisoriamente conservato, perchè il Biglietto di consegna di stara 27 grano a Giovanni Severi è firmato da

Giulio, e non da Antonio Polvani, e per esso da Vincenzio Fracassi senza veruna menzione di società, e nemmeno di qualche indizio che passassero fra detto Giulio Polvani, e Vincenzio Fracassi degl' interessi, quando esso prestava unicamente la sua mano per la firma materiale di una spedizione di poco Grano, alla quale comparisce, quanto al proprio interesse affatto estraneo, perchè la Lettera del Magazziniere Borri, che nel trasmettere il miserabile oggetto di tre sacchi patate al Polvani, accenna d'averle ricevute dal Fracassi Socio del medesimo, non proviene in minima parte dallo stesso Fracassi, ed è una semplice asserzione di detto Borri non commissionato certamente ad emetterla, onde al più si riduce al detto isolato di un testimone di niuna rilevanza, per avere il solo appoggio della provata sua opinione quando vi sarebbe a tale oggetto indispensabile l'enumerazione, e la prova di fatti positivi sociali. *Ansald. de Commerc. disc.* 87. *num.* 33. *et seqq.* 1 *Felic. de Societat. cap.* 11. *num.* 12. *Zanch. part.* 4. *cap.* 1. *num.* 69. *Rot. cor. Buratt. decis.* 117. *num.* 73. E perchè il solo foglio firmato da Vincenzio Fracassi è una Lettera niente meritevole, in cui si enuncia la trasmissione di monete 35 per dipendenza di grano venduto, e di non avere ancora esitato il grano gentile, chiudendo la lettera con parlare di meri oggetti di famiglia indifferentissimi senza nemmeno accennare in questa occasione, che poteva esser congrua nell'atto di spedire il denaro, un'indizio fra loro di società specialmente d'olio, il prezzo del quale formava il soggetto del debito del Polvani. Attesochè per quanto nelle materie Commerciali possa il prudente arbitrio del Giudice dispensare dal rigore del principio di prova in scritto per accordare, che gl'atti mercantili siano provati col mezzo di testimoni, è però sempre necessario, che sia quello che invoca la prova Testimoniale, assistito da tutta la ben ragionata verisimiglianza di quanto 2 si accinge a provare. Ma nel caso attuale il Polvani ben lontano dall'essere validamente assistito da questa verisimiglianza, per cui non giustificava fatto alcuno positivo, veniva invece combattuto ne'suoi supposti da riscontri fortissimi in contrario. In fatti sebbene ponesse il suo avversario Fracassi alla tortura singolare di 102. Posizioni, non ottenne con tutto questo sviluppo alcuna replica da coadiuvare le sue asserzioni, ed anzi avendo sostenuto in questa così moltiplicata posizione, che per due anni vi fosse stata società mercantile in partecipazione fra lui, e il Fracassi, e di oggetti commerciali di non piccola entità, fra i quali stara seimila circa grano, e moltissime some di uva, non è verosimile che manchi ogni traccia in scritto proveniente da Fracassi, che questa molto estesa, e non breve negoziazione fosse sociale. Cresce l'inverisimiglianza per la diretta, e formale obbligazione in scritto di Polvani a favore di Fracassi de' 5. Settembre 1818. confermata parimente in scritto nel Chirografo di Concordia de' 21. Novembre successivo col riservo fatto dal Creditore, e non contradetto dal Debitore nell'atto della firma della Concordia per l'osservanza della suddetta scritta obbligazione, quando l'asserta societa più non esisteva, e per la somma non indifferente delle suddette monete 233 residuo di prezzo d'olio, lo che non si sarebbe

geminatamente in scritto asserito, e convenuto, se vi fossero state delle importanti liquidazioni mercantili, e sociali da eseguire, di cui si sarebbe dato almeno qualche indizio in questa ripetuta, e scritta confessione di debito, in vece di riserbarsi a pescarla nel torbido di quelle verbali testimonianze, che ponevansi ad esso molto intempestivamente in campo.

E resta pienissimamente confermata questa inverisimiglianza della mala fede, con la quale per la parte del Polvani si è proceduto nell'attual Giudizio in quanto all'invocata prova Testimoniale, in cui si richiedono in vece i più accertati riscontri di buona fede in chi vi ricorra.

Questa mala fede nella Procedura della Parte succumbente si manifesta (disprezzando ancora gl'incidenti, che si fecero insorgere più adattati a prolungare il Giudizio, ed aumentare il dispendio, che alla giusta indagine della verità) dall'essersi per parte del Polvani con Scrittura de' 12. Agosto 1819. avanti il Tribunale di Castiglion Fiorentino domandata fra le altre cose la prova testimoniale per concludere l'antidata, e simulazione del Chirografo del 5. Settembre 1818 architettata secondo l'asserzione dello stesso Polvani con dolo premeditato in supplantazione degli altri Creditori da lui, dal suo Cugino Fracassi, e consigliata dal primo dei Testimoni indotti Legale di professione in Arezzo, i quali tutti dovevano secondo l'intenzione del Comparente solamente confessare la propria turpitudine; dall'avere insistito con altra Scrittura de' 23. di detto mese, ed anno nella stessa eccezione di antidata, e simulazione, aggiungendo l'altra circostanza dall'esame di molti altri testimonj per la pretesa prova di società in partecipazione ripetuta in altra Scrittura de' 31. detto, e dall'aver poi con recente Scrittura degl'8. Luglio corrente abbandonata espressamente avanti il Supremo Consiglio la prima domandata prova testimoniale di antidata, e simulazione,
3 onde la procedura tanto sospettata, ed inregolare, quale dagl'atti compariva quella cimentata per parte di Polvani, non meritava gl'equitativi riflessi, che determinano il prudente arbitrio del Giudice a soccorrere col benefizio della prova testimoniale quelli soltanto, che domandano con questo benefizio di provare fatti verisimili, che raccomandano con la costante loro procedura di buona fede, dalla quale si era troppo allontanato il succumbente.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Senza fermarsi nella nullità domandata per parte del Fracassi con Scrittura de' 3. Luglio corrente, dice male appellato, e bene respettivamente giudicato dalla Sentenza proferita sotto dì 7. Marzo 1820. dalla Regia Rota di prima Appellazione d'Arezzo, che rigetta la prova testimoniale dal Polvani domandata, e perciò la medesima confermò, e conferma in tutte le sue parti; ordina, che sia eseguita secondo la sua forma, e tenore. e condanna l'Appellante Polvani nelle spese giudiciali, e stragiudiciali della presente Istanza da liquidarsi.

Così giudicato dagl'Illustrissimi Signori

Gio. Alberti *Presidente.*

Cav. Vincenzio Sermolli *Relat.*, e Filippo Del Signore *Consig.*

DECISIONE LXXXV.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Arretina Pretensae Auctoritatis diei 24. Martii 1820.

IN CAUSA LAMBARDI E PONTENANI

Proc. Mess. Francesco Brocchi — Proc. Mess. Carlo Formichini

ARGOMENTO

Non è permesso alle Regie Ruote di prime Appellazioni di riunire l'incidente al merito della Causa, ma deve esser quello deciso separatamente.

SOMMARIO

1. *Le Ruote di Prime Appellazioni debbono decidere separatamente dal Merito le questioni Incidentali.*

2. *Il Supremo Consiglio non pronunzia nelle Questioni quando manca la Decisione Ruotale.*

3. *I Litiganti debbono avere due gradi di Giurisdizione.*

STORIA DELLA CAUSA

La Regia Ruota d'Arezzo in una Causa che si agitava fra il sig. Carlo Lambardi, e i sigg. Giuseppe, Bernardino, e Tenente Francesco Fratelli Pontenani, con suo Decreto de' 23. Novembre 1819. riunì al Merito una questione incidentale insorta sull'ammissione di una Perizia domandata dal sig. Lambardi per verificare in tutte le sue parti la sincerità di un Documento: Questo Decreto non incontrò la sodisfazione del sig. Lambardi, il quale appellatosi al Supremo Consiglio ne ottenne la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè in ordine al disposto nell' Art. 734. del Regolamento di Procedura la R. di prime Appellazioni d' Arezzo doveva decidere separatamente dal merito la questione incidentale sull' ammissione, o rejezione della Perizia richiesta dall' Appellante Sig. Lambardi. 1

Attesochè questo ha domandato male a proposito, che il Supremo Consiglio nella mancanza della decisione Ruotale pronunziasse sul detto incidente, il che si opporrebbe al disposto del rammentato Articolo, che in simili casi vuol preservati a comodo delle Parti due gradi di Giurisdizione. 2 3

Attesochè hanno parimente errato i sigg. Fratelli Pontenani appellati, facendo istanza per la conferma del detto Decreto della Ruota.

Delib. e Delib. dice mal giudicato dal Decreto della R. Ruota di prime Appellazioni d' Arezzo del 25. Novembre 1819., e bene appellato dal medesimo per parte del sig. Carlo Lambardi in quanto alla fatta riunione al merito dell' incidente, di che si tratta; mal domandata però d' avanti al Supremo Consiglio dallo stesso sig. Lambardi la dichiarazione relativa all' ammissione, e non ammissione della Peri-

zia, di che in Atti; e perciò revocando, conforme revoca, l' enunciato Decreto Ruotale, rinviò, e rinvia quanto alla indicata dichiarazione le Parti a provvedersi avanti la stessa Ruota, come sia di ragione, perchè sieno fatte da essa su tal proposito le dichiarazioni che sieno di Giustizia; il tutto ai termini dell' Articolo 734. del Regolamento di Procedura, spese compensate.

Così è stato deciso dagl' Illustrissimi Signori.

Giovanni Alberti, *Presidente*.
Cav. Vincenzo Sermolli, Relat. e Filippo Del Signore, *Consiglieri*.

DECISIONE LXXXVI.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina Administ. Dot. diei 13. Ianuarii 1820.

IN CAUSA COLTELLINI NE' LENZI, E ALBERTI NE' NN.

Proc. Mess. Giuliano Conti — Proc. Mess. Michele Bonelli

ARGOMENTO

La Donna, che ha ottenuto dal Giudice l' assicurazione delle sue Doti ha diritto all' Amministrazione delle medesime, ma è obbligata ad erogarne i Frutti nel proprio mantenimento, in quello del Marito, e della famiglia.

SOMMARIO

1. *Il Giudizio d' assicurazione di Dote opera che nella Moglie passa l' Amministrazione della stessa Dote.*

2. *La Moglie, che in conseguenza del Giudizio di assicurazione di Dote ne ha l' amministrazione deve erogarne le Rendite negli alimenti di se, della Famiglia ec.*

3. *Per la vergenza del Marito all' inopia non si dà luogo alla restituzione della Dote.*

STORIA DELLA CAUSA

La sig. Selvaggia Coltellini Moglie del sig. Capitano Carlo Lensi comparve al Magistrato Supremo e domandò sopra i Beni di detto suo Marito l' assicurazione delle sue Doti, e l' Amministrazione delle medesime. Incontrò questa Domanda delle opposizioni, che furono avanzate per parte del sig. Antonio Alberti Curatore del detto Capitano Lensi. La sig. Selvaggia accrebbe le sue Domande, e fece Istanza per l'aggiudicazione de' Beni sopra de'quali la sua Dote era stata assicurata. Il Tribunale con Sentenza del 24. Luglio 1819. denegando alla sig. Selvaggia, l'Aggiudicazione, le vietò pur' anche l' Amministrazione. Essa si appellò da questa Sentenza alla Regia Ruota, dalla quale nel 13. Gennaio 1820. fu deciso come appresso.

MOTIVI

Attesochè le naturali conseguenze del Giudizio di assicurazione di dote terminato favorevolmente alla moglie che lo intenta, quelle sono di portare la dote medesima sotto l' amministrazione della Moglie, removendone il Marito, così ne segue, che quando questa assicurazione viene concessa sopra i Beni Immobili, di questi necessariamente l' amministrazione esclusiva trapassa nella moglie, con obbligo di erogarne le rendite negli alimenti suoi, del Marito, e della Famiglia, *de Luc. de dot. discurs.* 62. *num.* 3. *Post. resolut.* 26. *n.* 26. *usque ad* 31. *Costant. ad Stat. Urb. adnot.* 31. *num.* 86. *et in Fl. dotis* 27. *Septembris* 1774. §. *Primus est avanti Rossi*.

1

2

Attesochè è certa l' assicurazione della Dote della Sig. Selvaggia Coltellini Moglie del sig. Capitano Lensi ottenuta anteriormente alla sottoposizione del medesimo al Curatore; e così la di lui sopravvenienza non può privare la sig. Selvaggia Lensi da quel diritto di amministrare i beni Immobili caduti in assicurazione di dote, che è un resultato dell' assicurazione medesima.

Attesochè per l' esistenza dell' Inventario dei Beni mobili, ai quali pure fu estesa l' assicurazione, si può rendere inutile una nuova descrizione, non è per questo, che non possa riuscir congruo, che dal Curatore del Marito se ne faccia di essi un riscontro con designare quelli, che mancano, e non possono considerarsi rimpiazzati da altri, come pure quelli nella detta assicurazione non compresi giacchè nella conservazione di questi mobili, l' interesse si verifica non tanto della Moglie, quanto quello del marito per i casi respettivi della restituzione della Dote.

Attesochè è insussistente la pretensione della sig. Selvaggia Lensi, diretta ad ottenere l' aggiudicazione definitiva dei Beni tanto Mobili, che Immobili, sopra i quali ottenne l' assicurazione, essendo pur troppo certo, che per la vergenza all' inopia del Marito, non si fa luogo all' effettiva restituzione della dote, ma soltanto alla di lei assicurazione, onde ogni definitiva aggiudicazione rimane esclusa.

3

Attesochè i vincoli del sangue, e la mutua vittoria rendono giusta la compensazione delle spese, e ragionevolissimi si riconoscono i motivi dell' appellata Sentenza, quanto al rigetto della riunione della causa attuale a quella, che i Creditori del sig. Capitano Lensi hanno istaurata, opponendosi ai diritti d' assicurazione di dote dalla sig. Selvaggia Lensi ottenuti.

Dice in parte bene, ed in parte male giudicato dalla Sentenza del Magistrato Supremo del dì 29. *Luglio* 1819., *e perciò dice essersi quella dovuta in parte revocare, e correggere, ed in parte confermare nel modo che appresso, cioè: Poichè dichiara non esser costato, nè costare del diritto del sig. Alberti ne' NN. di assumere, e recuperare l' amministrazione dei Beni, tanto Mobili, che Immobili sopra i quali la sig. Selvaggia Coltellini Moglie del sig. Lensi ha ottenuta l' assicurazione della sua Dote con i Decreti del* 30. *Luglio* 1816., *e* 26. *Luglio*

1817. *quale amministrazione dichiara perciò dovere risedere presso la detta sig. Selvaggia Lensi, con dovere bensì erogare le rendite nei modi di ragione, e conseguentemente in questa parte revoca la Sentenza predetta; dice egualmente non esser luogo a rinnovare, l' Inventario dei mobili, sopra i quali fu assicurata parzialmente la dote della sig. Lensi, ma essere lecito, e permesso però al sig. Alberti ne' NN., il devenire ad un riscontro de' mobili stessi con prender nota di ciò, che esista superiormente a quanto sta descritto nei detti Inventarj, e che non sia una surroga connaturale di quei mobili, che già esistevano, e resultano descritti nei detti Inventari, che possono materialmente mancare al momento del riscontro. Conferma in tutte le altre parti la Sentenza appellata, spese compensate anche del presente Giudizio.*

Così giudicato dagl'Illustrissimi Signori.

Francesco Maria Mori-Ubaldini *Presidente*

Gio. Batista Brocchi Relatore, e Francesco Cercignani, *Auditori.*

DECISIONE LXXXVII.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina Valid. Liquidat. diei 13. Januarii 1820.

IN CAUSA ORVIETO, E GIBERT

Proc. Mess. Pietro Salvi — Proc. Mess. Antonio Paoli

ARGOMENTO

Se nel Conteggio, e Liquidazione degli scambievoli Interessi passati fra due Negozianti da' medesimi approvato, alcuno di Essi, cioè quegli a debito del quale è posta una partita, pretende che questa sia falsa, ed erronea per ottenere lo storno, è il medesimo in obbligo di concludere la prova dell' errore piena, e perfetta da escludere il possibile in contrario.

SOMMARIO

1. *L' errore di una partita approvata ne' Conteggi deve concludentemente provarsi.*
2. *La Ricevuta è una prova provata del pagamento dirimpetto al Creditore.*
3. *La Ricevuta è una prova che può esser contrastata dirimpetto a un Terzo, che si pretende Autore del pagamento.*

4. *Per concludere l' errore, trattandosi di fatto proprio, è d' uopo coartare la negativa.*

5. *Quando si tratta di porre in essere una erroneità deve esaminarsi la qualità de' Contraenti.*

6. *Qualunque interpetrazione deve accogliersi per escludere l' errore specialmente fra Mercanti.*

7. *Le Leggi soccorrono ne' casi d' ignoranza involontaria.*

8. *Quegli ch' è dissestato ne' suoi Interessi, non può presumersi che differisca i suoi reclami sopra i risultati di un Bilancio.*

9. *Nel fatto proprio non si presume errore.*

10. *Nel fatto proprio non dicesi provato l' errore se non è provata la Causa dello stesso errore.*

11. 12. 13. *Le Presunzioni che intorbidano la prova del preteso errore, lasciano in vigore il Conteggio che vorrebbesi erroneo.*

14. *Se non si suppone l' ignoranza non può supporsi l' errore.*

15. *E' cosa usitata fra Negozianti di emettere a comodo delle Quietanze.*

Storia della Causa

Nel 23. Gennajo 1817. i sigg. Salvadore Orvieto, e Gaetano Piattoli devennero ad un general Conteggio, e Liquidazione di tutti gli scambievoli interessi fra Essi passati, e fu un tal Conteggio da ambedue approvato, dal quale risultò il sig. Piattoli Debitore del sig. Orvieto di L. 2592. 15. 1. Dopo più mesi il sig. Orvieto Creditore comparve al Tribunale di Commercio di Firenze, e intimò il sig. Piattoli al pagamento della surriferita somma: si oppose il sig. Piattoli, e fondò la sua Opposizione sopra il preteso errore di una partita di L. 8000. poste a suo debito nell' enunciato Conteggio, dopo di che cedè le sue ragioni al sig. Lorenzo Gibert, dal quale, dopo che il sig. Piattoli mancò al Commercio, fu proseguita la Causa, che terminò a quel Tribunale con Sentenza proferita nel 5. Febbrajo 1819. a favore del sig. Orvieto: il sig. Gibert si appellò alla Regia Ruota dalla quale nel 13. Gennajo 1820. fu confermata la prima Sentenza.

Motivi

Atteso che ridotta la questione a riconoscere, se la partita di Lire ottomila pagata a Biagiotti Creditore di Piattoli, e posta a suo Debito da Orvieto nella Liquidazione, e Conteggio dei reciproci interessi approvato da Piattoli stesso, sia falsa, ed erronea, perchè la quietanza, e ricevuta di questo pagamento si trova in mano di questo ultimo, e non di Orvieto, che sostiene averne fatto lo sborso, onde possa dirsi posta in essere una tal prova di errore da doversi canonizzare di ragione lo storno di detta partita dal Conteggio approvato, subentra necessariamente l' esame dell' importanza legale di questa prova di fronte a carico, che incombe di regola all' Attore di concluderla così piena, e perfetta da escludere il possibile in contrario, come per omettere infiniti altri osservò il già Signore *Auditore Renzi Relatore nella Florentina Erroris del dì* 11. *Agosto* 1797. §. 7., 1

e 16., *e* 17., *confermata coll' altra Florentina Erroris in aphoca del di* 30. *Settembre* 1799. *a relazione del gia Sig. Auditore Simonelli.*

Atteso che, quanto è certo aversi in diritto per prova provata del pagamento la ricevuta non impugnata dirimpetto al Creditore dimesso, altrettanto è certo restar facilmente contrastato dirimpetto a un Terzo, che si pretenda Autore del pagamento, potendo l'esistenza materiale della ricevuta in mano al vero Debitore dipendere da ragioni estrinseche al fatto dell'effettiva soluzione della propria pecunia, onde l'esame dell'importanza legale di questa agli effetti di giustificare l'errore occorso nell'approvazione del conto esibito dal Terzo, che si da credito del pagamento, non può prescindersi dalla ponderazione delle speciali circostanze, per riconoscere, se siano tali da indurre presunzioni atte a far credere il Debito estinto per altra mano che quella del Debitore che n'esibisce quietanza dopo averne riconosciuto il Terzo.

Atteso che gravi, precise, e concordanti sono le presunzioni dedotte nei motivi dei primi Giudici dalle risultanze del Processo, costando ad evidenza della ragione, per cui sebben Biagiotti fosse pagato da Orvieto doveva la quietanza passarsi al Debitore Piattoli, subitochè questi passava in Orvieto lo stesso dì un Buono a suo favore per Lir. 3448., ed emetteva nel dì seguente due Cambiali all'ordine di Biagiotti pel rimanente del suo Debito, con più i frutti fino alla scadenza della Tratta, quali recapiti figurano in avere di detto Piattoli nel Conteggio firmato dalle Parti.

Atteso che ciò che sia della dichiarazione di detto Biagiotti d'aver difatti ritirato per mano d'Orvieto la somma di cui fece ricevuta a Piattoli, è sempre certo, che anco independentemente da questo Documento a elider la forza delle presunzioni motivate dai primi Giudici, non bastano l'equivoche espressioni contenute nella Lettera del Biagiotti stesso del dì 15. Dicembre 1815., e molto meno il possibile, che la consegna di detti recapiti sia forse da referirsi ad altri interessi che Piattoli avesse in quel momento con Orvieto, mentre nulla più importano le parole della Lettera, che una specie di ratifica del pagamento all'effetto di farne deduzione dalle Lir. 11500. di suoi Capitali « ivi « Che Lire ottomila me le « avete pagate con mia Ricevuta fatta sotto suo vero giorno, che resta Lire « tremilacinquecento, con più ec. « E tanto è lontano potere immaginare altro titolo alla consegna degli enunciati recapiti, quanto è certo resultare dal conto fino a quell'epoca un meschinissimo Credito in favore di Orvieto, in cui dovrebbe almen darsi fumo dell'altre dependenze, per cui dovesse Piattoli in quel momento, che pagava a Biagiotti si cospicua somma, pagarne altrettanta a Orvieto medesimo.

Per queste ragioni, unite a quelle dei primi Giudici, che la Ruota adotta.

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte del sig. Lorenzo Gibert ne' Nomi con le sue Scritture del dì 3., *e* 18. *Marzo* 1819. *dalla Sentenza del Tribunale di Commercio del dì* 5. *Febbrajo* 1819.

Digitized by

proferita a favore del sig. Salvatore Orvieto, e bene respettivamente giudicato da detto Tribunale, e perciò la Sentenza medesima in tutte le sue parti conferma, e per confermata vuole, che si abbia, ed il vinto a favore del vincitore nelle spese anco del presente Giudizio condanna.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini, *Presidente.*

Francesco Gilles, Relat., e Giovanni Batista Brocchi, *Auditori.*

Seguono i Motivi della Sentenza del Tribunale di Commercio di Firenze de' 5. Febbrajo 1819.

Considerando, che la firma apposta al Bilancio passato sotto dì 25. Febbrajo 1817. fra Orvieto, e Piattoli, volevasi dallo stesso Piattoli riguardare come erronea, sul fondamento che la partita di Lire ottomila, più gl' interessi a uno per cento il mese, postegli a debito, come pagata da Orvieto a Biagiotti, fosse erronea, in quantochè la Ricevuta di Biagiotti provi, o viceversa, fatto il pagamento da Piattoli, ed in quanto che alla depennazione di questa partita abbia diritto il sig. Piattoli in virtù della clausula, salvo errore, *dalla quale si vede accompagnata la di lui sottoscrizione.*

Considerando, che qualunque possa essere l' importanza, e valore di detta clausula considerata in astratto nelle speciali circostanze del caso nostro, ella non può attribuire al Piattoli il diritto di radiare dal Bilancio anzidetto la partita delle L. 8000. *poichè alla correzione di tal partita resiste l' oggetto per cui fu compilato il Bilancio preordinato a liquidare tutte le pendenze fra Orvieto, e Piattoli, e a determinare i loro respettivi interessi resiste non meno la brevità, e concisione del Bilancio medesimo, contenendo esso solo otto partite, di cui la maggiore è quella che si vorrebbe depennare.*

Considerando, che trattandosi di fatto proprio, per concludere l' errore non basta il provare rem aliter se habere, *ma bisogna coartare la negativa provando* rem aliter se habere, non posse, *come avverte* l'Angelo de confess. quaest. 20. num. 33., *e si trova stabilito dalla* Ruota in recent. dec. 7. pag. 3. num. 13. *massimamente quando la prima asserzione è verisimile, come si dimostrerà in progresso.* 4

Considerando, che nel caso attuale non si tratta di provare l' errore sul fondamento della poca esperienza, poichè anche prescindendo dal reflesso, che un tal Bilancio fu fatto coll' assistenza, e presenza di un Legale instruito, avanti del quale furono esaminate le poche partite in esso contenute, e prescindendo ancora dall' esaminare le qualità delle persone contraenti, alle quali dovevasi pure avere una particolare avvertenza, come insegna Escobar. de rat. cap. num. 36. *ci sembrò di non dover credere, che un' Uomo, non diremo avveduto, e* 5

di consumata esperienza nei traffici, qual' è il sig. Piattoli, ma qualunque mezzano amministratore, avendo appresso di se la Ricevuta di cui si tratta, volesse nonostante incorrere nell' errore di riconoscersi Debitore della partita in questione, e commettere inoltre un' errore sì fatto in un Bilancio, nè industriosamente approvato, nè dato a soscrivere in modo, onde la dilazione non dasse luogo a manifestare l'errore medesimo.

Considerando, che un principio costante di Giurisprudenza ci apprende, che per escludere l' errore, quaelibet capienda est interpetratio Rot. ec. post dissert. 40. Paul. decis. unic. num. 99. *massime allorchè si tratta di Mercanti* « qui non reputantur ita faciles ad errores capessendos « *come stabilisce la* Rot. coram Molin. decis. 76.

6

Considerando, che le Leggi non soccorrono, se non in quei casi, nei quali interviene una ignoranza involontaria, che è propriamente quella, di chi ignora ciò che non poteva sapere, nè era tenuto sapere: Puffendorf. de off. et c. lib. et cap. 1. ibique Barbeyrac.

7

Considerando, che per un principio costante di Giurisprudenza nimis indignum est, quod sua quisque voce dilucide protestatus est, id in eum casum infirmare, testimonioque proprio resistere, *come si legge nella Legge* generaliter in fin. cod. de non num. pecun.

Che è inverisimile il supporre, che il Piattoli al momento in cui firmò il Bilancio, avesse dimenticato di aver pagata del proprio la partita delle Lire ottomila, e che non avesse più memoria della Ricevuta che comprovava un tal pagamento, come inverisimile ci sembrava, che avendo egli pagata coi suoi proprj denari la detta somma, volesse nelle sue non floride circostanze differire per sì lungo tempo i suoi reclami sopra i risultati del Bilancio al momento, in cui fu chiamato in Giudizio dal sig. Orvieto. Rot. Rom. in Urbevetana Pecuniaria super consignatione 17. Februar. 1817 cor. Odescalchi.

8

Che comunque potesse ammettersi il signor Piattoli alla revisione del Bilancio per il capo dell' errore, sembrò al Tribunale, che ei adempito non avesse alla prova di questo errore mediante la produzione della Ricevuta in questione, poichè trattandosi di fatto proprio, l' errore non può nè deve presumersi, come avverte la Rota nostra cor. Urceol. decis. Florent. 49. num. 10. Surd. decis. 292. num. 12. Rot. dec. 145. p. 12. decis. p. 8. rec. *Anzi trattandosi di fatto proprio, non si dice provato l' errore, se non resti provata altresì la causa dell' errore medesimo, come in termini appunto di errore di fatto proprio ci avvertono dopo il* Bartol. nella Leg. Non fatetur sub num. 10. vers. Si vero circa decisionem Abb. in cap. fin. sub num. 23. vers. circa decisoria vero de confess. Farinac. in praec. p. 3. quaest. 81. num. 144. Gratian. discept. 890. num. 26. Surd. decis. 104. n. 8. R. cor. Dusan. decis. 357. n. 39.

9

Considerando, che indipendentemente dal fatto dell' accettazione del Bilancio, non mancano nel caso urgentissimo congetture, e

presunzione (*colle quali è certo provarsi il pagamento di qualunque Debito*), *che intorbidando per lo meno la prova del preteso errore, lasciano nel suo vigore l'approvazione data al Bilancio.* Torr. var. lib. 1. tit. 3. quest. 7. Rot. decis. 145. p. 12. et decis. 613. p. 8. *recent. per la ragione, che ad esclusione dell'errore serve intorbidare soltanto la prova del medesimo, e serve allegare la possibilità in contrario.* Ans. dec. 9. n. 32. dec. 19. n. 8. Rot. cor. Millin. dec. 365. cor. Bich. dec. 649. num. 12. et in recent. decis. 372. num. 1. p. 18,, *e specialmente quando si tratti, non di affermare, o negare una cosa di Gius, ma bensì una cosa di semplice fatto,* Angel. de confess. lib. 2. quaest. 20. Gratian. discept. for. cap. 417. num. 32. *mentre in tal caso non supponendosi l'ignoranza, non è nemmeno dato di supporre l'errore.* Torr. var. lib. 1. cap. 3. quest. 7. Rot. decis. 145. par. 12. et decis. 613. par. 8. rec.

10

11

12

13

Considerando, che molti sono i riscontri cumulati dal sig. Orvieto diretti ad insinuare essersi da lui fatto il pagamento delle Lire ottomila, e non dal sig. Piattoli.

In primo luogo non poteva, nè doveva negligersi la Dichiarazione emessa da Biagiotti ne' 7. Settembre 1817. di essersi il pagamento delle Lire ottomila eseguito di fatto da Orvieto, molto più, che da questa Dichiarazione non viene il Biagiotti a risentire alcun vantaggio; Dichiarazione non inverisimile, usitatissimo essendo fra i Commercianti, che si emettano a comodo delle quietanze in favore di Persona, che di fatto non eseguisca il pagamento.

In secondo luogo la esibizione per parte di Orvieto di un Bono di Fornitura, e due Cambiali corrispondenti alla somma da lui pagata a Biagiotti, e da Orvieto nel Bilancio poste come estinte, sebbene veglianti in sue mani, nella circostanza di dar debito a Piattoli delle Lire ottomila; Documenti de' quali a distruggere la relazione col pagamento delle Lire ottomila, non rileva la differenza nella somma, e nell'epoca fra essi, e la Ricevuta Biagiotti, poichè la differenza nella somma di Lire 137., e soldi 8. nasce dal frutto, che doveva abbuonarsi al sig. Orvieto dal 22. Maggio al 10. Settembre, in cui scadevano le Cambiali, e dal valore del Bollo delle Cambiali medesime, per cui vedesi la frazione di soldi 8.

Da pure una giusta causa la differenza nell'epoca, avendo la Ricevuta la data del 20. Maggio, il buono quella del medesimo di 20., e le Cambiali del 22. poichè siccome le Cambiali erano dal sig. Piattoli accettate a favore del Biagiotti per valuta contanti, così se fossero state fatte o anteriormente, o l'istesso giorno sarebbero restate comprese nella Ricevuta medesima.

Nè il sig. Orvieto aveva, nè poteva avere motivo di temere alcun danno dalla morte, che potesse sopravvenire al Piattoli nell'intervallo, che passava dall'epoca della Ricevuta a quella delle Cambiali, giacchè la morte non esponeva a verun pericolo il sig. Orvieto, il qua-

Digitized by Google

le nell' atto di consegnare la Ricevuta al Piattoli, acquistò verisimilmente da lui le Cambiali, ed il Bono, Documenti, che si trovano tuttora in possesso del sig. Orvieto, e che fanno sempre debito al sig. Piattoli, ogni qualvolta essendo a di lui carico, non giustificava di averli estinti.

In terzo luogo è inverisimile, che mentre Biagiotti aveva potuto ottenere da Piattoli il pagamento delle Lire 8000. nel 20. Maggio, volesse due giorni dopo passargli circa Lire 5000. in Cambiali senza veruna garanzia.

In quarto luogo il non vedersi altra ragione, che la relazione delle Cambiali, e del Bono con la Ricevuta, per cui dovesse da Orvieto darsi credito al Piattoli nel Bilancio dell' importare di detti recapiti.

Nè potevamo non valutare la rimarchevole circostanza di esservi stati notati, non escluso il Bono, come spettanti al Conto di Biagiotti quantunque il Bono si veda essere stato quietanzato per contanti dal Piattoli medesimo, e le Cambiali siano tratte a favore di Biagiotti, pure per contanti; dimodochè non potevano giammai far credito a Piattoli verso Orvieto.

Considerando, che non poteva negligersi la circostanza di essere la Ricevuta, di cui si tratta, vergata di carattere di Orvieto.

Considerando per ultimo, che tutti questi riscontri rimangono avvalorati dalla Relazione del Perito Giudiciale sig. Cosimo Kindt eletto con Decreto di questo Tribunale alle istanze del Piattoli medesimo, che dichiarò dover dipendere dal detto Perito la giusta liquidazione degl' interessi in questione.

DECISIONE LXXXVIII.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Florentina Desertionis Appellationis diei 28. Julii 1820.

In Causa Vivoli e Berti e Carli ne NN.

Proc. Mess. Francesco Bernini — Proc. Mess. Cosimo Vanni

Argomento

Per la non riproduzione degli atti nel termine prescritto dalla legge o per la riproduzione di essi in parte o in forma non autentica si da luogo alla Deserzione dell' Appello.

Sommario

1. 2. *La Deserzione d' Appello ha luogo quando non sono prodotti gli atti di prima Istanza .*

Storia della Causa

Il Tribunale di Firenzuola nel 23. Marzo 1820. proferì una Sentenza favorevole a' Signori Vitale, e Giuseppe Fratelli Vivoli, la quale avendo i Signori Dott.Dionisio Berti, e Dott. Luigi Carli creduta dannosa al Patrimonio ed alla Massa dei Creditori Vivoli da Essi rappresentati, interposero appello alla Regia Ruota. Esibirono la scrittura dei Gravami, ma non produssero, che in parte gli Atti di prima Istanza . I Signori Vivoli comparvero a quel Tribunale, e appoggiati alla mancanza di questi atti domandarono la dichiarazione di Deserzione di Appello, che fu loro negata con Sentenza del 4. Luglio 1820. : si appellarono i Signori Vivoli al Supremo Consiglio, e nel 28 dello stesso Mese, ed anno fu pronunziata a loro favore la seguente Decisione,

Motivi

Atteso, che unitamente alla Scrittura de' Gravami de' 22. Giugno 1820 non furono riprodotti nella loro totalità gli atti del Giudizio di Prima Istanza, e quella stessa porzione, che fu riprodotta, meno la Sentenza appellata, non lo fu in forma legittima, e perciò non fu eseguito il prescritto in proposito all' Articolo 749. del vegliante Regolamento di Procedura. 1.

Atteso, che questa riproduzione d' atti neppure era stata compita, allorchè per parte dei Fratelli Vivoli fu domandata sotto di tre Luglio corrente la dichiarazione della deserzione dell' appello, di che si tratta, la quale perciò non poteva non dichiararsi incorsa secondo il disposto letterale dell'altro Articolo 751. del lodato Regolamento . 2.

Dice essere stato bene appellato dai Signori Vitale, e Giuseppe Fratelli Vivoli dal Decreto proferito dalla R. Rota di Prime Appellazioni di Firenze sotto di 4. Luglio 1820. e male respettivamente con tal decreto giudicato, quale perciò revoca in tutte le sue parti, ed in riparazione dichiara deserto l' appello per parte di M. Berti, e M. Carli ne' nomi interposto, e proseguito contro la Sentenza proferita dal Tribunale di Firenzuola sotto di 23. Marzo 1820. ordina, che questa sia eseguita secondo la sua forma, e tenore. Gli stessi M. Berti, e M. Carli ne' nomi, che sopra condanna nelle spese di questo, e del precedente Giudizio, salvo il regresso, che potesse essere di ragione, a forma del disposto nell' Articolo 751. del vegliante Regolamento di Procedura.

Così giudicato dagl' Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti, *Presidente*

Cav. Vincenzio Sermolli Relat., e Filippo Del Signore *Consig.*

DECISIONE LXXXIX.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Plebis S. Stephani Obbligationis Diei 26. Aprilis 1820.

IN CAUSA ZABAGLI E BRIZZI

Proc. Mess. Luigi Torracchi — Proc. Mess. Natale Vallerini

ARGOMENTO

La positiva, e litterale dichiarazione della Firma prevale a tutto quel di più ch' è stato scritto nel Chirografo; perciò quegli, che ha firmato non può esser tenuto a più di quello, che ha con precisa limitazione promesso nell' Atto di apporre la sua firma.

SOMMARIO

1. *La Litterale dichiarazione della firma prevale a tutto ciò ch' è stato scritto nel Chirografo.*

2. *Il Contratto si perfeziona nel momento dell' unione de' Consensi, che si manifesta colla firma de' contraenti.*

3. *L' Espromissore, che assume l' obbligazione altrui non può esser tenuto a più di quello, che ha promesso.*

STORIA DELLA CAUSA

Il Sig. Avv. Alessandro Zabagli con sua obbligazione del 7. Febbraio 1817. promesse di restituire al Sig. Gio. Pietro Brizzi le spese giudiciali, e stragiudiciali nelle quali era stato condannato dal Tribunale della Pieve S. Stefano in una Causa, che aveva sostenuta contro i Figli di Angelo Palazzeschi, nel caso della succumbenza finale de' medesimi; la qual cosa essendosi verificata, il Sig. Pietro Brizzi comparve al Tribunale suddetto della Pieve S. Stefano, e intimò il Sig. Avv. Zabagli a restituirgli l' importare di dette spese nella somma di Lire 830. 8. 4. Fece opposizione il Sig. Zabagli, e disse non esser tenuto che alla restituzione delle sole spese fatte nel Giudizio di prima Istanza minori della somma domandata, nella quale si comprendevano ancora quelle del secondo Giudizio: Ambedue le parti dedussero le loro ragioni, e con Sentenza del 30. Dicembre 1818. il Tribunale decise a favore del Sig. Zabagli: si appellò il Sig. Brizzi alla Regia Ruota d' Arezzo, la quale con Sentenza del dì 8. Luglio 1819. revocò quella del Tribunale della Pieve S. Stefano: Non soddisfatto il Sig. Zabagli da una tal dichiarazione portò la Cognizione di questa causa al Supremo Consiglio, da cui venne risoluta come appresso.

MOTIVI

Atteso, che la firma del Sig. Avv. Alessandro Zabagli apposta al chirografo del 7. Febbrajo 1817. limita la sua obbligazione di restituire sopra il totale delle lire 830. 8. 4. da sborsarsi nelle sue mani dal Sig. Gio. Pietro Brizzi quella somma unicamente, a cui ascendessero le sole spese giudiciali, e stragiudiciali di prima Istanza tassate con le due conformi Sentenze del Tribunale della Pieve S. Stefano; che qualunque fosse l'estensione maggiore data nella Scrittura, che precede la firma del chirografo fatta dal debitore principale Brizzi, lo che può dar luogo ad altre questioni, o fra le medesime, o fra diverse persone, è sempre indubitato, che per la retta decisione della presente causa conviene attendere la positiva, e litterale dichiarazione della firma suddetta, che prevale a tutto ciò, che possa essere stato scritto nel corpo dèl chirografo, venendo il contratto a perfezionarsi nel momento dell'unione dei consensi manifestata con la firma del medesimo *l. 1. ff. de pact. l. pactum. ff. de sollicit, et. seq. consensus ff. de action. et obbligat. Scacc. de Indic. lib. 2. cap. 11. num. 546. Rot. in recent. decis. 98. num. 24. part. 17. Rot. Nos. in Thes. Ombros. dec. 44. num. 18. tom. 3.* 1. 2.

E che specialmente il Fidejussore, o espromissore, che assume l' obbligazione altrui non può esser tenuto a più di quel, che ha con precisa limitazione promesso nell' atto di apporre la sua firma in qualsivoglia maniera qualificata; *Card. de Luc. de deb., et cred. in summ. cap. 4. n. 8. et Fiudejussor. 13. num. 7. tom. 2. Rot. cor. Cavaler. dec. 99. num. 1. et seqq.* 3.

Atteso, che le Sentenze di tassazione del Tribunale della Pieve S. Stefano de' 21. Agosto 1816. e 14. Settembre detto liquidano le spese, di cui si tratta, nel suo cumulo in lire 670. 12. 4 alle quali aggiunte lire 35. 14. 4. delle spese del decreto di tassazione liquidate nel medesimo, formano la somma totale di lire 706. 6. 8.

Per questi Motivi

Dice in parte bene, e in parte male essere stato appellato dal Sig. Avvocato Alessandro Zabagli dalla Sentenza della Rota di Arezzo del dì 8. Luglio 1819. contro di lui, ed a favore del Sig. Gio. Pietro Brizzi proferita, e quella moderando, e correggendo, conforme corregge, è modera, dichiara il detto Sig. Avv. Zabagli tenuto in quanto a detto Sig. Brizzi delle sole spese giudiciali, e stragiudiciali, tassate come sopra, dalle suddette Sentenze del Tribunale della Pieve S. Stefano, a forma di quanto egli espresse nella sua firma del predetto chirografo del 7. Febbraio 1817., ed ordina perciò, che il medesimo Sig. Avv. Zabagli restituisca la sola cumulata somma, come sopra, di Lire 706. 6. 8 al Sig. Brizzi, il quale dopo un tal pagamento non dovrà pretendere contro detto Sig. Zabagli altra maggior somma sopra le Lire 830. 8. 4 sborsate al medesimo.

Ed atteso l' avere il Sig. Avv. Zabagli vinta la causa relativamente alla questione agitata sopra l' intelligenza della sua obbligazio-

ne, ed al contrario perduta sopra la somma, che deve restituire maggiore di quella da esso depositata, e poi ridotta con la Scrittura de' 22. Settembre 1818. dice doversi compensare, come pure per la mutua vittoria delle parti, compensa le spese di tutti i Giudizj, meno quelle della presente Decisione, che dovranno essere a carico dei litiganti metà per ciascheduno.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Gio. Alberti *Presidente*.

Cav. Michele Niccolini, *Relat.* e Filippo Del Signore *Consiglieri*.

DECISIONE XC.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Castilionen. Desertionis Appellationis Diei 14. Iunij 1820.

IN CAUSA FRANCIOLI E CONIUGI ROSSI

Proc. Mess: Antonio Cartegni — Proc. Mess. Lorenzo Salucci

ARGOMENTO

La Domanda di deserzione d' Appello deve essere accolta, allorchè dall' Appellante non sono proseguiti gli Atti nel termine prescritto dal vegliante Regolamento.

SOMMARIO

1. *Per denegata, o ritardata Giustizia è sempre lecito implorare un riparo al danno che ne deriva da' Tribunali superiori.*

1. *L' Appellante, che non prosegue l' appello nel termine stabilito dal vegliante Regolamento incorre ne' pregiudizj della deserzione.*

3. *La Notificazione di una Sentenza a quegli, che non l' affligge è inopportuna.*

STORIA DELLA CAUSA

La Regia Ruota d' Arezzo nel 30. Luglio 1818. pronunziò una Sentenza favorevole al Sig. Canonico Vittorio Francioli, e contraria a' Signori Giuseppe, e Margherita Coniugi Rossi, questi se ne appellarono al Supremo Consiglio, ma omessero di proseguire l' appello ne' termini voluti dal vegliante Regolamento, e il Sig. Francioli comparso nel 17. Novembre 1819. alla Ruota d'Arezzo domandò, che fosse dichiarato deserto. Si opposero i Coniugi Rossi e fondarono l' opposizione sulla mancanza della responsiva del Tribunale di Pisa alla Lettera sussidiaria, colla quale avevano fatto notificare l' Appello al sig. Verdiano Francioli Auditore della Ruota di quella Città. La Regia Ruota di Arezzo accogliendo tale opposizione, dichiarò non deser-

Digitized by Google

ta l' istanza d' appello, per cui il Sig. Canonico Francioli portata la Causa al Supremo Consiglio ne' ottenne la favorevole seguente Decisione.

MOTIVI

Atteso, che ciò, che sia dell' indole, e natura del decreto de' 25. Gennaio 1820. con il quale la R. Rota di prime appellazioni di Arezzo, ordinò, che la parte più sollecita procurasse dal Tribunale di Pisa la responsiva alla lettera sussidiaria, che dai prefati CC. Rossi asserivasi essere stata staccata dalla Cancelleria di detta Rota per la notificazione al Sig. Audit. Verdiano Francioli dimorante in detta Città di Pisa, dell' appello da essi Sigg. CC. Rossi ne' 4. Marzo 1819 interposto avanti l' istessa Rota: egli è certo però, che essendosi col divisato decreto apposta una sospensione, ed un ritardo a quella pronunzia di deserzione dell' appello predetto, alla quale principalmente, e sostanzialmente richiamata fu la predetta R. Rota dal Sig. Canonico Vittorio Francioli con le due sue Scritture de' 17. Novembre 1819., e 24. Gennajo 1820. venne perciò in questa stessa sospensione, e ritardo a mancare quella pronta amministrazione di Giustizia, che dal Sig. Canonico si era invocata tanto maggiormente, che essendosi con detto decreto ingiunta inoltre al prefato Sig. Canonico nullameno, che ai prefati Sigg. CC. Rossi, la cura di procurare il ritorno da Pisa della replica alla lettera sussidiaria, si venne così a portare al medesimo Sig. Canonico un incarico, che non mai in qualunque caso sarebbe dovuto spettare a lui perlochè regolare, ed attendibile sempre più ravvisar dovevasi il reclamo, che per parte di detto Sig. Canonico Francioli erasi tenuto a fare di detto decreto de' 25. Gennajo 1820 per ottenere avanti il Supremo Consiglio quel riparo, che è sempre lecito implorare avanti i Tribunali Superiori dai decreti, e Sentenze dei Tribunali inferiori sempre, che o per denegata, o anco per ritardata giustizia se ne verifichi un qualche pregiudizio, e gravame, secondo, che fermano *Lancellot. de attent. part.* 2. *cap.* 12. *limit.* 1. *num.* 65. *et* 70. *Sanfelic. dec.* 268. *ibiq. adden. Rot. Flor. cor. Magon. dec.* 63. *n.* 10. *vers. quaequidem dilatio est ec. et n.* 12. 1.

Atteso, che la domanda di deserzione d' appello fatta, e rinnovata per parte del Sig. Can. Vittorio Francioli con le indicate due Scritture de' 17. Novembre 1819. e 24. Gennajo 1820. è appoggiata al falso indubitato, e certeficato dagl' Atti, di non avere i Signori CC. Rossi adempito a tutto il mese di Gennajo 1820. all' obbligo, che incombeva loro di proseguire avanti il Supremo Consiglio dentro il termine dal vegliante Regolamento prescritto l' appello, che fino de' 4. Marzo 1819., e così più di 10. mesi prima era stato da essi interposto dalla Sentenza di detta Rota d' Arezzo de' 30. Luglio 1818. 2.

Atteso, che a scusare i detti Sigg. Coniugi Rossi da tale mancanza non poteva punto valere la circostanza da essi addotta di non essere tornata dal Tribunale di Pisa la responsiva alla lettera sussidiaria per la notificazione di detto loro appello al Sig. Auditore Verdiano Francioli, poichè subitochè i Sigg. Coniugi Rossi, comunque reclamassero il pagamento di un de-

bito comune a tutti i Figli, ed Eredi del Comun Debitore sig. Michele Francioli, non avevano introdotto il Giudizio avanti il Tribunal di Castiglion Fiorentino, se non che contro il Sig. Canonico Vittorio uno di detti Figli, ed Eredi, e non contro detto Sig. Auditore Verdiano, intempestiva, e inopportuna perciò in questo caso si rendeva la notificazione a detto Sig. Auditore Verdiano di un appello da una Sentenza, che non lo aveva potuto affliggere, come quello, che non era stato mai chiamato a causa, e non lo aveva di fatto afflitto, perchè la stessa Sentenza in quel Giudizio proferita nel dì due Maggio 1816 dal Sig. Vicario Regio di Castiglion Fiorentino aveva solamente condannato il Sig. Canonico Vittorio per la sua quota virile del debito.

Per questi Motivi

Dichiara bene appellato per parte del sig. Canonico Vittorio Francioli, e respettivamente male giudicato dalla Regia Rota di Arezzo con suo Decreto del 25. Gennaio 1820. e facendo diritto alle parti dichiara nelle circostanze del caso essere incorsa per parte dei Sigg. Coniugi Rossi la deserzione dell' appello da essi interposto sotto dì 4. Marzo 1819. *contro la Sentenza della detta Ruota di Arezzo del* 30. *Luglio* 1818. *e perciò dichiara il detto appello, come non avvenuto, e la Sentenza stessa de'* 30. *Luglio* 1816. *eseguibile secondo la sua forma, e tenore, e detti Coniugi Rossi condanna nelle spese Giudiciali tanto della presente, che della passata Istanza.*

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti, *Presidente*

Cav. Vincenzo Sermolli Relat., e Filippo Del Signore, *Consiglieri.*

DECISIONE XCI.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Grossetana praetensae Peremtionis diei 12. Aprilis 1820.

IN CAUSA BENEVENTI E VETTORI NE NN.

Proc. Mess. Anton Cino Rossi — Proc. Mess. Angelo Michelì

ARGOMENTO

Il termine di mesi sei, che la Legge stabilisce per la decisione delle Cause ordinarie non è il lasso del tempo naturale, ma legale, e perciò le sospensioni degli Atti Giudiciali ordinate dalle Leggi, o in altra forma dalla Suprema Autorità debbono calcolarsi per determinare il termine legale.

SOMMARIO

1. *Il termine perentorio di sei mesi accordato dalla Legge per la decisione delle Cause ordinarie non è il lasso del tempo naturale.*

2. 3. *Le sospensioni degli Atti Giudiciali ordinate dalle Leggi debbono tenersi a calcolo per determinare il tempo legale.*

4. *La menzione indefinita delle* Ferie *estende la sospensione del termine legale oltre le ferie Autunnali a tutte le altre, che derivano dalle Leggi.*

5. *Gli ultimi quattro giorni della Settimana Santa sono feriati per ordine Sovrano del 25. Maggio 1814.*

6. *Il Feriato degli ultimi quattro giorni della Settimana Santa deriva da Causa interessante la Religione.*

7. *Il Feriato delle Messi nella Provincia Senese si estende dal primo Giugno al 10. Agosto.*

8. *La Frase* Termini Correnti *a decider le Cause, che si legge nel Regolamento di procedura, non opera, che debbono esser quelli naturali de' giorni, ma quelli regolari, che si stabiliscono dalla Legge.*

9. *Contro la perenzione delle Cause deve prendersi nel dubbio qualunque intelligenza.*

STORIA DELLA CAUSA

Nel 12. Agosto 1817. Gio. Batt. Beneventi iniziò una Causa al Tribunale di prima Istanza di Grosseto contro i Figli Pupilli di Francesco Beneventi, che sono sotto la tutela di Giovanni Vettori, e contro Anna, e Maria sorelle Beneventi, le quali unitamente al Tutore Vettori con Scrittura del 7. Luglio 1818. domandarono, che fosse dichiarata perenta l' Istanza. Si oppose l' attore Beneventi, ed ottenne favorevole Sentenza, che fu emanata nel primo Settembre dello stesso anno 1818. I succombenti si appellarono alla Regia Ruota di Grosseto che revocando nel 18. Febbraio 1819. la prima Sentenza, dichiarò incorso Giov. Batt. Beneventi nella perenzione. Interposto da questi Appello al Supremo Consiglio, venne dal medesimo proferita nel 12. Aprile 1820. la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè per quanto decise il Supremo Consiglio nel dì 1. Agosto 1817. in Causa Brandaglia ne' NN. e Severi, ed in Causa Dothel Amministratore dell' Eredita Cappucci, e Severi, il termine perentorio di sei mesi *correnti* accordato dall' Articolo 94. del Regolamento di Procedura per la decisione delle Cause ordinarie, spirato il quale ha luogo la perenzione ordinata dall' Articolo 109., ha da esser non il material lasso di tempo *naturale*, ma quello legale, e che perciò tutte le sospensioni degl' Atti Giudiciali, che ordina la Legge, debbono tenersi a calcolo per determinare quel termine legale, che fa cadere la causa in perenzione. 1 2 3

Attesochè non può controvertersi, che avanti il dì 1. Dicembre 1817. non cominciò il corso della Causa, di cui si tratta, e che il termine della sua istanza doveva naturalmente portarsi al 1. Giugno successivo, nel qual

Digitized by Google

giorno incominciava il feriato delle messi della Provincia Inferiore di Siena, che si protraeva fino al 10. Agosto successivo in ordine alla Legge speciale per i Tribunali della medesima del dì 12. Aprile 1778. Articolo 24. sicchè il termine legale veniva prolungato per le sospensioni derivanti dalle ferie secondo il §. 1. dell' Articolo 98. del precitato Regolamento di Procedura.

4 E che la menzione indefinita di queste *ferie* non limita la sospensione del termine *legale* a quelle delle messi, ed Autunnali, ma deve riferirsi a tutte le altre ancora, che derivassero da qualunque disposizione di Leg-

5 ge, tra le quali debbono riguardarsi gl' ultimi quattro giorni della Settimana Santa in forza degl' ordini Sovrani contenuti nel Biglietto della Segreteria di Stato del dì 25. Maggio 1814. pubblicati con la notificazione della Presidenza del buon Governo nel dì 28. di detto mese, ed anno: non potendo, nè dovendo supporsi, che questo sia un Regolamento parziale, quando proviene dall' Autorità Sovrana, e si pubblica per tutto il Gran-Ducato, e molto meno è luogo ad alcuna limitazione, subito, che in lettera si ordina nella parte dispositiva all' Art. 2., che precisamente nomina i giorni di *Mercoledì, Giovedì, Venerdì, e Sabato della Settimana Santa saranno a tutti gl' effetti feriati, e gl' atti civili, ed i contratti non potranno aver luogo nei medesimi*.

E molto più debbono considerarsi per feriati, che interrompono il corso di tutti gl' atti contenziosi, questi quattro giorni, perchè sono animati da

6 causa interessante l' esercizio della Religione dominante dello Stato, e fino da tempo remotissimo erano dichiarati tali da Legge espressa del Gran-Ducato in forza di quanto dispone il Motuproprio de' 23. Ottobre 1749. Art. 2.

Attesochè detratti questi soli quattro giorni del termine legale della pendente Causa, e senza bisogno di ricorrere ad altre detrazioni non era spirato il semestre, che dava luogo alla perenzione di quel giorno primo di Giugno, in cui principiava il feriato delle messi, che doveva portarsi fino

7 ai 10. Agosto in forza dell' allegata Legge del 1778., onde non poteva giustamente pretendersi nel 7. Luglio, e così durante il detto feriato la perenzione suddetta, senza, che osti la circostanza di esser nei Tribunali della Provincia Inferiore di Siena le ferie delle messi, e Autunnali, più lunghe di quelle stabilite nell' altre Provincie del Gran-Ducato per la disposizione di detta Legge speciale, e di avere inoltre dichiarato essa nell' Articolo 24. suddetto, che i termini s' intenderanno *correnti*, perchè l' istessa frase di *termini correnti*, adopra l' istesso Articolo 94. del medesimo Regolamento di Procedura; e contuttociò la ragione insegna, e l'autorita dei Tribunali, e specialmente quella delle allegate Decisioni del Supremo Consiglio conferma, che questi termini convenuti non debbono esser quelli naturali dal

8 materiale decorso fatto dei giorni, e dei mesi, ma quelli regolari, che si stabiliscono dalla Legge.

Ed inoltre conviene avvertire, che se la specialità delle circostanze locali determinò il Sapientissimo Legislatore, che tanto beneficò la Toscana tutta, e superiormente ad ogn' altra Provincia quella inferiore di Siena, per

averla trovata appunto in maggior bisogno di esser beneficata, fu animato sicuramente in questa sua determinazione dalle più sagge vedute di giustizia, equità, comodo, e vantaggio degli abitanti, e perciò non intese con favorirgli di questo special benefizio di privargli di quelli generali, che godevano tutti gl'altri sudditi, onde si farebbe anche degenerare in assoluto pregiudizio lo stesso favore, col quale furono già benignamente riguardati gl'abitanti della Provincia suddetta, se volesse con privargli del benefizio del feriato della Settimana Santa farsi correre ad essi un rischio di più degl' altri per incorrere la troppo esorbitante, e penale Perenzione, contro di cui doversi prendere in dubbio qualunque intelligenza l'insegnano *Bero consil.* 281. *num.* 21. *e* 23. *Altimar de nullit. tom.* 1. *rubr.* 9. *quaest.* 35. *n.* 30. *Const. ad statut. urb. adnot.* 11. *art.* 1. *n.* 134. *Borz. decis.* 32. *n.* 12. *Rot. Rom. In recent. decis.* 416. *n.* 7. *part.* 4. *Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 2. *dec.* 9. *n.* 49., e lo ha deciso recentemente il Supremo Consiglio nel 3. Agosto 1819 *in causa Comunità di Bientina, e Buoneristiani e LL. CC.* §. *per l'andamento, e per tot.*

Per questi Motivi

Dice bene appellato da Gio. Batista Beneventi, mal giudicato colla Sentenza della R. Rota Civile di Prime appellazioni di Grosseto del dì 18. *Febbraio* 1819., *perciò quella revoca in tutte le sue parti, confermando, come conferma la precedente Sentenza del Tribunale del Vicariato di Grosseto del* 1. *Settembre* 1817., *ed ordina, che la medesima sia eseguita secondo la sua forma, e tenore, e condanna gl' Appellanti Gio. Vettori, come Tutore dei Figli Pupilli di Francesco Beneventi, e le Sorelle Anna, e Maria Beneventi appellate nelle spese giudiciali di tutti i Giudizi agitati tra le parti sull' Incidente della Perenzione secondo la tassazione da farsene.*

Così deciso dagl' Illustriss. Signori

Giovanni Alberti, *Presidente.*
Cav. Michele Niccolini, Relatore, Cav. Vincenzio Sermolli *Consiglieri.*

DECISIONE XCII.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE.

Castri Florentini Reject. Except. diei 16. Maii 1820.

IN CAUSA GERINI E MANCINI BONELLI

Proc. Mess. Vincenzo Tuccini — Proc. Mess. Angelo Micheli

ARGOMENTO

Non sono attendibili l' eccezioni contro il pagamento di un Credito dichiarato repetibile con Sentenza passata in cosa giudicata, nè sono proponibili gli Accomodamenti non conclusi.

SOMMARIO

1. *Il Credito dichiarato repetibile con Sentenza passata in cosa giudicata non può controvertersi.*

2. *I trattati di Accomodamento se non sono conclusi non possono legare le mani al Creditore.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Marchese Giovanni Gerini comparso al Magistrato Supremo domandò come Cessionario del sig. Gaetano Bertini, che fosse proceduto alla Vendita di un Podere denominato Pescille spettante a' sigg. Sebastiano, ed altri Mancini Bonelli, ad esso specialmente, e con privilegio di riservo di dominio ipotecato, all'effetto di conseguire il pagamento del credito cedutogli dal ridetto sig. Bertini per le Cause espresse nell' Istrumento del 13. Gennaio 1813. rog. dal Notajo sig. Ulivi. Il Magistrato accolse questa Domanda, ed annuì alla medesima con Sentenza del 24. Marzo 1819. Appellarono da questa Sentenza i succombenti alla Regia Ruota sul fondamento, che il Bertini cedente aveva l' obbligo nel caso d' esistenza del detto Credito di cautelare i medesimi per il caso dell' evizione del detto Podere, e perchè era stato fissato un' amichevole accomodamento col sig. Gerini. La Ruota esaminate le ragioni dell' una, e dell' altra parte nel 16. Maggio 1820. pronunziò la seguente Sentenza.

MOTIVI

1 Attesochè l' eccezzioni promosse dai sigg. Mancini contro la repetibilità del Credito, come dipende dall' adempimento di alcune condizioni non sono più opponibili dopo che la repetibilità del Credito è stata sanzionata da una Sentenza del Tribunale di Castel Fiorentino del dì 12. Aprile 1817. passata in cosa giudicata, ed approvata dagli appellanti, i quali al precetto trasmessoli dal sig. Gerini in forza di detta Sentenza niente opposero, ragione per cui potè il sig. Gerini stesso essere immesso in possesso dei Beni controversi.

Attesochè in ogni caso queste condizioni interessando il modo del pa-

gamento potranno formar soggetto di esame nel Giudizio di Graduatoria, e distribuzione del prezzo.

Attesochè i trattati di accomodamento se non sono conclusi non possono legar le mani al Creditore per non esigere il suo Credito, e per non procedere a quegl' atti, che accordano le Leggi al Salvianista. 2

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte dei Figli ed Eredi del fu Antonio Maria Mancini Bonelli dalla Sentenza del Magistrato Supremo di Firenze del dì 24. *Marzo* 1819. *contraria ai medesimi, e favorevole al sig. Marchese Giovanni Gerini, quella perciò conferma, e condanna gli appellanti nelle spese giudiciali, e stragiudiciali anche del presente Giudizio.*

Così deciso dagli Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini, *Presidente*
Francesco Gilles, e Francesco Cercignani Relat. Aud.

DECISIONE XCIII.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Fojanens. Competentiae diei 24. *Aprilis* 1820.

IN CAUSA FOJANESI E DONNINI

Proc. Mess. Iacopo Giacomelli — Proc. Mess. Michele Bonelli

ARGOMENTO

Le spese Giudiciali tassate colla Sentenza, che condanna il debitore al pagamento del suo debito medesimo se formano un merito sufficiente; deve nel caso di disputa la Causa esser decisa dalla Regia Ruota.

SOMMARIO

1. *Le Spese d' un Giudizio tassate con Sentenza si aggiungono al Merito della Causa.*

STORIA DELLA CAUSA

Nel dì 8. Agosto 1818. il sig. Vincenzo Fojanesi comparve al Tribunale di Fojano, e sequestrò in mano di Giovanni Arriguċci la parte Colonica delle Raccolte spettante a Benedetto Ciancagli lavoratore del sig. Giovanni Donnini per ottenere il pagamento di lire 300. delle quali era dello stesso Ciancagli Creditore. Nel giorno 29. dello stesso Mese, ed Anno il Tribunale di Fojano pronunziò la Sentenza di Confermazione di sequestro. Il sig. Donnini Creditore dello stesso suo lavoratore Ciancagli seque-

strò la parte delle di lui Raccolte per esser pagato della somma di lire 174. della quale il medesimo Ciancagli gli andava debitore. Esso ancora ottenne nel 12. Settembre 1818. la Sentenza di Confermazione di sequestro, e di prelazione sopra le sequestrate raccolte.

Il sig. Fojanesi comparve di nuovo al Tribunale, ed a suo favore fu proferito nel 18. Novembre 1818. un Decreto col quale si ordinava al Pubblico Depositario di fargli il pagamento del suo Credito di lire 300. Si oppose il sig. Donnini, e contestato il Giudizio fra Esso, e il sig. Fojanesi, fu dal Tribunale di Fojano nel 19. Dicembre 1818. sentenziato a favore del sig. Donnini attessa la prelazione a di lui favore dichiarata coll' indicata Sentenza del 12. Settembre 1817. Fu interposto Appello dal sig. Fojanesi alla Regia Ruota d' Arezzo, la quale in vece di decidere la questione si dichiarò incompetente, per la qual cosa fatto ricorso al Supremo Consiglio, fu da questi proferita nel 24. Aprile 1820. la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè la Sentenza del Tribunale di Fojano del dì 19. Giugno 1819. ordinò al Depositario del prezzo tratto dai Generi, che Fojanesi avea sequestrato sopra Ciancagli di pagare al Donnini prelativamente ad esso Fojanesi non solo le lire 174. importare del credito dichiarato a favore di Donnini contro Ciancagli con la precedente Sentenza del dì 12. Settembre 1818. ma ancora l' importare delle spese, prima a favore di Donnini, e a danno di Ciancagli; tassate con la Sentenza stessa, Sicchè la somma, che Fojanesi sostiene aggiudicata dal Tribunale di prima Istanza a Donnini ingiustamente, e così il merito della Causa da Fojanesi portata in appello, non è di sole lire 174. come lo fu tra Donnini, e Ciancagli, ma di lire 216. 12. 8. quante si compongono dalla somma ricevuta delle lire 174., e delle spese, che in ordine alla Sentenza appellata debbono dal Depositario dei Pegni pagarsi a Donnini in pregiudizio di Fojanesi.

Per questi Motivi

Delib., e Delib. dice bene essere stato appellato per parte del sig. Vincenzio Fojanesi con Scrittura esibita sotto dì 13. Novembre 1819., e male respettivamente essere stato giudicato dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota di prime Appellazioni, sedente in Arezzo sotto dì 21. Settembre anno suddetto, quella però revoca in ogni sua parte, ed in riparazione dichiara la Regia Ruota suddetta essere stata, ed esser competente a decidere il merito della Causa, della quale si tratta ed il sig. Gio. Donnini condanna nelle spese Giudiciali tanto del presente, che del passato Giudizio.

Così giudicato dagl' Illustrissimi Signori

Giov. Alberti *Presidente*
Cav. Vincenzio Sermolli Relat., e Filippo Del Signore, *Consiglieri.*

DECISIONE XCIV.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Castri Franci Assicurationis Dotis die 18. *Maii* 1820.

IN CAUSA NATALI NE MELANI E GUERRAZZI

Proc. Mess. Ferdinando Piazzesi — Proc. Mess. Giuseppe Cosimo Vanni

---

Argomento

La Donna non ha diritto di sospendere le Azioni de' Terzi Creditori del Marito per assicurare le sue Doti, quando non giustifica, che il prezzo de' Fondi dello stesso Marito alienati erano stati surrogati al di lei Fondo Dotale, nel qual caso sarebbe divenuto debitore di quantità.

Sommario

1. *La Donna può domandare la nullità dell' alienazione del Fondo Dotale.*

2. *La Donna non può sospendere, e paralizzare le Azioni de' terzi Creditori del Marito sulle cose spettanti al medesimo.*

3. *Può la Donna sospendere le Azioni de' Terzi Creditori del Marito, quando il prezzo de' Beni alienati del medesimo è surrogato al Fondo Dotale.*

Storia della Causa

Maddalena Natali Moglie di Gaetano Melani comparve al Tribunale di Castel Franco di sotto e domandò sopra alcuni Mobili, spettanti al suo Marito, stati gravati per parte di Domenico Guerrazzi, l' Assicurazione della sua Dote. Si oppose il sig. Guerrazzi, ed il sig. Potestà di Castel Franco accogliendo le di lui opposizioni rigettò la Domanda della Natali con Sentenza del dì 3. Giugno 1819. dalla quale la medesima Natali essendosi appellata alla Regia Ruota, fu da questa nel 18. Maggio 1820. proferita la seguente Decisione.

Motivi

Attesochè quando anco alla mancanza di prova della Costituzione della Dote di cui si reclama l' assicurazione sui Mobili gravati per interesse di un Terzo Creditore del Marito supplisse nel concreto del caso la presunzione che gl' Immobili nella Donna pervenuti dalla Paterna Eredita si dovessero considerare come fondo dotale, competerebbe alla medesima un azione diversa da quella intentata, potendo Essa reclamar la nullità delle (1) seguite Alienazoni del suo fondo dotale, ma non mai sospendere, e paralizzare le azioni dei Terzi Creditori sulle cose spettanti al Marito a meno (2) che non restasse giustificato essere il prezzo dei Beni alienati surrogato al fondo dotale, e così ridotto il Marito ad esser debitore di quantità, lo che (3) non ha in Processo quel compimento di prova che di ragione si richiede

nella circostanza in specie, che Essa stessa, e non il Marito comparisce aver proceduto alle Alienazioni dei Beni che costituivano la di lei Paterna eredità.

Per questi Motivi

Delib., e Delib. Dice male appellato per parte della Maddalena Natali Moglie di Gaetano Melani dalla Sentenza proferita a favore del sig. Gaetano Guerrazzi dal Tribunale di Castel Franco di sotto nel dì 3. *Giugno* 1819. *quella conferma in tutte le sue parti, e condanna detta Natali ne Melani nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dagli Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini, *Presid.*
Francesco Gilles Relatore, e Francesco Cercignani, *Auditori.*

DECISIONE XCV.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Aretina Admis. Test. diei 12 *Maii* 1820.

IN CAUSA BACIOCCHI E CHIOSTRI VEDOVA ARCANGIOLI

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Gabbriello Piccioli

ARGOMENTO.

Le questioni incidentali sull' ammissione della Prova Testimoniale debbono dalle Regie Ruote risolversi separatamente dal merito della Causa.

SOMMARIO

1. *Le Ruote Civili non possono decidere insieme col merito della Causa gl' Incidenti sull' ammissione della prova Testimoniale.*

STORIA DELLA CAUSA

La sig. Luisa Baciocchi comparsa al Tribunale di prima Istanza d'Arezzo domandò, che gli fossero tassati gli Alimenti dovutigli dall' Eredità del sig. Dott. Giovanni Arcangioli in ordine al di lui Testamento del 3. Giugno 1817., rogato dal Notajo sig. Busatti: si oppose la signora Maddalena Chiostri Vedova del ridetto sig. Dott. Arcangioli, ed Usufruttuaria della di lui Eredità, pretendendo di non essere obbligata a passare i domandati alimenti fuori della sua Casa, ed ottenne dal Giudice di prima Istanza Sentenza favorevole, che fu pronunziata nel 6. Dicembre 1819. La sig. Baciocchi

Digitized by Google

si appellò alla Regia Ruota d'Arezzo, e domandò l'ammissione de' Testimoni per provare, la molta difficoltà di convivere colla sig. Chiostri. La Ruota nel primo Febbrajo 1820. decise l'Incidente, ed il merito insieme, rigettando la prova Testimoniale, e confermando nel merito la Sentenza di prima Istanza: la sig. Baciocchi di nuovo si appellò, e portata la Causa al Supremo Consiglio nel 12. Maggio 1820. fu dal medesimo emanata la seguente Decisione.

MOTIVI

Atteso che avendo la sig. Luisa Baciocchi con sua Scrittura esibita in Atti nel dì 26. Gennajo 1820., e con altra del dì 31. detto domandato d'essere ammessa a provare la sua intenzione col mezzo de' Testimoni, la Ruota d'Arezzo non pronunziò sopra questa domanda incidentale separatamente dal merito, come avrebbe dovuto in ordine al disposto dell'Articolo 734. del Regolamento di Procedura, perciò

Rendendo ragione sull' appello interposto per parte della sig. Luisa Baciocchi contro la Sentenza della R. Ruota d'Arezzo del 1. Gennajo 1820. nella Causa pendente tra essa, e la sig. Maddalena Chiostri Vedova Arcangioli, dice bene essere stato appellato dalla Sentenza medesima per il capo della nullità, e quella revocando, e annullando in tutte le sue parti, in riparazione dichiara essersi dovuto, e doversi dalla detta R. Ruota separatamente dal merito della Causa, o prima di pronunziare cosa alcuna sul merito istesso esaminare, e risolvere a termini di ragione, se sia, o nò ammissibile la prova Testimoniale invocata dalla detta Baciocchi, ed in conseguenza delle dichiarazioni, come sopra fatte, rinvia le parti avanti la detta Ruota per discutere su l'ammissione della prova Testimoniale non tanto in ordine ai Capitoli, che fosse per produrre serv. serv. *la detta Baciocchi: e condanna la Vedova Arcangioli nelle spese giudiciali della presente, e della passata Istanza da liquidarsi.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti, *Presidente*.
Cav. Vincenzio Sermolli, e Filippo Del Signore Relat., *Consig.*

Digitized by Google

DECISIONE XCVI.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Aretina Praetens. desert. Appellat. et Solut. Fructuum Dotis. diei 27. Martii 1820.

IN CAUSA BELLINI E CREDITORI BELLINI

Proc. Mess. Carlo Catanzaro
Avv. Illmo Sig. Antonio Cocchi

Proc. Mess. Rocco Del Piatta

ARGOMENTO

La deserzione dell'Appello non può aver luogo contro quell' Appellante, che non ha colpa nella dilazione delle incombenze ordinate dalla Legge.

La Donna ha diritto a' frutti dotali, che stanno di ragione a provvedere agli Alimenti di se, del Marito, e de' Figli, quando ha domandata l' assicurazione delle sue Doti sul Patrimonio del Marito.

SOMMARIO

1. *La deserzione dell' Appello è una pena, che suppone una colpa.*

2. *La Legge, che determina la deserzione dell' Appello non comprende quell' Appellante, che non ha colpa nella dilazione delle incombenze prescritte dalla Legge.*

3. *L' assicurazione della Dote è ancor questi un modo meno proprio del pagamento e restituzione delle Doti medesime.*

4. *Le petizioni, che si fanno ne' Gravami dall' Appellante s' intendono quelle stesse fatte nell' Atto, col quale sono state espresse le sue intenzioni.*

5. *I frutti della Dote della Donna stanno di ragione a provvedere agli Alimenti di Essa, del Marito, e de' Figli.*

6. *La Donna non ha diritto a' Frutti della Dote quando dal Patrimonio del Marito ha ricevuto gli Alimenti.*

MOTIVI

Atteso quanto all' Incidente, che la dichiarazione di deserzione, di cui parla l' Articolo 751. dell' attuale Regolamento di Procedura Civile, come importante la perdita dei vantaggi, che derivano all' Appellante dall' appello interposto, e la di lui condanna in tutte le spese, non può non qualificarsi una pena, e questa suppone sempre in quello, contro il quale è determinata, una colpa, e una negligenza ad esso imputabile; sicchè la sanzione di tale Articolo non può comprendere quell' Appellante, alla colpa, e negligenza del quale non sia dato imputare la dilazione

occorsa nell' adempimento dell' incombenze, che ad essa prescrisse il Regolamento medesimo.

E che il Certificato dei Ministri della Cancelleria della Ruota d' Arezzo esclude, che il ritardo nella riproduzione degl' Atti, dei quali si tratta, sia nel caso imputabile a negligenza, o colpa degli Appellanti.

2

Atteso quanto al merito, che rapporto alla Dote comunque dovesse rispondersi sulla questione astratta, se costante il Matrimonio abbia la Donna il diritto di domandare, ed ottenere la restituzione in contanti della sua Dote quantitativa, allorchè nel caso del fallimento del Marito abbia dirette a questo oggetto le sue istanze in Giudizio, e se così essendosi le di lei Doti da lei domandate non possa poi togliersi ai Concreditori del decotto la facoltà di così restituirle: questi però non sono i termini del caso attuale, nel quale è costante in fatto, che la Gherardi, e prima, e dopo il Fallimento del Bellini ha generalmente insistito avanti il primo Giudice, non per la restituzione in contanti delle sue Doti, ma precisamente per la separazione del Patrimonio di esso Bellini di altrettanta quantità di Beni fruttiferi, quanti le assicurasse il conseguimento dei frutti Dotali, e convenuto spillatico. E che da questo concetto non si può intendere aver essa deviato nella Istanza successiva, sebbene sussista, che nei gravami dedotti contro la Sentenza del Tribunale di Cortona avanti la Ruota d' Arezzo enunciò Ella di avere domandato il pagamento delle sue Doti.

3

Così perchè ciò enunciato si riferì all' Atto, col quale avanti il primo Giudice aveva domandato tal pagamento, nel qual' Atto è spiegato letteralmente, che avea Essa domandato il pagamento delle sue Doti non per via di restituzione, che è pure un modo ancorchè meno proprio del pagamento, e restituzione delle Doti medesime, siccome notano comunemente li Scriventi *al Testo in Leg. ub. adhuc 29. Cod. de Jur. Dot. ec.*

E perchè concludendo non altro tornò poi nei gravami stessi a richiedere, se non che revocata la prima Sentenza, si condannasse il Patrimonio Bellini nelle cose da lei pretese, e domandate, le quali non poteano essere, se non quelle, che avea essa spiegate nell' Atto, cui nell' esporre le intenzioni sue, si era Ella di già riferita; onde cessava ogni motivo legittimo di recusar di esaudirla nei termini, e nel modo, nel quale avea chiesto per la concorrente quantità, per la quale la prova del seguito pagamento della Dote in mano del Bellini era stata conclusa.

4

Atteso quanto all' epoca, dalla quale sia dovuto alla Gherardi i frutti delle sue Doti, che dovendo di ragione star questi frutti a provvedere agli alimenti della Donna, del Marito, e dei Figli, non può la Donna stessa aver diritto a pretenderli per tutto quel tempo, per il quale apparisca, che questi alimenti dal Patrimonio del Marito siansi prestati; E che alla presunzione, che abbiano questi cessato d' esser prestati dal dì della domanda per l' assicurazione delle Doti, resiste nel caso la Dichiarazione esplicita della Gherardi, la quale ha replicatamente esposto in Atti, che Essa, e la Famiglia cessarono di ricevere gli alimenti dal giorno della emanazione del

5

Digitized by Google

Decreto di Dichiarazione del Fallimento del di lei Marito, tanto che da questo giorno ancora domandò i frutti Dotali nelle Scritture del dì 2. Agosto 1816., e del dì 26. dello stesso mese.

Atteso quanto alle spese dei diversi Giudizi: Che se la Gherardi ha meritato soccombere nella domanda incidentale, rapporto alla pretensione da lei intentata per il conseguimento sul Patrimonio del Suocero della donazione da esso fatta al di lei Marito è stata rigettata dalle due precedenti Sentenze conformi su questo Articolo; e se non ha chiesto a buon diritto l'assicurazione delle sue Doti, che per quattro quinti delle medesime, e una parte dei frutti di quella: male a proposito le è stata per altro dai di lei Contradittori impugnata questa assicurazione per tal quantità; ed è su questa disputa, che in fatto, e in diritto hanno nelle tre Istanze avuto luogo le discussioni più forti, e le più dispendiose.

Pronunziando in primo luogo sull' Istanza Incidentale di deserzione d'Appello introdotta per parte della sig. Elisabetta Gherardi Moglie del sig. Angiolo Bellini appellata rimasta riunita detta Istanza al merito della Causa, della quale si tratta, dice essersi dovuta, e doversi l' Istanza medesima rigettare, come la rigetta a tutti gli effetti di ragione.

E passando a pronunziare sul merito dell' appello stato interposto per parte dei signori Sindaci, e Creditori del Patrimonio del detto sig. Angiolo Bellini mancato al Commercio contro la Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Arezzo sotto dì 2. Giugno 1818., e segnatamente contro le infrascritte dichiarazioni contenute nella detta Sentenza favorevoli alla detta sig. Gherardi ne' Bellini, e contrarie respettivamente ai prefati signori Sindaci, e Creditori, ed alle quali il detto appello è stato ristretto, e limitato colla Scrittura di Dichiarazione, e riservo esibito in Atti sotto dì 23. Dicembre 1819. dice in parte male respettivamente essere stato appellato dalle dichiarazioni suddette, ed essersi perciò dovuta, e doversi la citata Sentenza, quanto alle Dichiarazioni, come sopra appellate, in parte revocare, moderare, e correggere, ed in parte confermare nel modo, e forma, che appresso, poichè relativamente alla pretesa, e respettivamente impugnata insufficenza delle giustificazioni fatte da detta sig. Gherardi nei Bellini per porre in essere il pagamento della Dote, di che in Atti, entro la concorrenza di Scudi 2410. dice essersi dovuta, e doversi confermare, come conferma la detta Sentenza appellata della Regia Ruota di Arezzo; così ancora quanto a quella parte di detta Sentenza, che accorda alla signora Gherardi ne' Bellini la facoltà di farsi assicurare per il di lei Capitale Dotale, e Frutti, e Spillatico in tanti Beni di suolo provenienti dal Patrimonio del detto di lei Marito da separarsi, e stimarsi; dice anche in detta parte doversi confermare, siccome conferma la mentovata Sentenza Ruotale. Quanto poi all' epoca, dalla quale debbano calcolarsi, ed abbuonarsi alla signora Ghe-

rardi ne' Bellini appellata gli Spillatici, ed i Frutti Dotali, di che in Atti, dice doversi confermare, come conferma la detta Sentenza Ruotale relativamente alli Spillatici, e quanto ai Frutti Dotali, dice doversi la medesima in rapporto alla detta epoca revocare, e respettivamente confermare, come conferma la prima Sentenza suddetta del Vicario Regio di Cortona. E finalmente quanto all' articolo delle spese revoca la detta Sentenza della Regia Ruota di Arezzo, ed in riparazione dichiara essersi dovuto, e doversi condannare gli Appellanti nella metà delle sole spese giudiciarie di tutti i Giudizi, le altre compensate.

Così giudicato dagl'Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti *Presidente*.

Cav. Michele Niccolini, Relat. e Vincenzio Sermolli, *Consiglieri*.

DECISIONE XCVII.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Senensis, Praetens. Excess. Mandat. diei 17 Martii 1826.

IN CAUSA STIATTI E BONSI

Proc. Mess. Ferdinando Stiatti
Avv. Illustr. Sig. Cesare Capoquadri

Proc. Luigi Baglioni
Avv. Illustr. Sig. Allessandro Bonci Casuccini

ARGOMENTO

Il Procuratore di un Negoziante illetterato autorizzato a firmare alla presenza del Mandante, e di due Testimoni, non può esser tenuto in proprio ad alcuna cosa, quando, essendo impugnata la validità della sua firma dal Mandante per non pagare una lettera di cambio, non sono stati fatti dal Creditore gli atti con regolarità contro lo stesso Mandante debitore, e ch' Esso Procuratore non è stato intimato a intervenire a Causa.

SOMMARIO

1. *Il Procuratore non può esser tenuto alla refezione de' danni se non viene provata la sua colpa, e mala fede.*

2. *Il Procuratore non può esser condannato senza che sia provato concludentemente, ch' Egli abbia trasgredita la legge del mandato non solo in genere, ma ancora in specie.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Sebastiano Stiatti nel 19 Dicembre 1819 fù eletto dal sig. Cammillo Falconi Negoziante Sanese suo Procuratore con mandato rogato dal Notaro Galgani, e fu, attesa l'imperizia nel Mandante di leggere, autorizzato a firmare alla presenza dello stesso Mandante, e di due Testimoni: Malgrado questa condizione il sig. Stiatti firmò più volte senza testimoni, e

la sua firma fu rispettata senza incontrare alcuna opposizione. Nel 12 Marzo 1812 nella detta qualità di Procuratore dal sig. Falconi accettò alla sua presenza una lettera di Cambio all'ordine del sig. Matteo Bonsi di L. 1081 da estinguersi a tre mesi data: venne la scadenza della cambiale, la quale non fù estinta, e non ne venne dal sig. Bonsi reclamato il pagamento: dopo cinque anni, e un mese il sig. Bonsi comparve al Tribunale del sig. Auditore del Governo di Siena, e domandò che il sig. Falconi fosse condannato al pagamento della predetta cambiale. Il sig. Falconi si oppose, con dire, che la firma del sig. Stiatti non era attendibile, per non esser state osservate le formalità convenute nell'istrumento di procura. il sig. Bonsi senza chiamare a Causa il sig. Stiatti, usò un perfetto silenzio, e lasciò che il Giudice proferisse contro di Esso la Sentenza nel 6 Settembre 1817, dalla quale essendosi appellato alla Regia Ruota di Siena, fu da questa con Sentenza del 29 Settembre dello stesso anno 1817 confermata quella stata emanata nella prima istanza. Dopo questa seconda Sentenza si rivolse il sig. Bonsi a molestare il sig. Stiatti, e comparso al Tribunale del sig. Auditore del Governo di Siena domandò, che fosse condannato il sig. Stiatti al pagamento dell'indicata Cambiale, addebitandolo di non aver firmato la Cambiale medesima secondo le condizioni apposte nell'Istrumento di mandato fattogli dal sig. Falconi: Fu esaudita l'istanza del sig. Bonsi con Sentenza del 18 Aprile 1818, dalla quale avendo il sig. Stiatti interposto Appello alla Ruota di Siena, ottenne in questo secondo Giudizio l'assoluzione dalle cose, che domandava il sig. Bonsi: Appellò il sig. Bonsi al Supremo Consiglio, e questi nel 17. Marzo 1820 pronunziò la seguente Decisione.

Motivi

1 Atteso, che resulta dagl' Atti, che l'Appellato Stiatti non si locupletò con la Cambiale da esso non in proprio firmata, ma come semplice Procuratore di Falconi, e che nell'esecuzione del mandato non si è fatto costare, che concorra quella mala fede, o colpa, che potrebbe autorizzare l'Attore, e l'Appellante Bonsi ad agere per i danni nella circostanza di non avere potuto esigere la suddetta Cambiale dal predetto Falconi assoluto per due conformi Sentenze dal pagamento della medesima; colpa, e mala fede, che si rende necessario di provare contro il Procuratore del Terzo, che ha contrattato con lui a nome del Costituente per ottenere quella refezione di danni, che reclama il Bonsi: *Leg. Idemque in princ. et Leg. si Procuratorem §. dolo autem ff. mandat. Gloss. in Leg. In re mandat.* 21. *Verb. exacto Cod. de mandat. Paris. cons.* 90. *n.* 89. *L.* 1. *Gob. consult.* 90. *num.* 10 *Molin. contract. disc.* 599. *num.* 5. *Rot. Ian. decis.* 6. *n.* 8 *et decis.* 76. *n.* 5. *R. Rom. cor. Caril. decis.* 186. *n.* 2. *et* 3. *R. Nostr. in Thesaur. Ombros. dec.* 11. *n.* 69., *et seq. t.* 7.

Atteso, che nel Giudizio agitato fra Bonsi, e Falconi avanti i Tribunali di prima Istanza, e di Appello di Siena, risoluto contro il Bonsi sul fondamento, che la firma della Cambiale in disputa mancasse di quella formalità, che prescriveva il mandato di Falconi a Stiatti, da cui si desume da Bonsi tutto il motivo d'agere contro il detto Stiatti, non fù il medesimo inti-

Digitized by Google

mato, e mancò il Bonsi predetto di fare quella virile difesa, che gli sarebbe indispensabile di provare per l'azione intentata serotinamente in questo Giudizio contro lo Stiatti Procuratore di Falconi per colposo inadempimento del suo mandato.

Anzi nel corso di quel Giudizio resulta dagli Atti la più colposa omissione di Bonsi, che in prima Istanza lasciò andare in perenzione la causa, e nella seconda fu confermata la Sentenza di detta perenzione anche in contumacia dell' Appellato Falconi, onde sarebbe ingiusto l'addossare tutto il carico di queste omissioni del Bonsi, e dell'esito felice di questo Giudizio per colpa del medesimo a quel Procuratore, che non fù chiamato, e molto meno intervenne a causa, e che non poteva esser condannato senza la prova concludentissima di aver trasgredita la Legge del mandato non solo in genere, ma ancora in specie. *Bart. in Leg. qui sex argentarios* 1. §. *an. vero ff. mand. Gratian. discept. forens.* 125. *num.* 4. *Rot. Gen. decis.* 76. *num.* 7. *et seq. Rot. Nostr. d. decis.* 14. *n.* 74. *t.* 7. *in Thes. Ombros.*

Atteso, che se veniva chiamato, e si faceva intervenire a causa il più volte nominato Procuratore Stiatti avrebbe specialmente nel Giudizio di prima Istanza, terminato con Sentenza di perenzione, di cui perciò non si conoscono i motivi, potuto con maggior vigore opporre l'intervento dei Testimoni alla firma della Cambiale, moltiplicare gli Atti d'osservanza, che ancora senza il detto intervento si dava dal Falconi piena esecuzione alla firma del suo Procuratore simile a quella, di cui disputavasi; ed in fine avrebbe anche potuta tentare la prova, che la Cambiale, di cui si tratta, fu firmata nel Banco del Bonsi dallo Stiatti alla presenza non solo dei Testimoni, ma dello stesso Falconi, lo che avrebbe reso molto più dificile al medesimo d' impugnare l'obbligazione alla sua presenza fatta tanto solennemente, con qualsivoglia pretesto sopra le formalità del mandato di Procura

Atteso, che finalmente da questi fatti, e dagl' altri resultanti dal Processo, e specialmente dalla Scrittura di Stiatti d'intimazione, domanda incidentale, e produzione de' 5 Marzo 1819 apparisce, che il danno reclamato dal Bonsi deriva più da sua colpa, ed omissione, che da quella non concludentemente provata di Stiatti.

Delib. delib. Dichiara male essere stato appellato per parte del sig. Matteo Bonsi sotto dì 10 *Agosto* 1818. *dalla Sentenza contro di esso proferita ed a favore del sig. Sebastiano Stiatti dalla R. Rota di prime appellazioni di Siena lo stesso dì* 10 *Agosto* 1818, *e bene con questa appellata Sentenza essere stato pronunziato, quella perciò conferma in tutte, e singole le sue parti, ed ordina, che sia eseguita secondo la sua forma, e tenore, e condanna l' Appellante sig. Bonsi in tutte le spese Giudiciali, e stragiudiciali anche del presente Giudizio.*

Così giudicato dagl'Illustrissimi Signori.

Gio. Alberti *Presidente.*

Cav. Michele Niccolini } *Consiglieri.*
Cav. Vincenzo Sermolli }

Digitized by Google

DECISIONE XCVIII.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Fiorentina Utilitat. Alienat. diei 28 Aprilis 1820.

IN CAUSA PINUCCI E PINUCCI VEDOVA RAU'

Proc. Mess. Carlo Catanzaro Proc. Mess. Candido Grassi Proc. Mess. Enrico Visconti
Avv. Illustriss. Sig. Vincenzo Bani Avv. Illustriss. Sig. Luigi Piccioli

ARGOMENTO

La vendita di tanti beni spettanti ad un Patrimonio comune a più fratelli per dimettere i Creditori non può impedirsi quando è stata autorizzata con Sentenza, nè può essere utile il concorso quando la quantità de' Beni da vendersi è di un prezzo sufficiente al pagamento de' Creditori medesimi.

SOMMARIO

1.2 *La vendita di tanti Beni di un Patrimonio per dimettere i Creditori autorizzata con Sentenza non può impedirsi se non nel caso, che divenisse abusiva.*

3 *Quando la vendita di tanti beni di un Patrimonio è sufficiente per il pagamento dei Creditori si rende innutile la Graduatoria.*

4 *Nel Giudizio nel quale si esamina l'utilità di vendere non si può trattare de' diritti de' Creditori.*

STORIA DELLA CAUSA

Il Magistrato Supremo con Sentenza del 2 Gennaio 1816 diede facoltà all'Erede usufruttuario del fù sig. Tommaso Pinucci di vendere tanti Beni stabili spettanti all'eredità del medesimo defonto sig. Tommaso a fine di dimettere i debiti, da'quali la stessa Eredità era aggravata: questa Sentenza fu confermata dalla Regia Ruota nel 4 Giugno 1817: Dopo questa conferma il sig. Luigi Pinucci comparve di nuovo al Magistrato Supremo, e domandò, che fossero indicati i Beni da vendersi: Il Magistrato ordinò la stima di tutto il Patrimonio, per procedere dipoi alla scelta de' Beni da alienarsi: seguita la stima il Magistrato ordinò l'incanto di quei Beni, che gli stessi Periti avevano designato per la vendita, i quali ascendevano al valore di scudi 5983. Agli incanti, che furono fatti non comparvero oblatori, che per una porzione de' detti Beni ammontante alla valuta di scudi 3666. Il sig. Luigi Pinucci domandò di nuovo al Magistrato, che a' Beni invenduti altri ne fossero surrogati, ma oppostisi i sigg. Canonico, e Fratelli Pinucci venne a contestarsi un Giudizio, che terminò con Sentenza favorevole al sig. Luigi proferita nel 5 Febbrajo 1819. Appellarono i succumbenti alla Regia Ruota, la quale confermò nel 27 Aprile 1820 la Sentenza emanata nella prima Istanza.

MOTIVI

Atteso che colle due conformi Sentenze del 2. Gennaio 1816, e del 4 Giugno 1817 cui gli Appellanti si acquietarono, il sig. Luigi Pinucci venne

autorizzato a vendere tanti Beni mobili appartenenti all'Eredità lasciata dal defunto suo fratello sig. Tommaso Pinucci *quanti secondo il di lui prudente, e regolato arbitrio stimerà necessarj per dimettere i debiti*, non è più nella facoltà dei sigg. Fratelli Pinucci di opporsi alla vendita di altri Beni, quando una tal vendita ulteriore non sia abusiva, ed imprudente poichè osta loro la cosa giudicata.

Atteso che non può per tale caratterizzarsi quella che il prefato sig. Luigi Pinucci domanda oggi di alcuni stabili compresi nel terzo Lotto per essere insufficiente il ritratto dei già alienati alla total dimissione dei debiti, mentre per una parte resulta dal Prospetto desunto dai libri di Amministrazione esibito con scrittura del 5. Luglio 1819, e corredato successivamente con i respettivi titoli di credito, che i debiti, compresi i frutti gia maturati, ascendono alla cospicua somma di scudi 8684. 11. 4. e per l'altra parte costa dagl' Atti che il prezzo ricavato dai Beni fin quì venduti non oltrepassa la somma di scudi 7666.

Atteso che tolti di mezzo, e dibattuti i debiti eccezzionati in specie, quali sono il credito Dotale della Sig. Anna Pinucci Vedova Raù per scudi 2750, e l'altro delle penali pagate all' Amministrazione del Registro in scudi 306.4. 14 -- restando tuttavia a pagarsi la somma di scudi 5028. 1 14. il prezzo ritratto dagli stabili gia venduti sarebbe ciò non ostante insufficiente ad estinguere la totalita dei debiti di cui si tratta.

Atteso che venendo estesa la vendita per una somma equivalente all' importare dei debiti può verisimilmente rendersi inutile la Graduatoria, e perciò mentre comparve alla Ruota prudente il partito preso dal Magistrato Supremo di ordinarne la sospensione, ha creduto altronde inopportuna nelle circostanze la domandata supersessoria alla vendita perchè potrebbe forse ridondare in pregiudizio del patrimonio Pinucci.

Atteso che non trattandosi oggi di pagare, ma bensì di vendere per poscia pagare, non è sembrato che fosse questo il congruo giudizio per conoscere, e decidere dei contrastati diritti della prefata sig. Anna Raù.

Per questi Motivi

Delib. delib. Senza fermarsi alla domanda della sig. Anna Pinucci Vedova Raù di che in atti, che rinvia a provvedersi ove, e come di ragione, dice essere stato male appellato per parte dei sigg. Canonico Cammillo, e fratelli Pinucci dalla Sentenza proferita dal Magistrato Supremo li 5. Febbraio 1819., e quella perciò conferma in tutte le sue parti, e attesa la parentela assolve le parti dalle spese.

Così è stato deciso dall' Illustrissimi Signori.

Francesco Gilles, Gio. Batista Brocchi, e
Francesco Cercignani Relat. Audit.

DECISIONE XCIX.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina Refect. Damnor. diei 13. Januarii 1820.

IN CAUSA FILIPPINI E CECCHI

Procur. Mess. Tommaso Conti — Proc. Mess. Francesco Brocchi

ARGOMENTO

Il Feritore è in obbligo di rifondere al Ferito tutte le spese, tutti i danni, tutti gl' interessi, e gli Onorari de' Medici, e de' Chirurghi, derivati dalla ferita, o ferite; ed è in arbitrio del Giudice di determinarne il valore, il quale, quando è determinato dal Giudice Civile, non si può ottenere col mezzo dell' arresto personale.

SOMMARIO

1. *Il Feritore è in obbligo d' indennizzare il Ferito di tutti i danni.*

2. *Il debilitamento del Corpo derivato dalla Ferita è un danno, che dee indennizzarsi dal Feritore.*

3. *La palpitazione di Cuore è un impedimento alle faccende rurali.*

4. *In un Uomo libero non cade alcuna valutazione del suo Corpo.*

5. *Il valore degli Elementi del danno sofferto da un ferito si determina dall' arbitrio del Giudice.*

6. *Le spese de' Giudizi ne' quali si reclamano i danni derivati dal delitto, o quasi delitto non sono esigibili col mezzo di quella coazione, che compete per il conseguimento delle Condanne nel merito.*

7. *L' Arresto personale non si permette nel recupero delle spese de' Giudizj di refezione di danni nascenti dal delitto.*

8. *Le spese, e danni nascenti dal delitto si possono conseguire col mezzo dell' Arresto personale quando sono tassati dal Giudice Criminale.*

9. *Ne' Giudizj di tassazione di spese, e di danni derivati dal delitto ha luogo la condanna delle spese stragiudiciali.*

STORIA DELLA CAUSA

Luigi Filippini, che aveva riportata una Ferita da Salvadore Cecchi comparso al Magistrato Supremo domandò, che fossero liquidate le spese, e i danni derivati dalla suddetta Ferita: nel 30. Settembre 1818. fu proferita la Sentenza di liquidazione, e fu condannato il Cecchi a pagare al Filippini la somma di L. 1800. Da questa Sentenza appellò il Cecchi alla Regia Ruota, dalla quale dopo di essere stato portato l' esame sopra tutti i

Danni pretesi dal Filippini, venne nel 13. Gennajo 1820. pronunziata la seguente Sentenza.

MOTIVI

Atteso, che nulla vi è di più certo, che il principio di ragione, il quale stabilisce, che il Feritore è tenuto a rifondere al Ferito i danni, e gl'interessi, il valore dell'opere perdute, le spese dei Medici, e le altre occorse nella cura della ferita. *Gomez variar. resolut. tom.* 3. *cap.* 6. *num.* 9. *Farinac. Prax. Criminal. Past.* 4. *cap.* 119. *num.* 115. *et seq. Conciol. resolut. num.* 1. *Caball. resolut. Crimin. cas.* 248. *num.* 17., *et seq. Renat. Element. Jur. Crimin. lib.* 1. *cap.* 10. §. 6. *vers. Vulnerator. quoque*. 1

Atteso che fra gli oggetti, che cadono nella valutazione dei danni si comprende ancora quel debilitamento del corpo, che sia derivato dalla ferita, e del quale si riconosca, o perpetua la durata, o indeterminabile il tempo della sua continuazione. *Conc. ubi sup. n.* 3. *Gom. ubi sup. n.* 11. *Far. ubi sup. n.* 117. 2

Atteso che la concorde Relazione dei Medici eletti in Periti con Sentenza de' 2. Marzo 1819. ci rende certi, che in sequela della ferita ricevuta, Luigi Filippini è rimasto soggetto ad una palpitazione di cuore, la quale non preesisteva al ferimento, non ostante la di lui gracile struttura, costituzione delicata, e cattiva conformazione dell'ossatura Toracica; ed è un incomodo certo, permanente, e gravissimo da impedire al Filippini l'esercizio delle laboriose faccende rurali, e che questo impedimento se non sarà perpetuo, è capace a durare per un tempo indeterminabile, siccome tutto ciò resulta dal tenore del §. *Che la struttura, e più seq.* della surriferita relazione, onde è, che la debilitazione del Filippini, se non perpetua, temporaria almeno, ed a tempo indeterminabile rimane giustificata, quindi capace a costituire uno degli Elementi da porsi in calcolo nella valutazione dei danni al medesimo dal sig. Cecchi refettibile. 3

Atteso che l'ingiuria resultante dalla ferita difficilmente costituisce titolo distinto di refezione di danni, sia perchè nel restauro dei danni sofferti dei lucri perduti, e delle spese anticipate rimane inclusa la riparazione dell'ingiurie, sia perchè in un uomo libero non cade nessuna valutazione del di lui corpo in ordine al *Text. in Leg. liber homo, et ibi Gloss. ff. ad Leg. Aquil.*, e di cui ragionano i Dottori tutti sopra indicati, ed i Concordanti da Essi citati. 4

Atteso che conosciuti anche gli Elementi, sopra i quali deve costituirsi il calcolo dei danni, la determinazione del valore respettivo dei diversi Elementi del danno è rilasciato al prudente arbitrio del Giudice, che con i giusti riguardi deve farne la valutazione. *Renat. Element. Jur. Crimin. lib.* 1. *cap.* 11. §. 7. *vers. aestimationem vero ec.* 5

Atteso che nella Nota dal Filippini esibita tra i titoli della medesima se ne contenevano alcuni, che non erano in guisa alcuna giustificati, ed al-

tri, o non erano in verun conto refettibili, o si vedevano eccessivamente valutati.

Atteso che le spese dei Giudizi, nei quali civilmente si reclamano i danni derivati dal delitto, o quasi delitto, non sono esigibili con quell' i- 6 stesso mezzo di coazione nascente dall' arresto personale, che compete per il conseguimento delle condanne nel merito, giacchè la difesa in un Giudizio Civile dei propri diritti anche nei rapporti nascenti dal delitto, o quasi delitto, non può essere redarguita con gli stessi mezzi di rigore, che competono per il conseguimento del merito del Giudizio, e perciò con Arresto 7 Personale non può permettersi il recupero delle spese di questi Giudizj; nè osta la disposizione dell' Articolo 112. della Legge de' 30. Novembre 1786., giacchè la detta Legge procede nel caso, in cui la condanna, e la liquidazione dei danni sia contenuta nella Sentenza istessa condannatoria proferita dal Giudice Criminale, ed allora siccome le spese formano un ac- 8 cessorio del Giudizio Criminale, così devono potersi esigere anche con quell' Arresto Personale, con cui la condanna principale può portarsi ad esecuzione; ciò bene rilevandosi dal tenore istesso dell' obiettato Articolo della Legge predetta, ove si legge « dovrà altresì condannarsi alla refezio- « ne dei danni, spese, ed interessi a favore della parte offesa ec. da liqui- « darsi, e tassarsi dallo stesso Giudice Criminale. «

Atteso che non la sola temerarità del Giudizio, ma la natura ancora del medesimo permette ai termini del Regolamento di Procedura per ra- 9 gionata illazione del suo disposto all' Articolo 612. la condanna nelle spese stragiudiciali per la natura del Giudizio, e così la Legge non si oppone per pronunziare in un Giudizio di liquidazione di danni contrastati soltanto nella qnantità, la condanna nelle spese stragiudiciali, esigendo pur troppo questa condanna la natura di simile Giudizio.

Atteso che la riduzione, che il dannificante ottenga nel Giudizio di Appello dalla tassazione dei danni fatta in un precedente Giudizio, non può somministrare al dannificante un titolo per non sopportare le intiere spese del nuovo Giudizio, giacchè concorre per escludere questa reduzione, sia la natura del Giudizio, sia la circostanza, che l' Appellante insiste sopra una quantità, che è stata in giudizio canonizzata, e così non temerario nella sua insistenza, o sia perchè altrimenti il dannificato non verrebbe a conseguire l' intiero suo Credito.

Dichiara bene, e male essere stato appellato per parte di Salvatore Cecchi con Scrittura de' 20. *Novembre* 1818. *dalla Sentenza contro di Esso, ed a favore di Luigi Filippini proferita sotto dì* 30. *Settembre* 1818. *dal Magistrato Supremo, e perciò la medesima essersi dovuta, e doversi in parte revocare, e respettivamente moderare, ed in parte confermare nel modo, e forma, che appresso; Poichè dichiara l' importare dei danni derivati a Luigi Filippini per la ferita da Esso riportata nel dì* 6. *Ottobre* 1819., *e di che nella Nota da Esso prodotta negli Atti di detto Supremo Magistrato con Scrittura del dì*

13. *Aprile* 1818. *essersi dovuto, e doversi liquidare, e ridurre, conforme liquida, e riduce unicamente alla somma di Lir.* 1200., *non compreso in detta somma l' importare dell' Onorario dei Medici, e Chirurghi, che assisterono alla cura di detto Luigi Filippini, che dovrà prestarsi dal detto sig. Cecchi nel modo dalla Sentenza appellata stabilito, condannando conforme condanna detto Salvadore Cecchi al pagamento a favore di detto Luigi Filippini della suddetta somma di Lire* 1200., *più l' importare dell' Onorario predetto; Dice, che le spese tanto del passato, che del presente Giudizio non potranno esigersi con Arresto Personale, ma solo nei modi civili; condanna detto Salvadore Cecchi nelle spese giudiciali, e stragiudiciali anche del presente Giudizio da tassarsi; e ferme stanti le surriferite dichiarazioni conferma in tutte le altre parti la Sentenza appellata.*

Così deciso dagli Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini, *Presidente.*

Francesco Gilles, Relatore, e Gio. Batista Brocchi, *Auditori.*

DECISIONE C.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina Executionis Sententiae diei 2. *Maii* 1820.

IN CAUSA GHERARDI E MALDURA

Procur. Mess. Lorenzo Salucci — Procur. Mess. Gaspero Leoni

ARGOMENTO

Il corso al termine della purgazione della Mora si arresta, se prima che sia spirato, venga interposto l' Appello.

SOMMARIO

1. *Il corso del termine a purgare la Mora resta sospeso coll' interposizione dell' Appello.*
2. *L' Appello, affinchè arresti il corso al termine assegnato a purgare la Mora, deve essere interposto prima, che spiri il termine.*
3. *La Sentenza confermatoria altro non fa che tener ferme le dichiarazioni della Sentenza confermata.*

MOTIVI

Attesochè il termine assegnato al sig. Avvocato Raffaello Maldura con la Sentenza dei 9. Marzo 1819. ad aver purgata la Mora incorsa nel paga-

mento delle rate mensuali convenute nel Chirografo dei 23. Febbraio 1818. a favore del sig. Vincenzio Gherardi, incominciava a decorrere dal dì della notificazione della detta Sentenza, ed alla spirazione del medesimo, senza che fosse effettuato il pagamento fu dichiarata la caducità dalla Composizione contenuta nel Chirografo dei 23. Febbraio 1818., e condannato il sig. Maldura al pagamento del total suo debito, siccome dalla detta Sentenza tutto ciò resulta.

Attesochè ad arrestare il corso del termine surriferito era necessaria l'interposizione dell' Appello, o al momento della pronunzia della Sentenza, o prima che il termine stesso fosse spirato, per operare se a seconda dell' esito del Giudizio di Appello il termine decorso si ricongiungesse con quello da decorrere, sempre che fosse confermata la Sentenza appellata, ma il lasso di questo termine non ha potuto rimanere sospeso quando l' Appello dalla Sentenza, che lo aveva assegnato, e che lo aveva fatto decorrere dal giorno della di lei notificazione, fu interposto quando già materialmente era il detto termine spirato, giacchè l' appello non impedisce la decurrenza di quel tempo che di fatto è già decorso.

Attesochè la Sentenza Ruotale de' 20. Luglio 1819. che confermò la Sentenza de' 9. Marzo 1819. contenente la surriferita assegnazione di termine non compartì al sig. Maldura verun' diritto ad ottenere, che dalla notificazione di questa posterior Sentenza dovesse competerli il termine a purgar la Mora concessali dalla Sentenza dei 9. Marzo 1819. giacchè la conferma di questa Sentenza, altro non fece che tener ferme le dichiarazioni contenute nella Sentenza confermata, talchè se a tenore delle medesime era già spirato il termine al sig. Maldura compartito a purgar la Mora, la Sentenza confermatoria nulla potè influire sopra di ciò, e tutto rimase nello stato in cui si trovava a tenore della primitiva Sentenza.

Attesochè da ciò derivava, che regolari si riconoscono gli Atti Esecutivi per la totalità del Credito dal sig. Gherardi intrapresi dopo la notificazione della Sentenza Ruotale de' 20. Luglio 1819., e senza lasciar decorrere un nuovo termine di giorni quindici a purgare la Mora, giacchè la serotina interposizione dell' Appello per parte del sig. Maldura aveva fatto sì, chè questo termine fosse decorso, quando l'Appello fu interposto, e quindi allorchè fu il medesimo tolto di mezzo colla Sentenza Ruotale, rimasero i diritti delle Parti in quello stato in cui si sarebbero trovati se l'Appello non fosse stato interposto, e così il sig. Gherardi è nel diritto di esigere tutto il suo Credito per non avere il sig. Maldura nei quindici giorni posteriori alla Sentenza purgata la Mora coll' effettivo pagamento del debito scaduto, ed il sig. Maldura non più autorizzato a godere della composizione per esserne da essa decaduto.

Attesochè l' esecuzione intrapresa è per ogni altra parte legittima, e regolare.

Dice male appellato, e bene respettivamente giudicato colle Sentenze proferite dal Magistrato Supremo nel 20. Agosto, e 22. Dicem-

bre 1819., e perciò quelle conferma in tutte le sue parti, e dice doversi eseguire secondo la Loro forma, e tenore, colla condanna del sig. Malra appellante nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini, *Presidente*.

Francesco Gilles, Relat., e Giovanni Batista Brocchi, *Auditori*.

DECISIONE CI.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE.

Pistoriens Reject. Appellationis diei 31. *Maii* 1820.

IN CAUSA CARLESI E SOZZIFANTI

Proc. Mess. Giuseppe Giusti — Proc. Mess. Carlo Catanzaro

ARGOMENTO

Quegli, il quale pretende, che una Sentenza sia dichiarata nulla, deve insistere nella decisione della nullita, e non del merito.

SOMMARIO

1. *Quegli, che pretende la nullità di una Sentenza non deve insistere nel merito.*
2. *Quel Tribunale, che ha giurisdizione per concedere l' immissione in Salviano può nella stessa Sentenza dichiarare il Credito, ed accordare l' Immissione.*
3. *I pagamenti fatti in conto, che possono dimostrarsi per ricevute non rendono illiquido il Credito.*
4. *Le Perizie in vano si attaccano di erroneità, se questa non si prova con una contro perizia.*
5. *La stima degli Stabili se è bassa è utile perchè maggiore è il Concorso degli Oblatori.*
6. *Il Creditore con ipoteca deve ammettersi a Causa nella Vendita dei Fondi del debitore.*

MOTIVI

Attesochè non sussiste la pretesa nullità della Sentenza dei 7. Maggio 1819. sì perchè il sig. Sozzifanti senza insistere nella decisione della nullità prima d'insistere nel merito ha nei Gravami spiegato quali siano le ragioni che esso assistono nel merito contro il disposto dell' Articolo 1126. del nuovo Codice di Procedura; Si perchè il Tribunale di Prima Istanza avendo giurisdizione per concedere l' Immissione in Salviano, può nell' istessa Sentenza dichiarare il Credito, ed accordare l' immissione in Salviano. [1] [2]

Attesochè l'esame della questione se il Credito per cui agisce la Comunità sia ipotecario, o nò potrà assumersi da quel Giudice al quale spettera il decidere sopra la Graduatoria.

3 Attesochè i pagamenti fatti in conto, e che possono dimostrarsi per ricevuta non rendano il Credito illiquido.

Attesochè a elezione di Perito fatta per decreto del dì 6. Agosto 1819. e dal quale non era appello, non era più permesso l'opporre che lo Stabile, che ha eletto il sig. Carlesi per vendersi potesse col frutto dei due anni sodisfare il sig. Carlesi; Tanto più che la comparsa del sig. Baldinotti fatta per intervenire a Causa, ed essere associato all' ammissione domandata per parte del sig. Carlesi, che sarà facilmente imitata da qualchè altro Creditore, esclude che lo stabile esecutato potesse esser bastante in un biennio a sodisfare coi frutti l'uno, e l'altro Credito.

Attesochè la Perizia in vano si attaccava di erronea, subito che non si

4 faceva vedere con una contro Perizia l'erroneita della medesima, e d'altronde la circostanza di essere la detta Perizia un poco bassa non poteva portar pregiudizio al sig. Sozzifanti, mentre appunto quando la stima è bassa

5 suole esservi maggior concorso di Oblatori, per cui può sperarsi una più utile offerta.

Attesochè l'intervento del sig. Baldinotti doveva ammettersi subitoche esso dimostra avere un Credito con ipoteca.

Attesochè non poteva escludersi questo Intervento dalla circostanza di essere il sig. Baldinotti stato graduato sopra altro Stabile del sig. Sozzifanti, subito che il Masi Creditore principale stato graduato insieme col sig. Baldinotti nel grado 23. nella Graduatoria per la vendita di tre stabili messi volontariamente all'Incanto dal sig. Sozzifanti, vedendosi fuori di pagamento aveva molestato il sig. Baldinotti, e l'aveva ottenuto condannato a pagare il debito del sig. Sozzifanti da lui garantito, e così restava inutile

6 per il sig. Baldinotti la graduazione ottenuta come sopra, e si faceva perciò luogo al sig. Baldinotti per esimersi dalle molestie inferitegli dal sig. Masi ad impetere un altro fondo, da cui potere ottenere la rilevazione dalle surriferite molestie.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Previa l'Ammissione dell' Intervento domandato dal sig. Raffaello Baldinotti. Dice male appellato per parte del sig. Gio. Sozzifanti dalle due Sentenze del Tribunale Collegiale di Pistoja de 7. Maggio, e 17. Dicembre 1819. proferite a favore del sig. Giuseppe Carlesi come Camarlingo sostituto della Comunità di Pistoia, e bene respettivamente colle dette Sentenze giudicato, e perciò quelle conferma in tutte le sue parti, e condanna l'appellante nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustriss. Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini *Presidente*
Francesco Gilles, Francesco Cercignani *Auditori*.

Digitized by Google

DECISIONE CII.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Montis Lupi Turbation. Posses. diei 31. Maii 1820.

IN CAUSA COCCHI E MARTINI

Proc. Mess. Cosimo Giuseppe Vanni — Proc. Mess. Pietro Gamberai

---

ARGOMENTO

Quegli, che muove il Giudizio di turbativa di Possesso è in obbligo di giustificare oltre il Fatto stesso turbativo, ancora il Fatto del suo possesso immediatamente al Fatto del possesso turbativo, e reclamato; e non può intentare questa azione contro quegli, che esercita degli Atti possessori sopra un Fondo, che crede di sua proprietà, e che questa sua proprietà è stata dichiarata con una Sentenza proferita *super statu rei*.

SOMMARIO

1. *L'Attore nel Giudizio di turbativa di possesso deve provare il fatto del suo possesso immediatamente al fatto del possesso turbativo, e il fatto turbativo.*

2. *Ne' Giudizj di turbativa di possesso non serve, che l'Attore provi il possesso di diritto.*

3. *Non può intentarsi il Giudizio di turbativa di possesso contro quegli, che esercita degli Atti possessori sopra un Fondo, che crede di sua proprietà.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Antonio Mori nella sua qualità di Possessore Salvianista de'Beni del sig. Dottor Luigi Cocchi comparve avanti il sig. Potestà di Montelupo, e domandò, che fossero i sigg. Pietro, e Giuseppe Cocchi fratelli del suddetto sig. Dott. Luigi condannati a sgombrare due Vivaj da Terraglie esistenti nell' Orto contiguo ad un Casamento posto in Capraja faciente parte de' Beni del rammentato sig. Dott. Luigi Cocchi, ed occupati i predetti Vivaj da' Convenuti dalle Terre destinate per uso di una loro Fornace: si opposero i sigg. Cocchi, ed il sig. Potestà di Montelupo nel 12. Settembre 1818. pronunziò a loro favore la sua Sentenza.

Furono dipoi liberati in vendita a'sigg. Giuseppe, e Gio. Batista Martini, i Beni che appartenevano al sig. Dottor Cocchi de'quali era stato Salvianista il sig. Mori, ed Essi con Atto del 20. Aprile 1819. intentarono contro i prefati Fratelli Cocchi un Giudizio di turbativa di possesso avanti il sig. Potestà di Montelupo. Replicarono i sigg. Cocchi, e contestato il Giudizio, dopo di avere ambe le Parti dedotte le respettive ragioni, il sig. Potestà di Montelupo con Sentenza de' 31. Luglio 1819. rigettò la Domanda de' sigg. Martini, i quali avendo appellato alla Regia Ruota fu da questa nel 31. Maggio 1820. proferita la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè i sigg. Giuseppe, e Gio. Batista Martini hanno intentato colla loro Domanda principale del dì 20. Agosto 1819. contro i sigg. Piero, e Giuseppe Cocchi un vero, e proprio giudizio di turbativa di possesso « ivi « hanno tutto l' interesse di intimarlo a desistere da tali Istanze, e « di provocare l' autorità del Tribunale per fare cessare la Turbativa dell' Avversario. «

Attesochè a forma del disposto nell'Art. 563. del Regolamento di Procedura l'Attore nel Giudizio di turbativa di possesso deve giustificare. 1. Il fatto del suo possesso immediatamente al fatto del possesso turbativo, e reclamato. 2. Il fatto stesso turbativo, che da luogo all' esercizio dell'Azione.

1

Attesochè i sigg. Martini non hanno giustificato il primo estremo quello cioè del possesso di fatto presso di loro esistente dei Vivaj di cui si tratta prima della pretesa turbativa per parte dei sigg. Cocchi, non essendo bastante a tal' uopo l' allegato possesso di diritto, che vuole dedursi dal Contratto Pretorio, dalle volture estimali esistenti, tanto più perchè questi Documenti avendo immediato rapporto, e referendosi alla Relazione del Perito Marsili, è appunto questionato se la medesima includa, o escluda nelle assegne fatte al sig. Luigi Cocchi i Vivaj, e Cisterna controversa.

2

Attesochè resulta anzi dal Processo, che i sigg. Pietro, e Giuseppe Cocchi sono stati sempre in possesso dei Vivaj medesimi non ostante i reclami del sig. Mori possessor Salvianista della parte assegnata à Luigi Cocchi, e degli stessi sigg. Martini.

Attesochè sotto dì 12. Settembre 1818. il Potestà di Montelupo proferì Sentenza in fra i sigg. Pietro, e Giuseppe Cocchi da una parte, e il detto sig. Mori colla quale dichiarò « ivi « essersi dovuto, e doversi i sigg. « Pietro, e Giuseppe Fratelli Cocchi come Compratori della Fornace, ed « annessi già spettante al Patrimonio comune dei sigg. Dottor Luigi, e Fra- « telli Cocchi *mantenere* nel pacifico possesso dei due Vivaj dati per an- « nessi a tal Fornace nella Relazione, e stima di quella, e compresi perciò « nel prezzo totale, e liberazione della medesima.

Attesochè in questo stato di cose, la detta Sentenza, che non si vede appellata, non solamente essendo proferita *super statu rei*, affligge anco i sigg. Martini, che hanno causa dal Salvianista Mori, ma inoltre avendo dichiarato il diritto nei sigg. Cocchi alla *manutenzione* dimostra che essi sono stati sempre i possessori di *fatto* dei due Vivaj, e in conseguenza non lo sono stati mai i sigg. Martini, i quali perciò potranno avere il diritto di intentare contro i sigg. Cocchi un Giudizio petitorio di Revindicazione, ma hanno intentato a torto un Giudizio di turbativa di possesso, mentre anzi che così, resta all' opposto in essi escluso il possesso materiale dei fondi pretesi turbati.

Attesochè finalmente quando tutto concorre ad escludere nei signori Martini il material possesso del fondo, qualunque Atto di padronanza esercitato dai sigg. Cocchi sul medesimo nella opinione di esserne padroni,

3

non potrebbe qualificarsi per turbativo, e perciò manca la prova anche di questo secondo estremo essenziale per questo giudizio mero possessorio.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte dei sigg. Giuseppe, e Gio. Batista Fratelli Martini, e bene giudicato colla Sentenza del sig. Potestà di Montelupo del dì 31. *Luglio* 1819., *e perciò quella conferma in tutte le sue parti, e condanna detti sigg. Appellanti nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini, *Presidente*
Francesco Gilles, e Francesco Cercignani Relat. *Aud.*

DECISIONE CIII.

REGIA RUOTA D' AREZZO

Aretina Liquidationis diei 19. *Decembris* 1820.

IN CAUSA TICCIATI E MORELLI

Proc. Mess. Massimiliano Ticciati — Proc. Mess. Tommaso Brizzi

---

ARGOMENTO

Le Commissioni Curiali essendo un' Articolo di buona fede si provano con de' mezzi meno rigorosi di quelli, che la Legge esige per giustificazione degli altri Contratti, e la prova testimoniale per porle in essere quando è stata ammessa nel Giudizio di prima Istanza senza contradizione, deve valutarsi nel Giudizio d'Appello, senza farsi nuovo esame sulla di lei ammissione.

SOMMARIO

1. 3. *L'Onorario preteso dal Procuratore Legale per una esuberante difesa è dovuto quando ne è giustificata la commissione.*

2. *Le Commissioni Curiali sono un' Articolo di buona fede per la prova delle quali si recede da' mezzi di rigore.*

4. *La prova Testimoniale ammessa senza contradizione nel Giudizio di prima Istanza, non può esser soggetto di esame nel Giudizio di Appello.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Dottor Massimiliano Ticciati d' Arezzo Creditore per dependenza di Funzioni, e spese Curiali della somma di Lire 2500. in circa del sig Ottavio Moretti nel 6. Aprile 1820. comparve avanti il sig. Cancelliere della Regia Ruota d' Arezzo, produsse la sua Nota, e ne domandò la tassazione

Digitized by Google

Il sig. Moretti diede dell' eccezzioni a diverse partite della nota prodotta dal sig. Ticciati, e specialmente si oppose al pagamento di Lire 160., che il sig. Ticciati pretendeva in parte per Onorario, e in parte per rimborso di spese occorse per una gita di commissione del medesimo fatta a Firenze per informare il sig. Avvocato Ranieri Lamporecchi, e commettergli per interesse dello stesso sig. Moretti la difesa di una Causa, contro il signore Giuseppe Brocchi di Pratovecchio. Il sig. Dott. Ticciati dichiarò di giustificare la commissione di questa gita per mezzo di Testimoni, la qual prova venne ammessa senza contradizione. Non ostante il deposto de' Testimoni favorevole al sig. Ticciati nella Sentenza di tassazione, che fu pronunziata nel 12. Agosto, venne rigettata l' indicata Partita di lire 160. sul fondamento, che la prova testimoniale non fosse sufficiente a giustificare l' impugnata commissione. Si appellò da questa Sentenza il sig. Dott. Ticciati alla Regia Ruota, la quale dopo di avere intese le ragioni respettive delle Parti proferì nel 16. Dicembre 1820. la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè nella presente Causa, si tratta soltanto di vedere se siano abbuonabili a favore di M. Ticciati Appellante le tre Partite di lire 160. in tutte, portate nella sua Notula fra le spese, e funzioni stragiudiciali da esso fatte per il sig. Ottavio Moretti nella Causa da lui difesa in Appello contro il sig. Giuseppe Brocchi di Pratovecchio, e che forman l' importo dell' Onorario dovutogli per una gita fatta a Firenze di sua commissione, e per rimborso di spese da esso fatte per tale oggetto.

Attesochè, sebbene sia certo, che queste partite per essere di esuberante difesa, meritino di esser qualificate dal mandato del sig. Moretti; e altrettanto certo, che trattandosi di Commissione Curiale, si tratta di un articolo di buona fede, per la di cui prova si può, e si deve scindere da quei mezzi di rigore, che la legge esige per giustificazione degli altri Contratti.

1 2

Che ciò premesso, serve che dalla parte di M. Ticciati si giustifichi in maniera certa, e plausibile questo mandato, e quindi la sua esecuzione.

3

Attesochè per questo oggetto fu ammessa in Prima Istanza, e senza contradizione del sig. Moretti, la prova testimoniale, dalla quale più che ad esuberanza è rimasto giustificato il mandato suddetto, e quindi la pienissima, ed anche vantaggiosa sua esecuzione.

Attesochè dopo tutto questo, non può altrimenti obiettarsi a ragione l' inutilità di detta prova testimoniale dirimpetto al disposto del Art. 622. del Regolamento di Procedura Civile, poichè quella disposizione, non è assolutamente restrittiva, conforme si è interpetrata dal passato Giudice per proibire l' ammissione della prova vocale, e perchè poi, quando la medesima era stata ammessa per questo oggetto senza contradizione, non poteva farsi altro esame, oltre quello di vedere, se colla medesima si era, o nò conclusa la prova del mandato impugnato, giacchè anche per la convenzione delle parti era, ed è sempre la medesima valutabile.

4

Digitized by Google

Attesochè l'eccezioni motivate nel passato Giudizio contro gli esaminati Testimoni, non sono attendibili per le cause sopra espresse, e perchè non dedotte in tempo debito.

Attesochè finalmente le dette partite sono in tutto, e per tutto coerenti alla vegliante Tariffa.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice bene appellato, e mal giudicato colla Sentenza proferita dal Primo Cancelliere di questa Ruota il 12. Agosto 1820., in quella parte che non abbuona a favore di M. Ticciati le partite antedette nella somma totale di lire 160., e che condanna il sig. Ottavio Moretti nelle spese del Giudizio di Tassazione a rata di vittoria, ed in riparazione, dice doversi abbuonare, conforme abbuona al medesimo M. Ticciati le suddette partite, e però condannò, e condanna il sig. Moretti istesso al pagamento anche della predetta somma di lire 160. importare delle medesime, colle spese relative all' incidente, tanto del passato, che del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Serafino Rossi Primo *Auditore*
Neri Brandaglia, e Benedetto Cercignani *Auditori*

DECISIONE CIV.

REGIA RUOTA D' AREZZO

Fojanen Praetensae Appellationis diei 20. Ianuarii 1820.

IN CAUSA NUCCI E FOJANESI E LL. CC.

Proc. Mess. Felice Nucci — Proc. Mess. Tommaso Brizzi

ARGOMENTO

La Sentenza proferita dalle Regie Ruote non può dirsi difforme da quella emanata dal Giudice di Prima Istanza per causa di una precisa difformità di Motivi, quando è assolutamente confermatoria, ed in specie quando il merito non oltrepassa la somma di Scudi 200. nel qual caso contro le Sentenze confermatorie non si da Appello, nè Revisione.

SOMMARIO

1. *Non può da una pretesa difformità di Motivi del Giudice di Prima Istanza da quelli delle Ruote dedursi una difformità di Giudicato, quando la Sentenza di seconda Istanza è assolutamente confermatoria della prima.*

2. *Le Sentenze Confermatorie proferite dalle Ruote possono eseguirsi dopo tre giorni da quello della Notificazione.*

3. *Da due Sentenze conformi non si da Appello, nè Revisione, specialmente quando il merito della Causa non oltrepassa scudi 200.*

STORIA DELLA CAUSA

La Regia Ruota d'Arezzo con Sentenza del 12. Agosto 1819. confermò una Sentenza del Tribunale di Fojano del 26. Gennaio di quello stesso Anno 1819. proferita contro il sig. Vincenzo Fojanesi e LL. CC. dichiarando non essere stato rotto il sequestro da' Sigg. Girolamo, e Teresa Coniugi Billi stato a loro danno raccomandato nelle mani del sig. Dott. Lodovico Querci, e condannò i detti Sigg. Fojanesi nelle spese ancora del secondo Giudizio, che liquidò in lire 276. 13. 4. la qual somma venne aggiudicata al sig. Dottore Felice Nucci per le sue funzioni di Procuratore Legale di detti Coniugi Brizzi. Fu notificato la Sentenza Ruotale a' Sigg. Fojanesi e LL. CC. nel 23. Agosto del medesimo Anno 1819. e nel 28. dello stesso mese il sig. Dott. Nucci precettò per mezzo del Tribunale di Fojano i medesimi al pagamento dell' indicata somma di lire 276. 13. 4. Si opposero i Fojanesi con dire di avere appellato al Supremo Consiglio. Nulla fu valutata questa opposisione dal sig. Potestà di Fojano, il quale nel 9. Settembre pronunziò la sua Sentenza a favore del Sig. Dott. Nucci; da questa Sentenza ancora appellarono i Sigg. Fojanesi alla Regia Ruota d'Arezzo, dalla quale fu emanata la seguente.

MOTIVI

Considerando che la Sentenza di questa Regia Ruota del dì 12. Agosto 1819. confermò in tutte le sue parti la precedente del Tribunale di Fojano del dì 26. Gennajo 1819. proferita a favore di Girolamo, e Teresa Conjugi Billi, e del sig. Dott. Lodovico Querci, giacchè si esprime « Per questi Motivi, e per quelli dedotti dal sig. Giudice a quo, conferma in tutte le sue Parti la Sentenza del Tribunale di Fojano del 26. Gennaio « 1819., e condanna gli Appellanti nelle spese anche di questo Giudizio, « che aggiudica ec., « e che niuna difformità di Giudicato può dedursi dalla pretesa difforme deduzione dei Motivi, o dall' aumento di questi fattone dai Decidenti allorchè assolutamente la Sentenza è onninamente confermatoria della precedente appellata. 1

Considerando, che l' enunciata Sentenza di questa Ruota fu notificata alle Parti Soccombenti, e al loro Procuratore il dì 23. Agosto detto, e che nel 28. del medesimo mese fu fatto Precetto contro gli Appellanti di pagar le spese con quella tassate, precetto, o principio di esecuzione, che potea darsi alla medesima, perchè a termini dell' Art. 723. del Regolamento di Procedura le Sentenze Confermatorie proferite dalle respettive Ruote possono eseguirsi dopo tre giorni la fattane Notificazione. 2

Considerando, che alla esecuzione di detta Sentenza non faceva ne poteva fare stato l' Appello interposto dai detti Fojanesi e LL. CC. contro la medesima avanti il Supremo Consiglio di Giustizia, giacchè non si da Ap-

pello ne ricorso per la Revisione da due Conformi specialmente allorquando il merito della Causa non oltrepassa la somma di scudi 200. a forma della Notificazione dell' I. e R. Consulta del dì 20. Ottobre 1817. §. 4.

Considerando di più, che all' Appello come sopra interposto da Fojanesi e LL. CC. semplicemente contro i Conjugi Billi, ed il Sig. Dott. Lodovico Querci, non mai notificato però all' Appellato Sig. Nucci, è stato renunziato dagli Appellanti sotto dì 2. Novembre 1819., renunzia stata poi accettata nelle forme avanti il Supremo Consiglio di Giustizia per parte degli Appellanti Querci, e Billi nel successivo dì 9. Dicembre di detto Anno.

Considerando in seguito di tutte queste premesse; che gli Appellanti non avevano diritto di sospendere l' esecuzione della Sentenza predetta de 12. Agosto 1819. contro di essi iniziata ad istanza di detto sig. Nucci per l' esigenza delle spese a suo favore con quella aggiudicate, dopo che era spirato il termine di rigore a poterla eseguire, assegnato dal precitato Art. 773. del Regolamento di Procedura, coll' insussistente rimedio dell' Appello fattone contro le Parti avanti il Supremo Consiglio di Giustizia.

Per questi Motivi

Delib., e Delib. Dice male Appellato per parte di Vincenzio Fojanesi, Luigi Vitali, Antonio Seriacopi dalla Sentenza del Tribunale di Fojano nè 9. Settembre 1816. proferita a favore del sig. Dott. Felice Nucci, e bene colla medesima essere stato giudicato.

La conferma perciò in tutte le sue Parti, ed ordina eseguirsi secondo la sua forma e tenore, e condanna solidalmente gli Appellanti nelle spese del Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Serafino Rossi, Relatore, *Primo Auditore*
Neri Brandaglia, Benedetto Cercignani *Auditori*

DECISIONE CV.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Geminian: Praetensae Incompetentiae diei 29. Settembr. 1820.

In Causa Ridolfi e Regio Ospedale di Colle

Proc. Mess. Luigi Migliori — **Proc. Mess. Gabbriello Picciolì**

Argomento

La questione fra il Creditore, e il Debitore di un Censo, quando da questi è impugnato il debito, riguarda non solamente i Censi decorsi, ma an-

cora il Capitale, il quale ammontando ad una somma assegnata alla Giurisdizione del Supremo Consiglio, può da questi la stessa questione decidersi.

Sommario

1. *Il Supremo Consiglio può, e deve prender cognizione di quelle Cause, il merito delle quali giunge alla somma assegnata alla sua Giurisdizione.*

2. *L' Erede Beneficiato, che per liberarsi dal pagamento d' un annuo Censo, oppone, che il fondo censito è vincolato a Fidecommisso deve dare una sodisfacente sodisfazione di questo vincolo.*

Storia della Causa

Il Sig. Dottore Francesco Ridolfi di S. Gemignano nel primo Agosto 1782. costituì un Censo passivo di lire 24. sopra un Podere, denominato Pescille, e lo vendè al Convento di S. Girolamo di quella Terra per scudi 100. Questo Censo passò dipoi a favore dell' Amministrazione del Debito Pubblico, dalla quale fu assegnato al Regio Ospedale di Colle, l' Amministratore del quale nel 22. Agosto 1817. fece precetto a' Sigg. Vincenzo, e Ridolfo Ridolfi figlio del suddetto Dottor Francesco Ridolfi, che aveva imposto il Censo, come Possessori del fondo censito a pagare la somma di lire 114. 2. 8. di Canoni arretrati. I sigg. Ridolfi si opposero al Precetto, e successivamente dichiararono avanti il sig. Potestà di S. Gemignano ambedue le Parti di trattare una Conciliazione, la quale non essendo stata conclusa, il Rappresentante l' Ospedale rinnovò gli atti contro i predetti Ridolfi, i quali avendo opposto restò contestata la lite che terminò a favore degli stessi Sigg. Ridolfi colla Sentenza del sig. Potestà di S. Gemignano proferita nel 22. Agosto 1818. L' Amministratore dell' Ospedale Sig. Pesci appellò da questa Sentenza alla Regia Ruota di Siena dalla quale fu quella revocata nel 6. Maggio 1819. I Sigg. Ridolfi interposero Appello al Supremo Consiglio, da cui nè fu emanata la seguente Decisione.

Motivi

Il Supremo Consiglio ha deciso come segue quanto all' articolo della competenza non ostante l'Eccezzione contraria promossa dal Pesci ne NN. ec., e appoggiata al riflesso di essere la somma richiesta inferiore a quella assegnata alla di lui Giurisdizione, poichè si avvertiva chè essendosi dimandata la detta somma ai Fratelli Ridolfi nella qualità di figli, ed Eredi del Padre loro Autore del Censo in questione, ed avendo questi replicato alla domanda impugnando di esser debitori del Capitale di quello, 1 in tal caso la contestazione della Lite riguardava un merito del quale il Supremo Consiglio è senza dubbio autorizzato a decidere.

2 E ha deciso come appresso quanto al merito; perchè i Convenuti Sigg. Fratelli Ridolfi alla dimanda del sig. Pesci ne NN. che reclamava i frutti di un preteso Censo costituito sopra un fondo esistente nel loro Patri-

Digitized by Google

monio, avendo opposto due principali eccezzioni; la prima delle quali consiste nella loro qualità di Eredi Beneficiati del Padre, e di non trovarsi nell' Eredità di che sodisfare il debito reclamato; E l' altra nell' asserire che è nulla la costituzione del Censo riguardo al Podere sul quale è fondato, per essere questo soggetto a Fidecommisso già lasciato a loro favore per antica disposizione, non hanno fin qui giustificata ne l' una, ne l' altra di tali eccezzioni.

In fatti in quanto alla prima comunque abbiano asserito di aver reso conto della Eredità Beneficiata, non costa per altro che ciò sia stato eseguito come conveniva coll' intervento dell' Attore ne Nomi, e colla dovuta Citazione di esso. E quanto alla seconda eccezzione, siccome non è dimostrato, che il Podere sul quale posa il Censo sia intieramente compreso nel Fidecommisso; L' Attore ne NN. che sopra di ciò ha promosso dei dubbi, ha diritto di esigerne dai Convenuti una dimostrazione sodisfaciente.

Ha finalmente nel modo che segue deciso quanto alle spese; Perchè l' esito dei riservati Giudizj può solo far conoscere la giustizia, o ingiustizia dell' azione promossa per parte dell' Attore, e delle eccezzioni dedotte dai Rei Convenuti.

Per queste Ragioni

Previa la Rejezione della Domanda d' incompetenza promossa per parte del Sig. Pesci ne NN. di che in Atti, disse, dichiarò, e decretò male essere stato appellato per parte del Sig. Vincenzio, e Ridolfo Fratelli Ridolfi con la Scrittura del dì 7. *Giugno* 1819. *contro la Sentenza della Regia Ruota di Siena dei* 6. *Maggio* 1819., *bene con detta Sentenza essere stato giudicato, e quella perciò essersi dovuta, e doversi confermare, siccome la conferma, salva l' infrascritta dichiarazione. Poichè disse, dichiarò, e decretò la condanna dei Sigg. Ridolfi al pagamento delle somme di che in detta Sentenza aver dovuto, e dovere aver luogo ora per quando nel tempo, e termine di mesi sei da decorrere dal dì della Notificazione della presente Decisione, per mezzo di un formale rendimento di Conti, non dimostrino la legittima erogazione di tutti gli assegnamenti Ereditarj del sig. Francesco Ridolfi loro Padre, o la imposizione del Censo avere avuto luogo in un fondo a loro dovuto per diritti proprj, e non in qualità di Eredi di detto loro Padre, e ciò nei respettivi congrui Giudizi, all' esito dei quali dice doversi rimettere, conforme rimette la dichiarazione relativa alla condanna nelle spese ancor del presente, e dei passati Giudizj.*

Così deciso dagli Illustrissimi Signori

Giov. Alberti *Presidente*

Cav. Vincenzio Sermolli, e Filippo Del Signore Relat. *Consiglieri*.

DECISIONE CVI.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Pisana Praetensae Rei Iudicatae diei 18 Septembris 1820.

IN CAUSA LANFRANCHI, E BACCI, E SIMONESCHI, E MORALI

Procuratori Mess. Luigi Cosci, Mess. Luigi Torracchi, Mess. Antonio Costa
Mess. Giuseppe Pilucchi

Avv. Illustriss. Sig. Ranieri Lamporecchi Avv. Illustriss. Sig. Cav. Ottavio Landi
Avv. Illustriss. Sig. Vincenzo Bani

ARGOMENTO

Non è attendibile contro una Sentenza l'eccezione di Cosa giudicata relativamente a quel merito, che nel Giudizio non è stato soggetto di discussione, nè è stato dichiarato; solamente e allegabile questa eccezione nelle cose decise sull'immediata causa d'agire: la surroga del fidecommisso costituisce un debito di quantità, che non può posare sopra i Legati, e fidecommissi particolari di alcuno di quelli, che è tenuto di adempiere all'obbligazione di surrogare, ma sopra l'Eredità del medesimo per la di lui tangente.

SOMMARIO

1 *E' inallegabile l'eccezione di cosa giudicata, la quale non ha luogo se non se nelle cose decise sull' immediata causa d'agire.*

2. *Non può senza implicanza supporsi, che quegli, il quale possiede come indifferenti de' Beni abbia sulla libertà de' medesimi promossa questione.*

3. *Il Tribunale, che una volta ha ordinata la divisione de' Beni come liberi, può in altro Giudizio verificare la libertà de' medesimi Beni.*

4. *Il Tribunale, che una volta ha definitivamente dichiarata la libertà de' Beni non può prenderne cognizione in altro Giudizio.*

5. *L'eccezione nata dalla Sentenza sopra l'obbligazione di esigere non osta sopra l'azione del dominio.*

6. *Se la domanda, o l'eccezione viene rigettata non si può dire per questo, che restino escluse tutte le azioni, se non quando, le azioni, che emergono da uno stesso titolo, abbiano fra loro indipendenza.*

7. *Il merito dell'azione* redibitoria *si confonde con quello dell'azione* quanti minoris.

8. *Il succumbente in una delle azioni intentate non è impedito di sperimentarne una diversa.*

9. *Le eccezioni, che sono dirette a impedire l'esecuzione di una precedente Sentenza non formano il merito intrinseco del Giudizio.*

10. 11. 12. *Quegli, che per via d'eccezioni oppone la nullità con-*

tro una Sentenza, quantunque resti succumbente, può di nuovo col medesimo titolo agere per via di azione.

13. *Il Prelegatario, che per esigere il Prelegato è costretto a far delle spese per sostenere un Giudizio consuma una porzione del Prelegato.*

14. *Il rinvestimento di quantità si sostanzia in quella somma, che viene realizzata.*

15. *La surroga de' Beni fidecommissi scorporati non può cadere in altri beni soggetti allo stesso vincolo.*

16. *La surroga de' Beni Fidecommissi, che costituisce un debito di quantita, non può gravitare sopra i Legati, e fidecommissi particolari di uno di coloro, ch' è obbligato a surrogare, ma sull' Eredità del medesimo per la di lui tangente.*

17. *Il fidecommisso indotto sopra uno de' Generi Ereditari non è soggetto alla reintegrazione di altro fidecommisso.*

18. *L' Azione ipotecaria quantunque nascente da una Sentenza contro i beni di quegli, ch' è obbligato alla reintegrazione di un fidecommisso non è esercibile dal di lui Erede quantunque invitato al fidecommisso medesimo.*

19. *Quegli, che ha alienato de' Beni, che godeva in comune, si presume, che abbia fatto l' alienazione in conto della sua porzione.*

20. *Le vendite, che si fanno dall' Amministratore, che ha assunto l' impegno di pagare i debiti posanti sul Patrimonio amministrato si presumono fatte a questo effetto.*

21. *Quando l' Amministratore, che vende in nome degli Amministrati, e dichiara l' erogazione del prezzo non è permesso ricorrere alla presunzione legale.*

22. *Quegli, che instituì un fidecommisso in porzione de' Beni, che teneva indivisi coll' Erede può presumersi, che intendesse comprendere ancora la parte, che per de' Titoli particolari fosse affetta all' Erede medesimo.*

23. *L' Erede libero per quanto sia creditore del defonto non può per via di detrazioni, o di retenzioni diminuire i Legati, e i fidecommissi particolari.*

Storia della Causa

Il sig. Cav. Albizzo Lanfranchi, ed i sigg. Bacci, e Simoneschi essendo stati succumbenti in un Giudizio sostenuto contro il sig. Cav. Giuseppe Morali alla Ruota di Pisa, la quale a fovore di questo ultimo pronunziò la sua Sentenza nel dì 8 Luglio 1815, colla revoca di quella ch'era stata proferita dal Tribunale di Pisa nel 24 Novembre 1809, si appellarono al Supremo Consiglio, il quale nel conflitto delle parti e dopo la più virile difesa fatta dai respettivi meritissimi Difensori emanò nel 24 Gennaio 1817 la sua Decisione, colla quale restò revocata la Sentenza Ruotale del dì 8 Luglio 1815, e venne confermata la precedente del 24 Novembre 1819. Questa Decisione,

che nel sistema ordinario era inappellabile, imponeva silenzio al sig. Cav. Morali; ma Egli non persuaso della Giustizia della stessa Decisione, ricorse al Supremo Imperante, implorando la grazia che ne fosse accordata in un nuovo Giudizio la revisione: dedusse il supplicante all'Imperiale, e Reale Consulta i Motivi a'quali appoggiava la sua domanda di Revisione, e specialmente una Sentenza del Tribunale di Pisa del 2 Luglio 1798, colla quale pretendeva che fosse stato già deciso ciò che formò soggetto di questione ne'tre indicati Giudizj del 1809. 1815. e. 1817. Replicò la Parte contraria, ma con tutto ciò piacque all'Imperiale, e Reale Consulta di emanare il seguente rescritto nel 23 Dicembre 1819„ *Sospesa la domanda di Revisione della quale si tratta il Supremo Consiglio diGiustizia faccia quelle dichiarazioni, che saranno di ragione sulla rilevanza della Sentenza del Tribunale di Pisa del dì 2 Luglio 1798 esibita, e dedotta come nuovo Documento, e decida pendente la sospensione della Revisione, e per mezzo di una sola Sentenza anche tutte le questioni riservate nella Sentenza del prefato Supremo Consiglio di Giustizia del dì 24 Gennaio* 1817. In obbedienza di questo Rescritto comparvero i litiganti al Supremo Consiglio, e dopo di aver fatta ciascheduno di Essi una valida, e lodevole difesa ottennero la seguente Decisione.

MOTIVI

All'infrascritte dichiarazioni si è mosso il Supremo Consiglio per i seguenti indeclinabili riflessi.

Poichè quanto all'importanza del nuovo documento, da cui trar si voleva l'eccezzione della cosa giudicata, all'effetto di ottener ritrattazione dell'inappellabile Decisione dei 24 Gennaio 1817 non tardò molto a riconoscersi che ritenuti i fatti opportunamente apposti in detta Decisione dal §. 44. e *seguenti*, nulla più concludeva il Decreto nuovamente prodotto di quel che concludesse la già allegata Sentenza dei 12 Settembre 1797, cui si riferiva il medesimo, ordinando puramente, e semplicemente procedersi avanti nelle operazioni commesse ai Periti con detta Sentenza, non ostanti l'eccezzioni sopravvenute.

E' stato detto nei citati Paragrafi, e giova ripeterlo, che purificatosi nel 1792 il fidecommisso indotto dal Canonico Francesco Ceuli in favor della fù Euride Ceuli Vedova Maffei, nell'eseguirsi la consegna dei Beni, furon trovati ancor quelli, che per Sentenza del Magistrato Supremo dei 4 Agosto 1778 erano stati dati per la stima di scudi 14345 in surroga dello scorporo di due poderi fidecommissi, che non eccedevano la stima di scudi 11176, nè vuolsi omettere, che questi Beni così surrogati formavano parte di quelli acquistati nel 1697 dal Nipote del fidecommittente onorato di un prelegato a carico di rinvestimento, su i quali Beni portatosi per una rata il vincolo della primogenitura indotta da Fabio Ceuli antico autore delle Venditrici Sorelle Ceuli di Roma, n'era stata fatta in seguito giudicial separazione avanti il Tribunale di Pisa nel 1779, senza che sulla libertà della rimanente rata trovata allora ascendere per i grandiosi aumenti a scudi 23163, venisse promosso alcun dubbio.

Digitized by Google

Nell'evidenza del sopravanzo di questa surroga, i sigg. Lanfranchi ed altre Lite consorti Eredi, e Donatarj dell'ultimo gravato Giuseppe Ceuli interessati a ritenerne l'importare, come quello, che non era meno indifferente del resto dei beni non entrati in surroga, crederono poterlo impinguare, attaccando di lesione le stime degli antichi Periti approvate dal Magistrato Supremo avanti il quale furono rimandati dal Tribunale di Pisa a proseguire il Giudizio di Revisione della Sentenza del 1778 contro la detta Erede fidecommissaria Vedova Maffei, che virilmente ne sostenne la giustizia.

Ma il sig. Cav. Morali egualmente interessato a ripeter' la quota di questo sopravanzo spettante a Curzio Ceuli predefunto fratello di detto Giuseppe, al di cui particolar fidecommisso era invitato, non prese parte nella promossa questione, e siccome aveva già introdotta contro i predetti Eredi meditati del suo autore il Giudizio d'immissione nei Beni posseduti dal medesimo, fra i quali aveva espressamente compreso anche quelli provenienti dalle sorelle Ceuli di Roma, benchè in parte surrogati come sopra all'enunciato scorporo, così temendo forse, che nella separazione del Patrimonio libero di detto Curzio commessa ai Periti non restasse calcolato il sopravanzo della surroga, credè dover comparire allo stesso Tribunale di Pisa con una Domanda addizzionale, in cui esponendo avere diritto „ ivi „ „ alla metà di quella porzione di detti beni, che SOPRAVANZERA' all'assegna „ da farsi al fidecommisso del Canonico Fsancesco Ceuli „ fece istanza surrogarsi da questi beni medesimi il vero importare di due Poderi alienati in scudi 11186 per assegnarli al fidecommisso predetto e quindi procedersi alla divisione del rimanente, per assegnarsene ad esso come succeduto nel fidecommisso nuovamente indotto da detto Curzio l'intiera metà, e l'altra a chi di ragione.

Se corrispose a quest'istanza la Sententenza proferita in contumacia degli Interessati, è però certo, che intanto venne decretata la richiesta divisione in quanto che niun'dubbio, o questione era stata mai eccitata da veruna parte sulla liberta di questi beni, i quali asserti liberi nel giudizio di Scorporo del 1778 dietro la separazione fattane nel 1775. da quelli che restavano vincolati alla Primogenitura di Fabio venner' considerati, e presupposti senza contrasto come tali anco in questo successivo Giudizio rimanendo esclusa, per le cose avvertite nella passata Decisione, ogni possibilità che del merito di tal libertà di fronte alla provenienza da uno acquisto fatto dal gravato sotto l'obbligo di rinvestimento, fosse conosciuto, non che deciso con questa Sentenza.

Ma neppure sulle opposizioni, che venner'fatte alla medesima ha potuto persuadersi il Consiglio Supremo, che sia stato conosciuto, e dichiarato questo merito, da che non avendo il medesimo formato soggetto di discussione, si applicavano ai Decreti esecutoriali successivamente emanati in termini precisi del Testo *nella L. si ex Testamento* 20 *ff. de except. Rejud.* „ ivi „ quod nec Actor petere puasset, nec Iudex in Iudicio sen-

sisset „ nei quali termini è sempre inallegabile l'eccezzione di cosa giudicata, che di regola non ha luogo, se non sè nelle cose decise sull'immediata causa d'agire, come bene fra gl'altri rileva *Surd. nella Decis.* 160. *num.* 31. con queste notabili parole „ ivi „ exceptia rei judicatae concludere debet ex necessitate alias non obstat *Leg.*, et concurrere debet im„ mediata causa agendi, nec sufficit quod eadem sit mediante aliquo *Leg.*

A convincersi infatti, che l'articolo della libertà dei beni non fosse mai caduto in discussione prima del Giudizio ultimamente finito, basta riflettere, che nelle opposizioni dei Sigg. Lanfranchi, e Lite Consorti, di cui non è nuoto il tenore, vi sarebbe implicanza a supporre, che si fosse per parte loro promossa questione sulla libertà di quei beni, che già in parte possedevano come indifferenti, e in parte reclamavano dall'Erede fidecommissaria Ceuli come sopra avanzati alla detta surroga, onde si debbono a tutt'altro referire le loro eccezzioni, che si vedono rigettate dal Giudice colla condanna nelle spese.

E sebbene nell'altra opposizione di Euride Ceuli sostanzialmente diretta a declinare la giurisdizione del Tribunale di Pisa per la gia esposta Litis pendenza sul questionato sopravanzo avanti il Magistrato Supremo di Firenze, si trovi incidentalmente dedotto il titolo non mai fin'allora affacciato del rinvestimento ordinato dal fidecommittente, che di per sè poteva intorbidare detta libertà, non è per altro così chiaramente a questo fine indirizzato il titolo, nè si legge così spiegato il mezzo di concludere da richiamare il Giudice alla necessità dell'esame della provenienza dei Beni per recedere dalle cose decise nel concetto gratuito di lor libertà, e dichiarargli acquistati al fidecommisso, piuttosto che a riconoscere un debito nei gravati, in conto del quale fosse imputabile il reclamato sopravanzo per impedirne la divisione fra gli aventi causa dai medesimi.

Nè più all'uno, che all'altro di questi due mezzi, che sono di sua natura egualmente deducibili dallo stesso titolo, secondo che avverte *Bonfin. de fidecom. disput.* 109. *num.* 59. *seg.* ponno referirsi le repliche del sig. Morali, che anzi appariscono men'confacienti all'azione del dominio, che a quello di Credito, mentre in vece di vendicare la libertà dei beni acquistati da chi era tenuto rinvestire, coi soliti argomenti, che stanno a disapplicare nei congrui casi la presunzione di gius indotta dalla Teorica del *Bartolo nella Leg. Imperator* § *fin. ff. de L.* 2., non fa Egli. che opporre la presunta estinzione del debito di questo rinvestimento per il lungo lasso del tempo, e quatenus escluderne il carico da se come successor singolare per rifonderlo sull'Eredità libera dei Gravati, concludendo, che vane, e inattendibili come erano l'eccezzioni dedotte *per far obice all'esecuzione della Sentenza.* (così esprimendosi Egli stesso nella sua giudiciale scrittura) venisse dichiarato commettersi ai periti di procedere avanti all'ordinata divisione, ed assegna.

Dovendosi per tanto giudicar sempre dagl'Atti del merito deciso con qualunque Sentenza, mancava ogni elemento di ragione per credere, che il

Digitized by Google

Giudice dichiarando sulle conclusioni del sig. Morali, che non ostanti l'opposizioni progredissero i Periti all'ordinate operazioni PER FARSENE IN APPRESSO QUEL CAPITALE, CHE SARA' DI RAGIONE, intendesse non solo di escludere efficacia dell'eccezzioni per l'oggetto di sospendere l'esecuzione della precedente Sentenza, ma intendesse ancora di decidere, e definitivamente risolvere il gravissimo articolo, che i Beni acquistati dal gravato sotto l'obbligo di rinvestimento, fossero piuttosto liberi, che vincolati, nella circostanza in specie, che tal Decisione avrebbe investito non meno di sedici diversi Contratti, che neppur furono allegati, ed era poi meramente divinatorio il supposto, che nel breve corso del Giudizio di Opposizione si fosse discusso nelle Memorie stragiudiciali delle parti quest'articolo, che ha per dieci anni formato poi soggetto di questione nelle tre istanze del successivo Giudizio ordinario.

Nè a stabilir sù di ciò la cosa giudicata in modo da precluder l'adito al Tribunale di prender' cognizione in altro Giudizio del medesimo articolo era proponibile il riflesso, che ordinata una volta la divisione dei beni come liberi non potesse refricarsene avanti lo stesso Giudice la libertà, senza venire a correggere, e rivedere la propria Sentenza contro la nota massima riportata nel *Leg. quod justit.* 14 *et seg. Iudex* 55 *ff. de rejud;* mentre allora soltanto sarebbesi potuta questa invocare, qualora in sequela delle Conclusioni prese in Causa sulla controversa natura dei Beni ne fosse stata definitivamente dichiarata la libertà, non mai quando come nel caso tal qualità non era, che presupposta, ed enunciata nella Sentenza, ed il mezzo di concludere in opposizione vedevasi ristretto alla nullità della Sentenza medesima per impedirne l'esecuzione, senza che dal titolo incidental mente allegato per subalterna eccezzione si desumesse causa d'agire alla proprietà di detti beni per il fidecommisso, piuttosto che alla retensione del reclamato sopravanzo della surroga in conto del debito nei Gravati dell'affacciato rinvestimento, onde quand'anco si volesse credere conosciuto il merito di questa subalterna eccezzione dal Giudice, non avrebbe potuto inferirsene la cosa giudicata, che tutt'al più in rapporto all'azione del credito di per sè incapace d'influire nell'altra particolare del Dominio, conforme in proposito avverte ottimamente *Salgad. Labyr. Cred. part.* 3. *cap.* 1 *per tot*, e specialmente *al num.* 54. „ ivi „ exceptio orta ex Sententia su-
„ per obligatione exigendi non obstat in actione super dominio quia exce-
„ ptio rejudicatae semper oritur ex Sententia super ea quae sunt cognita, et
„ presuncta per Textum ec. „

3

5

E nulla più valeva il ricorso all'altra massima astratta, che qualunque azione derivi dal titolo dedotto, se non ostante la produzione del medesimo vien rigettata la domanda, o l'eccezzione del producente, s'intendono escluse colla Sentenza le azioni tutte, che gli potevano competere, poichè dovendo, come avverte *Cuiacio alla Leg.* 3. *ff. de except. rejud.* concorrere a quest'oggetto l'identità precisa della questione „ ivi „ Si modo eadem quae-
„ stio de re eadem inter eosdem Personas revocet ec. „ non si trova dai

Tribunali tal massima applicata al respettivo concreto dei casi, che quando
6 le azioni diverse, che emergon dal titolo istesso abbiano fra loro tal connessione, e dependenza che ne ricada l'esame nell'istessa questione, ed esclusa l'una non possa l'altra sussistere, servendo il fondamento di rejezione dell' una anco all'altra, come per esempio accade nell'azione redibitoria, il di cui merito si confonde con quello dell'azione *quanti minoris* come si ha dal Testo nella *Leg. si is* 25 *ff. de except. rejud*, ovvero quando si trovino così cumulate, e tutte insieme intentate l'azioni dependenti dal titolo allegato, che non apparisca in verun modo dalla domanda la volontà dell'attore di restringersi, e limitarsi ad una soltanto delle medesime, mili-
7 tando sempre d'altronde la regola testuale, che al succumbente in una delle azioni specialmente intentate non resta impedito sperimentarne una diversa *Cap. Abbate Sanè* §. *Caeterum de rejud. L. an eadem* § 2 *ff. de except. rejud.* „ ivi „ Agenti ex caussa diversa non obstat (exceptio) cum ex
8 „ variis, et diversis caussis possit quidem eadem rem habere, et victus in „ una potest obtinere alterius respectu, nec una earum alterius petitione vi- „ tiatur „

Quello però che in ogni aspetto bastava a togliere in Causa fin l'ombra del disputabile si era, che comunque si riguardasse dedotto il titolo dell'obiettato rinvestimento aggiunto a quello della nullità per il fatto della Litis pendenza in altro Tribunale, costava sempre non essere queste eccezioni di-
9 rette, che a impedir l'esecuzione della precedente Sentenza, onde ciò che si fosse del loro intrinseco merito, siccome non se ne poteva regolarmente assumere, che una cognizione sommaria, secondo che portava la natura del Giudizio in cui non si ammettono l'eccezioni di alta indagine solite rimettersi al Giudizio plenario, così senza una dimostrazione tanto più concludente, quanto era men connaturale a quel Giudizio, il fatto, che si fosse assunto dal Giudice piena, ed intera cognizione, non men dell'opposta nullità, che del dubbio sulla natura dei Beni di fronte al rinvestimento, cui era tenuto l'acquirente, rendevasi di ragione impossibile a credere, che il
10 Decreto con cui si rigettavano l'eccezioni formasse ostacolo a riproporre in via d'azione l'istesso titolo del rinvestimento per ventilare in Giudizio ordinario un tal dubbio, essendo questa la regola di cui *De ses de Inhibit Cap.* 3. §. 3. *N.* 11. « ivi « Si quis deducit nullitatem Sententiae in Judi- « cio per viam exceptionis ad impediendam executionem, et succumbit, « non prohibetur eadem nullitatem deducere in alio Judicio per modum
11 « agendis « la qual regola non può restar limitata, che dal fatto del giustificato esame, e discussione plenaria dell'Articolo, conforme prosegue l'Autore stesso nel luogo citato *dal N.* 14. a più *seguenti*, e avverte, latamente discussa la materia *Scacc. de Senten. et rejud. Gloss.* 14. *quaest.* 2. *dal N.* 10. *a molti seguenti;* e così vedesi deciso dai Tribunali sì Esteri, che Nazionali *De Franc. Decis.* 289. *N.* 2. *seg. la Rot. Roman. avanti Kaunitz Decis.* 152. *N. seg.*, e la *Florent. nel Tesor. Ombros. Tom.* 4. *Decis.* 10. *N.* 4. *seg.*

Quando per tanto lungi dal trovarsi negli Atti che precedono il Decreto Esecutoriale, il minimo riscontro, che fosse nemmen proposto il dubbio predetto, onde potesse il Giudice assumerne cognizione, e definirlo, gli stessi termini del Decreto medesimo stanno ad escluderne il concetto, non presentando l'idea di rejezione assoluta del titolo in via di eccezzione allegato, mentre a differenza dell'altro Decreto emanato sulle opposizioni dei sigg. Lanfranchi, e Lite Consorti, che ordinò starsi *in decisis* colla loro condanna nelle spese, non si fa qui, che dichiarare in sostanza non sospendersi l'operazione materiale delle Divise commessa ai Periti per indi farsene il capitale, che di ragione, era per se stesso manifesto, che da un Decreto di questa natura non poteva restar mai pregiudicato il Tribunale per conoscere in altro Giudizio dell'azione nascente dallo stesso titolo dedotto in eccezzione, e per conseguenza niun conto poteva farsi di questo Decreto portato come nuovo Documento all'effetto di far ritrattare la Decisione del dì 24. Gennajo 1817.

12

Quanto poi ai diversi capi di questione riservati nella Decisione medesima, che oggi era il Supremo Consiglio richiamato a decidere, si presentò subito per quello riguardante la differenza fra la somma del Prelegato da rinvestirsi, e quella degli acquisti fatti, non men dal primo, che dai successivi gravati coi sedici Contratti prodotti nell'ultimo Giudizio, quella osservazione di fatto, che i 1328.. Scudi del Prelegato medesimo non potevano esser pervenuti nella sua integrita alla disposizione del Prelegatario, da che oltre la spesa di Gabella, cui rimase per Legge del tempo soggetto, fu anche obbligato commettere nuove spese per l'esazione di detta somma in un Giudizio che dovette a questo effetto sostenere, e di quanto rimase poi effettivamente realizzato, una parte fu necessariamente consunta nelle spese dei Contratti d'Acquisto, dei quali respettivi titoli, sebbene mancasse in Processo di formare un'esatta liquidazione, siccome però erano certi in genere, e considerati presuntivamente in specie, non si potevano giudicar meno degli Scudi 918., che formavano l'enunciata differenza reclamata a favore del Fidecommisso dai sigg. Lanfranchi, Bacci, e Simoneschi Cessionarj mediati della defunta Vedova Maffei, così non poteva il Consiglio Supremo canonizzare in questa parte l'azione di detti Cessionarj che visibilmente mancava di legittimo appoggio, subito che l'obbligazione del rinvestimento di quantita non si sostanzia, che in quella somma, che venga effettivamente realizzata, per i notissimi principj di ragione.

13

14

Per quello poi, che riguarda la reintagrazione del Fidecommisso predetto per il valore dei due Poderi scorporati, cui non potevano restar surrogati i Beni d'altronde soggetti allo stesso vincolo, poco ci volle a conoscere che altro era il merito dell'azione competente ai Rappresentanti del Fidecommisso, altro era il subietto, sul quale voleva esercitarsi.

Non poteva esser più questione in genere sul primo, dopo che era scoperta la natura differente dei Beni caduti in surroga, e n'era già irrevo-

cabilmente decisa la subjezione allo stesso vincolo di quelli scorporati, nè ostava il fatto dell' Erede Ceuli, che aveva sostenuta la giustizia di questa surroga nel Giudizio di Revisione delle stime, perchè non essendo allora questione della libertà dei Beni, che fu presupposta non dichiarata nella Sentenza di Scorporo, deve nella di lei insistenza nell' esecuzione della medesima referirsi unicamente alla resultanza delle Perizie per la misura del sopravanzo reclamato dai sigg. Lanfranchi, e Lite Consorti, di cui era disputa, non alla qualità dei Beni, che non formava soggetto di controversia.

15

Ma rapporto al secondo, se certo, e indubitato era l' obbligo di ambedue i Fratelli Curzio, e Giuseppe Ceuli concorsi egualmente allo Scorporo, e surroga del Fidecommisso dividuo, che possedevano in comune, di supplire con altri Beni liberi alla detta surroga erroneamente caduta in Beni già vincolati, non per questo una tale obbligazione che costituiva un debito di quantità, poteva di ragione gravitare su i Legati, e Fidecommissi particolari di detto Curzio, essendo un carico per natura inerente all'Erede Universale del medesimo per la sua tangente.

16

Doveva dunque assolversi da questa reintegrazione il sig. Cav. Morali, giacchè i Beni di Curzio Ceuli, che s' impetevano per questo titolo, non erano in Esso pervenuti, che per succession singolare in forza del nuovo Fidecommisso da Esso indotto, che assumeva il carattere di particolare, subito che non era costituito, che in uno dei generi Ereditarj, quali erano gli Stabili distinti dai mobili, ragioni, azioni formanti il di lui Asse, in cui cadde l' Istituzione *Pisana Primogeniturae de Scozis* 26. *Ag.* 1776. *Art.* 4. §. 96. *seg.*, *Galeaten. Validitatis Donationis* 17. *Settemb.* 1780. *avanti Ulivelli* §. *E le preaccenate*.

17

E sebbene quell' Ipoteca che dalla nostra Giurisprudenza vien denegata al Fidecommissario per le Reintegrazioni dovute dai gravati precedenti in ordine alla massima stabilita nella *Florentina Pecuniaria seu Fideicom. del dì* 8. *Settembre* 1743. *av. Villani* dovesse dirsi nel caso preservato per la giudicial disposizione della Sentenza di Scorporo del Magistrato Supremo del 1778., in cui viene espressamente dichiarato, che per maggior sicurezza della surroga dovessero restare obbligati, ed ipotecati a favore del Fidecommisso scorporato, e dei chiamati al medesimo tutti gli altri Effetti, e Beni presenti, e futuri dei Fratelli Ceuli, con tutto ciò questa azione ipotecaria non era esercibile dal sig. Cav. Lanfranchi comunque avesse la rappresentanza del Fidecommisso da reintegrarsi, subito che Egli investito della qualità propria di Erede Universale di Giuseppe Ceuli, che aveva liberamente adita l' Eredità del Fratello Curzio, mentre sarebbe stato in ogni caso tenuto alla rilevazione, che compete al successor singolare contro l' Erede, e per conseguenza venendosi per questa circostanza a confondere le Azioni, era di giustizia, che il sig. Cav. Morali venisse assoluto dal concorrere col suo relitto particolare a questa reintegrazione.

18

E solamente in riguardo del caso eventuale, che potesse lo stesso sig.

Digitized by Google

Cav. Lanfranchi venire ammesso al rendimento di Conti dell' Eredità adita liberamente del suo Autore, e giustificare l' impotenza, è stato opportunamente riservato al medesimo il diritto di sperimentare in nome di Giuseppe Ceuli se, e quatenus gli competesse il solito rimedio *adversus in consulto adhitam haereditatem*.

Per quello finalmente, che riguarda le alienazioni fatte da Curzio Ceuli nel tempo che amministrava i Beni comuni, di cui si reclamava il Conguaglio per parte degli Eredi, e Donatarj del di lui Fratello Giuseppe in forza della regola desunta dal Testo nella *Leg. Marcellus* §. *resquae ff. ad S. C. Trebell.*, per cui si presume, che l' Alienante prescegliesse gli Effetti venduti in conto della di lui porzione, non ha potuto il Supremo Consiglio far caso di questa pretensione, da che le circostanze di fatto rendevano manifestamente estranei dal caso i termini dell' enunciata presunzione, e vi si opponevano d' altronde anco dei giusti riflessi di ragione. 19

Costava infatti dall' Istrumento dei 4. Maggio 1751. col quale detto Curzio era stato eletto, e costituito Amministratore del comun Patrimonio, e Procuratore generale dei Fratelli, essersi Egli assunto il carico « ivi « di « pagar tutti i pesi reali de' Beni, siccome ancora tutti i debiti lasciati dal « comun Genitore, ed altri loro Autori di qualunque genere essi sieno « posta la quale obbligazione doveva piuttosto, che non per proprio uso, e senza titolo, ma per far fronte all' estinzione dei debiti sociali distraesse parte dei Fondi comuni, nei quali termini non han diritto gli Amministrati, o Mandanti, che alla dispunzione delle partite necessarie ad esigere il rendimento di Conti. *Florentinae redditionis rationis* 8. *Giugno* 1783 *av. Maccioni* §. *Fu stabilito*. 20

Costava di più dall' istesso tenore dei Contratti di Alienazione, che ciascuno dei Fondi era stato distrutto tanto in nome proprio di Curzio, quanto in nome, e per interesse de' suoi Fratelli, dei quali spendeva Egli la Procura generale, ed in uno di questi Contratti era fin dichiarato, che il prezzo sarebbe stato erogato nella costruzione di un Magazzino per comodo di un Podere comune, nella quale circostanza non era permesso ricorrere alla presunzione legale di che nella citata *Leg. Marcellus*, potendo solo farsi questione, se il Mandatario avesse ecceduto, o abusato delle sue facoltà. 21

Ad assolvere però dalla pretensione dependente da queste Alienazioni, il sig. Cav. Morali, militavano ancora due particolari riflessi, l' uno, che quando detto Curzio aveva istituito a di lui favore il Fidecommisso nei Beni, che teneva indivisi coll' Erede, era luogo a presumersi, che avesse inteso comprendere nella disposizione anco la parte, che per dei titoli particolari fosse affetta all' Erede medesimo, come dietro il *Peregrin. de Fideicom. Art.* 33. *N.* 28. vien dichiarato nella *Florentina Contractus* 13. *Settembre* 1743. *av. Mari Relatore* §. *quidquam*; l' altro che di fronte alla libera adizione dell' Eredità, l' istituito, o suoi aventi causa, per quanto Creditori del defunto non sono autorizzati a diminuire per via di 22 23

Digitized by Google

detrazioni, o retenzioni i Legati, e Fidecommissi particolari, come dopo il Testo nella *Leg. fin. Cod. de jure delib.* fissa la *Ruota nostra nel Tesor. Ombros. Tom. 2. Dec. 10. Num. 5.*

E tanta era la forza di quest' ultimo riflesso in specie, che qualunque dritto fosse potuto competere ai Rappresentanti il defunto Giuseppe Ceuli di ripetere il Credito di quella parte di prezzo de' Beni alienati, che si giustificasse non erogato negli usi comuni, ma portato in sua locupletazione da Curzio, non sarebbe stato mai esperibile, che previa la remozione dell' ostacolo di detta libera Adizione dell' Eredità, cui per ciò doveva subordinarsi il riservo, che il Supremo Consiglio credè dovere apporre in questa parte a favore dei sigg. Lanfranchi, e Lite Consorti.

Risolute per tanto in questa forma con sorte respettivamente diversa fra i Contendenti tutte le questioni, alle quali veniva richiamato il Consiglio Supremo dal Sovrano Rescritto del 23. Dicembre 1819., non potevano, che compensarsi le spese del presente Giudizio in ordine all' Articolo 608. della vegliante Procedura.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. In esecuzione del Rescritto dell' I. e R. Consulta de' 23. Dicembre 1819., ed in conformità dell' Istanza fatta dai sigg. Cav. Albizzo Lanfranchi Ceuli Rossi, e dei Dott. Bacci, e Simoneschi Lite Consorti dichiara non costare della cosa giudicata col Decreto del Tribunale di Pisa del 2. Luglio 1798. sulla questione successivamente promossa in detto Tribunale, e risoluta colla Decisione del Supremo Consiglio de' 24. Gennaio 1817., se i Beni acquistati da Curzio di Domenico Ceuli, e suoi figli spettino al Fidecommisso indotto dal Canonico Francesco Ceuli, in favor del quale era detto Curzio obbligato di rinvestire il Prelegato di Scudi 13280. fattoli dal medesimo col suo Codicillo del dì 22. Novembre 1672., rogato Ser Sebastiano Gragnolanti, e perciò non potersi considerare il detto Decreto nuovamente prodotto per parte del signor Cav. Giuseppe Morali, come atto ad aprir l' adito alla domandata ritrattazione della suddetta Decisione de' 24. Gennaio 1817., che ne canonizzò la pertinenza a detto Fidecommisso.

E quindi pronunziando su i Riservi contenuti in detta Decisione dichiara.

In primo non competersi ai sigg. Lanfranchi, Bacci, e Simoneschi nella loro qualità di Cessionarj mediati della fu sig. Euride Ceuli ne Maffei, in cui venne a purificarsi il detto Fidecommisso del Canonico Francesco Ceuli alcun diritto a pretendere la reintegrazione del Fidecommisso medesimo per la rata di Scudi 918. 5. 9. 3., che costituisce la differenza fra l' enunciato Prelegato di Scudi 13280., e l' importare dei Beni rinvestiti da detto Curzio di Domenico Ceuli, e

suoi figli ascendente alla somma di Scudi 12361. 2. 13., e conferma la Sentenza della Ruota di Pisa del dì 8. Luglio 1815., e respettivamente revoca il riservo contenuto sopra di ciò nella Sentenza del soppresso Tribunale di prima Istanza di Pisa del dì 24. Novembre 1809.

In secondo luogo previa la dichiarazione del diritto competente ai predetti signori Lanfranchi, Bacci, e Simoneschi in detta loro qualità di Cessionarj che sopra per la reintegrazione dovuta al Fidecommisso predetto dell' importare della surroga erroneamente fatta ai Beni scorporati con Sentenza del Magistrato Supremo di Firenze del dì 4. Agosto 1778. in altri Beni riconosciuti egualmente sottoposti all' istesso Fidecommisso, dice esser tenuto, ed obbligato per la metà di detta reintegrazione l' Asse Ereditario di Curzio di Francesco Ceuli passato per libera Adizione nel Cav. Giuseppe di lui Fratello, ed in conseguenza assolve dall' obbligo di detta reintegrazione il sig. Cav. Giuseppe Morali coi Beni ad Esso devoluti per Gius di successione singolare, come chiamato al Fidecommisso indotto dallo stesso Curzio di Francesco Ceuli, salvo, e riservato al sig. Cav. Albizzo Lanfranchi Erede del Cav. Giuseppe Ceuli il rimedio se, e quatenus potesse di ragione competergli in detta rappresentanza del Cav. Giuseppe Adversus in consulto aditam haereditatem del Fratello Curzio così dichiarando e respettivamente moderando la precedente Sentenza del soppresso Tribunale di Pisa de' 24. Novembre 1809.

In terzo luogo finalmente dice non esser luogo nel concreto del caso alla imputazione dei Beni liberi alienati da Curzio di Francesco Ceuli nella porzione ad Esso pro indiviso spettante col Fratello Autore immediato dei sigg. Lanfranchi, Bacci, e Simoneschi, e perciò in questa parte conferma la Sentenza della Ruota di Pisa del dì 8. Luglio 1815 il tutto però senza pregiudizio del loro dritto a repetere il Credito di quella parte di prezzo dei Beni alienati, che si potesse giustificare non erogato negl' usi comuni da sperimentarsi a suo luogo, e tempo, e come, e dove siasi ragione, quatenus venisse col rimedio che sopra remosso l' ostacolo della libera Adizione dell' Eredità dell' Alienante.

Ed attesa la mutua vittoria compensa fra le Parti le spese del presente Giudizio.

Così giudicato dagl' Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti, *Presidente*

Cav. Michele Niccolini e Cav. Vincenzio Sermolli, *Consiglieri*

Francesco Maria Mori-Ubaldini, e Francesco Gilles Relat., il primo *Presidente*, ed il secondo *Auditore della Regia Ruota Fiorent.*

DECISIONE CVII.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Florentina Praetensai Crediti diei 27. Settembr. 1820.

IN CAUSA BOSCHI E FRANCHI

Proc. Mess. Giuseppe Cosimo Vanni
Avv. Illmo. Sig. Lorenzo Collini

Proc. Mess. Giuseppe Giusti
Avv. Illmo. Sig. Gio. Targioni

ARGOMENTO

Quegli, che compra una Merce senza indicare di farne acquisto per interesse altrui, si dee credere, che l'abbia comprata per proprio conto, e non come Institore di un'altro, quantunque con Chirografo abbia avuto l'Amministrazione di un'Impresa.

SOMMARIO

1. *Per obbligare il Negoziante a pagar la merce consegnata a quegli, ch' è creduto suo Institore, è d' uopo, che venga provata questa qualità.*

2. *Quegli, che compra per suo conto non può dirsi, che abbia comprato come Institore di un altro.*

3. *Quegli, che con Chirografo viene eletto Amministratore non può dirsi, che tutte le Compre, che da Esso si fanno, si facciano per conto dell' Amministrato.*

STORIA DELLA CAUSA

La Regia Ruota Civile di Firenze con Sentenza del 23. Aprile 1818. ne revocò una del Tribunale di Livorno emanata nel 28. Settembre 1808, e liberò il sig. Pietro Boschi dal pagamento a favore del sig. Giuseppe Franchi rappresentante la Ditta Bononi di Ferrara della somma di L.2641, 10., valuta di Cera venduta al sig. Giuseppe Fontana: il sig. Franchi appellò da questa Sentenza al Supremo Consiglio, pretendendo, che il signor Fontana avesse comprata la preindicata Cera per interesse del sig. Boschi, che aveva l'Impresa de' Teatri di Ferrara. Il Supremo Consiglio dopo di avere intese le ragioni di ambe le Parti confermò la Sentenza Ruotale colla seguente Decisione emanata nel 27. Settembre 1820.

MOTIVI

Attesochè il sig. Giuseppe Franchi rappresentante la Ditta Bononi non ha giustificato come doveva, che il Fontana acquistasse la Cera di cui si tratta, nella qualità di Institore del sig. Pietro Boschi già Impresario del

Digitized by Google

Teatro di Ferrara, poichè non ha sodisfatto ad alcuno dei dati, che a concludere una tal prova sono di ragione, ed assolutamente necessarj, come nota annoverandoli l' *Alexand. Cons.* 44. *Vol.* 2., col quale consentono concordemente i Forensi, e i Tribunali, e bene lo avverte l' *Ansald. de Commer. Disc.* 45. *N.* 12. *et seq.*

Attesochè in vece resulta dagli Atti la prova contraria, essendo certo, che il Fontana nei Mandati spediti al Negozio Franchi Ditta Bononi per ottenere in diverse partite la Cera, nessuna indicazione vi appose per fare intendere, che fosse destinata ad uso del Teatro, e dichiarò anzi espressamente, che Egli stesso ne avrebbe pagato l' importo, come se l' avesse acquistata in conto suo proprio; Ed il Franchi medesimo dimostrò col fatto di riguardare il Fontana qual' unico Debitore della detta Cera, essendosi presentato insieme con gl' altri Creditori a dimandare il pagamento all' occasione, che il detto Fontana promosse il Giudizio di Cessione dei Beni.

Attesochè non ha potuto giovare al Franchi per supplire alla prova che stava a suo carico, la produzione da Esso fatta dell' Apoca segnata in Ferrara li 3. Luglio 1805., poichè sebbene in questa si dichiari, che il Fontana era stato Amministratore per varj anni della Zienda dei Teatri di Ferrara, dei quali era Impresario il Boschi, e che aveva in questa Impresa una convenuta partecipazione, e sebbene si parli nella detta Apoca del Conteggio, che ebbe luogo fra i due Interessati; nessuno indizio però vi si incontrò, che faccia intendere essere state comprese nel detto Conteggio le controverse partite di Cera, che nella mancanza di questo essenziale riscontro rimangono tuttora in riguardo all' esposte avvertenze a debito del solo Fontana.

Attesochè d' altronde non è escluso il possibile, che in ordine alle cose contenute nella rammentata Apoca del 3. Luglio 1805. restino tuttora al Fontana delle ragioni di Credito contro il Boschi, delle quali possa aver diritto il Franchi di valersi utilmente come uno dei Creditori dello stesso Fontana.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte del sig. Giuseppe Franchi rappresentante la Ditta Bononi di Ferrara, e bene respettivamente giudicato dalla Sentenza della Ruota di Firenze sotto dì 23. *Aprile* 1818.*; quella conferma in tutte le sue parti, e condanna detto Franchi a favore del sig. Pietro Boschi nelle spese giudiciali anche della presente Istanza. Il tutto senza pregiudizio delle ragioni che possono competere alla predetta Ditta Bononi per i Crediti che potessero resultare a favore del Fontana contro Boschi in ordine al Chirografo dei* 3. *Luglio* 1805. *di che in Atti.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti, *Presidente.*

Cav. Vincenzo Sermolli, e Filippo Del Signore Relat., *Consiglieri.*

DECISIONE CVIII.

REGIA RUOTA CIVILE D'AREZZO

Aretina Reject. Appellationis diei 7. Martii 1820.

IN CAUSA FABBRIZI E BUCCHI

Proc. Mess. Carlo Sandrelli — Proc. Mess. Giuseppe Goti

ARGOMENTO

Dee considerarsi, e tenersi per accettata la Sentenza di Deserzione di Appello da una Sentenza emanata sopra un Incidente, quando le Parti tornano avanti il Giudice *a quo* a discutere la Causa nel merito.

SOMMARIO

1. *La Sentenza di deserzione d'Appello non è appellabile entro il termine di sei mesi, quando non può esser tale la Sentenza appellata.*

2. *La Sentenza di deserzione d'Appello, da una Sentenza proferita sopra un' Incidente, dicesi accettata quando le Parti tornano avanti il Giudice* a quo *a discutere la Causa nel merito.*

MOTIVI

La Ruota avendo osservato, che il sig. Vicario Regio di Anghiari con suo Decreto del 20. Settembre 1819. dichiarò deserto l'Appello interposto dal sig. Dott. Ulivo Bucchi contro la Sentenza interlocutoria del sig. Potestà di Monterchi de' 9. Agosto detto, che ammesse il sig. Angiolo Fabbrizi di lui contradittore al giuramento suppletorio.

1 Considerando perciò essere mera vanità il sostenere, che detto Decreto di Deserzione di Appello fosse appellabile entro il termine di sei mesi, quando non poteva essere tale a forma dell'Art. 714. del Regolamento di Procedura Civile l'appellata Sentenza del sig. Potestà di Monterchi.

Che in conseguenza non era dato al sig. Dott. Bucchi di distinguere in detto Decreto di Deserzione di Appello l'effetto sospensivo dal devolutivo, ed a questo ultimo effetto appellarsi dal medesimo avanti la Ruota dopo il lasso dei fatali.

2 Considerando inoltre a termini dell'Art. 702. della Procedura, che lo stesso sig. Dott. Bucchi accettò il suddetto Decreto di Deserzione di Appello, perchè tornò avanti il Giudice *a quo* a discutere la Causa in merito, conforme provano i *Visis* della Sentenza definitiva del sig. Potestà di Monterchi de' 30. Settembre 1819.

Per questi Motivi.

Delib. e Delib. Rigetta l'Appello interposto avanti questa R. Ruota dal sig. Dott. Ulivo Bucchi con sua Scrittura de' 24. *Novembre* 1819.

Digitized by Google

contro il Decreto di Deserzione di Appello proferito dal sig. Vicario R. di Anghiari il dì 20. Settembre detto; e lo condanna nelle spese dell' Incidente.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Serafino Rossi, Relatore, *Primo Auditore*

Neri Brandaglia, Benedetto Cercignani, *Auditori*

DECISIONE CIX.

REGIA RUOTA D' AREZZO

Aretina seu Castilionen Crediti et Hipotecae die 18. Iulii 1820.

In Causa Mazzoni ne Rossi e Francioli

Proc. Mess. Antonio Cavigli — Proc. Mess. Tommaso Grossi

Argomento

Quei Beni, che più Fratelli hanno separato dall' Eredità del Comune Genitore per pagare un debito, ritengono sempre il loro Titolo quantunque nella divisione della stessa Eredità siano stati accettati da uno de' Fratelli condividenti per porzione della sua quota, e sono sempre obbligati al pagamento del debito per cui furono separati.

Sommario

1. 2. *Le Clausule ceterate, e l' obbligazione della quarantigia inducono ipoteca.*

3. *Le Clausule Notariali obbligano le Parti quando si tratta non di un patto speciale, ma di una Obbligazione generale diretta, che nasce dalla natura del Contratto.*

4. *Il Venditore che si obbliga all' Evizione s' intende obbligato con Ipoteca generale.*

5. *La Regola de' Correspettivi ha sempre luogo nell' interpetrazione de' Contratti bilaterali.*

6. *Quegli che rappresenta il debitore siccome non può ignorare i pesi, e le obbligazioni da esso contratte, perciò non può opporre contro il Creditore la mancanza d' Iscrizione.*

7. *Nelle divisioni della Paterna Eredità fra più Fratelli quei Beni stati già separati a favore di un Creditore quantunque gli riceve uno de' Condividenti ritengono sempre il medesimo Titolo, e sono obbligati al pagamento del debito.*

8. *Il Depositario non può compensare il Deposito co' Crediti particolari.*

9. *La Sentenza, affinchè possa dirsi che formi cosa giudicata, deve essere relativa alla Domanda, e deve attendersi la parte dispositiva.*

MOTIVI

Con Contratto del 24. Gennaio 1799. rogato M. Gio. Batt. Rossi di Castiglione Fiorentino, il fu sig. Michele Francioli di Montecchio acquistò dal gia sig. Giuseppe Mazzoni di Torrita la metà dei beni ad esso spettanti sull' Eredità dei Signori Verdiano, e Michelangiolo Mazzoni spettandone l' altra metà all' istesso sig. Francioli, e si costituì debitore del venditore di scudi 2000. per residuo di prezzo dei medesimi da pagarsi dopo anni dieci, e previa la disdetta d' anni quattro, e con la corrisposta del frutto alla ragione del quattro, e un ventesimo per anno.

Mancato di vita nel 1818. il ricordato sig. Michele Francioli si devenne dai tre di lui figli signori Verdiano, Canonico Vittorio, e Lorenzo alle divisioni del comune patrimonio come resulta dallo stato, e prospetto eseguito dal sig. Picchioni il 6. Novembre 1810. esistente in Atti nel quale venne asseguato al sig. Canonico Vittorio fra l'altri beni il Podere di S. Lucia proveniente dall' Eredità Mazzoni per scudi 3029. al netto dei scudi 2000. dovuti ai Coeredi Mazzoni.

Nel 29. Gennaio 1816. il sig. Giuseppe Rossi come Marito, e legittimo Amministratore della sig. Margherita Mazzoni Erede per due quinte parti del ricordato sig. Giuseppe Mazzoni richiamò avanti il Tribunale di Castiglione Fiorentino i tre fratelli Francioli perchè fossero condannati a pagarli solidalmente i frutti arretrati sulla quota del di lei Credito, e nel tempo stesso l'intimò a rimetterli dopo quattro anni il capitale in somma di scudi 800.

Si oppose il sig. Canonico Vittorio pretendendo di avere per parte sua sodisfatto al pagamento dei frutti, e di non esser nel caso tenuto che per la virile, e con Sentenza del 2. Maggio di detto anno vennero condannati tutti e tre i sigg. fratelli Francioli al pagamento dei frutti arretrati ciascuno per la sua virile.

Nel 21. Febbraio 1820. comparve detto sig. Rossi ne NN. avanti il Tribunale di Prima Istanza di questa Città, e domandò che venisse condannato il ricordato sig. Canonico Vittorio Francioli, e come erede del fu Michele, e come possessore dei beni venduti da Giuseppe Mazzoni al pagamento di scudi 800. per le due quinte parti ad esso spettanti sul credito di scudi 2000., e che a tale effetto li venisse accordata l' immissione sopra tutti i beni spettanti, ed accesi in faccia del medesimo ai pubblici Catasti provenienti dal di lui Genitore. Si oppose al solito il sig. Francioli pretendendo che i sigg. Conjugi Rossi fossero destituiti di Ipoteca, o qualunque altro diritto reale sopra i suoi beni, e di non esser tenuto al richiesto pagamento che per la virile, e che per conseguenza non fosse competente il Tribunale di Arezzo, ma dovesse adirsi quello di Castiglione Fiorentino; Deducendo ancora l' eccezione della cosa giudicata dal detto Tribunale con la Sentenza

Digitized by

del 2. Maggio 1816., ma con Sentenza del 10. Aprile 1820. vennero rigettate le di lui eccezioni, e condannato al pagamento della somma richiesta, ed accordata all' attore l' immissione su tutti i beni derivanti dall' Eredità di Michele Francioli, e posseduti dal Reo convenuto.

Appellossi da questa Sentenza il sig. Francioli ma non ostante la più energica difesa fatta in questa seconda Istanza dai Dotti di lui Difensori, credè la Ruota dovere confermare pienamente la Sentenza di Prima Istanza, come l' ha difatto confermata in questo giorno.

E per vero dire quantunque non si legga nel Contratto di compra, e respettiva vendita sopra enunciato litteramente stipulato riservo di dominio, o ipoteca alcuna a favore del Venditore, niente dimeno questa deve dirsi indotta per le clausule ceterate, che si trovano in piè del Contratto, e specialmente per l' obbligazione della Quarantigia, come dopo il testo *L.* 15. *ff. de pignor.* ne insegnano i pratici fra i quali il nostro *Monte-Latici Iustit. Lib.* 3. *tit.* 15. *set. in quo differunt* (Hipoteca) *a Pignore* §. *Oritur* „ ibi Jgitur oritur etiam ex publico quarantigiato instrumento etiam si « fuerit omissa, e fu di ciò in Pratin Anduae subventionis 1. Agosto 1690. *cor Finetti* §. *fin. et in Pupien. Molestiarum* 26. *Mart.* 1743. *cor Bizzarrini et in Florentina seu Pisana Iudici Executivi* 16. *Jul* 1746. *cor Eodem*. 1

Ed anche dal giuramento sotto del quale si obbligarono le parti all' osservanza del Contratto. *Grat. discept. for. Cap.* 37. *n.* 22. *et* 119. *Seraphin de privit iuramenti priv.* 158. *sud dec.* 225. *Rot. R. Rec. p.* 10. *d.* 313. *n.* 30., e giova il dire, che queste devino apprendersi per semplici clausule notariali giacchè qui non si tratta di voler sostenere un patto speciale, ma una obbligazione diretta nascente dalla natura stessa del Contratto, onde non può immaginarsi che i Contraenti non comprendessero ciò a cui si obbligavano in tal rapporto mediante il giuramento, e l' altre Clausule. 2 3

A questo si può aggiungere, che essendosi obbligato il Venditore all' Evizione secondo il formulario fiorentino, che è quanto a dire con Ipoteca generale di tutti i suoi beni, secondo ciò che fu deciso *in faventina seu Maradien praetensae nullitatis sententiarum* 10. *Aprile* 1770. *cor. Orsini et in Favent. Relevationis* 28. *Settem.* 1761. *Cor Montordi*; per la regola dei correspettivi, che ha sempre luogo nell' interpetrazione dei contratti bilaterali deve dirsi, che anche il compratore si obbligasse con ipoteca generale di tutti i suoi beni al pagamento del prezzo. 4 5

Ma oltre l' ipoteca generale competente agl' Attori in tutto il Patrimonio Francioli hanno essi acquistato vivente tuttora il sig. Michele un privilegio speciale sui beni Francioli componenti il Podere di S. Lucia in ordine all' Art. 2103. n. 1. del Codice Francese in questa parte tuttora vegliante per ottenere il pagamento.

Ne si è creduto valutabile l' obietto della mancanza d' iscrizione tanto in rapporto all' Ipoteca, che a questo privilegio trattandosi quì non di un

terzo possessore, ma di uno, che rappresenta il debitor medesimo, e che per conseguenza non potea ignorare, nè ignorava di fatto i pesi, e l'obbligazioni da esso contratte.

A tutto questo si deve aggiungere il fatto stesso dei sigg. fratelli Francioli, e particolarmente del sig. Canonico Vittorio, che sta a convalidare il bon gius dei sigg. Conjugi Rossi.

Nelle divisioni dei beni ereditati dal Comune Genitore i fratelli Francioli separarono tanti beni quanti stessero a pareggiare il debito di scudi 2000. che avevano con gli Eredi Mazzoni, giacchè, come si è avvertito in principio il Podere di S. Lucia fu stimato al netto dei scudi 2000. dovuti a questi; e questo Podere poi toccò in parte al sig. Canonico che se lo fece voltare in suo conto unitamente all' altri, ed accettò questa assegna senza riservo alcuno relativo a questa pendenza; Pure subito che i sigg. Francioli hanno volontariamente separati dall' asse paterno tanti beni quanti servissero al pagamento del debito Mazzoni; subitochè il sig. Can. ha ricevuti, e ritiene questi beni per questo titolo non può recusarne il pagamento, e pretendere di ritenerli per altri titoli, che non sono neppure liquidi, o almeno non lo erano all' epoca della dimanda dovendosi riguardare come un accollatario o meglio come un depositario che non può compensare il Deposito con i crediti particolari.

7

8

Finalmente non si è creduta valutabile l' eccezione della pretesa cosa giudicata dal Tribunale di Castiglione Fiorentino con la Sentenza del 2. Maggio 1816., giacchè quantunque nei motivi addotti da quel Giudice si dica, che l' obbligazione espressa nell' altre volte allegato Contratto del 24. Gennaio 1769. è personale, e che perciò gl' Eredi del Sig. Michele Francioli non sono tenuti al pagamento dei frutti, che in proporzione delle loro respettive quote Ereditarie; nientedimeno esaminando la domanda e gl' altri atti relativi a quel giudizio, che tuttora pende in appello avanti questa Regia Ruota, e specialmente la dispositiva di quella Sentenza ben si vede, che la questione verteva sulla qualità dell' azione intentata dai Coniugi Rossi, e se essi potessero convenire o no solidalmente i tre fratelli Francioli come avevano fatto, e non fu certamente mai discusso se da questo Contratto derivasse o no ipoteca a favore dei detti Rossi, e per conseguenza non può mai allegarsi quella Sentenza come portante la cosa giudicata sull' articolo di che si tratta, essendo regola elementare, che la Sentenza deve sempre considerarsi relativa alla dimanda, e deve attendersi la parte dispositiva della medesima con i motivi per stabilire cosa sia stato deciso.

9

Costando pertanto del diritto certo dei Coniugi Rossi, e dell' azione Ipotecaria ad essi competente su i beni provenienti dall' Eredità di Michele Francioli, e più particolarmente del privilegio su quelli pervenutili da Giuseppe Mazzoni si rendeva fuor di proposito la questione sopra la competenza di questo Tribunale di Prima Istanza, sulla pretesa nullità della Sentenza per questo capo.

Digitized by Google

Per questi Motivi

Delib., e Delib. Dice essere stato ben giudicato, male appellato dalla Sentenza del Tribunale di questa Città del dì 10. Aprile 1820., e quella confermando in ogni sua parte, Ordina che sia eseguita secondo la sua forma e tenore, e condanna l' Appellante nelle spese.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Serafino Rossi Primo *Auditore*
Neri Brandaglia, e Benedetto Cercignani *Auditori*

DECISIONE CX.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Florentina Pecuniaria diei 8. Augusti 1820.

IN CAUSA GIOVANNOZZI E CANOVAI E ZONDADARI

Proc. Mess. Tommaso Branchi — Proc. Mess. Cesare Virgili

ARGOMENTO

Quegli, che con rilasciare nella mani del Creditore un pegno ha ricevuto un' Imprestito, quantunque la somma imprestata sia servita per altra Persona, è obbligato alla redenzione dell' Oggetto oppignorato.

SOMMARIO

1. *L'Appellante sebbene abbia interposto l'Appello generico quando questo si limita ad una parte della Sentenza appellata viene a riconoscere la Giustizia della Sentenza medesima in ogni altra parte.*

2. *La Sentenza appellata fino all' esito del Giudizio ha la presunzione della Giustizia.*

STORIA DELLA CAUSA

Nel dì 11. Dicembre 1816. il sig. Giuseppe Giovannozzi diede a Imprestito al sig. Giuseppe Canovai la somma di lire 200. e ricevè, per sua cautela, e sicurezza a titolo di pegno un' Orivolo d' oro, ed altri Oggetti di qualche valore: Passato il tempo determinato alla restituzione della predetta somma il sig. Giovannozzi richiamò per via di precetto il sig. Canovai al pagamento della medesima, con protesta, nel caso d'inadempimento, di vendere il pegno. Questo precetto il sig. Canovai trasmesse con Scrittura di Domanda di Rilevazione alla sig. Vincenza Boccucci ne' Zondadari, e la intimò a redimere il pegno indicato, come cosa ad essa appartenente. Lo stesso sig. Giovannozzi ancora dichiarò con atto Giudiciale alla ridetta sig. Boccucci ne' Zondadari, che riteneva in pegno i detti Oggetti, ed intimolla a redi-

merli nel caso che fossero di sua proprietà. Il Magistrato Supremo con Sentenza del 20. Aprile 1820. esaudì l'Istanza del sig. Giovannozzi, gli diede facoltà di vendere il pegno, e condannò il sig. Canovai nelle spese della Causa. Da questa Sentenza si appellò il sig. Canovai alla Regia Ruota, la quale nel 5. Luglio 1820. pronunziò la seguente Sentenza.

MOTIVI

Attesochè l'Appello interposto dal sig. Giuseppe Canovai dalla Sentenza dei 20. Aprile 1820. sebbene fosse generico, è stato in seguito limitato a quella parte di detta Sentenza, che fece un riservo a favore del medesimo quanto ad ogni diritto che ad esso potesse competere contro la sig. Vincenza Boccucci negli Zondadari per dependenza dell'Imprestito, e pegno del sig. Giuseppe Giovannozzi reclamato contro il sig. Canovai da sperimentarsi detto riservo ove, e come di ragione, onde l'appellante venne in tal guisa a riconoscere in ogni altra parte la giustizia della Sentenza appellata.

Attesochè verun' aggravio arrecò la Sentenza predetta al sig. Canovai anche nella parte dalla quale ha reclamato con il *suo* appello, giacchè pur troppo rimane dimostrato dagli atti di prima istanza, che in veruna guisa furono giustificate dal sig. Canovai quelle asserzioni dalla sussistenza delle quali faceva dipendere il *suo* preteso diritto alla rilevazione domandata contro la sig. Boccucci ne Zondadari, facendone di ciò luminosa riprova la circostanza di fatto, che solo in questa seconda Istanza ha il sig. Canovai dedotta la Perizia dei 2. Marzo 1818. del sig. Alessandro Giuseppe Berti relativa al Conteggio degl' interessi fra la sig. Zondadari, ed il sig. Canovai, la Sentenza dei 7. Dicembre 1819., e l'Atto d'Intimazione fattoli dalla sig. Zondadari nei 12. Gennaio 1820. con i quali atti appunto intende di legittimare la sua Domanda di rilevazione; Or di questi Atti, non che la produzione non fu fatta nella passata Istanza, neppure l'allegazione, siccome resulta dal materiale riscontro delle Scritture fatte in quella Istanza. Quando anzichè pregiudicato, fu anzi il sig. Canovai risparmiato dalla Sentenza appellata, quando lungi che la sua Domanda di rilevazione fosse rigettata, come mancante di ogni assistenza giuridica, gliene fu riservata una piena cognizione in un congruo e separato giudizio.

Attesochè sebbene nella Istanza attuale siano stati dedotti i surriferiti Documenti, e particolarmente la Sentenza dei 7. Dicembre 1819., pure siccome essa impone l'obbligo al sig. Canovai di restituire gl' oggetti descritti nella Perizia del sig. Berti, e così disponendo la detta Sentenza, non sussiste, che la sig. Zondadari debba in modo alcuno concorrere al recupero degli oggetti oppignorati, e così manca ogni titolo alla domandata rilevazione.

Attesochè non giova, che la detta Sentenza sia appellata dal sig. Canovai, e precisamente nella parte che grava il sig. Canovai del recupero degli oggetti oppignorati, giacchè fino all'esito del Giudizio, la medesima ha per se la presunzione della giustizia, e perciò deve attendersi nelle sue disposizioni.

Attesochè per questi riflessi, nè costa della ingiustizia della Appellata

Digitized by Google

Sentenza, e non è incoerente, che il riservo sia tenuto fermo, non ostante le Produzioni fatte in questa Istanza, onde il sig. Canovai non resti pregiudicato nell' esperimento delle sue ragioni, se l' appello della Sentenza dei 7. Dicembre 1819. ottiene per esso un esito favorevole.

Per questi Motivi

Dice male essere stato appellato dal sig. Canovai dalla Sentenza, dei 20. Aprile 1820. proferita a favore di detto sig. Giovannozzi e bene colla medesima essere stato giudicato; Conseguentemente conferma la Sentenza predetta nella parte che riguarda il detto sig. Giovannozzi, ed in questa parte ne ordina la piena sua esecuzione, e condanna il sig. Canovai nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio a favore soltanto del sig. Giovannozzi.

E quanto alla domandata rilevazione, previa la dichiarazione della Contumacia della sig. Vincenzia Zondadari, dice egualmente male appellato bene giudicato anche in questa parte dalla Sentenza predetta, e la medesima perciò conferma in tutto quello, che dispone nell' interesse del sig. Canovai, e della sig. Zondadari, rimettendo pure all' esperimento del riservo di che in detta Sentenza, ciò che sia di ragione quanto alle spese fra dette Parti del presente, e del passato Giudizio.

Così giudicato dall'Illustrissimo Signore

Giov. Batt. Brocchi *Auditore*

DECISIONE CXI.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Aretina Praetensae Repetitionis indebiti diei 31 Iulii 1820

In Causa Gabrini, e Scolari e Mocarini

Proc. Mesr. Pietro Pagni, Proc. Mers. Francesco Uccelli, Proc. Mess. Anton Cino Rossi

Argomento

La domanda di Repetizione d' Indebito è mal fondata nella deficienza di prove dell' errore, che potrebbe aver dato luogo a pagamenti superiormente fatti, dal quale errore soltanto può nascer l' azione di ripetere l' Indebito.

Sommario

1. *La Repetizione d' Indebito deve esser giustificata dall' errore che ha dato causa al pagamento al di là del vero debito.*

2. 3. *Il sequestrario per sottrarsi da' pregiudizj, che potrebbe risen-*

tire pe' pagamenti, che eseguisce, è d' uopo, che paghi o in conseguenza di un Decreto del Giudice, o almeno d' un' ordine del debitore.

4. *Le congetture, quantunque imponenti, non suppliscono alla prova, che è necessaria contro un Documento di Saldo, e di quietanza non impugnato nella sua materialità.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Lorenzo Scolari fù con Sentenza del sig. Potestà di Terranuova de' 24. Agosto 1816 dichiarato debitore de' sig. Andrea, e Francesco Gabrini di scudi 259 e frutti all' otto per cento dal 12 Febbraio di quel medesimo anno 1816; il sig. Scolari domandò, che i Fratelli Gabrini fossero condannati a suo favore al pagamento di scudi 75, che disse di aver pagati oltre alla somma portata a suo carico coll' indicata Sentenza a' di loro Creditori: fondò il sig. Scolari questa domanda di repetizione d' Indebito nella precitata Sentenza, in cinque ricevute di pagamenti diversi da Esso fatti agli stessi Gabrini, ad un tal Lorenzo Mocarini loro creditore, e nel sequestro, che ad Esso era stato fatto da Giuseppe Falsetti a danno de' Gabrini per la somma di scudi 100. Non fù esaudita questa domanda del sig. Scolari, e portata la Causa alla Ruota d' Arezzo vennero da questa con Sentenza del 20 Febbraio 1820 rigettate le opposizioni fatte dal sig. Scolari, il quale interposto Appello al Supremo Consiglio fù da questi nel 31 Luglio 1820 emanata la seguente Decisione.

MOTIVI

Atteso che la domanda di repetizione d' indebito, con cui l' Attore sig. Lorenzo Scolari introdusse contro i Fratelli Gabrini il Giudizio avanti il Tribunale di Montevarchi con sua Scrittura de' 3 Settembre 1818.; mancava di termini abili, ond' esser legalmente proposta, nell' assoluta deficienza di prova dell' errore di fatto, che dato avesse causa ai pagamenti eccedentemente, et al di là del proprio debito asserti fatti dall' Attore, dal quale errore soltanto, concludentemente giustificato, nascer poteva d' altronde l' azione alla domandata repetizione. 1

Atteso che qualunque azione avesse potuto all' Attore sig. Scolari competere, e si fosse da Esso qui congruamente proposta per conseguire il rimborso del soprapagato per conto dei Gabrini ai loro Creditori sequestranti, e precisamente al Mocarini intervenuto Esso pure nella Causa attuale; Questa azione qualunque, quanto giustamente fondata potea presentarsi quando il pagamento fatto a Mocarini, da cui deriva l' eccedente disborso da Scolari reclamato, si fosse da Scolari eseguito dietro un Decreto d' Ordine di pagamento emanato nelle debite forme dal Giudice del sequestro, o d' ordine almeno, e di consenso delli stessi Gabrini, ai quali non sarebbe stato permesso ne d' impugnare il prestato consenso, ne di controvertere al sequestrario l' abbuono di un pagamento che era Esso in dovere, e in diritto di effettuare onde sottrarre le proprie sostanze, e garantire la propria personale sicurezza dalle molestie dei creditori sequestranti. 2

Altrettanto torbida, e mal fondata questa qualunque azione all' Atto-

re Scolari competente, dovea ravvisarsi, allorchè niun precedente Decreto legalmente proferito autorizzato aveva i pagamenti da Esso fatti al Mocarini; niun consenso vi avevan prestato i sequestrati Gabrini; e niuna scienza in Essi concorse, o non appariva almeno dimostrata, di tali pagamenti tuttochè resultanti da ricevuta prodotta nelliAtti; ed allorchè specialmente la notabilissima circostanza concorreva, sulle di cui legali conseguenze tutto raggirossi il momento della Causa, che il pagamento totale, ed il saldo del Mocarini istesso sostenevasi e mediante l'esibizione di una di lui ricevuta di saldo generale, e quietanza dimostravasi in di lui mani eseguito sotto di 26 Marzo 1818 dagli stessi debitori Gabrini. 3

Atteso che in questa sostanzialmente diversa posizione di Causa, allora soltanto meritar poteva accoglienza l'abbuono dei pagamenti fatti a Mocarini dal sequestrario Scolari domandato contro i Gabrini, riservato a questo il diritto diagere alla repetizione dell'indebito contro Mocarini da cui i documenti in Atti prodotti dimostravano conseguito del Credito istesso un doppio pagamento; quando l'Attore sig. Scolari fosse giunto a persuadere ciò che a sostegno del proprio assunto tentava di dimostrare che la ricevuta, cioè di saldò, e di quietanza fatta da Mocarini ai Gabrini in dì 26 Marzo 1818 e così in epoca posteriore ai tre pagamenti a Mocarini istesso volontariamente fatti dall' Attore Scolari, fosse una quietanza meramente declaratoria, referibile ai pagamenti precedenti fatti da Scolari, e comprensiva dei medesimi, onde escluso restasse, e il pagamento dell' intiero loro debito asserto eseguito in quell' Atto dai Gabrini, e la duplice esazione del Credito stesso imputata all' interveniente Mocarini.

Atteso che questa prova, che pur'era a carico dell' Attore, male l' Attore istesso auguravasi di desumere, o dal contesto della quietanza, poichè niuna menzione, niuna benchè remota relazione Essa presentava ai pagamenti precedentemente ricevuti da Scolari; o dalle giudiciali dichiarazioni del Mocarini; poichè assunta da Esso nel Giudizio la veste di testimone parziale, piuttosto che di rilevatore dello Scolari, e nulla curatosi, profittando dei mezzi della Legge, di escludere il pagamento asserto dai Gabrini, rendevasi inattendibile, ed anche sospetto nei suoi detti, perchè tendente in sostanza ad esonerarsi con asserzioni gratuite dalla doppia imputatagli asserzione del Credito istesso. O dalla non espressa quantità della somma in tal atto numerata contro lo stile del Creditore istesso stato sollecito di esprimerla nelle ricevute precedenti; mentre tale argumento troppo avrebbe provato, giacchè nè pur rammentata trovavasi la somma residuale del debito, che non sodisfatto intieramente da Scolari coi pagamenti precedenti, forza era l'ammettere ne l'impugnava di fatto, che sodisfatta, e pagata si fosse dai Gabrini, che ottennero perciò la general quietanza, e la restituzione perfino delle tre cambiali costituenti il loro debito originario. O finalmente dal cumulo di congetture che dall' Attore istesso adducevansi a persuadere inverisimile il pagamento asserto fatto dai Gabrini, desunte, e dalla abituale morosità dei debitori, e dalla loro impotenza a pagare tal debito, e dalla serotina

produzione della quietanza medesima; giacchè, nè tali congetture, qualunque stata ne fosse l'imponenza, supplivano alla prova affermativa, e diretta che all' Attore Scolari incumbeva, di fronte ad un documento di saldo, e quietanza nella sua materialità non impugnato, di dimostrarlo declarativo dei pagamenti precedenti, et ad Essi soltanto relativo; Nè erano intrinsecamente valevoli a presidiare l' intenzione dell' Attore, nel conflitto dei più potenti argumenti di pagamento per parte dei Gabrini effettuato nell' Atto istesso del saldo, quali argumenti emergevano e dalla generalità del saldo, e quietanza controversa; e dalla concordata contemporaneamente avvenuta estinzione delle cambiali ai debitori; e dal non controverso pagamento fatto dai Gabrini, anche nel tema della contraria difesa, di una parte del debito, di cui pur non ostante non trovavasi fatta menzione nel recapito. E della potenza dei debitori di pagare l'intiero al Mocarini, costando dagli atti aver' Essi nel giorno istesso 26 Marzo 1818 ricevuta da Scolari in Contante la somma di scudi 149.

Per questi Motivi

Delib delib Dichiara male appellato per parte di Lorenzo Scolari dalla Sentenza contro di lui proferita dalla Ruota di Arezzo il 24. Febbraio 1820 e bene con detta Sentenza giudicato, quale percio conferma in tutte le sue parti, e condanna detto Scolari a favore dei sigg. Gabrini nelle spese tutte giudiciali, e stragiudiciali anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustriss. Signori

Giovanni Alberti *Presidente*

Cav. Michele Niccolini, e Gaetano Sodi *Relat. Consiglieri.*

DECISIONE CXII.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Florentina Praetens. Nullit. Senten. diei 29. Settembr. 1820.

IN CAUSA BALDANZI E BOTTARI E SCARLATTI

Proc. Mess. Lorenzo Salucci Proc. Mess. Antonio Pierattini Proc. Mess. Guido Biadajoli

ARGOMENTO

Quello de' Litiganti, che omette l' osservanza delle forme prescritte dalla Legge per ottenere quella Sentenza incidentale, che lo interessa, non può reclamare a suo favore la sanzione della stessa Legge.

Digitized by

Sommario

1. *Il litigante che non ha ossèrvato la forma della Legge per ottenere dal Giudice la pronunzia, che lo interessa, non ha diritto di reclamare.*

Storia della Causa

Il Sig. Pasquale Scarlatti insistendo per l' Ammissione della Prova Testimoniale avanti la Regia Ruota di Firenze, e perchè fosse da quella deciso separatamente dal marito la questione incidentale, con Sentenza del 14. Settembre 1820., rigettando l' ammissione della Prova Testimoniale pronunziò definitivamente sul merito, confermando la Sentenza del Tribunale di Commercio de' 12. Maggio di detto anno. Portato l'Appello dal succombente avanti il Supremo Consiglio per il capo della nullità fu dal medesimo proferita la seguente decisione.

Motivi

Attesochè per le resultanze degli Atti, e per la confessione del Procuratore di Scarlatti emessa avanti al Consiglio, che non era stata richiamata la Ruota a decidere sull' ammissibilità, o inammissibilità dell' Incidente della Prova Testimoniale, di che si tratta, colla Citazione all' Udienza per quest' oggetto, come prescrive il Vegliante Regolamento *all' Art.* 734.

Attesochè in vano reclamava la sanzione dalla Legge quello dei Litiganti, che non ha osservate per parte sua le forme dalla legge medesima a lui prescritte, per ottenere dal Giudice la pronunzia, che lo interessa, conforme in termini del tutto analoghi, osservò il Supremo Consiglio nella Causa Billi, e Ronchi Ghinazzi risoluta sotto dì 21. del prossimo passato Agosto. 1

Delib., e Delib. E pronunziando soltanto sull' Articolo della nullità, di che nella Scrittura di Appello esibita per parte di Scarlatti sotto dì 26. del corrente Settembre, dice non esser costato, ne costare della nullità della Sentenza della Ruota di Prime Appellazioni di Firenze del dì 14. dell' istesso mese, e condanna detto Scarlatti in tutte le spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti, *Presidente*
Cav. Vincenzio Sermolli Relatore, e Filippo Del Signore *Consiglieri*

DECISIONE CXIII.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Florentina Praetensi Mandati diei 5 Julii 1820

IN CAUSA DEL FUNGO E MASINI

Proc. Mess. Vittorio Ceccherelli — Proc. Mess. Girolamo Sacchetti

ARGOMENTO

Quegli, che avendo venduto un' oggetto prezioso di proprietà altrui, pretende di averne eseguita la vendita con precedente commissione del Proprietario, e asserisce di avere avuto un verbale mandato nelle risposte alle dategli posizioni, distrugge, e smentisce questa sua asserzione, quando confessa giudicialmente di aver ricercata l' approvazione della vendita dopo di averla effettuata.

SOMMARIO

1. *La prova del mandato appartiene al mandatario.*

2. *Il Ponente non è obbligato di accettare la replica del Rispondente alle Posizioni, quando urgenti contrarie presunzioni resistono.*

3. 4. *La risposta alle Posizioni reta smentita da una contraria giudiciale confessione dello stesso rispondente.*

5. *La prova testimoniale è inammissibile quando è disgiunta da requisiti voluti dalla Legge.*

STORIA DELLA CAUSA

La Regia Ruota di Firenze con Sentenza del 7 Marzo 1820 condannò Gaetano Masini a restituire a Michelangelo del Fungo alcuni oggetti preziosi, colla condizione, che lo stesso Del Fungo gli pagasse quella somma di contante, che aveva datagli con titolo d'imprestito: Credutosi aggravato il Masini da tal Sentenza nè interpose appello avanti il Supremo Consiglio, dal quale venne proferita la seguente Decisione.

MOTIVI

Atteso chè nell' attual giudizio d'appello dalla Sentenza Ruotale del 7 Marzo 1820 interposto da Gaetano Masini, concordò il Del Fungo la giustizia della Sentenza appellata, implorandone la conferma in tutte le sue parti, e così anche in quella parte nella quale restò il Masini assoluto dalla restituzione della Croce d'Oro, e perle, e degli orecchini simili, alla vendita dei quali oggetti non impugnò il Del Fungo di avere autorizzato oralmente il Masini, limitando perciò i suoi reclami alla restituzione dell' Anello di Brillanti, di cui asseriva arbitraria, ed abusiva l'alienazione fattane da Masini, tenuto per ciò all' emenda dei danni per tale arbitraria vendita inferitigli.

Atteso, che ridotto unicamente il momento della causa alla prova del mandato a vendere l' Anello di Brillanti, che Masini asseriva conferitoli dal

Digitized by Google

Del Fungo, e di cui la prova di regola, al Masini incumbeva, valutar non potevasi la qualità aggiunta da Masini alla risposta della posizione prima fattali fino dalla prima istanza dal Del Fungo, sulla qual replica, e qualità aggiunta fondossi il Magistrato Supremo, che reputata legittima l'alienazione perchè preceduta dal mandato ad eseguirla, il Masini assolvè dall'effettiva restituzione dell'Anello controverso; mentre la regola in cui fondossi la prima Sentenza, la regola cioè, che astringe il ponente ad accettare la replica del Rispondente, nella sua integrità, e quindi anche nel rapporto della qualità aggiunta, che non può scindersi, ne separarsi; non trova applicabilità al caso, in cui la qualità aggiunta ed il fatto che essa contiene, o la resistenza incontri di urgenti contrarie presunzioni, o sia molto più distrutto, e smentito dalla opposta giudiciale confessione del rispondente medesimo. 1 2 3

Atteso che dalle resultanze degl' Atti processali appariva, che mentre replicando il Masini sotto dì 24 Marzo 1819 alla posizione datagli da Del Fungo asserì alla sesta, che la Rosetta di Brillanti l'aveva alienata in seguela dell' *ordine di venderla* datogli da Del Fungo; Nelle posizioni all' incontro che il Masini istesso dette successivamente, e sotto dì 5 Luglio 1819 al Del Fungo, e precisamente alla terza e quarta posizione, il Ponente Masini; escluso affatto il mandato precedente, confessò di avere arbitrariamente eseguita tal vendita, e di avere posteriormente reso conto al Del Fungo proprietario, con averne da Esso ottenuta l'approvazione, E l' istesso confessò nelli Articoli prodotti per servir di base alla prova testimoniale da esso Masini domandata, dopo che rimase per Esso inefficace l' esperimento delle posizioni date al Del Fungo, quale francamente negò, come il precedente mandato a vendere, così la successiva ratifica della vendita controversa; nei quali capitali, e precisameute al terzo, dopo avere il Masini concordato, che la vendita dell' Anello di Brillanti fu spontanea, ed arbitraria, proponevasi di giustificare col deposto dei testimoni a tale oggetto nominati, che avendo ne reso conto al Del Fungo, ne aveva da esso riportato il benestare. 4

Atteso, che escluso per confessione dell'istesso Masini il precedente mandato a vendere, e ristretta la sua difesa alla successiva ratifica; di questa ratifica, e della scienza in DelFungo della seguita alienazione della Rosetta di Brillanti, di cui la prova concludente incumbeva al Masini, non vi era, ne vi è primordio di prova nelli Atti della Causa.

Atteso che la prova testimoniale da Masini richiesta in estremo sussidio, oltre che rigettata, o espressamente, o implicitamente da ambedue le precedenti Sentenze, in questa parte conformi; era anche inammissibile perchè disgiunta affatto dai requisiti, che in ordine alle leggi francesi conservate, potevano sole renderla ammissibile in materia non commerciale, sul qual riflesso le[illegible]mente avvertito nei motivi, fin' dalla prima istanza la rigettò la Sentenza del Magistrato Supremo, comunque accogliesse di poi, e facesse plauso alle eccezioni del Masini.

Per questi Motivi

Delib. del[illegible]. Dice essere stato per parte del sig. Gaetano Masini

male appellato dalla Sentenza della Ruota Civile di Firenze del dì 7 Marzo 1820, quella conferma in tutte le sue parti, ed ordina che sia eseguita secondo la sua forma, e tenore, condanna detto Masini a favore dell' appellato Michel Angelo Del Fungo nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente giudizio.

Così è stato pronunziato, e deciso dagli Illustrissimi sigg.

Giovanni Alberti *Pres.*

Cav. Michele Niccolini, e Gaetano Sodi *Relat. Consig.*

DECISIONE CXIV.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina Pecuniaria diei 18. Julii 1820.

In Causa Gerini e Seneff

Proc. Mess. Jacopo Giacomelli — Proc. Mess. Carlo Catanzaro

Argomento

L' Imprestito fruttifero formato parte in Contanti, e parte colla cessione di Crediti di difficile, o forse impossibile esazione deve ricondursi alla Giustizia, cioè a quella somma, che verrà di fatto ricavata, ed in modo, che sia certa, e ridotta all'Atto, che le Parti hanno mostrato di volere, cioè di dare, e respettivamente ricevere un Capitale determinato per un corrispondente stabilito annuo frutto.

Sommario

1. *L' Imprestito fruttifero formato sul prezzo della cessione dei Crediti deve ridursi a quello, che si ricava da' Crediti ceduti.*

2. *L' Imprestito fruttifero, che forma il prezzo della cessione dei Crediti non può dirsi, che sia un Contratto diverso da quello della cessione.*

3. 8. *I Crediti ceduti quando sono soggetti a diminuzione deve ridursi il prezzo della cessione a quella somma, che se ne ricava.*

4. *Un Imprestito convenuto colla condizione, che il Debitore accetti in luogo di Contanti la cessione di alcuni Crediti, non è un Contratto distinto dalla cessione.*

5. *La cessione de' Crediti, co' quali si forma l' Imprestito per quanto sia accompagnata da materiali distinzioni non può riguardarsi come un Contratto distinto dal medesimo Imprestito.*

6. *L' acquisto di due Crediti di difficile, e forse impossibile esazione al cento per cento non è verosimile; o segue per ritirare una somma di contanti per supplire alle urgenze del momento.*

7. *L' Imprestito fatto in parte colla cessione di Crediti inesigibili deve ricondursi alla Giustizia.*

8. *Quegli, che accetta la cessione di un Credito assume l' onere di esigerlo.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Conte Giuseppe Xaverio de Pestre Seneff di Bruselles nel dì 11. Dicembre 1313. per Istrumento rogato dal Notajo sig. Girolamo Betti fece cessione al sig. Marchese Giovanni Gerini di Firenze di tre Crediti Cambiari contro il Patrimonio del Nobile sig. Filippo Guadagni, di cui era aperto il Concorso de' Creditori fino dall' anno 1808., e di altro Credito contro Chelotti, ascendenti tutti alla cospicua somma di Franchi 16007., e 89. Centesimi: coll' istesso Istrumento il medesimo sig. Conte di Seneff mutuò al ridetto sig. Marchese Gerini la somma in contanti di Franchi 8285. e 12. Cent. Tanto dell' importare de' Crediti ceduti, che della somma effettiva mutuata ne fu stabilito il pagamento ad una sola scadenza, e fu convenuta una sola ipoteca per una somma unica, alla quale ammontava il valore de' Crediti ceduti uniti al contante sborsato. Il signor Conte Seneff divenuto in progresso di tempo Creditore di Frutti fece nel dì 11. Marzo 1818. precetto al signor Marchese Gerini per il pagamento de' suddetti Frutti ammontanti a Lir. 2590. Il signor Marchese Gerini unitamente al suo Consulente Giudiciario sig. Dott. Antonio Maggio opposero non esser tenuti al pagamento de' richiesti Frutti attesa l' inesigibilità de' Crediti ceduti dal sig. Seneff. Questa opposizione fu il principio della questione, che venne agitata fra i suddetti sigg. Gerini, e Seneff avanti il Magistrato Supremo, il quale sentenziò nel 30. Luglio 1819. a favore del sig. Gerini. Si appellò il sig. Seneff alla Regia Ruota, la quale confermò nel 18. Luglio 1820. la Sentenza emanata nella prima Istanza.

MOTIVI

1 Attesochè non si controverteva per parte del signor Seneff che se il Contratto di cessione formasse una cosa stessa con l' imprestito fruttifero dovesse questo ridursi al prezzo effettivo da ricavarsi dai Crediti ceduti, ed è per questo che per evitare una tale riduzione avea preso a sostenere, che non uno, ma due fossero i Contratti stipulati coll' Istrumento del 11. Dicembre 1813., rogato Mess. Girolamo Betti.

2 Attesochè non poteva sostenersi questa duplicità di Contratti, quando l' imprestito fruttifero era il prezzo della Cessione, e quando una sola Ipoteca vedevasi nel detto Istrumento convenuta.

Attesochè i Crediti ceduti, stante la loro dubbia esigibilità erano sog-

3 getti in tutto, e in parte a diminuzione, e però era luogo a ridurre l'imprestito proporzionatamente all'incasso che dei detti Crediti potrà farsi.

Per questi reflessi, e per gli altri che si leggono nella Sentenza appellata del Magistrato Supremo.

Delib. Delib. Dice male essere stato appellato per parte del sig. Conte Xaverio Depestre Seneff dalla Sentenza contro di esso, ed a favore del sig. Marchese Giovanni Gerini, e del sig. Dott. Antonio Maggio di lui Curatore proferita dal Magistrato Supremo di questa Città sotto di 30. *Luglio* 1819. *e bene respettivamente essere stato con detta Sentenza giudicato, e quella confermando in tutte le sue parti, ordina che sia eseguita secondo la sua forma, e tenore; ed il vinto a favore del vincitore condanna nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così giudicato dagl'Illusirissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini, *Presid. e Relat.*
Francesco Gilles, e Gio. Batista Brocchi, *Auditori.*

Seguono i Motivi adottati come sopra della Sentenza del Magistrato Supremo de' 30. Luglio 1819.

Considerato che lo stato di Concorso nel quale è attualmente ed era già da molto tempo al momento del fatto Contratto negli 11. *Dicembre* 1813. *il Patrimonio del sig. Filippo Guadagni è notorio, e non controverso fra le Parti, e notorio egualmente ed incontroverso si è che molti Creditori fra i quali il sig. Seneff rimanevano, e sono tuttora insoluti.*

Che questo solo fatto riguardante il Credito più cospicuo in sorte di Lire 13351. 3. 4. *ceduto al sig. Seneff dimostra di per se stesso se non l'assoluta inesigibilità la somma difficoltà di realizzarlo, e la probabilità della inesazione.*

Che dal deposto dei Testimoni esaminati, e che sembrano favorire l'assunto del sig. Seneff risulta non ostante, che in tempo prossimo alla cessione, per realizzare il detto Credito Guadagni in contanti sarebbe stato necessario lo sconto di circa il venti per cento.

Che il Testimone sig. Antonino Ganucci, contro il quale niuna personale eccezione si è potuta cimentare di esserli stato offerto il detto Credito per soli Scudi 400. *ossia per un quinto circa del suo valore nominale, e di non aver voluto acquistarlo neppure per questo vil prezzo attesa la non regolarmente conservata Ipoteca sui Beni del signor Guadagni situati nel Circondario d'Arezzo.*

Che quanto al Credito Chelotti (sebbene della somma di sole Lire 1914. 19. 9. *nel complesso del Contratto non valutabile quand'anche fosse stato d'esazione sollecita, e sicura) pure dai deposti dei Testimoni rilevasi che era posto alla pari con il credito Guadagni, anzi il Testimone Vincenzio Nistri asserisce, che il credito contro il Patrimo-*

Digitized by Google

nio Guadagni era riputato di esazione più facile, che l'altro contro Chelotti.

Che sebbene nell' Istrumento degl' 11. Dicembre 1813. si parli distintamente, e di cessione di Credito, e d' Imprestito fruttifero, pure è chiaro che unico in sostanza fu il Contratto, o sia di solo Imprestito convenuto alla condizione di accettare per parte del sig. Gerini in luogo di contante i due Crediti contro Guadagni, e contro Chelotti per il loro valore nominale composto della sorte originaria, e dei frutti a quell' epoca scaduti, poichè in quella parte del Contratto che era la più interessante, e decisiva a carico del sig. Gerini trattandosi dei frutti, della restituzione, e delle cautele fu considerato alla pari ed unitamente tanto la somma dependente da quella parte di convenzioni, che chiaramente prediceva l' Imprestito, e quanto l' altra nascente dal prezzo della cessione, lo stesso fu il termine prefisso alla restituzione dei due Capitali, cioè di anni quattro, lo stesso il frutto convenuto alla ragione del cinque per cento, lo stesso, ed unico fondo, ossia il Podere del Poggio fu dato in Ipoteca al sig. Seneff per garanzia della somma cumulata, e letteralmente in una sola ridotta di Franchi 21077. 91. Cent. 4

Che la materiale distinzione delle Convenzioni riguardanti la cessione da quelle spettanti all' Imprestito osservato sul principio del Contratto non può servire a farsi riguardare come due Contratti l'una dall' altro, poichè, siccome è incontrovertibile anche la prossimità dell' epoche di due distinti Contratti può essere argomento talvolta della loro reciproca relazione, e connessità molto più ciò può dirsi quando di unico Contratto si parla. 5

Che l' acquisto di due Crediti di difficile, e forse impossibile esazione, al cento per cento, senza il più piccolo sconto, di per se solo, e independentemente da ogn' altro riguardo, è della più alta inverisimiglianza, mentre all' incontro è verisimilissimo che si faccia in vista di una somma di numerato contante, che sodisfacendo agli urgenti bisogni del momento fa chiuder gli occhi su i danni del tempo avvenire. 6

Che è quindi evidente, che l' Imprestito fruttifero del quale si tratta non sarebbe seguito senza la contemporanea cessione dei Crediti, e che questi furono dati come rappresentanti contanti, quando è indubitato che a contanti per il loro valore nominale come erano stati valutati nel Contratto non potevano certamente permutarsi, e commerciarsi.

Che se è lecito far soggetto d' Imprestito fruttifero qualche altra proprietà che non sia numerario, lo è allora soltanto che questa proprietà può rappresentare in qualche modo il contante per tutta la somma nominale, ed essere in quello facilmente permutata.

Che per quella quantità per cui questa permutazione non può eseguirsi l' Imprestito non si sostiene, e debb' esser quindi alla Giustizia ridotto.

Che da questi dati di fatto, e da questa massima di ragione risulta, che il Contratto d' Imprestito in tutto di Franchi 21077. *e* 91. *Cent. sborsati in contanti tutto insieme apprezzato, e calcolato ai termini della giustizia commutativa non ritrovasi stipulato secondo i Canoni di questa stessa giustizia, e debbe quindi esservi ricondotto in modo, che sia certo, e ridotto all' atto ciò che le Parti in sostanza mostrarono di volere, cioè di dare, e respettivamente ricevere un Capitale determinato per un determinato corrispondente annuo frutto.*

Considerato che il sig. Gerini accettando la cessione dei Crediti ha assunto l' onere delle convenienti diligenze per esigerli.

Che perciò in quella somma nella quale potranno realizzarsi il Contratto d' Imprestito debba essere reputato esistente legittimamente, e fruttifero fino da principio.

Che quando in un discreto termine il signor Gerini non faccia le indicate convenienti diligenze debba esser lecito al sig. Seneff di dimostrare col fatto, assumendole Esso stesso in qual somma di contanti i Crediti da lui ceduti fossero, e siano rializzabili.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Inerendo alla Domanda presentata per parte del sig. Marchese Gio. Gerini in unione del suo Curatore sig. Dottor Antonio Maggio contro il sig. Conte Giuseppe Xaverio Depestre Seneff in opposizione al pagamento reclamato dal medesimo del Capitale, e dei frutti procedenti dall' Imprestito fruttifero di che nel pubblico Istrumento del dì 11. *Dicembre* 1813. *rogato sig. Girolamo Betti dice costare delle cose domandate per parte dei suddetti Attori contro detto sig. Conte De Seneff, e perciò il Credito predetto come legittimo doversi ridurre alla giustizia nell' appresso forma.*

Poichè dice il Capitale fruttifero di che in detto Istrumento doversi considerare, e sussistente primieramente nella somma capitale di Franchi 8255., *e* 12. *Cent. corrispondenti a Scudi* 1403. 6. 7. 8.*; secondariamente in quella somma che nei modi, e tempi qui sotto dichiarati giungerà a potersi realizzare dei Crediti contro il Patrimonio del sig. Filippo Guadagni, e contro il sig. Giuseppe Chelotti, quando il detto sig. Seneff non preferisca di riprender detti titoli di Credito, nel qual caso il Capitale fruttifero si residuerà alla predetta somma di Scudi* 1403. 6. 7. 8., *e sopra detto Capitale riunito insieme doversi corrispondere i frutti alla ragione del cinque per cento in anno.*

Assegna perciò al sig. Seneff termine di un mese decorrendo dal giorno della notificazione della presente Sentenza a dichiararsi se vo-

Digitized by Google

glia, o nò persistere in detta cessione di Crediti, o piuttosto riprenderli. Quando si dichiari di riprenderli, i frutti pagati dal sig. Gerini alla ragione del cinque per cento sopra la totalità del Credito in ciò che eccedono il suddetto Capitale di Scudi 1403. 6. 7. 8. dovranno imputarsi in sconto del Capitale medesimo. Nel caso di dichiarazione non fatta per parte del sig. Seneff, o di dichiarazione contraria, dice che il sig. Gerini dentro a un mese dopo la dichiarazione contraria, o dopo scorso il termine al sig. Seneff accordato sarà tenuto ad assicurare gli Atti contro Giuseppe Chelotti e proseguirli senza interruzione fino all' esecuzione Mobiliare ed Immobiliare, e ad esercitare, ed egualmente proseguire le convenienti diligenze per realizzare il Credito Guadagni dai Beni incorporati nel Patrimonio del sig. Filippo Guadagni, salvo nel caso di negligenza, e omissione per parte del signor Gerini al sig. Conte Seneff il diritto di agere in nome, e vece, ed a spese del sig. Gerini per la conservazione, e realizzazione dei Crediti divisati.

La somma che riuscirà di rializzare dovrà considerarsi alla pari col Capitale di Scudi 1403. 6. 7. 8., e l' una egualmente che l' altra aversi per fruttifera al cinque per cento dall' epoca del celebrato Contratto, e dei soli frutti pagati dal sig. Gerini sulla totalità del Credito, e al di là dal Capitale riunito di Scudi 1403. 6. 7. 8., e di quello potrà realizzarsi dovranno imputarsi in conto del Capitale da restituirsi in qualunque caso il sig. Gerini dovrà render conto al signor Seneff dei frutti che avesse ritirati dei predetti due Crediti stabili ceduti.

Ferme stanti tali dichiarazioni condanna il sig. Gerini al pagamento immediato del Capitale di Scudi 1403. 6. 7. 8., e frutti fatte le deduzioni che sopra, e di quanto proverà d' aver pagato in conto, ed ora per quando saranno realizzati i Crediti Chelotti, e Guadagni lo condanna egualmente al pagamento di quel Capitale realizzato, e frutti dall' epoca del Contratto, ferme sempre stanti le deduzioni soprascritte, assolve il sig. Gerini da ogni ulteriore molestia per parte del sig. Seneff in ordine al Contratto del 13. Dicembre 1813., rogato Betti, e detto sig. Seneff condanna nelle spese del presente Giudizio.

DECISIONE CXV.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Grossetana Cessionis Crediti diei 27. Settembr. 1820.

IN CAUSA CANESTRELLI E MICHELI

Proc. Mess. Giuseppe Pilucchi — Proc. Mess. Ferdinando Stiatti

---

ARGOMENTO

Il Credito ceduto da' presunti Eredi del Creditore non può esigersi dal Cessionario, fintantoche questi non giustifica la morte del Creditore Originario, e non può esigere la somma, che lo stesso Cessionario asserisce di aver concordata, e transatta col debitore, se non prova la pretesa Transazione.

SOMMARIO

1. *La Cessione del Credito notificata al Debitore opera, che questi non può transigere con un' altro posteriore Creditore.*

2. *Il Cessionario non può esigere il Credito cedutogli da' presunti Eredi del Creditore, se prima non giustifica, che questi abbia cessato di vivere.*

3. *Il Cessionario, che domanda il pagamento del Credito cedutogli in una somma, che dice convenuta col debitore per mezzo di Transazione, è in obbligo di provare questa Transazione.*

STORIA DELLA CAUSA

Giuseppe, e Maria Mangiavacchi di Campiglia D' Orcia per mezzo di Atto privato de' 26. Settembre 1815. cederono al sig. Vicario Silvio Canestrelli per la somma di scudi 180. un Credito, che come asserti Eredi di Arcangiolo Mangiavacchi loro fratello, che dicevano aver cessato di vivere nell' Ospedale di Padova, tenevano contro Luca Micheli di Poggioferro per dependenza di un Contratto del 18. Marzo 1813. rogato dal Notajo sig. Giuseppe Padelletti, in ordine al quale il ridetto Arcangiolo Mangiavacchi aveva assunto l' obbligo di rimpiazzare nell' Armata Francese il Coscritto Angelo figlio del ridetto Luca Micheli, e questi si obbligò di pagarli la somma di scudi 350. Questa Cessione il sig. Canestrelli fece notificare per mezzo del Tribunale di Scansano al Micheli debitore, il quale per mezzo di amichevole conciliazione promise di pagargli la somma di scudi 184. Il sig. Canestrelli richiamò per mezzo del suddetto Tribunale di Scanzano il Micheli al pagamento, ma il Micheli si oppose, e fù da quel Giusdicente con Sentenza del 20. Settembre 1817. esaudita l' Istanza del sig. Canestrelli dalla quale appellatosi il Micheli alla Regia Ruota di Grosseto ottenne, che con Sentenza del 4. Febbraio 1819. fosse quella revocata. Portata dipoi la Causa al Supremo Consiglio, fu dal medesimo proferita la seguente Decisione.

Digitized by Google

MOTIVI

Attesochè qualunque pur fosse l'esito delle trattative d'accomodamento intrapreso fra i Sigg. Silvio Canestrelli, e Luca Micheli con la mediazione del Sig. Canonico Bellucci in nome di quest' ultimo, e del sig. Auditore Bartali in nome del primo; interessa non dimeno l' avvertire, che il detto Micheli accedendo a tali trattative venne a riconoscere col fatto il Canestrelli nella qualità di Cessionario dei Mangiavacchi in ordine alla privata Scrittura che in Atti segnata il dì 26. Settembre 1815., sicchè si dispose ad accomodarsi col medesimo amichevolmente, e senza strepito di Giudizio, conforme aveva già dichiarato nella sua lettera diretta al Sig. Commissario della Provincia Inferiore di Siena, ove dice essergli stata legittimamente notificata una tal cessione per parte del Canestrelli, e lo stesso aveva affermato al sig. Canon. Bellucci, come lo attesta nel rispondere ai Capitoli proposti dal Canestrelli al numero terzo.

Attesochè in forza di una tale notificazione da esso ben conosciuta non era permesso al Micheli di trattare con un secondo posteriore Cessionario, e di transigere validamente col medesimo sullo stesso affare, ed avendolo fatto, come asserisce, non ha potuto disciogliersi dall' obbligazione contratta col Canestrelli, che aveva radicato il suo diritto in proposito mediante la rammentata Cessione da esso acquistata a titolo oneroso, e notificata al Debitore legittimamente *Gloss. ad l. final D. de transact. Mans. de solut Cap.* 5. *n.* 64. *Guzman. de ariet quaest.* 35. *n.* 71. 1

Attesochè d' altronde, sebbene a vantaggio del sig. Canestrelli debba prevalere il rammentato diritto, non dimeno non può egli pretendere d' esigere dal Micheli il pagamento dell' importare del Credito cedutogli, se prima non abbia fatto costare in forma legittima, che più non esiste fra i viventi Michele Arcangiolo Mangiavacchi proprietario del detto Credito in ordine al pubblico Istrumento del dì 8. Marzo 1813. rog. Giuseppe Padelletti, giacchè solamente dopo che sia avverata una tal condizione i Cedenti Mangiavacchi presunti Eredi del detto Michele Arcangiolo loro fratello, avranno potuto trasferire utilmente il ridetto Credito nel Cessionario sig. Canestrelli, e questo esigerne il pagamento. 2

Attesochè il detto Cessionario, che aveva domandato in sodisfazione del suo Credito la somma precisa di scudi 184. asserendo che era stata così ridotta per la sopra indicata pretesa transazione, non è poi riuscito a dimostrare con prove sufficienti, che questa fosse veramente conclusa. Sicchè il Supremo Consiglio mentre non ha potuto sanzionare la somma pretesa dedotta in Transazione, ha in vece dovuto accogliere la dichiarazione da esso cessionario esibita in Atti nel 23. Settembre 1820. colla quale ha fatto istanza, che sia limitata, e ristretta la decisione della presente Causa a pronunziare se sia valida, o nò la cessione da esso riportata sotto dì 26. Settembre 1815. non ostante tutte l' eccezzioni dedotte contro di essa per parte del Micheli. 3

Attesochè decidendo il Supremo Consiglio a favore della detta istan-

za non altro diritto potea pur sanzionare a favore del **Cessionario**, se non quello di esigere dal debitore ceduto, adempito che avrà la sopraindicata condizione, quella somma che resulterà dal conteggio, che ne sarà fatto, previa la giusta detrazione di quanto il detto Micheli proverà di aver pagato legittimamente all' originario Creditore Michele Arcangiolo Mangiavacchi.

Per questi Motivi.

Delib., e Delib. Dichiara esser costato, e costare delle Cause dell' Appello stato interposto dal Sig. Vicario Silvio Canestrelli dalla Sentenza contro di Esso, ed a favore di Luca Micheli proferita dalla Regia Ruota di Grosseto sotto di 24. *Febbraio* 1819., *e quella in conseguenza essersi dovuta, e doversi revocare, conforme la revoca, confermando la precedente Sentenza del Tribunale di Scansano dei* 26. *Settembre* 1817. *nel modo, e forma, che appresso; Poichè dichiara validamente fatta, e legalmente notificata, e perciò eseguibile nei modi, e tempi infrascritti, la cessione del dì* 26. *Settembre* 1815., *mediante la quale Francesco, e Maria fratelli Mangiavacchi cederono a detto Sig. Vicario Silvio Canestrelli il Credito, che nella qualità di fratelli, e presunti Eredi di Michele Arcangiolo Mangiavacchi tenevano in ordine al Contratto in Brevett rog. Mess. Giuseppe Padelletti il dì* 18. *Marzo* 1813. *contro Luca Micceti di Poggioferro, per dependenza dell' obbligo assuntosi da detto Michele Arcangiolo Mangiavacchi supposto morto sullo Spedale di Padova di rimpiazzare nel servizio attivo dell' Armata Francese il figlio di detto Micheli Coscritto dell' anno* 1813.

E fermo stante quanto sopra, ed in esecuzione sempre di detta Cessione dichiara detto Sig. Vicario Silvio Canestrelli vero, e legittimo Creditore di detto Luca Micheli per le dependenze che sopra, e per resto, e saldo del Credito cedutoli coll' atto predetto di tutta quella somma, di cui, detratti i pagamenti che esso Micheli giustificherà aver fatti legittimamente avanti la notificazione al medesimo dell' indicata cessione, apparirà, secondo la liquidazione da farsene, rimanere debitore sull' Credito originario di che si tratta, e dei frutti sopra tal somma residuale decorsi in ragione del cinque per cento, dal dì 26. *Settembre* 1816., *giorno della giudicial domanda, e che decorreranno in futuro fino all' effettivo total pagamento; Ed ora per quando detto Sig. Canestrelli avrà giustificata nei modi legali la morte di Arcangiolo Mangiavacchi, condanna detto Luca Micheli a pagare al predetto Sig. Vicario Silvio Canestrelli per saldo del Credito come sopra cedutoli, la somma residuale che sopra, ed i frutti decorsi, e non pagati alla suddetta ragione non ostante la successiva cessione dell' istesso Credito asserta fatta dal solo Francesco Mangiavacchi a favore di Giacomo Coli con presenza, consenso, ed approvazione dello stesso Luca Micheli in ordine al pubblico Istrumento del dì* 30. *Agosto* 1816. *rogato del Notaro Giov. Batt. Matteini, quale dichiara non aver potuto pregiudicare ai diritti quesiti di detto Sig. Canestrelli, ne produrre la*

liberazione di detto Micheli, ed attesa la mutua vittoria dice doversi compensare, e compensa le spese di tutti i Giudizii.

Così giudicato dagl' Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti, *Presidente*

Filippo Del Signore, Relat., e Gaetano Sodi, *Consiglieri.*

DECISIONE CXVI.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina Admis. Position. diei 17. Februarii 1820.

IN CAUSA PINZAUTI E CONTI

Proc. Mess. Ferdinando Piazzesi — Proc. Mess. Ferdinando Andreozzi

---

ARGOMENTO

Le Posizioni nella Causa di Sequestro sono ammissibili quando non servono a far le veci di quei Titoli, e prove del Credito, ma per escludere l'eccezione del Reo.

SOMMARIO

1. 2. *Le Posizioni si ammettono nelle Cause di Sequestro quando sono esibite le eccezzioni del Reo.*

3. *La Rilevanza, o Irrilevanza delle Posizioni non si desumo dalle Risposte, ma dalle Posizioni medesime.*

4. *Quegli, che conosce l'ingiustizia del suo Appello, e prosegue la Causa si condanna ancora nelle spese stragiudiciali.*

STORIA DELLA CAUSA

In una Causa di Sequestro promossa dal sig. Adriano Pinzauti contro il sig. Giovacchino Conti al Magistrato Supremo: il sig. Pinzauti colla domanda di Confermazione di Sequestro produsse un Documento dal quale risultava, che fino del 5. Settembre 1809. vegliava tra Essi una Società sopra l'Affitto di sette Poderi di cui era Amministratore il sig. Conti, e che il sig. Pinzauti avevagli somministrata la somma di L. 2017. 6. 8. Si oppose il sig. Conti, e disse di non avere alcun debito col sig. Pinzauti, e in prova di ciò produsse un Documento colla data del 25. Aprile 1816., firmato dal sig. Pinzauti, dal quale appariva, che il medesimo a tutto quel giorno restava Creditore, senza indicare il nome del Debitore, e per qual dependenza della somma di Scudi 146. 3. sotto questa dichiarazione erano notati diversi pagamenti, l'ultimo de' quali in somma di Scudi 29. 2. in data de' 25. Luglio dello stesso anno 1816., la qual somma faceva il compimento del suddetto Credito di Scudi 146. 3. Il sig. Pinzauti a fine di di-

mostrare, che questo Documento non riguardava il Credito per cui era stato fatto il Sequestro domandò l'ammissione di una Cedola di Posizioni Malgrado l' opposizione del Conti il Magistrato Supremo con Sentenza dei 7. Gennajo 1820. le ammesse, ed assegnò il solito termine al Conti di rispondere alle medesime; fu portata questa questione in Appello dal Conti alla Regia Ruota, la quale nel 17. Febbrajo dello stesso anno 1820. proferì la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè sebbene le Posizioni in astratto non possano far le veci di quei titoli, e prove del Credito, che a forma dell'Art. 646. del nuovo Regolamento di Procedura dentro il termine di giorni otto debbe fare il Creditore sequestrante, tuttavolta essendo certo nel concreto che il sig. Pinzauavea legittimamente dentro il termine prescritto provato il suo Credito, ti che solo avendo il Conti prodotto un Documento da cui appariva estinte il detto debito, talchè queste non potevano dirsi esibite per far le veci do un titolo, ma per escludere l' eccezione del Reo, nel qual caso le Posizioni sono sempre ammissibili, ed avea per ciò ben giudicato il Magistrato Supremo col suo Decreto de' 7. Gennajo 1820.

1

Attesochè la giustizia di questo Decreto era stata riconosciuta anche dall'Appellante, subito che rispose alle Posizioni ammesse dal Magistrato Supremo, ed era per questo che molto meno potea dirsi dal Conti insistersi nella revoca del suddetto Decreto.

2

Attesochè niente rilevava per giustificare la risposta data alle Posizioni, che Egli avesse ciò fatto per dimostrare l'irrilevanza delle medesime, giacchè questa non si deve desumere dalle Risposte, ma dalle Posizioni stesse, altrimenti se dalle risposte potesse desumersi la rilevanza, o irrilevanza dovrebbero sempre ammettersi le Posizioni, per poter poi dalle risposte giudicare della rilevanza, o irrilevanza delle medesime.

3

Attesochè in questi termini doveva esser condannato nelle spese stragiudiciali come quelle che posar debbono sopra quel Litigante, che sebbene conosca l' ingiustizia del suo Appello, non ostante da quello non recede colla renunzia agli Atti.

4

Per questi Motivi.

Delib. e Delib. Dice male appellato dal sig. Giovacchino Conti dal Decreto del Magistrato Supremo de' 7. Gennajo 1820. ad esso contrario, e respettivamente favorevole al sig. Adriano Pinzauti, e ben giudicato dal Magistrato predetto, e perciò conferma in tutte le sue parti il Decreto medesimo, e l'Appellante a favore dell' Appellato condanna nelle spese ancora giudiciali, e stragiudiciali della presente Istanza.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini, *Presid. e Rel.*
Francesco Gilles, e Francesco Cercignani, *Auditori.*

Digitized by Google

DECISIONE CXVII.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina Juramenti diei 22. Februarii 1820.

IN CAUSA PEIJ E FEDI

Proc. Mess. Recaredo Bartolini — Proc. Mess. Francesco Baldacci

---

Argomento

L'Appellante non può impedire, che l'Appellato eseguisca la Sentenza da Esso accettata per tutto quello, che l'esecuzione non influisce nella Causa.

Sommario

1. *L'Appellato, che non aderisce all'Appello può eseguire la Sentenza per tutto quello che l'esecuzione non reca danno all'Appellante.*

2. *L'Atto meramente personale, che non influisce nella Causa pendente in Appello può farsi dall'Appellato.*

Motivi

Attesochè la Sentenza Arbitrale de' 31. Agosto 1819. impose la prestazione del giuramento tanto al sig. Leopoldo Fedi, che al sig. Giuseppe Peij; Attesochè da questa Sentenza fù interposto Appello soltanto dal sig. Leopoldo Fedi, e quindi relativamente al Peij si rese eseguibile la Sentenza predetta per tutto quello che riguardava il di lui proprio fatto, e che non refluiva a pregiudizio del sig. Fedi, giacchè l'Appellato, che non aderisce all'Appello, siccome accetta la Sentenza, così può eseguire la medesima per tutto quello che l'esecuzione che pratica non riesce dannosa all'Appellante, nè influisce al Giudizio di Appello, attesochè di tal natura è l'Atto di esecuzione della Sentenza Arbitrale de' 31. Agosto 1819., dalla quale è appello, posto in essere dal sig. Peij, mediante la prestazione del giuramento ordinatoli dalla detta Sentenza, mentre questo Atto è meramente personale al sig. Peij, e nulla influisce nella Causa che verte in Appello, in quanto che i soli Atti che precedono la Sentenza, e non quelli che gli sono succeduti richiamano l'attenzione dei nuovi Giudici. [1] [2]

Per questi Motivi

Dichiara essersi dal sig. Giuseppe Peij potuto prestare avanti il Tribunale di Commercio di Firenze il giuramento ordinatoli colla Sentenza Arbitrale de' 31. Agosto 1819. proferita dai sigg. Avvocato Ranieri Schippis, e Cesare Rappi, con dichiarazione però, il detto giuramento non debba fare alcuno stato nel presente Giudizio d'Appello, ma solo attendersi il giuramento surriferito a seconda dell'esito del Giudizio d'Appello tuttora pendente, e detta Dichiarazione ferma

Digitized by Google

stante rigetta la Domanda Incidentale fatta da Fedi, *e condanna il medesimo nelle spese del presente Giudizio Incidentale.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Franc. Maria Mori - Ubaldini, *Presid.*
Gio. Batista Brocchi Relat., e Franc. Cercignani, *Audit.*

DECISIONE CXVIII.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Marradien. Crediti diei 14. Augusti 1820.

IN CAUSA GASPERETTI VEDOVA TAMBURINI E NUTI NE NN. E DONATINI

Proc. Mess. Antonio Cartegni — Proc. Mess. Giuseppe Visconti

ARGOMENTO

La confessione di debito emessa dal Marito a favore della Moglie per dependenza di Spillatici non pagati prima della di lui Oberazione, non può dirsi fatta in frode de Creditori, quantunque secondo il valore Estimale i di lui Beni non giungessero ad estinguere le di lui passività. Nè può contrastarsi alla Moglie per conseguire il suo Credito l'Ipoteca legale quantunque sia mancante d' Iscrizione.

SOMMARIO

1. *La Confessione di debito fatta prima, che il debitore fosse oberato non può dirsi emessa in frode de' Creditori.*

2. *Il valore Estimale de' Fondi è minore di quello, che ricevono nella Compra e Vendita.*

3. *La Cessione di debito del Marito a favore della Moglie per dependenza di spillatici non pagati non può dirsi una Donazione.*

4. *La Confessione di debito fatta dal Marito alla Moglie per dependenza di spillatici è valida ancora senza l' intervento di Testimoni.*

5. *Lo spillatico tenue non si presume dato alla Moglie dal Marito per addossarsi tutte le spese del vestiario.*

6. *Il Marito, che ha fatto per la Moglie delle spese, se confessa a favore della medesima un debito di spillatici, viene a dichiarare, che questi gli sono dovuti oltre le dette spese.*

7. *La Donna ha l' Ipoteca legale per il Credito degli spillatici.*

8. *Nelle Cause, che involvono Articolo non ha luogo la Condanna delle spese stragiudiciali.*

MOTIVI

Attesochè l' Atto dei 26. Settembre 1807. contenente una Confessione

Digitized by Google

di Debito emessa dal fu sig. Cav. Vincenzio Tamburini a favore della sig. Rosa Gasperetti di lui Consorte per gli spillatici non pagati dal 1783. fino alla suddetta epoca non può dirsi fatto in frode dei Creditori, giacchè di quel tempo non vi è alcuna prova in Processo che giustifichi l' oberazione di detto sig. Cav. Vincenzio Tamburini. 1

Attesochè sebbene negli Atti della Prima Istanza fosse esibita una dimostrazione, dalla quale resultasse, che di quel tempo lo stato passivo del detto sig. Tamburini superasse l' attivo, egli è però certo che la detta dimostrazione come appoggiata al valore estimale, quale si prova dalle Fedi del Cancelliere della Comunità di Modigliana essere minore del valore, che si da agli Effetti nella compra, e vendita, non poteva somministrare un dato certo per far credere gia decotto il detto sig. Tamburini, quando all' opposto riducendo il valore estimale al valore corrente, e detratto il passivo, che dalle opportune Iscrizioni veniva accertato appariva un avanzo nell' attivo. 2

Attesochè non potendo il detto Atto dirsi fatto in frode dei Creditori, non può nemmeno asserirsi che contenga una donazione fatta fra Marito, e Moglie sì perchè cessando il pregiudizio dei Creditori non vi è dubbio che l' atto rivesta quella dichiarazione di debito, che presenta, la quale può farsi fra Marito, e Moglie, come fra gli altri, sì perchè essendo già morto il Conte Vincenzio, quando anche fosse stata donazione, l'Atto sarebbe valido fino da principio per la sopravvenuta confermazione, per la morte del Marito. 3

Attesochè per la validità del detto Atto non faceva ostacolo che il medesimo contenesse solo la firma di tre Testimoni, come si ricerca ai termini della *Leg. Scripturas Cod. qui potior in pignor. habeant.*, giacchè quì non si trattava di desumere l' Ipoteca dal detto Atto, nel qual caso poteva aver luogo il disposto di detta Legge, ma l' Ipoteca desumevasi dal Contratto del 1783, e dall' atto del 1807. solo resultava una liquidazione, la quale poteva farsi con qualunque documento anche firmato dal Debitore colla recognizione notariale. 4

Attesochè non era contro la detta liquidazione opponibile il presunto pagamento, sì perchè se questo vi fosse stato, sarebbe dovuto apparire dai libri, i quali il Curatore dell' Eredità Iacente non avrebbe mancato di produrre, se si fosse veduto nei medesimi notato il detto pagamento.

Senza che per far presumere pagato il detto spillatico potesse insistersi in alcuni Attestati di Mercanti, ed Artisti, che avessero somministrato generi al sig. Cav. Tamburini per servizio della Moglie, o avessero fatto dei lavori per la medesima con essere stati sodisfatti dal Marito. Poichè trattandosi di un tenue spillatico incapace ad addossare alla Moglie tutte le spese del vestiario doveva intendersi dato per il fine, che gli da il nome cioè per le spille, quale non può perciò disonerare il Marito dall' obbligo di vestire la Moglie. 5

Che anzi se non ostante l' avere il Cav. Tamburini fatto questo per la Moglie si fece debitore della medesima di tutto lo spillatico venne a dichia- 6

rare, che questo era dovuto oltre il vestiario, e che non era effettivamente pagato mediante le spese suddette.

Attesochè come era certo doversi la Sentenza appellata confermare nelle parti reclamate dai Sigg. Donatini, e Nuti ne Nomi, e non appellata dalla sig. Gasperetti Vedova Tamburini era pure indubitato che dovesse correggersi nelle parti, nelle quali aveva interposto Appello Incidente la medesima sig. Gasperetti, giacchè non vi essendo dubbio, che anche per gli spillatici competesse l' Ipoteca legale del 1783. epoca della scritta Matrimoniale, e che questa competesse anche senza Iscrizione, male aveva fatto il Giudice di Prima Istanza ad accordargli l' Ipoteca dal giorno soltanto della fatta Iscrizione, e sebbene avesse convenuto nella competenza dell' Ipoteca legale, aveva dichiarata questa esercibile per le sole cinque annate.

Attesochè in una Causa involvente Articolo non poteva aver luogo la condanna nelle spese estragiudiciali, comunque fosse certo che le spese giudiciali tanto dell' uno, che dell' altro giudizio dovessero rifondersi alla sig. Vedova Tamburini dall' uno e dall' altro dei Collitiganti.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dichiara male appellato per parte dei Sigg. Stefano Nuti ne NN., e Gaspero Donatini, e respettivamente bene appellato Incidentalmente per parte della sig. Rosa Gasperetti Vedova Tamburini contro la Sentenza del sig. Vicario Regio di Marradi proferita sotto dì 27. Marzo 1819., e dichiara doversi correggere e moderare la detta Sentenza nella parte appellata dalla detta sig. Vedova Tamburini, conforme quella modera, e corregge; dichiarando competersi alla medesima Vedova Tamburini il pieno diritto per conseguire gli spillatici coll' Ipoteca legale nascente dal Pubblico Istrumento dei 27. Maggio 1783. rog. Bacci, e per la sua natura d' Ipoteca legale essere esente dall' obbligo d' Iscrizione, e per i Crediti della medesima esercibile il suo diritto senza restrizione alcuna di tempo, e fino all' Epoca del 27. Maggio 1783. in poi; E ferma stante tale correzione, e moderazione di Sentenza, in ogni restante conferma pienamente, salva l' infrascritta dichiarazione, la Sentenza stessa, e ne ordina la piena esecuzione colla correzione, ed ampliazione suddetta; E quanto alle spese dei Sigg. Nuti, e Donatini a favore di detta sig. Vedova Tamburini condanna nelle spese soltanto giudiciali del passato, e presente Giudizio.

Così deciso dagli Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini, *Presidente*
Francesco Gilles, e Gio. Batista Brocchi *Auditori*

DECISIONE CIX.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina Redditionis. Ration. diei 20. Iunii 1820.

IN CAUSA PEIJ, E FEDI

Procur. Mess. Roccaredo Bartolini — Procur. Mess. Francesco Baldacci

Argomento

Il Rendimento de' Conti dell' Amministrazione di una Società, tenuta senza una regolare scrittura in comune da' Socj, fatto con de' mezzi equipollenti è attendibile, e deve considerarsi giustificato il Credito, ch' emergesse a favore di alcuno de' Socj.

Sommario

1. *La Sentenza si presume giusta finchè non ne viene dimostrata l' ingiustizia.*

2. *I conteggi sono sufficienti a dimostrare, che l' Amministrazione di una Società sia stata comune fra' Socj.*

3. *L' Amministrazione della Società quando è stata comune fra i Socj senza aver tenuto Scrittura regolare, l' uno non può rimproverare all' altro questa mancanza.*

4. *Quando dal Rendimento de' Conti dell' Amministrazione di una Società tenuta da' Socj senza regolare Scrittura resulta un Credito a favore di alcuno di essi deve considerarsi giustificato.*

Storia della Causa

Con Sentenza arbitramentale de' 31. Agosto 1819. proferita da' Sigg. Avvocato Ranieri Schipissi, e Cesare Razzi fu condannato il sig. Leopoldo Fedi a pagare al Sig. Giuseppe Peij la somma di lire 569. 6. 10. della quale risultava Creditore nel Rendimento de' Conti dell' Amministrazione della Società tra essi esistita di Acquavite, e Aceti, tenuta da' medesimi. Il Sig. Fedi si appellò alla Regia Ruota, e questa dopo il conveniente Esame delle ragioni di ambe le Parti pronunziò nel 20. Giugno 1820. la seguente Sentenza, colla quale venne confermata la precedente emanata dagl' Arbitri.

Motivi

Attesochè la presunzione della verità, e della giustizia concorre a favore della Sentenza emanata nel Giudizio di rendimento di Conti, fino a che non sia dimostrato il contrario da chi pretende l' ingiustizia della medesima. 1

Attesochè non sussiste il primo Gravame dal sig. Leopoldo Fedi dedotto contro la Sentenza arbitramentale del dì 31. Agosto 1819. resa esecutoria nei 3. Settembre successivo, e con il quale si pretende, che dal complesso di tutti i fatti giustificati in processo resulti, che detto sig. Fedi non ha giammai ritenuta la direzione, ed amministrazione degli interessi della Società di fabbricazione d' Acquavite, e Aceti fra detto sig. Fedi, e il sig.

Giuseppe Peij esistita, poichè mentre è certo che di detta Società non resulta da veruna Scrittura, che ne stabilisca, e ne dimostri le condizioni, dal calcolo annesso alla Sentenza arbitramentale de' 31. Agosto 1819. ad evidenza rilevasi, che più, e grandiosi sono stati gl' interessi Sociali dal sig. Fedi trattati, nel tempo stesso che anche dal sig. Giuseppe Peij si procedeva a quelle operazioni, che poteva esigere la Società medesima, talchè insussistente si ravvisa la supposizione del sig. Fedi di non aver avuto parte nell' Amministrazione della Società, quando i conteggi fra i Socj seguiti rendono evidente, che i Socj medesimi hanno, a seconda delle circostanze, avuta comune l' Amministrazione Sociale.

Attesochè non sussiste neppure il secondo gravame, consistente nel rimproverare alla Sentenza appellata di avere increditato il sig. Peij della somma di lire 569. 6. 10. non ostante che il sig. Peij non abbia reso conto della sua Amministrazione, che mediante un mezzo sussidiario, ed equipollente alla Scrittura, che assolutamente mancava in questa Amministrazione Sociale, giacchè quando per le cose sopravvertite l' Amministrazione è stata indistintamente dai due Socj tenuta, e l' uno, e l' altro non hanno potuto con la Scrittura render conto della loro respettiva Amministrazione, non può altrimenti rimproverarsi al sig. Peij la mancanza di regolare Scrittura, e quindi giusto sempre devesi riconoscere il Credito, che dal Rendimento di Conti sussidiariamente eseguito, venga a di lui favore a resultare, giacchè la mancanza di regolare Scrittura, facendo debito ad ambedue i Socj, non può essere altrimenti d' ostacolo a ravvisare giustificato il Credito che da un rendimento di Conti formato con mezzi equipollenti alla Scrittura, a favore di uno dei Socj venga ad emergere.

Attesochè non resta neppure giustificato ciò che in terzo luogo si rimprovera alla Sentenza appellata, che cioè la somma di lire 2883. 2. — della quale vien dato Credito al sig. Peij sia giustificata soltanto con il Deposto di Testimoni non sentiti giudicialmente, e non meritevoli di Fede alcuna, giacchè dipendendo questa somma dal complesso delle Partite disegnate nel conteggio annesso alla Sentenza nella nota sotto la lettera G. dall' indicazione delle Partite medesime, e dalle giustificazioni che nella designazione di queste medesime partite si allegano, resulta che l'esistenza di queste Partite non si fa dipendere dal deposto dei Testimoni, e di più la Sentenza istessa si dichiara, che la sussistenza delle Partite medesime venne ammessa anche perchè fu di esse riconosciuta verisimile l' esistenza, ed al difetto di prova, che rispetto ad essersi ravvisata, fu supplito coll' ordinato giuramento suppletorio, esteso non tanto alla verità delle somme, che comprese in detta nota si asserivano spese, quanto anco alla loro necessità, ed utilità per il traffico Sociale, talchè non sussiste di fatto l' addebito rimproverato alla Sentenza appellata.

Attesochè dal tenore del Lodo non emerge in alcuna sede del medesimo che gl' arbitri abbiano proceduto a determinare i diritti dei Litiganti col sistema dell' arbitrio, e dello stralcio, ne segue perciò che non sussi-

ste in guisa alcuna ciò che si rimprovera alla Sentenza appellata nel quarto gravame.

Attesochè l' erroneità della somma dichiarata a favore del sig. Peij per disborsi da esso fatti per interesse della Società, e resultanti dal conteggio annesso alla Sentenza sotto la nota segnata di lettera F non è stata in guisa alcuna giustificata, non poteva quindi di questo gravame farsene alcun capitale.

Attesochè sul sesto gravame nessuna giustificazione è stata prodotta per parte del sig. Fedi, e dal tenore del gravame medesimo non si rileva quali siano gl' oggetti per i quali egli asserisce di essere dalla Sentenza aggravato, specialmente quando non designa quali sono le alienazioni dei fluidi che nel conteggio annesso alla Sentenza sotto la nota di lettera H, sono valutati rispetto al sig. Peij, ne segue che non può farsi verun caso di questo gravame, come che mancante di quella specificazione, che si rende necessaria per comprendere di esso l' importanza.

Attesochè quanto al settimo gravame non sussiste di fatto che gli Arbitri abbiano dichiarato un Credito a favore dei sigg. Boutier a carico della Societa Fedi, e Peij per la loro qualita di Magazzinieri della Societa predetta, e per altre opere da essi prestate, giacchè dal Lodo medesimo resulta, che mentre gl' Arbitri hanno autorizzato i Socj Fedi, e Peij a ritirare i Fluidi ancora spettanti alla Società, ed esistenti presso diversi Magazzinieri, e Custodi con procedere fra i detti Fedi, e Peij alla divisione, hanno dichiarato espressamente quanto al sig. Boutier, che i liquidi presso di esso esistenti dovranno essere affetti alla sodisfazione non tanto del Magazzinaggio, quanto di tutt' altro che possa ad esso, ed al suo fratello essere di ragione dovuto per l' opera da essi prestata alla Societa Peij e Fedi. Or questa dichiarazione non è una condanna al pagamento, come erroneamente si suppone dall' appellante, alla quale perciò non si potesse procedere che sulla domanda dei sigg. Boutier, ma è in sostanza una dichiarazione relativa al modo con il quale si sarebbe dovuto dalla Società sodisfare quel debito che la medesima potesse avere con i sigg. Boutier, quindi nessuno aggravio anche in questa parte non ha arrecato al sig. Fedi la Sentenza appellata, e solo ha tolto una disputa alla quale senza questa dichiarazione sarebbero stati esposti i sigg. Peij, e Fedi qualora i sigg. Boutier avessero reclamato le loro Mercedi.

Per questi Motivi

Dichiara male appellato per parte del Sig. Fedi dalla Sentenza proferita dai Sigg. Avvocato Ranieri Scippissi, e Cesare Rippi ne' 31. *Agosto* 1819. *resa esecutoria con Ordinanza del Tribunale di Commercio, e ben giudicato con detta Sentenza; Rigetta perciò l' appello, e conferma la medesima in tutte le sue parti, condannando detto Sig. Fedi nelle spese del presente Giudizio.*

Così deciso dagli Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini *Presidente*

Giov. Batt. Brocchi Relat., e Francesco Crecignani *Auditori*

DECISIONE CX.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Pleb. S. Stephani Validitatis Appellationis diei 19. Junii 1820.

IN CAUSA MERCANTI E COLLACCHIONI E CHERICI

Proc. Mess. Antonio Uccelli — Proc. Mess. Pietro Pagni

ARGOMENTO

Gode del doppio effetto sospensivo, e devolutivo quegli, che interpone l' Appello da una Sentenza dentro il termine di dieci giorni da quello del rapporto della Notificazione della medesima, nè può recargli alcun pregiudizio, che sia ritardata la Notificazione dell' Atto di Appello.

SOMMARIO

1. *La conformità di due Sentenze costituisce la cosa giudicata.*
2. *L' Appello interposto dentro dieci giorni di quello della notificazione della Sentenza opera l' effetto sospensivo, e devolutivo a favore dell' Appellante.*
3. *Il ritardo della Notificazione dell' Atto di Appello non nuoce all' Appellante.*

STORIA DELLA CAUSA

I sigg. Dottor Pietro Mercanti, e Giovan Tommaso Collacchioni interposero Appello da una Sentenza proferita dal Tribunale della Pieve S. Stefano a favore del sig. Stefano Cherici. L' Appello fu interposto dentro il termine di dieci giorni da quello del rapporto della notificazione della Sentenza Appellata, ma essendo stata ritardata la notificazione di quest' Atto, fu preteso che il medesimo fosse nullo, ed inefficace. Si ventilò questa questione al Tribunale della Pieve S. Stefano, dal quale fu decisa a favore del sig. Cherici con Sentenza emanata ne' 15. Dicembre 1819. Appellatisi da questa Sentenza i Sigg. Mercanti, e Collacchioni alla Regia Ruota d' Arezzo ottennero, che fosse revocata la precedente Sentenza. Portata la Causa al Supremo Consiglio fu da questi proferita la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè le due Sentenze che una del sig. Vicario Regio della Pieve S. Stefano del dì 28. Maggio 1818. l' altra della Regia Ruota d' Arezzo dell' anno medesimo le quali per la loro conformità costituiscono la cosa giudicata sull' ammissione della nuova Perizia, non interessano in alcun modo la que-

stione, di cui unicamente nell' attual Giudizio Incidentale si tratta, se in sequela della renunzia del Perito parziale del Sig. Cherici debba farsi luogo, o no alla surroga di altro Perito in luogo di quello. Adottando nel resto i Motivi della Sentenza di detta Regia Ruota di Arezzo del dì 29. Febbraio 1820. di cui e appello.

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte del Sig. Stefano Cherici con sua Scrittura del dì 11. Marzo 1820. dalla Sentenza contro di esso proferita dalla detta Regia Ruota di Arezzo sotto dì 29. Febbraio detto, bene respettivamente giudicato colla Sentenza stessa, e perciò la medesima essersi dovuta, e doversi confermare, siccome conferma in tutte le sue parti, e detto Sig. Cherici condanna nelle spese del presente Giudizio.

Così è stato deciso dagl' Illustrissimi Signori.

Giovanni Alberti, *Presidente*
Cav. Michele Niccolini, e Cav. Vincenzio Sermolli *Relat. Consiglieri.*

Seguono i Motivi della Sentenza della Regia Ruota di Arezzo del dì 29. Febbraio 1820. proferita dagl' Illustrissimi Signori Auditori Stefano Rossi, Benedetto Cercignani, e Neri Brandaglia stati adottati come sopra.

Attesochè all' oggetto di godere del doppio effetto sospensivo, e devolutivo, basta che l' Appello sia stato interposto dal Succombente entro il termine di giorni dieci dal dì del Rapporto della notificazione della Sentenza, conforme in lettera prescrive l' Art. 716. del vegliante Regolamento di Procedura. 2

Attesochè hanno ciò adempito i sigg. Dottori Luig. Mercanti, e Giov. Francesco Colacchioni nell' Appello di che si tratta, ne può ad essi nuocere la ritardata notificazione dell' atto di appello debitamente interposto. 3

Dice bene appellato, e mal giudicato col Decreto Incidentale del 15. Dicembre 1819. proferito dal Tribunale della Pieve San Stefano in favore del sig. Stefano Cherici, e contro i detti sigg. Mercanti, e Collacchioni, e revocondolo perciò in tutte le sue parti, dichiara in riparazione valido, ed efficace a tutti gli effetti di ragione l' Appello interposto per parte dei medesimi con atto del 23. Settembre 1819. dalla Sentenza dello stesso Tribunale di S. Stefano del dì 14. di detto mese, che verte indecisa avanti questa Regia Ruota, e condanna in fine lo stesso sig. Cherici nelle spese del passato, e del presente Giudizio.

Digitized by Google

DECISIONE CXI.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE.

Florentina Cessionis diei 4 Novembr. 1820.

IN CAUSA MASONI E ACCADEMIA DE' RISOLUTI E PACINI

Proc. Mess. Vittorio Ceccarelli, Proc. Mess. Luigi Meucci, Proc. Mess. Luigi Pollí

ARGOMENTO

Il conduttore di un' Impresa Teatrale quando cede, e rinunzia a favore di un altro i diritti, che gli competono, s'intende, che abbia receduto dall' Impresa condotta, poichè nella cessione, e rinunzia a qualunque azione, e diritto resta compresa l'universalità de' diritti, nè può attaccarsi la cessione di nullità sebbene il locatore nel Contratto di locazione abbia vietato al Conduttore di cedere l'Impresa locata, poichè il Locatore può non riconoscere la Cessione, ma non può renderne colla sua disapprovazione nullo il Contratto.

SOMMARIO

1. *Passano dal cedente nel Cessionario tutti quei diritti, che l'atto di cessione dimostra essere stati ceduti, e respettivamente accettati.*

2. *La cessione fatta con espressioni generiche non può limitarsi ad un subietto più angusto di quello presentano l'espressioni.*

3. 6. *Quegli, che cede i diritti, che gli competono come conduttore di un' Impresa per la impossibilità di adempiere alla sua obbligazione, ha riceduto dall' Impresa.*

4. *Nella rinunzia a qualunque azione, e diritto resta compresa l'universalita de' diritti.*

5. *Negli Atti di rinunzia la generalità dell' espressioni escludono qualunque restrizione.*

7. *I concetti manifestati da' contraenti escludono in Essi una diversa intenzione.*

8. *Quando è chiara la lettera del Contratto non ha luogo alcuna interpetrazione.*

9. *La cessione di un' Impresa Teatrale con tutte le obbligazioni, alle quali è tenuto il cedente, opera che il Cessionario debba godere di tutti i vantaggi dell' Impresa medesima.*

10. *La locazione d'opera è un contratto nel quale può verificarsi la cessione sostituendo il cedente altri, che l'adempia.*

11. 13. 14. *Il Locatore di un' Impresa Teatrale, che proibisce al conduttore per patto di non cedere ad altri l'impresa lacata può non*

riconoscere la cessione, che ne faccia il conduttore, ma non può permettere al medesimo d' impugnarne il contratto.

12. *Fra il cedente, e il cessionario è valido il contratto quantunque in quello di locazione sia proibita la cessione.*

15. *Ne' contratti nominati l' inadempimento da luogo alla refezione de' danni, ma non alla loro risoluzione.*

16. 17. *La cessione quando consista ne' diritti nascenti da un contratto nominato, se non è adempita, ha luogo la refezione de' danni.*

18. *Il distratto non si presume, ma si dimostra con prove concludenti.*

19. *Il recesso da un Contratto non si conclude per avere alcuno de' contraenti taciuto a riguardo de' terzi quella qualità, che in forza del contratto hanno rivestito.*

20. *Le risposte alle Posizioni in Affari di Commercio si possono ricevere alle udienze perchè si risolvano in interogazioni.*

21 *Le cause quando hanno ricevuto il conveniente esame debbono risolversi.*

Storia della Causa

L' Accademia de' Risoluti del Teatro di Via S. Maria di Firenze nel 16 Giugno 1819 ne locò l' Impresa a Giuseppe Pacini per il termine di anni tre; Giuseppe Masoni prestò la sua fidejussione a favore dell' Accademia per l' esatto adempimento degl' impegni assunti dall'Impresariò Pacini.

Dopo qualche tempo e precisamente nella stagione dell' Estate del 1820 il Pacini conoscendo di non potere eseguire le obbligazioni, che gli correvano fece cessione delle sue azioni, e diritti al Masoni con Atto del 19 Agosto. Il Masoni comparve al Tribunale di Commercio, e domandò che fosse dichiarato essere Egli, come Cessionario del Pacini, rivestito di tutti i diritti, e Azioni che a questo competevano: oppose il Pacini, ma con tutto ciò il Tribunale di Commercio esaudì la domanda del Masoni con Sentenza del 29 Settembre 1820. Il Pacini si appellò alla Ruota, e questa nel 4 Novembre dello stesso anno emanò la seguente Decisione.

Attesochè è incontrovertibile che dal Cedente, o renunziante trapassano nel Cessionario, o renunziatario tutti quei diritti che l' Atto di Cessione o renunzia presenta che il Cedente, o renunziante abbia voluto cedere e renunziare, e respettivamente il Cessionario o Renunziatario abbia voluto acquistare; attesochè l' Atto de' 19 Agosto 1820 ò si esamini nella parte proemiale, ò nella parte dispositiva presenta evidente la volontà del sig. Giuseppe Pacini di recedere dalla Impresa del Teatro di via Pietrapiana, o dei Risoluti dependente dalla privata scritta de' 16 Giugno 1819 e di renunziare a favore del sig. Giuseppe Masoni a qualunque azione e diritto al medesimo competente in virtù di detta Scritta de' 16 Giugno 1819 come pure con egual chiarezza resulta la volontà del sig. Giuseppe Masoni di accettare la detta renunzia.

Lo dimostra la parte proemiale giacchè enunciandosi in esso la causa

che determina il sig. Pacini alla successiva disposizione, si dichiara espressamente, che l'impossibilità di proseguire l'impresa del Teatro dei Risoluti in conformità dell'obbligazioni contratte verso quella Accademia colla scritta de' 16. Giugno 1819 è quella che lo impegna a recedere dalla detta Impresa.

Or'il tenore di queste espressioni è così generico è così relativo alla Scritta de' 16 Giugno 1819, dalla quale veniva stabilita l'impresa, che impossibile si rende il limitare il concetto delle parti contraenti ad un subietto più angusto di quello, che presentano le dette espressioni, e così al recesso dall'Impresa per la sola stagione dell'Estate che era già prossima al suo termine, mentre a questa restrizione si oppongono, e la generalità dell'espressioni, e la immediata relazione avuta, non all'obbligazioni soltanto, che in quella stagione al sig. Pacini imponeva la Scritta de' 16 Gingno 1819, ma all'obbligazioni tutte con detta Scritta contratte talchè alla universalità dei diritti dalla medesima derivanti è forza il riportare il concetto dei Contraenti

E ciò resta confermato dalla parte dispositiva, ove si legge, che il detto Pacini per le cause sopra espresse „ Si è determinato di recedere, conforme di fatto spontaneamente recede da detta Impresa „ il qual recesso si vuole da Esso effettuare „. Renunziando conforme renunzia a qualunque azione, e diritto a lui competente in virtù di detta Scritta de' 16 Giugno 1819.

Se dunque il recesso del sig. Pacini fu portato all'Impresa, se con esso volle renunziare a qualunque azione, e diritto ad esso competente, e se a ciò fù indotto dall'impossibilità di proseguire l'Impresa coll'adempimento delle obbligazioni verso l'Accademia dei Risoluti contratte in ordine alla Scritta con Essa stipulata ne 16 Giugno 1819, bisogna concludere, che il recesso fù generale, e che nessun' diritto dall'Impresa nascente potè nel sig. Pacini rimanere subito che indistintamente fù dall'Impresa receduto, e fu renunziato completamente a qualunque azione, e diritto, giacchè nell'universalità di queste frasi, la universalità dei diritti rimane assolutamente compresa; e che poi questo recesso, e questa renunzia fossero nella loro pienezza accettati dal sig. Masoni apparisce chiaro da quelle parole della Scritta „ ivi „ renunzia .... a favore del sig. Giuseppe Masoni, qual sig. Giuseppe „ Masoni quì presente accetta la detta renunzia „ mentre le relative espressioni „ la detta renunzia „ per loro connaturale operazione importano, che dal sig. Masoni siasi accettato, quanto dal sig. Pacini erasi renunziato, talchè manifesto si rende, che illimitato fù il recesso del sig. Pacini dall'Impresa e che alla totalità dei diritti, che in forza della Scritta dei 16 Giugno 1819 ad esso competevano, fù dal medesimo renunziato, onde qualunque restrizione, che immaginar si volesse nell'Atto dei 19 Agosto 1820, rimane esclusa dalla pregnanza, e dalla generalità delle espressioni adoprate nella parte proemiale, e dispositiva del medesimo.

E questo concetto rimane anche confermato dalla parte declerativa dell'Atto istesso ove si legge, che la detta cessione, o renunzia non doveva pregiudicare ai diritti dell'Accademia, ed al Masoni competenti in ordine

alla Scritta dei 16 Giugno 1819, ma ciò soltanto per il caso, che all'Accademia fosse piaciuto di ripetere i danni dal Pacini inferitili fino al giorno della renunzia per la non seguita prosecuzione dell'Impresa, e che per la refusione dei medesimi si fosse l'Accademia diretta contro il Masoni, nel qual caso a questi competer doveva il diritto della rivalsa contro il Pacini.

Or se il Pacini assunse l'onere di rifondere all'Accademia i danni, fino al 19. Agosto 1820 cagionatili per la non seguita prosecuzione dell'Impresa e di rilevare il Masoni qualora l'Accademia fosse contro di esso proceduta, è ben chiaro, che la Cessione, e renunzia fu estesa ad ogni reparto dell'Impresa, che al sig. Pacini rimaneva da consumarsi in ordine alla Scritta coll'Accademia celebrata, giacchè la promessa della refusione dei danni fu portata espressamente al fatto della non seguita prosecuzione dell'Impresa, e fù tassativamente ristretta ai danni anteriori all'epoca della fatta cessione, il che siccome importa un assoluta inclusione del tempo anteriore, così accerta l'esclusione del tempo posteriore all'Atto dei 19 Agosto 1820, e stabilisce per ciò che questo Atto fù portato a tutto quel tempo a cui poteva l'Impresa durare in conformità della scritta dei 16 Giugno 1819.

Stabilita poi in tal guisa quale era l'importanza dei diritti dal sig. Pacini ceduti al sig. Masoni, servendo sempre al tenore delle espressioni, era egualmente facile il riconoscere, che la Causa finale di questa Cessione, e renunzia si sostanziava nella impossibilità nella quale trovavasi il sig. Pacini di proseguire l'Impresa uniformemente alle obbligazioni contratte verso l'Accademia, e non gia nella veduta, che il sig. Masoni dovesse corrispondere a tutti gli impegni, che per dependenza delle rappresentanze che dal sig. Pacini si erano date nella stagione dell'Estate gravitarono sopra di Esso, e che erano resi evidenti dalle proteste contro il medesimo inoltrate dai virtuosi, e Cantanti, mentre resisteva a questo supposto il tenore della parte proemiale dell'Atto ove stà scritto, che il sig. Pacini trovandosi nella impossibilita di proseguire l'attuale Impresa unì formemente alle obbligazioni contratte ec. attesa l'insufficienza dei mezzi „ in quanto che da queste espressioni resulta quale fù la causa finale dell'Atto controverso, e poichè nulla ha di comune con quella che ad essa voleva sostituirsi, doveva perciò la chiarezza della lettera per prevalere ad ogni diversa induzione, ed era inevitabile il concludere, che alla cessione, e renunzia devenne il sig. Pacini unicamente per l'impossibilità di proseguire l'Impresa, e non gia per procurarsi un cessionario, il quale dovesse per esso sodisfare a quei debiti, che aveva contratti nel decorso della stagione, e che avevano servito a convincerlo della insufficienza dei mezzi nella quale trovavasi, onde proseguire l'Impresa.

6

Nè giova il soggiungere, che i princpj di verisimiglianza, e di prudenza obbligavano ad attribuire all'Atto controverso per causa finale il pagamento degl'impegni della stagione corrente, ai quali non era in grado il sig. Pacini di adempire, non potendosi presumere, che egli volesse alla sua Impresa renunziare senza correspettivita, specialmente quando la futura stagione del Carnevale offeriva un lucro certo, ed indubitato.

Poichè a questo reflesso ingegnosamente dedotto, si presentava sicura

Google

7 la replica, che quando i Contraenti hanno chiaramente manifestato i loro concetti, non può una diversa intenzione in essi conoscersi col ricorrere a ciò che è verisimile che ad essi sia caduto in mente, dovendosi ogni interpetrazione escludere, ove chiara, e precisa è la lettera del contratto, talchè quando l'impossibilità di proseguire l'Impresa era la causa che aveva alla
8 renunzia determinato il sig. Pacini, non poteva questa renunzia riguardarsi animata da una causa diversa, e della quale nessuno indizio se ne dava nell' atto medesimo.

E secondariamente doveva avvertirsi, che la cessione avendo per soggetto la prosecuzione di un' Impresa Teatrale da effettuarsi colle obbligazioni che resultavano dalla scritta dei 16. Giugno 1819 era ben naturale che il Cessionario assieme colle obbligazioni dell' Impresa risentisse i van-
9 taggi, ed i lucri possibili della medesima, e precisamente quelli che posteriormente alla fatta cessione potevano verificarsi, giacchè la correspettività della cessione si sostanziava nella liberazione, che il Cedente riportava della prestazione di quelle obbligazioni alle quali sarebbe stato tenuto nella prosecuzione dell' Impresa medesima.

Or' dopo tutto questo non potè neppure valutarsi tutto quello che a difesa del sig. Pacini andavasi soggiungendo, e che si faceva consistere nell' rimproverare di nullità la Cessione controversa, sia perchè consistendo nella Cessione di una locazione di opera era questa di diritto non cessibile ad altri, tanto più poi, che l'Accademia locatrice *all' Articolo* 9 della Scritta de' 16 Giugno 1819 aveva denegato al Pacini la facoltà di cedere ad altri la sua Impresa; secondariamente si rilevava, che il Cessionario non aveva adempito all' impegni, che aveva egli con il cedente contratti, e così se ne concludeva, che la fatta cessione era venuta a risolversi per l'inadempimento per parte del Cessionario, ed il Cedente ritornar' poteva all' esercizio dei suoi primieri diritti.

Ed in terzo luogo si sosteneva, che tale era stato il contegno dal sig. Masoni tenuto posteriormente alla riportata cessione, che da Esso potevasi ragionevolmente dedursi, che Egli aveva voluto recedere dal contratto, e riporre il sig. Pacini in quello stato in cui trovavasi avanti la fatta Cessione.

Strettamente però rispondevasi a ciascuno degl' enunciati mezzi di difesa, e quanto al primo giustamente si andava dicendo, che anche la loca-
10 zione d'opera è un contratto nel quale può verificarsi la cessione, sostituendo altri che per il cedente l'adempia, siccome con i citati, insegna *Pacion. de locat. Cap.* 32. *N.* 2. talchè non sussisteva quella nullità della controversa cessione, che si voleva desumere dalla natura dell'oggeto caduto in cessione.

E questa nullità non poteva emergere dalla proibizione di cedere l'Impresa ingiunta dall' Accademia al sig. Pacini, mentre senza trattenersi a ripetere ciò che sulla giusta intelligenza di questa proibizione, e che poteva convenire alla disputa attuale, và rilevando *Pacion. de locat. cap.* 32 *N.* 4. § *usque N.* 9 toglieva ogni difficoltà sopra la pretesa nullità della cessione per

la proibizione di cedere contenuta nella scritta dell'Accademia locatrice il riflettere, che questa proibizione poteva autorizzare l'Accademia a non riconoscere la fatta cessione ed a richiamare il sig. Pacini a sodisfare da se stesso alle sue obbligazioni, ma non poteva permettere al sig. Pacini di impugnare il suo contratto di cessione, giacche fra esso, ed il sig. Masoni era questo contratto valido, e perfetto, e solo poteva rimanere risoluto sè dall' Accademia fosse sembrato conveniente di dedurre i propri diritti, i quali però si sarebbero potuti sostanziare nel pretendere di non riconoscere il subconduttore sig. Masoni, ma non sarebbero potuti giungere al punto di far sì, che fra il Pacini, ed il sig. Masoni non fosse intervenuta la disputata cessione secondo che bene osserva *Altimar. nullit. Cont. Rub.* 1. *par.* 2. *quaest.* 17. *N.* 56.

Talchè il patto che si obiettava non era di ostacolo per la sussistenza giuridica della Cessione, nè il sig. Pacini si poteva di esso giovare per pretendere la nullita della medesima, essendo questo un diritto dalla sola Accademia esperibile. 14

Quanto poi al preteso inadempimento, non sussisteva esso *di fatto*, e non rilevava *di diritto*.

Subito che in fatto nessuna obbligazione assunse il sig. Masoni, come è stato di sopra dimostrato, di sodisfare agli impegni che aveva contratto il sig. Pacini per causa dell' Impresa ritenuta fino al 19. Agosto 1820. e che l'obbligazioni nascenti dal Contratto d'Impresa quale il sig. Masoni doveva adempire posteriormente alla riportata Cessione erano correlative al Contratto medesimo d'Impresa, ma non a quello di Cessione, si comprende facilmente che nessuno inadempimento si verifica *in fatto* per parte del sig. Masoni di fronte al Cedente sig. Pacini, giacchè qualunque inadempimento delle obbligazioni della Scritta de' 16. Giugno 1819., portava l'inosservanza di questa Scritta, ma non già del diverso Atto dei 19. Agosto 1820., non essendo da questo, ma dalla Scritta de' 16. Giugno 1819. che sono determinate le obbligazioni, che colla Cessione venne il signor Masoni ad assumere.

E trovava poi in ogni evento la sua applicazione la regola di diritto, per la quale viene stabilito, che nei Contratti nominati l'inadempimento da luogo alla prestazione del fatto promesso, e alla refezione dei danni, ma non gia alla risoluzione del Contratto nominato, con essere questa regola estesa anche alla Cessione, quando formano soggetto della medesima i diritti nascenti da un Contratto nominato, secondo che bene osserva *Olea de Cession. Jur. tit. quaest.* 1. *Sub. num.* 21. *et ibi Cencin. adden. sub. n.* 22. 15 16

Quindi siccome non poteva dubitarsi, che la Cessione intervenuta fra il sig. Pacini, ed il sig. Masoni si fosse sostanziata nella renunzia dell' uno a favor dell' altro dei diritti che dipendevano dalla Scritta di Locazione, e Conduzione del Teatro dell'Accademia dei Risoluti, che è assolutamente un Contratto nominato, così ne segue, che la Cessione predetta non poteva per l'inadempimento del Cessionario, qualora si fosse verificato, altrimenti

annullarsi a volontà del Cedente, ma soltanto si sarebbe fatto luogo per il sig. Pacini a tutti quei rimedi che la Legge accorda al Contraente osservante per astringere l'inosservante all'adempimento di ciò che egli ha promesso con un Contratto nominato, e così anche questa difesa condur non
17 poteva a riguardare il signor Pacini ritornato nei suoi primieri diritti e disobbligato da rispettare ulteriormente la fattane Cessione.

Rimase per ultimo in campo il recesso volontario del sig. Masoni dai suoi diritti che si pretendeva resultare dai seguenti fatti; dall'aver cioè il sig. Masoni abbandonata l'Amministrazione dell'Impresa la seconda sera successiva alla riportata Cessione, dal che ne nacque, che l'Accademia volendo provvedere all'adempimento degli impegni con il pubblico Contratto, ricorse all'Autorità legittima, ed ottenne, che fosse in Contradittorio del sig. Pacini, e del Masoni, spiegando ciascuno la qualità che rivestiva in ordine alla Scritta di Locazione del Teatro del 16. Giugno 1819. destinato un'Amministratore, che avesse cura della terminazione delle Rappresentanze, che dovevano eseguirsi per ultimare la stagione Estiva; dall'aver sempre, ed in ogni incontro il Masoni taciuto la qualità di Cessionario, mentre oppostamente il Pacini si diportava come Impresario; dall'avere l'Amministratore provvisorio reso conto a questi della sua gestione, e finalmente dal non essersi il Masoni ingerito nel disimpegno degl'affari Teatrali.

Ma quì ritenuta la regola, che a dì mostrare il distratto si esigono prove concludenti, e per ogni lato perfette, resistendovi ad ammetterlo la presunzione contraria di ragione che regna per la continuazione, e sussistenza dell'Atto che si pretende revocato, siccome osserva la *Florentina*
18 *Distractus* 17. *Feb.* 1778. §. *quantunque av. Brichieri Relat.*, e presi in esame i fatti surriferiti, non sono essi comparsi di quella entità che si richiedeva per stabilire il preteso recesso.

Di fatti nessuno ve ne è che necessariamente porti al resultato preteso dal sig. Pacini, giacchè se si parla della adesione prestata alla nomina di un Amministratore provvisorio senza reclamare la sua qualità di Cessionario, si dovrà convenire, che esso nulla rileva, mentre non potrà pretendersi giammai, che il sig. Masoni abbia receduto dai diritti che li dava la riportata Cessione, se ha tollerato che l'Accademia procedesse alla nomina di un Amministratore, giacchè questa nomina siccome non era per la natura intrinseca della misura abbracciata, destruttiva dei suoi diritti, così poteva da Esso impunemente ammettersi senza che nulla ne ritraesse di svantaggio il sig. Pacini per un preteso recesso, in quanto che l'Amministratore agisce sempre nella rappresentanza di quello che ha di ragione la pienezza de' diritti sulla cosa amministrata, tàlchè tanto era, che il sig. Masoni da se stesso amministrasse, quanto che ritenesse l'Amministrazione per mezzo dell'Amministratore eletto ogni volta che nel sig. Masoni risedeva la qualità d'Impresario in forza della riportata Cessione, giacchè era per interesse di questo Impresario, che agiva l'Amministratore provvisorio.

Digitized by Google

E quando era così nulla rilevava, che il sig. Masoni non abbia [illegible] nota la sua qualità di Cessionario fino a che durarono le Rappresentanze Teatrali, ed abbia anche, come si è supposto, ma non giustificato in processo, fatto conoscere in varie circostanze, ed a più persone, non mai però in presenza del sig. Pacini, che non intendeva di mescolarsi negl' affari dell' Impresa, giacchè non può concludersi il recesso da un Contratto, per non avere alcuno dei Contraenti spiegata a riguardo di Terzi che non potevano a ciò impegnarlo quella qualità, che in forza del Contratto, egli rivestiva, e molto meno servono a stabilire questa prova delle dichiarazioni che sono il frutto della dispiacenza, e del disgusto che derivano dai contratti impegni.

Che poi il sig. Pacini siasi, non ostante la cessione diportato come Impresario era questo un fatto di cui non solo non esisteva prova alcuna, ma era per se stesso irrilevante, giacchè qualunque fosse il suo contegno, egli era conscio a se stesso della cessione che aveva effettuata, e quindi di fronte al sig. Masoni non poteva persuadersi di conservare ancora quella qualità d' Impresario, che aveva al sig. Masoni ceduta, e così non concorreva nel sig. Pacini quella buona fede, che si richiede per desumere dall' altrui taciturnità il recesso dei propri diritti.

Nè meritava plauso l' altra circostanza, che l' Amministratore provvisorio avesse reso conto della sua gestione al sig. Pacini, mentre anche contro questo fatto militava l' eccezzione già dedotta a riguardo da altre circostanze, che cioè non era in guisa alcuna provato che dall' Amministratore fosse fatto questo rendimento di conti al sig. Pacini, e che ciò fosse accaduto in sequela degl' ordini dati dal sig. Masoni, talchè quando mancavano queste giustificazioni non poteva veruna congettura da questo fatto dedursi per stabilire il preteso recesso.

Se poi il Masoni non si ingerì nel disimpegno degli Affari Teatrali, non per questo poteva pretendersi, che egli avesse receduto dal Contratto de' 19. Agosto 1820. mentre questo contegno doveva referirsi, ed alla misura della destinazione di un' Amministratore provvisorio accaduta nel successivo 25. Agosto, ed al rispetto da Esso dovuto agli ordini del sig. Commissario partecipatigli nel 27. in forza dei quali li fu proibito di mescolarsi, e di non disturbare neppure colla sua presenza le operazioni dell' Amministratore provvisorio eletto dal Magistrato, talchè quando a cause così legittime può referirsi la sua inazione, deve riguardarsi da queste determinato il suo contegno, e non già dalla diversa veduta di recedere dai propri diritti.

E dopo tutto questo diveniva inconcludente pure l' abbandono dell' Impresa, che dopo la seconda sera dalla riportata Cessione dicevasi fatto dal sig. Masoni; poichè quando si pretende questo abbandono, si concorda in antecedente, che il sig. Masoni cominciò ad eseguire il suo Contratto di Cessione. E coll' inadempimento delle proprie obbligazioni assunte me-

diante un Contratto nominato, non s'induce il recesso dal Contratto; Quindi ammesso anche quest'abbandono non può inferirsene, che il sig. Masoni abbia receduto dal suo Contratto di Cessione, giacchè la di lui inosservanza non era ai termini di ragione capace ad operarne il recesso.

20 Atteso che le risposte alle posizioni in affari Commerciali possono riceversi anche all'Udienza, giacchè si risolvono in Interrogazioni che si fanno alle Parti, e perciò ad esse è applicabile il disposto dell'Art. 24. del Regolamento per il Tribunale di Commercio.

21 Atteso che quando la Causa ha ricevuto il conveniente esame, e discussione, giusto si rende che sia proceduto alla di lei resoluzione senza ulteriori dilazioni, specialmente quando la causa istessa si riconosce, e viene trattata come urgente.

Per questi Motivi

Previa l'ammissione delle Posizioni richiesta dal signor Giuseppe Pacini, e sentite le risposte date alle medesime dal sig. Masoni alla presente Udienza. Pronunziando sull'Appello interposto dal sig. Pacini dalla Sentenza del Tribunale di Commercio del dì 29. Settembre 1820.; perciò che riguarda il merito della Sentenza predetta, e non già quanto alla rejezione della prova Testimoniale in detta Sentenza contenuta, come che non portato alla discussione della Ruota, l'Appello in questa parte da detta Sentenza; Dice perciò quanto al merito male appellato per parte del sig. Pacini, ben giudicato dalla Sentenza del Tribunale di Commercio del dì 29. Settembre 1820., e quella confermando, ordina che sarà eseguita secondo lo sua forma, e tenore, e condanna l'Appellante nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dall'Illustrissimo Signore

Gio. Batista Brocchi, *Auditore.*

Digitized by Google

DECISIONE CXII.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina admiss. Posit. diei 14. Septemb. 1820

IN CAUSA COMUCCI, E CARLINI

Proc. Mess. Gabriello Piccioli — Proc. Mess. Antonio Feroci

ARGOMENTO

Le posizioni sono ammissibili anche nei Giudizj esecutivi sommarissimi, purchè le medesime sieno dirette a porre in essere almeno una delle eccezioni deducibili in tali Giudizj.

SOMMARIO

1. *L'ammissibilità delle posizioni in un Giudizio esecutivo sommarissimo dipende dal ravvisare se le medesime investino alcuna di quelle ecccezzioni che sono proponibili in un Gindizio di tal natura.*

2. *La dichiarazione, e protesta disgiunta da ogni offerta positiva non trattiene il corso agl'atti esecutivi.*

3. *Le pretensioni che esigono un esame di alta indagine sono incompatibili con un Giudizio esecutivo legittimamente istaurato.*

STORIA DELLA CAUSA

In esecuzione di più Sentenze contumaciali, e contradittorie il sig. Giorgio Comucci messe all'incanto alcuni Beni di proprietà di Gio. Maria Carlini.

Si oppose il Carlini, e dedusse la mancanza di alcune formalità nella procedura degli incanti, e ne chiese la sospensione. IlMagistrato Supremo ravvisando sussistenti i difetti obiettati, dichiarò sospendersi gl' Incanti medesimi fissati al dì 4 Settembre 1818.

Comucci con sua Scritta d'Istanza rettificò gl'atti della Procedura degl'incanti e domandò che fosse nuovamente fissato il giorno per la loro esecuzione.

Carlini dichiarò, che si opponeva alla riassunzione degli Incanti affacciando delle eccezioni relativamente al credito del sig. Comucci.

Replicò il Carlini che non potevano attendersi, perchè esisteva la cosa giudicata. Ad onta di questo il sig. Carlini esibì una Cedola di Posizioni, facendo istanza rispondersi dal Comucci. Questi si oppose a tale domanda e il Magistrato Supremo nel 12. Giugno 1819 riunì l'incidente al merito. Carlini interpose appello da questo decreto, e il Magistrato predetto con successivo Decreto de' 5 Luglio 1819 rigettò come inammissibile l'appello.

Proposta la Causa all'udienza, il Magistrato Supremo colla Sentenza del 18 Gennaio 1820 previa la reiezione dellePosizioni, e non ostante l'opposizione dichiarò potersi assumere dal Comucci gli incanti dei beni di che nella Sentenza del detto Magistrato de' 20 Marzo, e 30 Agosto 1816 e 18 Marzo 1818

Si appellò Carlini contro il suddetto Decreto alla R. Ruota avanti la quale ha sostenuto che le posizioni erano ammissibili in qualunque stato di causa, e perchè questa prova può praticarsi anche contro le Sentenze che si portano ad esecuzione, non essendo le medesime valutabili più di un Contratto pubblico, contro il quale può domandarsi l'ammissione delle posizioni per giustificare dei fatti che possino escludere, o diminuire i resultati del Contratto.

Nel conflitto delle parti la Regia Ruota pronunciò la sua Decisione per i seguenti.

MOTIVI

La Ruota Atteso che sebbene nel sommarissimo Giudizio esecutivo, 1 sieno ammissibili le Posizioni, pur non ostante è certo, che l'ammissibilità delle medesime dipende dal riconoscere se siano esse dirette a porre in essere alcuna di quelle eccezzioni soltanto che sono deducibili nel sommarissimo Giudizio esecutivo. Atteso che il tenore delle posizioni esibite dal sig. Carlini con Scrittura de' 4 Giugno 1819 non presenta che le medesime sieno dirette a concludere l'esistenza di alcuna delle preindicate speciali eccezzioni, siccome lo ha dimostrato il loro materiale riscontro ordinato con il precedente Decreto del dì 29 Agosto 1820, che anzi tutto presenta esistenza di fatti contradetti dalle manifeste, e dirette dichiarazioni provenienti dall'istesso sig. Carlini, onde in queste circostanze inammissibili si rendono le Posizioni medesime; Atteso che non altro mezzo onde attaccare la giustizia della Sentenza del 18 Gennaio 1820 è rimasto al sig. Carlini, che quello di ricorrere alla esibizione della cedola di posizioni, così ne segue, che quando queste posizioni siano inammissibili, rimangono nel loro pieno vigore le dichiarazioni contenute nella Sentenza appellata, in quanto che vengono a mancare d'ogni giustificazione le asserzioni fatte nell'atto di opposizione de' 28 Dicembre 1818 esibito dal sig. Carlini, in rapporto in specie della illiquidità del credito per il quale agisce il sig. Comucci; Atteso che non giova a 2 trattenere la prosecuzione degli atti esecutivi, la dichiarazione, e protesta esibita dal sig. Carlini, mentre essa è disgiunta da ogni offerta positiva, e diretta della somma della quale si riconosce Egli pure debitore, ed anzi esige una nuova liquidazione del suo debito, onde tanto meno era luogo a sospendere gli atti esecutivi, giacchè non pagando il sig. Carlini neppure quella somma, che costituisce il suo debito, appunto perchè crede il medesimo assorbito da quelle pretensioni, che esigono un esame di alta indagine, e che perciò sono incompatibili con il Giudizio esecutivo che dal sig. Comucci è stato legittimamente instaurato.

Delib. delib. Dichiarò, e decretò male essere stato appellato e bene essere stato giudicato colla Sentenza preferita dal Magistrato suddetto.

Digitized by Google

sotto di 18 *Gennaio* 1820, *conferma la medesima, e condanna il sig. Carlini a favore del sig. Comucci nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio.*

Così giudicato dagl'Illusirissimi Signori

Francesco M. Moriubaldini *Pres.*

Francesco Gilles, e Gio. Batt. Brocchi Relat. *Auditori*

DECISIONE CXXIII.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Florentina Admissionis Test. diei 7 *Martii* 1820.

IN CAUSA CIPRIANI, E PARADISI

Proc. Mess. Guido Biadajoli, Mess. Gio. Batista Gadini

Argomento

Per porre in essere l'esecuzione di alcuni lavori può domandarsi, ed ottenersi la prova Testimoniale, all'ammissione della quale non osta il disposto all' Articolo 1341 del Cod. Civile francese in questa parte conservato

Sommario

1. *L' Articolo* 1341 *del Cod. Civile francese impedisce l' ammissione della prova Testimoniale per porre in essere delle convenzioni superiori alla somma di fr.* 150, *ma non dei fatti relativi ad una pretesa esecuzione di lavori rusticali.*

2. *Per porre in essere una esecuzione di lavori rusticali non può pretendersi un foglio scritto.*

3. *In un Giudizio Sommario può avanzarsi in Limine ferendae Sentenziae una domanda incidentale, e la Sentenza che l' accoglie non è irregolare.*

4. *Non può dirsi serotina la domanda d' ammissione alla prova Testimoniale fatta dopo essere stata fissata la risoluzione della causa sul merito, quando con questa l'attore intende supplire alle prove dedotte fino dall' introduzione della lite.*

Storia della Causa

Per porre in essere Andrea Cipriani l' esecuzione di certi lavori rusticali da esso eseguiti in un'podere denominato Serpiolle, appartenente al sig. Priore Bartolomeo Paradisi, domandò, ed ottenne con Sentenza del Magistrato Supremo di Firenze de' 30 Giugno 1812 l' ammissione della prova testimoniale.

Digitized by Google

Credutosi il nominato sig. Priore Paradisi aggravato da una tal Sentenza ne interpose appello avanti la Regia Ruota Fiorentina, dalla quale venne confermata per i seguenti.

MOTIVI

Atteso che non si oppone all' ammissibilità della prova testimoniale domandata dal Cipriani, ed ammessa dalla Sentenza appellata, il disposto dell' *Articolo* 1341 del Cod. Civile di Francia in questa parte tuttora conservato, giacchè la di lui sanzione, come resulta dal tenore dell' Articolo stesso, riguarda la prova che per mezzo di Testimoni far si volesse di Con-
1 venzioni eccedenti la somma di fr. 150, ma non è ostativo all' ammissibilità della Prova Testimoniale diretta a porre in essere dei fatti quali sono quelli in disputa, che concernono l' esecuzione pretesa dei lavori rusticali, dei quali certamente la prova non può esigersi che debba concludersi con
2 un Atto Scritto; Atteso che non sussiste neppure che questa domanda sia irregolare per essere stata fatta quando erasi dai Giudici fissata la spedizone della causa nel merito, giacchè essendo certo che l' attuale giudizio è sommario, nessuna irregolarità vi è ad avanzare prima della pronunzia della
3 Sentenza una domanda incidentale, nè alcun addebito d' irregolarità può farsi alla Sentenza che accoglie questa domanda; Atteso che nemmeno serotina è stata la detta domanda poichè in sostanza è stata ella diretta a supplire a quella prova che il Cipriani assunse di fare colla sua Scrittura dei 22 Dicembre 1818, in cui produsse due dichiarazioni di più Testimoni ricevute avanti Notaro dirette a giustificare l' esecuzione fino di quel tempo commessa dei lavori necessari al podere di Serpiolle, e poichè questa produzione ebbe sicuramente luogo nei primi periodi del Giudizio, così non può
4 concludersi che serotina sia la prova testimoniale domandata, subito che è diretta a compire quella giustificazione che era già stata intrapresa, talchè l'Ammissione della prova domandata non è distruttiva di ciò che è stato finora fatto in Giudizio.

Per questi Motivi

Delib. e delib. Dice male appellato, per parte del sig. Priore Bartolommeo Paradisi, dalla Sentenza Incidentale del Regio Magistrato Supremo del dì 30 *Giugno* 1819, *e respettivamente ben giudicato colla medesima, ordina quella eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, salva sempre al sig. Priore Paradisi la controprova, e condanna detto sig. Paradisi nelle spese anche del presente Giudizio Incidentale.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori.

Francesco M. Mori-Ubaldini *Pres. Relat.*
Gio. Batista Brocchi, e Francesco Cercignani *Auditori*

Digitized by Google

DECISIONE CXXIV.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina condemnationis expen dici 7 Septemb. 1820.

IN CAUSA PRUNAJ, E LEMMI, E CC. di LL.

Proc. Mess. Luigi Migliori, Mess. Antonio Pucci

ARGOMENTO

Il Reo Convenuto, che per qualunque siasi Causa si rende contumace è tenuto a favore dell' Attore alla refezione delle spese del Giudizio in pena della contumacia.

SOMMARIO

1. *La condanna del Reo convenuto contumace nelle spese del Giudizio è conseguenza della sua contumacia.*

2. *Per evitare tal condanna non giova nè la supposta mancanza d'interesse a causa, nè il dispendio della lite, nè la pretesa miseria dell' Attore.*

STORIA DELLA CAUSA

Con atto de' 10 Agosto. 1820 Stefano, e fratelli Lemmi, Cammillo Servi, e Gaetano Grassi si resero opponenti alla Sentenza Contumaciale della Regia Ruota de' 15 Giugno 1820, in quanto che a causa della loro contumacia li aveva condannati nelle spese di quel Giudizio non solo, ma in quelle puranche di prima istanza.

La prefata Regia Ruota trovando insussistenti le ragioni degli opponenti li rigettò dalla loro opposizione con la seguente Decisione.

MOTIVI

Atteso che la condanna nelle spese del Giudizio del Reo Convenuto contumace è connaturale al contegno che da Esso si tiene; Atteso che ad escludere da questa condanna, non giova al contumace l' osservare che egli non ha veruno interesse nel Giudizio al quale è stato citato, e che la sua comparsa in Giudizio non avrebbe fatto altro che esporlo ad un dispendio, che non avrebbe potuto recuperare; E che la domanda dell' attore era talmente destituta di ogni legale fondamento; che neppure veniva a rendersi contumace il Reo convenuto non comparendo alla ricevuta citaz.; e che per ultimo mancava al reo convenuto ogni interesse sulle dichiarazioni che fossero emanate attesa l' inopia, e la miseria estrema dell' attore, giacchè tutti questi reflessi non escludevano quel fatto, che dava causa alla condanna nelle spese del contumace, e quindi non resultava l' ingiustizia di quella pronunzia, dalla quale si reclamava; Atteso che d'altronde la condanna delle spese proferita dalla Sentenza contumaciale de' 15 Giugno 1820 era diretta contro i Creditori di Cammillo Prunaj il quale era attore nel Giudizio di

[margin: 1, 2]

Digitized by Google

cessione di beni da esso contro i suoi creditori intentato, onde era evidente, che questi avevano pur troppo dei crediti da opporre al Prunaj, era quindi giusto, che mentre i creditori dovevano rifondere al Prunaj le spese nelle quali erano incorsi per la loro contumacia, fossero per altro autorizzati ad imputarle in estinzione parziale dei loro crediti per evitare, che nelle dichiarazioni medesime, le quali il Prunaj otteneva nel silenzio dei creditori dovessero ai medesimi riuscire doppiamente dannose, sia colla coazione ad accettare la cessione dei beni, sia con rifondere al Prunaj effettivamente le spese del Giudizio, che nella contumacia dei creditori aveva avuto un esito per esso favorevole; Atteso che relativamente soltanto alla condanna nelle spese si limitava l'opposizione fatta dai creditori alla Sentenza contumaciale dei 15 Giugno 1820, onde quanto al merito della medesima non vi era luogo a veruna pronunzia.

Per questi Motivi

Delib. delib. Rigetta salva l'infrascritta dichiarazione, l'opposizione fatta dai creditori Prunaj, cioè Francesco, e Fratelli Lemmi, e CC. di LL con atto de' 10 Agosto 1820 alla Sentenza Contumaciale della Ruota de' 15 Giugno 1820 favorevole a Prunaj, e contraria ai Creditori del medesimo, e quella in tutte le sue parti conferma colla condanna delle spese contro dei medesimi Creditori anche del presente Giudizio, con dichiarazione però che tutte le spese predette debbano per la rata virile che verrà a far carico ai med. compensarsi con altrettanta rata dei loro respettivi crediti.

Così deciso dall' Illmi. Sigg.

Francesco Gilles *Aud.* F. F. di *Presid.* Gio. B. Brocchi *Relat.* e Francesco Cercignani *Aud.*,

---

DECISIONE CXXV.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina Nullitatis Concordiae diei 12. Settembr. 1820.

In Causa Coen e Guidotti

Proc. Mess. Antonio Paoli — Proc. Mess. Gio. Batt. Ginesi

Argomento

Il debitore, che nella Concordia non opera con buona fede, fingendo de' Creditori non veri, o pagando ad un Creditore una maggior somma che agli altri non può godere de' benefizi della Concordia, essendo questa nulla per la disposizione delle Legge de' 15. Marzo 1782.

SOMMARIO

1. *La Concordia è nulla quando il debitore finge de' Creditori non veri.*

2. *La Legge delle Concordie proibisce di patteggiare con un Creditore separatamente dagli altri.*

3. *La Legge delle Concordie vieta, che il debitore paghi ad un Creditore maggior somma, che agli altri.*

MOTIVI

Attesochè il Paragrafo undecimo della Legge Leopoldina dei 15. Marzo 1782., oltre le altre pene fulmina quella di nullita della Concordia nel caso che il debitore finga creditori non veri. 1

Attesochè dalla verificazione dei Creditori dati in nota dal Guidotti resulta, che il Faini descritto da questo come Creditore, confessò di non essere creditore del Guidotti di alcuna somma, ed è per questo chiaro, che il Guidotti per essere ammesso alla Concordia ha dato un Creditore non vero.

Attesochè non osta che il Faini potesse essere stato Creditore, quando firmò la pretesa Concordia, e fosse di poi stato pagato, quando fu chiamato a riconoscere il suo credito. Poichè questo istesso porterebbe un' altra contravvenzione alla Legge delle Concordie, la quale proibisce il patteggiare separatamente dagli altri con un' Creditore, potendo nascere sospetto, che questo patto porti il pagamento di una somma maggiore di quella sia stata data agli altri, lo che resta inibito. 2

Attesochè anche tutto il contesto dell' affare contribuiva a far credere, che nella Concordia, di che si tratta, non fosse intervenuta quella buona fede, che si ricerca per l' approvazione di essa, mentre i Creditori dati in verificazione, sebbene avessero tutti avuto il quattordici per cento fino dal 1813. sopra i loro respettivi Crediti, interrogati se avevano ricevuto cosa alcuna a conto, risposero non aver ricevuto somma veruna. 3

Per questi Motivi.

Delib. e Delib. Dice male essere stato appellato per parte del sig. Bernardo Guidotti dalla Sentenza contro di lui, ed a favore del sig. Angiolo Coen proferita dal Tribunale di Commercio di Firenze li 29. Maggio 1820., conferma in conseguenza la medesima, e condanna detto sig. Guidotti nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini, *Presidente*
Francesco Gilles, e Gio. Batt. Brocchi *Auditori*

DECISIONE CXXVI.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina Admis Test. diei 25. Ianuarii 1820.

In Causa Rensi e Puini

Proc. Mess. Antonio Uccelli — Proc. Mess. Giuseppe Giusti

Argomento

Le Risposte date alle Posizioni, agl'Interrogatori, ed a qualunque dichiarazione emessa nel corso di una Procedura possono servire di principi di prova in scritto per l'oggetto dell' Ammissione della prova testimoniale.

Sommario

1. *Non v' ha legge, che si opponga alla prova per mezzo di Testimoni di Epoche nelle quali hanno avuto luogo i fatti.*

2. *Il tempo è una circostanza del Fatto.*

3. *Le risposte alle Posizioni, agl' Interrogatori, possono servire di principio di prova in scritto per l' Ammissione de Testimoni.*

Storia della Causa

Il sig. Potestà di Reggello in una Causa vertente fra il sig. Luigi Rensi, ed il sig. Valentino Puini con Sentenza del 7. Agosto 1819. ammesse la prova testimoniale domandata dal sig. Rensi all' oggetto di giustificare alcuni Crediti, che diceva di avere contro il sig. Puini. Da questa Sentenza si appellò il sig. Puini alla Regia Ruota la quale decise nel modo, che segue.

Motivi

Considerando che i fatti articolati nel Capitolato prodotto dall' Appellato con Scrittura del 9. Giugno 1816. hanno rapporto ad epoche anteriori all' introduzione in Toscana delle Leggi relative alla prova conservate provvisoriamente presso di noi con il Sovrano Motuproprio del dì 14. Novembre 1814.

1 Considerando che niuna legge si oppone onde si possa porre in essere per mezzo di Testimoni l' epoche in cui i fatti medesimi hanno avuto luo-
2 go quando il tempo è una circostanza del fatto articolato.

Considerando che il Capitolato di cui si tratta tutto si raggira su quei fatti medesimi, che formarono soggetto nel passato Giudizio delle Posizioni cui chiamato a rispondere l' Appellante o le negò, o vi rispose dubitativamente supponendo di non ricordarsi di ciò che dall' appellato veniva posto.

Considerando che in queste circostanze ancorchè i Crediti pretesi dall' Appellato siano stati creati posteriormente alla attivazione delle Leggi Francesi, non potrebbe a mente dell' Art. 1541. del Codice francese denegarsi l' Ammissione della prova Testimoniale, mentre è oggimai pacifica nei Tri-

bunali la opinione che le risposte alle Posizioni, alli Interrogatorj, ed a qualunque dichiarazione emessa nel corso di una Procedura possono servire di principj di prova in scritto per l' oggetto dell' ammissione della prova Testimoniale, come ne fanno fede gli Allegati dalla Ruota Nostra nella *Decisione del dì 7. Settembre 1818. nella Causa Conti, e Bianciardi*. 3

Per questi Motivi.

Delib. e Delib. Dice male essere stato appellato dal sig. Valentino Puini con sua Scrittura dei 2. Settembre 1819. dalla Sentenza contro di esso proferita dal Potestà di Reggello sotto dì 7. Agosto 1819. a favore di Luigi Rensi, e bene respettivamente giudicato con la Sentenza medesima; perciò dichiara quella doversi confermare, come la conferma in tutte le sue parti, e detto Puini condanna nelle spese del primo, e secondo Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Francesco Gilles Audit. f. f. di *Presidente*

Giovanni Batista Brocchi, e Francesco Cercignani, Relat. *Auditori*

DECISIONE CXXVII.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE.

Florentina Rejetionis Appellationis diei 8. Febbruarii 1820.

IN CAUSA ACCOLLATARI SASSI E TASSINARI

Proc. Mess. Andrea Catani — **Proc. Mess. Iacopo Giacomelli**

ARGOMENTO

Il Litigante quantunque abbia notificata la Sentenza senza alcun riservo può aderire all' Appello dalla medesima interposto dall' altro Litigante, purchè l' Atto di adesione sia fatto nel termine di giorni quindici da quello della Notificazione dell' Atto di Appello.

SOMMARIO

1. 7. 8. *Il diritto di adesione all' Appello deve esercitarsi nel termine di giorni quindici da quello della Notificazione dell' atto di Appello.*

2. *La legge, che ha assegnato il termine di giorni quindici a potere aderire all' Appello ha contemplato un' atto diverso da quello della prosecuzione dell' Appello.*

3. *L' Adesione all' Appello deve farsi avanti il Tribunale al quale si porta l' Appello.*

4. *L' Adesione all' Appello si risolve in una specie d' intervento, ch' è concesso a chiunque ha interesse nel Giudizio d' Appello.*

5. *Le parole della Legge quando sono precise debbono intendersi nel senso il più comune.*

6. *La disposizione della Legge dee riferirsi al caso investito dalle parole della medesima.*

9. *La Legge non può dirsi, che avendo parlato chiaramente di un' Atto, abbia inteso di ragionare di altro totalmente distinto.*

10. *La regolarità degli Atti dipende dall' osservanza delle forme dalla Legge stabilite.*

11. *L' Adesione all' Appello per quanto si risolva in un' intervento ha la sua norma speciale relativa al tempo nel quale dee praticarsi.*

12. *La speciale disposizione prevale alla generale.*

STORIA DELLA CAUSA

Gli Accollatari del Patrimonio Sassi nel 27. Settembre 1819. interposero Appello da una Sentenza proferita dal Magistrato Supremo nel 22. Giugno di quell' anno ad essi contraria, e favorevole al sig. Giovanni Tassinari alla Regia Ruota, e quindi lo proseguirono nelle forme consuete. Il sig. Tassinari ancora nel primo Dicembre del medesimo anno 1819. appellò dalla medesima Sentenza in quella parte, nella quale credeva di essere stato aggravato. Gli Accollatari Sassi si opposero a questo Appello, e ne domandarono la rejezione. Portata la Questione sopra questo Incidente alla Regia Ruota fu da questa con Sentenza del dì 8. Febbraio 1820. fatto plauso alle loro Opposizioni.

MOTIVI

Attesochè sebbene possa con plauso proporsi che il Litigante che ha notificata senza alcuna riserva la Sentenza non resta impedito dal diritto di aderire all' Appello, che dall' altro Litigante venga contro la detta Sentenza interposto, giacchè l' Art. 708. del Regolamento di Procedura, da cui emana questo diritto di adesione all' Appello, dichiara irretrattabile l' accettazione della Sentenza fatta da colui che senza preservativa ne fa la notificazione, qualora nel termine in detto Articolo designato non abbia fatta adesione all' Appello interposto dall' altro Litigante, il che dimostra, che l' accettazione della Sentenza può in qualchè maniera ritrattarsi, e quindi segue, che l' indistinta disposizione degli Articoli 701. e 702. è subordinata alla Sanzione del successivo Art. 708.; Pure sebbene possa ciò sostenersi, è necessario però onde questo diritto di adesione diventi utile, che sia esercitato nel termine dalla Legge stabilito, e così entro quindici giorni dal dì che vien notificato l' appello, mentre dopo la spirazione di questo termine l' adesione non è più ammissibile a tenore del letterale prescritto al surriferito Art. 708.

Attesochè quando la Legge ha misurato il termine di giorni quindici assegnato per l' Adesione dal dì che l' Appello sarà stato notificato, ha contemplato un' atto diverso dalla Prosecuzione dell' Appello, e conseguente-

Digitized by Google

mente resiste alla lettera manifesta della legge, ogni sostituzione che far si
volesse dell' Atto di Prosecuzione d' Appello, all' Atto istesso dell' Appello 2
per calcolare dal primo il termine stabilito per l' adesione.

Attesochè che neppure rilevano le osservazioni che a coonestare questa
sostituzione si deducano, sia dall' interpetrazione cui può andar soggetta la
parola appello, che può portarsi più propriamente a quell'Atto con il quale
si radica la giurisdizione nel Tribunale a *quo*, anziche a quell' atto che si
fa avanti il Tribunale a *quem* sia dalla circostanza, che al solo atto di adesione
contenente il gravame inferito dalla Sentenza a colui che aderisce, si
limita la Procedura ad esso prescritta per il suo appello, il che rende più
ragionevole che l' atto di Adesione sia fatto avanti il Tribunale a cui si porta
l' Appello, e quando la giurisdizione è stabilita piuttostochè quando non 3
esiste che il semplice atto di appello; Sia perchè l' Adesione risolvendosi in
una specie d' intervento, siccome questo è concesso a chiunque abbia interesse 4
nel Giudizio d' Appello e nell' Art. 757. il *Giudizio d' Appello* viene
appreso per il Giudizio radicato nel Tribunale *ad quem*, onde anche
l' Adesione può ammettersi quando il Giudizio di Appello colla Prosecuzione
è deferita al Tribunale Superiore.

Poichè si presenta primieramente una replica generale, che cioè ove
se parole della Legge sono precise, devono le medesime intendersi in quel 5
senso, che è il più generale, ed il più comune, e conseguentemente anche
la disposizione della Legge deve referirsi al caso che direttamente investono 6
le predette parole della Legge medesima, talchè fissando l' Art. 708. il
termine all' Adesione dal dì della notificazione dell' Appello, ed essendo assolutamente
un atto di appello quello che deve farsi avanti il Tribunale *a* 7
quo, cessa la ragione di riportare alla notificazione della prosecuzione dell'
Appello il momento da cui deve cominciare a decorrere il termine ad aderire,
giacchè ritenendo il significato delle parole della Legge ristretto all'
atto di cui essa fa menzione, si trova soggetto congruo al suo disposto, e
quindi non può un diverso atto sostituirsi a quello dalla Legge designato 8
agli effetti da essa voluti.

E secondariamente risponde in specie al primo reflesso, che conoscendo
distintamente la Legge l' atto di appello, e quello della di lui Prosecuzione
al segno, che assegna tempi diversi alla di loro esecuzione, ed attribuisce
ai medesimi effetti diversi, non è dato in queste circostanze il credere,
che ove la Legge ha parlato chiaramente di uno di questi atti, abbia inteso 9
di ragionare dell' altro totalmente distinto; Risponde al secondo reflesso,
che dalla esonerazione di ogni ulteriore formalità accordata al Litigante,
che aderisce all' appello, non può desumersi verun riscontro per determinare
il momento in cui deve farsi l' atto di adesione, giacchè il disimpegno
di ogni altra formalità è l'effetto che la Legge ha attribuito alla regolarità
dell' atto, ma questo effetto non può somministrare la norma per riconoscere
quando l' atto medesimo sia stato fatto regolarmente, giacchè la 10
regolarita dipende dall' osservanza delle forme dalla Legge stabilite; E ciò

tanto più perchè la riproduzione degli atti che accade colla Prosecuzione dell' appello che venga fatta dell' Appellante sottopone alla cognizione del Giudice d' Appello l' atto istesso d' adesione che venga fatta dopo la notificazione dell' appello, e così ha potuto la Legge escludere per questi appelli adesivi ogni altra forma successiva, senzache da ciò possa congetturarsi che abbia stabilita la necessità di fare l'atto di adesione in un tempo, diverso da quello che presentano le di lei letterali espressioni. E risponde al terzo reflesso, che l' Art. 757. non sa che designare le Persone le quali possono in appello intervenire al Giudizio, ma da ciò non è possibile il desumere alcun fondamento per stabilire che l' adesione possa essere fatta in un tempo diverso da quello che la Legge alla esecuzione di questo atto ha letteralmente prefinito, giacchè quando anche per ipotesi questo atto 11 si risolva in un Intervento, ha per altro la sua norma speciale relativa al tempo nel quale deve praticarsi onde sia utile, e perciò una disposizione positiva di legge, non può essere modificata da ciò che generalmente sull' Intervento possa essere stabilito, prevalendo sempre alla generica disposizione, ciò che viene con una speciale disposizione determinato.

Per questi Motivi

Dichiara inammissibile l' Appello Incidente interposto per parte del sig. Giovanni Tassinari con Scrittura del dì 1. Dicembre 1819. dalla Sentenza proferita dal R. Magistrato Supremo sotto dì 22. Giugno 1819., e condanna detto sig. Tassinari nelle spese della presente dichiarazione.

Così è stato deciso dagl'Illustrissimi Signori.

Francesco Maria Mori-Ubaldini, *Relat.*
Francesco Gilles, e Gio. Batt. Brocchi Relat. *Auditori*

DECISIONE CXXVIII.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina Pretensae Admis. Test. diei 25. Januarii 1820.

IN CAUSA TURLONIA E WALLIS

Proc. Mess. Giacinto Cerboncelli — Proc. Mess. Carlo Catanzaro

---

ARGOMENTO

La Prova Testimoniale, che domanda il Mandatario per dimostrare i diritti del Mandante contro terza persona quando è irrilevante non è ammissibile, e non si ammette quando il fatto, che colla medesima vorrebbe porsi in essere può accertarsi con altri mezzi, e quando questo fatto da giustificarsi nulla ha di comune con la contestazione Giudiciale, che verte fra le Parti.

Digitized by Google

Sommario

1. *Per l' ammissione della Prova Testimoniale deve, determinarsi la rilevanza della medesima.*

2. *Il Mandatario dee somministrare al Mandante tutti i mezzi atti a procurargli il compimento de' suoi diritti, che dipendono dal Fatto dello stesso Mandatario.*

3. *La prova Testimoniale, che domanda il Mandatario per porre in essere un diritto del Mandante, quando è irrilevante, non è ammissibile.*

4. *La prova Testimoniale non si ammette quando il Fatto, che si vuol provare, si può con altri mezzi accertare.*

5. 6. *Non può supporsi, che la consegna di Oggetti di un valore segnalato si faccia senza riportarne un riscontro.*

7. *La prova Testimoniale quando è diretta a porre in essere un Fatto, che nulla ha di comune, con la contestazione giudiciale fra le Parti vertente non è ammissibile.*

Storia della Causa

S. E. il sig. Giovanni Turlonia Duca di Bracciano nel 20. Gennaio 1816. domandò al Magistrato Supremo, che il sig. Giorgio Wallis venisse obbligato a render conto immediatamente del prezzo ricavato dalla Vendita de' Quadri consegnatili, e descritti nelle due note de 24. Giugno 1806., o sivvero nel caso, che fossero invenduti, alla restituzione de medesimi. Il sig. Wallis domandò di essere ammesso alla prova Testimoniale a fine di giustificare di aver passati i suddetti Quadri al Banchiere sig. Bucharan, ma il Magistrato Supremo non facendo plauso a questa domanda la rigettò con Sentenza de 29. Novembre 1819., dalla quale essendosi appellato il sig. Wallis alla Regia Ruota fu da questa confermata colla seguente Decisione.

Motivi

Attesochè nelle questioni che interessano l'ammissibilità della prova Testimoniale non può trascurarsi giammai di determinare la rilevanza che nel Giudizio intrapreso può ottenere la prova che si vuole cimentare. 1

Attesochè il Giudizio principale fra le Parti vertente ha per oggetto di ottenere dal sig. Giorgio Wallis il discarico dei Quadri ad esso consegnati dal sig. Duca Giovanni Turlonia.

Attesochè la consegna dei detti Quadri, che dal sig. Wallis si vuole dimostrare fatta al sig. Buchanan già Banchiere, deve operare un discarico del sig. Wallis medesimo, non può controvertersi, che deve essere giustificata in un modo che permette al sig. Turlonia di prevalersi di questa giustificazione per dirigersi quando lo creda di suo interesse, contro il sig. Buchanan medesimo, giacchè il Mandatario è nel dovere di somministrare al Mandante tutti i mezzi che possono procurarli il compimento dei suoi diritti, e che dipendono dal fatto istesso del Mandatario spiegato nella esecuzione del ricevuto Mandato. 2

Attesochè la prima Cedola di Capitoli dal sig. Wallis esibita, mentre

è diretta a giustificare con Testimoni la consegna surriferita dei Quadri del sig. Turlonia fatta al sig. Buchanan, ben si comprende che diventa una prova irrilevante per il sig. Turlonia, subitochè non può questa in guisa alcuna affliggere, e pregiudicare al sig. Bucharan medesimo, e perciò, siccome questa prova, anche conclusa, nulla rileverebbe, così non può ammettersi.

3

Attesochè anche a maggiore esuberanza per l' inammissibilità di questa prova concorre il principio, che alla prova testimoniale non deve aversi ricorso, ove il fatto da provarsi debba con somma verisimiglianza supporsi che con altri mezzi diretti si possa accertare; Ora è bene strano il supporre che il sig. Giorgio Wallis, consegnando al sig. Buchanan non tanto per conto del sig. Turlonia, ma anche come si asserisce, per proprio interesse dei Quadri di un valore segnalato, non fosse sollecito di riportare un riscontro di questa consegna, o non fosse la medesima fatta in guisa da non potersene ad ogni richiesta ottenere la prova diretta, e poichè non è credibile, ciò che è assolutamente inverisimile, così non può supporsi che al sig. Wallis manchi il modo di giustificare in un modo diretto, e non sussidiario la detta consegna, dovendosi credere al sig. Wallis in tal circostanza praticato un contegnò affatto inverisimile, ne segue perciò, che non vi è luogo ad ammettere la prova sussidiaria domandata, specialmente quando nessuna circostanza si allega per la quale sia al sig. Wallis rimasto impedito di giustificare con una prova diretta quella consegna che è impresumibile che da esso fosse fatta in guisa da rendersi necessaria la prova Testiminale per compirne la giustificazione.

4

5

6

Attesochè questa irrilevanza anche più manifesta si ravvisa quanto all' altro oggetto dei primi Capitoli prodotti, e che consiste nel costatare il Credito del sig. Buchanan al tempo della fattali consegna, giacchè bene si comprende, che questa opinione, e Credito male può concludersi con il deposto di soli tre Testimoni, due dei quali stranieri al Paese, ove il sig. Buchanan aveva il suo stabilimento, e molto più, che difficili non sono le prove più speciali che a ciò relative può procurarsi il sig. Wallis independentemente dal Deposto dei Testimoni indotti.

Attesochè i Capitoli addizionali riguardano la prova di un fatto che nulla ha di comune con la contestazione giudiciale fra le Parti vertente, siccome dimostra il tenore dei Capitoli messi a confronto con gli oggetti che si contengono nella Domanda principale introduttiva del Giudizio.

7

Dichiara male appellato per parte del Sig. Giorgio Wallis ne' 9. Dicembre 1819. e respettivamente ben giudicato dalla Senten za contro di esso, ed a favore del sig. Duca Don Gio. Turlonia proferita dal Magistrato Supremo ne' 27. Novembre 1819, e perciò quella conferma in tutte le sue parti, e condanna il Sig. Wallis nelle spese giudiciali della presente istanza.

Così giudicato dagl' Illustrissimi Signori

Francesco Gilles, f. f. di *Presidente*

Giov. Batt. Brocchi Relat., e Francesco Cercignani *Auditori*

DECISIONE CXXIX.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina Praetensae Retentionis diei 13. Ianuarii 1820.

IN CAUSA NESTI NE GAMBASSINI E NESTI

Proc. Mess. Ferdinando Andreozzi — Proc. Mess. Luigi Migliori

---

ARGOMENTO

L' Attore, che fonda la sua intenzione nella qualità di Erede del Padre, o del Nonno ha diritto con questa veste di rivendicare ciò che all' Eredita pervenutagli appartiene, e se il Reo per mantenersi nel Possesso di un Fondo alla medesima Eredità spettante vuole escludere nell' attore la qualità Ereditaria è d' uopo, che dimostri i Titoli del suo possesso.

SOMMARIO

1. *Non si da luogo a Perizia quando manca il soggetto sopra del quale dee cadere.*
2. *La qualità livellaria di un Fondo non impedisce alla Donna legataria di essere messa in Possesso.*
3. *Il figlio anco senza adesione* in Favorabilibus *diventa Erede del Padre.*
4. *Quando l' Attore agisce come Erede del Padre, o del Nonno, se il Reo vuole escludere la di lui qualità Ereditaria, è tenuto dimostrare il Titolo del suo possesso.*

STORIA DELLA CAUSA

Rosa Nesti Moglie di Giuseppe Gambassini ottenne dal Magistrato Supremo con Sentenza del primo Giugno 1819. il possesso di una Casa di diretto dominio de' Monaci di Camaldoli attesa la sua qualità di Erede dell' Avo, e ne fu remosso Uomobuono Nesti, che ne godeva il possesso, il quale credendosi aggravato interpose Appello alla Regia Ruota, e questa nel 13. Gennaio 1820. pronunziò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè non può mai esser luogo a Perizia quando manca il soggetto sopra cui quella possa cadere. 1

Attesochè non erano provati i pretesi miglioramenti, per conoscere i

quali era stata domandata la Perizia, giacchè i medesimi erano stati fatti ad Antonio Nesti, che non era a causa, e non ne richiedeva il rimborso.

Attesochè giusta compariva la Sentenza del Magistrato Supremo, che immesse nel possesso del Piano di Casa di che si tratta la Rosa Nesti nei Gambassini remosso il sig. Gaetano Nesti conosciuto sottonome di Uomobuono, giacchè, come bene si espresse nei suoi Motivi il Magistrato Supremo, l' Attrice aveva fondata la sua intenzione nella qualità Ereditaria del Nonno, colla qual Veste gli era permesso di rivendicare ciò che nell' Eredità del medesimo si ritrovava.

Attesochè niente ostava che si trattasse di Casa Livellare del Sacro Eremo di Camaldoli, nel di cui Contratto di Concessione si vedessero richiamati i soli maschi, non si provava perciò dal Reo convenuto di essere nel grado di vocazione capace di escludere l'Attrice, e d' altronde l' Attrice avrebbe in ogni caso diritto di essere rimessa nel detto Piano di Casa come legataria del di lei Nonno legittimo possessore di detta Casa, il quale lasciò alla medesima a titolo di dote scudi cento.

2

Attesochè non sussistevano i Gravami allegati da Uomobuono Nesti colla Scrittura degli 11. Settembre 1819., mentre irrilevante compariva, che Gaetano Nesti Padre dell' Attrice fosse morto pochi giorni dopo la morte del Padre giacchè essa divenne per disposizione della Legge Erede del Padre, quantunque non avesse tempo di adire la di lui eredità, essendo di regola che il figlio anche senza adizione *infavorabilibus* diventa erede del Padre.

3

Attesochè irrilevante pure compariva il secondo Gravame; mentre sebbene il possessore non sia obbligato a dedurre il titolo del suo possesso, tuttavolta una tal regola si limita quando l' Attore ha fondata la sua intenzione nella qualità ereditaria o del Padre, o del Nonno, giacchè allora il Reo, se vuole escludere la detta qualità, è tenuto dimostrare di essere egli il vero erede' giustificando il titolo del suo possesso.

4

Attesochè non sussiste nemmeno il terzo gravame fondato nell' avere la Sentenza appellata denegata la reiezione per i pretesi miglioramenti, giacchè questi non sono stati in alcuna guisa giustificati.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Previa la rejezione della domanda incidentale di Perizia; Dice male appellato per parte di Gaetano o sia Uomobuono Nesti dalla Sentenza del Magistrato Supremo del dì 1. Giugno 1819., bene con detta Sentenza giudicato, quella perciò conferma, e condanna l' Appellante nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini, *Presidente*
Gio. Batt. Brocchi Relat., e Francesco Cercignani *Auditori*

DECISIONE CXXIX.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina Transactionis diei 17. Augusti 1820.

IN CAUSA ROSSI, E LAGESVERD, E GATTAI

Proc. Mess. Carlo Catanzaro Proc. Mess. Cosimo Vanni Proc. Mess. Antonio Paoli

---

ARGOMENTO

La Transazione fatta colla consegna di un Fondo da uno de' Transigenti all' altro Transigente colla promessa dell' evizione, è eseguibile, nè può revocarsi quando si scopra, che il Fondo consegnato non è stato pagato, subito che il Consegnante nell' Atto di consegnarlo ne aveva non solamente il possesso, ma ancora l' autorizzazione da quegli, dal quale ne aveva fatto acquisto di disporne come di cosa sua propria.

Il Credito si giudica proprio di quegli, a di cui favore parla il Documento, nè ciò impedisce, che il Debitore sequestrato ne abbia fatto dopo il sequestro la dichiarazione di buona fede a vantaggio del vero proprietario; ma è d' uopo che con prove certe, e indubitate ne venga giustificata a favor del medesimo la proprietà.

SOMMARIO

1. *Il recesso da una Transazione non si prova colla produzione di una Lettera di una sola delle Parti.*

2. *L' Attestato non è valutabile quando il Testimone può esser capitolato.*

3. 4. *La Transazione è eseguibile ancora nel caso, che si scuopra non essere stato pagato il Fondo assegnato da uno de' Transigenti all' altro Transigente, quando quegli ha promessa la rilevazione nel caso di Evizione.*

5. *Il Transigente, che riceve un Fondo garantito per l' Evizione dall' altro Transigente, non può ritirarsi dalla Transazione ancora nel caso, che il Fondo resti evitto.*

6. 7. *Il Sequestro subito ch' è stato confermato si deve al Creditore Sequestrante l' Oggetto Sequestrato ancora nel caso, che dopo la conferma si scuopra che la proprietà di quest' oggetto non è del Debitore.*

8. *Non può reclamare i favorevoli effetti della Legge quegli, che col suo consenso ha contribuito alla sospensione del Giudizio.*

9. *L' Atto approvato da' Contraenti non è un semplice progetto ma un definitivo accomodamento.*

10. *Le Trattative per devenire ad un' accomodamento diverso da altro già concluso non provano di quello lo storno.*

Digitized by Google

11. 12. *Quegli, che condescende a delle Trattative per un nuovo accomodamento diverso da altro già concluso, non può dirsi, che abbia rinunziato a quello.*

13. *La confessione stragiudiciale fatta ad un Terzo non fa piena prova.*

14. *La confessione di un Testimone singolare non esaminato in Giudizio non fa prova.*

15. *Il Debitore, che si obbliga di pagare una somma* al Momento, *s'intende al momento della celebrazione del Contratto, e non a quello de' Capitoli Preliminari di un' accomodamento.*

16. *La Rinunzia alla purgazione della mora non è applicabile senza la rinunzia all' Intimazione.*

17. *Le Espressioni dubbie s' intendono sempre a favore del Promittente.*

18. *Il possesore di un Fondo, il quale, non ha pagato, può disporne subito che viene a ciò autorizzato dal Venditore.*

19. *Si crede sempre proprietario del Credito quegli a di cui favore parla il Documento, se con prove immuni da ogni eccezione non ne viene giustificata la pertinenza a vantaggio di un' altro.*

20. *La dichiarazione di buona fede di un Debitore sequestrato fatta posteriormente al sequestro non trattiene gli effetti dello stesso sequestro.*

MOTIVI

Atteso che non era provato per parte di S. Ecc. il sig. Cav. Giovan Claudio De Lagesverd il mutuo recesso dai Preliminari di Transazione fra il sig. Poerio di lui Procuratore, ed il sig. Leopoldo Rossi stipulati nei 20. Gennajo 1818.

Atteso che questo recesso non si poteva concludere per avere il signor Lagesverd detto, che nella detta Transazione vi era uno sbaglio di Scudi 150., giacchè questo avrebbe portata una correzione, ma non un recesso.

Atteso che questo medesimo recesso non poteva dirsi indotto dalla Lettera dal sig. Poerio scritta al sig. Rossi nel mese di Settembre, giacchè questa avrebbe portato una credenza in Poerio del recesso, ma non proverebbe il recesso per parte del sig. Rossi senza vedere la responsiva del sig. Rossi, che non era in Processo.

Atteso che la Lettera scritta dal sig. Rossi al sig. Poerio il dì 14. Settembre non poteva essere risposta alla Lettera scritta senza data, perchè era replica di altro Biglietto scritto dal sig. Poerio l' istesso dì 14. Settembre, ed esistente in Processo, col quale era il sig. Rossi invitato ad indicare un' ora nella giornata per comunicargli la risposta del suo Amico, la quale suppone della più grande importanza, a cui risponde il sig. Rossi, che si porterà da lui in replica al suo Biglietto, e d' altronde questa replica rimarrebbe affatto insignificante se dovesse prendersi per risposta all'altra Lettera con data in bianco.

Atteso che questo stesso recesso non lo portano le risposte date alle Posizioni per le ragioni addotte nel motivo del Magistrato Supremo.

Atteso che il medesimo recesso non comprovano le pretese trattative non negate neppure dal sig. Rossi, giacchè queste potevano appellare alla conciliazione sul preteso sbaglio degli Scudi 150., di cui si lagnava il sig. Lagesverd, e che al sig. Rossi premeva d'indurre questo a non farne conto attese le sue circostanze.

Atteso che l'attestato del Marchetti non era valutabile per comprovare il recesso suddetto, subitochè il medesimo senza bisogno di fare attestato poteva essere capitolato, perchè il di lui deposto potesse essere nelle forme volute dall' attuale Codice di Procedura valutato. 2

Atteso che finalmente per convalidare il detto recesso niente poteva giovare l' avere il sig. Rossi nel fare la confessione del sequestro Gattai narrato il fatto della Lite promossa dal sig. Lagesverd al Magistrato Supremo senza punto fare menzione della Transazione. Poichè per l' effetto suddetto bastava narrare ciò che disse il sig. Rossi, senza che fosse necessario allegare la Transazione, la quale ancorchè fosse allegata, niente avrebbe potuto giovare al sig. Lagesverd, come sarà dimostrato in appresso. E quello che toglie ogni disputa si è che la detta Dichiarazione fu fatta dal sig. Rossi di concerto col sig. Lagesverd, e minutata dal di lui Procuratore, come resulta dalla Scrittura esibita in Atti nei 4. Febbrajo 1819.

Atteso che non era opponibile che quando ancora non costasse, come non costava del recesso della fissata Transazione fosse l' esecuzione di questa diventata impossibile al sig. Rossi per avere assegnato in essa al signor Lagesverd un Palco nel Teatro degl' Intrepidi, quale non essendo stato pagato poteva cagionare un Evizione al sig. Lagesverd. Molto più attesa la protesta fatta per parte dei sigg. Corsi Venditori di volere essere pagati nell'Agosto dell'Anno 1821. termine prefinito al pagamento. Imperocchè questa stessa pretesa evizione fu contemplata nella Transazione nella quale all'*Art.* 5. fu convenuto « Che in qualunque caso che il Palco sia evitto, o « molestato per qualunque titolo, o di privilegio, o d' ipoteca, o di credi- « to anteriore, il sig. Rossi sia tenuto di rimborsare il sig. Lagesverd del « suo valore di Scudi 500. dentro il termine di un' anno dal dì della Evi- « zione verificata col pagare al signor Lagesverd il frutto alla ragione del sei per cento l' anno.

Se pertanto il sig. Lagesverd contemplò appunto questo caso, e ne pattuì l' interesse, mancava ogni diritto al medesimo di reclamare, che essendosi scoperto che il Rossi non aveva pagato il Palco fosse questa una ragione per credere che il sig. Rossi non potesse eseguire la Transazione. 3

Senza che faccia ostacolo che i Venditori del Palco siano comparsi in Giudizio, ed abbiano dichiarato di volere essere pagati al termine della dilazione accordata. Poichè questo vorrà dire che il sig. Lagesverd avrà diritto d' intimare il sig. Rossi al termine della dilazione, perchè dentro l' anno paghi a forma della Transazione il prezzo del Palco, ma non potrà dar diritto al sig. Lagesverd di ritirarsi dalla Transazione. 4 5

Atteso che rapporto al sequestro fatto dal Gattai, quantunque il sig. Rossi fosse debitore del sig. Lagesverd, e non del Talchi, non ostante siccome la dichiarazione del Talchi, che il Credito Rossi non era suo, ma del sig. Legesverd fu posto in Atti dopo che il signor Gattai aveva ottenuto la conferma del Sequestro, e la dichiarazione per conseguenza che il Credito Rossi spettasse al suo Debitore Talchi, così la più tarda dichiarazione del Talchi non potè privare il Gattai di un gius quesito dirimpetto al nome di Debitore Sequestrato, che senza la detta Dichiarazione non vi è dubbio che appartenesse al Talchi, in di cui nome cantavano le Cambiali delle quali era formato il Credito del sig. Lagesverd.

6

Nè osta che avendo la Ruota dichiarato dover star ferma la Transazione stipulata fra il sig. Rossi, ed il sig. Lagesverd abbia stabilito per conseguenza che il debito creato dal sig. Rossi appartenga non al Talchi, ma al sig. Lagesverd, e che però inconveniente sia che il sig. Lagesverd sia condannato a pagare col suo Credito il Talchi che non era Creditore del Rossi. Imperocchè sebbene dirimpetto alla Ruota sia certo che il Debito del signor Rossi appartiene al sig. Lagesverd non poteva però la medesima revocare la conferma fatta dal Magistrato Supremo del Sequestro commesso dal Gattai a danno del sig. Rossi come Debitore del Talchi, e doveva a se imputare il sig. Lagesverd se non era stato sollecito di fare registrare, e porre in Atti l'apoca di buona fede del Talchi, e se il Tribunale aveva confermato il Sequestro fatto dal Gattai Creditore del Talchi, comunque il Credito contro il sig. Rossi non appartenesse al Talchi, ma al signor Lagesverd.

7

Per questi Motivi, e per gl'altri addotti nella Sentenza del Magistrato Supremo.

Delib. e Delib. Dice male essere stato appellato per parte del sig. Cav. Giovanni Claudio De Lagesverd dalla Sentenza del Magistrato Supremo del dì 7. *Agosto* 1819. *rigetta in conseguenza l'indicato Appello, e conferma in ogni sua parte l'appellata Sentenza. Ordina quella eseguirsi, e condanna il sig. Appellante nelle spese del presente Giudizio.* Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini *Presidente, e Relat.*
Francesco Gilles, e Francesco Cercignani, *Auditori.*

Si riportano i Motivi della Sentenza del Regio Magistrato Supremo del dì 7. Agosto 1819. come sopra adottati dalla Regia Ruota.

Non si controverteva in fatto, che dopo esser vegliata presso il Magistrato Supremo un'impegnosissima Causa fra il sig. Gio. Talchi, che agiva in qualità di Prestanome del sig. Cav. de Lagesverd da una parte, ed il sig. Leopoldo Rossi dall'altra, si riunissero le due Parti Litiganti fino del 2. *Gennajo* 1818. *nello Studio del sig. Dott. Cosimo*

Vanni, ed ivi acconsentissero ad un' amichevole accordo con aver redatte in scritto le Condizioni, e con aver firmato respettivamente il Chirografo concepito nei seguenti, e precisi termini:

« *Appunti dell' Accomodamento fra il sig. Cav. Claudio de La-*
« *gesverd, ed il sig. Leopoldo Rossi si è rimasti d' accordo.*

« 1. *Che il sig. Rossi pagherà al momento Scudi* 150.

« 2. *Che pagherà altri Scudi* 650. *alla ragione di Scudi* 8. *il*
« *mese, incominciando il primo pagamento il* 16. *Febbrajo* 1818.

« 3. *Che cederà la Cambiale di Scudi* 500. *sopra il sig. Pomi, ed*
« *il Credito di frutti per Scudi* 250. *contro il Conte Ferdinando Da*
« *Montauto.*

« 4. *Che darà in solutum il Palco di sua proprietà del Teatro*
« *Nuovo N.* 71. *valutato Scudi* 500.

« 5. *Che in qualunque caso detto Palco sia evitto, e molestato*
« *per qualunque titolo o di privilegio, o d' ipoteca, o di Credito ante-*
« *riore; il sig. Rossi sia tenuto di rimborsare il sig. Lagesverd del*
« *suo valore in Scudi* 500. *dentro il termine d' un anno dal dì della*
« *verificata evizione col pagare al sig. Lagesverd il frutto alla ragio-*
« *ne del sei per cento per detto anno.*

« 6. *Non s' intenderà pregiudicato all' Ipoteche state iscritte dal*
« *sig. Talchi per conto di Lagesverd, quali ipoteche dovranno restar*
« *ferme per sicurezza dell' adempimento delle presenti Convenzioni.*

« 7. *Che il sig. Rossi non debba esser tenuto a cosa alcuna verso i*
« *Creditori del sig. Talchi, che hanno fatto sequestro presso di lui.*

« 8. *Che mancando il sig. Rossi a tutti, o ad alcuno degli Impe-*
« *gni contratti, il Lagesverd s' intenderà ritornato ai primi diritti,*
« *colla renunzia alla purgazione della mora.*

« 9. *Che le spese dell' Atto da stipularsi saranno a metà per cia-*
« *cheduna delle Parti.*

« *Baron Giuseppe Poerio Procuratore.* « *Cav. De Lagesverd.*
« *Leopoldo Rossi.* «

Era pure un fatto indubitato, che nel 22. *Aprile* 1817. *queste Convenzioni furono ritenute nel suo pieno vigore tanto dall' una, che dall' altra parte, poichè avendo in detto giorno il sig. Rossi sborsati Scudi cento in mano del sig. Barone Poerio per stare a conto delle Convenzioni stesse, fu il detto pagamento accettato dal medesimo sig. Poerio, che venne così a ratificare col fatto proprio il già seguito Accomodamento; giova trascrivere il tenore della Ricevuta emessa dal sig. Poerio, che fu concepita come appresso* « *Dichiaro io sottoscritto*
« *Barone Giuseppe Poerio Procuratore Generale del sig. Cav. Giovan*
« *Batista Claudio De Lagesverd aver ricevuto dal sig. Leopoldo Rossi*
« *la somma di Scudi cento in conto di suo dare verso il detto sig. De*
« *Lagesverd, e giusta la convenzione del dì* 2. *Gennajo corrente anno.*
« *Sottoscritta sì da me, che da detto sig. Rossi, che si trova original-*

« *mente presso il sig. Dott. Giuseppe Cosimo Vanni, onde essere ridotta*
« *in forma pubblica, e ferme rimanendo le Condizioni tutte della*
« *detta Convenzione, et in fede dico Sc.* 100.

Dopo questa Transazione, e successiva ratifica, avendo il signor Poerio reso conto al sig. De Lagesverd (che trovavasi assente dalla Toscana) di quanto era accaduto nell' affare Rossi, parve al medesimo sig. De Lagesverd, che un' errore di calcolo fosse stato commesso nella somma da pagarsi a rate dal sig. Rossi, stata determinata in Sc. 650., *dovendo in vece (a senso suo) esser liquidata, e convenuta nella maggior somma di Scudi* 800.

Avvisato per Lettera di questo preteso errore il sig. Poerio non mancò di renderne inteso il sig. Rossi, col quale fu anche intrapresa una Trattativa per un nuovo Accomodamento, conforme si desume da diversi Biglietti stati prodotti, non meno che da alcuni fatti respettivamente asseriti, e concordati in Atti (dei quali occorrerà far menzione) Ma la trattativa non ebbe alcun resultato, giacchè il preteso errore non fu mai posto in essere per parte del sig. Poerio, e molto meno concordato dal sig. Rossi. Convenne per tanto adire il Tribunale, e istaurare una giudiciale controversia. Il sig. Cav. De Lagesverd si fece promotore del Giudizio con una Scrittura prodotta in Atti sotto dì 16. *Novembre* 1818., *mediante la quale esponendo di andar Creditore del sig. Rossi nella somma di Lir.* 12838. *in ordine a cinque Cambiali state già prodotte dal sig. Talchi fino del dì* 31. *Gennajo* 1817., *e riassumendo la Causa già iniziata dal medesimo sig. Talchi tornò a domandare formalmente, che fosse il detto sig. Rossi condannato al pagamento di detta somma, con più gl' Interessi, e spese tanto giudiciali, che stragiudiciali, e produrre contemporaneamente il Chirografo di buona fede fatto dal Talchi, onde giustificare, che il Credito surriferito era di sua pertinenza.*

A questa Scrittura replicò il Rossi col ministero di Mess. Catanzaro sotto dì 5. *Dicembre* 1818., *e domandò, che fosse dichiarata nulla, e inattendibile la Domanda dell' Avversario per i seguenti reflessi.*

1. *Perchè la Causa, che volevasi riassumere era già terminata con la Transazione del* 2. *Gennajo* 1818.

2. *Perchè in subalterna ispezione la Causa sarebbe perenta a danno del sig. Lagesverd atteso il lasso del tempo.*

3. *Perchè in qualunque ipotesi dovevano dal sig. Avversario superarsi le pretensioni che si avanzavano dal sig. Gattai.*

Breve discussione ebbe luogo in rapporto alla seconda, e terza eccezzione, giacchè quanto all' asserta Perenzione della Causa fu rilevato, che in tanto la Causa era rimasta sospesa, in quanto che era stato dalle Parti intrapreso un trattato di amichevole accomodamento (quale era stato concluso) e quindi non era luogo ad applicare la relativa disposizione della Legge, non potendone reclamare i favorevoli

Digitized by Google

effetti, quello che alla sospensione del Giudizio aveva col suo consenso contribuito; e quanto al sequestro trasmesso ad istanza del Gattai trattavasi di una piccolissima porzione del Credito, che non poteva trattenere la discussione sul merito principale della Causa, potendo formar subietto di un riservo, e di una contemporanea, e distinta dichiarazione sulla quale non sarebbesi fatta molta opposizione per la parte del sig. Lagesverd.

Il tema pertanto della controversia si ridusse al solo esame della questione, se gl' Articoli preliminarmente concordati fra le Parti nel 2. Gennajo 1818. dovessero apprendersi per una vera, e propria Transazione, e se in tale affermativa ipotesi la Transazione medesima avesse continuato ad essere obbligatoria, o se all' incontro dovesse considerarsi come rescissa, e non avvenuta.

Il sig. Cav. de Lagesverd per mezzo del suo Difensore non insistè molto sulla prima ispezione, giacchè non potè non apprendere, che l'Atto del dì 2. Gennajo essendo stato reciprocamente acconsentito, ed approvato dai Contraenti, non rivestiva il carattere di un semplice progetto in via, ma quello bensì di un definitivo accomodamento.

Intraprese per altro a sostenere col medesimo impegno, che tale accomodamento era rimasto privo di effetto, e che il sig. de Lagesverd era ritornato nei suoi primari diritti, come se non fosse mai esistito l' accomodamento stesso.

Due furono i mezzi di difesa che si affacciarono per tale assunto. Si sostenne in primo luogo, che la Transazione era stata sciolta, e rescissa per mutuo consenso delle Parti, ed in subalterna ipotesi che la medesima era di ragione rescindibile, sia perchè non era stata osservata dal sig. Rossi, sia perchè al medesimo sig. Rossi rendevasi impossibile di eseguirla.

Il Magistrato dopo aver portato il suo più maturo esame sui rilievi di fatto, e di ragione che furon dedotti per parte del sig. de Lagesverd scese nel sentimento che non fossero di tale, e tanta rilevanza da distruggere, e rendere inefficace un Atto indubitatamente acconsentito dalle Parti, ed autenticato colla respettiva firma delle medesime.

Gli argomenti che si portavano per giustificare il supposto convenzionale recesso dalla Transazione si sostanziavano nei seguenti.

Primo. Nelle risposte del Rossi alle Posizioni del sig. de Lagesverd. Ecco il tenore di dette rispeste.

« Interrogato alla seconda, terza, e quarta se sia vero, che nel « mese di Maggio il sig. Barone Poerio andasse a parlarli dell'equivo- « co accaduto, non lo nega, poichè alla quarta Posizione così risponde.

« Il sig. Barone Poerio mi disse che era occorso un'equivoco di « Scudi 150. a danno del sig. de Lagesverd.

Digitized by Google

« *Interrogato alla settima se avessero luogo nuove trattative, non « impugna neppur questo.*

« *Rispose « Molto sorpreso, e dispiacente di sentirmi accennare « un' equivoco dopo cinque mesi di tempo, e dopo una Transazione già « in parte eseguita, non posso rammentarmi con precisione le espressio- « ni che mi escivano di bocca in una molto animata discussione che « ebbi coll' istesso Barone Poerio, ma quello che è certo si è che nulla « fra noi fu stabilito di positivo, e di assoluto essendo le nostre pro- « posizioni tutte correlative a dei vaghi progetti.* «

Interrogato se fosse vero che dal Maggio fino al Settembre fossero tenute molte sessioni per trattare un accomodamento, e che poi nel Novembre incaricasse il Baluganti di trattare col Dottor Vanni Procuratore del sig. Lagesverd, non lo nega, giacchè così rispose alla dodicesima Posizione « Il dovere di convenienza, e il desiderio di evita- « re una nuova Lite m' indussero ad annuire a replicati inviti fattimi « dal sig. Poerio per conciliare la nuova vertenza cagionata dal prete- « so equivoco ec. ma insisto nell' asserire, che questa mia deferenza, non « intesi mai, nè potevo intendere, che dovesse in conto alcuno infirma- « re, non che derogare alla già fatta Transazione «

Ed alla 14. « ivi « Stanco per le frequenti, e lunghe sessioni cui « era continuamente chiamato dalla Parte avversa, e che mi distoglie- « vano da miei affari, è vero che pregai il sig. Baluganti di trattare « in mia vece, ma sempre nel senso espresso nella risposta alla 12ma. « Posizione alla quale mi rimetto.

Alla 15. « ivi « Credo di sì, cioè il sig. Aniceto Baluganti tenne « varie sessioni col sig. Dott. Vanni.

Alla 18. ripeto che non mi costa del tenore preciso delle trattative, che possono avere avuto luogo fra il sig. Baluganti, e il Dottor Vanni.

Alla 20. « ivi « E' vero che il Baluganti m' invitò a dare comu- « nicazione del Contratto di cui si parla al sig. Vanni, come feci di « fatto, ma non so poi per quale oggetto.

Alla 23. „ ivi „ E' vero cioè che fosse finalmente fissata una ses- „ sione in Casa del sig. Baluganti, ove dovevano vedersi Lui Rispon- „ dente, e il Dott. Vanni.

Alla 24. „ ivi „ La sessione aveva per oggetto di terminare una „ volta per sempre delle inutili discussioni, esponendo personalmente „ al sig. Dott. Vanni quali erano le mie vere intenzioni.

Alla 2da. Posizione addizionale „ ivi „ Non ho mai negato di „ avere ascoltate le proposizioni che mi venivano fatte dal Barone Poe- „ rio anche posteriormente alla Transazione del 2. Gennajo 1818.

Finalmente interrogato nell' 8va. Posizione addizionale se fosse vero che tanto esso Rispondente, che il signor Baluganti facessero

Digitized by Google

tutti gli sforzi possibili per riunire Scudi 453. per offrirli al Ponente per mezzo del Dott. Vanni „ Rispose „ ivi „ Non ho difficoltà di confessare che tanto io, che il sig. Baluganti si fece quanto era per noi „ possibile per impedire che avesse luogo la presente Causa, dalla quale „ sebbene non si abbia ragione di temere il resultato, è sempre vero „ che una Lite non è mai una cosa nè piacevole, nè economica. „

Tutte queste risposte ponevano in essere la prova di una lunga trattativa posteriore alla già stipulata Transazione, e questa trattativa (così sostenevasi per parte del sig. de Lagesverd) non essendo conciliabile coll'idea di star fermi nella Transazione medesima, era un convincente riscontro, che anche nel concetto del sig. Rossi la Transazione più non esisteva, perchè era stata per volontà delle dette Parti stornata, e rescissa.

Un secondo argomento desumevasi dalle Lettere scritte dallo stesso Rossi al sig. Poerio, giova il riportarne il tenore. La Lettera del 19 Maggio 1818. così si esprime „ ivi „ Sia pur persuaso, che nella trattativa di quest' affare io non la curo, nè punto le raccomando del „ mio affare, invoco soltanto la di lei discretezza, e riconosco il suo „ animo dotato di principj troppo elevati per nonsupporlo capace di abusare del mio stato ec. non ho mancato di subito accingermi all' esecuzione di quanto gli aveva jeri mattina detto, ma veggo in effetto che „ l'opera richiede un tempo più lungo di quello da Lei assegnatomi. Conti „ dunque per ora sul mio onore, che ciò che ho avanzato è pura verità „ è da avvertirsi che la promessa era relativa ad una Dimostrazione, che doveva contenere lo stato attivo, e passivo del sig. Rossi.

Altra Lettera scritta nel 14. Settembre 1818. del sig. Rossi porta quanto appresso „ ivi „ Mi creda degnissimo sig. Barone, che sono „ così carico, o dirò oppresso dagli affari di Ufizio, che mi manca il „ tempo materiale di pensare a miei, d' altronde urgentissimi, e penosissimi se la cosa continua così sodisfarò a tutti i miei carichi, e pubblici, e privati col sacrifizio della mia vita, il che vivamente desidero; Mi farò non ostante un impegno di passare da lei dopo le ore „ ventitrè quest' oggi. „

Un terzo riscontro si faceva consistere in una Lettera scritta dal sig. Barone Poerio al sig. Rossi nel mese di Settembre 1818., nella quale si narra l' andamento dell' affare, e nella circostanza di avere il sig. Rossi confessato alla Risposta alla sesta Posizione di averla ricevuta, e non avea mai replicato categoricamente per smentire quanto in essa contenevasi in rapporto allo storno della Transazione „ Ecco le „ parole della Lettera „ Mentre però adempio in tal modo ai suoi „ comandi, spero che Ella vorrà esaudire le mie preghiere, e rendere „ nel tempo stesso omaggio al vero, dichiarando, che la suddetta Convenzione fu fra noi pienamente, ed intieramente stornata. Di fatti „ Ella si ricorderà che essendomi io lagnato di un' equivoco di Scudi

„ 150. occorso in danno del sig. Cav. Lagesverd, Ella non solo mi pro-
„ pose che ciascuna Parte rimarrebbe sciolta da qualunque impegno,
„ ma ebbe ancora la cortesia di aggiungere che i cento Scudi pagati
„ potevano calcolarsi in conto d' interessi. Mi autorizzò inoltre a dar
„ conoscenza di questa nuovita al mio Principale, e mi pregò a indur-
„ lo a una novella, e diversa convenzione sopra basi più analoghe alle
„ sue circostanze, dopo tutto ciò Ella non sarà dispiacente se io giusta-
„ mente sorpreso del suo imprevisto, e tardivo ritorno ad una conven-
„ zione estinta, quasi prima di nascere, reclamo dalla sua probità la
„ confessione di ciò che è rigorosamente vero. Chiudo le mie preghiere
„ con farle osservare che non il timore di una Eccezzione Legale, ma
„ il solo rispetto istorico mi spingono ad esigere da lei questa dichiara-
„ zione; poichè ec.

A questa Lettera non essendo stato categoricamente risposto dal sig. Rossi, ed essendosi anzi continuate le trattative col mezzo del sig. Baluganti se ne inferiva la conseguenza, che il signor Rossi riconobbe la verità di quanto asserivasi nella Lettera del sig. Poerio.

Un quarto argomento raccoglievasi da una dichiarazione giudiciale fatta dal sig. Rossi nel Maggio 1818. in occasione dei sequestri ricevuti da Gattai, e Baccani; questa dichiarazione contiene quanto appresso „ ivi „ Dichiara che sebbene il sig. Giovanni Talchi abbia „ fatto contro il signor Comparente una giudicial domanda per mez- „ zo degli Atti del Magistrato Supremo, varie Eccezzioni sono state „ date alla Domanda medesima per parte di esso sig. Comparente, ec- „ cezzioni che percuotono la totalità dei Crediti da detto signor Talchi „ domandati, sopra dei quali il Magistrato Supremo non ha per an- „ che pronunziato veruna Dichiarazione „ E' da notarsi che questa Dichiarazione fu emessa quando era stata già iniziata dal sig. Poerio, e sig. Rossi la nuova trattativa, dietro al preteso storno della Transazione, dal che se ne dedusse, che il sig. Rossi procedè nel concetto che non vi fosse più Transazione.

Un quinto riscontro desumevasi da una Dichiarazione fatta dal sig. Sensale Arcangiolo Marchetti stato Mediatore all' accomodamento del 2. Gennajo 1818. eccone il tenore „ Io sottoscritto attesto, e dichia- „ ro quanto appresso cioè „ Dopo che ai primi di Gennajo 1818. erano „ stati a mia mediazione firmati alcuni appunti di accomodamento fra „ il Barone Poerio Procuratore del sig. de Lagesverd, ed il sig. Leo- „ poldo Rossi, il sig. Barone Poerio Procuratore suddetto sulla fine „ di Maggio, e ai primi di Giugno 1818. salvo, mi disse. che il sig. „ Cav. de Lagesverd gli aveva scritto da Napoli degli appunti ec., che „ in detti Appunti di Accomodamento era accaduto un errore di Scudi „ 150. a danno del sig. de Lagesverd, trovando ingiusta questa rifles- „ sione ne parlai al sig. Rossi, il qual mi disse aver sentito l' istessa „ cosa dall' istesso Baron Poerio, col quale aveva fissato di considerare

Digitized by Google

„ *come non stipulato il Chirografo de' 2. Gennajo 1818., di procedere*
« *ad una nuova trattativa di accomodamento sopra altri dati, ed im-*
« *putare il pagamento di Scudi cento già fatto dal sig. Rossi in con-*
« *to, o dei frutti da Esso dovuti al sig. Lagesverd, o in conto di quel*
« *debito qualunque, che il detto sig. Rossi aveva col medesimo sig. de*
« *Lagesverd. In seguito di ciò furono riassunte di fatto, e continuate*
« *quasi per tutto l'anno 1818. altre trattative di accomadamento so-*
« *pra basi del tutto diverse. Ed io coll'animo di conciliare le Parti,*
« *se era possibile ho avuto occasione di parlare molte volte col detto*
« *sig. Rossi del detto nuovo Accomodamento fintantochè la trattativa,*
« *si ridusse fra il sig. Baluganti per interesse del sig. Rossi, ed il sig.*
« *Dott. Vanni per interesse del sig. Lagesverd.*

Finalmente un argomento di recesso dalla convenzione si faceva resultare dalla non esecuzione della medesima dopo il 22. Aprile 1818. giacchè dal sig. Rossi non furono pagate le rate mensuali di Scudi 8. al mese, nè tampoco l'intiera somma di Scudi 150., e non fu proceduto alla stipulazione del pubblico Istrumento.

Sopra tutti questi rilievi, ed argomenti, avendo il Magistrato portata la sua speciale attenzione (conforme abbiamo già premesso) ha dovuto persuadersi non essere sufficienti a concludere quel grado di prova, che rendesi necessaria a distruggere una convenzione posta in essere col reciproco consenso dei Contraenti, ed autenticato con un Chirografo munito delle respettive loro firme, come si è veduto.

Ragionando infatti del primo argomento era facile il riconoscere la sua irrilevanza. Il sig. Poerio annunziò al sig. Rossi essere incorso un errore di somma nella Convenzione del 1. Gennajo 1818. Il signor Rossi non concordava questo errore, ebbero luogo diverse trattative, che furono protratte per più mesi. Il sig. Rossi non ricusò di prestarsi a tali trattative, ma esse non ebbero alcun resultato. Fu dunque trattato, e niente concluso; queste trattative dimostrano soltanto, che il sig. Rossi non era alieno dal recedere dalla già fatta Transazione, e stipulare nuovi patti, sempre che in una Transazione estintiva della prima avesse trovata la sua maggior convenienza, ma non provano, che acconsentisse di fatto allo storno assoluto del già seguito accomodamento. E che questo fosse il concetto, e l'intenzione del sig. Rossi ne somministra un fumo anche la contestazione fatta dal sig. Poerio nella sua Lettera del Settembre, ove dice, che lo stesso sig. Rossi lo pregò ad interporsi per una nuova Convenzione sopra basi più analoghe alle sue circostanze, vale a dire, una Convenzione più equitativa, e più vantaggiosa di quella già stabilita. 10

Ed ecco che tutte le risposte date dal sig. Rossi alle Posizioni in detto rapporto, rimangono per se stesse irrilevanti per l'asserto del signor Lagesverd, subito che dalle medesime altra prova non emerge oltre quella della condescendenza del Rossi a prestarsi a delle infrut- 11

tuose trattative senza per altro renunziare ai vantaggi, e al favore della Transazione.

Questi medesimi reflessi militavano anche in rapporto al secondo argomento desunto dalle due Lettere del sig. Rossi al sig. Poerio. Contengono esse una confessione del dissesto economico del sig. Rossi, e nel tempo stesso una preghiera tendente ad ottenere maggiore equità, e condiscendenza, oltre quella stata verso di lui praticata col già seguito accomodamento. Nulla di più vi si legge per inferirne un recesso a proprio carico.

12

Il terzo argomento risolvevasi in una semplice congettura. Il sig. Poerio contestò al sig. Rossi per Lettera il seguito storno della Convenzione, e ne chiese una formale dichiarazione. Niente rispose il signor Rossi, e questo suo silenzio doveva apprendersi per una tacita confessione di ciò che nella Lettera contenevasi. Era per altro da rimarcarsi, che nella sesta Posizione Addizionale *richiamato il sig. Rossi a dichiarare se gli pervenne la detta Lettera del sig. Poerio, non impugnò di aver ricevuto una Lettera, che nel suo complesso conteneva espressioni conformi a quelle della Lettera prodotta in Atti, ma non concordò poi nè il preciso tenore della Lettera stessa, nè la verità di quanto in essa veniva asserito, così infatti risponde « ivi « dovendo soggiungere, che fin d' allora ero, e come sono tuttora ben lontano dal convenire di alcuna delle cose, che il sig. Poerio asserisce gratuitamente in detta sua Lettera „ e nella risposta* alla settima Posizione, *anzichè convenire nel preteso storno della Convenzione disse soltanto « ivi « « Molto sorpreso nel sentirmi accennare un' equivoco dopo circa 5. mesi di tempo dopo la fatta Transazione già in parte eseguita, non « posso rammentarmi con precisione l' espressioni, che mi escirono di « bocca in una molto animata discussione che ebbi collo stesso signor « Poerio, ma quello che è certo si è che nulla fra noi fu stabilito di « positivo, ed assoluto, essendo le nostre proposizioni tutte correlative « a dei vaghi progetti. «*

Di fronte a queste risposte, che portavano l' espressa impugnativa della supposta rescissione consensuale, non sembrò al Magistrato, che la mancanza di una immediata, e categorica risposta alla Lettera missiva del sig. Poerio meritar potesse tutta quella valutazione, che venivale attribuita, e che dovesse apprendersi per una tacita confessione di tutto quello, che nella Lettera stessa contenevasi.

Di poca rilevanza sembrò pure il quinto argomento, poichè indipendentemente dalla circostanza di fatto non impugnata per parte del sig. Lagesverd, che la dichiarazione fatta dal sig. Rossi ne' 9. *Maggio* 1818. *relativa al Sequestro fatto dal Gattai fu suggerita, e dettata dal Difensore del sig. Lagesverd è notabile che nulla si asserisce in essa positivamente oltre la verità di quanto era accaduto, e in tanto fu taciuto, e dissimulato il seguito accomodamento col sig. Lages-*

Digitized by Google

verd in quanto che tal circostanza interessar poco poteva il Sequestrante Gattai, ed era anzi al medesimo del tutto indifferente. O si giustificava infatti la pertinenza del Credito sequestrato nel sig. de Lagesverd con legittime prove indipendentemente dalla dichiarazione di buona fede del sig. Talchi, e questa verificazione rendeva infruttuoso il sequestro tanto nel caso della Lite tuttora pendente, quanto nel caso della Lite finita; O tal pertinenza non veniva altronde posta in essere (conforme è accaduto) ed il sig. Gattai continuava nel diritto di perseguitare l'assegnamento sequestrato, e di consumare l'esecuzione non ostante l'accomodamento, conforme fu dichiarato colla Sentenza.

Or se tale accomodamento era un fatto indifferente al sequestrante Gattai, potè giustamente dissimularsi dal sig. Rossi nella sua dichiarazione, senza che niuna pregiudiciale conseguenza potesse farsene a di lui carico, e specialmente quella di apprendere la dichiarazione stessa per una giudiciale confessione di avere acconsentito allo storno della Transazione. Il quinto riscontro emergente dal Certificato del Sensale Marchetti sarebbe stato il più diretto, e decisivo, ma il Magistrato non lo credè attendibile per i seguenti riflessi.

Primieramente perchè trattavasi di una confessione estragiudiciale fatta da un terzo, e conseguentemente incapace a fare piena prova L. certum §. Si quis absente ff. de confess. Bast. in dit. Leg. N. 1. et in L. Admonendi ff. iure curand. Mans. cons. 123. N. 21. Gaib. de Credit. Cap. 3. Tit. 3. N. 242. « *ivi* « *Qua extragiudicialis confessio absente parte* « *plenariam probationem non inducit et superius adeis ec.* Rot. cor. « Lodov. dec. 97. N. 1. 13

Secondariamente perchè tal confessione desumendosi dal semplice attestato di un Testimone singolare non esaminato in giudizio non poteva dirsi legittimamente provata, essendo a tale effetto indispensabile il deposto giudiciale di due Testimoni contesti, conforme avvertono De Angel. ques. 8. n. 3. 4. Gratian. disc. for. 144. n. 10. Tom. 1. Buratt. decis. 113. n. 35. Rot. cor. Gregor. decis. 204. n. 2. Decis. 298. n. 10. Seraf. decis. 1029. n. 11. Recent. par. 2. decis. 406. n. 3. decis. 700. n. 33. decis. 911. n. 3. p. 6. decis. 214. n, 12., et part. 13. decis. 275. n. 15. « *ivi* « *Confessio quippe, et simplici fide desumpta nullum probationis* « *gradum constituit.* « 14

Il sesto argomento, che facevasi consistere nella inesecuzione dei patti contenuti nel Chirografo di Transazione era destituto di valido appoggio, poichè la pretesa inosservanza dei patti stessi non era sostanzialmente verificata.

Il sig. Rossi infatti aveva eseguito un pagamento di Scudi cento nel 22. Aprile 1818. giorno in cui (come abbiamo veduto) furono ratificate dalle Parti le Convenzioni del 2. Gennajo 1818. Non si era mai ricusato alla Cessione della Cambiale Pomi ec. ed aveva già ef-

fettuata la consegna del Palco N. 71. del Teatro degli Intrepidi colla tradizione della chiave, che ritenevasi dal signor Cav. de Lagesverd.

*Non essendovi per tanto, nè potendovi essere accusa d'inadempimento in rapporto a questi tre Articoli, non rimanevano che sole due circostanze, che somministrar potessero subietto di rimprovero, e questione d'inosservanza a carico del sig. Rossi, ed erano il non esaurito pagamento delli Sc.*150. *pagabili* nel momento *a forma dell'*Art. primo *delle Convenzioni, e il non adempito pagamento delle mensuali rate di Scudi* 8., *che dovevano principiare nel dì* 16. *Febbrajo, e proseguire fino all'estinzione del debito.*

Ma il Magistrato avendo portata la sua riflessione sopra queste due circostanze, crede nel concreto del caso non potessero giustamente obiettarsi in linea d'inosservanza, e ne restò persuaso sul fondamento, che in rapporto alli Scudi 150. *non essendo stato celebrato l'Atto autentico di Transazione non era per anco scaduto il giorno del pagamento, ed in rapporto alle rate mensuali, dovendosi imputare in conto di esse l'eseguito pagamento delli Scudi* 100., *non solamente si era il sig. Rossi posto in regola col saldo delle mensualità decorse, ma aveva anche anticipata una somma per le decorrendi.*

15 *Nè potè rimoverlo da tal sentimento la tassativa espressione, che leggevasi nel divisato* Articolo primo „ *ivi* „ *Il sig. Rossi pagherà al momento Scudi* 150. „ *perchè dovè concepire, ed apprendere, che le parole* „ al momento „ *appellavano al momento della solenne stipulazione dell'Atto autentico, non già a quello della soscrizione dei Capitoli preliminari. E che tale fosse la vera intelligenza di detto Articolo rimaneva evidentemente dimostrato dal fatto stesso dei Paciscenti. Se questo infatti non fosse stato il loro concetto, non sarebbe stata apposta al Chirografo la loro firma senza il contemporaneo immediato pagamento delli Scudi* 150., *e molto meno sarebbe stata acconsentita la successiva ratifica del convenuto accomodamento nel* 22. *Aprile* 1818. *dietro allo sborso di soli Scudi cento. Nè sarebbesi potuta stabilire a carico del signor Rossi la pretesa inosservanza per la ritardata stipulazione del pubblico Istrumento, giacchè era un fatto indubitato, che il ritardo era avvenuto non per colpa del sig. Rossi, ma per dato, e fatto del solo sig. Lagesverd, quali anzichè domandare, ed insistere per la sollecita stipulazione del Contratto, si era data ogni premura (per mezzo del suo Procuratore) di contestare al sig. Rossi la supposta erroneità del seguito accomodamento, ed aveva manifestata la sua decisa intenzione di non ridurlo in autentica forma. Questo rimprovero infatti non è stato neppure affacciato dal sig. de Lagesverd, ed è quindi superflua su tal proposito qualunque ulteriore avvertenza.*

Non sussistendo adunque la supposta inosservanza, e rimanendo altronde efficacemente conflittata dai surriferiti rilievi di fatto, e di ragione tutti gli argomenti presentati per parte del sig. Lagesverd in

Digitized by Google

appoggio del proprio assunto, non potè il Magistrato dispensarsi dal dichiarare l' insussistenza del preteso consensuale recesso della Transazione.

E passando a ragionare sull' altro mezzo di difesa tendente a far dichiarare la risoluzione dell' accomodamento in virtù dell' Art. 8. *del Chirografo del 2. Gennajo 1818. così concepito „ ivi „ Che mancando „ il sig. Rossi a tutti, o ad alcuno degli Impegni contratti, il signor „ Lagesverd s' intenderà ritornato ai primi diritti colla renunzia alla „ purgazione della Mora.*

Si tornò primieramente a riflettere, che non si verificava in sostanza la pretesa inosservanza dei patti per parte del sig. Rossi, conforme abbiamo già rilevato. E si riflette inoltre, che prescindendo anche da questa Tesi, e procedendo nel tema della contraria ipotesi non sarebbesi tuttavolta potuto (dietro ai principj, ed alle massime adottate dalle più moderne Decisioni dei nostri Tribunali) dichiarare incorsa ipso jure *la resoluzione del Contratto, e ciò atteso il difetto della preliminare intimazione, onde costituire in Mora il sig. Rossi.*

L' Art. 8. *in fatti del Chirografo del 2. Gennajo 1818. contiene la semplice renunzia alla purgazione della Mora, ma non all' Intimazione, che è quanto dire al modo di legittimamente costituirla, ed in questo stato di cose mancando la vera Mora, quella cioè che emerge dal disprezzo della trasmessa giudiciale intimazione, inutile rimaneva, e inapplicabile al concreto del caso il patto della renunzia alla purgazione della Mora, utile, e proponibile soltanto nel caso, in cui la Mora stessa siasi legittimamente verificata in fatto, ed in diritto.* 16

Nè potè il Magistrato persuadersi, che l' Art. 8. *contenesse anche la renunzia alla intimazione in virtù della Clausula oberata, che vi si vede apposta, poichè la Clausula oberata quanto può essere opportuna, ed efficace per supplire a tutte quelle dichiarazioni, che sono connaturali, pedisseque, e indispensabilmente accessorie del patto cui si oppone la detta Clausula in modo da non poterne andare disgiunti, altrettanto deve considerarsi insufficiente a rincarare (per dir così) il patto stesso, e renderlo più gravoso in pregiudizio di alcuno dei paciscienti indipendentemente dall' espressa di lui volontà.* Mantica de tacit. lib. 2. n. 10. Barbas de Claus claus 14. n. 6. Rot. cor. Merlin. decis. 624. n. 7. Thes. Ombros. tom. 4. dec. 35. n. 17. et seg., *e specialmente poi in aggravio di chi si costituisce debitore, facendosi luogo all' applicazione della nota regola di ragione, in ordine alla quale tutte le espressioni dubbie, ed ambigue che si contengono nelle Obbligazioni, e Contratti debbono sempre interpetrarsi a favore del Promittente, e contro quello che nelle espressioni medesime fonda la sua intenzione conforme insegnano dopo il Testo in* Leg. 38. §. Stipulationis ec. Cratian. cap. 303. n. 23. Rot. Rom. decis. 24. post Urceol. de transactionibus n. 28. Surd. decis. 288. n. 45. eadem Rot. in recent. ec. decis. 29. n. 125. part. 1. decis. 444. n. 6. part. 6. 17

Digitized by Google

Nè sembrò che potesse con legale, e plausibile fondamento sostenersi avvenuta la rescissione del Contratto per l'impossibilità nel sig. Rossi di adempire con effetto tutte le Convenzioni, e promesse da Lui fatte, specialmente in rapporto alla consegna del Palco del Teatro degli Intrepidi, ed alla retrocessione della Cambiale Pomi, poichè sebbene non potesse controvertersi in fatto, che il Palco non fosse stato per anche pagato dal sig. Rossi ai sigg. Fratelli Corsi, ed esistesse sopra il medesimo a loro favore una speciale privilegiata Ipoteca in ordine al Contratto di acquisto del dì 2. Agosto 1814., ne potesse egualmente impugnarsi, che una qualche somma per dependenza della Cambiale Pomi fosse stata già esatta, conforme resultava dal Biglietto del sig. Dott. Cerboncelli stato in Atti prodotto, era però da avvertirsi, che il dominio, e possesso del Palco si riteneva legittimamente dal sig. Rossi, e che poteva disporne a suo piacimento in virtù dell' accennato Contratto contenente l'appresso dichiarazione „ Dichiara „ inoltre detta sig. Venditrice, come il sig. Leopoldo Rossi compratore „ entrerà al possesso e godimento del detto Palco venduto fino da questo presente giorno, e potrà disporne come di cosa sua propria nel „ modo che più le piacerà, e parrà.

18

Quando pertanto era nella di lui facoltà di disporne, e ne aveva disposto trasferendone e possesso, e dominio nel sig. Lagesverd non poteva senza un manifesto assurdo sostenersi che fosse a lei impossibile di eseguire in questo rapporto le stipulate Convenzioni.

Nè ostar poteva il riflesso della speciale Ipoteca, che si erano riservata i sigg. Corsi sul Palco per assicurarne il pagamento, poichè tal circostanza non toglieva di mezzo il già trasferito dominio, e possesso del Palco nel sig. Lagesverd, nè tampoco lo esponeva al pericolo d'un' imminente, ed irreparabile evizione, sia perchè ai termini del Contratto, non era permesso ai sigg. Corsi divenuti Creditori del prezzo per la delegazione fattagliene dalla Signora Eleonora Ducci loro Madre di domandarne il pagamento prima del 2. Agosto 1821., sia perchè il pagamento del prezzo non era garantito soltanto con la detta speciale Ipoteca sul Palco (Ipoteca, che sarebbe forse eccezzionabile in diritto) ma anche da altra speciale Ipoteca sopra due diversi Stabili di proprietà del sig. Rossi, quali nella peggiore ipotesi presentavano una sufficiente rivalsa allo stesso sig. Lagesverd.

Ed in quanto alla Cambiale Pomi era da avvertirsi, che le piccole somme state per dependenza di essa ritirate dal sig. Dott. Cerboncelli dovendo imputarsi in conto di spese, ed altri accessorj, non diminuivano il valore della Cambiale, quale in conseguenza rimaneva sempre nella sua integrità, e poteva retrocedersi per il primitivo suo valore.

Dato così il conveniente discarico delle ragioni che mossero il Magistrato a pronunziare il suo Giudizio sulla principale contestazio-

ne promossa, e discussa fra i sigg. Lagesverd, e Rossi, e dovendo egualmente palesare i motivi che diedero luogo alla seconda parte del Giudizio relativo al Sequestro del sig. Gattai, credè il Magistrato di dover per giustizia esaudire le Domande dell' Attore con la conferma del Sequestro, non ostante che il medesimo non fosse diretto contro il sig. Lagesverd, ma del Talchi suo presta nome, in quanto che le Cambiali (cioè i Documenti comprovanti il Credito del sig. Lagesverd) erano accettate a favore del sig. Talchi senza che punto ci figurasse il sig. de Lagesverd all' epoca del fatto sequestro. Dirimpetto dunque al Sequestrante Gattai, il sig. Talchi doveva considerarsi il proprietario del Credito, fintantochè con prove immuni da ogni eccezzione, e capaci di escludere qualunque dubbio di colusione (indipendentemente cioè dalla Dichiarazione di buona fede del Talchi) non fosse rimasta legittimamente giustificata la pertinenza a favore di altro Creditore.

Non è nuova in fatti questa massima nella nostra Giurisprudenza. Sono frequentissimi nei Tribunali i casi analoghi, e non si conta un esempio, che la semplice dichiarazione di buona fede fatta da un debitore sequestrato posteriormente al trasmesso sequestro a favore di un terzo, sia stata considerata come una prova sufficiente a trattenere gli effetti del Sequestro, e si è perfino contrastato al preteso proprietario del Credito non senza una ben fondata probabilità di favorevol successo il diritto di giustificare con la prova Testimoniale l' asserta sua proprietà, in conferma della Dichiarazione di buona fede ottenutane dal Debitore Sequestrato, conforme può rilevarsi da una moderna Sentenza emanata dalla Ruota di Pisa *nella Causa* Bombicci, e Martinelli, *e dalla successiva Decisione revocatoria del Supremo Consiglio di Giustizia di Firenze pronunziata sotto dì 3. Settembre 1819.*

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dichiara non essere costato, nè costare legittimamente dell' asserto acconsentito recesso, nè del preteso diritto di recedere dai Capitoli, e Convenzioni stabilite per modo di stralcio, o final Transazione sotto di 2. Gennaio 1818. fra i sigg. Barone Giuseppe Poerio come Procuratore ex Mandato del sig. Cav. Claudio de Lagesverd, ed il sig. Leopoldo Rossi, e dice doversi dare alla medesima, delle dette respettive Parti, la piena esecuzione; Assegna al prefato sig. Cav. Claudio de Lagesverd il termine di giorni otto ad aver proceduto col detto sig. Leopoldo Rossi alla stipulazione dell' opportuno Atto autentico di Transazione con tutti i patti, e condizioni espressi nei surriferiti preventivi Capitoli, e Convenzioni del 2. Gennaio 1818. E detto sig. Cav. Lagesverd condanna nelle spese del presente Giudizio.

DECISIONE CXXXI.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina Prefinition Tempor. ad faciend. Probation diei 30 Iulii 1820

IN CAUSA POCCIANTI E CURATORE LENZI

Proc. Mess. Gaetano Cini — Proc. Mess. Michele Bonelli

ARGOMENTO

Quegli, che nel contratto col quale crea un debito si obbliga di dimostrare al suo Creditore dentro un determinato tempo l'idoneità, e sufficienza del fondo a di lui favore ipotecato, se non adempie alla sua obbligazione può il Giudice, secondo i principj di equità accordargli un nuovo termine per compire la prova da Esso assunta.

SOMMARIO

1. *Gli effetti delle non vere dichiarazioni di libertà di un Fondo, che s'ipoteca a favore del Creditore, restano distrutti nel caso, che il Creditore ne conoscesse l'insufficienza.*

2. *Il testimone unico non serve a provare, che il creditore nell'atto. che creò il suo credito conoscesse l'insufficienza del Fondo dal debitore ipotecatogli.*

3. *L'Obbligazione del debitore di far conoscere dentro un determinato tempo al Creditore l'idoneità del Fondo ipotecato, dimostra, che questa idoneità fù contemplata nella determinazione al contratto.*

4. *Il Giudice può trattenere l'esecuzione della propria Sentenza.*

STORIA DELLA CAUSA

Il Sig. Capitano Carlo Lensi, per garantire alla signora Teresa Poccianti Vedova del Dottore Niccola Pieri la somma di Scudi 400 ricevuti a titolo d'imprestito, ipotecò a di lei favore una Casa con Istrumento dei 26 Febbraio 1816. rogato dal Notaro sig. Dott. Mascalchi, e si obbligò di dimostrare la libertà, e sufficienza di detta Casa a sopportare la suddetta Ipoteca nel termine di mesi tre. La sig. Poccianti richiesto il Pagamento di questa somma incontrò degli ostacoli perchè trovò la Casa affetta ad altre obbligazioni; In conseguenza di che adito il Magistrato Supremo, in contumacia del sig. Lensi ottenne favorevole Sentenza nel dì 8 Luglio 1818, la quale previo il rigetto della opposizione fatta dal sig. Lensi, e della Prova testimoniale da esso domandata, restò confermata dalla successiva dello stesso Magistrato del 22Gennaio 1819. Sull' Appello interposto per parte del Curatore del sig. Lensi. la Regia Ruota proferì sentenza confermatoria per i seguenti.

MOTIVI

Atteso che non altrimenti possono rimanere distrutti gli effetti di quelle non veridiche dichiarazioni di liberta piena delle ipoteche, e della sufficienza del Fondo a sopportare la nuova ipoteca, che si contengono nel Contratto de 26 Febbraio 1816 rogato Mess. Benedetto Mascalchi con il quale la sig. Teresa Poccianti Vedova Pieri somministrò a cambio al sig. Carlo Lenzi la somma di scudi 400 se pure non rimane evidentemente dimostrato, che la detta sig. Pieri conobbe l'insufficienza del Fondo ipotecato a garantire il suo credito, e che sostitui altra cautela a quella che ravvisava insufficiente; 1

Attesochè la prova di questi fatti non resulta dal deposto dei testimoni esaminati, giacchè è il solo Testimone sig. Dottor Mascalchi che asserisce che al momento di stipulare il Contratto fù esaminato il certificato del Conservatore dell' Ipoteche di Firenze da cui resultava l'insufficienza del fondo che si voleva sottoporre alla nuova ipoteca, e questo deposto, come unico, e insufficiente a giustificare il fatto diretto per cui potè portarsi nella sig. Pieri la notizia di questa insufficienza, che veniva contradetto dalle diverse dichiarazioni che si contengono nel Contratto; 2

Attesochè neppure il concorde deposto del sig. Mascalchi, e del sig. Nesti che un diversa cautela fù somministrata alla sig. Pieri colla consegna in deposito di una scritta di cambio per la somma di scudi 200 attiva per il sig. Lenzi, e di un certificato di credito per fiorini 2400 contro il Governo Austriaco basta ad escludere, che dalla sig. Pieri non fu contemplata per garanzia del suo credito l' efficace ipoteca che fu convenuta nel Contratto, mentre stando a questo deposto, resulta, che il sig. Lensi si assunse di dimostrare l' idoneità di questa cautela nel termine di tre mesi dal dì dello stipulato Contratto, con dichiarare, che spirato questo termine, e non fatta questa giustificazione fosse nel diritto la sig. Pieri di ripetere il suo credito non ostante la dilazione pattuita, dirigendo la sua azione tanto contro la casa ipotecata, quanto contro i debitori dei titoli di credito depositati, onde questa medesima connessione dimostra, che l'idoneità della casa ipotecata fù contemplata nella determinazione al Contratto che fra le parti fù stipulato. 3

Attesochè a questa condizione non è stato non solo nel termine pattuito, ma neppure fino ad ora dal sig. Lensi sodisfatto, e d'altronde l'insufficienza della casa ipotecata è manifesta, così ne segue che egli è responsabile della insufficienza del Fondo ipotecato in quella guisa istessa che lo sarebbe se non avesse assunto l' incarico di concludere la prova della sua idoneità, giacchè tanto è l'avere asserita senza alcuna riserva l'idoneità del fondo ipotecato, quanto il non avere compita la giustificazione della idoneità che fù dichiarata, sotto la condizione di farne in seguito la prova concludente;

Attesochè il Giudizio incidentale non ha servito all' oggetto al quale era diretto, e quindi le spese del medesimo non ostante la ammissione della prova domandata, devono andare a carico della parte che ha intrapreso una prova rimasta inconcludente, al che appunto mirò il riservo a pronunziare sulle spese nella Sentenza incidentale contenuto;

Attesochè la legge permette ai Giodici il trattenere l' esecuzione delle proprie Sentenze, come dispone il *Test. in Leg. qui pro 2. ff. de Re Iud. et de effect. sentenct. et de Interlocut.* „ ivi „ Qui pro Tri-
„ bunali cognoscit non semper tempus Iudicati servat, sed non numquam
„ arctat, non numquam prorogat pro causae qualitate, et quantitate vel per-
„ sonarum obsequio vel contumacias „

Atteso che per prevalersi di questa disposizione della legge può servire il reflesso che qualora il sig. Lensi dimostri l'idoneità del fondo ipotecato, resta escluso ogni pregiudizio della sig. Pieri; che questa medesima condizione vi è luogo a dubitare, a tenore del deposto dei Testimoni, che fosse dalla medesima accettata, e che i principj di equità permettono di concedere un nuovo termine al sig. Lensi per compire la prova da esso assunta.

Per questi Motivi

Dice. salva l'infrascritta dichiarazione, ben giudicato, male appellato dal sig. Curat. Lensi dalla Sentenza del Magistrato Supremo *del* 22 *Gennaio* 1819 *rigetta perciò l'appello contro la sig. Pieri interposto, conferma in tutte le sue parti la detta* Sentenza,*e detto sig. Curat. Lensi condanna nelle spese giudiciali,e stragiudiciali del presente Giudizio.*

E pronunziando sul riservo contenuto nella Sentenza *del*30*Marzo* 1819 *relativo alle spese delGiudizio incidentale sulla ammissione della prova testimoniale condanna detto sig. Curat. Lensi nelle spese anche del detto Giudizio Ruotale.*

Dice che l'esecuzione della presente Sentenza dovrà restare sospesa per un mese dal dì della notificazione, che la Ruota accorda al sig. Curat. Lensi per compire la giustificazione della idoneità del fondo designato nel Contratto d'imprestito per ricevere l'infissione dell' ipoteca in esso pattuita, ed a condizione che in detto termine resti pienamente compita e non incoata semplicemente la detta notificazione, talchè l'effetto sia, che alla spirazione di detto termine, e detta prova non conclusa, debba la detta Sentenza ottenere la sua esecuzione.

Così deciso dagli Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini *Presid.*
Francesco Gilles, e Gio. Batt. Brocchi *Relat. Auditori.*

Digitized by Google

DECISIONE CXXXII.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina Retention. Posses. diei 7. Martii 1820.

IN CAUSA TUCCI, E BICHI

Procur. Mess. Gabbriello Piccioli — Procur. Mess. Luigi Cosci

---

ARGOMENTO

I Gravami devono investire le disposizioni che la Sentenza appellata contiene, o che dovea per necessità contenere.

Quegli, che ha diritto alla recupera di un Fondo non può ottenerla senza dare al Possessore per i Crediti che ha contro di Esso una eguale cautela a quella che la Legge gli accorda nella retenzione del Fondo.

SOMMARIO

1. *Non possono formar soggetto del Giudizio d'Appello quei Gravami, che non riguardono la Sentenza appellata.*

2. *Quel Litigante, che avendo accettata una pronunzia del Giudice continua a far delle Opposizioni, è sottoposto alle spese.*

3. *Nonostante una pronunzia del Giudice quando per la natura del Giudizio è conveniente una successiva pronunzia le Parti debbono soccombere alle spese.*

4. *Le copie della Sentenza, che si notificano quantunque non siano conformi all' Originale non sono un' articolo da attendersi nell' esame della Giustizia della Sentenza appellata.*

5. *Quegli, che ha diritto alla recupera di un fondo deve garantire il Possessore per la sicurezza de' suoi Crediti.*

6. *La Sentenza appellata quando di niuna omissione può attaccarsi non può devenirsi a qualunque dichiarazione, che riguardi un oggetto non contemplato nella medesima.*

STORIA DELLA CAUSA

Giovanni e altri Tucci nel 24. Maggio 1815. trasferirono il possesso di un loro Podere denominato Cerretino a' sigg. Francesco, e altri Bichi, colla condizione, che al 23. Luglio 1816 se il Podere non fosse stato recuperato, rimanesse in piena proprietà degli stessi sigg. Bichi. Prima del termine convenuto i Tucci, e per Essi Vincenzo Bianchi depositarono una somma nella Cassa di S. Maria Nuova, e domandarono la ricupera del Podere; opposero i Bichi, e dissero, che la somma recuperata non copriva il loro Credito; I Tucci depositarono altra somma, e vincolarono questi depositi alla condizione della semplice Cessione di ragioni a favore di Vincenzio Bianchi: I Bichi non vollero aderire alla condizione alla quale era-

no vincolati i Depositi, per lo che dopo di avere ambe le Parti dedotte le loro ragioni il Magistrato Supremo avanti del quale si agitava la Causa nel 2. Marzo 1819. proferì la sua Sentenza a favore de' Tucci, dalla quale essendosi appellati i Bichi alla Regia Ruota fu da questa nel 7. Marzo 1820. emanata la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè l'Appello interposto dalla Sentenza del 2. Marzo 1816. sebbene fosse in principio generico, nella deduzione dei Gravami, si limitò a rimarcare quattro aggravi soltanto inferiti dalla Sentenza appellata, e che si fecero consistere 1. Nell'avere condannato gl'Appellanti in tutte le spese occorse posteriormente all'Atto de' 13. Febbrajo 1819. dai Tucci esibito, pretendendosi, che tutte dovessero essere a carico dei Tucci, come era stato disposto relativamente a quelle occorse anteriormente al detto Atto dei 13. Febbrajo 1819: 2. Nel non avere la detta Sentenza autorizzato i sigg. Bichi a ritirare il deposito fatto nel 6. Ottobre 1816. 3. Nell'avere la detta Sentenza rilasciato a favore dei Tucci ogni opportuno, e lecito Mandato immissivo, e respettivamente espulsivo dal Podere del Cerretino, non ostante che i sigg. Bichi pretendessero dei Crediti, che come nascenti dal Contratto istesso per il quale si trovano esposti al patto di recupera esercitato dai Tucci sono produttivi del diritto di retenzione del Fondo, fino a che di questi Crediti non sia seguito il pagamento; 4. Nel non avere la detta Sentenza dichiarato, che i frutti naturali del Podere del Cerretino sono spettati, e spettavano ai sigg. Bichi dal dì del serbato possesso, fintanto che la fatta offerta, e deposito reso libero, e completo non aveva operato a favore dei Tucci la domandata recupera; Attesochè per far diritto sopra i dedotti Gravami è necessario che Essi riguardino, o disposizioni che di fatto si contenghino nella Sentenza appellata, o che almeno dovessero in essa indispensabilmente contenersi, onde fosse pronunziato sopra tutte le istanze dei Litiganti, giacchè se alcuno dei Gravami proposti non riguarda sì fatte disposizioni, ben si comprende che non può, nè deve formar soggetto del Giudizio di Appello dalla detta Sentenza;

Attesochè quanto al primo Gravame che si referiva ad una disposizione espressa dalla detta Sentenza era sufficiente la replica, che i signori Bichi con loro Scrittura de' 26. Febbrajo 1819. perseverarono ad insistere, che fossero i Tucci obbligati ad aumentare i Depositi già fatti, come pure che fosse dichiarato, che i Depositi dai Tucci eseguiti erano insufficienti all'oggetto di obbligare i sigg. Bichi ad effettuare la Retrovendita del Podere del Cerretino, che non impugnavano di dover eseguire in ordine al Contratto dei 23. Luglio 1814., rogato Ser Michele Fabbrichesi, sempre che avessero dai Tucci ottenuto tutto quello che gli era dovuto per il prezzo della detta Retrovendita, e per tutte le altre dependenze del surriferito Contratto.

Or se ad onta di questa insistenza dei sigg. Bichi crederono i passati Giudici, che colla dichiarazione dei 13. Febbrajo 1819. avessero i Tucci

sodisfatto a più, che ad Essi incombeva per portare al pieno esercizio il patto di recupera del Podere del Cerretino, che dai sigg. Bichi non gli veniva contrastato, e se questa pronunzia non fu dai sigg. Bichi appellata, ma anzi l'accettarono, non potè riconoscersi alcuna ingiustizia per quello, che riguardava la distribuzione delle spese fatta dalla Sentenza appellata, giacchè tutte quelle che occorressero posteriormente alla dichiarazione dei 13. Febbrajo 1819.; e la pronunzia istessa della Sentenza furono dovute alla continuata opposizione dei sigg. Bichi, e quindi nessuno aggravio indebito presentava in questa parte la Sentenza appellata: 2

Atteso che non sussisteva neppure che non all'insistenza dei signori Bichi, ma alla natura del Giudizio fosse dovuta la successiva pronunzia della Sentenza, talchè giusto si vedesse che queste spese dovessero dai Tucci sopportarsi, subito che erano essi che alle medesime avevano dato causa, con apporre ai depositi delle Condizioni, che Essi stessi colle loro successive dichiarazioni avevano riconosciute insussistenti; poichè si avvertiva, in eliminazione di questo obietto, che essendosi fatta la disputa, nel concetto istesso dei sigg. Bichi, residuata nella remozione delle Condizioni apposte ai fatti depositi, quando colle Dichiarazioni emesse nei 13. Febbrajo 1819. erano state tolte queste Condizioni, qualora i sigg. Bichi avessero accettate queste dichiarazioni, cessava affatto, atteso il consenso delle Parti Litiganti che sarebbe resultato per parte dei Tucci dalle loro dichiarazioni, e per parte dei sigg. Bichi dall'accettazione delle dette Dichiarazioni, il bisogno della pronunzia di una Sentenza qualunque, e se questa si è resa necessaria è ciò derivato dalla insistenza succesiva dei sigg. Bichi, i quali hanno dovuto soccombere nelle spese portate a loro carico, subito che la loro insistenza è stata riconosciuta mal fondata, ed Essi medesimi ne sono restati convinti, quando non hanno appellato dal rigetto della loro medesima insistenza. 3

Atteso che quanto al secondo Gravame rimaneva di fatto distrutto dal riscontro materiale della spedizione autentica della Sentenza appellata, onde non meritava alcuna ulteriore attenzione.

Atteso le circostanze, che volevano trarsi dalla circostanza, che una delle Copie notificate ai sigg. Bichi non era conforme alla spedizione autentica rilasciata dalla Cancelleria, non potevano attendersi nell'esame della Giustizia della Sentenza appellata, ma dovevano unicamente conoscersi nella esecuzione della Sentenza medesima, al che non era, nè poteva essere la Ruota richiamata; subitochè si ragionava di un fatto che non era intrinseco alla Sentenza appellata, ed era della emanazione della medesima successiva. 4

Atteso che la sussistenza del terzo Gravame è stata dagli stessi Tucci riconosciuta, ma è d'altronde alla Giustizia conforme, che sia tenuto fermo a loro favore il rilascio del Podere del Cerretino, sempre che sia da Essi somministrata ai sigg. Bichi per i Crediti loro una cautela eguale a quella, che la Legge gli accorda nella retenzione del Fondo. 5

Atteso che quanto al quarto Gravame, nessuna dichiarazione nella Sentenza appellata si contiene, che abbia pregiudicato al diritto reclamato dai sigg. Bichi, e neppure dai moltiplici Atti esibiti nel lungo corso del Giudizio dai sigg. Bichi resulta, che siasi giammai dai medesimi domandata quanto ai pretesi frutti, alcuna dichiarazione, onde è che aggravante non è la Sentenza appellata per non avere pronunziato sopra domande, che è certo che non erano state in giudizio dedotte, e così neppure nel giudizio di appello vi è luogo a conoscere di ciò che neppure in prima Istanza è stato proposto.

Atteso che quando nessuna omissione può rimproverarsi alla Sentenza appellata, mancano i termini abili per devenire a dichiarazione qualunque che riguardi un' oggetto non contemplato dalla detta Sentenza, nè che poteva dalla medesima contemplarsi per non essere stato in prima Istanza, nè dedotto, nè esaminato, nè discusso.

Atteso che tanto più ragionevole, e congruo si rende l' astenersi da qualunque pronunzia relativa alla reclamata pertinenza dei frutti del Podere del Cerretino dal dì del turbato possesso dei sigg. Bichi fino a che la purificazione dalle Condizioni apposte ai fatti depositi, non ha operata a favore dei Tucci la domandata recupera, in quanto che vertendo in prima Istanza il giudizio del Rendimento di Conti fra le Parti Litiganti, onde liquidare i loro respettivi Crediti, e debiti derivanti specialmente, e singolarmente dai Contratti del 23. Luglio 1814., e 24. Maggio 1815. è conveniente che a questo Giudizio sia riunita ogni questione che concerne la pertinenza dei frutti del Podere di Cerretino, formando questi respettivamente ad alcuna delle Parti o debito, o credito a tenore sia delle massime di ragione, che possono aver parte nella presente controversia sia delle Convenzioni con i diversi Contratti fra le Parti stipulate, sia della intelligenza che debba ricevere la Sentenza appellata, e di cui deve conoscersi quando ad esecuzione si porti la Sentenza medesima.

Atteso che se i sigg. Bichi nel presente Giudizio vengono ad ottenere per quello che concerne la retenzione da Essi implorata del Podere del Cerretino, rimangano però succumbenti o in alcuno degl' altri dedotti Gravami, o altri sono dichiarati improponibili nel Giudizio d' Appello, talchè si verifica quella parità di vittoria, che autorizza la respettiva compensazione delle spese nell' attuale Giudizio.

Per questi Motivi

Dichiara male essere stato appellato per parte dei sigg. Bichi dalla Sentenza proferita dal Magistrato Supremo sotto dì 2. Marzo 1819. relativamente alla condanna di spese in detta Sentenza contenuta, come pure per ciò che riguarda la supposta mancanza di autorizzazione ai sigg. Bichi di ritirare il deposito fatto nei 6. Ottobre 1816.; Poichè dice bene quanto a ciò da detta Sentenza giudicato, e la medesima in questo pienamente conferma; Dice male giudicato, bene appellato dalla detta Sentenza per ciò che concerne il rilascio a fa-

vare dei Tucci di ogni opportuno, e lecito Mandato immissivo, o respettivamente espulsivo per recuperare il possesso del Podere del Cerretino, ed in riparazione dichiara competersi ai detti sigg. Bichi il diritto di ritenere il possesso del detto Podere, e perciperne le rendite per renderne conto come di ragione fino a che nei modi regolari non siano sodisfatti di ciò che gli potrà esser dovuto per i Crediti da Essi pretesi, e reclamati, con dichiarazione però che la detta retenzione di possesso, e percezione di frutti debba cessare ogni qualvolta dai Tucci venga depositata nella Cassa dello Spedale di S. Maria Nuova la somma della quale i sigg. Bichi pretendono essere Creditori per le dependenze di che in Atti; E relativamente alle conseguenze reclamate per la pretesa inesatta notificazione della Sentenza, come pure per la dichiarazione concernente i frutti naturali del Podere del Cerretino, dal dì del turbato possesso fino alla purificazione delle Condizioni apposte ai Depositi, e pretesi dai sigg. Bichi, dice non esser luogo a fare alcuna pronunzia nel Giudizio d'Appello, per essere questi oggetti non caduti nelle pronunzie della Sentenza appellata, e perciò quanto ad Essi rinvia le Parti a provvedersi dove crederanno di loro interesse spese del presente Giudizio compensate.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini, *Presidente*
Gio. Batt. Brocchi Relat., e Francesco Cercignani, *Auditori*

DECISIONE CXXXIII.

REGIA RUOTA CIVILE DI FIRENZE

Florentina Reservationis Dominii diei 16. Martii 1820.

IN CAUSA SALVATORI E SERVI E PATRIMONIO E CREDITORI FERONI

Proc. Mess. Gabbriello Piccioli
Mess. Jacopo Giacomelli

Proc. Mess. Luigi TorraccHi
Mess. Giuseppe Giusti

ARGOMENTO

Il Venditore di un Fondo, che si riserva del medesimo il dominio fino all' intero pagamento può sperimentare il suo riservo ancora che sia avvenuto il fallimento del suo debitore, e che de' di lui Beni ne sia stato fatto dal Tribunale l' incorporo.

SOMMARIO

1. *Il riservatario di Dominio de' Beni venduti, e non pagati può sperimentare il suo riservo ancora che i Beni del suo debitore fallito siano stati incorporati dal Tribunale.*

2. 3. *L' incorporo, che fa il Tribunale de' Beni del Decotto non toglie a' Terzi i diritti di dominio.*

4. *I Beni non pagati, de' quali il venditore si riserva il dominio, non passano nel Patrimonio del Compratore.*

5. *Il riservatario del dominio de' Beni venduti ne ritiene la proprietà.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Alessandro ed altri fratelli Salvadori nel 29. Ottobre 1803. per Istrumento rogato dal Notajo sig. Sebastiano Cecchi vendè diversi Beni al sig. Marchese Ubaldo Feroni, e si riservò il dominio de' medesimi non avendone allora il Compratore pagato il prezzo, il pagamento del quale fu convenuto, che dovesse eseguirsi nell' anno 1811. Una parte di questo prezzo fu da' signori Salvadori ceduto al sig. Samuel Servi, dal quale ne fu ceduto ancora al sig. Dott. Carlo Formichini. I sigg. Salvadori unitamente a predetti Cessionari volendo esser pagati comparvero al Magistrato Supremo e domandarono che fosse condannato il Patrimonio Feroni a loro favore al pagamento di Scudi 12250. con privilegio ad ogni altro creditore sopra i suddetti Beni, ossivvero alla restituzione de' Beni medesimi: fecero opposizione i rappresentanti il Patrimonio Feroni, e dopo di avere il Magistrato Supremo ascoltate le respettive pretensioni delle Parti con Sentenza del primo Luglio 1818 dichiarò risoluto il Contratto indicato del 29. Ottobre 1803. e condannò il Patrimonio Feroni alla restituzione de predetti Beni dopo il termine di mesi sei, all' oggetto che potessero le parti procedere alla liquidazione dei Frutti, e al riscontro del valore attuale de' beni medesimi: si appellarono da questa Sentenza i rappresentanti il Patrimonio Feroni alla Regia Rota, la quale nel 16. Marzo 1820. proferì la seguente Sentenza.

MOTIVI

Atteso che quando resulta senza equivoco dal pubblico Istrumento del dì 23. Ottobre 1802. col quale i Sigg. Giuseppe ed Alessandro fratelli Salvadori venderono al Sig. Marchese Francesco Ubaldo Feroni i Beni dei quali si tratta, che i venditori si riservarono espressamente fino al total pagamento della somma residuale del prezzo convenuto il dominio dei Beni venduti da non risolversi in una semplice preambula Ipoteca; e quando è ugualmente indubitato, ed incontroverso che il detto considerabile residuo di prezzo che doveva pagarsi dentro il 1811. non è stato sin quì pagato, nulla influisce la circostanza del fallimento del Compratore, e dell' incorporo dei di lui Beni per sospendere gl' effetti, e l' esperimento del riservo (1) del dominio imperocchè l' incorporo che fa il Tribunale dei Beni del Decotto non toglie, ne altera in guisa alcuna i diritti di Dominio dei terzi sopra (2) i Beni incorporati; talchè sè dopo l'accaduto incorporo universale si trova che tra gl' effetti incorporati alcuni ne siano di altrui pertinenza, il Giudice debba sciogliergli dall' incorporo, e restituirli al proprietario. (3)

Digitized by Google

Attesoche alla retta applicazione di questa massima inconcussa di ragione non può nel concreto del caso fare ostacolo la Transazione allegata in contrario, che ebbe luogo tra i diversi ceti dei creditori, poichè il dominio dei Beni venduti al sig. Marchese Feroni col Contratto del 1813. e reclamati oggi dai Signori Salvadori, e loro cessionarj non essendo mai passati nel di lui Patrimonio con un titolo irresolubile, atteso l' enunciato riservo, le disposizioni, che i creditori hanno creduto di dover prendere per sistemarsi fra loro non poterono affliggere i surriferiti Beni; che sebbene posseduti materialmente dal loro debitore, appartenevano tuttavia in proprietà ai Riservatarj di dominio Signori Salvadori, che gli poterono cedere conforme fecero in favore dei Signori Servi ec. Nè potè ad essi pregiudicare in questo rapporto il Silenzio da loro osservato sul progetto di Transazione, ed il non avere essi reclamato, ne opposto, poichè in questo progetto portando in lettera la preservativa dei diritti dei Salvadori sopra i beni venduti, cessava in loro l' interesse di reclamare, e qualunque reclamo sarebbe perciò comparso superfluo, e vessatorio.

4

5

Attesoche la Ragione Mondolfi, e Fermi, cui dal Sig. Servi fu ceduta in estinzione di un suo debito con la detta ragione una quota dei Beni che gli cederono i Salvadori, e che formano il soggetto dell' attuale controversia, con la sua Scrittura del 16. Maggio 1817. si limitò semplicemente a notificare ai Rappresentanti il Patrimonio Ferroni che aveva interesse sopra una quota del Credito dai Signori Salvadori ceduto al sig. Samuel Servi, senza punto opporsi all' esercizio dei diritti già promossi dai signori Servi, e Formichini Cessionari Salvadori, non evvi alcun plausibile motivo dal trattenere il Giudice da far diritto alla domanda dei prefati Salvadori, e loro Cessionarj, tanto più che restano inoltre sempre esistenti i Beni che dovrebbero pagare la detta Ragione qualora giustifichi di essere Creditrice. E molto meno una tale notificazione poteva impedire la dichiarazione che emesse il Magistrato Supremo per la ragione che non essendo questa eseguibile che dopo il lasso di sei mesi da luogo a chiedere, e pretendere quelle più caute, ed efficaci Misure che i rappresentanti il Patrimonio Feroni reclamassero in proposito; obbligando i Signori Servi a far dichiarare, o intervenire al Giudizio anche la Ragione Mondolfi, e Fermi.

Atteso che quantunque la Sentenza appellata nel dichiarare risoluto il Contratto del 1803. ed ordinare la restituzione dei Beni che formarono allora il soggetto della vendita, non porti esplicita la Condanna dei Signori Salvadori, e Loro Cessionarj alla contemporanea restituzione della quota del prezzo già ad essi pagato, ciò non ostante non avendo controverso neppure per parte dei Rappresentanti il Patrimonio Feroni, che vi sieno dei Conteggi, e delle liquidazioni da farsi intorno alle somme pagate dal sig. Marchese Feroni al Salvadori in conto di prezzo, e delle questioni da risolversi intorno ai deterioramenti che possono aver sofferti nel tempo intermedio i Beni da restituirsi, e che possono forse formare Credito ai Salvadori quindi è che non può riguardarsi ne come ingiusta, nè per aggravante la

Sentenza precitata, se si osserva che in vista appunto delle enunciate circostanze ben lungi dall' ordinare l' immediata restituzione dei Beni l' ha sospesa per mesi sei, onde in questo tempo possa devenirsi alla liquidazione di tutti e singoli gl' Interessi fra le parti esistenti, ed alla decisione delle questioni, cui si faccia luogo per la resoluzione della vendita, fra le quali può esservi quella relativa alla Compensazione, e conguagli, sù di che nulla è stato deciso.

Atteso che altronde malgrado il pregnantissimo enunciato riservo di dominio l' incorporo accaduto dei Beni Feroni, la Transazione seguita fra i Creditori diversi, e la Graduatoria, nella quale sono stati pure collocati i Signori Salvadori, e loro Cessionarj essendo per essi altrettanti ostacoli insormontabili onde esser pagati del residuo del prezzo dei Beni controversi prima che sia venuto il giorno del loro pagamento secondo il rango che hanno ottenuto, non è oggi perciò efficacemente esperibile l' azione del credito, non poteva quindi ammettersi l' alternativa domandata dei Cessionarj Salavadori tendente ed ottenere il pagamento della residual somma del prezzo.

Per questi Motivi

Delib. e delib. Dice essere stato male appellato per parte dei Signori Dottori Luigi Torracchi, Jacopo Giacomelli, e Giuseppe Giusti dalla Sentenza contro di loro, ed a favore dei Signori Salvadori, Servi, e D. Formichini proferita dal Magistrato Supremo nel dì 1. Luglio 1818 e bene all' opposto essere stato con detta Sentenza giudicato, e quella conferma in tutte le sue parti con dichiarazione espressa che la restituzione dei Beni in disputa non possa aver luogo che previo il rimborso a favore del Patrimonio Feroni, e suoi rappresentanti delle somme pagate in conto del prezzo, e coll' intervento della Ragione Mondolfi, e Fermi; e condanna i succumbenti ne N. N. nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini, *Presidente*
Francesco Gilles, e Francesco Cercignani, Relat. *Auditori*

INDICI

DEL PRIMO TOMO

CONTENENTE

DECISIONI DELL'ANNO 1820.

I. Indice per arfabeto de' titoli delle decisioni.

II. Indice per alfabeto de' nomi de' litiganti.

III. Indice per alfabeto delle materie.

AVVERTENZE

Alla Decisione segnata di Num. VIII. pag. 32. deve dire *Bicci*, e non Ricci.

Alla Decisione di Num. XXVII. pag. 106. ove dice Cesare Basili deve dire *Giuseppe Basili*.

Alla Decisione di Num. LVII. pag. 241. ove leggesi Angiolo Cercignani deve dire *Angiolo Carmignani*.

La Decisione di Num. CXXIII. pag. 461. attribuita al Supremo Consiglio appartiene alla Regia Ruota di Firenze.

INDICE

DEI TITOLI DELLE DECISIONI

N. B. Il Numero Romano indica la Decisione, e quello Arabo la pagina.

ANNO 1820. SUPREMO CONSIGLIO

2 Giugno. Accollo. XX. 84. Relatore Sermolli.
12 Maggio. Ammissione di Testimoni. LXXXXVI. 376. Relat. Del Signore.
25 Agosto. Ammissione di Testimoni. XXI. 89. Relat. Sermolli.
24 Luglio. Ammissione di Testimoni. III. 19. Relat. Del Signore.
10 Giugno. Ammissione di Testimoni. XXX. 130. Relat. Sermolli.
28 Febbrajo. Alimenti. LXXXI. 338. Relat. Sermolli.
4 Settembre. Censo. XII. 60. Relat. Sermolli.
27 Settembre. Cessione. CXV. 436. Relat. Del Signore.
13 Maggio. Deserzione d'appello. LXXX. 336. Relat. Sermolli.
14 Giugno. Deserzione d'appello. LXXXX. 366. Relat. Sermolli.
28 Luglio. Deserzione d'appello. LXXXVIII. 362. Relat. Sermolli.
7 Luglio. Deserzione d'appello. XXIV. 100. Relatore Sodi.
21 Giugno. Diritto d'appellare. LIII. 225. Relat. Del Signore.
20 Marzo Foro competente. XXXV. 192. Relat. Sermolli.
24 Aprile. Foro competente. LXXXXIII. 373. Relat. Sermolli.
13 Settembre. Foro competente. XXXIV. 159. Relat. Sodi.
17 Luglio. Foro competente. XI. 15. Relat. Niccolini.
2 Giugno. Incompetenza di foro. XXXXIX. 214. Relat. Sermolli.
18 Giugno. Inventario. V. 25. Relat. Sodi.
19 Maggio. Lettere di cambio. XXII. 221. Relat. Niccolini.
29 Settembre. Liquidazione. XI. 56. Relat. Sermolli.
4 Agosto. Livello. I. 7. Relat. Niccolini.
11 Agosto. Mandato. XXXII. 147. Relat. Niccolini.
20 Marzo. Mandato. XXXXI. 179. Relat. Sermolli.
26 Aprile. Nullita' d'obbligazione. XXXIX. 171. Relat. Del Signore.
7 Settembre. Perenzione. VI. 27. Relat. Sermolli.
4 Settembre. Perenzione. XIII. 64. Relat. Sermolli.
24 Marzo. Pretesa nullita' di sentenza. LXXXV. 353. Relat. Sermolli.
7 Giugno. Pretesa cauzione. XXXVII. 167. Relat. Niccolini.
27 Marzo. Pretesa Deserzione d'Appello, e pagamento di Frutti. LXXXXVI. 378. Relat. Niccolini.
7 Aprile. Pretesa immissione. LXXVIII. 332. Relat. Niccolini.
31 Luglio. Pretesa repetizione d'indebito. CXI 423. Relat. Sodi.
11 Settembre. Preteso credito. XXVII. 106. Relat. Niccolini.
5 Luglio. Pretesa deserzione d'appello. LXV. 292. Relat. Niccolini.
5 Luglio. Preteso mandato. CXIII. 428. Relat. Sodi.
21 Agosto. Pretesa nullita' di sentenza. XIV. 67. Relat. Sermolli.
29 Settembre. Pretesa nullita' di sentenza. LXII. 426. Relat. Sermolli.
15 Settembre. Pretesa nullita' di sentenza. IX. 34. Relat. Del Signore.

27 Settembre. PRETESO CREDITO. CVII. 414. Relat. Del Signore.
12 Aprile. PRETESA PERENZIONE. LXXXXI. 368. Relat. Niccolini.
15 Settembre. PRETESA COLPA. X. 36. Relat. Sodi.
18 Agosto. PRETESA IMMISSIONE. LIV. 228. Relat. Niccolini.
6 Marzo. PRETESO AFFITTO PERPETUO. LXIV. 278. Relat. Sermolli.
21 Agosto. PRETESO CREDITO. XXXXIII. 186. Relat. Sermolli.
17 Marzo. PRETESO ECCESSO DI MANDATO. LXXXXVII. 381. Relat. Niccolini.
20 Settembre. PRETESA USURA. VIII. 32. Relat. Sermolli.
18 Settembre. PRETESA COSA GIUDICATA. CVI. 402. Relat. Gilles, Aud. della Regia Ruota di Firenze.
20 Luglio. PRETESO CREDITO. XV. 70. Relat. Sermolli.
24 Aprile. RIFORMA, E CORREZIONE DI SENTENZA. XXV. 101. Relat. Del Signore.
19 Luglio. REJEZIONE DI TESTIMONI. LXXXIV. 350. Relat. Sermolli.
6 Settembre. REJEZIONE DI TESTIMONI. Validità di Vendita. LV. 230. Rel. Sermolli.
21 Aprile. REPETIZIONE D'INDEBITO. LXXXII. 343. Relat. Mori-Ubaldini Presidente della Regia Ruota di Firenze.
17 Luglio. SEQUESTRO. XXXXIV. 189. Relat. Niccolini.
31 Maggio. TURBAZIONE DI POSSESSO. CII. 393. Relat. Del Signore.
19 Giugno. VALIDITA' D' APPELLO. CXX. 443. Relat. Sermolli.
17 Gennajo. VALIDITA' DI SENTENZA. XVI. 73. Relatore Niccolini.

REGIA RUOTA DI FIRENZE.

ANNO 1820.

4 Luglio. ALIMENTI. XXXXVIII. 212. Relat. Presid. Mori-Ubaldini.
13 Gennajo. AMMINISTRAZIONE DI DOTE. LXXXVI. 354. Relat. Brocchi.
25 Gennajo AMMISSIONE DI TESTIMONI. CXXVI. 461. Relat. Mori-Ubaldini.
7 Marzo. AMMISSIONE DI TESTIMONI. CXXIII. 466. Relat. Cercignani.
18 Maggio. ASSICURAZIONE DI DOTE. LXXXXVI. 375. Relat. Gilles.
17 Febbrajo. AMMISSIONE DI POSIZIONI. CXV. 439. Relat. Mori-Ubaldini.
14 Settembre. AMMISSIONE DI POSIZIONI. CXXII. 459. Relat. Brocchi.
13 Luglio. ASSICURAZIONE DI DOTE. LXXXII. 346. Relat. Brocchi.
23 Maggio. ASSEGNAZIONE. LXXIV. 314. Relat. Mori-Ubaldini.
4 Novembre. CESSIONE. LXXI. 450. Relat. Brocchi.
13 Luglio. CREDITO. XXXIII. 156. Relat. Cercignani.
8 Agosto. CREDITO. CX. 421. Relat. Brocchi.
18 Luglio. CREDITO CXIV. 430. Relat. Mori-Ubaldini.
21 Settembre. CREDITO. L. 216. Relat. Brocchi.
14 Agosto. CREDITO. CXVIII. 442. Relat. Mori-Ubaldini.
7 Settembre. CONDANNA DI SPESE. CXXIV. 463. Relat. Brocchi.
23 Marzo. ESECUZIONE DI SENTENZA. LXXI. 303. Relat. Cercignani.
2 Maggio. ESECUZIONE DI SENTENZA. C. 389. Relat. Gilles.

Digitized by Google

8 Giugno FRUTTI LI. 219. Relat. Gilles.
22 Febbrajo. GIURAMENTO. CXVII. 441. Relat. Brocchi.
25 Gennajo. INAMMISSIBILITA' DI TESTIMONI. CXXVIII. 470. Relat. Brocchi.
1 Agosto. INAMMISSIBILITA' D'APPELLO. LXVI. 293. Relat. Brocchi.
8 Febbrajo. INAMMISSIBILITA' D'APPELLO. CXXVII. 467. Relat. Brocchi.
31 Maggio. INNAMMISSIBILITA' D'APPELLO. CI. 391. Relat. Mori-Ubaldini.
16 Maggio. INAMMISSIBILITA' D'ECCEZIONI. LXXXXII. 372. Relat. Cercignani.
22 Giugno. LEGITTIMAZIONE di Persona in Giudizio. XXIII. 97. Relat. Cercignani.
30 Maggio. LIQUIDAZIONE, e Rendimento di Conti. XXXVII. 169. Relat. Brocchi.
23 Maggio. LIQUIDAZIONE. LXXII. 305. Relat. Mori-Ubaldini.
14 Dicembre. LOCAZIONE D'OPERA. LXIII. 273. Relat. Brocchi.
12 Settembre. NULLITA' DI CONCORDIA. CXXV. 464. Relat. Mori-Ubaldini.
23 Maggio. OBBLIGAZIONE. LXXV. 318. Relat. Brocchi.
20 Luglio. PREFINIZIONE di tempo a far le prove in Causa. CXXXI. 492. Relat. Brocchi.
14 Settembre. PRESCRIZIONE delle Lettere di Cambio. LXI. 267. Relat. Cercignani.
28 Marzo. PRESTAZIONE. LX. 264. Relat. Gilles.
17 Febbrajo. PRETESA ESECUZIONE DI SENTENZA. LXXVI. 165. Relat. Brocchi.
14 Settembre. PRETESO ARRESTO. XXXVI. 165. Relat. Mori-Ubaldini.
25 Maggio. PRETESA COMPENSAZIONE. LXVIII. 297. Relat. Brocchi.
23 Maggio. PRETESA NOMINA DI ESATTORE. LXX. 300. Relat. Mori-Ubaldini.
28 Settembre. PRETESA RILEVAZIONE. LXXIII. 308. Relat. Brocchi.
13 Gennajo. PRETESA RITENZIONE. CXXIX. 473. Relat. Brocchi.
31 Maggio. PRETESA Sospensione d'Esecuzione. LXXIX. 334. Relat. Brocchi.
20 Aprile. PRETESA MANUTENZIONE. XXXV. 162. Relat. Cercignani.
13 Gennajo. REFEZIONE DI DANNI. LXXXXIX. 386. Relat. Gilles.
20 Giugno. RENDIMENTO DI CONTI. XXIX. 445. Relat. Brocchi.
16 Marzo. RISERVO DI DOMINIO. LXXXIII. 499. Relat. Mori-Ubaldini.
7 Marzo. RETENZIONE DI POSSESSO. CXXXII. 495. Relat. Brocchi.
13 Giugno. STIMA. XVIII. 79. Relat. Gilles.
27 Gennajo. TASSAZIONE DI SOMMA in Causam declarand. LXIX. 299. Relat. Mori-Ubaldini.
17 Agosto. TRANSAZIONE. CXXX. 475. Relat. Mori-Ubaldini.
28 Aprile. UTILITA' DI VENDITA. LXXXXVIII. 384. Relat. Cercignani.
20 Luglio. VALIDITA' DI DECRETO. XIX. 81. Relat. Cercignani.
23 Maggio. VALIDITA' DI CONTRATTO. LXVII. 76. Relat. Mori-Ubaldini.
13 Gennajo. VALIDITA' DI LIQUIDAZIONE. LXXXVII. 356. Relat. Gilles.
17 Agosto. VALIDITA' DI SENTENZA. LXVII. 296. Relat. Gilles.
16 Maggio. USUFRUTTO. LXXVII. 330. Relat. Cercignani.

REGIA RUOTA DI PISA

ANNO 1820.

18 Marzo. CREDITO. XXXXVII. 208. Relat. Baldasseroni.
4 Agosto. CREDITO. LVI. 235. Relat. Francioli.
15 Marzo. CREDITO. LXII. 270. Relat. Francioli.
21 Luglio. LIVELLO. LVIII. 243. Relat. Carmignani.
8 Marzo. MALLEVADORIA. XXXI. 134. Relat. Baldasseroni.
26 Maggio. MANDATO, e Refezione di Danni. XXII. 91. Relat. Baldasseroni.
1 Settembre. NULLITA' DI SEQUESTRO. LVII. 238. Relat. Baldasseroni.
8 Marzo. PAGAMENTO DI CANONE. LIX. 261. Relat. Baldasseroni.
10 Marzo. PRETESA Refezione di Danni. XXXXVI. 193. Relat. Francioli.
26 Aprile. SOCIETA' XXIX. 123. Relat. Baldasseroni.

REGIA RUOTA D'AREZZO

ANNO 1820.

18 Luglio. CREDITO E IPOTECA. CIX. 417. Relat. Cercignani.
7 Marzo. INAMMISSIBILITA' D'APPELLO. CVIII. 416. Relatore Rossi.
20 Gennajo. INAMMISSIBILITA' D'APPELLO. CIV. 387. Relatore Rossi.
19 Dicembre. LIQUIDAZIONE. CIII. 395. Relat. Brandaglia.

Digitized by

INDICE PER ALFABETO

DE' NOMI DE' LITIGANTI

N. B. Il Numero Romano indica la Decisione, e quello Arabo la Pagina.

SUPREMO CONSIGLIO

D' Andrea e Buoncristiani e Soffredini *X.* 36.
Antognotti, e Valenti. *III.* 19.
Baciocchi, e Chiostri Vedova Arcangioli *LXXXXV.* 376.
Baldanzi e Bottari e Scarlatti. *CXII.* 426.
Baldereschi, e Del Rosso. *LXXXVIII.* 343.
Bandinelli e Sergardi. *XL.* 176.
Bargelli e Brunetti. *V.* 25.
Bellini e Creditori Bellini. *LXXXXVI.* 378.
Beneventi e Vettori. *LXXXXI.* 368.
Berti e Carli. *LXXXVIII.* 362.
Bettarini e Nissim ne Castelnuovo *XXI.* 89.
Bicci, e Cervelli *VIII.* 52.
Billi e Ronchi Ghinazzi. *XIV.* 67.
Bonsi, e Stiatti *LXXXXVII.* 381.
Bordoni e Palmieri. *XXX.* 130.
Boschi e Franchi. *CVII.* 414.
Bottari e Scarlatti e Baldanzi. *CXII.* 426.
Bourbon Del Monte e Bourbon Del Monte *LII.* 223.
Brizzi, e Zabagli. *LXXXIX.* 364.
Bruchi e Paganucci. *LXXX.* 336.
Brunetti, e Bargelli. *V.* 25.
Brunori e Giannantoni. *XX.* 84.
Bulletti e Cammilli Millefanti e Petessi. *XXXIV.* 159.
Bulletti e Micheli. *I.* 7.
Buoncristiani e Soffredini e D'Andrea. *X.* 36.
Cammilli Millefanti e Petessi e Bulletti. *XXXIV.* 159.
Canestrelli e Micheli. *CXV.* 436.
Calderini Vedova Cordelli, e Cordelli. *IV.* 21.
Capponi e Guidi. *LXIV.* 278.
Carli e Berti. *LXXXVIII.* 362.
Carlini e Micheli. *VI.* 27.
Casanuova e Tozzi. *XLI.* 179.
Catani e Martini e Gnassi. *XLIV.* 189.
Cecchi e Giusti *XXV.* 101.
Cecconi e Giunti. *XV.* 70.
Cervelli e Bicci. *VIII.* 32.
Chelli e Gozzini. *XLII.* 183.
Chiostri Vedova Arcangioli e Baciocchi. *LXXXXVI.* 376.
Cini e Grassolini e Del Testa. *LV.* 235.
Cocchi e Martini *CII.* 393.
Collacchioni e Mercanti *CX.* 448.
Costantini e Mercader. *XXVIII.* 111.
Depestre De Senef e Chelotti e Patrimonio e Creditori Ginori *XXVII.* 106
Donnini e Fojanesi. *XLIII.* 373.
Fajò, e Lady de Wostmoreleand. *VII.* 29.
Farcilli e Mazzoni *XXIV.* 100.
Ferroni e Nardini. *IX.* 34.
Fojanesi e Donnini. *LXLIII.* 373.
Fracassi e Polvani. *LXXXIV.* 350.
Franchi e Boschi. *CVII.* 414
Francioli e Coniugi Rossi. *LXXXX.* 366.
Frangi e Toggio. *LIV.* 228.
Frateschi e Luparini *XXVI.* 105.
Del Fungo, e Masini *LXV.* 292.
Del Fungo e Masini. *CXIII.* 428.
Gabrini e Scolari e Mocarini. *CXI.* 423.
Gallaccini e Vannini. *LXXXI.* 338.
Gaillard e Lambruschini. *II.* 15.
Giannantoni e Brunori. *XX.* 84.
Ginori Patrimonio e Creditori e Depestre, e Chelotti *XXVII.* 106.
Giorgi e Del Mazza. *XLIX.* 214.
Giunti e Cecconi. *XV.* 70.
Giusti e Cecchi. *XXV.* 101.
Gozzini e Chelli. *XLII.* 183.
Lady de Wostmoreleand, e Fajò. *VII.* 229.
Lambardi e Pontenani. *LXXXV.* 353.
Lambruschini e Gaillard. *II.* 15.
Lanfranchi e LL. CC: e Morali. *CVI.* 409.
Luparini e Frateschi. *XXVI.* 105.
Manetti e Sguanci. *XLV.* 192.
Martinelli e Redditi. *XXXVII.* 167.
Martini e Gnassi e Catani. *XLIV.* 180.

Digitized by Google

Martini e Cocchi *CII.* 393.
Masetti e Rigacci. *XXXIX.* 171.
Masini, e Del Fungo *LXV.* 292.
Masini e Del Fungo. *CXIII.* 428.
Del Mazza e Giorgi. *XLIX.* 214.
Mazzoni e Farcilli *XXIV.* 100.
Mattei e Tassini. *LXXVIII.* 332.
Mercader e Costantini. *XXVIII.* 111.
Mercanti e Collacchioni. *CX.* 448.
Micheli e Bulletti. *I.* 7.
Micheli e Canestrelli. *CXV.* 436.
Micheli e Carlini. *VI.* 27.
Mocarini e Gabrini e Scolari. *CXI.* 423.
Montecucchi e Opera di Carità Del Duomo. *XI.* 56.
Morali e Lanfranchi e LL. CC. *CVI.* 402.
Nardini e Ferroni. *IX.* 34.
Nissim ne' Castelnuovo e Bettarini. *XXI.* 89.
Opera di Carità del Duomo, e Montecucchi. *XI.* 56.
Paganucci e Bruchi. *LXXX.* 336.
Pagliaj e Rovai. *XVI.* 73.
Palmieri e Bordoni. *XXX.* 130.
Panattoni, e Soldaini. *LV.* 230.
Petessi, Cammilli Millefanti, e Bulletti. *XXXIV.* 159.
Polvani e Fracassi. *LXXXIV.* 350.
Pontenani e Lambardi. *LXXXV.* 353.
Puntelli e Sbragia. *XXXII.* 147.
Redditi e Martinelli. *XXXVII.* 167.
Ridolfi e Regio Ospedale di Colle. *CV.* 399.
Ricci e Tempestini. *XIII.* 64.
Rigacci e Masetti. *XXXIX.* 171.
Rossi Coniugi e Francioli. *LXXXX.* 366.
Del Rosso e Baldereschi. *LXXXII.* 343.
Rovai e Pagliai. *XVI.* 73.
Rutigny e Simion. *XII.* 60.
Saker e Seghetti. *XLIII.* 186.
Sbragia e Puntelli *XXXII.* 147.
Scarlatti e Bottari e Baldanzi. *CXII.* 426.
Scolari e Mocarini e Gabrini. *CXI.* 423.
Seghetti e Saker. *XLIII.* 186.
Sergardi e Bandinelli. *XL.* 176.
Sguanci e Manetti. *XLV.* 192.
Simion e Rutignii. *XII.* 60.
Soffredini e Buoncristiani e D'Andrea *X.* 36.
Soldaini, Panattoni. *LV.* 230.
Spedale di Colle e Ridolfi. *CV.* 399.
Stiatti e Bonsi. *LXLVII.* 381.
Tassini e Mattei. *LXXVIII.* 332.
Tempestini e Ricci. *XIII.* 64.
Del Testa ne NN. e Cini e Grassolini. *LIII.* 225
Toggio e Frangi. *LIV.* 228.
Tozzi e Casanuova. *XLI.* 179.
Valenti e Antognotti. *III.* 19.
Vannini e Gallaccini. *LXXXI.* 338.
Zabagli e Brizzi. *LXXXIX.* 364.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Accademia de' Risoluti e Pacini. e Masoni. *CXXI.* 450.
Aceollatari Sassi e Tassinari. *CXXVII.* 467.
Alberti e Coltellini ne Lensi. *LXXXVI.* 354.
Ancillotti e Barraffael Tedesco. *LXI.* 267.
Artimini e Del Chiaro, *LXVIII.* 297.
Barraffael Tedesco e Ancillotti. *LXI.* 267.
Bartoli ne' Gori e Bartoli. *LXIX.*, 299.
Bartolini e Salvestrini. *LXVII.* 296.
Bartolini e Ciantini e Campani. *XXIII.* 97.
Bernardini e Bernardini. *LXXIX.* 334.
Bichi, e Tucci. *CXXXII.* 495.
Borgheri e Guagni. *LVI.* 155.
Boschi e Camoschella. *LXIII.* 273.
Bruscagli e Martini. *LXXII.* 305.
Camoschella e Boschi. *LXIII.* 273.
Campani e Bartolini. *XXIII.* 97.
Canovai e Giannozzi. *CX.* 421.
Carlesi e Sozzifanti. *CI.* 391.
Carlini e Comucci. *CXXII.* 459.
Casa Pia de' Mendicanti e Mussati. *XLVIII.* 212.
Cecchi e Filippini. *LXXXXIX.* 386.
Del Chiaro e Artimini. *LXVIII.* 297.
Ciampolini e Levantini. *LXXVI.* 321.
Cicambelli e Martellini Vedova Gabellotti. *LI.* 219.
Cipriani e Paradisi. *CXXIII.* 461.
Cocchi, e Martini *CII.* 393.
Coccolini e Scotto. *L.* 216.
Coen e Guidotti. *CXXV.* 464.
Coltellini ne Lensi e Alberti. *LXXXVI.* 354.
Comucci e Carlini. *CXII.* 459.
Conti e Pinzauti. *CXVI.* 439.
Creditori Feroni e Salvadori e Servi. *CXXXIII.* 499
Creditori Vannucci e PP. Minori Conventuali. *XXXIII.* 156.
Donatini e Nuti e Vedova Tamburini. *CXVIII.* 442
Fedi e Peij. *CXVII.* 441.
Fedi e Peij. *CIX.* 445.
Filippini e Cecchi. *LXXXXIX.* 386.

d by Google

Fuchs e Landini, e LL. CC. *LXVI*. 293.
Gamberaj e Sozzifanti. *XXXV*. 162.
Gasperetti Vedova Tamburini e Donatini e Nuti *CXVIII*. 442.
Gentili e Marghieri. *LXX*. 300.
Gibert e Orvieto. *LXXXVII*. 356.
Gerini e De Seneff. *CXIV*. 430.
Gerini e Mancini Bonelli. *LXXXXII*. 372.
Gherardi e Maldura. *C*. 389.
Giovannozzi e Canovai. *CX*. 421.
Gondi Ved. Naldoni eMontevecchi.*LXXVII*.330.
Guagni e Borgheri. *XXXVI*. 165.
Guerrazzi e Natali e Melani. *LXXXXVI*. 375.
Guidotti e Coen. *CXXV*. 464.
Guiducci e Tavanti. *XXXVIII*. 169.
Laderchi ne' Bandini e Tremazzi. *LXXIV*. 314.
Landini e Fuchs e CC. di LL. *LXVI*. 293.
Lagesverd e Rossi. *CXXX*. 475.
Lemmi e CC. di LL. e Prunaj. *CXXIV*. 463.
Lenzi e Poccianti. *CXXXI*. 492.
Leoni e Della Nave e Tarabusi. *XVIII*. 79.
Levantini e Ciampolini. *LXXVI*. 323.
Magnani e Maltagliati. *XVII*. 76.
Magnani e Tartini. *LXXV*. 318.
Maldura e Gherardi. *C*. 389.
Maltagliati e Magnani. *XVII*. 76.
Majorino e Paoli. *XIX*. 81.
Mancini Bonelli e Gerini. *LXXXXII*. 372.
Martellini Vedova Gabellotti, e Cicambelli. *LI*. 219.
Martinelli e Nuti. *LXXI*. 303.
Martini e Bruscagli *LXXII*. 305.
Martini e Cocchi. *CII*. 393.
Masoni e Accademia dei Risoluti e Paci. *CXI*. 450.
Montevecchi eGondiVedovaNaldoni. *LXXII*.330
Mussati, e Casa Pia dei Catecumeni. *XLVIII*.212
Natali ne Melani, e Guerrazzi. *LXXXXIV*. 375.
Della Nave e Tarabusi. *XVIII*. 79.
Nesti e Nesti. *CXXIX*. 473.
Nuti e Martellini. *LXXI*. 303.
Nuti VedovaTamburini eDonatini.*CXVIII*. 442.
Orvieto e Gibert. *LXXXVII*. 356.
Paoli e Majorino. *XIX*. 81
Paradisi, e Cipriani. *CXXIII*. 461.
Paoletti e Tronconi ne'Sandrucci.*LXXXIII*. 346.
Peij. e Fedi. *CXVII*. 441.
Peij e Fedi *CXIX*. 445.
Pinucci e Pinucci VedovaRaù.*LXXXXVIII*.384
Pinzauti e Conti. *CXV*. 439.
Poccianti e Corat. Lenzi *CXXXI*. 492.
Prunaj e Lemmi e CC. di LL' *CXXIV*. 463.
Pruini e Rensi. *CXXVI*. 466.
Puccini e Sacconi. *LXXIII*. 308.
Rensi e Pruini. *CXXVI*. 466.
Rossi e Lagesverd. *CXXIX*. 475.
Sacconi. e Piccini. *LXXIII*. 308.
Salvadori e Servi e CC. Feroni. *CXXXIII*. 499.
Salvestrini e Bartolini. *LXVII*. 296.
Scotto e Coccolini. *L*. 216.
Seneff. e Gerini. *CIV*. 430.
Shneiderff e Coniugi Shneiderff. *LX*. 264.
Sozzifanti e Carlesi *CI*. 391.
Sozzifanti e Gamberai *XXXV*. 162.
Tronconi ne Sandrucci, e Paoletti.*LXXXIII*. 346
Tucci, e Bichi. *CXXXII*. 495.
Turlonia e Vallis. *CXXVIII*. 470.
Vallis e Turlonia. *CXXVIII*. 470.

REGIA RUOTA DI PISA.

Baroni e Ciucci. *LIX*. 261.
Ciucci e Baroni. *LIX*. 181.
Elmalech e Monteri. *LVI*. 235.
Feber e Vivarelli. *LXII*. 271.
Fournier e Lochier. *XXXXVI*. 193.
Frizzi e Pasqui. *XXX*. 134.
Gallimidi. e Palli. *XXII*. 91.
Grant Pillans e Krause e Jansen.. *LVII*. 238
Krause e Jansen e Grant Pillans. *LVII*. 238.
Lochier e Fournier. *XLVI*. 193.
Melasoma e Dell' Uomo d' Arme *LVIII*. 243.
Monteri e Elmelech *LVI*. 235.
Pasqui e Frizzi. *XXXI*. 134.
Palli e Gallimidi.*XXII*. 91.
Tacchi e Tombelli. *XXIX*. 124.
Teglia e Vollier. *XXXXVII*. 208.
Tombelli e Tacchi. *XXIX*. 124.
Dell' Uomo d'Arme e Malasoma. *LVIII*. 243.
Vivarelli e Feber. *LXII*. 271.
Vollier e Teglia. *XXXXVII*. 208.

REGIA RUOTA D'AREZZO

Bucchi. e Fabbrizzi *CVIII*. 416.
Fabbrizzi e Bucchi. *CVIII*. 416.
Fojanesi e Nucci.. *CIV*. 387.
Francioli e Mazzoni ne'Rossi. *CIX*. 417.
Mazzzoni ne Rossi, e Francioli. *CIX*. 417.
Moretti. e Ticciati *CIII*. 395..
Nucci, e Fojanesi. *CIV*. 397.
Ticciati. e Moretti. *CIII*. 395.

Digitized by Google

INDICE DELLE MATERIE

ACCOLLATARIO. ACCOLLO.

L'Accollatario di un debito assume l' obbligazione di pagarlo. Dec. 20. Num. 1. pag. 85.
Il Creditore è rivestito di ogni ragione, ed azione contro quegli che si è accollato di pagare il suo credito. Ivi Num. 2.
L'Accollatario non ha minore obbligazione di quella se avesse originariamente creato il debito accollato. Ivi N. 3. pag. 85.
Il Creditore ha diritto di agere contro l'Accollatario quantunque non sia stato presente all'Atto d' Accollo. Ivi N. 4. pag. 86.
Il Creditore è necessario, che intervenga all'Atto di Accollo, quando questo importa una novazione, ed opera la liberazione dell' antico debitore. Ivi N. 5.
L'Accollo semplice opera, che il Creditore abbia l' azione di agere contro l' antico debitore, o contro l'Accollatario. Ivi Num. 6.
L'Accollo rende l'Accollatario principal debitore. Ivi N. 7.
Il Creditore non perde la sua azione di agere contro l'Accollatario, ancorchè dopo lo stipulato accollo fra l'Accollante, e l'Accollatario siasi fatta una nuova Convenzione. Decis. 20. N. 10. pag. 87.
L'Accollo opera che l'Accollante non può pentirsi, e l'Accollatario può pagare a quegli con cui contrasse. Decis. 20. N. 11. pag. 87.
Il Creditore, che domanda all'Accollatario il suo credito dimostra di avere accettato l' accollo. Num. 12. ivi. pag. 88.
Questione di seria indagine non sospende l' azione celere in via sommaria, ed esecutiva. Num. 13. ivi.
I Donatarj, che si accollano i debiti del Donante restano obbligati a favore de' Crediti di quello. Decis. 34. N. 3. pag. 160.
L'Accollo disgiunto dalla vera delegazione non opera la liberazione del debitore originario dalle obbligazioni contratte. Dec. 34. N. 2. pag. 160.
L'Accollo libero obbliga il pagamento. Decis. 37. N. 1. pag. 167.
Le molestie anteriori all'Istrumento di Accollo non liberano l'Accollatario dall'obbligo del pagamento. N. 2. ivi.
La promessa de restituendo non può esigersi dall' Accollatario nel pagare il creditore, quando l' accollo è libero. N. 4. 168.

ADESIONE ALL' APPELLO.

L'Adesione all' appello si risolve in una specie d' intervento, ch' è concesso a chiunque ha interesse nel Giudizio d' appello. Decis. 127. Num. 4. pag. 469.

L'Adesione all' appello per quanto si risolva in un' intervento ha la sua norma speciale relativa al tempo nel quale dee praticarsi. Ivi. Num. 11. pag. 470.

Il diritto di adesione all' appello deve esercitarsi nel termine di giorni quindici da quello della Notificazione dell' atto di appello. Decis. 127. N. 1. 7. 8. pag. 469.

La legge, che ha assegnato il termine di giorni quindici a potere aderire all' appello ha contemplato un' atto diverso da quello della prosecuzione dell' appello. Ivi. Num. 2.

L'Adesione all' appello deve farsi avanti il Tribunale al quale si porta l' appello. Ivi. Num. 3.

ADIZIONE.

L' adizione dell' eredità con benefizio d' Inventario preserva all' Erede beneficiato i suoi diritti. Decis. 54. Num. 3. pag. 229.

AFFITTO.

La Locazione quando è terminata, e quando il Locatore ha esternata la sua volontà di non proseguirla, non può il Conduttore ritenere il Fondo locatogli. Decis. 64. Num. 1. pag. 280.

Nella mancanza del documento dal quale risulti il Titolo con cui il Conduttore ritiene un Fondo si ricorre al fatto del pagamento, e conteggi, ed alle qualificazioni date allo stesso Conduttore nei medesimi per esaminare se sia, o non sia applicabile la Teoria del Baldo. Num. 2. pag. 281.

Il lasso del tempo più che quadragenario non opera a vantaggio del Conduttore, che una semplice presunzione. Num. 3. ivi.

La presunzione resta dileguata quando esistono prove, e presunzioni contrarie. Num. 4. ivi.

La presunzione di un' affitto perpetuo nasce dal pagamento annuo di un Canone eguale senza che mai siavi stata diversità, e dalla mancanza di notizie, che diano contezza di un precedente affitto temporario. Num. 5. pag. 282.

La mancanza di qualunque riscontro de' pagamenti del Canone di alcuni anni fatti dal Conduttore esclude la loro uniformità. N. 6. ivi.

Il debito dato al Conduttore ne' Conteggi fatti col Locatore in ciaschedun mese indica una incerta, e indeterminata scadenza del pagamento. Num. 7. ivi.

La difformita de' pagamenti degli annui Canoni toglie la presunzione dell' affitto perpetuo. Num. 8. pag. 283.

Quegli, che paga un' annuo Canone per un Fondo, che ritiene non può dissimulare, che di altri ne sia la proprietà. Num. 9. pag. 284.

Il primo Titolo temporario di una Locazione non si presume cambiato per il lasso di un tempo centenario. Num. 10. ivi.

Dal pagamento di un Canone eseguito per il corso di cento anni con titolo d' affitto, se non è stato ogni anno uniforme non se ne può dedurre la perpetuità dell' affitto. Decis. 64. Num. 11. pag. 285.

La duplice centenaria non giova per indurre la presunzione della perpetuità dell' affitto quando il pagamento de' Canoni non è uniforme. Num. 12. ivi.

L' annua responsione per un Fondo locato quando è difforme, e si determina sulla rendita del Fondo medesimo, fa credere, che il Contratto sia stato di Colonia parziaria o di Società. N. 13. ivi.

Le qualificazioni a' Conduttori di Affittuari, *e di* Fitto *alla prestazione da Essi corrisposta, non sono sufficienti per far presumere perpetuo l' affitto, quando sono disgiunte dall' altre specialità capaci d' indurre la presunzione.* Num. 14. pag. 286.

I Libri privati presso uno de' Litiganti quando sono legalmente tenuti, fanno fede. Num. 15. pag. 287.

L' indicazione di un Titolo di Locazione ne' Libri privati di uno dei Litiganti quando concorrono i necessari riscontri di verità, e che manca il Contratto si attende. Num. 18. ivi.

La mancanza della descrizione de' Beni a Estimo in faccia del Conduttore esclude la perpetuità dell' affitto. Num. 17. pag. 290.

L' ingrandimento di una Fabbrica fatta dal Proprietario esclude la perpetuità dell' affitto. Num. 19. ivi.

AGGIUDICATARIO.

L' Aggiudicatario di un Podere non ha diritto di pretendere la riunione al medesimo degli appezzamenti di terra, che anticamente gli erano uniti, che dipoi furono staccati. Decis. 77. N. 3. pag. 330.

A L I M E N T I.

Il Legato d' alimenti può pretendersi dal Legatario fuori della Casa dell' Erede. Decis. 4. N. 1. pag. 22.

Al Legatario non può imporsi una servitù non ordinata espressamente dal Testatore. Num. 2. ivi.

Il Legatario d' alimenti non può ricusare di riceverli nella Casa dell' Erede, quando così vuole il Testatore. Num. 3. 4. ivi.

Se il Testatore nella sua disposizione del Legato di alimenti dimostra di favorire il Legatario, e l' Erede, si preferisce il Legatario. Num. 5. ivi.

Il caso espresso dal Testatore se all' Erede non piacerà convivere col Legatario, è comune ancora al Legatario medesimo. N. 6. ivi.

Digitized by Google

L' Erede ha il diritto di rinunziare al comodo di prestare al Legatario gli alimenti in natura. Num. 7. ivi.

Gli alimenti non possono anticiparsi al sottoposto da quegli, che nulla gli deve. Decis. 39. N. 1. pag. 172.

Gli alimenti domandati per via di Tribunale formano un Credito fruttifero dal giorno della domanda. Decis. 48. N. 1. pag. 212.

Gli alimenti tassati può il Giudice ad arbitrio ridurli a minori se le circostanze di quegli, che dee prestarli hanno variato. Ivi. N. 2. pag. 212.

La Madre in sussidio è tenuta per gli alimenti alla Figlia. Ivi. N. 3.

L' Inibitoria non si accorda alla Moglie quando è domandata per eludere il pagamento degli alimenti dovuti dal Padre alla Figlia. Num. 4. Ivi.

Il Patrono del Benefizio Ecclesiastico divenuto indigente ha diritto dalle Rendite del Benefizio medesimo, depurate dagli oneri, agli alimenti. Decis. 81. N. 1. pag. 340.

Il Figlio è tenuto ad alimentare il Padre indigente. Ivi. N. 2.

Il Fondatore dotante un Benefizio acquista il carattere, e nome di Padre. Ivi. Num. 3.

Gli alimenti a favore del Patrono si tassano avuto riguardo al di lui grado, e condizione. Ivi. Num. 4.

Al Patrono povero sono dovuti gli alimenti secondo il suo grado, ancor che si esaurissero tutte le Rendite del Benefizio al netto degl' oneri, sempre che il Rettore abbia con altre Rendite da poter provvedere alla propria sussistenza. Ivi. Num. 5. 6.

Il Patrono indigente per conseguire gli alimenti dalle Rendite del Benefizio ha diritto di perseguitare le Rendite del Rettore ancora de' Beni, che possiede non appartenenti allo stesso Benefizio. Ivi. Num. 7. pag. 341.

V. Donna.

AMMINISTRATORE.

Le vendite, che si fanno dall' Amministratore, che ha assunto l' impegno di pagare i debiti posanti sul Patrimonio amministrato si presumono fatte a questo effetto. Decis. 106. N. 20. pag. 411.

Quando l' Amministratore, che vende in nome degli Amministrati, e dichiara l' erogazione del prezzo non è permesso ricorrere alla presunzione legale. Ivi. Num. 21.

Quegli, che con Chirografo viene eletto Amministratore non può dirsi, che tutte le compre, che da esso si fanno, si facciano per conto dell' Amministrato. Decis. 107. Num. 3. pag. 415.

APPELLANTE. APPELLO. APPELLATO.

L'Appellante sebbene abbia interposto l' appello generico quando questo si limita ad una parte della Sentenza appellata viene a riconoscere la Giustizia della Sentenza medesima in ogni altra parte. Decis. 100. N. 1. pag. 422.

L'Appellante, che non prosegue l'Appello nel termine stabilito dal vegliante Regolamento incorre ne' pregiudizj della Deserzione. Dec. 90. Num. 2. pag. 367.

L'Appello da' Decreti di riunione di due Cause si rigetta quando il Giudice ha fatto il riservo di deciderle congiuntamente, o separatamente. Decis. 16. Num. 3. pag. 74.

L'Appello è diretto a opporre contro quelle dichiarazioni che sono nella Sentenza contrarie all'Appellante. Decis. 25. Num. 1. pag. 103.

LAppello è il principio di un' Istanza tutta nuova. Dec. 13. N. 2. p. 65.

L'Appello non può interporsi da una Sentenza non pregiudiciale. Decis. 66. N. 4. pag. 294.

Quegli, che conosce l' ingiustizia del suo appello, e prosegue la Causa si condanna ancora nelle spese stragiudiciali. Decis. 116. Num. 4. pag. 440.

L'Appellato, che non aderisce all' appello può eseguire la Sentenza per tutto quello che l' esecuzione non reca danno all' Appellante. Decis. 117. N. 1. pag. 441.

L'Atto meramente personale, che non influisce nella Causa pendente in appello può farsi dall'Appellato. Ivi. Num. 2.

L'Appello interposto dentro dieci giorni da quello della notificazione della Sentenza opera l' effetto sospensivo, e devolutivo a favore dell'Appellante. Dec. 120. N. 2. pag. 449.

Il ritardo della Notificazione dell'Atto di Appello non nuoce all' Appellante. Ivi. Num. 3.

Pendente il Trattato di Accomodamento corrono i termini della Causa in appello. Dec. 80. N. 2. pag. 337.

L'Appello deve proseguirsi nel termine di quindici giorni. Ivi. N. 2.

L'Atto di prosecuzione d' appello deve rilasciarsi alla Persona, o alla Casa dell'Appellato. Ivi. N. 3. pag. 337.

ARRESTO PERSONALE.

L'Arresto personale non si permette nel recupero delle spese de' Giudizj di refezione di danni nascenti dal delitto. Decis. 99. N. 7. pag. 388.

Le spese, e danni nascenti dal delitto si possono conseguire col mezzo dell'Arresto personale quando sono tassati dal Giudice Criminale. Ivi. Num. 8. pag. 388.

Quegli ch' è mançato al Commercio non è soggetto all' Arresto personale pe' Contratti che stipula. Decis. 36. Num. 1.

ATTI. ATTO.

L' Atto di Opposizione ad una Sentenza contumaciale dee distinguersi dall' Atto di Appello. Dec. 13. N. 1. pag. 65.

L' *Atto di Opposizione contro una Sentenza contumaciale non costituisce una Istanza diversa dalla principale.* Decis. 13. N. 3. pag. 65.

La Sentenza contumaciale non fa terminare l' Istanza, che condizionalmente. Ivi. Num. 4.

L' *Opposizione non muta la qualità di Attore, e di Reo convenuto originariamente assunte da' Litiganti.* Ivi. Num. 5.

L' *Atto di Opposizione alla Sentenza contumaciale deve notificarsi al Procuratore dell' Attore.* Ivi. Num. 6.

La regolarità degli Atti dipende dall' osservanza delle forme dalla Legge stabilite. Decis. 127. N. 10. pag. 469.

Quando l' Attore agisce come Erede del Padre, o del Nonno, se il Reo vuole escludere la di lui qualità Ereditaria, è tenuto dimostrare il Titolo del suo possesso. Decis. 129. N. 4. pag. 474.

Gli Atti esecutivi per un Credito nascente da pubblico Istrumento, o da cosa giudicata si sospendono con eccezzioni, che vengono provate nel momento. Decis. 79. N. 1. pag. 334.

ATTESTATO.

L' Attestato non è valutabile quando il Testimone può esser capitolato. Decis. 129. Num. 2. pag. 477.

AVVOCATO.

L' Avvocato non può molestare i terzi Possessori per il pagamento dei suoi Onorarj. Decis. 78. N. 2. pag. 333.

AZIONE. AZIONI.

Le Azioni si dividono fra' Coeredi quando si tratta di Crediti Ereditari. Decis. 54. Num. 1. pag. 229.

La divisione delle Azioni ha luogo ancora fra un Coerede beneficiato, e l' altro libero. Ivi. Num. 2.

L' Azione intentata non si esaudisce se dall' Attore non ne viene giustificato il fondamento. Decis. 46. Num. 4. pag. 195.

L' Azione Ipotecaria conservata non può esser controversa. Decis. 67. Num. 2. pag. 296.

L'Azione Ipotecaria quantunque nascente da una Sentenza contro i beni di quegli, ch' è obbligato alla reintegrazione di un Fidecommisso non è esercibile dal di lui Erede quantunque invitato al Fidecommisso medesimo. Decis. 106. N. 18. pag. 410.

L'Azione di agere non si trasferisce colla tradizione del documento, ma colla cessione. Decis. 27. N. 4. pag. 109.

Il Merito dell'Azione redibitoria si confonde con quello dell'Azione quanti Minoris. Decis. 106. Num. 7. pag. 408.

BASTIMENTO.

La perdita di un Bastimento derivata dalla colpa del Capitano si prova col deposto dell' Equipaggio e de' Passeggieri. Decis. 7. N.1. pag. 31.

I Bastimenti non si caricano ne' giorni festivi. Decis. 46. N. 6. pag.201.

I venti contrarj impediscono la partenza delle Navi dal Porto. ivi. N.7.

Il Brigantino è bene ormeggiato quando ha una Gomena di polsate dodici, e un Gherlino di polsate sei. Ivi. N. 8. 9. 13. p. 202. 203.

I Bastimenti, ch' entrano nel Molo di Livorno debbono ormeggiarsi nella prima, seconda, e terza andana con gli ormeggi, che crede necessarj il Custode del Molo. Ivi. N. 10. pag. 203.

I Bastimenti, che s' ormeggiano nel Molo di Livorno sono ormeggiati da poppa con una Gomena, e un Gherlino. Ivi. N. 11. p. 203.

La mancanza della profondità del Mare è un motivo giusto per non caricarsi i Bastimenti. Ivi. N. 12. pag. 207.

La difficoltà di trovar Bastimenti neutrali in tempo di guerra rende arbitraria la valutazione de' Noli. Decis. 10. N. 24. pag. 51.

BENEFIZJ.

I Capitali, che formano la Dote del Benefizio sono cose sacre inalienabili. Decis. 81. Num. 8. pag. 342.

I Frutti de' Beni de' Benefizj si considerano come cose profane, e suscettibili d' Obbligazioni. Dec. 81. N. 9. pag. 342.

Il Fondo originario di un Benefizio può variarsi dal Fondatore in un Censo, quando v' è l' autorizzazione dell' Ordinario, e l' Ipoteca generale de' Beni, che garantisca il Censo. Decis. 12. Num. 4. pag. 62.

BENEPLACITO APOSTOLICO.

L' Enfiteusi, che si concedeva dalla Chiesa a Titolo lucrativo richiede la solennità del Beneplacito Apostolico. Dec. 53. N. 18. pag. 253.

Il Beneplacito Apostolico non è stato mai riguardato necessario ne' Contratti Enfiteutici che hanno avuto per oggetto il vantaggio della Chiesa. Decis. 58. N. 16. pag. 252.

Non può senza implicanza supporsi, che quegli, il quale possiede come indifferente de' Beni abbia sulla libertà de' medesimi promossa questione. Decis. 106. Num. 2. pag. 406.

Il Tribunale, che una volta ha ordinata la divisione de' Beni come liberi, può in altro Giudizio verificare la libertà de' medesimi Beni. Ivi. Num. 3.

Il Tribunale, che una volta ha definitivamente dichiarata la libertà de' Beni non può prenderne cognizione in altro Giudizio. Ivi. Num. 4.

Quegli, che ha alienato de' Beni, che godeva in comune, si presume, che abbia fatto l' alienazione in conto della sua porzione. Decis. 106. Num. 19. pag. 411.

CADUCITA' DI LIVELLO.

V. Enfiteusi.

CANONE

Il Canone di un Livello convenuto in Grano buono, e mercantile *non porta designazione alcuna di specie.* Decis. 59. N. 1. 7.8. pag. 262.

Il Canone di un Livello pattuito in Grano buono e mercantile *non deve intendersi in Grano* Gentile *esclusivamente.* Ivi Num. 2.

Il Padrone diretto del Livello non può ricusare per pagamento del Canone il Grano buono, e mercantile, quando è convenuto con queste espressioni. Ivi Num. 3.

CANTO

Il Canto e un' Arte Liberale. Decis. 63. Num. 6. pag. 275.

L' Esperimento di un Cantante può farsi a piacere non essendovi alcuna Legge, che ne prescriva il modo. Ivi Num. 9. pag. 276.

L' Accompagnamento del Cimbalo è sufficiente per poter conoscere l'abilità di un Cantante. Ivi Num. 10.

CAPITANO DI NAVE

La perdita di un Bastimento derivata dalla colpa del Capitano si prova col deposto dell' Equipaggio, e de' Passeggieri. Decis. 7. Num. 1. pag. 31.

Il Capitano che trascura la manutenzione del Bastimento, è responsabile di tutti i danni. Ivi Num. 2.

Non è soggetto al pericolo quegli che non v' è di ragione sottoposto. Decis. 10. Num. 20. pag. 50.

Il Capitano della Nave, che ha convenuto il carico a sconto non è sottoposto a' pericoli del viaggio. Num. 21. ivi.

Il Capitano della Nave che ha convenuto di caricare le Merci colla formula Accollo, *è soggetto a' pericoli del viaggio.* Num. 22. ivi.

Il Capitano della Nave sebbene siasi assunto il rischio delle Merci caricate, non è soggetto a quel deperimento che deriva dal Fatto colposo de' Caricatori. Num. 23. ivi pag. 51.

Il Noleggio superiore al consueto indica, che il Capitano della Nave ha assunto a suo carico tutti i pericoli contingibili nel Viaggio. ivi Num. 1. pag. 41.

Il Pegno speciale è lecito perseguitarsi comunque. Ivi Num. 2. pag. 4 .

Il Capitano della Nave, Debitore di Cambio marittimo a quegli ch' ha noleggiato la Nave non può pretendere di compensare il suo debito co' Noli, ancorchè questi siano maggiori. Ivi. Num. 3. ivi.

Il Capitano della Nave, che per consuetudine non è solito di assumere sopra di se i pericoli, e rischi del viaggio, ha la presunzione in favore di non averli assunti ne' casi dubbi. Decis. 10. Num. 25. pag. 52.

Il Capitano della Nave non perde i diritti alle sue Mercedi, e Noli pattuiti per la confisca delle Merci avvenuta senza sua colpa. Decis. 10. Num. 16. pag. 48.

Il Capitano della Nave non può essere aggravato di alcun danno per la deperizione delle Merci avvenuta senza sua colpa. Ivi Num. 17. pag. 48.

I Noli di una Nave in tempo di guerra sono maggiori. Decis. 10. Num. 18 pag. 49.

La simulazione della Direzione delle Merci è necessaria quando il Capitano parte da una rada con carico diretto a Porto nemico. Decis. 10. Num. 8. pag. 45.

Il Capitano convinto di aver commesso delle simulazioni non si può per questo motivo creder reo di nuova simulazione. Decis. 10. Num. 9. pag. 45.

Il Capitano non è obbligato di stare continuamente a bordo della sua Nave. Decis. 40. Num. 1. pag. 194.

Il Capitano della Nave risponde delle sue colpe, ma non di quelle dell' equipaggio. Ivi Num. 2.

La colpa deve essere l'appoggio della refezione de' danni. Ivi Num. 3. pag. 195.

CASO

Il Caso insolito si dice quello, che nè comunemente, nè verisimilmente può accadere. Decis. 75. Num. 4. pag. 321.

Digitized by Google

CAUSE

La Causa decisa in contumacia riprende il corso ordinario quando alla Sentenza vien fatta Opposizione. Decis. 13. Num. 7. pag. 66.

Due Cause diverse, che interessano i medesimi Litiganti possono riunirsi. Decis. 16. Num. 1. pag. 75.

Il Riservo del Giudice di decidere congiuntamente o separatamente dueCause riunite non porta gravame ad alcuna delle Parti. Num. 2. ivi.

Le Cause quando hanno ricevuto il conveniente esame debbono risolversi. Decis. 111. Num. 21. pag. 458.

Le Cause d' Arresto personale di un Debitore possono decidersi dalle Ruote qualunque sia il debito. Decis. 45. Num. 1. pag. 192.

CEDENTE.

Non può il Cedente pretendere i frutti sul Capitale ceduto. Decis. 51. Num. 5. pag. 221.

Il Cedente ch' esclude i frutti nella sua cessione non ha per questa esclusione diritto a' frutti della porzione ceduta. Decis. 51. Num. 2. pag. 220.

Passano dal Cedente nel Cessionario tutti quei diritti, che l' Atto di Cessione dimostra essere stati ceduti, e respettivamente accettati. Decis. 111. Num. 1. pag. 451.

Quegli, che cede i diritti, che gli competono come Conduttore di un Impresa per la impossibilità di adempiere alla sua obbligazione ha receduto dall' Impresa. Dec. 111. Num. 3. 6. pag. 452. 453.

Fra il cedente, e il Cessionario è valido il Contratto, quantunque in quello di Locazione sia proibita la Cessione. Decis. 111. Num. 12. pag. 453.

CENSO.

Il Censo non può dirsi nullo per la mancanza della precisa designazione dei Confini del Fondo Censito. Decis. 12. Num. 1. pag. 62.

Nella Costituzione de' Censi può supplirsi alla forma della Bolla Piana per equipollente. Num. 2. ivi.

La designazione de' Confini di un Fondo fatta nel Contratto di acquisto del medesimo supplisce alla mancanza di questa stessa designazione nel Contratto di Costituzione di Censo, quando questo ha espressa relazione a quello. Num. 3 ivi.

Il Fondo Originario di un Benefizio può variarsi dal Fondatore in un Censo, quando vi è l' autorizzazione dell' Ordinario, e l' Ipoteca generale de' Beni, che garantisca il Censo. Num. 4. ivi.

CESSIONE.

La cessione del Credito notificata al Debitore opera, che questi non può transigere con un'altro posteriore Creditore. Decis. 115. Num. 1. pag. 437.

I Testimoni, che mancano di precisione non provano la perfezione di un Contratto di Cessione. Decis. 26. Num. 1. pag. 105.

La Cessione, che dicesi fatta gratuitamente fra Persone non congiunte di sangue non è verosimile. Num. 2. ivi pag. 106.

La Cessione proibita di un Macello non è verosimile. Num. 3. ivi pag. 106

La Cessione di debito del Marito a favore della Moglie per dependenza di spillatici non pagati non può dirsi una donazione. Decis. 118 Num. 3. pag. 443.

La Cessione fatta con espressioni generiche non può limitarsi ad un subietto più angusto di quello presentano l'espressioni. Decis. 111. Num. 2. pag. 452.

La Cessione quando consista ne' diritti nascenti da un contratto nominato, se non è adempita, ha luogo la refezione de' danni. Decis. 111 Num. 16. 17. pag. 455. 456.

La Cessione di un'Impresa teatrale con tutte le obbligazioni, alle quali è tenuto il Cedente opera, che il Cessionario debba godere di tutti i vantaggi dell' Impresa medesima. Decis. 111. Num. 9. pag. 454.

La Cessione de'Crediti, co'quali si forma l' imprestito per quanto sia accompagnata da materiali distinzioni non può riguardarsi come un Contratto distinto dal medesimo imprestito. Decis. 114 Num. 5. pag. 433.

La Cessione delle ragioni, che riporta in nome proprio il Compratore di un Fondo da' Creditori del Venditore, che dimette col prezzo, non è estintiva a favore de'principali debitori, e altri obbligati. Decis. 31 Num. 7. pag. 139.

CESSIONARIO.

Il Cessionario di parte d'un Credito ha diritto a' frutti Legali della porzione del Credito ceduto. Decis. 51. Num. 1. *pag.* 220.

Il Cessionario delle ragioni del Creditore dimesso, che ha ricevuto le Scritte, dalle quali risulta il Credito, restano queste nel loro pieno vigore contro tutti gli obbligati. Decis. 31. Num. 11. pag. 143.

Il Cessionario non può esigere il Credito cedutogli da' presunti Eredi del Creditore, se prima non giustifica, che questi abbia cessato di vivere. Decis. 115. Num. 2. pag. 437.

Il Cessionario, che domanda il pagamento del Credito cedutogli in una somma, che dice convenuta col debitore per mezzo di Transazione è in obbligo di provare questa Transazione. Ivi Num. 3.

Digitized by Google

CHIROGRAFO.

La Litterale dichiarazione della firma prevale a tutto ciò ch' è stato scritto nel Chirografo. Decis. 89. Num. 1. pag. 365.

CLAUSULE.

Le Clausule ceterate, e l' Obbligazione della quarantigia inducono Ipoteca. Decis. 109. pag. 419. N. 1. 2.

Le Clausule Notariali obbligano le Parti quando si tratta non di un patto speciale ma di un' Obbligazione che nasce dalla natura del Contratto. Ivi. N. 3.

CODICE DI COMMERCIO.

Il Codice di Commercio si deve intendere, e modificare, se non osta una espressa dichiarazione, secondo il Gius comune. Decis. 42. Num. 5. pag. 185.

COLPA.

Alla perdita di un' Impiego deve darsi una benigna Interpetrazione per escludere la colpa. Decis. 60. Num. 2. pag. 265.

Il vuoto di una Cassa deve riferirsi a sbaglio di Contazione, quando non è provata, in quello che l'amministra, la colpa. Ivi. Num. 3. *V. Danno.*

COMPETENZA.

V. Foro competente.

COMPRATORE.

Il Compratore di un Fondo, che col prezzo paga alcuni Creditori, e riporta la Cessione delle loro ragioni, questa è traslativa quantunque non pattuita nel Contratto di Compra. Decis. 31. Num. 2. pag. 138.

Il Compratore di un Fondo, che col prezzo paga i Creditori del Venditore, e riporta da essi la Cessione delle ragioni subentra in tutti i diritti dell' originario Creditore. Dec. 31. N. 10. pag. 141.

La Legge Francese attribuisce al Compratore degl' Immobili, che ha dimesso co' suoi danari i Creditori del Venditore, il subingresso Legale. Decis. 31. Num. 12. pag. 147.

Il Compratore di un Fondo, di cui ne paga il prezzo al Venditore, e da questi viene erogato nella dimissione de' suoi Creditori, non subentra nelle ragioni de' medesimi. Dec. 31. N. 3. pag. 139.

Il Compratore di un Fondo, che stipula l'erogazione del prezzo nel pagamento de' Creditori del Venditore subentra nelle ragioni dei Creditori dimessi all'effetto di Excipere. Dec. 31. N. 4. pag. 139.
Il Compratore di un Fondo, che, senza convenzione, col prezzo paga i Creditori del Debitore, e riporta la Cessione delle loro ragoni, di queste può valersi all'effetto tanto di Excipere, *che di* Aigere. Num. 5. ivi.
Il Compratore di un Fondo, che ha convenuto di pagare col prezzo i Creditori del Venditore, e riportare la Cessione delle ragioni, ha diritto di valersi di queste per agere contro quelli, che sono obbligati. Num. 6. ivi.
Il Compratore di un Fondo, che ne ha mal pagato il prezzo ne resta sempre debitore. Decis. 55. N. 10. pag. 234.

CONCORDIA.

La Concordia è nulla quando il Debitore finge de' Creditori non veri. Decis. 125. N. 1. pag. 465.
La Legge delle Concordie proibisce di patteggiare con un Creditore separatamente dagli altri. Ivi. N. 2.
La Legge delle Concordie vieta, che il Debitore paghi ad un Creditore maggior somma, che agli altri. Ivi. N. 3.

CONDUTTORE.

Il Conduttore dell'opera altrui dee pagare al Locatore la mercede convenuta. Decis. 63. N. 1. pag. 274.

CONFESSIONE.

La Confessione di debito fatta dal Marito alla Moglie per dependenza di Spillatici è valida ancora senza l'intervento di Testimoni. Decis. 118. N. 4. pag. 443.
La Confessione di debito fatta prima, che il Debitore fosse oberato non può dirsi emessa in frode de' Creditori. Decis. 118. Num. 1. pag. 443.
La Confessione stragiudiciale fatta ad un Terzo non fa piena prova. Decis. 126. Num. 13.
La Confessione di un Testimone singolare esaminato in Giudizio non fa prova. Decis. 129. Num. 14.

X

Digitized by Goo

CONGETTURE.

Le Congetture quantunque imponenti non suppliscono alla prova, ch' è necessaria contro un documento di saldo, e di quietanza non impugnato nella sua materialità. Decis. 111. Num. 4. pag. 425.

CONSENSO.

Il Consenso di una parte include quello dell' altra. Decis. 31. Num. 8. pag. 140.
Acconsente alla Domanda altrui, quegli che presta il Consenso. Ivi. Num. 9.

CONSUETUDINE.

La Consuetudine universale non s' induce per mezzo di Atti singolari, e facoltativi sebbene fra Persone diverse. Decis. 59. N. 5. pag. 262.

CONTI DI RITORNO.

I Conti di ritorno non si possono pretendere, se nel termine voluto dalla Legge non è stata fatta la necessaria Intimazione. Decis. 28. N. 1. pag. 113.

CONTRAENTI.

I Concetti manifestati da' Contraenti escludono in Essi una diversa intenzione. Decis. 121. N. 7. pag. 454.
L' Atto approvato da' Contraenti non è un semplice progetto ma un definitivo Accomodamento. Decis. 129. Num. 9. pag. 485.

CONTRATTO. CONTRATTI.

Il Contratto si perfeziona nel momento dell' unione de' Consensi, che si manifesta colla firma de' Contraenti. Dec. 89. N. 2.
Il Contratto come individuo non può essere in parte valido, e in parte soggetto a rescissione. Decis. 17. N. 1. pag. 77.
Il Contratto di Compra, e Vendita non è perfetto se non ha prezzo definito. Decis. 19. N. 1. pag. 82.
Il Contratto di Compra, e Vendita è perfetto senza determinazione di prezzo, quando il Compratore è Creditore del Venditore, e che la vendita ha per oggetto la sicurezza del suo Credito. N. 2. ivi.
La certezza della quantità della cosa contrattata è uno de' necessarj requisiti della irretrattabilità della Compra, e Vendita. Num. 3. pag. 83.

Ne' Contratti nominati l' inadempimento dà luogo alla refezione dei danni, ma non alla loro risoluzione. Dec. 111. Num. 15. p. 455.

Se nelle Convenzioni l' Obbligazione, e l' Azione si restringe in un solo de' Contraenti, il Contratto è sempre unilaterale, qualunque sia la forma delle parole. Decis. 2. N. 3. pag. 17.

Il Contratto, che induce una Obbligazione vietata, qualunque sia la maniera stabilita per eseguirla, è riprovato dalla Legge. Dec. 39. Num. 5. pag. 173.

Il recesso da un Contratto non si conclude per avere alcuno de' Contraenti taciuto a riguardo de' Terzi quella qualità, che in forza del Contratto hanno rivestita. Decis. 111. N. 19. pag. 457.

Il Contratto di Compra e Vendita è oneroso, e correspettivo. Decis. 55. Num. 8. pag. 234.

La Regola de' Correspettivi ha sempre luogo nell' interpetrazione dei Contratti bilaterali. Decis. 109. Num. 5. pag. 419.

CREDITO.

Il Credito creato con un sottoposto, col titolo di Alimenti anticipati, presenta un sospetto di frode. Decis. 39. N. 2. pag. 172.

Il Credito incerto nella sostanza non si compensa. Decis. 68. Num. 1. pag. 298.

Un Credito, che per più mesi di esame non viene giudicialmente dichiarato non forma soggetto di Compensazione. Ivi. N. 2.

Il Credito dichiarato repetibile con Sentenza passata in cosa giudicata non può controvertersi. Decis. 92. N. 1. pag. 372.

Le Partite di Credito non impugnate debbono attendersi. Decis. 62. Num. 1. pag. 271.

I Crediti ceduti quando sono soggetti a diminuzione deve ridursi il prezzo della Cessione a quella somma, che se ne ricava. Dec. 114. Num. 3. 8. pag. 432. 434.

CREDITORE. CREDITORI.

Il Mandatario Creditore, che ritiene degli Oggetti *del Mandante debitore non può farne vendita per un prezzo molto minore a quello del loro acquisto.* Decis. 22. Num. 4. pag. 93.

Il Creditore non può in mancanza del patto vendere il pegno privatamente. Num. 5. ivi pag. 95.

Il Creditore, che vende il pegno contro il patto, e contro la buona fede è tenuto alla refezione de' danni. Ivi. Num. 6.

Il Creditore autorizzato dal Debitore a procurare la vendita del pegno al maggior prezzo possibile, e rendere Esso Debitore noti-

Digitized by Google

ziato dell'offerta, non può venderlo a capriccio. Ivi. Num. 7. pag. 96.

Il Creditore, che domanda al Magistrato la facoltà di vendere il pegno, dimostra di non essere autorizzato dal Debitore. Ivi. Num. 8.

Il Creditore autorizzato con Decreto del Magistrato alla vendita del pegno, è tenuto osservare tutte le solennità comandate dallo stesso Decreto. Ivi. Num. 9.

Quegli che ritiene degli Oggetti *di proprietà di un'Assente non può venderli senza il Curatore, se prima non fa decidere della giustizia, o ingiustizia dell' eccezioni date dal medesimo.* Decis. 22. Num. 2. pag. 92.

Il Creditore non può prendere, e ritenere il possesso de' Beni del suo Debitore senza autorizzazione del Giudice. Decis. 35. Num. 5. pag. 165.

Il Creditore espropriante, che non agisce per l'opportuna graduazione dee soffrire in proprio il danno, che nasce dalla deperizione del Deposito. Decis. 50. N. 2. 3. pag. 217.

Il Creditore, che accetta in pagamento del suo Credito la cessione di un Credito fruttifero al 5. per cento non ha diritto al frutto, che in origine aveva convenuto maggiore. Dec. 51. N. 4. pag. 221.

Il Creditore di un Negoziante mancato al Commercio che ha sequestrato una Merce in Paese straniero per stabilire la sua poziorità nel concorso di altri Creditori è sottoposto alle Leggi, che sono in vigore, e a quel tribunale il quale ha dichiarato il Fallimento. Decis. 57. N. 3. pag. 240.

Più Creditori, che agiscono contro il loro Debitore per Titoli diversi non sono Consorti di Lite. Decis. 66. N. 1. pag. 294.

Il Creditore non Consorte di Lite con altri Creditori dello stesso Debitore non è tenuto di notificare a' medesimi le sue dichiarazioni. ivi. Num. 3.

Al Creditore del Legato non può opporsi la mancanza d'Iscrizione da quegli, che rappresenta il Testatore. Dec. 73. N. 5. pag. 310.

I Creditori precedenti del Venditore non iscritti non hanno diritto di molestare i Beni venduti. Ivi. Num. 6.

Il Creditore non può obbligarsi a rispondere contro i suoi Titoli, che fanno prova provata. Decis. 79. N. 3. pag. 334.

Il Credito incerto non si compensa. ivi. N. 4. pag. 335.

Il Creditore Ipotecario, che ha intrapresa una esecuzione Immobiliare contro il suo Debitore potrà proseguirla, ancor che lo stesso Debitore sia fallito. Decis. 83. N. 6. pag. 347.

I Trattati di Accomodamento se non sono conclusi non possono legare le mani al Creditore. Decis. 92. N. 2. pag. 372.

Il Creditore con ipoteca deve ammettersi a Causa nella vendita dei Fondi del Debitore. Decis. 101. N. 6. pag. 392.

Nel Giudizio nel quale si esamina l'utilità di vendere non si può trattare de' diritti de' Creditori. Dec. 98. N. 4. pag. 385.

DANNO.

Il Danno deve rifondersi dall'Attore della colpa, che al danno ha dato causa. Decis. 10. N. 26. pag. 53.

*Il Danno intrinseco è la differenza tra il costo di un'*Oggetto *ed il Ricavato dalla vendita del medesimo.* Dec. 22. N. 10. pag. 96.

DEBITO. DEBITORE.

Debito, e Credito sono termini fra loro correlativi, uno senza l'altro non può sussistere. Decis. 20. Num. 8. pag. 86.

Il Debitore, che ha promesso di pagare co' Crediti del suo Negozio i suoi Creditori, co' quali ha fatto concordia, non può surrogare capricciosamente altro Soggetto all' Esattore eletto dagli stessi Creditori. Decis. 70. Num. 1. pag. 301.

Il Negoziante non può eleggere l' Esattore per esigere i Crediti del suo Negozio ceduti a' Creditori. Ivi. Num. 2. pag. 302.

Il Debitore ancora dopo la cessazione delle sue mercantili speculazioni è soggetto a' Tribunali di Commercio. Decis. 2. Num. 8. pag. 17.

La mala fede nel Debitore, che ha ottenuto da' Creditori la diminuzione de' suoi debiti, è un motivo per dichiararlo decaduto da questo benefizio. Decis. 70. N. 4. pag. 302.

Il Debitore, che si obbliga di pagare una somma al momento, s' intende al momento della celebrazione del Contratto, e non a quello de' Capitoli preliminari di un' accomodamento. Decis. 129. N. 15. pag. 488.

Il Debitore espropriato resta libero quando il Creditore espropriante ha lasciato correre un lasso di tempo senza procedere al Giudizio d' Ordine. Decis. 50. N. 1. pag. 217.

La dichiarazione di buona fede di un Debitore sequestrato fatta posteriormente al sequestro non trattiene gli effetti dello stesso sequestro. Decis. 129. N. 20. pag. 490.

DECRETO. DECRETI.

Il Decreto, che interessa l' esecuzione di un patto canonizzato da due Sentenze è ordinatorio. Decis. 19. Num. 4. pag. 83.

Il Decreto Ordinatorio deve proferirsi con precedente citazione della Parte. Ivi. Num. 5.

Le Perizie di un Fondo, e il Decreto del Giudice, che autorizza la Donna alla Vendita, tolgono qualunque sospetto di occultazione, e di frode. Decis. 55. Num. 7. pag. 234.

Digitized by Google

I Decreti preparatori sono diretti al Regolamento degli Atti. Dec. 24. Num. 2. pag. 100.

I Decreti Interlocutori, e definitivi consumano colla loro emanazione la Giurisdizione del Giudice. Ivi. Num. 7. pag. 101.

Reposizione non può farsi, che da' Decreti preparatori. Ivi. Num. 6. pag. 100.

DEPERIZIONE.

La Deperizione non colposa è a carico del Padrone della cosa deperita. Decis. 27. Num. 6. pag. 109.

DEPOSITARIO.

Il Depositario non può compensare il Deposito co' Crediti particolari. Decis. 109. Num. 8. pag. 420.

DEPOSITO.

Il Deposito libera il Debitore dal pagamento de' frutti al Creditore. Decis. 50. Num. 5. pag. 218.

DEPOSTO.

Il Deposto singolare di un Testimone non è attendibile specialmente quando è contradetto da altro Testimone. Decis. 22. Num. 1. p. 92.

DESERZIONE.

Decreto di Deserzione di Appello è un Decreto definitivo. Decis. 24. Num. 1. pag. 100.

Decreto di Deserzione di Appello stabilisce a favore dell'Appellante un diritto irretrattabile. Ivi. Num. 3.

Decreto di Deserzione d'Appello toglie all'Appellante il diritto di riassumere l'Appello ancora agli effetti sospensivi. Ivi. Num. 4.

Decreto di Deserzione d'Appello rende esecutoria la Sentenza. Ivi. Num. 5.

L'Istanza di Deserzione d'Appello dee precedere la Scrittura di produzione di Gravami. Decis. 65. Num. 1. pag. 292.

Il Giornaletto de' Cursori non è sufficiente a provare quale di due Scritture presentate nel medesimo giorno sia stata la prima. Ivi. Num. 2.

La Deserzione d'Appello ha luogo quando non sono prodotti gli Atti di prima Istanza. Decis. 88. Num. 1. 2. pag. 363.

La Deserzione dell'Appello è una pena, che suppone una colpa. Decis. 96. Num. 1. pag. 378.

La Legge, che determina la Deserzione dell' Appello non comprende quell'Appellante, che non ha colpa nella dilazione delle incombenze prescritte dalla Legge. Ivi. Num. 2.

DICHIARAZIONE.

La Dichiarazione, e protesta disgiunta da ogni offerta positiva non trattiene il corso agli Atti esecutivi. Decis. 112. N. 2. pag. 460.
La Dichiarazioni contradittorie non fanno prova. Dec. 27. N. 7. p. 110.

DISPOSIZIONE.

La speciale disposizione prevale alla generale. Dec. 127. N. 12. p. 470.

DISTRATTO.

Il Distratto non si presume, ma si dimostra con prove concludenti. Decis. 111. Num. 18. pag. 456.

DOCUMENTO.

La tradizione del Documento non originale fatta dal Cedente dà diritto al Debitore di negare il pagamento del suo Debito. Dec. 40. Num. 1. pag. 177.
La Data incerta rende nullo il Documento. Ivi. Num. 2.
Il Documento di Data non certa si rende valido se si purga il sospetto dell'Antidata. Ivi. N. 3. 4.
Si crede sempre proprietario del Credito quegli a di cui favore parla il Documento, se con prove immuni da ogni eccezzione non ne viene giustificata la pertinenza a vantaggio di un'altro. Dec. 129. Num. 19. pag. 490.
Il Documento viene approvato da quegli, che ne fa la produzione. Decis. 58. Num. 8. pag. 249.
I Documenti acquistano la Data certa mediante il Registro. Dec. 54. Num. 4. pag. 229.

DONNA. DONNE.

La Donna ha diritto di ottenere sopra i Beni del Marito l'assicurazione della sua Dote. Decis. 83. Num. 1. pag. 346.
La Donna può impedire a' Creditori posteriori del Marito di fare qualunque esecuzione sopra i Beni co' quali vuole assicurare la sua Dote. Ivi. Num. 2.
La Donna finchè il Matrimonio è costante può conseguire nel concorso de' Creditori la sua Dote o in contanti, o in stabili. Ivi. Num. 3. pag. 347.

La Donna per ottenere l' assicurazione della sua Dote deve giustificare la costituzione, e pagamento della medesima. Ivi. Num. 4.

La Donna può essere obbligata nel Fallimento del Marito a ricevere la restituzione delle sue Doti quando i Beni Immobili si vendono dai Sindaci definitivi. Ivi. Num. 5.

La Donna può validamente fare degli Atti Amministrativi perchè gli vengono permessi dalle Leggi del 15. *Novembre* 1814. *e* 25. *Gennajo* 1815. Decis. 41. Num. 4. pag. 181.

Il favore, che le Leggi accordano alle Donne non può pregiudicare a quegli che con Esse contratta. Decis. 41. Num. 5.

La qualità livellaria di un Fondo, non impedisce alla Donna Legataria di esserne messa in possesso. Dec. 129. N. 2. pag. 474.

Gl' Immobili sopra de' quali la Donna domanda di assicurare la sua Dote debbono essere stimati giudicialmente. Dec. 83. N. 7. p. 348.

La Donna può domandare la nullità dell' alienazione del Fondo Dotale. Decis. 94. Num. 1. pag. 375.

La Donna non può sospendere, e paralizzare le Azioni de' Terzi Creditori del Marito sulle cose spettanti al medesimo. Num. 2. ivi.

Può la Donna sospendere le Azioni de' Terzi Creditori del Marito, quando il prezzo de' Beni alienati del medesimo è surrogato al Fondo Dotale. Num. 3. ivi.

La Donna ha l' Ipoteca legale per il Credito degli Spillatici. Dec. 118. Num. 7. pag. 444.

La Donna maritata, che ritorna per qualche tempo in seno alla famiglia, dalla quale è uscita, non è obbligata a pagare gli Alimenti. Decis. 72. Num. 4. pag. 306.

La Donna, che si marita, se oltre il corredo, porta con se delle robe usate, queste non si stimano se non vi concorre la volontà del Marito, o del Suocero. Ivi. Num. 2.

DOTE.

Per la vergenza del Marito all' inopia non si dà luogo alla restituzione della Dote. Decis. 86. Num. 3. pag. 355.

L' assicurazione della Dote è ancor questi un modo meno proprio del pagamento e restituzione delle Doti medesime. Decis. 96. Num. 3. pag. 379.

I frutti della Dote della Donna stanno di ragione a provvedere agli alimenti di Essa, del Marito, e de' Figli. Ivi. Num. 5.

La Donna non ha diritto a' Frutti della Dote quando dal Patrimonio del Marito ha ricevuto gli alimenti. Ivi. Num. 6. pag. 380.

ECCEZIONE. ECCEZIONI.

L'eccezione diretta a perimere l'Azione intentata, se non è provtaa subito non può ritardare l'esecuzione della Sentenza. Decis. 71. N. 4. pag. 304.

L'eccezioni modificate sono quelle, che non si oppongono alle Azioni intentate. Decis. 76. Num. 2. pag. 325. V. Sentenza.

L'eccezione di Fine, *di* Compensazione, *o* Quietanza *si dice provata nel momento che viene confessata colla risposta alle Posizioni.* Dec. 79. Num. 2. pag. 334.

E' inallegabile l'eccezione di cosa giudicata, la quale non ha luogo se non se nelle cose decise sull' immediata Causa d'agire. Dec. 106. Num. 1. pag. 405.

L'eccezione nata dalla Sentenza sopra l'Obbligazione di esigere non osta sopra l'Azione del dominio. Decis. 106. Num. 5. pag. 407.

Se la Domanda, o l'Eccezione viene rigettata non si può dire per questo che restino escluse tutte le Azioni, che emergono da uno stesso Titolo, abbiano fra loro indipendenza. Ivi. Num. 6. pag. 408.

L'Eccezioni, che sono dirette a impedire l'esecuzione di una precedente Sentenza non formano il merito intrinseco del Giudizio. Decis. 106. Num. 9. pag. 408.

Quegli, che per via d'eccezioni oppone la nullità contro una Sentenza, quantunque resti succumbente, può di nuovo col medesimo Titolo agere per via di Azione. Decis. 106. Num. 10. 11. 12. pag. 409.

ENFITEUSI

I Livelli di patto, e provvidenza differiscono relativamente alla facoltà d'alienare da' Livelli ereditari. Decis. 1. Num. 1. pag. 10.

Ne' Livelli di patto, e provvidenza è proibita l'alienazione. Num. 2. ivi.

Le qualità de' Livelli liberamente alienabili non possono applicarsi a quelli di diretto dominio delle Comunità. Ivi Num. 3.

Le qualità de' Livelli Comunitativi non sono comprese sotto la Censura della Legge de' 2 Marzo 1769. Ivi Num. 4.

Ne' Livelli di patto, e provvidenza i diritti de' Chiamati non sono stati alterati in Toscana dalle Leggi Francesi. Ivi Num. 5.

Le Leggi successive a quella del 1769. *non hanno reso alienabili i Livelli di diretto dominio delle Comunità.* Ivi Num. 6.

Le Istruzioni del 29. *Settembre* 1774. *dichiarano ànpodiati i Beni delle Comunità, che sarebbero stati allivellati in futuro.* N. 7. ivi. p. 11.

Le Istruzioni del 29. *Settembre* 1774. *non contemplano i Livelli precedenti di diretto dominio delle Comunità.* Num. 8. ivi.

I Livelli antichi di diretto dominio delleComunità non possono alienarsi senza la Sovrana approvazione. Num. 9. ivi.

L'Istanza al Magistrato Comunitativo di ridurre a nuovi i Livelli antichi non è sufficiente. Num. 11. ivi. pag. 12.

Le Istruzioni del 24. Maggio 1783. autorizzano i Magistrati Comunitativi a solamente ricevere le Domande, a nominare i Periti. Num. 12. ivi.

La sola Sovrana approvazione rende alienabili i Livelli antichi di diretto dominio delle Comunità. Num. 13. ivi.

Qualunque Atto, o Convenzione fra Comunità, e Livellario resta sospesa, ed imperfetta prima della Sovrana approvazione. Num. 14. ivi.

L'*alienazione degli antichi Livelli di diretto dominio delle Comunità varia l'originaria Investitura pazionata.* Num. 15. ivi.

Non hanno facoltà indipendente i Magistrati Comunitativi di convenire la Novazione degli antichi Livelli per ridurli a' termini de' Nuovi. Num. 16. ivi.

L' Istanza, la nomina de' Periti, e la Relazione de' medesimi anche approvata dal Giudice non è che una imperfetta iniziativa di Contratto incapace di obbligare le Parti. Num. 17. ivi.

Il Sovrano assenso è integrativo, e dispositivo del Contratto di Novazione che qualunque Livellario antico domanda di stipulare per ridurre il suo Livello a moderno. Num. 18. ivi.

Le Istruzioni del 1783. vogliono, che l' assenso Sovrano preceda la stipulazione del Contratto di Novazione de' Livelli antichi di diretto dominio delle Comunità per ridurli a moderni. Num. 19. ivi.

Il Beneplacito Apostolico è un Consenso permissivo, e accessorio al Contratto. Num. 20. ivi pag. 13.

L' Assenso del Padrone diretto nell' alienazione de' Livelli per consuetudine alienabili non può esser negato. Num. 21. ivi.

La Novazione de' Livelli antichi Comunitativi non si pone in essere colla semplice Istanza del Livellario, coll' accettazione della Comunità, e colle Stime, ma dipende essenzialmente dalla Sovrana approvazione. Num. 22. ivi pag. 14.

Il primo Acquirente dell' Enfiteusi può in altri alienarla. Decis. 58. Num. 1. 21. 22. pag. 247. e seg.

La Concessione dell' Enfiteusi fatta dal Dominio diretto al prossimiore che ha diritto alla Rinnovazione non può riguardarsi come nuova. Ivi. Num. 2.

Il diritto alla Rinnovazione dell' Enfiteusi per prossimiorità di sangue ha i suoi rapporti di fatto coll' ultimo Investito. Ivi Num. 3.

Il diritto di Rinnovazione dell' Enfiteusi, che manca per linea finita nei prossimiori è una quasi prosecuzione della prima Investitura. Ivi Num. 4. pag. 248.

Il diritto di Rinnovazione dell' Enfiteusi, che manca per caducità colposa non ha luogo a favore de' prossimiori. Ivi Num. 5.

La Caducità dell' Enfiteusi toglie di mezzo il Contratto. Ivi Num. 6.

La Rinnovazione dell' Enfiteusi compete agli Agnati in preferenza dei Cognati. Ivi. Num. 7.

Il Documento viene approvato da quegli che ne fa la produzione. Ivi Num. 8. pag. 249.

L'incorsa caducità dell' Enfiteusi, quando si verifica, non è necessario, che una Sentenza la canonizzi, affinchè l'Enfiteuta rinunzi i Beni al Dominio diretto. Ivi. Num. 9.

La concessione dell' Enfiteusi se contiene nuovi patti deve considerarsi diversa dall' antica. Ivi Num. 10.

La Rinnovazione del Contratto d' Enfiteusi deve intendersi fatto nel sistema nel quale nella sua origine fu posto in essere. Ivi Num. 11. pag. 250.

Le Congetture non sono proponibili contro un Contratto chiaro, e preciso. Ivi Num. 12.

I diritti del Terzo non sono proponibili in Giudizio. Ivi. Num. 13. p. 251.

La simulazione di un Contratto non è deducibile dopo che lo stesso Contratto è stato osservato per il corso quasi di un secolo. Ivi Num. 14.

Il danaro si presume sempre di quegli, che lo sborsa. Ivi Num. 15.

Il Beneplacito Apostolico non è stato mai riguardato necessario ne' Contratti Enfiteutici, che hanno avuto per oggetto il vantaggio della Chiesa. Ivi Num. 16. pag. 252.

L' Enfiteusi concessa dalla Chiesa deve intendersi concessa con evidente utilità della medesima. Ivi Num. 17.

L' Enfiteusi che si concedeva dalla Chiesa a titolo lucrativo richiede la solennità del Beneplacito Apostolico. Ivi Num. 18. pag. 253.

Il pagamento cautelato con Fidejussioni prova, che il debitor diretto non ha mezzo da sodisfarlo. Ivi Num. 19. pag. 254.

Le prove dirette a fissare il valore di un fondo Enfiteutico di un Epoca antica incontrano sempre del disfavore. Ivi Num. 20. pag. 255.

La stipulazione è un' obbligazione di dare o fare. Ivi Num. 21. p. 256.

Tante sono le Investiture dell' Enfiteusi quante sono le Persone, alle quali l' Enfiteusi è concessa. ivi Num. 22. pag. 258.

Il Gius accrescendi, che non fu pattuito fra più Fratelli, ai quali fu concessa l' Eufiteusi. non ha luogo. Ivi Num. 23.

L' Enfiteusi concessa a più Fratelli assenti, se questi non l'accettano diviene tutta propria dell' Investito, che è stato presente all' atto. Ivi Num. 24.

L' Enfiteusi concessa a più Fratelli non solidalmente, o senza la Clausula l'uno all' altro succedendo *non può dirsi concessa col gius accrescendi.* Ivi Num. 25. pag. 259.

L' Accettazione dell' Investitura dell' Enfiteusi concessa agli Assenti dee provarsi come ogni altro Fatto da quegli, che l'allega. Ivi Num. 26. pag. 260.

EREDE.

L' Erede Beneficiato non può, secondo il Codice Francese, vendere gli Immobili contro le Regole prescritte dalla Legge. Decis. 55. Num. 2. pag. 233.

Digitized by Google

L' Erede Beneficiato, che vende uno Stabile non osservando le Regole ordinate dalla Legge si considera Erede puro, e libero. Ivi. Num. 3. 4.

L' Erede libero per quanto sia Creditore del defonto non può per via di detrazioni, o di retenzioni diminuire i Legati, e i Fidecommissi particolari. Decis. 106. Num. 23. pag. 411.

L' Erede Beneficiato, che per liberarsi dal pagamento di un' annuo Censo, oppone, che il Fondo Censito è vincolato a Fidecommisso deve dare una sodisfaciente sodisfazione di questo vincolo. Decis. 105. Num. 2. pag. 400.

EREDITA'

Nelle divisioni della Paterna Eredità fra più Fratelli quei Beni stati già separati a favore di un Creditore quantunque gli riceva uno de' Condividenti ritengono sempre il medesimo Titolo, e sono obbligati al pagamento del debito. Decis. 109. Num. 7. pag. 420.

ERRORE.

L' Errore di una partita approvata ne' Conteggi deve concludentemente provarsi. Decis. 87. Num. 1. pag. 357.

Per concludere l' errore, trattandosi di fatto proprio, è d' uopo coartare la negativa. Decis. 87. Num. 4. pag. 359.

Quando si tratta di porre in essere una erroneità deve esaminarsi la qualità de' Contraenti. Ivi. Num. 5.

Qualunque interpetrazione deve accogliersi per escludere l' errore specialmente fra Mercanti. Ivi. Num. 6. pag. 360.

Quegli, che è dissestato ne' suoi interessi non può presumersi, che differisca i reclami sopra i resultati di un bilancio. Ivi. Num. 8.

Nel fatto proprio non si presume errore. Ivi. Num. 9.

Nel fatto proprio non dicesi provato l' errore se non è provata la Causa. Ivi. Num. 10. pag. 361.

Se non si suppone l' ignoranza non può supporsi l' errore. Decis. 87. Num. 14. pag. 361.

ESECUZIONE.

L' Esecuzione contro un Fondo non si arresta per l' offerta del pagamento se questa non è pura, e semplice. Decis. 37. Num. 3. p. 168.

ESPRESSIONI.

L' Espressioni dubbie s' intendono sempre a favore del Promittente. Decis. 129. Num. 17. pag. 489.

Digitized by Google

L' Espressioni per qualunque Causa, *e* Titolo *comprendono qualunque evento.* Decis. 75. Num. 2. pag. 320.

ESPROMISSORE.

E' Espromissore, che assume l' obbligazione altrui non può esser tenuto a più di quello, che ha promesso. Decis. 89. N. 3. pag. 365.

ETA' MINORE.

La Minore Età non è sufficiente motivo per considerare nulla una Sentenza, e deve confermarsi ex bono jure *quando la Giustizia della medesima è manifesta.* Decis. 67. Num. 1. pag. 296.

FERIE.

Gli ultimi quattro giorni della Settimana Santa sono feriati per ordine Sovrano del 25. *Maggio* 1814. Decis. 91. Num. 5. pag. 370.
La mensione indefinita delle Ferie estende la sospensione del termine legale oltre le Ferie Autunnali a tutte le altre che derivano dalle Leggi. Decis. 91. Num. 4.
Il Feriato degli ultimi quattro giorni della Settimana Santa deriva da Causa interessante la Religione. Ivi. Num. 6.
Il Feriato delle Messi nella Provincia Senese si estende dal primo Giugno al 10. *Agosto.* Ivi. Num. 7.

FERITORE.

Il Feritore è in obbligo d' indennizzare il Ferito di tutti i danni. Decis. 99. Num. 1. pag. 387.
Il debilitamento del Corpo derivato dalla Ferita è un danno, che dee indennizzarsi dal Feritore. Ivi. Num. 2.
La palpitazione di Cuore è un impedimento alle faccende rurali. Ivi. Num. 3.
In un Uomo *libero non cade alcuna valutazione del suo Corpo.* Ivi. Num. 4.
Il valore degli Elementi del danno sofferto da un Ferito si determina dall' arbitrio del Giudice. Ivi Num. 5.

FIDECOMMISSO.

Quegli, *che institui un Fidecommisso in porzione de' Beni, che teneva indivisi coll' Erede può presumersi, che intendesse comprendere ancora la parte, che per de' Titoli particolari fosse affetta all' Erede medesimo.* Decis. 106. Num. 22. pag. 411.

Broga de' Beni fidecommissi scorporati non può cadere in altri ueni soggetti allo stesso vincolo. Decis. 106. Num. 15.

La surroga de' Beni fidecommissi, che costituisce un debito di quantità, non può gravitare sopra i Legati, e Fidecommissi particolari di uno di coloro, ch'è obbligato a surrogare, ma sull' Eredità del medesimo per la di lui tangente. Ivi. Num. 16.

Il Fidecommisso indotto sopra uno de' Generi Ereditari non è soggetto alla reintegrazione di un altro Fidecommisso. Ivi. N. 17.

FIGLIO.

Il Figlio unico anco senza adesione in Favorabilibus *diventa Erede del Padre.* Decis. 129. Num. 3. pag. 474.

FONDO.

Il Fondo ipotecato stato venduto può essere da' Creditori nuovamente richiamato all' Incanto. Decis. 55. Num. 11. pag. 234. +

Un Fondo indiviso fra' maggiori d' età, e un Pupillo può vendersi senza subasta. Decis. 17. Num. 2. pag. 77. +

FORNITORE.

Il Fornitore delle Truppe è rivestito della qualità di Mercante. Decis. 2. Num. 7. pag. 17.

FORO COMPETENTE.

E' competente quel Tribunale nella di cui Giurisdizione sono i Beni che si molestano. Decis. 34. Num. 1. pag. 160.

Le Convenzioni di quelli, che hanno la qualità di Negozianti soggettano le Parti alla Giurisdizione de' Tribunali di Commercio. Decis. 2. Num. 2. pag. 16.

Il Biglietto, o Promessa semplice di pagamento e sottoposta al Tribunale di Commercio se il Promittente si esercita nella Mercatura. Ivi. Num. 4. pag. 17.

La Promessa, o Biglietto è sottoposta alla Giurisdizione de' Tribunali di Commercio se deriva da operazioni Commerciali. Ivi Num. 5.

Il Mercante accidentale debitore è sottoposto al Tribnnale di Commercio ancora, che il Creditore non faccia la prova di esser Negoziante. Ivi. Num. 6.

La Convenzione sinallogmatica non sottopone le Parti, che hanno convenuto alla Giurisdizione de' Tribunali di Commercio. Dec. 2. Num. 1. pag. 16.

FRUTTI.

I Frutti, che si debbono per ragione di dominio, la buona, e mala fede non cade in esame. Decis. 82. Num. 4. pag. 345.

I Frutti di un Fondo illegittimamente posseduto possono domandarsi nel Giudizio d' Indebito, e perciò non ha luogo l' indagine della buona fede. Decis. 82. Num. 3.

FRUTTO.

V. Usura.

GRANO.

Il Grano detto Grosso *si coltivava in Toscana molto prima dell' Anno* 1745. Decis. 59. Num. 4. pag. 262.

GRAVAMI.

Non possono formar soggetto del Giudizio d' appello quei Gravami che non riguardono la Sentenza appellata. Decis. 132. N. 1. p. 496.

Le Petizioni che si fanno ne' Gravami dall' Appellante s' intendono quelle stesse fatte nell' Atto col quale sono state espresse le sue intenzioni. Decis. 96. Num. 4. pag. 379.

GIUDICE.

Il Giudice può a suo arbitrio estendere il termine della sospensione dell' esecuzione della Sentenza. Decis. 75. Num. 6. pag. 322.

Il Giudice può trattenere l' esecuzione della propria Sentenza. Dec. 131. Num. 4. pag. 494.

Il Giudice può a suo arbitrio tassare le Provvisioni, o siano Onorari dovuti al Negoziante Mandatario quando manca una Tariffa approvata. Decis. 56. Num. 2. pag. 237.

Il Giudice può dividere i suoi Giudicati quando più Attori hanno distinto l' Interesse, e le ragioni. Decis. 40. Num. 5. pag. 176.

Il Giudice non può recedere dal Giudizio, e Relazione de' Periti, quando manca una giusta causa per redarguirlo d' errore. Decis. 11. Num. 3. pag. 59.

Non può da una pretesa difformità di Motivi del Giudice di Prima Istanza da quelli delle Ruote dedursi una difformità di Giudicato, quando la Sentenza di seconda Istanza è assolutamente confermatoria della prima. Decis. 104. Num. 1. pag. 398.

Digitized by Google

Ne' Giudizj di tassazione di spese, e di danni derivati dal delitto ha luogo la condanna delle spese stragiudiciali. Decis. 99. N. 9. pag. 388.

Ne' Giudizj sommarissimi Possessori non è impedito alle Parti di affacciare delle ragioni, che concernino il petitorio. Decis. 35. N. 3. pag. 164.

In un Giudizio Sommario può avanzarsi in Limine ferendae Sententiae una domanda incidentale, e la Sentenza che l' accoglie non è irregolare. Decis. 123. Num. 3. pag. 462.

Il Giudizio d' assicurazione di Dote opera che nella Moglie passa l' Amministrazione della stessa Dote. Decis. 86. Num. 1. pag. 355.

La Moglie, che in conseguenza del Giudizio di assicurazione di Dote ne ha l' Amministrazione deve erogarne le Rendite negli alimenti di se, della famiglia ec. Ivi. Num. 2.

Il Giudizio possessorio sommarissimo non può cumularsi al Petitorio secondo il Regolamento di Procedura. Decis. 35. Num. 1. pag. 164.

Nel Giudizio nel quale si esamina l' utilità di vendere non si può trattare de' diritti de' Creditori. Decis. 98. Num. 4. pag. 385.

V. Dote.

GIUSTIZIA.

Per denegata o ritardata Giustizia è sempre lecito implorare un riparo al danno, che ne deriva da' Tribunali superiori. Dec. 90. N. 1. pag. 367.

GOVERNI.

I Governi debbono impedire al Prodigo la dissipazione delle sue sostanze. Decis. 39. Num. 9. pag. 174.

IDONEITA'

La cognita Idoneita esclude la misura conservatoria del deposito. Decis. 68. Num. 3. pag. 298.

L'obbligazione del debitore di far conoscere dentro un determinato tempo al creditore l' Idoneità del Fondo ipotecato, dimostra, che questa idoneità fù contemplata nella determinazione al contratto. Decis. 131. Num. 3. pag. 493.

IMMISSIONE

Quel Tribunale che ha Giurisdizione per concedere l' Immissione in Salviano può nella stessa sentenza dichiarare il Credito ed accordare l' Immissione. Decis. 101. Num. 2. pag. 391.

Digitized by Google

IMPRESTITO.

L' Imprestito fruttifero, che forma il prezzo della cessione de' Crediti non può dirsi, che sia un contratto diverso da quello della Cessione. Decis. 114. Num. 2. pag. 431.

L'imprestito fruttifero formato sul prezzo della cessione dei Crediti deve ridursi a quello, che si ricava da' Crediti ceduti. Decis. 114. Num. 1.

Un Imprestito convenuto colla condizione, che il Debitore accetti in luogo di Contanti la cessione di alcuni Crediti non è un Contratto distinto dalla cessione. Dec. 114. Num. 4. pag. 433.

L' acquisto di due Crediti di difficile, e forse impossibile esazione al cento per cento non è verosimile; o segue per ritirare una somma di contanti per supplire alle urgenze del momento. Decis. 114 Num. 6. pag. 433.

L' imprestito fatto in parte colla cessione di Crediti inesigibili deve ricondursi alla Giustizia. Ivi. Num. 7. pag. 434.

Quegli, che accetta la cessione di un Credito assume l' onere di esigerlo. Ivi. Num. 8.

INCIDENTE. INCIDENTI.

Un Incidente deciso in prima Istanza possono i Tribunali delle Ruota Civili di Toscana riunirlo al merito o rigettarlo. Decis. 9. Num. 12. pag. 35.

Gl' Incidenti non possono essere riuniti dalle Ruote al Merito delle Cause per decidere gli uni, e l'altro con una sola Sentenza, quando da quelli, che gli hanno promossi è stato agito secondo il Regolamento di Procedura. Dec. 14. Num. 1. 2. pag. 68.

INDEBITO

La repetizione d' Indebito deve essere giustificata dall' erore, che ha dato Causa al pagamento al di là del vero debito. Decis. 111. Num. 1 pag. 424.

La Domanda de' Frutti di un Fondo percetti dal Posssore illegittimo è una repetizione d' Indebito, e sono dovuti al vero Padrone come parte del dominio erroneamente abbandonato. Decis. 82. N. 12 pag. 344.

INIBITORIA

L' Inibitoria della moglie porta discredito al Marito Negoziante. De. 48 Num. 5. pag. 214.

INOPIA

La Vergenza all' inopia si prova per mezzo di Testimoni. Decis. 21. Num. 1. pag. 90.

INTERPETRAZIONE.

Quando è chiara la lettera del Contratto non ha luogo alcuna interpetrazione. Decis. 111. Num. 8. pag. 454.

INSTITORE

Per obbligare il Negoziante a pagar la merce consegnata a quegli, ch'è creduto suo Institore, è d'uopo, che venga provata questa qualità. Decis. 107. Num. 2. pag. 415.

Quegli che compra per suo conto non può dirsi, che abbia comprato come Institore di un altro. Ivi Num. 3.

INTERESSE

L' Interesse fra Mercanti corre dal momento in cui si verifica un Credito, ancora senza interpellazione, e risposta. Decis. 47. Num. 6. pag. 210.

IPOTECA

L'Ipoteca non si estingue per la non presa iscrizione. Decis. 12. Num. 7 pag. 63.

L' Ipoteca si acquista quando l' Iscrizione è anteriore alla Trascrizione della Vendita del Fondo ipotecato. Decis.. 12. Num. 8. pag. 63

L' Ipoteca per mezzo di scritta privata non si acquista se non è munita di tre Testimoni. Decis. 27. Num. 1. pag. 108.

Le scritte private quantunque munite di tre Testimoni non danno Ipoteca, se i Testimoni non sono di buona opinione. Ivi. Num. 2.

L' Ipoteche in Toscana anteriori al primo Maggio 1808. non sono efficaci se non sono state inscritte a' termini della Legge. Decis. 73. Num. 3. pag. 309.

L' Ipoteca Generale, secondo l' antica Legislazione, si acquistava ancora su i mobili. Dec. 74. Num. 3. 4. pag. 317.

ISCRIZIONE

La mancanza d' Iscrizione per l' Ipoteca ne' Casi d' Evizione inabilita il Compratore a rivolgersi contro i successivi Alienatari nel Caso che sia molestato. Decis. 73. Num. 4. pag. 309.

Quegli che rappresenta il debitore siccome non può ignorare i pesi, e le obbligazione da esso contratte, perciò non può opporre contro il Creditore la mancanza d' Iscrizione. Decis. 109. Num. 6. pag. 420

LEGGE e LEGGI

Le Istruzioni de' Magistrati approvate dal Sovrano sono leggi. Decis. 1 Num. 10. pag. 12.

Le parole della Legge quando sono precise debbono intendersi nel senso il più comune. Decis. 127. Num. 5. pag. 469.

La disposizione della Legge dee riferirsi al caso investito dalle parole della medesima. Num. 6. ivi.

La Legge non può dirsi, che avendo parlato chiaramente di un' Atto, abbia inteso di ragionare di altro totalmente distinto. Num. 7. ivi.

Contro al Disposto della legge non possono adottarsimisure equitative. Decis. 5. Num. 2. pag. 26.
*Dal Disposto delle Leggi non si può declinare.*Decis. 5. Num. 3. p. 26
La Legge deve applicarsi dal Giudice secondo le circostanze. Dec. 39. Num. 8. pag. 174.
Una parte di ciò che la Legge domanda non può supporsi che rappresenti la totalità delle Obbligazioni, che impone. Decis. 28. Num. 16. pag. 120.
I Casi non espressi dalla Legge debbono decidersi secondo lo spirito la Legge medesima. Decis. 39. Num. 7. pag. 174.
La Legge de'27. Luglio 1818. contempla solamente la contrattazione futura, e non le antecedenti. Decis. 73. Num. 7. 8. pag. 310.
La Legge del 1818 dichiara nella parte proemiiale di non far pregiudizio a' Creditori anteriori. Decis. 73. Num. 12. pag. 312.
La Legge non toglie a' Giudici la facoltà di dichiarare sospesa la sentenza da Essi pronunziata. Dec.. 75. Num. 5. pag. 322.
Le Leggi soccorrono ne' casi d' ignoranza involontaria. Dec. 87. N. 7. pag. 360.
Quando la legge ha fissata la pena tassativa per la contravvenzione non è permesso di aggiungerne un' altra. Decis. 55. N. . 5. p. 233
Nelle Cause Civili non si estende la pena prescritta dalla Legge nè si fa dire alla legge ciò che non dice. Dec. 55. Num. 6. pag. 233

LETTERE DI CAMBIO

Le Leggi non soccorrono i negligenti. Dec. 31. Num. 15. pag. 147.
*I Protesti delle Lettere di Cambio debbono notificarsi ancora al Negoziante, che è in stato di Fallimento, e che ha convenuto amichevolmente accomodamento co' Creditori.*Dec. 28. Num.13.p. 119.
La Notificazione del protesto delle Cambiali è indipendente dalla Citazione, la quale è necessaria nel caso, che la Notificazione non sia seguitata dal rimborso. Decis. 28. Num. 14. pag. 119.
La Notificazione del protesto delle Cambiali è un' Atto inevitabile per stabilire il diritto di rimborso. Ivi. Num. 15.
La Formula valuta cambiata *esclude qualunque contraria intelligenza di* valuta intesa,in conto,valuta da compensarsiDec.28.Num. 17.p.120
La Formula valuta cambiata *lascia il Prenditore della Lettera un puro Debitore del Cambio.* Decis. 28. Num. 18. pag. 120.
La dilazione accordata dal Datore della Lettera di Cambio non pregiudica per esigerne il pagamento. Ivi. Num. 19. pag. 120.
La Notificazione per mezzo di Tribunale del protesto di Lettera di Cambio resta supplita dalla comunicazione amichevole nel tempo utile. Dec. 28. Num. 10.11. pag. 118.
La Formula nelle Lettere di Cambio valuta cambiata *è diversa dall' altra Compensata.* Decis. 28. Num. 3. pag. 114.
I Protesti delle Lettere di Cambio debbono notificarsi. Ivi. N. 4.
La Prova de' Fondi in mano al Trattario osta all' Azione delCreditore per il suo rimborso. Ivi. Num. 5.

Digitized by Google

La prescrizione delle Cambiali *si misura colle Regole stabilite dal Codice di Commercio.* Decis. 61. Num. 1. pag. 268.
L' Azione, che nasce da lettere di Cambio resta prescritta nel termine di cinque anni dal giorno del Protesto. Ivi Num. 2. 4.
Il giorno del Protesto di una Lettera di Cambio s'intende quello susseguente al giorno della scadenza. Ivi Num. 3.
La prescrizione della Cambiale ha luogo nel termine di anni cinque, sempre che in detto tempo non sia stato fatto alcun Atto giuridico. Ivi Num. 5.
Le Cambiali a piacere *si equiparano alle Cambiali* a vista. Ivi Num. 6.
Le Cambiali a piacere *sono esigibili al momento, che vengono psesentate per l'accettazione.* Ivi Num. 7.
L'*Accettante, e il Prenditore condannati solidalmente al pagamento di una cambiale non possono dare eccezioni alla sentenza, che loro condanna, ma può l'Accettante opporsi all'Esecuzione contro di Esso per l'interessi che ha cól Prenditore.* Decis. 76. Num. 5 pag. 326.
Molte condanne solidali contro due fratelli fanno sospettare, che in altri simili casi abbiano operato egualmente. Ivi Num. 6.
L'*Accettante può proporre per sospendere l'Esecuzione della Sentenza delle* Eccezioni, *che tendano ad elidere l'obbligazione sua, e quella del* Traente. Ivi. Num. 7.
L' *Accettante viene a porre in essere un' obbligazione indipendente da quella del Traente.* Ivi Num. 9.
L' *Accettante di una cambiale fatta a vuoto non può essere obbligato dal Traente al pagamento.* Ivi Num. 10.
Le *eccezioni personali si oppongono nella lettera di cambio.*Ivi.Num. 11
Il privilegio della pronta Esecuzione delle lettere di cambio è esercibile in termini di ragione. Ivi Num. 12.
L'*eccezione dell'Accettante per sospendere l' Esecuzione della Sentenza può accettarsi contro il Prenditore senza cauzione, quando nega la qualità mercantile, e quando lo stesso Prenditore ha osservato un lungo silenzio.* Ivi Num. 13.

LIBERTA' DI FONDO.

Gli effetti delle non vere dichiarazioni di libertà di un Fondo, che s' ipoteca a favore del Creditore, restano distrutti nel caso, che il Creditore ne conoscesse l' insufficienza. Decis. 131. Num. 1. p. 493.

LIBRI DI NEGOZIO.

I Libri non fanno prova per porre in essere la consegna delle Mercanzie a quegli ch' è delle medesime impostato Debitore. Decis. 43. Num. 1. pag. 186.
I Libri di Negozio sono inefficaci quando il preteso Debitore prova, che nel giorno dell' asserta consegna delle Merci era assente. Ivi. Num. 2.

LITIGANTE.

Il Litigante malamente invoca il soccorso di quella Legge, che ha trasgredito. Decis. 14. Num. 3. pag. 67.

Il Litigante, che non ha osservato la forma della Legge per ottenere dal Giudice la pronunzia, che lo interessa, non ha diritto di reclamare. Decis. 112. Num. 1. pag. 427.

Quel Litigante, che avendo accettata una pronunzia del Giudice continua a fare delle Opposizioni è sottoposto alle spese. Dec. 132. Num. 2. pag. 497.

Si concede ad uno de' Litiganti una somma in Caus. Declar. *quando nel Richiedente concorre il buon Gius per essere esaudito.* Dec. 69. Num. 1. pag. 299.

I Litiganti debbono avere due gradi di Giurisdizione. Decis. 85. N. 3. pag. 353.

LOCATORE.

Il Locatore dell' Opera non può esigere la mercede quando ha per sua colpa prestata l' opera sua. Decis. 63. Num. 2. pag. 274.

Il Locatore dell' Opera quando senza sua colpa non presta l' opera locata ha con tutto ciò diritto alla mercede convenuta. Ivi. N. 4.

Il Locatore d' un' Impresa Teatrale, che proibisce al Conduttore per patto di non cedere ad altri l' Impresa locata può non riconoscere la Cessione, che ne faccia il Conduttore, ma non può permettere al medesimo d' impugnarne il Contratto. Decis. 111. Num. 11. 13. 14. pag. 454.

LOCAZIONE.

La Locazione d' Opera è un Contratto nel quale può verificarsi la Cessione sostituendo altri che l' adempia. Decis. 111. Num. 10. p. 454.

MAGISTRATI.

I Magistrati sono in dovere di fare adempiere i patti, e le Convenzioni. Decis. 75. Num. 1. pag. 319.

MALAFEDE.

La Malafede, colla quale alcuno agisce in Giudizio Commerciale lo esclude dal benefizio della Prova Testimoniale. Decis. 84. Num. 3. pag. 352.

MALLEVADORE.

Il Mallevadore solidale dee considerarsi come correo, e debitore principale. Decis. 31. Num. 1. pag. 138.

Il Mallevadore, che paga per il Debitore deve essere rilevato. Dec. 60. Num. 4. pag. 266.

MANDATARIO.

Il Mandatario, ch' è incaricato dal Mandante a prender danari a Cambio, non può in vece comprar Mercanzie per rivenderle. Dec. 32. Num. 4. 6. pag. 149.

L' eccesso del Mandato esime il Mandante dalle Obbligazioni contratte dal Mandatario. Ivi. Num. 5.

Digitized by Google

Il Mandatario ch' eccede il Mandato si rende responsabile delle Obbligazioni che contrae. Ivi. Num. 7.
Il Fatto che viene litteralmente indicato essere stato eseguito da terza Persona, non può, secondo la Costituzione grammaticale, riferirsi a Persona prima. Ivi. Num. 8. pag. 153.
La ratifica di un debito dee risultare da Atti univoci, e chiari. Ivi. N. 9.
La ratifica di un debito non si prova con Atti dubbj, e referibili ad altra Causa. Ivi. Num. 10. pag. 154.
Il Mandatario, che sodisfa a' termini del Mandato non è obbligato consultare le Convenzioni di un' Istrumento per l' esecuzione del quale è stato incaricato. Decis. 41. Num. 2. pag. 181.
Il Mandatario deve uniformarsi alla Lettera del Mandato. Ivi. N. 3.
Il Mandatario dee somministrare al Mandante tutti i mezzi atti a procurargli il compimento de' suoi diritti, che dipendono dal Fatto dello stesso Mandatario. Decis. 128. Num. 2. pag. 471.

MANDATO.

Quegli, che comparisce in Giudizio in nome di un' altro se non esibisce il Mandato dicesi comparire in proprio. Decis. 17. Num. 5. p. 78.
La prova del Mandato appartiene al Mandatario. Decis. 113. Num. 1. pag. 429.

MARITO.

Il Marito, che ha fatto per la Moglie delle spese, se confessa a favore della medesima un debito di spillatici, viene a dichiarare, che questi gli sono dovuti oltre le dette spese. Decis. 118. Num. 6. pag. 443.

MERCE.

La Merce venduta a fido, e consegnata liberamente al Compratore, e da questi spedita altrove non è rivendicabile. Decis. 57. Num. 2. pag. 240.
La Merce venduta, e consegnata al Compratore prima del suo Fallimento passa nel suo dominio. Ivi. Num. 4.

MORA.

Il corso del termine a purgare la Mora resta sospeso coll' interposizione dell' Appello. Decis 100. Num. 1. pag. 390.
L'*Appello, affinchè arresti il corso al termine assegnato a purgare la Mora, deve essere interposto prima, che spiri il termine.* Ivi. Num. 2.

MORATORIA.

La Moratoria, che accorda il Creditore al suo Debitore non contempla le Lettere di Cambio non scadute, nè protestate. Decis. 28. Num. 12. pag. 119.
La Moratoria firmata dal Creditore a favore del suo Debitore senza individuare i Crediti, e le somme non è efficace per formare la liquidazione del Credito in specie. Decis. 28. Num. 6. pag. 117.

Digitized by Google

La liquidità del Credito non dipende dalla firma della Moratoria, ma dalla verificazione de' Titoli. Ivi. Num. 7.

La Moratoria proposta dal Debitore al suo Creditore prima che le Cambiali siano andate in protesto non serve per presumere, che il Debitore abbia rinunziato alla Legge, *che ordina al Creditore l'Intimazione per l'esigenza de' Conti di ritorno.* Decis. 28. Num. 2. pag. 114.

MOTUPROPRIO.

Il Motuproprio Sovrano del 4. *Giugno* 1816. *riconduce nella Classe delle Manimorte i Regolari.* Decis. 23. Num. 1. p. 98.

Il Motuproprio Sovrano del 4. *Giugno* 1816. *concilia le Disposizioni Civili che interessano lo stato delle Persone co' diritti de' Regolari.* Ivi. Num. 2.

V. Legge.

NAVE.

La Nave danneggiata in Porto non si carica senza prima riconoscerne i danni. Decis. 46. Num. 5. pag. 201.

NEGOZIANTE.

La Tariffa stabilita dalla Camera del Commercio di Livorno nel determinare a favore de' Negozianti le Provvisioni per l'assistenza alle Liti del 3. *al* 5. *per cento lascia all' arbitrio del Giudice di farne la tassazione ne' respettivi casi secondo le circostanze.* Decis. 56. Num. 3. pag. 236.

Il Negoziante assoluto da' suoi Creditori dal pagamento di una parte del debito deve rimborsare il Negoziante stato incaricato da' suoi Creditori di ricuperare le sue Mercanzie di tutte le spese ancora volontarie. Decis. 56. Num. 1. pag. 237.

NOLI.

I Noli di una Nave in tempo di guerra sono maggiori. Decis. 10. N. 18. pag. 49.

OBBLIGAZIONE.

L'*Obbligazione, non sussiste senza l'Azione.* Decis. 20. Num. 9. p. 86.

L'Obbligazione del Mallevadore non resta alterata quando il debitor principale vende i Beni, e stipula col Compratore, che paghi il prezzo a' suoi Creditori, e riporti la cessione delle ragioni. Dec. 31. Num. 13. pag. 145.

L'Obbligazione, alla quale non è fatta novazione alcuna con Atti stipulati successivamente, resta nel suo pieno vigore. Dec. 31. N. 14. pag. 146.

ONORARIO.

Il Credito privilegiato dell' Onorario ha diritto di conseguirlo quegli a cui appartiene. Decis. 63. Num. 12. pag. 277.

L'Onorario preteso dal Procuratore Legale per una esuberante difesa
Digitized by Google

è dovuto quando nè è giustificata la commissione. Decis. 103. Num. 1. 3. pag. 396.

Le Commissioni Curiali sono un'Articolo di buona fede per la prova delle quali si recede da' mezzi di rigore. Num. 2. Ivi.

OPINIONE.

L'Opinione equitativa non può ampliarsi oltre i termini ne' quali è stata ammessa. Decis. 73. Num. 13. pag. 313.

OPPIGNORAZIONE.

L'Oppignorazione, e la successiva Aggiudicazione non trasferisce nell' Aggiudicatario altro diritto, che quello, che compete al Debitore. Decis. 77. Num. 1. pag. 330.

OPPOSIZIONE.

Le Opposizioni contro una Sentenza Contumaciale, benchè ammesse con Sentenza non fanno cessare la qualità d'Attore a quegli che ha promossa la Causa, nè di Reo convenuto a quegli ch'è stato chiamato in Giudizio. Decis. 6. Num. 1. 4. 5. pag. 27.

L'Atto di Opposizione portato al Giudice medesimo che ha sentenziato, è diverso dall'Atto d'Appello, e non altera, nè cangia la già promossa Istanza principale. Ivi. Num. 3. pag. 28.

PAGAMENTO.

Il Pagamento eseguito annualmente de' Frutti esclude la prescrizione del Credito. Decis. 33. Num. 2. pag. 159.

Il Pagamento di un Credito spettante al Pupillo fatto al Tutore con Decreto del Giudice è ben fatto. Decis. 17. Num. 7. pag. 78.

Il Pagamento da eseguirsi colla promessa di restituire è cautelato. Decis. 62. Num. 2. pag. 271.

PARTITE DI CREDITO.

Le Partite di Credito non impugnate debbono attendersi. Decis. 62. Num. 1. pag. 271.

PENA.

La pena, e condanna non è proponibile ove non è colpa. Dec. 10. N. 13. pag. 47.

PERENZIONE.

Contro la Perenzione delle Cause deve prendersi nel dubbio qualunque intelligenza. Decis. 91. Num. 9. pag. 371.

Ne' Giudizi di prima Istanza la Perenzione equivale alla Sentenza definitiva. Decis. 6. Num. 6. pag. 28.

PERITI.

Ai Periti Giudiciali dell'Arte dee prestarsi tutta l'attenzione. Dec. 63. Num. 3. pag. 275.

I Periti Giudiciali, a' quali i Litiganti non hanno date le Istruzioni, eseguiscono la Perizia secondo quello, che viene loro prescritto dal Giudice. Ivi. Num. 7.

I Periti non hanno termine stabilito dalla Legge per accettare l'incarico. Ivi. Num. 8. pag. 276.

PERIZIE.

Le Perizie di un Fondo, e il Decreto del Giudice che autorizza la Donna alla Vendita, tolgono qualunque sospetto di occultazione, e di frode. Decis. 55. Num. 7. pag. 234.

La Perizia Giudiciale concorde non può ripetersi senza una evidente erroneità. Decis. 63. Num. 5. pag. 275.

Le Perizie invano si attaccano di erroneità, se questa non si prova con una contro Perizia Decis. 101. Num. 4. pag. 391.

Non si dà luogo a Perizia quando manca il soggetto sopra del quale dee cadere. Decis. 129. Num. 1. pag. 473.

POLIZZE D' ORDINE.

Le Polizze d' Ordine firmate dal Figlio in età minore in nome della Madre sono efficaci. Decis. 41. Num. 1. pag. 180.

POSIZIONI.

Le Posizioni si ammettono ne' Giudizj ancora sommarissimi. Decis. 71. Num. 1. pag. 304.

Le Posizioni sono ammissibili ne' Giudizj Esecutivi quando sono rilevanti. Ivi, Num. 2.

La rilevanza delle Posizioni si determina avuto riflesso alla natura dell' Eccezioni, ed al Giudizio, nel quale sono dedotte. Ivi. N. 3.

Il Ponente non è obbligato di accettare la replica del Rispondente alle Posizioni, quando urgenti contrarie presunzioni resistono. Decis. 113. Num. 2. pag. 429.

La risposta alle Posizioni resta smentita da una contraria giudiciale confessione dello stesso Rispondente. Ivi. Num. 3. 4.

Le Posizioni si ammettono nelle Cause di Sequestro quando sono esibite le eccezzioni del Reo. Decis. 116. Num. 1. 2. pag. 440.

La Rilevanza, o Irrilevanza delle Posizioni non si desume dalle Risposte, ma dalle Posizioni medesime. Ivi. Num. 3.

Le *risposte alle Posizioni in Affari di Commercio si possono ricevere alle udienze perchè si risolvano in interrogazioni.* Decis. 111. Num. 20. pag. 458.

L' *ammissibilità delle Posizioni in un Giudizio esecutivo sommarissimo dipende dal ravvisare se le medesime investino alcuna di quelle eccezzioni che sono proponibili in un Giudizio di tal natura.* Dec. 112. Num. 1. pag. 460.

La *Dichiarazione, e Protesta disgiunta da ogni offerta positiva non trattiene il corso agl' Atti esecutivi.* Ivi. Num. 2.

Le *risposte alle Posizioni, agl' Interrogatorj, possono servire di principio di prova in scritto per l' ammissione de' Testimoni.* Dec. 126. Num. 3. pag. 467.

POSSESSO. POSSESSORE.

Al possesso vizioso male si conviene il favore della Manutenzione. Decis. 35. Num. 4. pag. 164.

Nel Possesso non è manutenibile alcuno finchè non è [illegible] *validità dei Titoli*. Ivi. Num. 6.

Non si accorda la Manutenzione del possesso, qu[illegible]*ssore ha contro di se la resistenza del Gius*. Ivi. Num[illegible]

Il Possessore illegittimo di un Fondo non può [illegible] *restituzione de' Frutti*. Dec. 82. Num. 5. pag. 347.

Il Possessore di un Fondo, il quale, non ha pa[illegible] *disporne subito che viene a ciò autorizzato dal Venditore*. D. 130. N. 13. p. 490.

Quegli, che ha diritto alla recupera di un Fondo deve garantire il Possessore per la sicurezza de' suoi Crediti. Decis. 132. Num. 5. pag. 497.

PRELEGATARIO.

Il Prelegatario, che per esigere il Prelegato è costretto a far delle spese per sostenere un Giudizio consuma una porzione del Prelegato. Decis. 106. Num. 13. pag. 409.

PRESUNZIONE.

La Presunzione di Presunzione non si ammette. Decis. 59. Num. 6.

Le Presunzioni che intorbidano la prova del preteso errore, lasciano in vigore il Conteggio che vorrebbesi erroneo. Decis. 87. Num. 11. 12. 13. pag. 361.

PRETENSIONI.

Le pretensioni che esigono un esame di alta indagine sono incompatibili con un Giudizio esecutivo legittimamente istaurato. Decis. 122. Num. 8. pag. 460.

PROCURATORE.

L'Avvocato, e il Procuratore non possono molestare i Terzi Possessori per il pagamento de' loro Onorarj. Decis. 78. N. 2. pag. 333.

Il Procuratore non può esser tenuto alla refezione de' danni se non viene provata la sua colpa, e malafede. Decis. 97. N. 1. pag. 382.

Il Procuratore non può esser condannato senza che sia provato concludentemente, ch' Egli abbia trasgredita la legge del mandato non solo in genere, ma ancora in specie. Ivi. Num. 2.

PRODIGO.

Il Prodigo secondo la Legge Francese non può far Contratti, nè stare in Giudizio. Decis. 39. Num. 6. pag. 173.

Il Prodigo non può prendere a Imprestito le secondo Leggi Francesi. Dec. 39. Num. 3. pag. 173.

Il Prodigo se potesse crear debiti a Titolo di Alimenti, potrebbe dilapidare le sue alimentarie prestazioni, ed il Patrimonio ne resterebbe aggravato. Ivi. Num. 4.

Un Governo ben regolato deve ricondurre il Prodigo ad emendare il suo vizioso costume. Decis. 39. Num. 10. pag. 174.

I Cittadini debbono proteggersi ancora contro la loro volontà. Dec. Ivi. Num. 11. pag. 175.

Digitized by Google

Il Prodigo, vittima delle passioni, richiama la protezione delle Leggi. Ivi. Num. 12.
La Conservazione de' Patrimonj riguarda l' interesse sociale. Ivi. Num. 13.
PROMESSA.
La Promessa d' Evizione non importa un' Azione reale sopra i Beni del Venditore se non è congiunta coll' Ipoteca. Decis. 73. Num. 2. pag. 309.
PROMISSARIO.
Il Promissario non può deteriorare per effetto della sua volontà la condizione del Promittente. Decis. 60. Num. 1. pag. 265.
PROTESTA.
La protesta contro l' irregolarità di una Perizia non è attendibile, quando la pretesa irregolarità non esiste. Decis. 63. Num. 11. pag. 276.
PROVA. PROVE.
Per le Prove non concluse nella Causa, resta la decisione di questa soggetta alle regole di ragione. Decis. 10. Num. 19. pag. 50.
Nelle Cause Sommarie in qualunque stato siano si possono fare tutte le Prove, che le Parti credono necessarie. Decis. 21. Num. 3. p. 90.
La Prova indiretta di un Credito non equivale alla diretta quando non è ben fondata. Decis. 27. Num. 3. pag. 108.
Le Dichiarazioni Contradittorie non fanno prova. Ivi. Num. 7. p. 110.
V. Ricevuta.
PROVA TESTIMONIALE.
La Prova Testimoniale non si ammette per provare un' Obbligazione maggiore di L. 150. Decis. 30. Num. 1. pag. 131.
La Prova Testimoniale si ammette per giustificare i fatti riguardanti le circostanze di una Obbligazione. Ivi. Num. 2.
Un principio di prova in scritto è un motivo per accordarsi la Prova Testimoniale. Ivi. Num. 3.
La Prova Testimoniale non si ammette contro ciò, che apparisce dall' Atto scritto. Ivi. Num. 4. pag. 132.
La Prova Testimoniale non si ammette quando i Fatti articolati sono in contradizione colla prova scritta. Decis. 32. Num. 3. pag. 149.
La Prova Testimoniale non si ammette quando è irrilevante all' oggetto del quale si tratta nella Causa. Decis. 55. Num. 1. p. 232.
Non può dirsi serotina la domanda d' ammissione alla Prova Testimoniale fatta dopo essere stata fissata la risoluzione della causa sul merito, quando con questa l' Attore intende supplire alle prove dedotte fino dall' introduzione della lite. Decis. 123. Num. 4. pag. 462.
Digitized by Google

Non v' ha legge, che si opponga alla prova per mezzo di Testimoni di Epoche nelle quali hanno avuto luogo i fatti. Dec. 126. N. 1. pag. 466.

Il tempo è una circostanza del Fatto. Ivi. Num. 2.

La Prova Testimoniale è atta ancora ne' Giudizj esecutivi a concludere la giustificazione dell' eccezione. Decis. 76. N. 14. pag. 329.

La Prova Testimoniale è inammissibile quando è disgiunta da requisiti voluti dalla Legge. Decis. 113. N. 5. pag. 429.

La Prova Testimoniale si ammette negli Affari Commerciali. Decis. 3. Num. 1. pag. 20.

L' ammissione della Prova Testimoniale ne' Contratti di Compra, e Vendita, secondo il Codice di Commercio, è in arbitrio del Giudice. Decis. 3. Num. 2. pag. 20.

L'*Articolo* 1341. *del Codice Civile Francese impedisce l' ammissione della Prova Testimoniale per porre in essere delle Convenzioni superiori alla somma di Fr.* 150., *ma non dei fatti relativi ad una pretesa esecuzione di lavori rusticali.* Decis. 123. N. 1. p. 462.

Per porre in essere una esecuzione di lavori rusticali non può pretendersi un foglio scritto. Ivi. Num. 2.

Per l' ammissione della Prova Testimoniale deve, determinarsi la rilevanza della medesima. Decis. 128. Num. 1. pag. 471.

L*a Prova Testimoniale, che domanda il Mandatario per porre in essere un diritto del Mandante, quando è irrilevante, non è ammissibile.* Decis. 128. Num. 3. pag. 472.

L*a Prova Testimoniale non si ammette quando il Fatto, che si vuol provare, si può con altri mezzi accertare.* Ivi. N. 4.

Non può supporsi, che la consegna di Oggetti di un valore segnalato si faccia senza riportarne un riscontro. Ivi. Num. 5. 6.

L*a Prova Testimoniale quando è diretta a porre in essere un Fatto, che nulla ha di comune, con la contestazione giudiciale fra le Parti vertente non è ammissibile.* Ivi. Num. 7.

La Prova Testimoniale ammessa senza contradizione nel Giudizio di prima Istanza, non può esser soggetto di esame nel Giudizio di Appello. Decis. 103. Num. 4. pag. 396.

RELIGIOSI.

I Religiosi in Toscana sono autorizzati a disporre de' Beni ad Essi pervenuti nel tempo ch' erano al Secolo, prima del nuovo loro ingresso in Religione. Decis. 23. Num. 3. pag. 98.

I Religiosi Toscani quantunque passati a convivere in Monastero non perdono il diritto di disporre de' loro Beni acquistati sotto il Governo Francese. Dec. 23. N. 4. pag. 99.

I Religiosi rientrati nel Chiostro possono continuare le Cause iniziate prima del loro ingresso. Ivi. Num. 5.

Digitized by Google

RENDIMENTO DI CONTI.

V. Società.

REO.

Il Reo convenuto convinto di mendacio per la sua Eccezione data in principio di Causa non può dare ulteriori Eccezioni. Decis. 42. Num. 1. pag. 184.

L'Eccezione mendacemente opposta dal Reo se ha gravato l'Attore di far giustificazioni è un motivo più forte per rigettare le sue posteriori Eccezioni. Ivi. Num. 2.

L'*Eccezione della prescrizione all'effetto di liberarsi il Debitore è soggetta al risultato del Giuramento, che il Debitore presta alle Istanze del Creditore di non esser più Debitore.* Ivi. Num. 3.

Il Reo convinto di mendacio si rigetta dal Giuramento, che presterebbe per provare la pretesa estinzione del suo Debito. Ivi. Num. 4.

REPOSIZIONE.

La Reposizione non può farsi, che da' Decreti preparatori. Decis. 24. N. 6. pag. 100.

RESCRITTO.

Il Principe, che con Rescritto *autorizza il Giudice a fare delle dichiarazioni contrarie alla Legge a fine, che resti eseguita la volontà de' Creditori di un Patrimonio fallito, non può dirsi un Rescritto obbligatorio.* Decis. 75. Num. 3. Pag. 321.

RICEVUTA.

La Ricevuta è una prova che può esser contrastata dirimpetto a un Terzo, che si pretende Autore del pagamento. Decis. 87. Num. 3. pag. 358.

La ricevuta è una prova provata del pagamento dirimpetto al Creditore. Decis. 87. N. 2.

RILEVAZIONE.

La Rilevazione nel caso di Evizione non può esercitarsi contro i terzi Possessori, se non nel caso, che il Compratore abbia conservata l'Ipoteca sopra i Beni avanzati al Venditore nell'Atto, che fece l'acquisto di quelli evitti. Decis. 73. Num. 1. pag. 309.

RINUNZIA.

La Rinunzia alla purgazione della mora non è applicabile senza la rinunzia all'Intimazione. Decis. 129. Num. 16. pag. 489.

La rinunzia a' diritti di un difetto non accaduto non può indursi. Decis. 28. Num. 8. 9. pag. 117.

Nella rinunzia a qualunque azione, o diritto resta compresa l'universalità de' diritti. Decis. 111. Num. 4. pag. 452.

Negli Atti di rinunzia la generalità dell'espressioni escludono qualunque restrizione. Ivi Num. 5.

RINVESTIMENTO.

Il rinvestimento di quantità si sostanzia in quella somma, che viene realizzata. Decis. 106. Num. 14. pag. 409

Digitized by Google

RISERVATARIO DI DOMINIO

Il riservatario di Dominio de' Beni venduti, e non pagati può sperimentare il suo riservo ancora che i Beni del suo debitore fallito siano stati incorporati dal Tribunale . Decis. 133. Num. 1. pag. 500.

L' incorporo, che fa il Tribunale de' Beni del Decotto non toglie a' Terzi i diritti di dominio. Ivi Num. 2. 3.

I Beni non pagati, de' quali il venditore si riserva il dominio, non passano nel Patrimonio del Compratore. Ivi Num. 4. pag. 501.

Il riservatario del dominio de' Beni venduti ne ritiene la proprietà . Ivi Num. 5.

RUOTE CIVILI.

Le Ruote Civili di prime Appellazioni sono Tribunali incompetenti per le Cause di un merito, che non giunge a Lire 200. Decis. 49. Num. 1. pag. 215.

Le Ruote di Prime Appellazioni debbono decidere separatamente dal Merito le questioni Incidentali . Decis. 85. Num. 1. pag. 353.

Un Incidente deciso in prima Istanza possono i Tribunali delle Ruote Civili di Toscana riunirlo al merito, o rigettarlo . Decis. 9. Num. 1. 2. pag. 35.

Le Ruote Civili non possono decidere insieme col merito della Causa gl' Incidenti sull' ammissione della prova Testimoniale . Decis. 95. Num. 1. pag. 377.

SCRITTE PRIVATE

Le Scritte private quantunque munite di tre Testimonj non danno Ipoteca, se i Testimonj non sono di buona opinione. Decis. 27. Num. 2 pag. 108.

SENTENZA. SENTENZE

Il Relevatore intimato ha diritto di appellarsi dalla Sentenza contro di Esso emanata . Decis. 53. Num. 1. pag. 226.

La Sentenza diviene esecutoria a pregiudizio del Rilevatore quando questi omette il rimedio dell' Appello . Ivi Num. 2.

Il termine a potere il Succumbente appellare comincia a decorrere dal giorno della Notificazione di tutti gli Atti, che si fanno in Causa . Ivi Num. 3.

La Sentenza, ancor che sia passata in cosa giudicata, può esser sospesa per l' eccezione dedotta al momento dell' esecuzione. Decis. 76. Num. 1. pag. 325.

La Sentenza appellata fino all' esito del Giudizio ha la presunzione della Giustizia . Decis. 110. Num. 2. Pag. 422.

Le copie della Sentenza, che si notificano quantunque non siano conformi all' Originale non sono un articolo da attendersi nell' esame della Giustizia della Sentenza appellata . Decis. 132. Num. 4 pag. 497.

La Sentenza appellata quando di niuna omissione può attaccarsi non può devenirsi a qualunque dichiarazione, che riguardi un oggetto non contemplato nella medesima. Ivi Num. 6.

La Sentenza si presume giusta finchè non ne viene dimostrata l' ingiustizia. Decis. 119. Num. 1. pag. 445.

La Sentenza non notificata rimane senza effetto. Decis.6.Num. 2. pag. 27.

La Sentenza confermatoria altro non fa che tener ferme le dichiarazioni della Sentenza confermata Decis. 100. Num. 3. pag. 390.

Le Sentenze emanate in Tribunali stranieri se non sono corredate degli Atti capaci a rimuovere i dubbi della loro giustizia non hanno autorità. Decis. 10. Num. 15. Pag. 48.

La conformità di due Sentenze costituisce la cosa giudicata. Decis. 120 Num. 1. Pag. 449.

La Sentenza *che condanna il succumbente nelle spese non concede alcun privilegio ipotecario a favore de' difensori della causa contro i Beni del vincitore*, Decis. 78. Num. 1. pag. 333.

La Sentenza di deserzione d' Appello non è appellabile entro il termine di sei mesi, quando non può esser tale la Sentenza appellata. Decis. 108. N. 1. pag. 416.

La Sentenza di deserzione d' Appello, da una Sentenza proferita sopra un' Incidente, dicesi accettata quando le Parti tornano avanti il Giudice a quo *a discutere la Causa nel merito* ivi Num. 2.

Le Sentenze benchè proferite in Tribunali stranieri hanno autorità. Decis. 10. Num. 14. pag. 47.

Nonostante una pronunzia del Giudice quando per la natura del Giudizio è conveniente una successiva pronunzia le Parti debbono soccombere alle spese. Decis. 132. Num. 3. pag. 497.

La Sentenza notificata semplicemente senza riservo s' intende accettata da quegli, che fa notificarla. Decis. 52. Num. 1. pag. 224.

Il termine a potersi appellare all' effetto devolutivo è di sei mesi continui. Ivi Num. 2.

La Sentenza Graduatoria, che assegna al Creditore Cessionario il Grado per il Capitale solamente, non toglie allo stesso Cessonario il diritto al pagamento. Decis. 51. Num. 3. pag. 221.

Le Sentenze Confermatorie proferite dalle Ruote possano eseguirsi dopo tre giorni da quello della Notificazione. Decis. 104. Num. 2. pag. 398.

Da due Sentenze conformi non si dà Appello, nè Revisione specialmente quando il merito della Causa non oltrepassa scudi 200. Decis. 104. Num. 3. *pag.* 399.

La N*otificazione di una Sentenza a quegli, che non l' affligge è inopportuna*. Decis. 90. Num. 3. pag. 368.

Q*uegli che pretende la nullità di una Sentenza non deve insistere nel merito*. Decis. 101. Num. 1. Pag. 391.
Digitized by Google

SEPARAZIONE.

Il Benefizio della Separazione de' Beni compete a' Creditori degli Autori di quegli ch' è sottoposto al Concorso , non ostante la mancanzaza d' Iscrizione , ed il lasso del quinquennio. Decis. 33. Num. 1. 3. 4. pag. 157. 158.

SEQUESTRO.

La conferma del sequestro non trasferisce dominio Decis. 74. N. 5. pag. 317.
La conferma del sequestro non rende avulsa dal Patrimonio del Debitore la cosa sequestrata. Ivi Num. 6.
Il Sequestro subito ch' è stato confermato si deve al Creditore Sequestrante l' Oggetto Sequestrato ancora nel caso , che dopo la conferma si scuopra che la proprietà di quest' oggetto non è del Debitore . Decis. 129. N. 6. 7. pag. 478.
Il Sequestro non si scioglie per l' Offerta reale di pagamento fatta dal Debitore, quando le Parti provocano la pronunzia del Tribunale. Decis. 44. Num. 1. pag. 189.
Gli oggetti sequestrati esistenti presso il Sequestrario possono pretendersi da altri Creditori del medesimo Debitore . Ivi Num. 2. pag. 107.
Non sono refettibili le spese di un sequestro sopra somme, il pagamento delle quali dipende dall' Ordine del Giudice. ivi Num. 2.

SIMULAZIONE.

La simulata direzione delle Merci è causa di buona preda Decis. 10. Num. 4. 5. pag. 43.
La simulazione fraudolenta soggetta a pene non si presume, ma deve concludentemente provarsi . Ivi Num. 6. pag. 44.
La Simulazione di un Contratto non è deducibile dopo che lo stesso Contratto è stato osservato quasi per il corso di un secolo Decis. 58. Num. 14. pag. 251.
Non può dirsi complice di simulazione quegli, allorchè manca in Esso ogni interesse di porger causa alla complicità. Decis. 10. Num. 7. pag. 45.
La modicità del prezzo è un riscontro di simulazione di un Contratto di Compra , e Vendita fra due Fratelli della quota ereditaria . Decis. 18. Num. 1. pag. 80.
La simulazione del Contratto di Compra e Vendita fra due Fratelli si deduce da molti debiti, da quali sia aggravato il Venditore . Ivi Num. 2.
La stima giudiciale de' Beni venduti da un Fratello all' altro Fratello si accorda a' Creditori del Venditore per Causa del sospetto della simulazione . Ivi Num. 3.

La convivenza, la comune percezione delle Rendite, e la mancanza di un finale Rendimento di Conti provano la Società universale. – Decis. 29. N. 1. pag. 126.

La comunicazione delle Doti delle Donne è la prova superlativa della Società universale. Ivi Num. 2. pag. 127.

Il Rendimento di Conti non si presume, ma deve provarsi da quello che l'allega. Ivi Num. 3.

La Società universale, quantunque impugnata da alcuno dei Socj, può credersi che sia esistita. Ivi Num. 4. pag. 128.

L'imprestito fatto dal Capoccia, o Amministratore della Famiglia che vive in Società in nome proprio si presume fatta co' denari comuni. Ivi Num. 5. pag. 129.

Il Rendimento de' Conti dee farsi nel luogo della tenuta Amministrazione. Decis. 38. Num. 1. pag. 169.

Il Rendimento de' Conti per appurare lo stato di una Società si dee fare nel luogo ov'esiste l' interesse Sociale. Ivi. Num. 2.

Il Rendimento de' Conti di una Società dee farsi nel luogo ove la medesima è esistita, quantunque alcuno de' Socj abiti in Stato alieno Ivi Num. 3.

La Società si dice esistere in quel luogo ove le Merci sono trasferite, e vendute. Ivi Num. 4. pag. 170.

Il Tribunale delegato specialmente per gli Affari di una Persona, è competente per tutti quelli, che colla medesima hanno interesse. Ivi N. 5.

La società si prova con de' Fatti positivi sociali. Decis. 84. N. 1. p. 351.

I conteggi sono sufficienti a dimostrare, che l'Amministrazione di una Società sia stata comune fra' Socj. Decis. 119. N. 2. pag 446.

L' *Amministrazione della Società quando è stata comune fra i Socj senza aver tenuto Scrittura regolare, l' uno non può rimproverare all'altro questa mancanza.* Ivi Num. 3.

Quando dal rendimento de' Conti dell'Amministrazione di una Società tenuta da' Socj senza regolare Scrittura resulta un Credito a favore di alcuno di essi deve considerarsi giustificato. Ivi N. 4.

Per le somministrazioni fatte all'amministratore della Società sono obbligati tutii i Socj. Decis. 61. Num. 3. 4. pag. 272.

Il Socio è tenuto per l'altro Socio per il fatto concernente la Società. Decis. 57. Num. 1. pag. 240.

SPESE

Le spese de' Giudizj ne' quali si reclamano i danni derivati dal delitto o quasi delitto non sono esigibili col mezzo di quella coazione, che compete per il conseguimento delle Condanne nel merito. Dec. 99. N. 6! pag. 388.

Nelle Cause, che involvono Articolo non ha luogo la Condanna delle spese stragiudiciali. Decis. 118. N. 8. pag. 444.

Le Spese d'un Giudizio tassate con Sentenza si aggiungono al Merito della Causa. Decis. 93. Num. 1. pag. 374.

La condanna del Reo convenuto contumace nelle spese del Giudizio è conseguenza della sua contumacia. Decis. 124. Num. 1. pag. 463.

Per evitare tal condanna non giova nè la supposta mancanza d' interesse a causa, nè il dispendio della lite, nè la pretesa miseria dell' Attore. Ivi N. 2.

SPILLATICO

Lo spillatico tenue non si presume dato alla Moglie dal Marito per addossarsi tutte le spese del vestiario. Decis. 118 Num. 5. p. 443.

Lo spillatico è dovuto alla Donna non ostante la restituzione della Dote quando è stato promesso in contemplazione del Matrimonio Decis. 74. Num. 1. pag. 316.

V. Donna.

SPROPRIAZIONE

La spropriazione di un fondo non toglie all'usufruttuario del medesimo l'usufrutto. Decis. 77. Num. 2. pag. 330.

STIMA STIME

La stima degli Stabili se è bassa è utile perchè maggiore è il Concorso degli Oblatori. Decis. 101. Num. 5. pag. 392

I Lavoratori hanno diritto alla metà dell' Avanzo delle Stime vive, e morte de' Poderi da essi lavorati. Decis. 15. Num. 1. pag. 72.

La metà dell'Avanzo delle Stime vive, e morte è dovuto a' Lavoratori anco nel caso, che siano stati licenziati. Ivi Num. 2.

L'Avanzo delle Stime vive, e morte è diverso dalla Consegna delle medesime Stime. Ivi. N. 3. pag. 75.

STRASCINO

Lo Strascino ha la qualità mercantile, come l'ha quegli, che compra Agnelli, e Carne da rivendere. Dec. 36. N. 2. pag. 165.

SUCCUMBENTE

Il succumbente in una delle azioni intentate non è impedito di sperimentarne una diversa. Decis. 106. Num. 8. pag. 408.

SUPREMO CONSIGLIO

Il Supremo Consiglio non pronunzia nelle Questioni quando manca la Decisione Ruotale. Decis. 85. Num. 2. pag. 353.

Il Supremo Consiglio può, e deve prender cognizione di quelle Cause, il merito delle quali giunge alla somma assegnata alla sua Giurisdizione. Dec. 105. N. 1. pag. 400.

TESTATORE

Dee credersi che il Testatore non abbia voluto, quello che ha omesso di esprimere. Decis. 4. Num. 8. pag. 23.

TESTIMONE TESTIMONI

I Testimonj non si ammettono quando hanno delle personali eccezioni. Decis. 32. Num. 2. pag. 149.

I testimoni sono ammissibili nelle cause commerciali ancora senza un principio di prova in iscritto, quando quegli, che la richiede è assistito da una ragionata verosimiglianza. Decis. 84. Num. 2. p. 351

Il testimone unico non serve a provare, che il creditore nell' atto che creò il suo credito conoscesse l' insufficenza del Fondo dal debitore ipotecatogli. Decis. 131. Num. 2. pag. 493.

I Fatti, ed i riscontri univoci, e incontrastabili tolgono ogni valutazione al detto Testimoniale. Decis. 10. Num. 56. pag. 46.

Non merita fede quel Testimone che depone a proprio vantaggio. Ivi. Num. 11. pag. 46.

Il Testimone indotto per eccezionare un' Azione limpidissima, e per un effetto odioso non è attendibile. Ivi. N. 12. pag. 46.

TERMINE TERMINI

Termini Probatorio, e decisorio si riuniscono nelle Cause Sommarie. Decis. 21. N. 2. pag. 90.

La Frase Termini correnti *a decider le Cause, che si legge nel Regolamento di procedura, non opera, che debbono esser quelli naturali de' giorni, ma quelli regolari, che si stabiliscono dalla Legge.* Decis. 91. N. 8. pag. 370.

Il termine perentorio di sei mesi accordato dalla Legge per la decisione delle Cause ordinarie non è il lasso del tempo naturale. Decis. 91. Num. 1. pag. 369.

Le sospensioni degli Atti Giudiciali ordinate dalle Leggi debbono tenersi a calcolo per determinare il tempo legale. ivi. N. 2. 3. p. 369

La menzione indefinita delle Ferie *estende la sospensione del termine legale oltre le ferie Autunnali a tutte le altre, che derivano dalle Leggi.* Dec.. 91. Num. 4 pag. 370.

TRADIZIONE

La Tradizione di un Apoca privata, che porta il nome di un Creditore certo non dà Azione al Possessore della medesima di agere, se pure non avesse la Clausula all' Ordine. Decis. 27. Num. 5. pag. 109

TRANSAZIONE

Il Recesso da una Transazione non si prova colla produzione di una Lettera di una sola delle Parti. Decis. 129. Num. 1. pag. 476.

La Transazione è eseguibile ancora nel caso, che si scuopra non essere stato pagato il Fondo assegnato da uno de' Transigenti all' altro Transigente, quando quegli ha promessa la rilevazione nel caso di Evizione. Dec. 129. Num. 3. 4. pag.

TRANSIGENTE

Il Transigente, che riceve un Fondo garantito per l' Evizione dall' altro Transigente, non può ritirarsi dalla Transazione ancora nel caso, che il Fondo resti evitto. Decis. 129. Num. 5. pag. 477.

TRATTATIVE

Quegli, che condescende a delle Trattative per un nuovo accomoda-

mento diverso da altro già concluso, non può dirsi, che abbia rinunziato a quello. Decis. 129. N. 11. 12. pag. 485. 486.

Le Trattative per devenire ad un accomodamento diverso da altro già concluso non provano di quello lo storno. Decis. 129. N. 10. pag. 485.

TRIBUNALE

Il Tribunale non può variare le solennità prescritte dalla Procedura. Dec 22. Num. 3. pag. 92.

Il Tribunale di seconda Istanza è rivestito dell' Autorità di giudicare sopra le cose appellate. Decis. 25. Num. 2. pag. 103.

La Transazione si prova solamente col mezzo della Scrittura a forma del Codice Francese, in questa parte provvisoriamente conservato. Dec. 25. *Num.* 3. pag. 103.

Il Tribunale di seconda Istanza non può decidere sopra quelle cose decise nella prima Istanza a favore dell' Appellante. Dec. 25. N. 4. pag. 103.

TURBATIVA DI POSSESSO

L' Attore nel Giudizio di turbativa di possesso deve provare il fatto del suo possesso immediatamente al fatto del possesso turbativo, e il fatto turbativo. Dec. 102. Num. 1. pag. 394.

Ne' Giudizj di turbativa di possesso non serve, che l' Attore provi il possesso di diritto. ivi Num. 2.

Non può intentarsi il Giudizio di turbativa di possesso contro quegli, che esercita degli Atti possessori sopra un Fondo, che crede di sua proprietà Ivi. Num. 3.

TUTORI.

I Tutori, Amministratori, sono obbligati di fare l' Inventario dell' Eredità pervenuta a' Pupilli, e agli Amministrati. Decis. 5. Num. 1. pag. 26.

VALORE ESTIMALE.

Il Valore Estimale de' Fondi è minore di quello, che ricevono nella Compra, e Vendita. Decis. 118. Num. 2. pag. 443.

VENDITA. VENDITORE.

Il Venditore di un' Oggetto, *che ritiene per cautela nelle mani, non essendo stato pagato dal Compratore, suppone, che l'* Oggetto *abbia il valore per cui l' ha venduto.* Decis. 22. Num. 11. pag. 97.

Il Venditore di un Fondo può agire per ottenere i Frutti del prezzo, al Tribunale nella di cui Giurisdizione è situato, e può domandare al Tribunale del Compratore che venga dichiarato il prezzo a' termini di giustizia. Decis. 34 Num. 4. pag. 161.

La Vendita di un Fondo non può dirsi fatta in frode se non viene provato il dolo del Venditore con scienza del Compratore, e il danno de' Creditori. Decis. 55. Num. 9. pag. 234.

La Vendita di tanti Beni di un Patrimonio per dimettere i Creditori autorizzata con Sentenza non può impedirsi se non nel caso, che divenisse abusiva. Decis. 98. Num. 1. 2. pag. 385.

Quando la Vendita di tanti Beni di un Patrimonio è sufficiente per il pagamento dei Creditori si rende inutile la Graduatoria. Ivi. Num. 3.

Per le Operazioni Mercantili a Livorno così dette di Stanze *il giorno non comincia, nè termina col giorno naturale.* Decis. 47. Num. 1. pag. 210.

Le Vendite fatte in Livorno per mezzo di pubblico Mezzano sono regolari. Ivi. Num. 2.

Il Venditore di un'Oggetto di altrui proprietà, non è tenuto a maggior prezzo di quello che ha venduto, se il Proprietario non ne giustifica nel momento della Vendita una maggiore valuta. Ivi. Num. 3.

*Una maggiore, o minore quantità d'*Oggetti *della specie di quello che si vuol vendere influisce nel prezzo.* Ivi. Num. 4.

Il Venditore d'un' Oggetto *altrui dopo di essersi pagato del suo Credito, l'avanzo deve pagarlo al Proprietario, o almeno depositarlo.* Ivi. Num. 5. 7.

USUFRUTTO.

La mancanza della voltura de' Beni in testa di quegli, che ha diritto all'Usufrutto de' medesimi non gli pregiudica. Decis. 77. Num. 4. pag. 331.

Il silenzio dell'Usufruttuario alle intimazioni del Creditore inscritto non può pregiudicargli. Ivi. Num. 5.

USURA.

Avanti il primo Marzo 1804. *non v'era Legge in Toscana che proibisse i Frutti sopra i Capitali fruttiferi a quella ragione ch'erano stati convenuti.* Decis. 8. Num. 1. pag. 33.

Il Frutto illecito convenuto è meritevole di esser ridotto da' Tribunali a lecito, e legittimo. Ivi. Num. 2.

Il Frutto del danaro dee determinarsi avuto riguardo alle circostanze de' tempi e de' luoghi. Ivi. Num. 3.

Il Frutto dell'otto per cento convenuto nel primo Marzo 1804. *in Toscana era ammissibile.* Ivi. Num. 4.

FINE DEL TOMO PRIMO.